REGIONE TOSCANA

Consiglio regionale

Settore

Assistenza giuridica e legislativa

XI Legislatura

Codice dell'Assemblea legislativa

Febbraio 2025

Segretariato generale del Consiglio regionale

A cura di:
Direzione di area: Assistenza istituzionale
Settore: Assistenza giuridica e legislativa

Stampa: Tipografia Consiglio regionale della Toscana

Pubblicazione ad uso interno

PRESENTAZIONE

La Direzione di Area Assistenza istituzionale – Settore di assistenza giuridica e legislativa, cura periodicamente la redazione del *Codice dell'Assemblea legislativa*, aggiornandolo di volta in volta alle novità normative nel frattempo intervenute, per fornire ai Consiglieri regionali, nella loro attività istituzionale, una raccolta sistematica delle più importanti disposizioni statali e regionali, quale utile strumento di consultazione durante lo svolgimento del loro mandato.

Nella raccolta, in particolare, sono inseriti la Costituzione, lo Statuto ed il Regolamento interno e, insieme a tali atti fondamentali, le disposizioni relative all'assetto istituzionale e ai rapporti internazionali, alla materia elettorale, alla partecipazione, allo status dei consiglieri regionali, ai gruppi consiliari, alla qualità della regolamentazione, all'organizzazione amministrativa della Regione, con specifico riferimento a quella consiliare.

In questa edizione del *Codice,* come in quella precedente, sono presenti i riferimenti normativi alle principali leggi statali attinenti agli argomenti trattati nelle singole partizioni.

Il *Codice dell'Assemblea legislativa* è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale, in modo da poter esser consultato da chiunque ed è aggiornato in tempo reale rispetto al susseguirsi delle modifiche normative intervenute.

Il Segretario generale

Dott. Savio Picone

Codice dell'Assemblea legislativa

Avvertenza:

I testi degli atti normativi presenti nella versione cartacea del Codice sono aggiornati al 20 novembre 2024.

I testi degli atti normativi, statali e regionali, contrassegnati da un asterisco (*) sono consultabili solo nella versione on line del Codice.

Il teso delle delibere è aggiornato alla data della loro approvazione.

La versione on line del Codice è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=CODICE-ASSEMBLEA

INDICE SISTEMATICO

PARTE I
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica Italiana 3

Statuto della Regione Toscana 17

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 29

PARTE II
ASSETTO ISTITUZIONALE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (art. 10)

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. ..... (*)

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3... (*)

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni..... (*)

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale 69

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. 79

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana 81

PARTE III
ELEZIONI

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 2 luglio 2004, n. 165

Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione ..... (*)

Legge 23 aprile 1981, n. 154

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale. ..... (*)

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ..... (*)

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 97

Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) 105

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) 106

Legge regionale 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della Legge 23 febbraio 1995, n. 43 113

PARTE IV
GIUNTA REGIONALE

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale 117

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.... 118

PARTE V
CONSIGLIERI REGIONALI E GRUPPI CONSILIARI

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (da art. 49 a 59)

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale

(vedi testo a pag. 451)

Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66

Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della XI legislatura in attuazione dell'art. 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)..... 123

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012 135

Deliberazione Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111

Approvazione del Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità. 140

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale..... 148

Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014..... 163

Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38

Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza 170

Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38

Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali ..... (*)

PARTE VI
PARTECIPAZIONE

VI.1 REFERENDUM

Leggi regionali

Statuto della Regione Toscana (da art. 75 a 78)

(vedi testo a pag. 17)

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto 219

VI.2 INIZIATIVA POPOLARE

Leggi regionali

Statuto della Regione Toscana (art. 74)

(vedi testo a pag. 17)

Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi 236

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Titolo IV – Capo I)

Norme sul sistema delle autonomie locali 240

VI.3 DIBATTITO POLITICO

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali 245

VI.4 GRUPPI DI INTERESSE

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana..257

Deliberazione Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31

Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana - Modifica) 258

VI.5 PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana..... (*)

PARTE VII
ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE

VII.1 COLLEGIO DI GARANZIA

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia 269

Deliberazione Collegio di garanzia statutaria 18 marzo 2011, n. 1

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana 274

VII.2 CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali 278

Legge regionale 7 novembre 2014, n. 63

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali. 282

Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali 8 settembre 1998 ..... (*)

VII.3 CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007..... (*)

VII.4 COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ

Leggi statali (riferimenti normativi)

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246..... (*)

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità..... 283

VII.5 AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (da art. 3 a 6)

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali

(vedi testo a pag. 245)

VII.6 DIFENSORE CIVICO

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 2009 n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale 287

VII.7 GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l'istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 294

VII.8 GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza 297

VII.9 COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (da art. 20 a 33)

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni

(vedi testo a pag. 331)

VII.10 OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana ..... (*)

VII.11 COMITATO REGIONALE PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO E DEI RIFIUTI

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (art. 47)

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 ..... (*)

Deliberazione Consiglio regionale 28 maggio 2013, n. 54

Costituzione e disciplina del Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). ..... (*)

VII.12 CONSULTA PER LA DENOMINAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale 301

VII.13 OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LEGALITA'

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità. 304

VII.14 AICCRE

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76

Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana..... (*)

PARTE VIII
QUALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE

Leggi regionali e altri atti

Statuto della Regione Toscana (art. 44)

(vedi testo a pag. 17)

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione 309

Deliberazione Ufficio di presidenza 27 settembre 2010, n. 65

Approvazione atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)..... 313

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. 323

Deliberazione Ufficio di presidenza 22 aprile 2008, n. 35*

Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi 328

* Il testo del manuale è disponibile sul sito dell'Osservatorio legislativo interregionale al seguente indirizzo:

http://oli.consiglio.regione.toscana.it/

alla sezione: Documentazione – Tecniche legislative

PARTE IX
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA. BIBLIOTECA

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. ..... (*)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. ..... (*)

Legge 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. ..... (*)

Legge 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. ..... (*)

Leggi, regolamenti e altri atti regionali

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni 333

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione 340

Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale 342

Legge regionale 24 luglio 2020 n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 344

Deliberazione Consiglio regionale 5 dicembre 2017, n. 90

Provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza di dati e dei documenti amministrativi del Consiglio regionale della Toscana ..... (*)

Regolamento interno 23 giugno 2020, n. 31

Regolamento interno sul funzionamento della Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana ..... (*)

PARTE X
RAPPRESENTANZA E CONTRIBUTI

X.1 INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana. 351

Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2002, n. 197

Istituzione Gonfalone d'argento 356

X.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONTRIBUTI

Leggi statali (riferimenti normativi)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ..... (*)

Leggi, regolamenti e altri atti regionali

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ..... (*)

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale 357

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (art. 36)

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale

(vedi testo a pag. 148)

Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (art. 50)

Regolamento interno di amministrazione e contabilità

(vedi testo a pag. 419)

Deliberazione Ufficio di presidenza 21 giugno 2017, n. 59

Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015 359

X.3 STEMMA, SPONSORIZZAZIONI E MARCHIO

Leggi regionali e altri atti

Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana ..... (*)

Deliberazione Consiglio regionale 11 ottobre 2016, n. 85

Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione ..... (*)

Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale..... (*)

Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana ..... (*)

PARTE XI

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione..... (*)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ..... (*)

Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171

Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (artt. 1 e 2) ..... (*)

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 381

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 383

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione 392

Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali ..... (*)

PARTE XII
PARTECIPAZIONI A SOCIETA'

Leggi statali (riferimenti normativi)

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica..... (*)

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale 401

PARTE XIII
PROGRAMMAZIONE, ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIO

XIII.1 PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica ..... (*)

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ..... (*)

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 (Articoli 6, 9 e 14)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica..... (*)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ..... (*)

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008.....409

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (da art. 6 a 10)

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale

(vedi testo a pag. 69)

Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.....419

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana ..... (*)

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell'IRPET.....442

XIII.2 PATRIMONIO

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)..... (*)

PARTE XIV

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 8 gennaio 2009, n.1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.....451

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)..... (*)

Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.....482

PARTE XV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Leggi statali (riferimenti normativi)

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ..... (*)

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa 501

INDICE CRONOLOGICO

Costituzione della Repubblica Italiana 3

Statuto della Regione Toscana 17

NORMATIVA STATALE (riferimenti normativi)

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (art. 10)

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.....(*)

Legge 23 aprile 1981, n. 154

(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) .....(*)

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .....(*)

Legge 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo .....(*)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 .....(*)

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) .....(*)

Legge 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni .....(*)

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. .....(*)

Legge 2 luglio 2004, n. 165

(Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione).....(*)

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.....(*)

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica.....(*)

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122. Articoli 6, 9 e 14.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. .....(*)

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ..... (*)

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ..... (*)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni..... (*)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. ..... (*)

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni..... (*)

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (artt. 1 e 2). ..... (*)

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica..... (*)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. ..... (*)

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali..... (*)

Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana..... (*)

Legge regionale 23 luglio 1991, n. 38

Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali ..... (*)

Legge regionale 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della Legge 23 febbraio 1995, n. 43 113

Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell'IRPET..... 442

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76

(Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana) ..... (*)

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali 278

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale 117

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione 392

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana 257

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni 333

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) 106

Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) .....(*)

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. 79

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione 340

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. 323

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto 219

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale 69

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 383

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.) 401

Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia 269

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione 309

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale. 451

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale 148

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale 357

Legge regionale 27 aprile 2009 n.19

(Disciplina del Difensore civico regionale) 287

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana 81

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa 501

Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l'istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 294

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità 283

Legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15

Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale ..... (*)

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della giunta regionale 118

Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza 297

Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi 236

Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale) 342

Legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana ..... (*)

Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34

Parlamento regionale degli studenti della Toscana ..... (*)

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Titolo IV – Capo I)

Norme sul sistema delle autonomie locali 240

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 ..... (*)

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana ..... (*)

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale. 301

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012 135

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali 245

Legge regionale 15 aprile 2014, n. 21

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007 .....(*)

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. 97

Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 381

Legge regionale 7 novembre 2014, n. 63

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali. 282

Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). 105

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 409

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità. 304

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana 351

Legge regionale 21 luglio 2015, n. 59

Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana .....(*)

Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 163

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese .....(*)

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 344

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) .....(*)

REGOLAMENTI INTERNI

Deliberazione Collegio di garanzia statutaria 18 marzo 2011, n. 1

Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana 274

Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16

(Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale)..... 482

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27

(Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale) 29

Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28

(Regolamento interno di amministrazione e contabilità)..... 419

Regolamento interno 23 giugno 2020, n. 31

(Regolamento interno sul funzionamento della Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana) ..... (*)

ALTRI ATTI REGIONALI

Regolamento del Consiglio delle Autonomie locali 8 settembre 1998 ..... (*)

Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2002, n. 197

Istituzione Gonfalone d'argento 356

Deliberazione Ufficio di presidenza 22 aprile 2008, n. 35

Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi 328

Deliberazione Ufficio di presidenza 27 settembre 2010, n. 65

Approvazione atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) 313

Delibera Consiglio regionale 28 maggio 2013, n. 54

Costituzione e disciplina del Comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007 del personale)..... (*)

Deliberazione Ufficio di presidenza 10 dicembre 2013, n. 111

Approvazione del Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità. 140

Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38

Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza 170

Deliberazione Consiglio regionale 11 ottobre 2016, n. 85

Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione..... (*)

Deliberazione Ufficio di presidenza 21 giugno 2017, n. 59

Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015 359

Deliberazione Consiglio regionale 5 dicembre 2017, n. 90

Provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza di dati e dei documenti amministrativi del Consiglio regionale della Toscana..... (*)

Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2020, n. 66

Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della XI legislatura in attuazione dell'art. 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) 123

Deliberazione Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31

Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana - Modifica)..... 258

PARTE I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al: 27-9-2022

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.

Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II
La formazione delle leggi.

Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione.

Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III
Gli organi ausiliari.

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di

cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115. *Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. *Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128. *Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 129. *Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 130. *Articolo abrogato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia; Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna.

Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale.

Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive. (1)
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. (1)
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) La L. costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.".

XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Statuto della Regione Toscana. *(1)*

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 11.02.2005)

INDICE

Titolo I LA REGIONE TOSCANA
Art. 1 La Regione Toscana
Art. 2 Territorio, capoluogo, stemma
Art. 3 Principi generali
Art. 4 Finalità principali
Art. 5 Verifica dei principi e dei diritti
Titolo II GLI ORGANI DELLA REGIONE
Capo I Il consiglio
Sezione I Elezioni e funzioni
Art. 6 Elezione
Art. 7 Entrata in carica e durata
Art. 8 Insediamento del consiglio
Art. 9 Prerogative dei consiglieri
Art. 10 Ruolo delle minoranze
Art. 11 Funzioni del consiglio
Sezione II Organizzazione
Art. 12 Presidente del consiglio regionale
Art. 13 Funzioni del presidente del consiglio
Art. 14 Ufficio di presidenza
Art. 15 Funzioni dell'ufficio di presidenza
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Presidenti dei gruppi consiliari
Art. 18 Commissioni consiliari
Art. 19 Poteri delle commissioni permanenti
Art. 19 bis Commissione politiche europee e relazioni internazionali
Art. 20 Commissione di controllo
Art. 21 Commissioni d'inchiesta
Sezione III Funzionamento
Art. 22 Regolamento interno del consiglio
Art. 23 Potere di iniziativa
Art. 24 Programmazione dei lavori
Art. 25 Convocazione
Art. 26 Modalità delle deliberazioni
Art. 27 Pubblicità delle riunioni
Art. 28 Autonomia del consiglio
Capo II Il Governo
Sezione I Gli organi
Art. 29 Organi di governo
Art. 30 Indennità
Sezione II Il presidente della giunta
Art. 31 Elezione
Art. 32 Programma di governo e formazione della giunta
Art. 33 Durata in carica
Art. 34 Funzioni
Art. 34 bis Sottosegretario alla presidenza
Sezione III La giunta
Art. 35 Composizione
Art. 36 Durata in carica
Art. 37 Funzioni
Art. 38 Organizzazione
Titolo III LE FONTI NORMATIVE
Art. 39 Elenco delle fonti
Art. 40 Procedimento legislativo
Art. 41 Promulgazione
Art. 42 Regolamenti
Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 44 Qualità delle fonti normative
Art. 45 Controllo sulle leggi
Titolo IV L'AMMINISTRAZIONE
Art. 46 Programmazione
Art. 47 Organismi di studio e di ricerca
Art. 48 Concertazione o confronto
Art. 49 Bilanci
Art. 50 Enti dipendenti
Art. 51 Società ed associazioni
Art. 52 Uffici e personale
Art. 53 Dirigenti
Art. 54 Procedimento amministrativo e diritto di accesso
Titolo V ORGANI DI TUTELA E GARANZIA
Art. 55 Commissione per le pari opportunità
Art. 56 Difensore civico
Art. 57 Collegio di garanzia
Titolo VI IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
Art. 58 Principio di sussidiarietà
Art. 59 Sussidiarietà sociale
Art. 60 Autonomie funzionali
Art. 61 Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 62 Sussidiarietà istituzionale
Art. 63 Regolamenti degli enti locali
Art. 64 Risorse finanziarie
Art. 65 Concorso degli enti locali
Art. 66 Consiglio delle autonomie locali
Art. 67 Seduta congiunta
Titolo VII GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 68 Rapporti con le altre regioni
Art. 69 Rapporti con lo Stato
Art. 70 Rapporti con l'Unione europea
Art. 71 Relazioni internazionali
Titolo VIII LA PARTECIPAZIONE
Art. 72 Principi
Art. 73 Dovere di informazione
Art. 74 Iniziativa popolare
Art. 75 Referendum abrogativo
Art. 76 Referendum consultivo
Art. 77 Normativa sui referendum
Art. 78 Ammissibilità dei referendum
Titolo IX NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 79 Modifica dello Statuto
Art. 80 Entrata in vigore
Art. 81 Norme transitorie
Art. 82 Differenza di genere

Titolo I
LA REGIONE TOSCANA

Art. 1 - La Regione Toscana

1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.

Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma

1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio e la giunta regionale.
3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.

Art. 3 - Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.
2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
3 bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future; (27)
4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.
5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

Art. 4 - Finalità principali

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;
c) il diritto alla salute;
d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;
g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;
h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;
i bis) il diritto di fare sport per stare bene; (18)
l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi; (26)
n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;
n bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili; (28)
o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;
q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;
s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;
t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;
u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;
v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;
z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti

1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

Titolo II
GLI ORGANI DELLA REGIONE
Capo I
Il consiglio
Sezione I
Elezioni e funzioni
Art. 6 - Elezione

1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta. (2) (10)
2 bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale. (5) (11)

Art. 7 - Entrata in carica e durata

1. I consiglieri regionali entrano in carica all'atto della proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla

prima seduta del nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l'elezione entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 8 - Insediamento del consiglio

1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più anziano d'età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 9 - Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l'espletamento del mandato, di accedere agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.
4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall'articolo 23 ed esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato. (6) (12)
8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.

Art. 10 - Ruolo delle minoranze

1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte e per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla costituzione delle commissioni d'inchiesta, alle nomine di competenza consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.
2. Il regolamento interno può prevedere (19) la istituzione di un portavoce dell'opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, garantendone (19) le funzioni.

Art. 11 - Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale, promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi d i rappresentanza politica nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

Sezione II
Organizzazione

Art. 12 - Presidente del consiglio regionale

1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
2 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica del presidente del consiglio per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. (20)

Art. 13 - Funzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l'ufficio di presidenza; programma i lavori del consiglio; garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio, nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell'autonomia organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno; dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.

Art. 14 - Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore. (7) (13)
2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età. (30) (14)
3. L'ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
3 bis. Il regolamento interno disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell'ufficio di presidenza per dimissioni, decadenza, mozione di sfiducia o altra causa. (21)

Art. 15 - Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.

Art. 16 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali. (23)
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e in rapporto alla consistenza dei medesimi, l'assegnazione di contributi finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L'assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dalla legge.

Art. 17 - Presidenti dei gruppi consiliari

1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio e l'ufficio di presidenza per la organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.

Art. 18 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

Art. 19 - Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 19 bis - Commissione politiche europee e relazioni internazionali (29)

1. Ai sensi dell'articolo 18 è istituita una commissione permanente competente in materia di politiche europee e relazioni internazionali per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e dell'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le funzioni e la composizione della commissione, della quale possono fare parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

Art. 20 - Commissione di controllo

1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e istituita ai sensi dell'articolo 18 ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

Art. 21 - Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio può istituire commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni d'inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle commissioni d'inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta.

Sezione III
Funzionamento

Art. 22 - Regolamento interno del consiglio

1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a partire dalla quarta votazione.

Art. 23 - Potere di iniziativa

1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.
2. L'iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L'iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla giunta.

Art. 24 - Programmazione dei lavori

1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente del consiglio con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.

Art. 25 - Convocazione

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno, con il concorso dell'ufficio di presidenza, dei presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d'urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.

Art. 26 - Modalità delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto previsti dal regolamento.

Art. 27 - Pubblicità delle riunioni

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento interno.

Art. 28 - Autonomia del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.

Capo II
Il Governo
Sezione I
Gli organi
Art. 29 - Organi di governo
1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.

Art. 30 - Indennità
1. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.
Sezione II
Il presidente della giunta
Art. 31 - Elezione
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il presidente della giunta (9) (15) entra in carica all'atto della proclamazione.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

Art. 32 - Programma di governo e formazione della giunta
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.

Art. 33 - Durata in carica
1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo, della Costituzione.

Art. 34 - Funzioni
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Art. 34 bis - Sottosegretario alla presidenza (31)
1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.

Sezione III
La giunta
Art. 35 - Composizione
1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore a otto. (3) (16)
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
3. Abrogato. (4)
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.

Art. 36 - Durata in carica
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell'articolo 33.
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le

proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

Art. 37 - Funzioni

1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

Art. 38 - Organizzazione

1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

Titolo III
LE FONTI NORMATIVE

Art. 39 - Elenco delle fonti

1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.

Art. 40 - Procedimento legislativo

1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.

Art. 41 - Promulgazione

1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 42 - Regolamenti

1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Art. 43 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 44 - Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.
2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Art. 45 - Controllo sulle leggi

1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la

valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

Titolo IV
L'AMMINISTRAZIONE

Art. 46 - Programmazione

1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.

Art. 47 - Organismi di studio e di ricerca

1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 48 - Concertazione o confronto (17)

1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvar e specifici atti di indirizzo.

Art. 49 - Bilanci

1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l'ordinamento contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione dei bilanci e del rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell'attività di spesa.

Art. 50 - Enti dipendenti

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio.

Art. 51 - Società ed associazioni

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 2.

Art. 52 - Uffici e personale

1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

Art. 53 - Dirigenti

1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica.
4. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti.

Art. 54 - Procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.

Titolo V
ORGANI DI TUTELA E GARANZIA

Art. 55 - Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 56 - Difensore civico

1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare, al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Art. 57 - Collegio di garanzia

1. È istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. (22)
6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

Titolo VI
IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Art. 58 - Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art. 59 - Sussidiarietà sociale

1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.
2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

Art. 60 - Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all'attività propria e degli enti locali.

Art. 61 - Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

Art. 62 - Sussidiarietà istituzionale

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.

Art. 63 - Regolamenti degli enti locali

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento

delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente, possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite, in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.

Art. 64 - Risorse finanziarie

1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di funzionalità della spesa condotte d'intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.

Art. 65 - Concorso degli enti locali

1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini della formazione e dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto previste dall'articolo 48 e concorrono ad orientare la Regione nell'esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli atti comunitari.

Art. 66 - Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67 - Seduta congiunta

1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Titolo VII
GLI ALTRI RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 68 - Rapporti con le altre regioni

1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale.

Art. 69 - Rapporti con lo Stato

1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.

Art. 70 - Rapporti con l'Unione europea

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 71 - Relazioni internazionali

1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.
2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.

Titolo VIII
LA PARTECIPAZIONE

Art. 72 - Principi

1. La legge promuove, secondo i principi dell'articolo 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla

trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

Art. 73 - Dovere di informazione

1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.

Art. 74 - Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali, salvi i casi di cui al comma 1 bis. (24)
1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati. (25)
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.

Art. 75 - Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.

Art. 76 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.

Art. 77 - Normativa sui referendum

1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.

Art. 78 - Ammissibilità dei referendum

1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 - Modifica dello Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.

Art. 80 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 81 - Norme transitorie

1. L'articolo 6, comma 2, e l'articolo 35, comma 1 e 3, si applicano a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi della legge elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di garanzia.

Art. 82 - Differenza di genere

1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Note

1. Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell'11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con sentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.
2. Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.
3. Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 5.
4. Comma abrogato con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1, art. 2.
5. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 1.
6. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 2.
7. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 3; poi così sostituito con legge statutaria regionale 24 maggio 2022, n. 16, art. 1.
8. Nota soppressa.
9. Parole soppresse con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18, art. 4.
10. L'efficacia dell'art. 6, comma 2 è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: "Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale".
11. L'efficacia dell'art. 6, comma 2 bis è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: "Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione".
12. Si veda l'articolo 10 bis della l.r. 9 gennaio 2009 n.3, introdotto dalla l.r. 27 dicembre 2012, n. 85.
13. L'efficacia dell'articolo 14, comma 1 è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: "L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore".
14. L'efficacia dell'articolo 14, comma 2 è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: "I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età".
15. L'efficacia dell'articolo 31, comma 2 è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: "Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della proclamazione".
16. L'efficacia dell'articolo 35, comma 1 è stata differita ai sensi dell'art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18:
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria".
Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: "La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci".
17. Nota soppressa.
18. Lettera inserita con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 4, art. 1.
19. Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5, art. 2.
20. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.
21. Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6, art. 3.
22. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55, art. 1.
23. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 56, art. 1.
24. Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1.
25. Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23, art. 1.
26. Lettera inserita con legge statutaria regionale 26 novembre 2018, n. 64, art. 1.
27. Comma inserito con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 1.
28. Lettera inserita con legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4, art. 2.
29. Articolo inserito con legge statutaria regionale 26 giugno 2020, n. 46, art. 1.
30. Comma così sostituito con legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20, art. 1.
31. Articolo inserito con legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20, art. 2.

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.04.2015)

INDICE

CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 1 - Entrata e durata in carica dei consiglieri
Art. 2 - Decadenza di diritto
Art. 3 - Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria
CAPO II - Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 4 - Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio
Art. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio
Art. 6 - Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio
Art. 7 - Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio
CAPO III - Attribuzioni della Presidenza
Art. 8 - Funzioni del Presidente del Consiglio
Art. 9 - Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio
Art. 10 - Funzioni dei segretari del Consiglio
Art. 11 - Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio
CAPO IV - Gruppi consiliari
Art. 12 - Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione
Art. 13 - Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari
Art. 14 - Regolamento interno dei gruppi consiliari
Art. 15 - Gruppo misto
Art. 16 - Funzionamento dei gruppi consiliari
Art. 17 - Rendiconto dei gruppi consiliari
Art. 18 - Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare
Art. 19 - Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell'opposizione
Art. 20 - Funzioni del portavoce dell'opposizione
CAPO V - Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
Art. 21 - Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni
Art. 22 - Verifica della posizione dei consiglieri eletti
Art. 23 - Procedura per la convalida dei consiglieri eletti
Art. 24 - Dichiarazione di annullamento o di decadenza
Art. 25 - Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute
CAPO VI - Commissioni
Art. 26 - Competenze delle commissioni permanenti
Art. 27 - Composizione delle commissioni permanenti
Art. 28 - Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti
Art. 29 - Delega
Art. 30 - Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
Art. 31 - Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti
Art. 32 - Attività delle commissioni permanenti
Art. 33 - Programma delle attività delle commissioni permanenti
Art. 34 - Convocazione delle commissioni permanenti
Art. 35 - Validità delle sedute delle commissioni permanenti
Art. 36 - Sedute congiunte delle commissioni permanenti
Art. 37 - Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti
Art. 38 - Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
Art. 39 - Limitazioni alla pubblicità dei lavori
Art. 40 - Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti
Art. 41 - Assegnazione alle commissioni
Art. 42 - Termini di esame in commissione
Art. 43 - Connessione di argomenti
Art. 44 - Pareri secondari
Art. 45 - Parere sulle proposte di regolamento della Giunta
Art. 46 - Parere istituzionale obbligatorio
Art. 47 - Procedura delle commissioni in sede referente
Art. 48 - Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti
Art. 49 - Ricorso alla procedura in sede redigente
Art. 50 - Procedura delle commissioni in sede redigente
Art. 51 - Rapporti delle commissioni con la Giunta
Art. 52 - Consultazioni
Art. 53 - Audizioni
Art. 54 - Invio di osservazioni e proposte
Art. 55 - Procedimento per le indagini conoscitive
Art. 56 - Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni
Art. 57 - Discussione nelle commissioni
Art. 58 - Votazioni nelle commissioni
Art. 59 - Commissioni speciali
Art. 60 - Commissioni istituzionali
Art. 61 - Commissioni d'inchiesta
Art. 62 - Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta
Articolo 62 bis Commissione politiche europee e relazioni internazionali
Articolo 62 ter Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali
Art. 63 - Composizione e durata in carica della commissione di controllo
Art. 64 - Competenze della commissione di controllo
Art. 65 - Pareri della commissione di controllo
Art. 66 - Procedimento per i pareri della commissione di controllo
Art. 67 - Trasmissione atti alla commissione di controllo
CAPO VII - Consiglio delle autonomie locali
Art. 68 - Procedura per i pareri e le osservazioni
Art. 69 - Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali
Art. 70 - Seduta congiunta
CAPO VIII - Commissione per le pari opportunità
Art. 71 - Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità
CAPO IX - Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 72 - Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 73 - Documenti di indirizzo e proposte
Art. 74 - Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali
Art. 75 - Pareri obbligatori
CAPO X - Collegio di garanzia
Art. 76 - Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi

Art. 77 - Seduta del Consiglio di riesame dell'atto
CAPO XI - Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori
Art. 78 - Convocazione ordinaria del Consiglio
Art. 79 - Convocazione d'urgenza del Consiglio
Art. 80 - Convocazione del Consiglio in seduta speciale
Art. 81 - Sedute solenni
Art. 82 - Disposizioni comuni
Art. 83 - Programmazione dei lavori del Consiglio
Art. 84 - Conferenza di programmazione dei lavori
Art. 85 - Formazione ed approvazione del calendario dei lavori
Art. 86 - Organizzazione dei lavori delle commissioni
Art. 87 - Ordine del giorno della seduta e sue variazioni
Art. 88 - Affari non all'ordine del giorno
Art. 89 - Organizzazione delle sedute
CAPO XII - Sedute del Consiglio
Art. 90 - Pubblicità delle sedute
Art. 91 - Processo verbale e resoconto
Art. 92 - Comunicazioni del Presidente al Consiglio
Art. 93 - Comunicazioni della Giunta
Art. 94 - Congedi
Art. 95 - Facoltà di parlare
Art. 96 - Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
Art. 97 - Disordini in aula
Art. 98 - Comportamento del pubblico
CAPO XIII - Riassunzione di proposte
Art. 99 - Riassunzione di precedenti proposte
CAPO XIV - Discussione
Art. 100 - Durata degli interventi
Art. 101 - Contingentamento dei tempi della discussione
Art. 102 - Aumento della durata degli interventi
Art. 103 - Iscrizioni a parlare
Art. 104 - Ordine degli interventi
Art. 105 - Interventi nel corso della stessa discussione
Art. 106 - Fatto personale
Art. 107 - Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità
Art. 108 - Richiami del Presidente del Consiglio
Art. 109 - Divieto di interruzione degli interventi
Art. 110 - Mozioni d'ordine
Art. 111 - Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 112 - Validità delle deliberazioni
Art. 113 - Numero legale e verifica
Art. 114 - Mancanza del numero legale
Art. 115 - Dichiarazioni di voto
Art. 116 - Proclamazione del voto
Art. 117 - Proteste sulle deliberazioni
Art. 118 - Modi di votazione
Art. 119 - Votazione per alzata di mano
Art. 120 - Voto elettronico
Art. 121 - Votazione per appello nominale
Art. 122 - Votazione a scrutinio segreto
Art. 123 - Votazione a scrutinio segreto e simultaneo
Art. 124 - Annullamento e ripetizione delle votazioni
CAPO XV - Procedimento legislativo
Art. 125 - Presentazione delle proposte di legge
Art. 126 - Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello Statuto
Art. 127 - Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare
Art. 128 - Temporanea improcedibilità degli atti respinti
Art. 129 - Proposta di stralcio
Art. 130 - Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare
Art. 131 - Ritiro delle proposte di legge
Art. 132 - Discussione generale
Art. 133 - Presentazione ed esame di ordini del giorno
Art. 134 - Ordini del giorno procedurali
Art. 135 - Inammissibilità di ordini del giorno
Art. 136 - Chiusura della discussione generale
Art. 137 - Esame degli articoli
Art. 138 - Presentazione degli emendamenti
Art. 139 - Requisiti degli emendamenti
Art. 140 - Raccordo tra emendamenti e preambolo
Art. 141 - Rinvio in commissione
Art. 142 - Illustrazione degli emendamenti
Art. 143 - Subemendamenti
Art. 144 - Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo
Art. 145 - Votazione degli allegati
Art. 146 - Decadenza delle proposte di legge
Art. 147 - Coordinamento dei testi e correzioni di forma
Art. 148 - Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea
Art. 149 - Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo
CAPO XVI - Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione
Art. 150 - Documentazione a corredo dell'istruttoria
Art. 151 - Cura della qualità della normazione
Art. 152 - Procedure per la votazione dei testi unici
Art. 153 - Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi
Art. 154 - Procedure per la valutazione di impatto della regolazione
CAPO XVII - Revisione statutaria
Art. 155 - Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione
Art. 156 - Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione
CAPO XVIII - Altri procedimenti
Art. 157 - Approvazione del programma regionale di sviluppo
Art. 158 - Approvazione del documento di economia e finanza regionale
Art. 159 - Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale
Art. 160 - Approvazione del rendiconto generale
Art. 161 - Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti
Art. 162 - Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione
Art. 163 - Richiesta di referendum costituzionale
Art. 164 - Referendum consultivo
Art. 165 - Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare
Art. 165 bis Sessione europea del Consiglio regionale
Art. 166 - Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea
Art. 167 - Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio
CAPO XIX - Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo
Art. 168 - Interrogazioni
Art. 169 - Ammissibilità delle interrogazioni

Art. 170 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale
Art. 171 - Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula
Art. 172 - Interrogazioni svolte in commissione
Art. 173 - Interrogazioni a risposta immediata
Art. 174 - Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
Art. 175 - Mozioni
Art. 176 - Discussione delle mozioni
Art. 177 - Discussione congiunta
Art. 178 - Mozioni a contenuto predeterminato
Art. 179 - Votazione per parti separate
Art. 180 - Ordini del giorno
Art. 181 - Risoluzioni
Art. 182 - Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni
Art. 183 - Diritto di accesso dei consiglieri
Art. 184 - Modalità per le comunicazioni
CAPO XX - Repertorio regolamentare
Art. 185 - Repertorio regolamentare
CAPO XXI - Revisione del regolamento
Art. 186 - Revisione del regolamento
Art. 186 bis Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica
Art. 186 ter Partecipazione da remoto alle sedute
CAPO XXII - Norme finali
Art. 187 - Entrata in vigore e abrogazioni
NUOVO ASSETTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1
Entrata e durata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio e fino al giorno antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva, salvi casi di cessazione anticipata o di sospensione previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Art. 2
Decadenza di diritto

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione da parte del Presidente della Giunta della nomina ad assessore di un consigliere, ne dà comunicazione al Consiglio per la dichiarazione di decadenza e la conseguente surroga.

Art. 3
Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

1. La prima seduta del Consiglio si tiene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è convocata dal consigliere più anziano di età a norma dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la convocazione è fatta da un quinto dei consiglieri. L'ordine del giorno è diramato dal consigliere più anziano di età fra loro.
3. La presidenza del Consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più anziano d'età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.
4. Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio di cui al comma 3, il Consiglio provvede agli adempimenti conseguenti alla proclamazione degli eletti e procede, come suo primo atto, all'elezione del Presidente del Consiglio e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

CAPO II
Costituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio

Art. 4
Composizione e durata in carica dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Nella composizione sono garantite la proporzione tra maggioranza e minoranze e la presenza di entrambi i generi.
2. Salvo il caso di dimissioni, di decadenza o di sospensione dalla carica di consigliere, i componenti dell'ufficio di presidenza rimangono in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i componenti dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente, decadono altresì dalla carica nelle seguenti ipotesi:
   a) riduzione della consistenza numerica del gruppo consiliare di appartenenza di almeno la metà dei componenti;
   b) cambiamento dell'appartenenza del gruppo consiliare alla maggioranza o alle minoranze.
4. Il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 3 determina la decadenza di diritto dalla carica di componente dell'ufficio di presidenza. La relativa sostituzione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che provvede ad integrare la composizione dell'ufficio di presidenza, potendo anche riconfermare il componente decaduto.
5. Può essere presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti dell'ufficio di presidenza se sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia nei confronti degli altri componenti dell'ufficio di presidenza è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione e dopo venti giorni da questa e il Presidente della Giunta non partecipa al voto. Se la mozione è approvata, il consigliere sfiduciato decade dalla carica ed il Consiglio elegge nella stessa seduta il componente o i componenti in sostituzione di quelli decaduti. Il componente sfiduciato non può essere rieletto. Per le modalità di voto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.
6. L'ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni

fino alla prima riunione del nuovo ufficio di presidenza o, al termine della legislatura, fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

7. Le dimissioni di un componente dell'ufficio di presidenza hanno efficacia dalla deliberazione consiliare di presa d'atto.

Art. 5
Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti; dal terzo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile; allo stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 6
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio

1. I vicepresidenti e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.
2. Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.

Art. 7
Operazioni di voto per l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. Nel caso di rinnovo totale dell'ufficio di presidenza del Consiglio, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dall'ufficio di presidenza provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di sostituzione del Presidente del Consiglio o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, le operazioni di voto avvengono in seduta pubblica e sono dirette dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

CAPO III
Attribuzioni della Presidenza

Art. 8
Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
2. Il Presidente del Consiglio:
   a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;
   b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
   c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all'articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l'efficienza;
   d) garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;
   e) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;
   f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;
   g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;
   h) dichiara lo stato di impedimento permanente del Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
   i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9
Funzioni dei vicepresidenti del Consiglio

1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei suoi compiti.
2. I vicepresidenti sostituiscono il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori consiliari in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, questi designa un vicepresidente a sostituirlo. In caso di mancata designazione, le funzioni vicarie sono assunte dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 10
Funzioni dei segretari del Consiglio

1. I segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari collaborano con il Presidente del Consiglio al mantenimento dell'ordine nelle sedute e vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'ufficio di presidenza

del Consiglio.

Art. 11
Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio

1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.
2. L'ufficio di presidenza:
   a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;
   b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;
   c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;
   d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull'autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
   e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;
   f) determina l'oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all'articolo 32, comma 4;
   g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;
   h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;
   i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;
   l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.
3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.

CAPO IV
Gruppi consiliari

Art. 12
Adesione ai gruppi politici consiliari e loro composizione

1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare devono dichiararlo congiuntamente al Presidente del Consiglio, indicandone la denominazione. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, devono dichiarare entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di surroga a quale gruppo consiliare intendono aderire, previa accettazione del gruppo prescelto.
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi è assegnato di diritto dal Presidente del Consiglio al gruppo misto.

Art. 13
Modalità e termini per la costituzione dei gruppi consiliari

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare deve procedere all'elezione del presidente, del vicepresidente e del tesoriere.
2. Il presidente eletto dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dell'esito dell'elezione e contestualmente comunica l'appartenenza del gruppo alla maggioranza o alle minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio con le modalità, i contenuti e per gli effetti di cui al comma 2.
4. Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, previa accettazione del presidente del gruppo prescelto.

Art. 14
Regolamento interno dei gruppi consiliari

1. Entro novanta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo consiliare approva un regolamento interno.
2. Il regolamento, sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

Art. 15
Gruppo misto

1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.
2. Il gruppo misto elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
3. Ad ogni nuova adesione, il gruppo misto può procedere, a richiesta di un componente, al rinnovo dell'elezione di cui al comma 2.
4. I consiglieri componenti del gruppo misto che aderiscono a partiti o movimenti politici, possono associare, in ogni documento ufficiale, la denominazione del movimento o partito alla dicitura

gruppo misto, separate da un trattino.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del presente regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Art. 16
Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell'esercizio delle funzioni stesse, è assicurata ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale nei limiti previsti dalla normativa che regola la materia.
2. Il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari le disposizioni statali che vietano l'erogazione di finanziamenti e contributi ai partiti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società a partecipazione pubblica.
3. I contributi ai gruppi consiliari, previsti dalla legge regionale di cui al comma 2, non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l'utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Art. 17
Rendiconto dei gruppi consiliari

1. La redazione, la sottoscrizione e la trasmissione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri componenti del gruppo misto sono effettuate ai sensi della normativa che regola la materia.

Art. 18
Presidente, vicepresidente e tesoriere del gruppo consiliare

1. Il presidente del gruppo consiliare rappresenta il gruppo stesso, risponde della sua gestione, esercita le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge.
2. Il vicepresidente del gruppo consiliare coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
3. Il tesoriere del gruppo consiliare cura la gestione dei fondi e del patrimonio del gruppo e collabora con il presidente nella redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute, fatte salve le disposizioni speciali previste per il gruppo misto.

Art. 19
Nomina, revoca, dimissioni del portavoce dell'opposizione

1. Qualora ne sia richiesta l'istituzione, il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto, è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza che comprende il maggior numero di consiglieri non facenti parte della maggioranza e che risulta pertanto maggiormente rappresentativa. Tale coalizione è costituita tramite comunicazione congiunta dei presidenti dei gruppi interessati al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, convoca l'assemblea dei consiglieri appartenenti ai gruppi della coalizione di opposizione, per la nomina del portavoce. L'assemblea nomina il portavoce a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per le prime due votazioni e a maggioranza dei votanti nella terza votazione.
3. Nel caso in cui un gruppo della coalizione, mediante comunicazione del proprio presidente al Presidente del Consiglio, dichiari di ritirare la propria adesione alla coalizione stessa, il portavoce dell'opposizione permane nella sua carica se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
   a) se a seguito del ritiro permane una coalizione di almeno due gruppi;
   b) se tale coalizione residua comprende sempre il maggior numero di consiglieri di minoranza;
   c) se il portavoce non appartiene al gruppo che ha dichiarato il proprio ritiro.
4. Nel caso in cui le condizioni di cui al comma 3 non ricorrano, se comunque residua o si forma nuovamente una coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, questa procede alla nomina del portavoce con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
5. Il portavoce dell'opposizione può essere revocato dall'assemblea che lo ha nominato con lo stesso quorum con il quale è stato nominato. A tal fine l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio su richiesta congiunta dei presidenti dei gruppi della coalizione oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri appartenenti alla coalizione stessa.
6. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, ma sempre appartenente alla coalizione che lo ha nominato, può essere revocato nel modo indicato al comma 5.
7. Il portavoce dell'opposizione, nel caso in cui aderisca ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, e non appartenente alla coalizione che lo ha nominato, decade e si provvede alla nuova nomina ai sensi dei commi 1 e 2.
8. In caso di dimissioni del portavoce, comunicate al Presidente del Consiglio, si provvede ad una nuova nomina nei modi indicati ai commi 1 e 2.

Art. 20
Funzioni del portavoce dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione:
   a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nel limite di due l'anno e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;
   b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
   c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
   d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un'interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
   e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.

CAPO V
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Art. 21
Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni

1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio costituisce la giunta delle elezioni, nominando in base a criteri di rappresentatività cinque consiglieri, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all'elezione.
3. La giunta delle elezioni effettua gli accertamenti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del Consiglio, formulando per ciascun consigliere la relativa proposta di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute nonché per gli accertamenti relativi ai consiglieri subentrati in corso di legislatura, il termine di quarantacinque giorni decorre rispettivamente dall'inizio del procedimento e dalla data del subentro.
4. La giunta delle elezioni riferisce necessariamente al Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3. In tale occasione, la giunta delle elezioni può chiedere che le venga assegnato un periodo supplementare qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti in ordine a singole situazioni.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

Art. 22
Verifica della posizione dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri eletti.
3. La verifica della posizione dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, è effettuata dalla giunta delle elezioni mediante controllo puntuale di tutti i dati relativi alle dichiarazioni rese.
4. I dati relativi ai carichi giudiziari pendenti vengono acquisiti presso gli organi competenti.
5. Per garantire la tutela della riservatezza, i dati sono acquisiti limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini dell'ineleggibilità e incompatibilità, salvo che le modalità di tenuta e produzione dei dati stessi da parte degli organi competenti non rendano impossibile tale limitazione.
6. Il presidente della giunta delle elezioni cura che i dati siano debitamente custoditi e ne dispone la distruzione alla conclusione del procedimento.

Art. 23
Procedura per la convalida dei consiglieri eletti

1. La giunta delle elezioni, quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, propone la convalida dei consiglieri al Consiglio, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
2. Quando ritiene che si configuri l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la giunta delle elezioni comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato, il quale ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia non facente parte del Consiglio. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti.
4. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione del consigliere. Il Consiglio delibera nei termini e con le modalità di cui al comma 1.
5. La giunta delle elezioni, quando accerta l'esistenza di cause di incompatibilità, propone al Consiglio di dichiararne l'esistenza con propria deliberazione.

Art. 24

Dichiarazione di annullamento o di decadenza

1. Quando il Consiglio delibera l'annullamento dell'elezione di un consigliere per cause di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Quando il Consiglio delibera l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile. Qualora il consigliere opti per la carica incompatibile, oppure non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del Presidente, quest'ultimo propone al Consiglio la deliberazione di decadenza. Il Presidente del Consiglio comunica senza ritardo all'interessato la deliberazione di decadenza e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 25

Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute

1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio procede ai sensi degli articoli 23, commi da 2 a 5, e 24.
2. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenuta sia rappresentata dalla elezione al parlamento, ad altro consiglio regionale oppure al parlamento europeo, il presidente della giunta delle elezioni invita il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica incompatibile entro dieci giorni dalla data di insediamento dell'organo o dalla proclamazione in caso di subentro.
3. Qualora il consigliere non esprima l'opzione nel termine di cui al comma 2, oppure opti per la carica incompatibile, la giunta delle elezioni propone al Consiglio la deliberazione di decadenza.

CAPO VI
Commissioni

Art. 26

Competenze delle commissioni permanenti

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
   a) Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, ***(15)***;
   b) Seconda Commissione - Sviluppo economico e rurale, ***(15)***;
   c) Terza Commissione - Sanità e politiche sociali;
   d) Quarta Commissione – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
   d bis) *Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali;* ***(1)***
   e) Commissione di controllo;
   e bis) *Commissione politiche europee e relazioni internazionali.* ***(1)***
2. Le materie di competenza delle commissioni di cui alle lettere da a) a *d) bis* ***(2)*** del comma 1, sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può con propria deliberazione modificare e specificare la tabella di cui al comma 2, anche tenuto conto dell'assetto della Giunta e delle esigenze di trattazione omogenea delle materie.
4. Le competenze della commissione di controllo sono quelle di cui all'articolo 20 dello Statuto e sono disciplinate dagli articoli 64, 65, 66 e 67.

4 bis. *Le competenze della Commissione politiche europee e relazioni internazionali sono quelle di cui all'articolo 19 bis dello Statuto e sono disciplinate dall'articolo 62 bis.* ***(3)***

Art. 27

Composizione delle commissioni permanenti

1. Ciascun gruppo consiliare procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo 26, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all'entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e minoranze e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.
3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni. I componenti delle commissioni restano in carica trenta mesi dall'insediamento e possono essere riconfermati.
4. Ogni consigliere è assegnato ad una sola commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo *e la commissione politiche europee e relazioni internazionali* ***(4)*** e in caso di delega di cui all'articolo 29, comma 1, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il Presidente del Consiglio non può far parte di commissioni permanenti.
6. Il Presidente del Consiglio comunica all'assemblea la composizione delle commissioni permanenti.
7. Qualora un gruppo consiliare non ottemperi a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio può, sentito l'ufficio di presidenza, effettuare una designazione provvisoria.
8. Tale designazione provvisoria è comunicata all'assemblea e cessa di avere effetto nel momento in cui il gruppo procede a quella effettiva.

Art. 28

Variazioni nella composizione delle commissioni permanenti

1. Qualora un consigliere comunichi di aderire ad un diverso gruppo consiliare o di modificare la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze, il Presidente del Consiglio può conseguentemente

disporre in merito alla composizione delle commissioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 2, richiedendo a tal fine ai gruppi interessati nuove designazioni dei propri rappresentanti.

Art. 29
Delega

1. I consiglieri, per una determinata seduta, o per determinati affari all'ordine del giorno, possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi, altri consiglieri che fanno parte di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata al presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione ed al Presidente del Consiglio. Un consigliere non può ricevere più di una delega. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in caso di commissioni congiunte.

Art. 30
Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna commissione permanente che, come primo atto, elegge il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, da un vicepresidente e da un vicepresidente segretario. Nella composizione è garantita di norma la presenza di entrambi i generi.
2. Ai fini dell'elezione dell'ufficio di presidenza, ciascun commissario può presentare una lista di tre candidati alla carica rispettivamente di presidente, vicepresidente e vicepresidente segretario. Non sono ammesse liste che non contengano l'indicazione di tutti i tre candidati.
3. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede a scrutinio segreto con unica scheda che riporta le liste presentate. Ciascun commissario esprime un unico voto a favore di una delle liste. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano.
4. Risultano eletti alla rispettiva carica i candidati della lista che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione o della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione.
5. Qualora non si raggiungano le maggioranze richieste dal comma 4, l'ufficio di presidenza del Consiglio procede alla nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
6. Il presidente provvisorio convoca entro trenta giorni la commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo, secondo le modalità dei commi da 1 a 4. Le nomine provvisorie cessano di avere efficacia nel momento della costituzione dell'ufficio di presidenza definitivo della commissione.
7. Se un componente dell'ufficio di presidenza si dimette dall'incarico, gli altri componenti restano in carica e si provvede alla sostituzione del dimissionario. A tal fine, ciascun commissario può presentare una candidatura.
8. L'elezione del nuovo componente dell'ufficio di presidenza è effettuata a scrutinio segreto nell'ambito delle candidature presentate. In presenza di una sola candidatura, l'elezione è effettuata a scrutinio palese, per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene i voti dei tre quinti dei componenti della commissione nella prima votazione, della maggioranza dei componenti della commissione nella seconda votazione, o della maggioranza dei votanti nella terza votazione.
9. Ogni commissario può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di ciascun componente dell'ufficio di presidenza. La mozione è sottoposta al voto della commissione, mediante scrutinio segreto, nella prima seduta successiva alla presentazione della mozione stessa.
10. La mozione di sfiducia è accolta se votata dalla maggioranza dei componenti della commissione. In tal caso si procede ai sensi del comma 8.

Art. 31
Funzioni dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti

1. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca, ne regola i lavori, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della commissione, assicura i raccordi tra commissione e presidenza del Consiglio, designa, nei casi in cui lo ritenga opportuno, il commissario incaricato della relazione di cui all'articolo 47, comma 2, ed esercita le altre funzioni assegnategli dal presente regolamento.
2. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento. Il vicepresidente collabora con il presidente della commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e, in particolare, nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute della commissione.
3. Il vicepresidente segretario collabora con il presidente per il buon andamento delle sedute della commissione e sovrintende alla redazione del processo verbale; presiede la commissione in caso di assenza del presidente e del vicepresidente.
4. Al fine di facilitare i lavori della commissione, l'ufficio di presidenza della stessa, su richiesta del presidente della commissione, con il supporto delle strutture di assistenza, può svolgere un'attività istruttoria preliminare sugli affari assegnati, i cui risultati sono sottoposti alla valutazione della commissione. Tale disposizione può essere applicata anche in caso di assegnazione congiunta a più commissioni ai sensi dell'articolo 41, comma 2.

Art. 32
Attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie per gli affari attinenti alle materie di competenza ed esprimono:
   a) parere referente sugli affari sui quali devono riferire all'assemblea;
   b) parere secondario su affari assegnati per parere

referente ad altre commissioni.

2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:
   a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
   b) parere per gli aspetti di competenza sul programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'articolo 157 e sul documento di economia e finanza regionale ai sensi dell'articolo 158.
3. Le commissioni permanenti esercitano funzioni redigenti, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, per gli atti per i quali tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto.
4. Le commissioni esercitano le funzioni di monitoraggio valutazione e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, verificando, nelle materie di competenza, l'attuazione delle politiche regionali e gli effetti prodotti dalle leggi.
5. Le commissioni possono riferire al Consiglio sulle attività di cui al comma 4, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
6. Le commissioni effettuano il controllo preventivo sulle nomine e designazioni di competenza degli organi di governo nei termini e nelle forme previsti dalla legge regionale che regola la materia.
7. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre:
   a) per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta;
   b) per lo svolgimento di interrogazioni e l'esame di mozioni;
   c) per acquisire elementi informativi e per effettuare audizioni di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 53, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
   d) per compiere indagini conoscitive, anche indipendentemente dagli atti assegnati;
   e) per esaminare i documenti preliminari di cui all'articolo 165.
8. Le commissioni svolgono consultazioni con le modalità previste all'articolo 52.
9. Tutte le attività svolte dalle commissioni permanenti debbono riguardare atti e argomenti che rientrano nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 33

Programma delle attività delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze.
2. Il programma è inviato all'ufficio di presidenza del Consiglio, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e trasmesso per conoscenza a tutti i consiglieri.

Art. 34

Convocazione delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi presidenti con l'invio dell'ordine del giorno della seduta ai consiglieri componenti e per conoscenza al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, agli altri consiglieri e alla Giunta. L'invio viene effettuato in via telematica.
2. Le commissioni permanenti si riuniscono in giorni fissi prestabiliti dall'ufficio di presidenza del Consiglio. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime dell'ufficio di presidenza della commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta in altre località della regione. L'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Nel caso sia necessario un ordine del giorno aggiuntivo, ad integrazione di quello già inviato, l'invio deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nei casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Su proposta del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, possono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta, dandone l'annuncio immediatamente all'inizio, affari che non sia stato possibile iscrivere nell'ordine del giorno precedentemente inviato.
4. Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, da richiedersi da parte del presidente della commissione, d'intesa con l'ufficio di presidenza della stessa, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente del Consiglio può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
5. Le commissioni sono convocate in via straordinaria, al di fuori dei casi di cui al comma 2, dal presidente di commissione per la discussione di determinati argomenti, su richiesta del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta, oppure quando lo richiedono tre componenti della commissione. In tali casi la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i commissari non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Art. 35

Validità delle sedute delle commissioni permanenti

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei commissari.
2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione all'inizio di ogni seduta e prima dell'inizio di ogni deliberazione o votazione.
3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla fino ad un massimo di un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva, il cui ordine del giorno riporta anche gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del presidente viene data immediata comunicazione a tutti

i componenti della commissione.

Art. 36
Sedute congiunte delle commissioni permanenti

1. La seduta congiunta di più commissioni è convocata dal presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei presidenti delle commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.
3. Presiede il presidente, presente alla seduta, più anziano di età.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente regolamento sulle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 37
Partecipazione alle sedute delle commissioni permanenti

1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all'assistenza generale, all'assistenza giuridico-legislativa, all'assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.
2. Il presidente della commissione può consentire o disporre la partecipazione di altre strutture regionali in grado di interloquire con la commissione, a sua richiesta, su questioni tecniche inerenti gli affari da trattare.
3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la partecipazione di consulenti o di altre persone estranee all'amministrazione regionale.
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi o di ciascun componente del gruppo misto, autorizza un incaricato ed un suo eventuale supplente per ciascun gruppo o per ciascun componente del gruppo misto ad assistere in qualità di uditore alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 38
Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono di norma pubbliche, nelle forme previste dal presente articolo.
2. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata con le seguenti modalità:
   a) trasmissione via web delle consultazioni di cui all'articolo 52;
   b) pubblicazione sul sito web del Consiglio degli affari trattati e del relativo esito, con l'indicazione dei voti espressi;
   c) collegamento telematico riservato ai gruppi di interesse accreditati, secondo quanto previsto dalle norme regionali che regolano la materia;
   d) possibilità di consultazione anche in via telematica del processo verbale di cui all'articolo 40.
3. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, può disporre che sia redatto, a mezzo della struttura per l'attività di informazione del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
4. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione. Tale forma di pubblicità è autorizzata dal Presidente del Consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, almeno tre giorni prima della seduta prevista, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa.
5. Nel caso in cui le riunioni delle commissioni si svolgano fuori della sede del Consiglio, le forme di pubblicità e partecipazione sono concordate tra l'ufficio di presidenza della commissione e la sede ospitante, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta fuori della sede del Consiglio nonché alla pubblicità dei lavori nel caso di cui al comma 4.
6. I rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione sono tenuti dalla struttura per l'attività di informazione del Consiglio, su indicazioni del presidente della commissione.

Art. 39
Limitazioni alla pubblicità dei lavori

1. In casi eccezionali, nei quali ricorrono esigenze di tutela di dati sensibili o di riservatezza, il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza della stessa, può disporre che la riunione o parte di essa si svolga senza le forme di pubblicità di cui all'articolo 38, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio di presidenza della commissione può disporre le opportune limitazioni alla presenza dei soggetti di cui all'articolo 37.

Art. 40
Processo verbale delle sedute delle commissioni permanenti

1. Delle sedute delle commissioni permanenti si redige un processo verbale, nel quale si riportano i nominativi dei commissari e degli altri soggetti che vi hanno partecipato o assistito, con le relative qualifiche, gli affari trattati, una sintesi essenziale della discussione, le votazioni e le deliberazioni. Sul processo verbale è concessa la parola a chi intenda proporvi una rettifica per chiarire il pensiero o per correggere quanto espresso nella seduta precedente.
2. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal vicepresidente segretario e dal funzionario estensore.
3. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Art. 41
Assegnazione alle commissioni

1. Salvi i casi di cui al comma 5 e all'articolo 79, comma 2, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge e in generale gli affari sui quali le commissioni

stesse siano chiamate a riferire all'assemblea, o comunque a pronunciarsi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta assegnazione.

2. Una proposta di legge o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più commissioni perché l'esame avvenga congiuntamente quando, a giudizio dello stesso presidente, esso investa in maniera determinante materie di competenza di più commissioni.

3. Se il presidente di una commissione, anche su segnalazione di un commissario, reputa che un affare ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio che decide dandone notizia, se del caso, all'ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputa che un affare assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.

4. Il Presidente del Consiglio può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio stesso, riguardanti le materie di loro competenza.

5. Le proposte di legge, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell'ufficio di presidenza del Consiglio, qualora lo stesso ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta di cui all'articolo 87.

Art. 42
Termini di esame in commissione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 127 e dall'articolo 159, comma 5, per le proposte da esaminare in commissione per l'espressione del parere referente o per la procedura redigente, la commissione è tenuta ad esprimere il parere al Consiglio non oltre tre mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa.

2. Decorso tale termine la proposta può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio previa richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori formulata dal proponente o da almeno un presidente di gruppo consiliare.

3. Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga motivata dei termini suindicati per un periodo non superiore ad un mese.

Art. 43
Connessione di argomenti

1. Se tra gli affari assegnati ad una commissione si trovano contemporaneamente proposte di atti aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è ammesso fino al termine della discussione in sede referente.

2. Dopo l'esame preliminare di proposte abbinate, la commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, oppure esaminare le proposte nell'ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.

3. Quando la Giunta informa il Consiglio di voler presentare una propria proposta di atto che intende disciplinare una materia, o aspetti di essa, che sono oggetto di una proposta di atto di iniziativa consiliare, assegnata ad una commissione, questa può differire o sospendere la discussione della proposta assegnata fino alla presentazione della proposta della Giunta, comunque per non più di sessanta giorni.

Art. 44
Pareri secondari

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione sia espresso il parere secondario di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se il presidente di una commissione, anche su richiesta di un componente, ritiene utile che la stessa acquisisca il parere di altra commissione o esprima il proprio parere su un affare assegnato ad altra commissione, fa richiesta in tal senso al Presidente del Consiglio.

2. I pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati al parere referente trasmesso al Consiglio.

3. La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata, oppure abbreviato a quindici giorni nei casi di motivata urgenza.

4. Decorsi i termini senza che il parere sia stato emesso, il procedimento prosegue in assenza del parere stesso.

5. Nel caso in cui una proposta di atto sia oggetto, nel prosieguo dei lavori della commissione consiliare referente, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse di un'altra commissione che ha già espresso parere secondario, la medesima commissione può esprimere un nuovo parere secondario, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio. Tale procedura si applica anche nel caso in cui le modificazioni ampie e sostanziali introdotte dalla commissione referente afferiscano a profili di interesse di altre commissioni, alle quali la proposta di atto non era stata inizialmente assegnata per l'espressione del parere secondario.

Art. 45
Parere sulle proposte di regolamento della Giunta

1. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni esprimono il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell'assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 46
Parere istituzionale obbligatorio

1. Le proposte di atti che interessano profili disciplinati dallo Statuto o rilevanti profili istituzionali di carattere

generale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla commissione competente in materia istituzionale, per il preventivo parere obbligatorio di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale, che viene allegato al parere della commissione consiliare referente.

2. Al parere obbligatorio di cui al comma 1, non si applica quanto disposto dall'articolo 44, comma 4. Il parere è comunque iscritto all'ordine del giorno della commissione competente in materia istituzionale entro trenta giorni dalla sua assegnazione.

3. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, un parere, formulato ai sensi del comma 1, contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso in cui il parere sia relativo ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

4. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione competente in materia istituzionale ha espresso il parere istituzionale obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili istituzionali, la commissione competente in materia istituzionale può esprimere un nuovo parere istituzionale, da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Art. 47
Procedura delle commissioni in sede referente

1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del Consiglio, ivi comprese le quote a favore delle proposte di iniziativa di competenza consiliare.

2. L'esame degli atti è introdotto da una relazione del presidente della commissione o di un consigliere da lui incaricato. L'esame può essere introdotto anche dall'assessore competente, su richiesta del presidente della commissione.

3. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la necessità, la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento, sulla base dei documenti istruttori di cui all'articolo 150. Per le proposte di atti che comportano entrate o spese la commissione acquisisce altresì apposita attestazione della struttura di assistenza in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

4. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in preambolo e articoli, l'esame dei singoli articoli e del preambolo.

5. Nel corso dell'esame la commissione provvede ad integrare il preambolo delle proposte di legge, oppure la parte narrativa delle proposte di programmi o atti amministrativi, in coerenza con le modifiche approvate nonché con gli elementi essenziali del procedimento e in particolare con il riferimento ai pareri obbligatori pervenuti e alle relative determinazioni della stessa commissione nonché alle eventuali considerazioni in merito ai pareri secondari.

6. La commissione, su iniziativa di un consigliere o della Giunta, può deliberare lo stralcio di uno o più articoli o disposizioni contenuti in una proposta di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma. Le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge, da assegnare alle commissioni secondo quanto previsto dall'articolo 41.

7. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula, in quanto compatibili.

8. Gli atti diversi da quelli normativi possono essere discussi e modificati in commissione fino al momento del voto; il voto su tali atti non può avvenire per parti separate, neppure in caso di presenza di allegati.

9. Il presidente della commissione è incaricato di riferire al Consiglio sul testo approvato o respinto dalla commissione stessa, salvo che quest'ultima, al termine della discussione, non decida di nominare un diverso relatore.

10. Il parere espresso dalla commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio prima della riunione della conferenza di programmazione dei lavori, convocata per fissare l'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Il parere espresso dalla commissione è altresì trasmesso in via telematica a tutti i consiglieri.

11. Il parere riporta:
   a) il testo approvato o respinto dalla commissione che, in caso di proposte di legge o di atti amministrativi, deve contenere, rispettivamente nel preambolo o nella parte narrativa, gli elementi di cui al comma 5;
   b) la documentazione di accompagnamento prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione;
   c) i voti espressi dai singoli commissari;
   d) l'esito della votazione;
   e) l'indicazione del relatore, se diverso dal presidente della commissione;
   f) l'indicazione dei documenti istruttori e dei pareri esaminati e dei loro elementi conclusivi.
   g) in allegato, il parere istituzionale obbligatorio di cui all'articolo 46.

12. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nel parere referente. Le commissioni possono invece adottare proposte di risoluzione connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al Consiglio insieme con il parere referente.

Art. 48
Partecipazione alle sedute delle commissioni dei proponenti di atti

1. Il consigliere proponente un atto, che non fa parte della commissione cui l'atto è stato assegnato, deve essere avvertito della seduta della commissione al cui

ordine del giorno è iscritta la proposta di atto affinché vi possa partecipare, senza voto deliberativo. Lo stesso consigliere può essere incaricato della relazione introduttiva in commissione.

2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti alle proposte di atti e chiedere o essere richiesto di illustrarli davanti alle commissioni stesse.

Art. 49
Ricorso alla procedura in sede redigente

1. Una commissione, entro quindici giorni dall'assegnazione di una proposta di legge in sede referente, può chiedere all'unanimità di poter esaminare tale proposta in sede redigente.

2. La richiesta può essere effettuata dalla commissione entro quindici giorni dall'assegnazione alla commissione stessa, ai sensi dell'articolo 165, comma 2, e ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, del documento preliminare alla concertazione o confronto della Giunta, relativo ad atti normativi di competenza consiliare. In tale caso la richiesta della commissione ha per oggetto la proposta di legge che sarà presentata dalla Giunta a seguito della concertazione o confronto.

3. La richiesta della commissione è presentata al Presidente del Consiglio che, informata la conferenza di programmazione dei lavori, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, o, nel caso del comma 2, nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta di atto normativo.

4. Sulla richiesta si svolge la discussione in aula. Nel corso della discussione possono essere presentati ordini del giorno con cui si fissano i criteri generali ai quali deve attenersi la commissione per l'approvazione degli articoli della proposta di legge.

5. Il Consiglio vota prima sulla richiesta e poi, se la richiesta è approvata, sugli ordini del giorno presentati.

6. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, le proposte di legge al parlamento.

Art. 50
Procedura delle commissioni in sede redigente

1. Per le proposte di legge per le quali il Consiglio abbia deliberato il ricorso alla procedura redigente, le commissioni procedono ai sensi dell'articolo 47.

2. Per la discussione e la votazione degli articoli delle proposte di legge assegnate alle commissioni in sede redigente si applicano gli articoli 137, 138, 139, 140, 142, 143 e 144.

3. Sull'ammissibilità di emendamenti che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il presidente della commissione.

4. Dopo l'esame della proposta di legge in commissione, il Consiglio, una volta conclusa la discussione generale, esprime il solo voto finale sul testo nella sua interezza. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al testo stesso.

Art. 51
Rapporti delle commissioni con la Giunta

1. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma deve essere fissata entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall'articolo 19, commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio, chiedere alla Giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I dello Statuto. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal Consiglio.

Art. 52
Consultazioni

1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell'articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.

2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.

3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.

4. L'invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.

6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.

7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati

possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.

8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 53
Audizioni

1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.
2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.
3. Il presidente della commissione trasmette l'invito all'audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L'invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.
4. Le audizioni sono inserite all'ordine del giorno della seduta della commissione

Art. 54
Invio di osservazioni e proposte

1. Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire alla commissione osservazioni e proposte sugli atti assegnati alla medesima commissione o sulle materie di competenza della stessa. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione competente, che decide se farne menzione nel parere da rimettere all'assemblea.

Art. 55
Procedimento per le indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.
2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.
5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.
6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.
7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 56
Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni

1. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e proposte di risoluzione sulle materie di loro competenza, anche in ordine ad affari sui quali non siano tenute a riferire all'aula.
2. Le relazioni e le proposte di risoluzione di iniziativa delle commissioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori
3. Le commissioni possono approvare proprie risoluzioni nel caso di cui all'articolo 165.

Art. 57
Discussione nelle commissioni

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione in Consiglio.

Art. 58
Votazioni nelle commissioni

1. Le votazioni nelle commissioni hanno luogo a scrutinio palese e si effettuano per alzata di mano.
2. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del presidente della commissione, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
3. Gli atti sono approvati con la maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
4. Si intendono per votanti i commissari che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti.
5. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari l'atto si intende non approvato.

Art. 59
Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto, commissioni speciali aventi un oggetto determinato e una durata non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi.
2. Le commissioni speciali sono composte sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
3. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.
4. Le commissioni speciali eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un

vicepresidente e un vicepresidente segretario

5. Le commissioni speciali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

6. Le commissioni speciali possono trasmettere osservazioni alle commissioni permanenti sugli affari loro assegnati connessi alle proprie competenze

Art. 60
Commissioni istituzionali ***(5)***

1. Il Consiglio regionale può istituire, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, commissioni istituzionali per la trattazione di temi di particolare e continuativo interesse generale in ambito regionale.

2. Per la costituzione e l'esercizio delle attività delle commissioni istituzionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni permanenti.

3. Le commissioni istituzionali si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

Art. 61
Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale

2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario.

6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

7. Le commissioni d'inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2.

8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità

9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 62
Disposizioni applicabili alle commissioni speciali e di inchiesta

1. Alle commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

2. Si procede alla costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta anche qualora siano pervenute un numero di designazioni da parte dei gruppi consiliari pari alla metà più uno dei componenti della commissione.

Articolo 62 bis
Commissione politiche europee e relazioni internazionali
(6)

1. *La Commissione politiche europee e relazioni internazionali è istituita ai sensi dell'articolo 19 bis dello Statuto per rafforzare la posizione istituzionale della Regione nell'ambito delle prerogative ad essa riconosciute dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ai fini della partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.*

2. *La commissione svolge le seguenti funzioni:*
   a) provvede alla formulazione delle osservazioni del Consiglio regionale sui progetti di atti pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ai fini della partecipazione del Consiglio medesimo alla fase ascendente di formazione degli atti normativi dell'Unione europea;
   b) in coordinamento con le commissioni permanenti competenti per materia, anche raccordandosi con i competenti uffici della Giunta regionale, provvede, ai sensi dell'articolo 25 della l. 234/2012, a formulare le osservazioni concernenti la verifica del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8 della medesima legge sugli atti dell'Unione europea, pervenuti al Consiglio regionale;
   c) trasmette le osservazioni formulate ai sensi delle lettere a) e b) al Presidente del Consiglio regionale ai fini del loro invio alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, nonché ai fini della contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in applicazione dell'articolo 25 della l. 234/2012;
   d) esprime parere referente sulla legge europea regionale prevista dall'articolo 7 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana). Su tale legge, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza, è

richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 44;

e) esprime parere secondario sugli atti regionali attuativi degli atti dell'Unione Europea e su quelli di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea;

f) provvede, per quanto compatibili, all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 32;

g) assicura il supporto trasversale alle commissioni permanenti e all'ufficio di presidenza fornendo documentazione di approfondimento sulle tematiche di rilievo dell'Unione europea;

h) svolge l'analisi dei fondi europei e del loro utilizzo da parte della Regione;

i) cura studi e ricerche sulle politiche europee e sulle tematiche internazionali.

Articolo 62 ter
Composizione e durata in carica della commissione politiche europee e relazioni internazionali ***(7)***

1. La commissione politiche europee e relazioni internazionali è composta secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 27.

2. Possono far parte della commissione anche consiglieri assegnati ad altre commissioni permanenti.

3. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario secondo le modalità di cui all'articolo 30.

4. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione politiche europee e relazioni internazionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

Art. 63
Composizione e durata in carica della commissione di controllo

1. La commissione di controllo è composta secondo le modalità e le procedure dell'articolo 27.
2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il vicepresidente segretario.
3. Il presidente è eletto sulla base di una proposta presentata dai commissari di opposizione. In caso di una pluralità di proposte, il presidente è eletto sulla base della proposta presentata dai commissari appartenenti ai gruppi maggiormente rappresentativi nel Consiglio regionale.
4. Il presidente e gli altri componenti dell'ufficio di presidenza sono eletti ai sensi dell'articolo 30 fermo restando che in ciascuna delle liste presentate è candidato alla carica di presidente il soggetto indicato nella proposta di cui al comma 3.
5. Per quanto non diversamente stabilito, alla commissione di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

Art. 64
Competenze della commissione di controllo

1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto, sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di economia e finanza regionale, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza; verifica, altresì, il rispetto da parte della Giunta degli obblighi informativi derivanti da clausole valutative.
2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto.
3. Il programma regionale di sviluppo e il documento di economia e finanza regionale, sono trasmessi alla commissione di controllo ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
4. Le funzioni di controllo di cui al comma 1, sono esercitate anche con la presentazione di relazioni al Consiglio relative allo stato di attuazione di piani e programmi regionali.
5. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento, la legge di stabilità e le successive modifiche, sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia di finanze e bilancio per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.
6. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della Giunta e del Consiglio.
7. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno al Consiglio.
8. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 7, sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla Regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della Giunta e degli enti dipendenti.

Art. 65
Pareri della commissione di controllo

1. La commissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto, esprime motivato parere preventivo al Consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del Consiglio stesso.
2. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti della programmazione generale e di settore previsti dalla normativa e dal programma regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.

Art. 66
Procedimento per i pareri della commissione di controllo

1. Il parere preventivo di cui all'articolo 65, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo

esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di esprimerne alcuno.

4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma dell'organo che l'ha deliberata. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.

5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.

6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al Presidente del Consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.

7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.

8. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione di controllo ha espresso il parere preventivo di cui all'articolo 65 sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la commissione di controllo può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

Art. 67
Trasmissione atti alla commissione di controllo

1. La Giunta trasmette al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio.

2. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sul programma e sul rendiconto dell'attività contrattuale, la Giunta trasmette altresì a titolo conoscitivo al Consiglio, per l'invio alla commissione di controllo, tutti gli atti adottati in materia di appalti e contratti.

3. La Giunta trasmette inoltre, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

CAPO VII
Consiglio delle autonomie locali

Art. 68
Procedura per i pareri e le osservazioni

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di atti per i quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.

4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare il parere di cui all'articolo 42. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.

5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.

6. Il Presidente del Consiglio trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni, inviandole al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 69
Esame delle pronunce del Consiglio delle autonomie locali

1. La commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.

2. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.

Art. 70
Seduta congiunta

1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio e del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 67 dello Statuto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio d'intesa con il presidente del Consiglio delle autonomie locali.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è regolata dal presente regolamento, per quanto applicabile.

CAPO VIII
Commissione per le pari opportunità

Art. 71
Procedure ed atti della Commissione per le pari opportunità

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio, sulle quali la stessa commissione può esprimere, entro quindici giorni, le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.
2. La commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla legge istitutiva.
3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all'articolo 69.
4. Nel caso in cui il soggetto proponente manifesti l'urgenza, il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio fino ad un minimo di dieci giorni. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la commissione non ritiene di esprimerne alcuno.
5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri e le osservazioni trasmessi, nonché osservazioni e proposte per i profili di competenza.
6. La commissione può presentare al Presidente del Consiglio e alla Giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente, ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto e all'articolo 117, settimo comma, della Costituzione.
7. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la commissione ha espresso parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse delle pari opportunità, la commissione può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

CAPO IX
Conferenza permanente delle autonomie sociali

Art. 72
Programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali e programma annuale di attività della Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. Il programma delle verifiche sugli esiti delle politiche regionali della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), una volta che la relativa proposta sia stata definita dalla stessa COPAS, è approvato d'intesa fra l'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 aprile 2014, n. 21 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007).
2. Il programma assicura il raccordo con i programmi e le attività di valutazione di cui all'articolo 33.
3. Il programma integra il complessivo programma annuale di attività della COPAS il quale, una volta approvato dalla stessa, è trasmesso ai consiglieri.

Art. 73
Documenti di indirizzo e proposte

1. I documenti di indirizzo e di proposta ai fini della formazione degli atti di programmazione approvati dalla COPAS sono inviati al Presidente del Consiglio, che li trasmette alle commissioni consiliari competenti ed al Presidente della Giunta.

Art. 74
Collaborazione alla conferenza sullo stato delle autonomie sociali

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio e l'ufficio di presidenza della COPAS, contestualmente all'intesa di cui all'articolo 72, comma 1, definiscono le modalità collaborative per lo svolgimento della conferenza sullo stato delle autonomie sociali.

Art. 75
Pareri obbligatori

1. La COPAS esprime il parere obbligatorio di sua competenza entro trenta giorni dalla assegnazione della proposta di atto e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di dieci giorni. Il medesimo termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del presidente della COPAS al Presidente del Consiglio fino ad un massimo di quindici giorni, nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi. In ogni caso, trascorsi i termini senza che il parere sia stato espresso, si intende che la COPAS non ritiene di esprimerne alcuno.
3. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri obbligatori della COPAS.
4. La commissione consiliare competente, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento.
5. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto.
6. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale la COPAS ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nel prosieguo dei lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali, la

COPAS può esprimere un nuovo parere da inviare direttamente per la seduta del Consiglio.

CAPO X
Collegio di garanzia

Art. 76
Verifica di conformità allo Statuto degli atti normativi

1. Nel caso in cui il Collegio di garanzia ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto, allegando il giudizio del Collegio, alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, ed esprima parere referente al Consiglio, nel termine di trenta giorni o quindici giorni per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza, limitatamente alle sole parti oggetto del giudizio.
2. La commissione consiliare competente, con il parere di cui al comma 1, può proporre al Consiglio:
   a) un testo dell'atto modificato relativamente alle sole parti oggetto del giudizio, accogliendo in tutto o in parte i rilievi del Collegio;
   b) la conferma del testo dell'atto, con la relativa motivazione, qualora ritenga di non accogliere in tutto o in parte i rilievi del Collegio.

Art. 77
Seduta del Consiglio di riesame dell'atto

1. L'atto normativo oggetto del giudizio del Collegio, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità ed esprime quindi il voto finale sull'intero atto.
3. Sono posti in votazione solo gli emendamenti direttamente connessi alle parti in discussione. Il giudizio di ammissibilità degli emendamenti è di spettanza del Presidente del Consiglio.

CAPO XI
Convocazione del Consiglio ed organizzazione dei lavori

Art. 78
Convocazione ordinaria del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 79
Convocazione d'urgenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza nei seguenti casi:
   a) su richiesta motivata del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;
   b) su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato entro cinque giorni dalla data della richiesta e la seduta si tiene non oltre cinque giorni successivi. La seduta è convocata in tempo utile dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno, unitamente alla motivazione che ha accompagnato la richiesta o l'iniziativa.

Art. 80
Convocazione del Consiglio in seduta speciale

1. Il Consiglio è convocato in seduta speciale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello Statuto, per la discussione di un unico argomento di particolare rilievo, su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, sentito l'ufficio di presidenza, o su richiesta del Presidente della Giunta, di un quinto dei consiglieri o di tre presidenti di gruppi consiliari cui aderiscono nel complesso almeno un quinto dei consiglieri.
2. Nel caso del comma 1, il termine ordinario di cui all'articolo 78 per l'invio della convocazione è di dieci giorni.
3. In occasione delle sedute speciali, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 81
Sedute solenni

1. Il Consiglio è convocato in seduta solenne per eventi a carattere istituzionale di particolare rilievo. L'ordine del giorno di tali sedute non prevede l'adozione di atti deliberativi.
2. In occasione delle sedute solenni, qualora l'ufficio di presidenza lo deliberi, possono prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura italiane o di altre nazionalità.

Art. 82
Disposizioni comuni

1. Le sedute convocate ai sensi degli articoli 79, 80 e 81 sono aggiuntive rispetto a quelle già previste nel calendario dei lavori di cui all'articolo 83 e non possono alterare quanto stabilito da tale calendario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 94.

Art. 83
Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza trimestrale ove sono indicate le date delle sedute e possono essere indicati gli atti che saranno complessivamente esaminati dall'assemblea nel trimestre di riferimento, tenendo conto di quelli che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato.
2. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sessioni di cui all'articolo 24, comma 4, dello Statuto, in particolare, di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.

Art. 84
Conferenza di programmazione dei lavori

1. La conferenza di programmazione dei lavori è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione dei lavori ed è costituita dall'ufficio

di presidenza del Consiglio integrato dai presidenti dei gruppi consiliari. Partecipano alle sedute della conferenza di programmazione dei lavori un rappresentante della Giunta e il portavoce dell'opposizione.

Art. 85
Formazione ed approvazione del calendario dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio ai fini dell'articolo 83, tenuto conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni e delle priorità pervenute dalla Giunta, predispone una proposta di calendario, che è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere della conferenza di programmazione dei lavori.
2. Sulla base del parere espresso dalla conferenza di programmazione dei lavori il Presidente del Consiglio definisce il calendario, che è pubblicato sul sito del Consiglio e distribuito a tutti i consiglieri e alla Giunta.
3. Le eventuali variazioni del calendario dei lavori, conseguenti a sopravvenute esigenze di urgenza o di organizzazione dei lavori, sono decise dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di cinque consiglieri, di tre presidenti dei gruppi consiliari o della Giunta, e comunicate alla conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 86
Organizzazione dei lavori delle commissioni

1. Le commissioni organizzano i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio, del calendario dei lavori approvato ai sensi dell'articolo 85.

Art. 87
Ordine del giorno della seduta e sue variazioni

1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza di programmazione dei lavori.
2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine di trattazione degli stessi.
3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della seduta, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio, da un rappresentante della Giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il Consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della Giunta, qualora ne faccia richiesta, per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 88
Affari non all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su affari non iscritti all'ordine del giorno, fatte salve le proposte di cui all'articolo 180.
2. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta, è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Presidente del Consiglio, di un rappresentante della Giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.
3. Quando la proposta di cui al comma 2 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal Consiglio.
4. All'inizio della seduta, su proposta dei consiglieri interessati, il Consiglio può deliberare, senza preventiva discussione, di ammettere alla seduta stessa mozioni che non sono all'ordine del giorno.

Art. 89
Organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula consiliare sono riservati posti al Presidente della Giunta e ai componenti della stessa. Al banco della presidenza hanno posto i funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente del Consiglio per l'assistenza alla presidenza e ai lavori dell'assemblea.
2. Una parte dell'aula è destinata agli addetti stampa del Consiglio e ai rappresentanti della stampa. Le regole di accesso e di comportamento dei rappresentanti della stampa sono stabilite dall'ufficio di presidenza.
3. La parte dell'aula destinata al pubblico è separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri.
5. Nei casi di cui al comma 4, la riunione ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche in altre sedi di particolare rilievo.

CAPO XII
Sedute del Consiglio

Art. 90
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata e le regole di comportamento sono stabilite dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
2. Per esigenze eccezionali di tutela di dati sensibili o riservati, su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio o di un quinto dei consiglieri, il Consiglio può deliberare, senza discussione, di riunirsi in seduta non pubblica.
3. L'ufficio di presidenza regola le ulteriori forme di pubblicità delle sedute.

Art. 91
Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta, il funzionario verbalizzante presente in aula redige il processo verbale, indicando gli atti trattati, le votazioni e, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, trasmesso preventivamente per via telematica ai consiglieri, si intende approvato, in mancanza di osservazioni, all'inizio delle sedute successive; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di

mano.

2. I processi verbali, relativi alle sedute consiliari conclusive della legislatura, sono approvati dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure chiarire il pensiero espresso nella seduta, o per fatto personale.

4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio dopo la sua approvazione. Per le sedute non pubbliche, quando il Consiglio non abbia deliberato che non si rediga il processo verbale, questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato.

5. Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.

6. Il verbale e il resoconto integrale riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del responsabile dei servizi d'aula.

Art. 92
Comunicazioni del Presidente al Consiglio

1. Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'ordine dei lavori, il Presidente del Consiglio procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni e le informazioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a conoscenza dell'assemblea; rivolge inoltre all'assemblea messaggi celebrativi, di cordoglio, di commemorazione.

Art. 93
Comunicazioni della Giunta

1. Le comunicazioni che la Giunta, di sua iniziativa, intende rivolgere al Consiglio sono iscritte all'ordine del giorno di seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.

2. Le comunicazioni della Giunta, richieste da almeno un quinto dei consiglieri o dal Consiglio con atto di indirizzo approvato, sono sottoposte alla conferenza di programmazione dei lavori che stabilisce, sentito il rappresentante della Giunta, la data di svolgimento.

3. In ogni caso, la Giunta trasmette il testo della comunicazione almeno tre giorni prima della seduta di svolgimento ovvero non oltre il giorno precedente qualora la data della seduta di svolgimento sia resa nota alla Giunta nella conferenza di programmazione dei lavori convocata per la definizione dell'ordine del giorno della seduta consiliare prevista per la settimana successiva.

Art. 94
Congedi

1. I consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio.

2. I consiglieri devono dare preventiva comunicazione scritta della propria assenza al Presidente del Consiglio, il quale, all'inizio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza del Consiglio delibera in ordine alla disciplina di rilevazione delle presenze ed ai casi di assenze giustificate.

Art. 95
Facoltà di parlare

1. Possono prendere la parola durante le sedute consiliari esclusivamente i consiglieri e i componenti della Giunta.

Art. 96
Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute consiliari.

2. Quando un consigliere o un componente della Giunta turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere o componente della Giunta richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora il consigliere o il componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi, vie di fatto, faccia appello alla violenza, compia atti di particolare gravità o usi espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri o componenti della Giunta o delle istituzioni, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e ne dispone l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere o il componente della Giunta si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, questi sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata, udite le spiegazioni del consigliere o del componente della Giunta censurato.

4. Nei confronti del consigliere o del componente della Giunta, nei casi previsti dai commi 2 e 3, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano, sia all'interno della sede del Consiglio, sia al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare l'interdizione alla partecipazione ai lavori del Consiglio e delle commissioni, per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Tale interdizione può essere revocata dall'ufficio di presidenza, sentite le spiegazioni del consigliere o componente della Giunta.

5. Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Art. 97
Disordini in aula

1. Qualora si verifichino disordini nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona la presidenza e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente del Consiglio non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono, il

Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla ovvero toglierla.

2. Nel caso la seduta sia tolta, il Presidente del Consiglio dispone per la sua riconvocazione.

Art. 98
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, stare in silenzio, e astenersi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO XIII
Riassunzione di proposte

Art. 99
Riassunzione di precedenti proposte

1. Qualora nei primi sei mesi dalla prima seduta del Consiglio siano presentate, anche da proponenti diversi da quelli originari, proposte di atti che riproducono l'identico testo di proposte che hanno già esaurito nella precedente legislatura la fase referente, il Consiglio può deciderne la riassunzione su richiesta dei proponenti stessi.
2. La richiesta è presentata al Presidente del Consiglio contestualmente alla presentazione dell'atto.
3. Il Presidente del Consiglio, informata la conferenza di programmazione dei lavori, iscrive la richiesta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Se la richiesta è approvata, la proposta oggetto di riassunzione è iscritta direttamente, entro sessanta giorni, all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 7.
5. Nel decidere la riassunzione dell'atto il Consiglio può disporre, su richiesta della Giunta o di un presidente di gruppo consiliare, che la proposta sia assegnata alla commissione competente per materia perché ne riferisca all'aula entro sessanta giorni dall'assegnazione. Scaduto il predetto termine, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Consiglio, su proposta del presidente o su richiesta dei promotori, presentata entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio stesso, può decidere la riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare presentate nella precedente legislatura.
7. Qualora sia decisa la riassunzione delle proposte di atti, queste sono sottoposte all'esame della conferenza di programmazione dei lavori per l'inserimento nel calendario.

CAPO XIV
Discussione

Art. 100
Durata degli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto in caso di contingentamento dei tempi o da specifiche disposizioni del presente regolamento, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Il consigliere che, nei tempi sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia allegato al processo verbale.
3. L'intervento per l'illustrazione del parere referente sulle proposte di legge non può eccedere i dieci minuti.
4. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
5. Per tutte le dichiarazioni di voto è consentito l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso di dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ciascun intervento non può superare i tre minuti. Per ogni altra dichiarazione di voto ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
6. Per dichiarazioni, comunicazioni o richieste di cui all'articolo 103, comma 2, o per mozioni d'ordine di cui all'articolo 110, ciascun intervento non può superare i tre minuti.

Art. 101
Contingentamento dei tempi della discussione

1. Per l'organizzazione della discussione, la conferenza di programmazione dei lavori può indicare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare, in relazione alla sua consistenza numerica, nonché agli eventuali interventi di consiglieri dissenzienti.
2. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza, hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi, che non possono superare il tempo stabilito dall'articolo 100, comma 1, non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.

Art. 102
Aumento della durata degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta di un presidente di gruppo consiliare o del portavoce dell'opposizione, può aumentare i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza o complessità degli argomenti in discussione lo richiede.

Art. 103
Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri si iscrivono a parlare, di norma, prima

dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta debbono informare, prima dell'inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.

3. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.

Art. 104
Ordine degli interventi

1. Nessun consigliere o componente della Giunta può parlare senza che il Presidente del Consiglio abbia concesso la parola.

2. Gli interventi sono svolti dai consiglieri in piedi e dal posto loro assegnato, secondo l'ordine di iscrizione a parlare. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

3. Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

Art. 105
Interventi nel corso della stessa discussione

1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per intervenire sull'ordine dei lavori, per mozioni d'ordine, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 106
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve dichiararlo.

3. Se il Presidente del Consiglio ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.

4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole.

Art. 107
Commissione di indagine per fatti lesivi dell'onorabilità

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o componente della Giunta sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. Il Presidente del Consiglio può assegnare, alla commissione di cui al comma 1, un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate al Consiglio dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente, mediante risoluzioni o mozioni.

Art. 108
Richiami del Presidente del Consiglio

1. Qualora un consigliere o un componente della Giunta ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell'articolo 100, il Presidente del Consiglio, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.

2. Il Presidente del Consiglio procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottemperi.

Art. 109
Divieto di interruzione degli interventi

1. Nessun intervento può essere interrotto e rinviato per la sua prosecuzione ad altra seduta.

Art. 110
Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo motivato alle norme regolamentari.

2. Le mozioni d'ordine, se relative all'ordine del giorno di seduta o alla priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

3. Sulle mozioni di cui al comma 1, possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un consigliere contro ed uno a favore; il Presidente del Consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio decide in merito ai richiami contenuti nelle mozioni d'ordine.

Art. 111
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

2. Su tali questioni, nonché sulla durata dell'eventuale sospensione, delibera il Consiglio per alzata di mano.

3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, su richiesta di un presidente di gruppo consiliare.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali, il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione e quindi a due separate votazioni.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

Art. 112
Validità delle deliberazioni

1. Salvi i casi in cui la Costituzione o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla votazione partecipa la maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei consiglieri che partecipano alla votazione, esclusi gli astenuti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
3. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.
4. L'atto sottoposto al voto è approvato con la maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la proposta si intende non approvata.
6. Se la votazione di un atto è dichiarata invalida in quanto non vi ha partecipato, anche se presente, la maggioranza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio dispone una breve sospensione della seduta, al termine della quale si procede ad una seconda votazione. Se anche la seconda votazione produce lo stesso esito, l'atto è rinviato ad una seduta successiva e la seduta prosegue col passaggio ad altro punto all'ordine del giorno.

Art. 113
Numero legale e verifica

1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di una votazione per alzata di mano relativa all'approvazione di un atto, un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o la Giunta, possono richiedere la verifica del numero legale.
2. Il Presidente del Consiglio dispone la verifica e incarica un consigliere segretario di effettuarla.
3. Il Presidente del Consiglio procede d'ufficio alla verifica del numero legale, prima della votazione di un atto che richiede una maggioranza qualificata.
4. La richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata solo nell'imminenza della votazione.

Art. 114
Mancanza del numero legale

1. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
2. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale, fatta salva la disposizione dell'articolo 112, comma 6.

Art. 115
Dichiarazioni di voto

1. Un consigliere per ciascun gruppo può annunciare, prima di ogni votazione, il voto del proprio gruppo, dichiarando se è favorevole, contrario o se si astiene, esponendone i motivi.
2. Ciascun consigliere può esprimere dissenso rispetto alla posizione espressa dal proprio gruppo di appartenenza.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 116
Proclamazione del voto

1. La proclamazione del risultato del voto è effettuata dal Presidente del Consiglio con la formula: "Il Consiglio regionale approva" oppure "Il Consiglio regionale non approva".

Art. 117
Proteste sulle deliberazioni

1. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se effettuate, non sono riportate nel processo verbale e nei resoconti della seduta, che si limitano ad annotare il fatto che vi sono state proteste e la loro intensità.

Art. 118
Modi di votazione

1. Il Consiglio vota a scrutinio palese.
2. Lo scrutinio palese si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per voto elettronico.
3. Si procede allo scrutinio segreto solo quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, le votazioni comportino un giudizio sulle persone.
4. Prima di procedere alle votazioni il Presidente del Consiglio chiarisce l'oggetto e il significato del voto.

Art. 119
Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota ordinariamente per alzata di mano.
2. Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, che è disposta dal Presidente del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 120, comma 4, dopo aver vietato l'accesso e l'uscita dall'aula.

Art. 120
Voto elettronico

1. Un presidente di gruppo consiliare, il portavoce dell'opposizione o cinque consiglieri, possono chiedere che una votazione, che dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata mediante procedimento elettronico.
2. Il voto mediante procedimento elettronico in alternativa al voto per alzata di mano può essere disposto anche su iniziativa del Presidente del Consiglio.
3. La votazione finale delle leggi è sempre effettuata con procedimento elettronico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 121, commi 1 e 2. Il tabulato di tale votazione è allegato al processo verbale.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano è effettuata mediante procedimento elettronico.

Art. 121
Votazione per appello nominale

1. Si procede alla votazione per appello nominale nei casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, nel caso previsto dall'articolo 124, comma 1, e nelle votazioni finali concernenti le modifiche statutarie, il programma di governo, il programma regionale di

sviluppo, il documento di economia e finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento, la legge di stabilità, la legge di bilancio, il rendiconto generale, la legge elettorale e sue modifiche, le norme riguardanti lo status dei consiglieri e degli assessori.

2. Si procede inoltre alla votazione per appello nominale nelle votazioni finali delle leggi qualora ne facciano richiesta due quinti dei consiglieri.

3. In tali casi il Presidente del Consiglio estrae a sorte il cognome del consigliere dal quale inizierà l'appello.

4. L'appello è effettuato da uno dei due segretari nominati per le operazioni di voto.

5. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

6. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente del Consiglio, a cura dei consiglieri segretari, l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli votanti, con l'indicazione della maggioranza richiesta e del voto espresso da ciascuno.

7. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, resta a disposizione dei consiglieri sul banco della presidenza e viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 122
Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni per le quali è stabilito il ricorso allo scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 118, sono espletate mediante l'espressione del voto su apposita scheda, secondo le istruzioni per il voto impartite dal Presidente del Consiglio.

2. I consiglieri, dopo aver espresso il loro voto, sono chiamati dai segretari, mediante appello, a introdurre la propria scheda di voto, piegata, nell'apposita urna.

3. Esaurito il primo appello, si procede ad un secondo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

4. I segretari, una volta terminato l'appello, procedono allo spoglio delle schede, consegnano al Presidente del Consiglio l'elenco dei consiglieri presenti, di quelli votanti, della maggioranza richiesta e gli comunicano l'esito della votazione.

5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dai due consiglieri segretari, viene allegato al processo verbale della seduta.

Art. 123
Votazione a scrutinio segreto e simultaneo

1. La votazione a scrutinio segreto può avere luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 124
Annullamento e ripetizione delle votazioni

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione o in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione, procedendo, se del caso, alla votazione per appello nominale.

CAPO XV
Procedimento legislativo

Art. 125
Presentazione delle proposte di legge

1. La presentazione delle proposte di legge avviene mediante il loro invio al Presidente del Consiglio.

2. Le proposte di legge devono essere composte da un preambolo e da uno o più articoli e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla legge regionale sulla qualità della normazione.

3. Le proposte di legge che comportano spese o minori entrate, devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata, nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio.

4. Se una proposta di legge è priva degli elementi di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio invita il proponente a completare entro un congruo termine la documentazione oppure ad indicare la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate, potendosi anche avvalere a tali fini della collaborazione tecnica degli uffici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.

5. Se una proposta di legge è manifestamente in contrasto con l'ordinamento giuridico, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare al testo normativo, entro un congruo termine, le necessarie modifiche di adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di legge improcedibile.

6. Le proposte di legge e gli articoli che le compongono devono avere contenuto omogeneo. Le proposte di legge di manutenzione o semplificazione dell'ordinamento devono avere contenuto omogeneo con tali finalità.

7. Le proposte di legge sono annunciate al Consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

Art. 126
Procedura abbreviata per casi di urgenza ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello Statuto

1. La proposta di legge per la quale la Giunta, contestualmente alla presentazione, chiede motivatamente la procedura d'urgenza, è sottoposta, al più presto, dal Presidente del Consiglio alla conferenza di programmazione dei lavori che verifica l'effettiva sussistenza dei motivi dell'urgenza.

2. Sulla proposta di legge di cui al comma 1, la Giunta non effettua procedure formali di concertazione o confronto ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto e,

conseguentemente, su di essa non è svolta la procedura di informazione preventiva al Consiglio, di cui allo stesso articolo 48 ed all'articolo 165 del presente regolamento.

3. Ai fini del presente articolo costituiscono in particolare motivi di urgenza i termini brevi a provvedere imposti da sopravvenute norme statali o europee, i provvedimenti di primo intervento connessi a calamità naturali, i provvedimenti volti a fronteggiare l'improvviso verificarsi di situazioni emergenziali di carattere economico, finanziario o sociale

4. La proposta di legge per la quale la conferenza di programmazione dei lavori, con il voto favorevole della maggioranza dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri, riconosce sussistenti i motivi d'urgenza, è assegnata alla commissione competente per materia che esprime il parere referente entro trenta giorni dall'assegnazione. Gli eventuali pareri istituzionale, secondari e di organismi consultivi, sono resi nel termine di quindici giorni dall'assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.

5. In ogni caso, scaduto il termine assegnato alla commissione referente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio anche in assenza del parere referente della commissione.

6. La conferenza di programmazione dei lavori, in relazione agli specifici motivi d'urgenza riconosciuti, può stabilire eccezionalmente, sempre con la maggioranza di cui al comma 4, termini più brevi di quelli di cui allo stesso comma 4, oppure che la proposta sia esaminata direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta di cui all'articolo 87. In quest'ultimo caso, le schede di legittimità e di fattibilità di cui all'articolo 150 sono distribuite ai consiglieri all'inizio della seduta.

Art. 127
Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri, una volta ultimata l'istruttoria preliminare prevista dalla legge regionale che regola la materia.

2. Alle sedute della commissione consiliare referente partecipa una delegazione composta da un massimo di tre promotori, che illustra la proposta, assiste alla discussione e può, di volta in volta, intervenire nella stessa su autorizzazione del presidente della commissione.

3. Ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, il Consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1, entro nove mesi dalla sua presentazione. Se non già esaminata, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno dell'ultima seduta utile prima della scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 128
Temporanea improcedibilità degli atti respinti

1. Fatte salve decisioni difformi della conferenza di programmazione dei lavori, assunte con il voto favorevole dei presidenti dei gruppi consiliari che rappresentino almeno due terzi dei consiglieri, non possono essere esaminate dal Consiglio proposte di atti che riproducono sostanzialmente il contenuto di atti precedentemente respinti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Consiglio si è espresso negativamente sugli stessi.

2. Non costituisce riproduzione sostanziale del contenuto dell'atto la modifica dei nominativi nelle proposte di nomina o designazione.

Art. 129
Proposta di stralcio

1. Iniziato l'esame di una proposta di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o commi, quando suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa, siano stralciati dal testo e non esaminati.

2. Sulla proposta l'assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

3. Se l'assemblea delibera lo stralcio, le parti stralciate possono essere nuovamente presentate in forma di autonoma proposta di legge entro un mese da tale deliberazione. Trascorso tale termine si applica quanto previsto dall'articolo 128.

Art. 130
Procedura sulle proposte di atti di iniziativa consiliare

1. Nel caso di proposte di atti di iniziativa consiliare non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e, nel caso di proposte di legge, ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

2. Le proposte di atti di iniziativa consiliare sono iscritte al primo punto all'ordine del giorno delle sedute.

Art. 131
Ritiro delle proposte di legge

1. Le proposte di legge all'esame del Consiglio possono essere ritirate prima della votazione degli articoli.

2. Per le proposte di legge di iniziativa della Giunta, il ritiro avviene su richiesta del Presidente o del Vicepresidente della Giunta.

3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, il ritiro avviene su richiesta scritta dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti sottoscrivono la richiesta, la proposta prosegue il suo iter a firma degli altri proponenti.

Art. 132
Discussione generale

1. La trattazione di una proposta di legge in Consiglio ha inizio con una discussione generale sulle finalità e i principi fondamentali della proposta stessa.

Art. 133
Presentazione ed esame di ordini del giorno

1. Nel corso dell'esame di una proposta di legge e fino

alla chiusura della discussione generale, possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa e recanti indirizzi nei confronti della Giunta.

2. Gli ordini del giorno sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento di cinque minuti.

3. Al termine della discussione generale la Giunta ed il relatore possono esprimere il loro parere sugli ordini del giorno. Successivamente gli ordini del giorno sono posti in votazione.

4. Prima di essere votati, gli ordini del giorno possono essere ritirati su dichiarazione unanime dei proponenti. Se solo alcuni dei proponenti dichiarano di ritirare l'ordine del giorno, questo è posto in votazione a firma degli altri proponenti.

5. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri che risultino assenti al momento della votazione decadono, a meno che non siano fatti propri da altri consiglieri.

Art. 134
Ordini del giorno procedurali

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 133, un quinto dei consiglieri può proporre un ordine del giorno procedurale diretto ad impedire il passaggio a tale esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.

2. Se l'ordine del giorno procedurale è approvato dal Consiglio, l'esame della proposta di legge è rinviato alla seduta successiva o ad altra seduta su decisione della conferenza di programmazione dei lavori.

Art. 135
Inammissibilità di ordini del giorno

1. Sono inammissibili ordini del giorno:
   a) estranei all'oggetto della discussione;
   b) formulati in termini sconvenienti;
   c) in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione;
   d) che impegnino gli organi regionali ad adempimenti manifestamente estranei alle loro competenze.

2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità degli ordini del giorno.

Art. 136
Chiusura della discussione generale

1. Quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola, qualora lo richiedano, al rappresentante della Giunta ed al relatore.

2. La chiusura della discussione può anche essere richiesta da almeno dieci consiglieri. Sulla richiesta possono parlare un oratore a favore ed uno contro. La richiesta è accolta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. La richiesta non può essere presentata per le discussioni regolate ai sensi dell'articolo 101.

Art. 137
Esame degli articoli

1. Esaurita la discussione generale di una proposta di legge e la votazione di eventuali ordini del giorno, il Consiglio passa alla trattazione dei singoli articoli e, articolo per articolo, degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri e dalla Giunta, e quindi degli allegati ad essi collegati.

2. Quando vi sia unanimità dell'assemblea, il Presidente del Consiglio può disporre che l'esame degli articoli abbia luogo in ordine diverso da quello numerico contenuto nella proposta di legge.

Art. 138
Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di legge alla quale si riferiscono. Gli emendamenti sono di regola distribuiti ai consiglieri all'inizio della seduta.

2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, prima che sia chiusa la discussione generale sulla proposta di legge, qualora siano sottoscritti da almeno tre consiglieri o siano presentati dal Presidente od altro componente della Giunta. Il Presidente del Consiglio può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti in ogni momento, sino alla votazione dell'articolo cui si riferiscono.

3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata, possono essere presentati esclusivamente entro il termine del comma 1, salvo il caso previsto al comma 4. Tali emendamenti sono comunicati dal Presidente del Consiglio, subito dopo la loro presentazione, al presidente della commissione competente per materia affinché questa verifichi, mediante attestazione della competente struttura della Giunta, la presenza della copertura finanziaria e il rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità. A tal fine la commissione può essere convocata in deroga alle procedure ordinarie e d'urgenza e gli esiti della verifica possono essere espressi, anche verbalmente, nel corso della seduta.

4. Il presidente della commissione competente per materia, il Presidente o altro componente della Giunta possono presentare emendamenti che comportano aumento di spesa o minore entrata entro il termine del comma 2, attestando l'avvenuta verifica in ordine alla copertura finanziaria e al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità.

5. Ciascun consigliere ha diritto di aggiungere o di ritirare la propria sottoscrizione dagli emendamenti che sono stati presentati fino al passaggio in votazione di ciascuno di essi.

6. In caso di ritiro di una o più sottoscrizioni dei proponenti l'emendamento presentato ai sensi del comma 2 è posto in votazione solo se le sottoscrizioni non ritirate sommate a quelle eventualmente aggiunte sono almeno pari a tre.

7. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione gli emendamenti sono dichiarati decaduti, salvo che gli stessi siano fatti propri da

almeno altri tre consiglieri.

Art. 139
Requisiti degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo alla specifica parte di atto cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo i principi di qualità normativa.
2. Non sono ammissibili gli emendamenti privi di ogni reale portata innovativa.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara d'ufficio l'inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del presente articolo e può disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano oggetto di coordinamento formale ai sensi dell'articolo 147.

Art. 140
Raccordo tra emendamenti e preambolo

1. Gli emendamenti al testo di una proposta di legge, quando incidono sulla motivazione, devono contenere anche la relativa proposta di modifica del preambolo.
2. Emendamenti che modificano soltanto il testo del preambolo sono ammessi purché sia mantenuta la coerenza tra la motivazione e il testo dell'articolato.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con le disposizioni dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141.

Art. 141
Rinvio in commissione

1. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.

Art. 142
Illustrazione degli emendamenti

1. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti.
2. Dopo l'illustrazione, il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere.
3. Dopo l'illustrazione e gli eventuali pareri di cui al comma 2, possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall'articolo 100.

Art. 143
Subemendamenti

1. Gli emendamenti che modificano in parte un emendamento, di seguito denominati subemendamenti, sono ammissibili in corso di seduta fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, con la sottoscrizione di almeno tre consiglieri.
2. I subemendamenti sono ammissibili solo se riguardanti lo stesso oggetto dell'emendamento cui sono collegati.
3. Non sono ammessi ulteriori subemendamenti ad altri subemendamenti.
4. Per quanto non diversamente disposto, ai subemendamenti si applicano le disposizioni riguardanti gli emendamenti.

Art. 144
Votazione degli articoli, degli emendamenti e del preambolo

1. Prima della votazione di ciascun articolo, vengono posti in votazione preliminarmente i subemendamenti e quindi i singoli emendamenti allo stesso articolo.
2. Gli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 140 sono esaminati unitamente ai relativi emendamenti al preambolo e sottoposti ad un'unica votazione.
3. Qualora al testo di un articolo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi e infine quelli aggiuntivi, iniziando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L'approvazione di emendamenti di portata più restrittiva preclude l'esame di ulteriori emendamenti di portata più concessiva e viceversa.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara decaduti e pertanto non pone in votazione gli emendamenti che risultino in contrasto logico-giuridico con precedenti votazioni effettuate su altri emendamenti.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione, il Presidente del Consiglio tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
6. L'ordine di votazione degli emendamenti è stabilito dal Presidente del Consiglio che, nel decidere, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli, sono posti in votazione gli altri emendamenti al preambolo e il preambolo stesso e, infine, si procede al voto finale sulla legge nel suo complesso.
8. Quando una proposta di legge consti di un unico articolo, si procede con un'unica votazione all'approvazione dell'articolo stesso, del preambolo e della legge nel suo complesso.
9. Nel caso in cui tutti gli articoli di una proposta di legge siano stati respinti, il Presidente del Consiglio non dà luogo alla votazione del preambolo e alla votazione finale dichiarando che la proposta è respinta.
10. Il preambolo è posto in votazione complessivamente

prima del voto finale.

11. Qualora dopo l'approvazione degli articoli il Consiglio non approvi il preambolo, il Presidente del Consiglio rinvia l'atto in commissione per la formulazione di una nuova proposta di preambolo. La commissione riferisce al Consiglio entro il termine assegnato. Il Consiglio vota esclusivamente il nuovo preambolo ed il testo finale nella sua interezza.

Art. 145
Votazione degli allegati

1. Qualora un articolo faccia rinvio ad un allegato alla proposta di legge in discussione, tale allegato è votato unitamente all'articolo.
2. Gli emendamenti all'allegato sono presentati e votati come emendamenti all'articolo che rinvia all'allegato stesso.
3. Nel caso in cui un allegato sia richiamato da più articoli, esso viene trattato e votato unitamente al primo articolo che lo richiama.
4. Nel caso in cui sia respinto l'articolo che fa rinvio ad un allegato, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio in commissione della proposta di legge.

Art. 146
Decadenza delle proposte di legge

1. Si considerano decadute le proposte di legge iscritte all'ordine del giorno dell'aula e recanti una diversa disciplina della stessa materia oggetto di una proposta di legge precedentemente approvata nella medesima seduta.

Art. 147
Coordinamento dei testi e correzioni di forma

1. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta di legge, può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
2. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.
3. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento meramente formale del testo approvato.

Art. 148
Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

Art. 149
Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo

1. Le disposizioni del presente capo e quelle dei capi VI e XV, relative alle proposte di legge, si applicano anche alle proposte di legge al Parlamento, alle proposte di regolamenti di competenza consiliare, alle proposte di deliberazione nonché, in quanto applicabili, alla presentazione, discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio.

CAPO XVI
Disposizioni di attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione

Art. 150
Documentazione a corredo dell'istruttoria

1. Sulle proposte di atti assegnate alle commissioni, le strutture competenti all'istruttoria degli atti predispongono la scheda di legittimità, la scheda di fattibilità e altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo della proposta e delle sue finalità.
2. La scheda di legittimità è predisposta su tutti gli atti sottoposti all'esame delle commissioni dalle competenti strutture per l'assistenza giuridico-legislativa e contiene i seguenti elementi:
   a) osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria, alla conformità delle disposizioni rispetto alla disciplina europea e nazionale, nonché alla normativa riguardante le autonomie locali e al rispetto del principio di sussidiarietà;
   b) osservazioni sul rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate con deliberazione dell'ufficio di presidenza, con particolare riferimento alla chiarezza e semplicità del linguaggio normativo, alle tecniche di modificazione e di abrogazione espressa delle disposizioni vigenti e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti;
   c) eventuali proposte tecniche di modifiche necessarie a garantire l'omogeneità giuridica del testo.

3. La scheda di fattibilità è redatta su iniziativa della competente struttura o su richiesta dei commissari e contiene, tra l'altro:
   a) l'analisi delle potenziali criticità, con particolare riguardo all'accertamento della presenza e dello stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma;
   b) gli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa;
   c) l'analisi finanziaria;
   d) osservazioni sulla relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), se presente.
4. Ulteriore documentazione utile può essere redatta su richiesta dei commissari oppure su iniziativa delle strutture di assistenza.

Art. 151
Cura della qualità della normazione

1. Il presidente della commissione, coadiuvato dall'ufficio di presidenza della stessa, assicura che gli atti approvati dalla commissione rispettino i principi e le disposizioni in materia di qualità normativa e tecnica legislativa.
2. Ai fini del comma 1, il presidente della commissione, quando necessario, in particolare dispone che gli atti in approvazione dalla commissione siano:
   a) divisi in più articoli, per evitare articoli con un numero eccessivo di commi e di disposizioni;
   b) riformulati sotto il profilo linguistico, per evitare formulazioni oscure o equivoche;
   c) corretti nella coerenza tra la motivazione e le corrispondenti disposizioni normative e non contenenti norme intruse, estranee alla motivazione ed alle finalità dell'atto;
   d) corretti nella redazione, secondo le regole tecniche per la redazione dei testi normativi adottate dal Consiglio.
3. Il presidente della commissione può disporre altresì interventi di mero coordinamento tecnico dei testi approvati dalla commissione, anche per quanto attiene alla coerenza tra motivazione e corrispondenti disposizioni normative.
4. Gli uffici deputati all'assistenza alla commissione coadiuvano il presidente della commissione nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 152
Procedure per la votazione dei testi unici

1. In merito ai testi unici legislativi, il parere referente reso al Consiglio dalla commissione competente indica se il testo unico o alcune sue parti hanno carattere di mero coordinamento compilativo. Su tali testi unici o loro parti il Consiglio si esprime con un unico voto.
2. Su testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, il Consiglio si esprime nelle forme ordinarie.

Art. 153
Strumenti di analisi preventiva degli atti normativi

1. Per l'AIR relativa alle proposte di legge di iniziativa consiliare, si applicano i criteri di inclusione e i casi di esclusione individuati dalla Giunta per le proposte di propria iniziativa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'effettuazione dell'AIR può essere richiesta dalle commissioni consiliari interessate all'interno del programma predisposto ai sensi dell'articolo 33.
3. La richiesta deve indicare le strutture interne, le strutture della Giunta e le collaborazioni con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) o altri istituti di ricerca scientifica da attivare per effettuare l'AIR.
4. L'analisi di fattibilità è svolta dalle competenti strutture tecniche su tutte le proposte di legge regionale all'esame delle commissioni consiliari, con esclusione delle proposte di legge di bilancio e successive variazioni e della proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attraverso la redazione della relativa scheda per la commissione referente.

Art. 154
Procedure per la valutazione di impatto della regolazione

1. L'ufficio di presidenza individua annualmente, sulla base del programma predisposto dalle commissioni ai sensi dell'articolo 33, una o più leggi o politiche regionali sulle quali effettuare la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), volta all'analisi dei risultati e degli effetti sui destinatari degli interventi, e ne definisce gli ambiti, le modalità, gli strumenti di ricerca, le collaborazioni con l'IRPET o altri istituti di ricerca e le relative risorse. Per lo svolgimento delle attività di valutazione il Consiglio si avvale anche della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative introdotte nelle leggi regionali, nonché delle risultanze delle consultazioni e dei confronti con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali effettuate dalle commissioni consiliari.
2. L'ufficio di presidenza effettua l'individuazione di cui al comma 1, prendendo a riferimento in particolare le leggi sottoposte ad analisi di impatto della regolazione ex ante da parte della Giunta nonché quelle approvate a seguito di iniziativa legislativa consiliare.
3. I documenti prodotti nell'ambito dell'attività di valutazione sono trasmessi alla commissione consiliare competente. Il presidente della commissione ne dà comunicazione ai commissari nella prima seduta utile, al fine di assumere le determinazioni al riguardo.

CAPO XVII
Revisione statutaria

Art. 155
Proposte di legge di revisione statutaria. Prima deliberazione. Termini per la seconda deliberazione

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione per le proposte di legge di revisione statutaria, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per le proposte di legge ordinaria. La proposta di legge è approvata in sede di prima deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello

nominale.

2. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 123 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dall'approvazione della proposta di legge approvata in prima lettura.

Art. 156

Proposte di revisione statutaria. Riesame per la seconda deliberazione. Approvazione in seconda deliberazione

1. In sede di seconda deliberazione, la commissione competente riesamina la proposta di legge nel suo complesso e riferisce su di essa al Consiglio.
2. In assemblea, la proposta di legge, dopo la discussione generale, è sottoposta soltanto alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.
3. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più disposizioni. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti previsti per le proposte di legge ordinaria.
5. La proposta di legge è approvata in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene per appello nominale.
6. Dopo l'approvazione in sede di seconda deliberazione, l'atto è trasmesso al Presidente della Giunta perché sia pubblicato a soli fini notiziali sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per le finalità di cui all'articolo 123, comma 3, della Costituzione e secondo le disposizioni della legge regionale che regola la materia.
7. Se la proposta di legge è respinta si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 128 in tema di temporanea improcedibilità.

CAPO XVIII
Altri procedimenti

Art. 157

Approvazione del programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) e le sue eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio con risoluzione votata per appello nominale, ai sensi dell'articolo 121, comma 1.
2. Il PRS è assegnato alla commissione competente per materia e su di esso è richiesto il parere di merito per gli aspetti di competenza di tutte le altre commissioni permanenti.
3. Il parere di merito è vincolante per la commissione referente per i soli aspetti di competenza della commissione che lo ha espresso. Tale parere è espresso nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, si procede in assenza del parere.
4. Il presidente della commissione referente, qualora la stessa rilevi che due o più pareri di merito contengano previsioni contrastanti, promuove il riesame della questione da parte delle commissioni interessate affinché, anche congiuntamente, presentino, nel termine di quindici giorni, un nuovo parere. Decorso inutilmente tale termine, la commissione referente decide in merito.
5. I termini previsti dai commi 3 e 4 possono essere prorogati o abbreviati dal Presidente del Consiglio.
6. La commissione competente per materia, unitamente al parere referente e ai pareri di merito espressi dalle altre commissioni, trasmette al Presidente del Consiglio la proposta della risoluzione di approvazione del PRS per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'aula.

Art. 158

Approvazione del documento di economia e finanza regionale

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento sono approvati dal Consiglio con deliberazione votata per appello nominale, ai sensi dell'articolo 121, comma 1.
2. Alla procedura di approvazione del DEFR si applicano le disposizioni dell'articolo 157 riducendo a venti giorni il termine di trenta e a sette giorni il termine di quindici.
3. Gli eventuali pareri di altri organismi sono resi nel termine di quindici giorni dall'assegnazione. Scaduto il termine si procede in assenza dei pareri medesimi.

Art. 159

Approvazione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e del bilancio regionale

1. Le proposte di legge di stabilità e di approvazione del bilancio e quelle di loro variazione sono assegnate alla commissione competente per materia e su di esse è richiesto il parere secondario di tutte le commissioni permanenti, per le parti relative alle materie di rispettiva competenza. I pareri secondari sui provvedimenti di variazione sono espressi entro quindici giorni dall'assegnazione. Decorso il termine si applica la disposizione di cui all'articolo 44, comma 4. I pareri secondari sono allegati al parere della commissione competente per materia.
2. Gli ordini del giorno attinenti al bilancio di cui al comma 1, possono essere presentati nelle commissioni oppure in aula; se approvati dalle commissioni sono allegati al parere referente.
3. Le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono assegnate alle rispettive commissioni competenti per materia e su di esse è richiesto il parere istituzionale di cui all'articolo 46 del presente regolamento. In deroga allo stesso articolo 46, il parere istituzionale è espresso entro quindici giorni dall'assegnazione, decorsi i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 44, comma 4.
4. Nel caso in cui sulle proposte di legge collegate alle legge di stabilità siano richiesti pareri obbligatori e pareri secondari, questi sono espressi entro quindici

giorni dall'assegnazione.

5. Le commissioni referenti, sulle proposte di legge collegate alla legge di stabilità esauriscono i propri lavori in tempo utile per l'iscrizione di tali proposte all'ordine del giorno della sessione del Consiglio dedicata all'approvazione della stessa legge di stabilità e di bilancio. In ogni caso, tali proposte sono comunque iscritte al suddetto ordine del giorno anche qualora le commissioni referenti non abbiano esaurito i propri lavori.
6. Il bilancio è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 121, comma 1.
7. I provvedimenti di assestamento del bilancio sono inviati per conoscenza alle commissioni permanenti.

Art. 160
Approvazione del rendiconto generale

1. I documenti attinenti al rendiconto generale vengono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione di controllo. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta.
2. Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio per appello nominale ai sensi dell'articolo 121 comma 1.

Art. 161
Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti

1. La Giunta trasmette al Presidente del Consiglio, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla Regione. Il Presidente del Consiglio assegna l'atto alla commissione competente per materia che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che la commissione abbia espresso alcun parere, il rappresentante della Giunta può chiedere l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno nel corso della conferenza di programmazione dei lavori per l'esame e approvazione in aula.

Art. 162
Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione

1. Quando la Giunta o un consigliere propongono di richiedere un referendum abrogativo su iniziativa di cinque consigli regionali, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, il Presidente del Consiglio sottopone la richiesta alla conferenza di programmazione dei lavori per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno della prima o seconda seduta successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio può deliberare di discutere la proposta immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente in materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale ai sensi dell'articolo 59.
3. Nel caso che il Consiglio deliberi di trasmettere la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.
4. Il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai presidenti dei consigli delle altre regioni.
5. Lo stesso Presidente comunica tempestivamente al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre regioni.

Art. 163
Richiesta di referendum costituzionale

1. Le disposizioni dell'articolo 162 si applicano anche alle richieste di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione.

Art. 164
Referendum consultivo

1. Tre consiglieri possono richiedere che una proposta di legge regionale sia sottoposta al referendum consultivo ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto.
2. La richiesta può essere formulata dopo che la commissione competente ha trasmesso all'aula il parere di cui all'articolo 47.

Art. 165
Confronto della Giunta su atti di competenza consiliare

1. Il Presidente della Giunta, qualora decida di attivare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al Presidente del Consiglio un documento preliminare idoneo a fornire al Consiglio un esauriente quadro conoscitivo, di fatto e di diritto, inerente a tali atti, nonché le motivazioni, le finalità e gli strumenti degli interventi da essi previsti.
2. Il documento preliminare di cui al comma 1 è assegnato per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo, alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.
3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2, è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa indicazione della conferenza di programmazione dei lavori e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.
5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4, sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.
6. Il Presidente della Giunta, quando trasmette al Consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi espressi dal Consiglio.
7. In relazione al documento preliminare unitario relativo alla proposta di legge di stabilità ed alle leggi

ad essa collegate, presentato dalla Giunta ai sensi del presente articolo, il Consiglio può approvare, ai sensi del comma 2, atti di indirizzo per esprimere la sua contraria valutazione in merito alla qualificazione di determinate leggi come collegate alla legge di stabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2, 3 e 4, della l.r. 1/2015.

Art. 165 bis
Sessione europea del Consiglio regionale ***(8)***

1. *I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea sono organizzati nell'ambito della sessione europea annuale.*
2. *La sessione europea annuale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno e prevede l'esame degli strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e della legge europea regionale.*

Art. 166
Esame delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità parziale o totale di una legge della Regione, il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la sentenza.
2. La sentenza di cui al comma 1 è distribuita a tutti i consiglieri e inviata alla commissione competente.
3. La commissione, sentito l'assessore competente, può adottare entro trenta giorni una proposta di risoluzione da sottoporre all'aula sull'eventuale necessità di iniziative legislative, indicandone i contenuti essenziali, ferma restando la facoltà della Giunta di effettuare comunicazioni al Consiglio su proprie eventuali iniziative in materia.
4. L'eventuale iniziativa legislativa è inserita nel calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio comunica altresì al Consiglio, non appena acquisite, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportano obblighi di adempimento per la Regione.
6. Le sentenze di cui al comma 5, sono distribuite a tutti i consiglieri e inviate alla commissione competente.
7. Per l'adempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4, nonché le disposizioni in materia di legge comunitaria regionale.

Art. 167
Esame delle relazioni degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio

1. Le relazioni periodiche degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio, previste per legge o norma statutaria, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni consiliari competenti e distribuite a tutti i consiglieri.
2. Le commissioni competenti, esaminate tali relazioni, possono proporre al Consiglio una risoluzione in merito alle relazioni stesse entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, le relazioni sono iscritte a cura del Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta utile.

CAPO XIX
Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo

Art. 168
Interrogazioni

1. Ogni consigliere può rivolgere un'interrogazione al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti la Giunta, abbia adottato o intenda adottare, in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 169
Ammissibilità delle interrogazioni

1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto dai consiglieri al Presidente del Consiglio, il quale, accertatane l'ammissibilità, ne dà annuncio al Consiglio.
2. Non sono ammissibili interrogazioni che esulino dagli ambiti di competenza della Giunta in quanto riferite a materie che rientrano nelle competenze funzionali e organizzative del Consiglio o che sono del tutto estranee alle competenze della Regione. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni o che contengono espressioni sconvenienti.
3. Non è consentita, dopo la presentazione, la trasformazione della interrogazione da orale a scritta o viceversa.
4. I consiglieri devono specificar e se richiedono risposta scritta od orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Art. 170
Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale

1. Le interrogazioni a risposta orale devono essere svolte entro due mesi dalla data di presentazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'interrogazione sia stata svolta, la Giunta è tenuta a fornire risposta scritta entro i successivi quindici giorni, a richiesta dell'interrogante.
3. Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta orale della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
4. La replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
5. L'interrogazione decade in caso di assenza, in aula o in commissione, dei proponenti.
6. In caso di assenza del componente della Giunta, deve essere fornita risposta scritta entro i successivi quindici giorni.
7. Le interrogazioni orali decadono se non sono iscritte

all'ordine del giorno del Consiglio o della commissione entro sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 171
Svolgimento delle interrogazioni in commissione o in aula

1. La conferenza di programmazione dei lavori indica quali interrogazioni a risposta orale presentate debbano svolgersi in commissione e quali in aula e, per queste ultime, su richiesta di ciascuno dei presidenti dei gruppi consiliari interessati, quali debbano avere risposta immediata da parte della Giunta.

Art. 172
Interrogazioni svolte in commissione

1. Nel caso di svolgimento di interrogazione orale in commissione, il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente, che concorda con la Giunta e con l'interrogante la data della sua trattazione, che comunque deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Alle interrogazioni orali svolte in commissione si applicano le norme dell'articolo 170.
3. Se l'interrogante non è un componente della commissione, viene avvertito dal presidente della commissione stessa, dell'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
4. Dell'avvenuto svolgimento in commissione viene informato il Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 173
Interrogazioni a risposta immediata

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è dedicata, di norma, un'ora della sessione antimeridiana della seduta consiliare. Nel corso della seduta è assicurato lo svolgimento di almeno cinque interrogazioni, di cui tre presentate dalle minoranze.
2. Le interrogazioni di cui al comma 1, devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, comunque connotato da urgenza o particolare attualità politica.
3. Il componente della Giunta risponde per non più di dieci minuti; la replica alla risposta della Giunta può essere effettuata solo da uno degli interroganti, per dichiarare se sia o no soddisfatto e non può eccedere i cinque minuti.
4. In caso di assenza dell'interrogante l'interrogazione decade. In caso di assenza del componente della Giunta deve essere fornita risposta scritta all'interrogante entro tre giorni.
5. Alle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno non possono essere collegati, in sede di svolgimento, atti di indirizzo, ancorché concernenti argomenti affini.

Art. 174
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. La Giunta risponde, entro il termine previsto dall'articolo 170, all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta al Presidente del Consiglio.
2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante da effettuarsi nei successivi quattro mesi, dispone l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio affinché venga svolta come interrogazione orale.
3. Al di fuori delle ipotesi del comma 2, le interrogazioni scritte decadono se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 175
Mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, e verificato che la stessa non contenga espressioni sconvenienti, ne dà annuncio al Consiglio.
3. Le mozioni di contenuto strettamente locale sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle commissioni per l'esame e l'approvazione.
4. Le altre mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare secondo le procedure di cui agli articoli 87 e 88, comma 4.

Art. 176
Discussione delle mozioni

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione della mozione e la discussione degli eventuali emendamenti.
2. Nel corso della discussione della mozione ciascun consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.
3. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei presentatori di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.
4. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso espresso dei presentatori, ferma restando la possibilità di cui al comma 3.
5. Gli emendamenti sono illustrati da uno dei presentatori con un intervento non superiore a tre minuti.
6. Nella discussione degli emendamenti non sono consentiti interventi superiori a tre minuti. Il primo firmatario della mozione, o un altro dei firmatari, ha diritto di replica sulle proposte di emendamento.
7. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, con riferimento alla parte di mozione cui si riferiscono.
8. Per le dichiarazioni di voto si applica l'articolo 100.
9. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione della mozione, su richiesta di almeno cinque consiglieri, al fine di una riformulazione o modifica

del contenuto per un successivo esame da parte dell'aula.

10. In caso di assenza di tutti i proponenti al momento della votazione la mozione decade.

Art. 177
Discussione congiunta

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione secondo la procedura di cui all'articolo 176, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un proponente per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
2. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate e iscritte all'ordine del giorno della seduta mozioni o interrogazioni, il Presidente del Consiglio può disporre che sia svolta una discussione unica.
3. Nella discussione intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interrogazioni.

Art. 178
Mozioni a contenuto predeterminato

1. Le mozioni previste dagli articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto, sono presentate dal prescritto numero di consiglieri al Presidente del Consiglio e sono da questi trasmesse a tutti i consiglieri. La loro approvazione avviene con le modalità prescritte dai citati articoli 33, comma 3 e 36, comma 2, dello Statuto.
2. Sulle mozioni di cui al comma 1 non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 179
Votazione per parti separate

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un presidente di gruppo, può disporre che la votazione di una mozione avvenga per parti separate, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.

Art. 180
Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del Consiglio su atti sottoposti a votazione.
2. L'ordine del giorno può essere presentato anche ai sensi degli articoli 133 e 134, nel corso della discussione di una proposta di legge.
3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
4. Agli ordini del giorno si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 181
Risoluzioni

1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale il Consiglio evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.
2. La proposta di risoluzione può essere presentata per iscritto da ciascun consigliere.
3. Per la trattazione delle risoluzioni si applicano le norme del presente regolamento relative alle mozioni.

Art. 182
Decadenza delle mozioni, degli ordini del giorno e delle risoluzioni

1. Le proposte di mozioni, ordini del giorno e risoluzioni decadono di diritto se non sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro sei mesi dalla loro presentazione e, se iscritte, decadono di diritto se non votate decorsi tre mesi dalla prima seduta di iscrizione.

Art. 183
Diritto di accesso dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso, i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.
2. La richiesta di cui al comma 1, è comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.
3. Il dirigente di cui al comma 1, assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva informazione al Presidente della Giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.
5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso ad enti diversi da quelli indicati al comma 4.

Art. 184
Modalità per le comunicazioni

1. Tutte le convocazioni, disposizioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Consiglio e tra il Consiglio e la Giunta, nonché tra il Consiglio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, ove non sia prevista la comunicazione scritta.
2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

CAPO XX
Repertorio regolamentare

Art. 185
Repertorio regolamentare

1. Il Presidente del Consiglio cura la tenuta da parte degli uffici di un repertorio delle decisioni in materia di interpretazione del regolamento, anche conseguenti alla presentazione delle mozioni d'ordine di cui all'articolo 110.

CAPO XXI
Revisione del regolamento

Art. 186
Revisione del regolamento

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio approva ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), le proposte di modifica al regolamento e le trasmette all'aula.
2. Le proposte di modifica al regolamento di iniziativa di singoli consiglieri, sono esaminate dall'ufficio di presidenza che le trasmette all'aula unitamente al proprio parere sulle proposte stesse.
3. Le modificazioni al regolamento sono approvate con le maggioranze di cui all'articolo 22 dello Statuto e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
4. Le modificazioni entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che contestualmente all'approvazione della modifica sia stata deliberata l'urgenza. In tal caso la modifica entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

Art. 186 bis
Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica ***(9)***

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell'opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l'emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.

2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l'identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l'espressione del voto a scrutinio palese e segreto.

3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1.

Art. 186 ter
Partecipazione da remoto alle sedute (16)

1. I consiglieri, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L'autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.

3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell'autorizzazione di cui al comma 1.

CAPO XXII
Norme finali

Art. 187
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della prima seduta del Consiglio della X legislatura regionale e comunque l'undicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti per tale legislatura.
2. Alla data di cui al comma 1, sono abrogati i seguenti regolamenti:
   a) Regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
   b) Regolamento interno 15 febbraio 2011, n. 15 (Modifiche all'articolo 55 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");
   c) Regolamento interno 17 aprile 2012, n. 18 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");
   d) Regolamento interno 12 giugno 2012, n. 19 (Modifiche al regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale");
   e) Regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23 (Modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 "Regolamento

interno dell'Assemblea legislativa regionale").

NUOVO ASSETTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PRIMA COMMISSIONE - Affari istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione
Affari istituzionali e generali
Ordinamento degli uffici e personale
Autonomie locali
Enti dipendenti
Disciplina generale degli organismi istituiti presso il Consiglio
Disciplina generale delle nomine e partecipazioni regionali
Programmazione
Bilancio
Finanze e Tributi
Demanio e Patrimonio
Soppressa. ***(10)***

SECONDA COMMISSIONE - Sviluppo economico e rurale ***(11)***
Sviluppo rurale
Agricoltura e agriturismo
Zootecnia
Prodotti agroalimentari
Foreste, demanio e patrimonio agricolo-forestale
Attività faunistico-venatoria
Pesca e acquacoltura
Imprenditoria
Sistema cooperativo
Artigianato
Commercio
Industria
Turismo
Cave e torbiere
Acque minerali e termali
Politiche del lavoro e dell'occupazione
Cooperazione allo sviluppo
Soppresse. ***(12)***
Energia ***(13)***
Bonifica ed irrigazione ***(13)***

TERZA COMMISSIONE - Sanità e politiche sociali
Tutela della salute
Politiche sociali e del terzo settore
Edilizia ospedaliera
Politiche per la casa
Sanità animale e veterinaria
Attività di prevenzione
Emigrazione ed immigrazione
Sport

QUARTA COMMISSIONE - Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture
Governo del territorio, urbanistica, edilizia
Beni paesaggistici e ambientali,
Protezione della natura, parchi e riserve naturali
Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Soppressa ***(10)***
Rifiuti
Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque
Soppresse ***(12)***
Viabilità
Trasporti
Opere idrauliche
Lavori pubblici
Infrastrutture, porti e aeroporti
Reti telematiche
Protezione civile
Difesa del suolo e rischio sismico

QUINTA COMMISSIONE – Istruzione, formazione, beni e attività culturali ***(14)***
Diritto allo studio e istruzione
Edilizia scolastica
Ricerca e università
Formazione e orientamento professionale
Relazioni tra scuola e lavoro
Beni e attività culturali
Informazione e comunicazione

Note
1. Lettera inserita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.
2. Parole così sostituite con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.
3. Comma aggiunto con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 1.
4. Parole aggiunte con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 2.
5. Articolo così sostituito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 3.
6. Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 4.
7. Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 5.
8. Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 6.
9. Articolo inserito con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 7.
10. Materia soppressa con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8.
11. Denominazione così sostituita con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8.
12. Materie soppresse con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8.
13. Materia aggiunta con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8.
14. Parole inserite con reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 8.
15. Vedi Avviso di rettifica in B.U. 13 novembre 2020, n. 116.
16. Articolo inserito con reg. int. c.r. 31 maggio 2022, n. 33, art. 1.

PARTE II

ASSETTO ISTITUZIONALE E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13.02.2008)

INDICE

TITOLO I -Principi generali
Art. 1 - Assemblea legislativa regionale
Art. 2 - Autonomia
Art. 3 -Ambito dell'autonomia
Art. 4 - Rappresentanza esterna ed in giudizio
Art. 5 -Relazioni istituzionali
Art. 5 bis - Osservatorio legislativo interregionale
TITOLO II - Autonomia di bilancio e contabile
Art. 6 -Autonomia di bilancio
Art. 7 - Procedura di approvazione
Art. 8 - Determinazione del fabbisogno
Art. 9 -Autonomia contabile
TITOLO III - Patrimonio
Art. 10 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale
TITOLO IV -Autonomia organizzativa e funzionale
CAPO I - Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza
Art. 11 - Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza
Art. 12 - Dirigenti
CAPO II - Principi di funzionamento e organizzazione
Art. 13 - Principi di funzionamento
Art 13 bis - Sospensione dei termini
Art. 14 - Principi organizzativi
Art. 15 - Personale del Consiglio regionale
Art. 15 bis - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
Art. 15 ter - Valutazione del personale
TITOLO V -Struttura organizzativa e personale
CAPO I -Articolazioni organizzative
Art. 16 -Struttura organizzativa
Art. 17 -Strutture dirigenziali
Art. 18 -Segretario generale
Art. 19 - Direttori di area
Art. 20 -Dirigenti di settore
Art. 21 -Delega di funzioni
Art. 22 -Posizioni dirigenziali individuali
Art. 22 bis - Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 23 -Acquisizione delle risorse di personale
Art. 24 -Incarico di responsabilità di segretario generale
Art. 25 -Durata degli incarichi dirigenziali
Art. 25 bis - Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti
CAPO II -Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
Art. 26 -Relazioni sindacali
Art. 27 -Rapporti di lavoro
Art. 27 bis - Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale
Art. 27 ter - Attività extraimpiego del personale
Art. 27 quater - Accesso dell'Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale
TITOLO VI -Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 - Primo esercizio finanziario
Art. 29 - Prima attuazione dell'assetto organizzativo
Art. 30 - Rinvio
Art. 31 - Abrogazioni

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Assemblea legislativa regionale

1. Il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa regionale della Toscana e rappresenta la comunità regionale.

2. *Abrogato.* ***(1)***

Art. 2
Autonomia

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari.

2. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è garantita dall'articolo 28 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.

3. L'autonomia dell'Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle:

a) di rappresentanza della comunità toscana;
b) di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali;
c) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione;
d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
e) di informazione e comunicazione istituzionale.

Art. 3
Ambito dell'autonomia

1. L'Assemblea legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Art. 4
Rappresentanza esterna ed in giudizio

1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell'esercizio delle competenze attinenti all'autonomia consiliare. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall'Ufficio di presidenza.

3. Per l'esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente *può avvalersi* ***(13)*** dell'Avvocatura regionale ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) *oppure di legali esterni incaricati.* ***(14)***

3 bis. Il Consiglio regionale istituisce un'apposita struttura all'interno del segretariato generale per la consulenza in materia giuridico-legale, per la gestione dei rapporti con l'Avvocatura regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati nonché per lo svolgimento delle attività di

risoluzione extra-giudiziale delle controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o di organismi istituiti presso il Consiglio stesso. ***(15)***

Art. 5
Relazioni istituzionali

1. L'Assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza assunta in attuazione degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio:

a) attiva collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive nonché con istituti universitari ed organismi scientifici;
b) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
c) partecipa ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni.

2. L'Ufficio di presidenza, nella proposta di rendiconto, relaziona al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli atti assunti ai sensi del comma 1.

3. L'Assemblea legislativa, per le analisi socio-economiche a supporto delle proprie funzioni, utilizza anche una specifica articolazione istituita nell'ambito dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

Art. 5 bis
Osservatorio legislativo interregionale ***(49)***

1. L'Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l'organizzazione dell'Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all'Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte.

TITOLO II
Autonomia di bilancio e contabile

Art. 6
Autonomia di bilancio

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite da:

a) i trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) i proventi delle attività svolte dal Consiglio regionale, della vendita di beni mobili e di servizi, dei corrispettivi di contratti e convenzioni, dei corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attività svolte dal Consiglio regionale, degli atti di liberalità, degli interessi attivi riconosciuti dall'istituto tesoriere e di ogni altro introito acquisito autonomamente;
c) l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.

4. L'Ufficio di presidenza sottopone annualmente al Consiglio regionale per l'approvazione il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

Art. 7
Procedura di approvazione

1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata almeno sessanta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.

2. Immediatamente dopo la sua approvazione, il bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.

3. L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione.

4. Il trasferimento è effettuato in un'unica soluzione.

5. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dall'Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale, nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio stesso.

Art. 8
Determinazione del fabbisogno

1. L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, sulla base dell'andamento dell'entità del bilancio complessivo del Consiglio regionale dell'ultimo triennio, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e degli organismi previsti dallo Statuto e dei principi di coordinamento della finanza pubblica nazionale e regionale, come risultanti, in particolare, dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale.

Art. 9
Autonomia contabile

1. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell'osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e contabilità, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, dello Statuto.

2. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale non sono soggetti a controlli esterni. L'Ufficio di presidenza, con propria

deliberazione, disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.

TITOLO III
Patrimonio

Art. 10
Patrimonio in uso al Consiglio regionale

1. Il patrimonio immobiliare regionale in uso all'assemblea legislativa è individuato tramite intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

2. La legge regionale sul patrimonio disciplina i rapporti fra Consiglio regionale e Giunta regionale per la gestione dello stesso.

TITOLO IV - Autonomia organizzativa e funzionale

CAPO I
Distinzione delle competenze tra il Consiglio regionale ed il suo Ufficio di presidenza e la dirigenza

Art. 11
Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza

1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica del Consiglio regionale, sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Il Consiglio regionale emana gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica *che assume come periodo di riferimento il triennio e viene aggiornata annualmente.* ***(16)***

3. L'Ufficio di presidenza definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2. Verifica, inoltre, la rispondenza a questi ultimi dei risultati dell'attività amministrativa.

4. All'Ufficio di presidenza spettano, in particolare, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2:

a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle direttive per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio regionale;
b) la presentazione al Consiglio regionale della proposta di regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3;
c) la determinazione della dotazione organica consiliare;
d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale; ***(59)***
e) la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;
f) *l'eventuale costituzione delle direzioni di area, in un numero massimo di due e la determinazione delle loro competenze;* ***(34)***
f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l'effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari presso le strutture del Consiglio regionale; ***(29)***
g) la programmazione delle attività contrattuali della struttura consiliare;
h) la formulazione di indirizzi circa la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali;
i) la definizione dei criteri per l'esercizio del controllo strategico, e degli strumenti correlati del controllo di gestione, del monitoraggio delle attività e della verifica dei risultati.

Art. 12
Dirigenti

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione.

CAPO II
Principi di funzionamento e organizzazione

Art. 13
Principi di funzionamento

1. L'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese:

a) definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) relazioni sindacali.

2. *L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L'esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d'ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all'Assemblea legislativa regionale.* ***(35)***

2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso. ***(2)***

2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l'attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l'oggetto, la durata, le

modalità dello svolgimento del servizio o dell'attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione. ***(2)***

2 quater. L'Ufficio di presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, e nei limiti disposti dalla normativa vigente, ***(36)*** *può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 15 ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale.* ***(17)***

2 quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2 quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. ***(17)***

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, approva il regolamento interno *di organizzazione* ***(18)*** che disciplina l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.

Art 13 bis
Sospensione dei termini ***(33)***

1. *I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.*

2. *La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.*

3. *Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.*

Art. 14
Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:

a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.

2. Gli uffici del Consiglio regionale sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento nonché, in conformità alle medesime, mediante atti di organizzazione.

Art. 15
Personale del Consiglio regionale

1. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo unico.

2. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono a un'unica qualifica, nell'ambito del ruolo unico del Consiglio regionale.

3. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l'impiego delle peculiari competenze richieste.

Art. 15 bis
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale ***(12)***

1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 81/2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 81/2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell'articolo 29, comma 6.

4. Nelle sedi di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, per gli interventi di manutenzione relativi alla tutela della salute e della sicurezza che eccedono il limite previsto dall'articolo 1, comma 1 ter, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 –Legge forestale della Toscana), il datore di lavoro del Consiglio regionale inoltra richiesta alla competente struttura della Giunta regionale che provvede a titolo d'intervento obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 15 ter
Valutazione del personale ***(19)***

1. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con il regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.

2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito nel rispetto dei principi della

normativa nazionale.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.

4. L'Ufficio di presidenza definisce con propria deliberazione il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre, nel caso in cui decida di costituire un autonomo organismo di valutazione, i compiti e le modalità di funzionamento di detto organismo, il numero dei suoi componenti, l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziate per il finanziamento complessivo della struttura regionale.

TITOLO V - Struttura organizzativa e personale

CAPO I
Articolazioni organizzative

Art. 16
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:

a) segretariato generale;
b) *eventuali **(37)*** direzioni di area;
c) settori;
d) posizioni dirigenziali individuali.

2. Il segretario generale, responsabile del segretariato generale, e i responsabili delle direzioni di area, *ove istituite, **(38)*** costituiscono il comitato di direzione, le cui competenze sono disciplinate dal regolamento di cui dall'articolo 13, comma 3. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale.

*2 bis. Il segretario generale convoca e presiede periodiche riunioni dei dirigenti per il coordinamento e l'indirizzo delle attività. **(39)***

Art. 17
Strutture dirigenziali

1. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione del Consiglio regionale.

2. Le direzioni di area *possono essere istituite **(40)*** a supporto del Consiglio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per la direzione amministrativa e funzionale delle articolazioni organizzative alle quali sono sovraordinate. Operano con autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali definiti dal segretariato generale.

3. I settori sono articolazioni organizzative costituite nell'ambito del segretariato generale e *eventualmente **(41)*** delle direzioni di area individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

4. Possono essere altresì costituiti dal segretario generale specifici settori per funzioni a carattere integrato e trasversale che interessino più direzioni, anche con carattere progettuale, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati.

5. I settori si differenziano in relazione alla complessità delle funzioni svolte sulla base di criteri determinati dall'Ufficio di presidenza.

Art. 18
Segretario generale

1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall'Ufficio di presidenza; assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa.

2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) assiste il Presidente, l'Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
b) controlla l'attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente *o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico; **(42)***
c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;
d) coordina le direzioni di area *e le strutture dirigenziali **(43)*** e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale;
f) nomina i direttori di area;
*g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area; **(20)***
h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;
*i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi. **(20)***
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 53, comma 6 bis, ed all'articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di

organizzazione e ordinamento del personale). ***(3)***

j bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento. ***(52)***

3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.

4. L'Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area *o tra i dirigenti* ***(43)*** l'incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all'incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'articolo 24, comma 4.

Art. 19
Direttori di area

1. Il direttore di area dirige l'area assicurando l'integrazione di ambiti di competenze omogenee o di funzioni trasversali in coerenza con gli obiettivi e nell'ambito degli indirizzi definiti dal segretario generale.

2. Il direttore di area, ferma restando l'autonomia dei dirigenti responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale, svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'unitarietà di azione, l'integrazione delle materie e il coordinamento delle attività della direzione di area in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite dal segretario generale;

b) programma le attività, sulla base degli obiettivi definiti dal segretario generale, e assegna gli obiettivi, le risorse finanziarie e le risorse umane alle strutture interne alle direzioni di area;

c) propone al segretario generale la costituzione, la modifica e la soppressione dei settori, delle posizioni dirigenziali individuali e delle posizioni organizzative interne alla direzione di area e la nomina dei relativi responsabili; ***(21)***

d) valuta il personale a suo diretto riferimento *e i responsabili delle strutture dirigenziali interne alla direzione di area;* ***(22)***

e) dirige e controlla l'attività della direzione di area, con facoltà di assumere nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia *nonché di inosservanza delle direttive impartite ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici;* ***(22)***

f) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

g) adotta gli atti di competenza;

h) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione e del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza. ***(4)***

h bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento. ***(53)***

3. Il direttore di area, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della direzione di area da lui designato.

Art. 20
Dirigenti di settore

1. Il dirigente responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica;

b) adotta gli atti di competenza;

c) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore *nel rispetto delle direttive del direttore di area;* ***(23)***

d) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità; assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d bis) valuta il personale assegnato al settore; ***(24)***

e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale assegnato al settore e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza; ***(25)***

f) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo con gli altri settori, con riferimento alle competenze ad esso assegnate;

f bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile. ***(54)***

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente responsabile di articolazione equivalente, secondo le disposizioni del segretario generale o del direttore di area, se assegnato ad una direzione di area.

Art. 21
Delega di funzioni

1. I dirigenti possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo delimitato, delegare con atto scritto a dipendenti della propria articolazione organizzativa, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale e responsabili di posizione organizzativa, l'attuazione di programmi, la cura di attività e l'adozione di atti, sulla base dei criteri determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. L'attribuzione di tale delega comporta un aumento della retribuzione di posizione. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Art. 22
Posizioni dirigenziali individuali

1. Possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni di area, che fanno riferimento ad un settore, ad una direzione di area oppure al segretariato generale per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

1 bis) Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali. ***(55)***

Art. 22 bis

Dirigenti con contratto a tempo determinato ***(5)***

1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 ***(27)*** *per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l'incarico debba svolgersi all'interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'articolo 29, comma 6.*

1 bis. Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all'entrata in vigore della modifica di cui all'articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011). ***(28)***

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.

4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 23

Acquisizione delle risorse di personale

1. L'accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico. Per i dirigenti e per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari, l'accesso è disciplinato dal regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la dirigenza e per il restante personale.

2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale.

Art. 24

Incarico di responsabilità di segretario generale

1. *Abrogato.* ***(61)***

2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza. ***(60)***

2 bis. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale ***(26)*** *per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato* ***(26)*** *non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.* ***(6)***

2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l'Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato ***(26)*** *che conserva la responsabilità della propria struttura.* ***(6)***

2 quater. All'incaricato ***(26)*** *di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.* ***(6)***

2 quinquies. L'incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale. ***(6)***

3. L'incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell'Ufficio di presidenza.

4. L'incarico di segretario generale ha carattere di esclusività*, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009* ***(50)***. *Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.* ***(62)***

5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l'attribuzione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale. ***(7)***

5 bis. *Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.* ***(63)***

Art. 25

Durata degli incarichi dirigenziali ***(56)***

1. I 'incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a

cinque ed è rinnovabile.

Art. 25 bis
Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. ***(8)***

1. *Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.*
2. *Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale o modificare l'incarico attribuito* ***(57)****, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati. Può inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area.* ***(58)***
3. *La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale previa intesa con il direttore generale della Giunta regionale.* ***(44)***
4. *Alle modalità ed alle procedure per l'attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest' ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.*
5. *Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.* ***(51)***

CAPO II - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro

Art. 26
Relazioni sindacali

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l'armonizzazione delle politiche del personale, in particolare per i profili attinenti al trattamento economico.

2. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell'Ufficio di presidenza.

3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente.

Art. 27
Rapporti di lavoro

1. L'amministrazione consiliare regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le misure necessarie secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 27 bis
Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale ***(9)***

1. *La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.*
2. *Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.*
3. *La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato il dirigente* ***(45)*** *e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale, d'intesa con il direttore generale della Giunta regionale.* ***(46)***
4. *Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.*
5. *Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.*
6. *Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.*
7. *Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.*
8. *Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all'articolo 29, comma 6.*
9. *Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.*
10. *Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze*

organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.

Art. 27 ter
Attività extraimpiego del personale. ***(10)***

1. *Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 1/2009. in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4* ***(30)*** *e 34, comma 4 attribuite al segretario generale o al dirigente da questi delegato.* ***(31)***
2. *All'attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.* ***(32)***
3. *Fino all'entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all'articolo 69 della l.r. 1/2009*

4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all'articolo 53 del d.lgs.165/2001.

Art. 27 quater
Accesso dell'Assemblea legislativa regionale alle banche dati della Giunta regionale ***(47)***

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali, previste dallo Statuto, il Consiglio regionale accede alle banche dati della Giunta regionale per l'acquisizione in via ordinaria e costante di dati e informazioni.

2. Le banche dati di cui al comma 1, coi relativi contenuti, sono individuate da apposita intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'inizio di ciascuna legislatura, aggiornabile nel corso della legislatura stessa.

3. La mancata sottoscrizione da parte della Giunta regionale dell'intesa di cui al comma 2, costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all'Assemblea legislativa regionale.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Primo esercizio finanziario

1. Per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell'articolo 8, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall'attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l'autonomia consiliare.

Art. 29
Prima attuazione dell'assetto organizzativo

1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell'Assemblea legislativa.

2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell'Assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell'Assemblea e dell'esecutivo regionali.

3. La dotazione organica del Consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall'Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

5. Fino all'approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all'entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.

6. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.

7. Fino all'adozione dell'atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.

Art. 30
Rinvio ***(11)***

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r 1/2009.

Art. 31
Abrogazioni

1. *Abrogato.* ***(48)***

2. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26).

3. È abrogata la legge regionale 17 gennaio 2003, n. 7 (Autonomia organizzativa del Consiglio regionale).

Note

1. Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14, art. 1.
2. Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 60.
3. Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59, art. 5.
4. Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59, art. 9.
5. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 63.
6. Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.
7. Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

8. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 65.
9. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 66.
10. Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 67.
11. Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 68.
12. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 100.
13. Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 1.
14. Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 1.
15. Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 1.
16. Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 2.
17. Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 3.
18. Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 3.
19. Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 4.
20. Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 5.
21. Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 6.
22. Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 6.
23. Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 7.
24. Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 7.
25. Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 7.
26. Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 8.
27. Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 71.
28. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 71.
29. Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 10.
30. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 6.
31. Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 6.
32. Regolamento interno del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16, art. 56.
33. Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36, art. 1.
34. Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 1.
35. Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 2.
36. Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 2.
37. Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 3.
38. Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 3.
39. Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 3.
40. Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 4.
41. Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 4.
42. Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 5.
43. Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 5.
44. Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 6.
45. Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 7.
46. Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 7.
47. Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82, art. 8.
48. Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1, art. 32.
49. Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82, art. 22.
50. Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24. Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27, comma 1 della stessa legge.
51. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25.
52. Lettera aggiunta con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 5.
53. Lettera aggiunta con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 6.
54. Lettera aggiunta con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 7.
55. Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 8.
56. Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.
57. Parole inserite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 12.
58. Periodo aggiunto con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 12.
59. Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.
60. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17.
61. Comma abrogato con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7.
62. Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7.
63. Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2021, n. 39, art. 1.

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 12.12.2005)

INDICE

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio
Art. 3 Attribuzioni dell'Avvocatura regionale
Art. 3 bis Avvocato generale
Art. 4 Compensi professionali
Art. 5 Relazione al Consiglio regionale
Art. 6 Abrogazioni

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.

Art. 2
Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio

1. *Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l'Avvocato generale di cui all'articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest'ultima, e resiste alle stesse.* ***(1)***
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.
3. *L'Avvocato generale* ***(2)*** può disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralità di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente del Consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale *5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)* ***(2)***, rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.
5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

Art. 3
Attribuzioni dell'Avvocatura regionale

1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 1.
2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all' articolo 1, è ammesso nei soli casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.
3. L'Avvocatura regionale, inoltre:
   a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
   b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
   c) *esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all'articolo 1;* ***(3)***

d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e*, in attuazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, dei* ***(7)*** dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.

d bis) *con provvedimento dell'Avvocato generale sono stabiliti:*

1) *le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui alla lettera d);*

2) *le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.* ***(8)***

Art. 3 bis
Avvocato generale ***(4)***

1. *All'Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.*
2. *L'Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all'amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.*

Art. 4
Compensi professionali

1. *L'Avvocato generale* ***(5)*** individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel

regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.

Art. 5
Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata *dall'Avvocato generale.* ***(6)***

Art. 6
Abrogazioni

1. La legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

Note

1. Comma così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.
2. Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 22.
3. Lettera così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 23.
4. Articolo inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 24.
5. Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 25.
6. Parole così sostituite con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 26.
7. Parole inserite con l.r. 6 novembre 2024, n. 45, art. 1.
8. Lettera aggiunta con l.r. 6 novembre 2024, n. 45, art. 1.

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27.05.2009)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Principi generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Principi ispiratori e finalità
Art. 3 - Obiettivi
Art. 4 - Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
TITOLO II Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari
CAPO II - Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea
SEZIONE I Formazione degli atti comunitari
Art. 5 Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea
Art. 6 - Sessione europea
SEZIONE II Attuazione delle norme e atti comunitari
Art. 7 - Legge europea regionale
Art. 8 - Adeguamenti tecnici
Art. 8.1 Recepimento degli atti dell'Unione europea
Art. 8 bis Diffusione della cultura europea
CAPO III - Regione e Unione europea
SEZIONE I Programma regionale di sviluppo
Art. 9 - Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea
SEZIONE II - Notifiche all'Unione europea
Art. 10 - Notifica dei regimi di aiuto
Art. 11 - Notifica delle discipline per le attività di servizi
Art. 12 - Notifica delle regole tecniche
Art. 13 - Modalità delle notifiche
SEZIONE III
Art. 14 - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles
Art. 15 - Personale
TITOLO III Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
CAPO IV Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
Art. 16 - Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
CAPO II
Art. 17 - Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
Art. 18 - Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
Art. 19 - Indirizzi del Consiglio Regionale
Art. 20 - Trattative e stipulazione
Art. 21 - Approvazione
Art. 22 - Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
Art. 23 - Funzioni del Consiglio regionale
Art. 24 - Finalità delle attività di partenariato
Art. 25 - Interventi di partenariato internazionale
Art. 26 - Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
Art. 27 - Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
TITOLO IV
CAPO V Interventi a favore dei toscani nel mondo
Art. 28 - Oggetto degli interventi
Art. 29 - Destinatari degli interventi
Art. 30 - Associazioni e gruppi di toscani nel mondo
Art. 31 - Associazioni dei giovani toscani nel mondo
Art. 32 - Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
Art. 33 - Giornata dei toscani nel mondo
Art. 34 - Assemblea dei toscani nel mondo
Art. 35 - Forum dei giovani toscani all'estero
Art. 36 - Consiglio dei toscani nel mondo
Art. 36 bis Consultazioni per via telematica
Art. 37 - Regolamento
Art. 38 - Coordinamenti di area geografica
Art. 39 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo
Art. 40 - Rimborsi spese
Art. 41 - Regime provvisorio
CAPO VI Programmazione delle attività internazionali
Art. 42 - Finalità del piano integrato delle attività internazionali
Art. 43 Programmazione
Art. 44 - Attuazione del piano integrato delle attività internazionali
Art. 45 - Monitoraggio e valutazione
Art. 46 - Azioni di iniziativa regionale
Art. 47 - Progetti ed iniziative di soggetti terzi
Art. 48 - Convenzione con enti locali
Art. 49 - Coordinamento politico-istituzionale
Art. 50 - Coordinamento tecnico-amministrativo
Art. 51 - Sistema informativo delle attività internazionali
Art. 52 - Attività di supporto
CAPO VII Partecipazione
Art. 53 - Finalità e strumenti
Art. 54 - Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
CAPO VIII Disposizioni finali
Art. 55 - Norma transitoria
Art. 56 - Abrogazioni
Art. 57 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2006
Art. 58 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); ***(65)***

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo); ***(65)***

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

considerato quanto segue:

1. Le novità introdotte a livello ordinamentale – il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'articolo 117, la l. 131/2003(legge La Loggia), la *l. 234/2012*, ***(65)*** il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;

2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'articolo 6 della l. 131/2003 e la *l. 234/2012* ***(65)*** hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali;

3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso una strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;

4. *In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall'attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell'Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all'estero con la istituzione della "Giornata dei toscani nel mondo" da tenersi con cadenza annuale;* ***(67)***

5. *Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione;* ***(67)***

6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

7.Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

7 bis. Nell'ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea; ***(113)***

8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che

attraverso le consultazioni;
si approva la presente legge

CAPO I
Principi generali (68)

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:
   a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
   b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). ***(66)***
2. *Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:*
   a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
   b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
   c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
   d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
   e) attività in favore dei toscani all'estero. ***(69)***
3. Abrogato. ***(43)***

Art. 2
Principi ispiratori e finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
   a) *promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica*; ***(61)***
   b) *promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità;* ***(70)***
   c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
   d) riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
   e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
   f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'articolo 51.

Art. 3
Obiettivi

1. Per disciplinare le attività di cui all'articolo 1, *comma 2* ***(71)*** e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
   a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
   b) favorire la cooperazione interregionale;
   c) *abrogata;* ***(72)***
   d) garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della società civile;
   e) *a*brogata. ***(44)***

Art. 4
Poteri di indirizzo del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l'esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.

TITOLO II
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari ***(73)***

CAPO II
Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea (74)

SEZIONE I
Formazione degli atti comunitari ***(75)***

Art. 5
– Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ***(62)***

1. *La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro*

modificazioni.

2. *Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.*

3. *In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.*

Art. 6
Sessione europea ***(63)***

1. *Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.*

2. *Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell'annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.*

3. *Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.*

4. *A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.*

5. *Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.*

SEZIONE II
Attuazione delle norme e atti comunitari ***(76)***

Art. 7
Legge europea regionale ***(77)***

1. *La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.*

2. *La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l'intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.*

3. *Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:*
   a) *attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell'Unione europea;*
   b) *modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell'Unione europea;*
   c) *applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;*
   d) *ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.*

4. *La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:*
   a) *riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;*
   b) *fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.*

Art. 8
Adeguamenti tecnici

1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
   a) è data attuazione alle norme *dell'Unione europea* ***(78)*** che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti *europei* ***(79)*** già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale;
   b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti *dell'Unione europea* ***(78)***.

2. *Abrogato.* ***(80)***

3. *Abrogato.* ***(80)***

Art. 8.1
Recepimento degli atti dell'Unione europea ***(81)***

1. *Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.*

2. *Le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell'Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.*

Art. 8 bis
Diffusione della cultura europea ***(64)***

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri

derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.*

3. *Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea.*

3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell'Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani. ***(114)***

3 ter. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa ed il relativo finanziamento. ***(114)***

CAPO III
Regione e Unione europea (82)

SEZIONE I
Programma regionale di sviluppo *(83)*

Art. 9
Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea ***(32)***

Abrogato.

SEZIONE II
Notifiche all'Unione europea *(117)*

Art. 10
Notifica dei regimi di aiuto ***(84)***

1. *La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea.*

2. *Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012.*

Art. 11
Notifica delle discipline per le attività di servizi

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.

Art. 12
Notifica delle regole tecniche

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della *direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015,* ***(85)*** relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La notifica è effettuata unitamente:
   a) ad un'esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
   b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.

3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l'obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all'articolo 11.

Art. 13
Modalità delle notifiche

1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all'obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
   a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
   b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.

SEZIONE III
(86)

Art. 14
Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles
(87)

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni *dell'Unione europea* ***(88)*** nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L'ufficio di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente:
   a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo *europeo* ***(89)***;
   b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo ***(89)*** attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana"), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. ***(40)***
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell'ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni *europee* ***(89)*** comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee. ***(41)***

Art. 15
Personale

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.
2. L'indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento ***(42)*** di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero. ***(31)***

2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
   a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
   b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti. ***(2)***

TITOLO III
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ***(90)***

CAPO IV
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace (91)

Art. 16
Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ***(92)***

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all'articolo 71, ***(93)***, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
   a) promuove ***(93)*** i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
   b) promuove ***(93)*** le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano;
   c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l'unità e l'identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
   d) promuove attività di mero rilievo internazionale

attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;

e) sostiene le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente *capo* ***(94)***.

CAPO II
(95)

Art. 17
Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati

1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.

Art. 18
Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003.

2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.

Art. 19
Indirizzi del Consiglio Regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l'espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4 della presente legge.

1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni. Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi ***(96)***. ***(29)***

Art. 20
Trattative e stipulazione

1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell'accordo o dell'intesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale:

a) attiva le procedure per gli adempimenti dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003;

b) è l'organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 131/2003;

c) sottoscrive ***(30)*** le intese.

Art. 21
Approvazione

1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 22
Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali

1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.

2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando coinvolgono governi regionali.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.

4. L'atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l'adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.

Art. 23
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale):

a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;

b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell'ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l'attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).***(45)*** La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza. ***(3)***

Art. 24
Finalità delle attività di partenariato

1. *Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:* ***(97)***
   a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;
   b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;
   c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
   d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
   e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell'uomo.

Art. 25
Interventi di partenariato internazionale

1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell'ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell'area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell'ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.

Art. 26
Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato

1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali ***(46)*** per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.
4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 45. ***(47)***

Art. 27
Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani

1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l'anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell'articolo 43.

TITOLO IV
(98)

CAPO V
Interventi a favore dei toscani nel mondo (99)

Art. 28
Oggetto degli interventi ***(100)***

1. *La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:*
   a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
   b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;
   c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
   d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;
   e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. *La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.*
3. *Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.*

Art. 29
Destinatari degli interventi ***(8)***

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:
   a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i

relativi coordinamenti;
b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.

Art. 30
Associazioni e gruppi di toscani nel mondo ***(9)***

1. Agli effetti del presente *capo* ***(101)***, sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo ***(10)*** le associazioni costituite da almeno due anni che:
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1. ***(102) (11)***

3 bis. *Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.* ***(103)***

3 ter. *I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.* ***(103)***

Art. 31
Associazioni dei giovani toscani nel mondo ***(12)***

1. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo ***(12)***, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trentadue anni ***(12)***, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e c).

2. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo ***(12)*** operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.

Art. 32
Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al *capo VI* ***(104)*** della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 33
Giornata dei toscani nel mondo ***(13)***

1. E' istituita la Giornata dei toscani nel mondo ***(13)***, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito *il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all'articolo 36, comma 3* ***(105)***.

Art. 34
Assemblea dei toscani nel mondo ***(112)***

Abrogato.

Art. 35
Forum dei giovani toscani all'estero ***(18)***

Abrogato.

Art. 36
Consiglio dei toscani nel mondo ***(19)***

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a

favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero che hanno sede nel territorio toscano; ***(115)***
f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito. ***(116)***

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.

4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.

8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 36 bis
Consultazioni per via telematica ***(106)***

1. *La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.*

2. *La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:*
a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. *Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.*

Art. 37
Regolamento ***(112)***

Abrogato.

Art. 38
Coordinamenti di area geografica ***(21)***

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
a) Europa/Mediterraneo;
b) America del nord;
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.

5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.

Art. 39
Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo ***(22)***

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che

operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
   a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
   b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
   c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.
3. *Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.*

Art. 40
Rimborsi spese ***(112)***

Abrogato.

Art. 41
Regime provvisorio ***(26)***

Abrogato.

CAPO VI
Programmazione delle attività internazionali (107)

Art. 42
Finalità del piano integrato delle attività internazionali ***(48)***

Abrogato.

Art. 43
– Programmazione ***(49)***

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
   a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
   b) le priorità geografiche e tematiche;
   c) le priorità nell'ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.

Art. 44
Attuazione del piano integrato delle attività internazionali ***(38)***

Abrogato.

Art. 45
Monitoraggio e valutazione ***(50)***

1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell'articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.

Art. 46
Azioni di iniziativa regionale

1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
   a) le aree geografiche di interesse;
   b) gli ambiti prioritari di intervento;
   c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
   d) le attività di sostegno alla programmazione regionale. ***(51)***

Art. 47
Progetti ed iniziative di soggetti terzi

1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell'ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, specifica:
   a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;
   b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
   c) le modalità di presentazione delle proposte;
   d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
   e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi. ***(52)***
3. Abrogato. ***(53)***

Art. 48
Convenzione con enti locali

1. Nelle materie di cui al *capo IV* ***(108)*** della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 49
Coordinamento politico-istituzionale

1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
   a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative previste dagli strumenti di programmazione

regionale di cui all'articolo 43 ***(54)***, ai fini del processo ***(54)*** di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 45;

b) Abrogata. ***(55)***

c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.

Art. 50
Coordinamento tecnico-amministrativo

1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.

2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:

a) Abrogata; ***(56)***

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 43 ***(57)*** ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall'Unione europea;

c) assicurare la valutazione dell'effettivo impatto, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.

Art. 51
Sistema informativo delle attività internazionali

1. All'interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.

2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.

3. Abrogato. ***(58)***

Art. 52
Attività di supporto

1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

CAPO VII
Partecipazione (109)

Art. 53
Finalità e strumenti

1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della l.r. 1/2015, ***(39)*** garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:

a) verificare orientamenti ed indirizzi d'azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;

b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;

c) raccordare ed integrare le attività svolte;

d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;

e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.

2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale. ***(59)***

Art. 54
Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali

1. Ai sensi dell'articoli 6, comma 7, della l. 131/2003, gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.

CAPO VIII
Disposizioni finali (110)

Art. 55
*Norma transitoria **(112)***

Abrogato.

Art. 56
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, sono abrogate:

a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari);

b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti "art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE").

c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);

d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles);

e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e

partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n.19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

h) articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49; 18 novembre 1994, n. 88; 30 luglio 1997, n. 55; 23 marzo 1999, n. 17).

2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis della l.r. 19/1999.

Art. 57
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2006 ***(1)***

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

"3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.".

Art. 58
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all'articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:

a) UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

b) UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Agli oneri di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell'ambito della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio regionale.

3 bis. *Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 22.* ***(111)***

3 ter. *Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:*

anno 2020

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00. ***(111)***

3. quater. *Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.* ***(111)***

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. ***(60)***

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1, art. 3.
2. Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.
3. Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.42.
4-7. Note soppresse.
8. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.
9. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.
10. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.
11. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.
12. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 5.
13. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 6.
14-17. Note soppresse.
15. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 7.
16. Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 7.
17. Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 7.
18. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 8.
19. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.
20. Nota soppressa.
21. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.
22. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

23-25. Note soppresse.
26. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 14.
27-28. Note soppresse.
29. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 18.
30. Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 18.
31. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.
32. Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 25.
33-37. Note soppresse.
38. Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 56.
39. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 29.
40. Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.
41. Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.
42. Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 9.
43. Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 52.
44. Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 53.
45. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 54.
46. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.
47. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.
48. Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 56.
49. Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 57.
50. Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 58.
51. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 59.
52. Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 60.
53. Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 60.
54. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.
55. Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.
56. Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.
57. Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.
58. Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 63.
59. Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 64.
60. Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 65.
61. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1.
62. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2.
63. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3.
64. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 4.
65. Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.
66. Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.
67. Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.
68. Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.
69. Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.
70. Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.
71. Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 5.
72. Lettera abrogata con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 5.
73. Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.
74. Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.
75. Sezione soppressa con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.
76. Sezione soppressa con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 7.
77. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.
78. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.
79. Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.
80. Commi abrogati con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.
81. Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 10.
82. Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 11.
83. Sezione soppressa con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 11.
84. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.
85. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.
86. Sezione soppressa con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 14.
87. Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
88. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
89. Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
90. Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.
91. Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.
92. Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.
93. Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.
94. Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.
95. Capo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 18.
96. Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 19.
97. Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.
98. Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 21.
99. Capo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 21.
100. Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.
101. Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.
102. Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.
103. Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.
104. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.
105. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.
106. Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 28.
107. Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.
108. Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.
109. Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.
110. Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.
111 Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.
112. Articolo abrogato con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 36.
113. Punto inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 1
114. Commi inseriti con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2
115. Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2.
116. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2.
117. Sezione abrogata con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 3.

PARTE III

ELEZIONI

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30.09.2014)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale
Art. 3 - Durata in carica
Art. 4 - Indizione delle elezioni
Art. 5 - Elettorato attivo
Art. 6 - Elettorato passivo
Art. 7 - Circoscrizioni elettorali
Art. 8 - Liste circoscrizionali
Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni
Art. 10 - Limiti di candidatura
Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste
Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
Art. 13 - Scheda elettorale
Art. 14 - Espressione del voto
Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
Art. 16 - Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
Art. 18 - Soglie di accesso ai seggi
Art. 19 - Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
Art. 20 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
Art. 21 - Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale
Art. 22 - Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
Art. 23 - Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali
Art. 24 - Elezione plurima
Art. 25 - Elezione plurima candidato regionale
Art. 26 - Surroga dei consiglieri regionali
Art. 27 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
Art. 28 - Abrogazioni
Art. 29 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma settimo, e l'articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

1. Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste "bloccate" e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario."), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);

4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;

5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;

6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la

presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;

7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneità delle stesse;

8. Al fine di evitare un'eccessiva "disproporzionalità" tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;

9. È inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;

10. In rapporto all'attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:

1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;
2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;
3) la previsione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. È altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.

11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della l.r. 70/2004.

Approva la presente legge

Art. 1
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2
Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.

2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8
Liste circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.

4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.

6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.

9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Art. 9
Gruppi di liste e coalizioni

1. È definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. È definito "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 10
Limiti di candidatura

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.

Art. 11
Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo. ***(1)***

3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di

convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi. ***(3)***

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 12
Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).

5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13
Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. ***(4)***

3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata. ***(4)***

4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale. ***(4)***

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4 ***(5)***, è definita mediante sorteggio.

5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"). ***(2)***

Art. 14
Espressione del voto

1. Ciascuna elettrice ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrice ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati

circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15
Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16
Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17
Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18
Soglie di accesso ai seggi

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano

conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19

Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.

4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21

Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.

2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 22

Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti

contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23
Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24
Elezione plurima

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25
Elezione plurima candidato regionale

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale

tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26
Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27
Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 28
Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Si veda l'art. 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 75.
2. Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 16.
3. Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29, art. 1.
4. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.
5. Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Legge regionale 09 dicembre 2014, n. 75

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17.12.2014)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Interpretazione autentica dell' articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 novembre 2014;

Considerato quanto segue:

1. In vista dell'implementazione della l.r. 51/2014, recentemente entrata in vigore, sono emersi dubbi interpretativi suscettibili di dar luogo a difficoltà applicative con conseguente rischio di contenzioso e di incertezza dei risultati elettorali, assolutamente da evitare;

2. In particolare, è necessario ed opportuno individuare con certezza la volontà del legislatore regionale in merito ai confini applicativi della norma di cui all'articolo 11, comma 3, relativa alla riduzione del numero di sottoscrizioni prevista a favore delle liste che sono espressione di gruppi costituiti in Consiglio regionale, sia con riferimento alla peculiare natura del gruppo misto, che non esprime, in quanto tale, una propria caratterizzazione politica omogenea, sia con riferimento alla necessaria permanenza in essere del gruppo che esprime la lista;

3. Stante l'imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):

a) al primo periodo, l'espressione: "Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto" è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;

b) allo stesso primo periodo, l'espressione: "Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali" è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;

c) al secondo e ultimo periodo, l'espressione: "Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi…" è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 *(5)* (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29.12.2004)

INDICE

Capo I - PROCEDIMENTO ELETTORALE
Sezione I - Indizione
Art. 1 - Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale
Sezione II - Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale
Art. 2 - Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale
Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 3 - Presentazione delle liste circoscrizionali
Art. 4 - Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Sezione IV - Ammissione e ricorsi delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
Art. 5 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
Art. 6 - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale
Art. 7 - Manifesto e schede elettorali
Sezione V - Spoglio dei voti e operazioni elettorali
Art. 8 - Validità e invalidità del voto
Art. 9 - Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 10 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
Art. 11 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi
Art. 12 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali
Capo II - Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali
Art. 13 - Spese per il procedimento elettorale
Art. 14 - Spese per la campagna elettorale
Art. 14 bis - Criteri di scelta degli scrutatori
Capo III -NORME FINALI
Art. 15 - Intese
Art. 16 - Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014
Art. 17 - Rinvio
Art. 18 - Entrata in vigore

Capo I
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Sezione I
Indizione

Art. 1
Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale

1. *Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale **(6)** per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione). **(23)***
2. *Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e **(24)** massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014. **(7)***
3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Sezione II
Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale

Art. 2
Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale

1. *L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale). **(8)***
2. *L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della l. 108/1968. **(9)***

Sezione III
Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ***(10)***

Art. 3
*Presentazione delle liste circoscrizionali **(11)***

1. *Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.*
2. *Per il numero di firme necessarie per la presentazione*

delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della l.r. 51/2014.

3. *Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:*
   a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
   b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni di cui al ***(25)*** *capo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);*
   c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
   d) in entrambi i casi di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell'ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l'espressione. ***(26)***

4. *La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.*

5. *La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.*

Art. 4

Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ***(12)***

1. *Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.*

2. *Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.*

3. *I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.*

4. *Non è ammessa la presentazione:*
   a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
   b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
   c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Sezione IV

Ammissione e ricorsi delle liste *circoscrizionali* ***(27)*** e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

Art. 5

Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale ***(13)***

1. *L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:*
   a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
   b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
      1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni ***(28)****, ovvero del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b);*
      2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
      3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
      4) compresi in altra lista già presentata nella

circoscrizione;

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

*d) verifica se le liste comprendano il numero di candidati **(29)** minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014 ed esclude le liste non conformi;*

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6, 8 e 9, della l.r. 51/2014.

2. *I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.*

3. *L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.*

4. *Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.*

5. *L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.*

6. *L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:*

a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;

b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;

c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.

Art. 6

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

1. *L'ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all'invio di cui al comma 6 dell'articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:*
   a) *l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;*
   b) *la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della l.r. 51/2014:*
      ***1)** articolo 8, comma 8;*
      ***2)** articolo 8, comma 9;*
      ***3)** articolo 10, commi 1 e 2;*
      4)** articolo 10, comma 3. **(14)

2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.

3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:
   a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
   b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste *circoscrizionali **(30)*** così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).

4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.

5. *L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni. **(15)***

Art. 7

Manifesto e schede elettorali

1. *L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell'articolo 6:*

a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, appositamente convocati;

*b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo **(31)** giorno antecedente quello della votazione;*

*c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a). **(16)***

*2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge. **(40)***

Sezione V
Spoglio dei voti e operazioni elettorali

Art. 8
*Validità e invalidità del voto **(17)***

1. *La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.*

2. *Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:*
   a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
   b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
   c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 14 della l.r. 51/2014.

3. *Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:*
   *a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome **(32)** del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;*
   *b) soppressa; **(33)***
   c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall'elettore.

4. *Sono nulli i voti contenuti in schede che:*
   a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
   b) non portano la firma o il bollo prescritti;
   c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 9
Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.

Art. 10
Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. *Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale. **(18)***

4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale

regionale, il quale rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 11

Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi ***(19)***

1. *L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:*
   a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all'esito del procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
   b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni ***(34)****, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 51/2014;*
   c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di ***(34)*** *di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014.*

Art. 12

Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali ***(20)***

1. *L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014.*
2. *L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.*
3. *L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.*

Capo II
Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali (39)

Art. 13

Spese per il procedimento elettorale ***(3)***

1. *Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.*
2. *Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.*
3. *Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l'ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale.* ***(44)***

3 bis. *Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all'articolo 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.* ***(45)***

4. *Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:*
   a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;
   b) l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
   c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
   d) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. *Nell'ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:*
   a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
   b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.

5 bis. *Ai soli fini dell'individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.* ***(46)***

6. *Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.*

Art. 14
Spese per la campagna elettorale

1. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.* ***(35)***

2. *Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.* ***(35)***

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità del la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

4. *Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1 euro* ***(36)*** *moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.* ***(21)***

5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.

5 bis. *Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.* ***(37)***

6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:
   a) *gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale.6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);* ***(4)***
   b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall' articolo 3 ***(2)*** della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43):
      1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;
      2) articolo 11;
      3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;
      4) articolo 13;
      5) articolo 14;
      6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.

Art. 14 bis
Criteri di scelta degli scrutatori ***(38)***

1. *Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:*
   a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. *I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).*

Capo III
NORME FINALI

Art. 15
Intese

1. Fermo restando l'articolo 13, comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.

Art. 16
Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014 ***(1)***

1. *Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 51/2014 è aggiunto il seguente:*

"5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").".

Art. 17
Rinvio

1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:
   a) legge 108/1968;
   b) legge 43/1995;
   b bis) *decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 22;* ***(22)***
   c) l.r. 65/1995.
2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della legge 108/1968.

Art. 18
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 16.
2. v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.
3. Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 14. Poi l'articolo viene così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 14.
4. Lettera così sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 16.
5. Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 1.
6. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.
7. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 2.
8. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 3.
9. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 3.
10. Sezione così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 4.
11. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 5.
12. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 6.
13. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 7.
14. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 8.
15. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 8.
16. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 9.
17. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 10.
18. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 11.
19. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 12.
20. Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 13.
21. Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 15.
22. Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 17.
23. Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.
24. Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 1.
25. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 2.
26. Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 2.
27. Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 3.
28. Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.
29. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 4.
30. Parola così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 5.
31. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 6.
32. Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 7.
33. Lettera soppressa con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 7.
34. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 8.
35. Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.
36. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.
37. Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 9.
38. Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 10.
39. Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 23, art. 11.
40. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 1.
41. Allegato così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 2.
43. Nota soppressa.
44. Comma così sostituito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1.
45. Comma inserito con l.r. 15 giugno 2021, n. 19, art. 1.
46. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 1.

Allegati

All1 – Allegato A – omissis
All2 – Allegato B – omissis
All3 – Allegato B bis – omissis
All4 – Allegato B ter – omissis

Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 21.04.1995)

INDICE

Art. 1 - Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti consiglieri regionali
Art. 2 - Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
Art. 3 - Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati
Art. 4 - Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti

Art. 1
Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti consiglieri regionali

omissis ***(1)***

Art. 2
Pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

1. Le comunicazioni che gli editori di quotidiani periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio di attività di diffusione radiotelevisiva devono effettuare al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b) della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , entro il termine ivi previsto, devono essere effettuate su appositi moduli predisposti dall'Ufficio di presidenza che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, esse sono, altresì pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Presidente del Consiglio regionale, immediatamente dopo la scadenza del termine, ne dà comunicazione all'autorità competente all'applicazione della relativa sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 12, della medesima legge.

Art. 3
Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia alla Corte dei conti, entro dieci giorni dal ricevimento, i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento che i rappresentanti di partiti, movimenti politici e liste di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio regionale stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43
2. I consuntivi di cui al comma precedente sono liberamente consultabili presso gli uffici consiliari; essi sono, altresì, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro tre mesi dalla data delle elezioni.
3. Sono, inoltre, liberamente consultabili presso gli uffici consiliari, nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro un mese dal loro ricevimento, i risultati del controllo effettuato che la Corte dei conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995 n. 43.
4. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che abbiano ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 .
5. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici e delle liste che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, immediatamente dopo la scadenza del termine il Presidente del Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla Corte dei conti, ai fini della sanzione di cui all'art. 15, comma 14, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

Art. 4
Dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali inadempienti

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. g) della legge 23 febbraio 1995 n. 43, nei casi previsti dall'art. 15, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
2. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, della comunicazione di cui all'art. 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Note

1. Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49.

PARTE IV

GIUNTA REGIONALE

Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 38

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000)

INDICE
Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 1

1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 2

1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche. ***(1)***

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:

Cap. 00100 - Competenze membri del Consiglio regionale (LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - LR 21 marzo 2000, n. 38).

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 14.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 16

Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3.03.2010)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Cessazione per causa di impedimento permanente
Art. 3 - Cessazione per causa di morte

PREAMBOLO

Visto l'articolo 126 della Costituzione;

Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, regolati dall'articolo 126 della Costituzione sono: sfiducia, rimozione, dimissioni volontarie, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale, morte e impedimento permanente;

2. Lo Statuto regionale, all'articolo 33, disciplina compiutamente i casi di cessazione a seguito di sfiducia e di dimissioni, mentre le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali sono di per sé un fatto concludente e la rimozione è operata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione;

3. La disposizione del comma 5 del citato articolo 33 dello Statuto, per la quale le altre cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, è da considerarsi riferita necessariamente solo alla cessazione per causa di impedimento permanente o di morte;

4. La legge regionale prevista dallo Statuto, deve limitarsi quindi a disciplinare, tra le cause di cessazione del Presidente della Giunta regionale, solo i casi di impedimento permanente e di morte, perché sono le sole cause di cessazione previste dalla Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa, mentre le altre cause di cessazione sono già sufficientemente disciplinate;

5. Nel caso di morte del Presidente della Giunta regionale, trattandosi di un evento non suscettibile di valutazione, la legge deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e di presa d'atto dell'evento stesso e degli effetti istituzionali, legalmente obbligati, che ne conseguono;

6. Nel caso di impedimento permanente, invece, trattandosi di evento che richiede una specifica valutazione, occorre definire una procedura che consenta al Consiglio regionale di compiere tale valutazione sulla base di un oggettivo accertamento tecnico, da effettuarsi ad opera di esperti qualificati;

7. Il carattere permanente dell'impedimento è da ritenersi riferito al tempo mancante alla naturale scadenza della carica e, per il suo riscontro, i necessari accertamenti medici sono da considerarsi obbligatori in quanto attuativi della richiamata disposizione costituzionale;

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto la cessazione del Presidente della Giunta regionale deve essere dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale;

9. Ai sensi dell'articolo articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente fino alla seduta del nuovo Consiglio regionale e fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Si approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione anticipata del Presidente della Giunta regionale dalla carica per causa di impedimento permanente o di morte, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione e degli articoli 33, comma 5, e 13, comma 2, dello Statuto regionale.

Art. 2
Cessazione per causa di impedimento permanente

1. L'impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo mancante alla naturale scadenza della carica, è accertato dal Consiglio regionale sulla base di una previa valutazione medica.
2. Il Vicepresidente della Giunta regionale, qualora ritenga che si siano determinate le condizioni di impedimento di cui al comma 1, informa il Presidente del Consiglio regionale che provvede alla convocazione del Consiglio stesso entro dieci giorni.
3. Il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due, una commissione tecnica di tre professionisti, esterni al Consiglio stesso e di comprovata esperienza medico professionale nel campo oggetto di indagine, incaricata di verificare la sussistenza dell'impedimento permanente.
4. La commissione, effettuati gli accertamenti necessari, comunica le sue motivate conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina. La commissione, qualora reputi necessario procedere ad accertamenti che richiedono un maggiore periodo, può chiedere al Presidente del Consiglio regionale, che decide in merito, una proroga del termine non superiore a trenta giorni.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione tecnica, convoca il Consiglio regionale per valutare le conclusioni della stessa commissione tecnica ed assumere le conseguenti decisioni.
6. Nel caso di accertamento dell'impedimento permanente, il Presidente del Consiglio regionale dichiara davanti al Consiglio regionale la cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.
7. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

Art. 3
Cessazione per causa di morte

1. Il Presidente del Consiglio regionale, avuta notizia della morte del Presidente della Giunta regionale, convoca immediatamente il Consiglio regionale per dichiarare davanti ad esso l'avvenuta cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale prende atto della dichiarazione e delle conseguenti dimissioni della Giunta regionale, nonché del proprio scioglimento, ai sensi dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione e per gli effetti dell'articolo 33, commi 6 e 7, dello Statuto regionale.

PARTE V

CONSIGLIERI REGIONALI E GRUPPI CONSILIARI

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 OTTOBRE 2020.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 28 ottobre 2020, n. 66:
Dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della XI legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2015, n. 44, della deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 e della deliberazione 26 luglio 2016, n. 59.

Il Consiglio regionale

Visto lo Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed in particolare:

a) l'articolo 49, comma 1, nel quale si prevede che: "Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne ed esterne.";
b) l'articolo 49, comma 2, nel quale si prevede che: "Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.";
c) l'articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che: "Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.".

Visti, inoltre, gli articoli 49 bis, 50, 53, 55, 56, 59 della sopracitata l.r. 1/2009 che stabiliscono modalità e criteri per la selezione, l'assunzione e l'assegnazione del personale delle strutture di cui sopra nonché modalità per l'adeguamento delle dotazioni al variare della composizione dei gruppi;

Richiamato l'articolo 6 dello Statuto che al comma 2 prevede "Il numero dei consiglieri regionali è quaranta", e al comma 2 bis stabilisce "Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale";

Vista la deliberazione 7 luglio 2015, n. 44 con la quale è stata approvata la dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni relative alle strutture di supporto degli organi politici del Consiglio regionale, in particolare relativamente alla possibilità di attivare part time di tipologie diverse e ulteriori rispetto al part time al 50 per cento al fine di ottimizzare il budget assegnato ai gruppi;

Vista la deliberazione 26 luglio 2016, n. 59 con la quale si stabiliva di incrementare la dotazione organica dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale di n. 4 unità, di cui n. 3 categoria B e n.1 categoria C e di assegnare loro un trattamento economico onnicomprensivo, prendendo come riferimento quello assegnato al personale autista dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

Considerata la necessità di modificare, in attuazione del sopracitato articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009, la dotazione delle strutture di supporto degli organismi politici consiliari, di cui alla del. c.r. 44/2015 sopra richiamata e di procedere quindi alla revoca della medesima;

Richiamata la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), che all'articolo 8 stabilisce: "A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012, senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.";

Preso atto che il limite contrattuale di cui sopra non è derogabile e ritenuto pertanto necessario stabilire che eventuali futuri incrementi determinati dalla contrattazione verranno riassorbiti con la contestuale riduzione dell'emolumento di cui all'allegato C;

Considerata la necessità di ridurre l'emolumento assegnabile al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'allegato C della del. c.r. 44/2015 per un importo pari all'incremento contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2016 – 2018 comparto enti locali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Ritenuto pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

a) la dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, nonché della struttura di supporto del Portavoce dell'opposizione ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato A);
b) la dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato B);
c) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari, che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che sarà riassorbito nel caso di eventuali futuri aumenti contrattuali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della l.r. 83/2012 (Allegato C);
d) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie degli organismi di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento; l'emolumento è integrato di un importo aggiuntivo nel caso di formale attribuzione da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le attività di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 1/2009: A) segreteria organizzativa; B) di relazioni interne ed esterne o portavoce; (Allegato D).

Dato atto che la dotazione rispetta i vincoli di spesa richiamati dall'articolo 49, comma 4 bis, della l.r. 1/2009;

Considerato di stabilire i seguenti criteri e vincoli procedurali, per la copertura delle dotazioni come sopra definite:

1) nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B; nel caso di personale comandato esso mantiene il livello di inquadramento dell'ente di provenienza o equiparato;
2) per ogni struttura di supporto ai gruppi consiliari, al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione può essere richiesta l'assegnazione di due persone part-time almeno anziché di una persona a tempo pieno, nel limite massimo e per le figure indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B. In tal caso, l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nelle tabelle di cui agli allegati A e B;

3) il personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere riassegnato, con il consenso dell'interessato, ad una delle predette strutture previa richiesta del componente dell'Ufficio di presidenza, del Portavoce dell'opposizione o del presidente di un gruppo consiliare. In tal caso, si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso;
4) al personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere integrato il contratto senza risoluzione del medesimo, con il consenso dell'interessato, al fine del cambio di tipologia di rapporto, nonché per il cambio di equiparazione economica, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B;
5) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 49 bis, comma 4, della l.r. 1/2009, relativamente alle strutture di supporto al Presidente del Consiglio regionale ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, è assicurato nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva delle stesse, con possibilità di compensazione tra le medesime delle quote di spesa derivanti dall'assunzione di personale di cui agli elenchi del sopracitato articolo 49, comma 4.

Considerato di individuare i requisiti ed i titoli per il reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009:

A) possesso dei seguenti requisiti:
   - cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (UE); oppure cittadinanza di uno stato extra UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
   - non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
   - età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali e non superiore ai 65 anni;
   - non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione;
B) possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza, documentati da curriculum congruo rispetto alle mansioni da attribuire:
   1) Responsabile dell'Ufficio di gabinetto o responsabile di Segreteria, tenuto conto del peculiare carattere di fiduciarietà dell'incarico, della funzione di supporto al ruolo istituzionale avente natura di indirizzo politico e tenuto conto che l'attribuzione del medesimo non prevede lo svolgimento di attività gestionale: diploma di laurea ed esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno oppure diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore a tre anni. Il diploma di laurea e dell'esperienza professionale non inferiore ad un anno si applica anche all'addetto di segreteria specializzato.
   2) categoria D: diploma di laurea ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;
   3) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;
   4) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi.

Delibera

1. Di approvare, in attuazione dell'articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009, e nel rispetto dei limiti di spesa richiamati al comma 4 bis del medesimo articolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
   a) la dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, nonché della struttura di supporto del Portavoce dell'opposizione ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato A);
   b) la dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari ed il numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili (Allegato B);
   c) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari, che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che sarà riassorbito nel caso di eventuali futuri aumenti contrattuali, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa disposto dall'articolo 8 della l.r. 83/2012 (Allegato C);

d) la determinazione dell'emolumento per il personale delle segreterie degli organismi di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale che comprende l'indennità che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative, nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento; l'emolumento è integrato di un importo aggiuntivo nel caso di formale attribuzione da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le attività di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 1/2009: A) di segreteria organizzativa; B) di relazioni interne ed esterne o portavoce (Allegato D).

2. di dare atto che le suddette dotazioni potranno essere oggetto di modifica in ogni momento nel corso della legislatura stessa, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa.
3. di dare atto che la struttura speciale di segreteria del gruppo misto è disciplinata dall'articolo 59 della l.r. 1/2009, ed è costituita da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della l.r. 83/2012 con le modalità individuate per il personale delle segreterie dei gruppi consiliari.
4. Di stabilire i seguenti criteri e vincoli procedurali, per la copertura delle dotazioni come sopra definite:
   a) nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B; nel caso di personale comandato esso mantiene il livello di inquadramento dell'ente di provenienza o equiparato;
   b) per ogni struttura di supporto ai gruppi consiliari, al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione può essere richiesta l'assegnazione di due persone part-time anziché di una persona a tempo pieno, nel limite massimo e per le figure indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B. In tal caso, l'utilizzazione di due unità anziché una avviene senza aggravio di costi per l'amministrazione e quindi nell'ambito degli stessi spazi e con l'utilizzazione delle stesse attrezzature previste per il personale indicato nelle tabelle di cui agli allegati A e B;
   c) il personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere riassegnato, con il consenso dell'interessato, ad una delle predette strutture previa richiesta del componente dell'Ufficio di presidenza, del Portavoce dell'opposizione o del presidente di un gruppo consiliare. In tal caso, si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
   d) al personale a tempo determinato assegnato ad una delle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009 può, successivamente alla prima assegnazione, essere integrato il contratto senza risoluzione del medesimo, con il consenso dell'interessato, al fine del cambio di tipologia di rapporto, nonché per il cambio di equiparazione economica, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B;
   e) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 49 bis, comma 4, della l.r. 1/2009, relativamente alle strutture di supporto al Presidente del Consiglio regionale ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, è assicurato nell'ambito della dotazione complessiva delle stesse, con possibilità di compensazione tra le medesime delle quote di spesa derivanti dall'assunzione di personale di cui agli elenchi dell'articolo 49, comma 4 della l.r.1/2009.
5. Considerato di individuare i requisiti ed i titoli per il reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, e di cui agli articoli 55 e 59 della l.r. 1/2009:
   A) possesso dei seguenti requisiti:
   - cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro UE; oppure cittadinanza di uno stato extra UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
   - non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
   - età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali e non superiore ai 65 anni;
   - non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.

B) possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza, documentati da curriculum congruo rispetto alle mansioni da attribuire:
   1) Responsabile dell'Ufficio di gabinetto o responsabile di Segreteria, tenuto conto del peculiare carattere di fiduciarietà dell'incarico, della funzione di supporto al ruolo istituzionale avente natura di indirizzo politico e tenuto conto che l'attribuzione del medesimo non prevede lo svolgimento di attività gestionale: diploma di laurea ed esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore ad un anno oppure diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale, compresa quella di amministratore, non inferiore a tre anni. Il diploma di laurea e dell'esperienza professionale non inferiore ad un anno si applica anche all'addetto di segreteria specializzato.
   2) categoria D: diploma di laurea ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;
   3) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi;
   4) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste ed esperienza professionale non inferiore a sei mesi.
6. di revocare, per quanto illustrato in narrativa, la deliberazione 7 luglio 2015, n. 44, la deliberazione 15 luglio 2015, n. 45 e la deliberazione 26 luglio 2016, n. 59.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

TABELLA 1

Dotazione organica delle strutture di supporto del Presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza

Le indicazioni della tabella si intendono come dotazione massima in termini di numero e costo del personale della struttura; il personale diverso dal Responsabile della Segreteria può essere assunto con profili e costi inferiori a quelli indicati nella presente tabella

PRESIDENTE	1 Capo Gabinetto - il cui trattamento economico è equiparato a quello di un dirigente regionale responsabile di Settore che svolge " parti omogenee di un complesso di competenze", con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui. 1 Portavoce ex art. 52 lr 1/2009 oppure, in alternativa, 1 addetto alle relazioni istituzionali e di rappresentanza –economicamente equiparato a funzionario cat. D6 1 Addetto di Segreteria - economicamente equiparato a funzionario cat. D6 1 Addetto di Segreteria - economicamente equiparato a funzionario cat. C5 1 Addetto ai rapporti con la stampa - economicamente equiparato a cat. D1 1 addetto di segreteria – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50%, oppure al 60% e 40%) 1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 - part time 50%

VICE PRESIDENTI	1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D6 1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%) 1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)

CONSIGLIERI SEGRETARI	1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D1 (con possibile opzione n. 2 part-time 50% di cui uno responsabile di segreteria) 1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)

TABELLA 2 Dotazione organica della struttura di supporto del Portavoce dell'opposizione, ove istituito	
PORTAVOCE DELL'OPPOSIZIONE	1 responsabile di segreteria - economicamente equiparato a cat. D1 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%) 1 addetto - istruttore – economicamente equiparato a cat. C3 (con possibile opzione n. 2 part-time al 50% oppure al 60% e 40%)

TABELLA 3 AUTISTI	
AUTISTI	1 autista di cat. C 2 autisti di cat. B

Nel caso in cui il personale sia individuato tra quello regionale o dipendente da altra pubblica amministrazione con novazione del rapporto o tra estranei all'amministrazione, assunti con incarico a tempo determinato, devono essere comunque rispettati i limiti di categoria e di posizione economica indicati nelle tabelle.

Dotazione organica delle strutture di segreteria dei gruppi consiliari e numero massimo dei rapporti a tempo parziale attivabili per una percentuale non inferiore al 40%

A ciascun gruppo consiliare è assegnata una dotazione di spesa per il personale di segreteria pari, per ogni consigliere aderente al gruppo o per ogni consigliere aderente al gruppo misto, al costo standard come determinato a livello nazionale in euro 58.571,44. Il Presidente della Giunta regionale è computato (incluso) nel numero dei consiglieri per il calcolo della dotazione di spesa per il personale della segreteria del gruppo di appartenenza.

Composizione numerica dei gruppi consiliari	Tetto di spesa	Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)	Contratti P.T. attivabili (limite massimo)
1	58.571,44	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
2	117.142,88	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria e un addetto di segreteria)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	2
3	175.714,32	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 117.142,88)	2
4	234.285,76	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 175.714,32)	2
5	292.857,20	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44) - (con possibile opzione n. 2 part-time di cui un responsabile di segreteria al 60% e un addetto di segreteria al 40%)	2
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 234.285,76)	3
6	351.428,64	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 292.857,20)	3
7	410.000,08	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 351.428,64)	3
8	468.571,52	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 410.000,08)	4

Composizione numerica dei gruppi consiliari	**Tetto di spesa**	**Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)**	**Contratti P.T. attivabili (limite massimo)**
9	527.142,96	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 468.571,52)	4
10	585.714,40	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 527.142,96)	4
11	644.285,84	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 585.714,40)	4
12	702.857,28	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a cat. D posiz. econ. 6 (costo € 58.571,44)	---
		addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/ cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 644.285,84)	4
13	761.428,72	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 546.559,28)	4
14	820.000,16	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo €605.130,72)	4
15	878.571,60	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo €663.702,16)	5
16	937.143,04	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 722.273,60)	5

Composizione numerica dei gruppi consiliari	**Tetto di spesa**	**Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)**	**Contratti P.T. attivabili (limite massimo)**
17	995.714,48	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 780.845,04)	5
18	1.054.285,92	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 839.416,48)	5
19	1.112.857,36	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 897.987,92)	5
20	1.171.428,80	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 956.559,36)	5
21	1.230.000,24	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.015.130,80)	6
22	1.288.571,68	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72))	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.073.702,24)	6

Composizione numerica dei gruppi consiliari	**Tetto di spesa**	**Categorie di inquadramento del personale (limite massimo)**	**Contratti P.T. attivabili (limite massimo)**
23	1.347.143,12	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.132.273,68)	6
24	1.405.714,56	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo €1.190.845,12)	6
25	1.464.286,00	1 addetto-responsabile Segreteria con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72))	---
		1 addetto di Segreteria specializzato con trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze" (costo € 107.434,72)/ addetti di segreteria con trattamento economico equiparato a cat. B posiz. econ. 3/cat. B posiz. econ. 7/ cat. C posiz. econ. 1/ cat. C posiz. econ. 5/ cat. D posiz. econ. 1/ cat. D posiz. econ. 6 (costo € 1.249.416,56)	6

Uffici di segreteria del personale dei gruppi consiliari

Determinazione dell'"*emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento*" di cui all'art. 49, comma 4, della l.r. 1/2009, nel rispetto comunque del limite stabilito dalla L.R. 83/2012 art. 8

Responsabile di segreteria per i gruppi consiliari con almeno 13 consiglieri (art. 58 co. 3 L.R. 1/2009)

Categoria equiparazione stipendiale	**A) retribuzione tabellare e retribuzione di posizione**	**B) Oneri riflessi**	**C) Spesa totale**
Economicamente equiparato a dirigente che svolge parti omogenee di un complesso di competenze	**€78.539,89**	**€ 28.894,83**	**€ 107.434,72**

Personale dei gruppi consiliari

Livello economico di equiparazione *(art. 49 co. 4 L.R. 1/2009)*		**Trattamento economico complessivo (A + B)**		
Cat. iniziale	**Categoria equiparazione stipendiale**	**A) voci stipendiali fisse e continuative**	**B) Emolumento annuo complessivo**	**RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (escluso oneri riflessi)**
Cat. B1	**B3**	**€ 20.533,96**	**€ 9.948,65**	**€ 30.482,61**
Cat. B1	**B7**	**€ 20.533,96**	**€11.747,77**	**€ 32.281,73**
Cat. C1	**C1**	**€ 23.019,33**	**€ 9.527,05**	**€ 32.546,38**
Cat. C1	**C3**	**€ 23.019,33**	**€ 10.638,69**	**€ 33.658,02**
Cat. C1	**C5**	**€ 23.019,33**	**€ 12.217,94**	**€ 35.237,27**
Cat. D1	**D1**	**€ 24.998,69**	**€ 11.291,28**	**€ 36.289,97**
Cat. D1	**D5**	**€ 24.998,69**	**€ 17.124,35**	**€ 42.123,04**
Cat. D1	**D6**	**€ 24.998,69**	**€ 18.279,66**	**€ 43.278,35**

Uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Determinazione dell'emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento" di cui all'art. 49, comma 4, della l.r. 1/2009

Responsabile dell'ufficio di Gabinetto (art. 50 L.R. 1/2009)

Cat. iniziale	Categoria equiparazione stipendiale	A) retribuzione tabellare e retribuzione di posizione	B) Oneri riflessi	C) Spesa totale
Capo di Gabinetto	Economicamente equiparato a dirigente di settore che svolge "parti omogenee di un complesso di competenze"	**€78.539,89**	**€ 28.894,83**	**€ 107.434,72**

Personale delle segreterie delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

Livello economico di equiparazione		Trattamento economico complessivo (A + B)		
Cat. iniziale	**Categoria equiparazione stipendiale**	**A) voci stipendiali fisse e continuative**	**B) Emolumento annuo complessivo**	**RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (escluso oneri riflessi)**
Cat. B1	**B3**	**€ 20.533,96**	**€ 11.106,57**	**€ 31.640,53**
Cat. B1	**B7**	**€ 20.533,96**	**€ 12.881,50**	**€ 33.415,46**
Cat. C1	**C1**	**€ 23.019,33**	**€ 10.784,02**	**€ 33.803,35**
Cat. C1	**C3**	**€ 23.019,33**	**€ 11.859,42**	**€ 34.878,75**
Cat. C1	**C5**	**€ 23.019,33**	**€ 13.402,37**	**€ 36.421,70**
Cat. D1	**D1**	**€ 24.998,69**	**€ 12.587,12**	**€ 37.585,81**
Cat. D1	**D5**	**€ 24.998,69**	**€ 18.215,05**	**€ 43.213,74**
Cat. D1	**D6**	**€ 24.998,69**	**€ 19.370,09**	**€ 44.368,78**
Autisti	**B/C**	**-**	**€ 17.600,00**	

L'emolumento annuo della colonna B) è integrato dell'importo aggiuntivo di € 6.000,00 nel caso di formale incarico da parte del Presidente del Consiglio regionale ad addetti della propria struttura di supporto delle funzioni di supporto al responsabile dell'Ufficio di gabinetto per le attività di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. 1/2009: a) di segreteria organizzativa; b) di relazioni interne ed esterne o portavoce.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012

(Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28.12.2012)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Contributo per l'attività dei gruppi consiliari
Art. 2 - Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari
Art. 3 - Utilizzazione del contributo
Art. 4 - Erogazione del contributo
Art. 5 - Dotazioni logistiche e strumentali
Art. 6 - Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati
Art. 7 - Norme transitorie
Art. 8 - Spese per il personale
Art. 9 - Modifiche alla l.r. 61/2012
Art. 10 - Abrogazioni
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 11 bis Spese per il personale. Norma finanziaria
Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della "Regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");

Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), che modifica l'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla l. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e l'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 231/2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione 235/CSR/2012, ha individuato il parametro di riferimento per l'erogazione dei contributi a favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, definendolo nella misura annua fissa di euro 5.000,00 per ciascun consigliere aderente al gruppo più un'ulteriore somma complessiva di euro 0,05 per residente nella Regione;

2. La richiamata disposizione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 231/2012, prevede, inoltre, che sia esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni regionali;

3. L'articolo 16 dello Statuto pone già il divieto di costituzione di gruppi unicellulari, con la stessa eccezione disposta dalla norma statale. Pertanto, per la Regione Toscana l'esclusione dell'erogazione di contributi a gruppi composti da un solo consigliere opera unicamente per il caso del gruppo misto quando sia composto da un unico consigliere;

4. La riduzione della spesa complessiva costituisce un obiettivo condiviso dalla Regione e perseguito attraverso l'approvazione di misure di contenimento delle spese degli organi consiliari;

5. In tale contesto si inserisce la presente nuova disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari mediante contributi a carico del bilancio regionale nella misura indicata dalle disposizioni sopra richiamate, ferma

restando la possibilità di assegnazione ai gruppi di locali e servizi entro parametri definiti;

6. Ai sensi della richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012, per quanto attiene al personale addetto ai gruppi consiliari, al fine di salvaguardare i contratti in essere, resta ferma per l'attuale legislatura la spesa in essere per i contratti attivati all'8 dicembre 2012, data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012, escluso ogni possibile aumento della spesa stessa, mentre si provvederà, con successivo atto legislativo, a regolare la dotazione di personale a partire dalla prossima legislatura nel rispetto dei parametri definiti dalla citata deliberazione della Conferenza Stato - Regioni;

6 bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l'applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l'individuazione effettuata dall'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale. ***(5)***

7. La trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari è realizzata attraverso la predisposizione di un sistema informativo cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché attraverso la pubblicazione telematica dei dati medesimi sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

8. Sempre in tema di trasparenza, si adegua la recente l.r. 61/2012, istitutiva dell'anagrafe dei consiglieri, alle modifiche intervenute nella legislazione statale, per effetto della l. 96/2012, delle soglie finanziarie previste per le dichiarazioni dei contributi ricevuti, sia nella campagna elettorale, sia in corso di mandato, che devono essere rese dai consiglieri stessi; le soglie vengono abbassate da 20.000,00 e da 50.000,00 euro ad una soglia unica di 5.000,00 euro;

9. In conformità con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni è regolata in via transitoria la rendicontazione per l'anno 2012, per la quale si applicano le disposizioni previgenti, salvo il successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Approva la presente legge

Art. 1
Contributo per l'attività dei gruppi consiliari

1. Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, è assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili all'entrata in vigore della presente legge. Quest'ultima somma è ripartita tra i gruppi secondo criteri definiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Per il gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, il contributo è assegnato direttamente a ciascun consigliere che fa parte del gruppo, qualora i consiglieri aderenti al gruppo stesso siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.

Art. 2
Effetti delle variazioni della composizione dei gruppi consiliari

1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, per i gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione oppure unificati, il contributo di cui all'articolo 1, è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, provvedendo conseguentemente alla ripetizione delle somme già versate che risultino eccedenti.

1 bis. Qualora venga costituito un nuovo gruppo consiliare, in un momento successivo alla costituzione originaria che ha seguìto la proclamazione degli eletti e che non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria di detto gruppo subirà una decurtazione del 25 per cento. ***(1)***

Art. 3
Utilizzazione del contributo

1. Il contributo è assegnato e può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all'attività del Consiglio regionale, ivi comprese le attività di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici.

Art. 4
Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data antecedente alla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva.

2. Il contributo è erogato in due rate semestrali anticipate.

3. Nei casi di cui all'articolo 2, le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

4. L'eventuale parte del contributo erogato non spesa nell'anno di riferimento può essere riportata all'anno successivo.

5. Il contributo è accreditato in un conto corrente bancario

intestato al gruppo o al singolo componente del gruppo misto. Le operazioni di gestione del conto sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5
Dotazioni logistiche e strumentali

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio della loro attività istituzionale ai sensi dell'articolo 3, locali, con relative dotazioni strumentali, e servizi.

2. Le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi consiliari sono assunte per l'80 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del Consiglio stesso i canoni di dette linee telefoniche e le spese di installazione e di manutenzione.

3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire del servizio di tipografia del Consiglio regionale per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo entro il limite annuo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 1.

4. Se le spese annuali eccedono il limite assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare. Per il gruppo misto, il limite di spesa è attribuito a ciascun consigliere aderente, cui è ugualmente attribuito il carico della propria eventuale differenza.

Art. 6
Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati

1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012. ***(2)***

1 bis. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui al comma 1, da adottare, ai sensi dell'allegato A, articolo 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità. ***(2)***

1 ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all'archivio del Consiglio regionale. ***(2)***

1 quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1 ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti. ***(2)***

2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile.

3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive il rendiconto relativo alle proprie spese e ne è responsabile.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014. ***(2)***

5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto. ***(2)***

6. Nell'ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.

6 bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto. ***(3)***

6 ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni. ***(3)***

7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei conti si pronuncia sulla loro regolarità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.

8. Il Presidente del Consiglio regionale, mediante i competenti uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7, e di tutti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi, assicurandone la disponibilità per via telematica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del

rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8. ***(2)***

9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l'obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell'interessato ed in considerazione dell'entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali. ***(2)***

9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'avvenuta restituzione delle somme dovute. ***(2)***

Art. 7
Norme transitorie

1. La rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 2012 è effettuata ai sensi della normativa vigente in tale anno.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta e questi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti i rendiconti redatti dai gruppi consiliari ai sensi del comma 1.

Art. 8
Spese per il personale

1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, di conversione del d.l. 174/2012, senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.

1 bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 può essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale. ***(4)***

Art. 9
Modifiche alla l.r. 61/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), il numero "*20.000,00"* è sostituito dal seguente: *"5.000,00"*.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 61/2012 il numero *"50.000,00"* è sostituito dal seguente *"5.000,00"*

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 61/2012 il numero *"50.000,00"* è sostituito dal seguente: *"5.000,00"*.

Art. 10
Abrogazioni

1. Fatta salva la norma transitoria di cui all'articolo 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni);
b) legge regionale 27 giugno 2005, n. 45 (Modifiche alla legge regionale legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni").

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2013 in euro 462.500,00, si fa fronte con lo stanziamento dell'unità previsionale di base (UPB) 134 "Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.

2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 11 bis
Spese per il personale. Norma finanziaria ***(5)***

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1 bis, fino ad un importo massimo pari a complessivi euro 13.721,25 per l'anno 2021, complessivi euro 109.458,92 per il 2022 e complessivi euro 136.590,32 per il 2023, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo l'articolazione seguente:

Anno 2021

- Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 2.877,57;

- Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 10.843,68;

Anno 2022

- Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 44.396,84;

- Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 65.062,08;

Anno 2023

- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 71.528,24;

- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08.

2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Note

1. Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 1.
2. Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.
3. Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.
4. Comma aggiunto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 35.
5. Articolo inserito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 36.
6. Punto inserito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 37.

Ufficio di presidenza
IX legislatura

Deliberazione 10 dicembre 2013, n. 111

Oggetto: Approvazione del Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.

Sono presenti ALBERTO MONACI **Presidente del Consiglio regionale**

Vicepresidenti

GIULIANO FEDELI
ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI

GIAN LUCA LAZZERI **Segretario questore**

DANIELA LASTRI **Segretario**

Sono assenti MAURO ROMANELLI **Segretario questore**
MARCO CARRARESI **Segretario**

Presiede Alberto Monaci
Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alberto Chellini - Segretario generale

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20, (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Visti:

- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , ed in particolare l' articolo 1 , comma 9, secondo il quale i gruppi consiliari dei consigli regionali approvano un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

- il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 " ed in particolare l'articolo 2, comma 3 dell'Allegato A) in base al quale ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida;

- la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 "Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. - Abrogazione della l.r n. 60/2000 e della l.r. n. 45/2005 . Modifiche alla l.r. n. 61/2012 ";

Considerate le valutazioni espresse dai capigruppo e visti gli elementi istruttori definiti dagli uffici consiliari in raccordo con i referenti dei gruppi consiliari;

Ritenuto opportuno adottare un disciplinare interno comune a tutti i Gruppi consiliari relativo alle modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità;
A voti unanimi,
delibera

1) di approvare il Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, allegato al presente atto (Allegato A), a costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Alberto Monaci Alberto Chellini

Allegato A

Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.

SPESE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL GRUPPO

Il presupposto ineludibile per la corretta rendicontazione delle spese di esercizio annuale dei gruppi consiliari è la loro diretta riconducibilità all'attività istituzionale del gruppo, inteso ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, come il modo in cui si organizzano i consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni. Pertanto ogni tipologia di spesa deve essere riconducibile a sostenere finanziariamente funzioni pubblicistiche di supporto all'attività politico-istituzionale dei componenti del gruppo consiliare.

Non sono consentiti rimborsi per voci di spesa relative ad attività di partiti o movimenti politici o ad attività di carattere personale.

Non sono altresì consentiti rimborsi per voci di spesa per le quali il singolo consigliere già percepisce, a qualsiasi titolo, una indennità, una retribuzione o una utilità. In particolare non sono consentiti rimborsi per spese di missione relative ad attività riconducibili all'esercizio del mandato, per le quali è corrisposto il rimborso spese mensile onnicomprensivo di cui all'articolo 6-bis della l.r. 3/2009.

Tutte le spese sostenute dal Gruppo devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Gruppo.

Per importi pari o superiori a 1.000 euro le operazione di pagamento devono avvenire con mezzi tracciabili (esempio carte di credito, assegni non trasferibili, bonifici bancari/postali), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 231/2007, come modificato dall'articolo 12 del d.l. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

L'importo in contanti di 1.000 euro deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell'operazione unitaria: pertanto è vietato suddividere un unico importo pari o superiore ai 1.000 euro in più pagamenti, per stare al di sotto della soglia prevista.

In ogni caso non possono essere ritenute giustificative di spese le autocertificazioni o le dichiarazioni di smarrimento di fatture, scontrini o altri documenti probatori.

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

1) Spese per il personale del gruppo.

Tali spese non riguardano la situazione del Consiglio regionale della Toscana che assume direttamente il personale dei gruppi.

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale.

Tali spese non riguardano la situazione del Consiglio regionale della Toscana che assume direttamente il personale dei gruppi.

3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo.

Il trattamento economico di missione è corrisposto secondo le stesse regole vigenti per il personale dipendente del Consiglio regionale della Toscana salvo quanto espressamente disposto dal presente disciplinare.

Il rimborso delle spese di missione può essere corrisposto in base alle regole interne del gruppo nel caso in cui il dipendente sia comandato a svolgere la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio.

Ogni singola missione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Gruppo.

E' consentita, su richiesta, la corresponsione di un anticipo delle spese nella misura massima del 75% dell'importo complessivo preventivato. In tal caso, l'anticipo è conguagliato in sede di consuntivo.

Il rimborso spese è consentito nei seguenti limiti:

Spese di viaggio.

Per lo svolgimento della missione è previsto l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto. Sono considerati mezzi di trasporto ordinari: i treni, le metropolitane, gli autobus, gli aerei, le navi e gli altri mezzi in regolare servizio di linea. La documentazione delle spese di trasporto alternativo a quello pubblico dovrà essere sempre integrata dall'indicazione dell'evento istituzionale che le ha occasionate.

Mezzi straordinari di trasporto possono essere utilizzati, con espressa autorizzazione, nel caso in cui i mezzi ordinari non siano usufruibili ovvero il loro utilizzo comporti un considerevole allungamento dei tempi di viaggio. Sono considerati mezzi di trasporto straordinari: il taxi, i mezzi di trasporto a noleggio, con o senza autista; il mezzo di trasporto di proprietà dell'incaricato.

Al personale del Gruppo in missione sono rimborsate le spese di viaggio relative a:

a) biglietto ferroviario in seconda classe, comprese le cuccette. In caso di offerte e promozioni si può usufruire di un biglietto di classe superiore a condizione che il prezzo sia uguale o inferiore a quello di seconda classe;
b) biglietto aereo in voli low cost o, in mancanza, in classe economica;
c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a 30 centesimi per ogni km, considerando la distanza più breve fornita dall'ACI fra il luogo di missione e la residenza o la sede del Consiglio, oltre al pedaggio autostradale e la sosta del proprio automezzo al parcheggio.
d) mezzi di trasporto pubblico locale nella località di svolgimento della missione;
e) taxi nella località di svolgimento della missione, se autorizzati;
f) noleggio di automezzi privati, se autorizzato, per spostamenti specifici e limitati in casi di motivata necessità.

Spese di soggiorno

Al personale del Gruppo in missione sono rimborsate le spese di soggiorno in albergo di categoria fino a 3 stelle non di lusso o comunque fino ad un massimo di 100 euro a notte per
categorie superiori. Non sono rimborsabili spese accessorie (ad esempio: telefonate, bevande o mobile bar).

Spese di vitto

Al personale del Gruppo in missione sono rimborsati i pasti consumati nella località di missione o, comunque, in località che si trova sul percorso di andata o ritorno della missione.

Per missioni di durata pari o superiore alle otto ore, compete il rimborso di un solo pasto.

Per missioni di durata superiore alle dodici ore, compete il rimborso di due pasti.

Il rimborso è consentito nella misura massima di euro 22,26 per un pasto e di euro 44,26 per due pasti giornalieri.

Nel caso in cui, pur avendo diritto al rimborso di due pasti, ne venga consumato soltanto uno, il limite della spesa è quello previsto per un pasto.

Per ogni pasto deve essere presentata una sola fattura o ricevuta fiscale o scontrino parlante.

Spese di iscrizione a convegni e seminari

Tali spese sono rimborsate al personale qualora non pagate direttamente dal Tesoriere del Gruppo.

Documentazione

Le spese di missione sono rimborsate a consuntivo, previa richiesta al Presidente del Gruppo, con allegata la documentazione fiscalmente idonea (fattura, ricevuta fiscale, scontrini, biglietti di mezzi pubblici) controfirmata dal dipendente.

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere intestate al personale del Gruppo e in caso di scontrini fiscali occorre che sia individuabile il tipo di consumazioni effettuate (cosiddetti “scontrini parlanti”).

Per importi superiori a 1.000 euro il rimborso avviene a mezzo bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti.

4) Spese per acquisto di buoni pasto del personale del gruppo.

Nel caso del Consiglio regionale della Toscana tale acquisto non è consentito, in quanto il personale dei gruppi usufruisce del servizio mensa e conseguentemente anche del buono pasto sostitutivo alle stesse condizioni del personale interno.

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web.

Spese inerenti alla divulgazione delle attività istituzionali del Gruppo, con esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. Vi rientrano anche le spese relative a comunicazioni effettuate con mail, sms, tramite web, social network ecc.

6) Spese per consulenze, studi e incarichi.

Per "*incarichi di studio*" si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse del Gruppo e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Per *"incarichi di ricerca"* si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di

risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Gruppo. Il risultato della ricerca è relazionato in forma scritta.
Per *"incarichi di consulenza"* si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dal Gruppo, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri da redarre in forma scritta.
Per *"collaborazioni coordinate e continuative*" si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati.
Per *"prestazioni occasionali"* si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitualità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.

Sono consentiti incarichi fiduciari, in virtù dello specifico oggetto della prestazione richiesta. All'individuazione degli esperti esterni ai quali affidare incarichi individuali si procede valutando la professionalità del soggetto, che può essere comprovata dal curriculum o da altra documentazione agli atti, in riferimento all'oggetto dell'incarico.
Per l'affidamento dell'incarico si può ricorrere anche a procedure comparative ed alla selezione attraverso colloqui.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilità dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Nel contratto stipulato devono essere specificati:
1) l'oggetto della prestazione;
2) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
3) il corrispettivo lordo da corrispondere per la prestazione effettuata;
4) le modalità di pagamento del corrispettivo;
5) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto.

La liquidazione delle spese è effettuata su richiesta dell'interessato, con la allegata la documentazione fiscalmente idonea (fattura o notula professionale o richiesta di addebito) in regola con la normativa relativa all'imposta di bollo nonché una relazione a consuntivo che illustri, in modo analitico, le attività svolte in esecuzione dell'incarico e le eventuali spese sostenute.

Gli obblighi fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente a carico del sostituto d'imposta sono assolti dal Gruppo.

7) Spese postali e telegrafiche.
A tale voce possono essere imputate le spese per spedizione tramite corriere o le spese sostenute per acquisto francobolli. In tal caso è necessario acquisire ricevuta all'atto dell'acquisto di ogni singola partita di francobolli.

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della l.r. 83/2012 per le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse per cui la quota del 20 % delle stesse è posta a carico del Gruppo.

La quota è trattenuta in sede di erogazione delle rate semestrali anticipate ed è registrata nel rendiconto dell'esercizio cui si riferisce.

9) Spese di cancelleria e stampati.
Gli acquisti di materiali di consumo devono risultare da idonea documentazione (fatture intestate al Gruppo o scontrini fiscali parlanti).

10) Spese per duplicazione e stampa.
Spese inerenti alla divulgazione delle attività istituzionali del Gruppo, con esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito.
In questo punto vi rientrano anche le spese tipografiche annuali che eccedono il budget assegnato al Gruppo ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione U.P. 19 luglio 2012, n. 48.
La quota eccedente il budget assegnato è posta a carico del Gruppo trattenendola in sede di erogazione delle rate semestrali anticipate e viene registrata nel rendiconto dell'esercizio cui si riferisce.

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani.
Spese connesse ad esigenze di studio, informazione ed aggiornamento del Gruppo. Gli acquisti di libri devono risultare da idonea documentazione (fatture intestate al Gruppo o scontrini fiscali parlanti).
I libri devono essere inventariati sul registro dei beni durevoli trasmesso a ciascun gruppo consiliare come previsto dall'articolo 16 del regolamento interno n. 12/2010, dalla delibera U.P. 9 dicembre 2010, n. 93 – All. A e dalla circolare del Segretario generale del 11 gennaio 2011 (prot. 315/3.9.2).

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento.

Spese di rappresentanza e promozionali:
- devono riguardare specifiche attività ed eventi di carattere politico-istituzionale del Gruppo ed essere rivolte a soggetti esterni allo stesso. Non possono pertanto considerarsi spese di rappresentanza pranzi di lavoro o altri servizi offerti a componenti del Gruppo.
- vi rientrano le spese per accoglienza ed ospitalità a personalità politiche e istituzionali, compresi i componenti della Giunta regionale, e rappresentanti della società civile, sindacale, religiosa, culturale, ecc.
- le fatture e gli scontrini relativi ai pranzi e alle cene di rappresentanza, nonché alle consumazioni al bar o mense, dovranno sempre evidenziare i motivi di interesse pubblico che hanno reso necessaria l'effettuazione della spesa
- devono essere sostenute in funzione dei fini istituzionali del Gruppo e trovano la loro legittimazione nella idoneità delle stesse a rappresentare all'esterno il ruolo e l'immagine del Gruppo.
- devono essere prive di intenti e di connotazioni di mera liberalità (ad esempio rientrano tra le spese di rappresentanza doni di modico valore, quali libri, medaglie, fiori e simili, per delegazioni o ospiti illustri, ma non donazioni a enti assistenziali o similari).

Spese per convegni e attività di aggiornamento:
- La spese per l'organizzazione da parte del Gruppo di convegni e attività di aggiornamento deve essere rendicontata per le singole voci di spesa (es.: compensi per relatori, spese di affitto locali ed attrezzature, catering, ecc.)
- La spesa per l'iscrizione del consigliere a convegni e attività di aggiornamento organizzate da soggetti terzi, deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente del Gruppo, ed è ammessa esclusivamente nel caso in cui il convegno o l'attività di formazione verta su materie di pertinenza dell'attività del Gruppo stesso.
- Per la partecipazione alle iniziative di cui ai punti precedenti non spetta al consigliere alcun rimborso per spese di missione.

13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo.

Riguardano l'acquisto ed il pagamento della relativa utenza di telefoni cellulari da destinare al personale del gruppo per esclusive esigenze di servizio.

Tali apparecchi devono essere inventariati nel registro dei beni durevoli e alla fine della legislatura riassegnati al Consiglio (art. 16, comma 10, Reg. int. 12/2010; delibera UP 93/2010; circolare Segr. gen. 11 gennaio 2011).

14) Spese per acquisto e noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio.

Anche in questo caso, i beni durevoli acquistati devono essere inventariati nel registro dei beni durevoli e alla fine della legislatura riassegnati al Consiglio.

15) Spese logistiche

Vi rientrano le spese per affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ed ausiliari, riconducibili alle attività politico istituzionali del Gruppo.

La spesa deve risultare da idonea documentazione.

16) Altre spese

Tale voce rappresenta una tipologia non tipizzata e pertanto può comprendere ogni spesa purché, naturalmente, riconducibile allo svolgimento delle funzioni proprie del gruppo anche tenendo conto delle sue esigenze organizzative e di funzionalità in conformità alle finalità per le quali il contributo è erogato. Tra le altre, ad esempio: spese di tenuta conto, canone mensile, costo per singole operazioni, costo del libretto di assegni, costo per bancomat o eventuale carta di credito, costo per prelievo mediante bancomat, invii estratti conto, domiciliazione utenze, chiusura conto, ecc.

Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16.01.2009)

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Trattamento indennitario
CAPO II - Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato
Art. 3 - Indennità di carica
Art. 4 - Trattenuta complessiva obbligatoria
Art. 5 Indennità di funzione
Art. 6 - Divieti di cumulo
Art. 6 bis - Rimborso spese per l'esercizio del mandato
Art. 6 ter - Limiti di spesa
Art. 7 - Riduzione del trattamento in caso di assenza
Art. 7 bis Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche
Art. 7 ter Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto
Art. 8 Rimborso spese di trasporto
Art. 9 - Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese
Art. 10 - Decorrenza e cessazione
Art. 10 bis - Soppressione dell'assegno vitalizio
Art. 10 ter - Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
CAPO II bis - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 10 quater Finalità
Art. 10 quinquies Decorrenza
Art. 10sexies Base imponibile contributiva
Art. 10 septies Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione
Art. 10 octies Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione
Art. 10 novies Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato
Art. 10 decies Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto
Art. 10 undecies Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019
Art. 10 duodecies Inserimento degli Allegati A, B e C nella l.r. 3/2009
CAPO III - Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato
Art. 11 - Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione
Art. 12 - Invalidità
Art. 13 - Accertamento dell'invalidità
Art. 14 - Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità
Art. 15 - Contributi volontari
Art. 16 - Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio
Art. 17 - Sospensione dell'assegno vitalizio
Art. 18 - Misura dell'assegno vitalizio
Art. 19 - Decorrenza dell'assegno vitalizio
Art. 20 - Assegno vitalizio indiretto
Art. 21 - Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto
Art. 22 - Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto
Art. 23 - Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio
Art. 23 bis - Divieto di cumulo degli assegni vitalizi
Art. 23 ter - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio
Art. 23 quater Obbligo di comunicazione in caso di cumulo
Art. 23 quinquies - Disposizioni di prima applicazione
Art. 24 - Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia
Art. 24 bis - Assicurazione previdenziale integrativa
Art. 24 ter - Atti di liberalità
Art. 25 - Beneficiari dell'indennità di fine mandato
Art. 26 - Misura dell'indennità di fine mandato
Art. 27 - Disposizioni transitorie
Art. 27 bis - Riduzione temporanea dei vitalizi
Art. 27 ter - Destinazione dei risparmi di spesa
CAPO IV - Trattamento economico di missione e autovetture di servizio
Art. 28 - Trattamento di missione nel territorio regionale
Art. 29 - Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni
Art. 30 - Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio
Art. 31 - Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale
Art. 32 - Ammontare dell'indennità
Art. 33 - Missioni all'estero
Art. 34 - Spese di alloggio e vitto
Art. 35 - Rimborsi spese di missione
Art. 36 - Spese di rappresentanza
Art. 37 - Anticipo della missione
Art. 37 bis - Autovetture di servizio
Art. 38 - Norma finanziaria
Art. 39 - Abrogazioni

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto ***(105)***

1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio maturato sino alla nona legislatura, l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale.

Art. 2
Trattamento indennitario

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 spettano:
   1) l'indennità di carica di cui all'articolo 3;
   2) l'indennità di funzione di cui all'articolo 5;
   3) il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 6 bis; ***(34)***
   4) l'indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e

26;

5) l'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 e seguenti *applicabile fino al termine della nona legislatura;* ***(35) (29)***

6) *abrogato.* ***(16)***

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all'esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; ***(5)*** iniziative di aggiornamento; ***(36)***

3. L'individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

4. *Abrogato.* ***(37)***

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri, a fronte dell'attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

5 bis. Abrogato. ***(37)***

5 ter. Abrogato. ***(37)***

CAPO II
Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato (38)

Art. 3
Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, *alla data del 1° dicembre 2011* ***(24)*** ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. *Abrogato.* ***(39)***

3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'*articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190),* ***(66)*** la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.

4. Per i soggetti sospesi *ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012* ***(66)*** non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

5. Al titolare dell'indennità *di carica* ***(106)*** che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 3 e l'indennità ad esso spettante.

Art. 4
Trattenuta complessiva obbligatoria

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell'indennità di fine mandato e*, fino al termine della nona legislatura regionale,* ***(40)*** del 17 per cento per la corresponsione dell'assegno vitalizio. ***(30)***

2. La trattenuta *del 17 per cento,* ***(40)*** di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 3, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). ***(41) (31)***

2 bis. *La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all'articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento.* ***(42)***

Art. 5
Indennità di funzione ***(115)***

1. Ai titolari dell'indennità di carica di cui all'articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:

a) Presidente della Giunta: 23,50 per cento;

b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento;

c) Componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50 per cento;

d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento;

e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento;

f) Portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;

g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;

h) Presidente di commissione: 8 per cento;

i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;

l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Art. 6
Divieti di cumulo

1. L'indennità di cui all'articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti

ritenute sulle indennità.

3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all'obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l'inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l'assemblea non oltre la prima seduta successiva.

4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all'atto della proclamazione.

5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui all'articolo 68 del d.lgs. 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata.

6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui *all'articolo 6 bis* ***(46) (17)*** e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.

7. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all'eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.

Art. 6 bis

Rimborso spese per l'esercizio del mandato ***(120)***

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.

2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.

3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.

4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:

a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;

b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;

c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;

d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;

e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;

f) Portavoce dell'opposizione: euro 2.140,00;

g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;

h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;

i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;

l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;

m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;

n) Consigliere: euro 1.925,00.

5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l'eccedenza per euro 0,26.

6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.

Art. 6 ter

Limiti di spesa ***(47)***

1. In nessun caso il rimborso spese di cui all'articolo 6 bis, sommato all'indennità di carica ed all'indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:

a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;

b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;

c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.

2. Nel caso in cui l'entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell'articolo 6 bis, sommata all'indennità di carica ed all'indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d'ufficio una riduzione del rimborso spese pari all'eccedenza rispetto a detti limiti.

Art. 7

Riduzione del trattamento in caso di assenza ***(48)***

1. *Abrogato.* ***(49)***

2. *Abrogato.* ***(49)***

3. *Il trattamento di cui all'articolo 6 bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 bis* ***(50)*** per ogni giornata di assenza alle sedute:

a) del Consiglio;

b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;

c) della Giunta;

d) *soppressa;* ***(51)***

e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
f) delle commissioni permanenti, *istituzionali,* ***(52)*** speciali, d'inchiesta e d'indagine.

4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata.
5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso d.lgs. 151/2001.
7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
9. L'Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).

Art. 7 bis

Riduzione del rimborso spese dei consiglieri in caso di emergenze epidemiologiche (114)

1. Ai consiglieri regionali non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato prevista dall'articolo 6 bis, commi 2 e 4, qualora si verifichi uno dei seguenti casi relativi ad esigenze di tutela della salute a fronte di emergenze epidemiologiche:

a) chiusura della sede del Consiglio regionale per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare;
b) convocazione in modalità telematica, per un periodo superiore a quindici giorni nel mese solare, di tutti i seguenti organi: Consiglio regionale, Ufficio di Presidenza, Conferenza di programmazione dei lavori e commissioni consiliari; tale disposizione non si applica in caso di convocazione contemporaneamente in presenza e telematica, ai fini della riduzione della partecipazione in presenza alle sedute e riunioni per motivi di sicurezza sanitaria.

1 bis. *In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo, ai consiglieri che si collegano da remoto dall'esterno dei locali del Consiglio regionale si applica una riduzione del 5 per cento alla quota variabile di cui all'articolo 6 bis, comma 4.* ***(117)***

2. *In caso di assenza alle sedute telematiche si applica l'articolo 7, comma 3.*
3. *A fini della tutela della salute in relazione a emergenze epidemiologiche e in casi certificati, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare singoli consiglieri a partecipare in modalità telematica ai lavori del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza di programmazione dei lavori e delle commissioni consiliari. In tale caso, qualora l'autorizzazione sia concessa per un periodo superiore a quindici giorni, si applicano i commi 1 e 2.*

Art. 7 ter

Rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute da remoto ***(118)***

1. Nei casi previsti dall'articolo 186 ter del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), al consigliere autorizzato non è corrisposta la quota variabile mensile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, di cui all'articolo 6 bis, comma 2, per tutto il periodo stabilito nell'autorizzazione.

2. Nei casi in cui, nel periodo stabilito nell'autorizzazione, il consigliere autorizzato partecipi secondo la forma ordinaria alle sedute, ha diritto, per ogni giorno di presenza, al 5 per cento della quota variabile mensile del rimborso spese di cui all'articolo 6 bis, comma 2, sino all'importo massimo a lui spettante.

Art. 8

Rimborso spese di trasporto (53)

Abrogato.

Art. 9

Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese

1. I rimborsi spese di cui *all'articolo 6 bis* ***(54)*** sono corrisposti tutti i mesi dell'anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma

dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 L.7 aprile 2003, n. 80).

Art. 10
Decorrenza e cessazione

1. La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:
   a) dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;
   b) dalla data della nomina per i componenti della Giunta;
   c) dalla data della rispettiva *entrata in carica* ***(93)*** per il presidente del Consiglio, per i componenti dell'Ufficio di presidenza, per i presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle commissioni, per il portavoce dell'opposizione e per i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
   a) per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;
   b) per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
   a) per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;
   b) per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;
   c) per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.
4. Nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.

Art. 10 bis
Soppressione dell'assegno vitalizio ***(55) (67)***

1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 quinquies e dell'articolo 27 bis in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura. ***(84)***

1 bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. ***(68)***

2. Con l'entrata in vigore del presente articolo cessa l'applicazione del regime transitorio per l'attribuzione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.

Art. 10 ter
Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione ***(55)***

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d'ufficio ad accertare l'assenza delle condanne di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

CAPO II bis
Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) (95)

Art. 10 quater
Finalità ***(96)***

1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell'abrogazione del

divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell'Intesa.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio prima dell'inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;

b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio;

c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l'assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell'articolo 17;

d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell'eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall'articolo 23 bis, abrogato dall'articolo 10 undecies.

3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell'abrogazione del divieto di cumulo si applica l'articolo 10 undecies.

Art. 10 quinquies
Decorrenza ***(97)***

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.

2. L'importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l'importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.

Art. 10
sexies Base imponibile contributiva ***(98)***

1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nell'allegato A, sulla base dell'indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Art. 10 septies
Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione ***(99)***

1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l'espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all'articolo 15 e quelli di cui all'articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della Regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.

2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.

Art. 10 octies
Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione ***(100)***

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della Regione Toscana come determinate ai sensi dell'articolo 10 septies. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato B con riferimento

all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. *Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell'ultimo periodo disponibile.*

6. *L'importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.*

7. *L'assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all'importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.*

8. *A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.*

8 bis. *Per le annualità 2023, 2024 e 2025, la rivalutazione sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di cui al comma 8, calcolata in virtù della variazione rispetto all'indice relativo al corrispondente mese dell'anno precedente, è riconosciuta rispetto alla rilevazione ISTAT eventualmente superiore nella seguente misura massima:*

a) del 3 per cento per i vitalizi di importo complessivo fino ad euro 1.500 mensili;

b) del 2 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 1.500, fino ad euro 3.000 mensili;

c) dell'1 per cento per i vitalizi di importo complessivamente superiore ad euro 3.000. ***(119)***

Art. 10 novies

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato ***(101)***

1. *Dall'entrata in vigore del presente capo la misura dell'assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l'importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies.*

2. *I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 27 sono abrogati.*

3. *I commi 5 e 6 dell'articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell'articolo 10 septies.*

Art. 10 decies

Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto ***(102)***

1. *L'assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nell'allegato C con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.*

2. *In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l'applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l'assegno diretto o indiretto spettante in base alle norme vigenti alla data del 31 maggio 2019 non sia già inferiore a tale soglia.*

3. *A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.*

4. *Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, sino al raggiungimento dell'età di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11.*

Art. 10 undecies

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1° giugno 2019 ***(103)***

1. *Dal 1° giugno 2019 l'articolo 23 bis è abrogato.*

2. *Dal 1° giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.*

3. *Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies, commi 1 e 2, ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.*

Art. 10 duodecies

Inserimento degli Allegati A, B e C nella l.r. 3/2009 ***(104)***

1. *Nella l.r. 3/2009 è inserito l'allegato A (Base imponibile contributiva), l'allegato B (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione), l'allegato C (Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto).*

CAPO III

Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato (11) (28)

Art. 11

*Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione **(74) (28)***

1. *L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.*
2. *Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.*
3. *Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2 **(81)**, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell'importo dell'assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.*

*3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all'età di erogazione. **(107)***

4. *Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.*
5. *L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualunque titolo, al consigliere o assessore cessato dal mandato. **(85) (108)***
6. *Dall'entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.*

Art. 12

*Invalidità **(28)***

1. I soggetti di cui all'articolo 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del proprio mandato, hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dalla durata effettiva del mandato stesso.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.
4. Ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.
5. Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.

Art. 13

*Accertamento dell'invalidità **(28)***

1. L'accertamento dell'invalidità di cui all'articolo 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di presidenza e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 14

*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità **(28)***

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

Art. 15

*Contributi volontari **(28)***

1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all'articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.
3. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All'atto della domanda, l'interessato può

optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.

3 bis. Qualora l'interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un'unica soluzione. ***(12)***

4. Il soggetto di cui all'articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

6. I soggetti sospesi *ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012* ***(68)*** non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.

Art. 16

Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio ***(28) (75)***

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all'articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.

3 bis. *I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.* ***(76)***

3 ter. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell'anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.* ***(76)***

3 quater. *L'applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio.* ***(76)***

Art. 17

Sospensione dell'assegno vitalizio ***(28) (86)***

1. *L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.* ***(87)***

2. *Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all'assegno vitalizio viene ripristinato.* ***(87) (109***

3. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall'articolo 18. È data facoltà di optare per il mantenimento dell'assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall'articolo 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all'articolo 4, ridotta ai sensi dell'articolo 18, comma 6.

Art. 18

Misura dell'assegno vitalizio ***(28)***

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

anni di contribuzione: 5 percentuale sull'indennità mensile lorda: 20 per cento

anni di contribuzione: 6 percentuale sull'indennità mensile lorda: 23 per cento

anni di contribuzione: 7 percentuale sull'indennità mensile lorda: 26 per cento

anni di contribuzione: 8 percentuale sull'indennità mensile lorda: 29 per cento

anni di contribuzione: 9 percentuale sull'indennità mensile lorda: 32 per cento

anni di contribuzione: 10 percentuale sull'indennità mensile lorda: 35 per cento

anni di contribuzione: 11 percentuale sull'indennità mensile lorda: 38 per cento

anni di contribuzione: 12 percentuale sull'indennità mensile lorda: 41 per cento

anni di contribuzione: 13 percentuale sull'indennità mensile lorda: 44 per cento

anni di contribuzione: 14 percentuale sull'indennità mensile lorda: 47 per cento

anni di contribuzione: 15 e oltre percentuale sull'indennità mensile lorda: 50 per cento

3. Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. ***(70)***

3 bis. *Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno vitalizio l'indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015.* ***(71)***

4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all'articolo 4 e l'assegno vitalizio è determinato nell'ammontare previsto dal comma 2.

5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l'assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell'articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.

6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell'ipotesi prevista dal comma 4 e dall'articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.

Art. 19

Decorrenza dell'assegno vitalizio ***(28)***

1. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'articolo 11.

2. Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

3. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.

4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d'ufficio alla verifica dell'esistenza in vita dell'avente diritto, del suo stato vedovile o dell'assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all'articolo 20. ***(110)***

Art. 20

Assegno vitalizio indiretto ***(28)***

1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all'articolo 21:
   a) al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;
   b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
   c) *ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l'anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).* ***(77)***
   d) al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d'inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell'esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.

2. Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'articolo 13.

3. Per la corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.

4. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.

5. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio a

favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.

Art. 21
Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto ***(28)***

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all'articolo 20 è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
   a) al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
   b) al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno; se i figli aventi diritto all'assegno sono più di due la quota percentuale dell'assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;
   c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.
2. L'assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 22
Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto ***(28)***

1. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1 e ai loro aventi causa.
2. I soggetti di cui all'articolo 20 hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 15, comma 2.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all'articolo 20 o il decesso del beneficiario.

Art. 23
Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio ***(28)***

1. In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l'assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'articolo 18, anche se il soggetto di cui all'articolo 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.

Art. 23 bis
Divieto di cumulo degli assegni vitalizi ***(88)***

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

Art. 23 ter
Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio ***(89)***

1. Il Al fine dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall'avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.

3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Art. 23 quater
– Obbligo di comunicazione in caso di cumulo ***(90) (111)***

1. Il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all'articolo 23 ter, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell'avere espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

2. Abrogato. ***(112)***

3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

4. Abrogato. ***(112)***

Art. 23 quinquies
Disposizioni di prima applicazione ***(91)***

Abrogato.

Art. 24
Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia ***(13)***

1. L'Ufficio di presidenza delibera in ordine all'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro

mandato.

2. Il costo della polizza è coperto con trattenute d'ufficio sulle indennità.

Art. 24 bis
As sicurazione previdenziale integrativa ***(82)***

1. *Il consigliere o l'assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.*

Art. 24 ter
At ti di liberalità ***(83)***

1. *Il consigliere o l'assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.*

Art. 25
Beneficiari dell'indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta:
   a) ai soggetti di cui all'articolo 1 *non eletti o non nominati* ***(14)*** nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
   b) ai soggetti di cui all'articolo 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;
   c) agli aventi diritto di cui all'articolo 20, in caso di decesso del dante causa durante l'esercizio del mandato.

Art. 26
Misura dell'indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, *per un massimo di dieci anni* ***(56)*** in una mensilità dell'indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica *per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).* ***(72)***

1 bis. *Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell'indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della legge 213/2012.* ***(57)***

2. *Abrogato.* ***(58)***

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. *Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.* ***(72)***

4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.

5. L'attribuzione dell'indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

5 bis. *Il soggetto avente diritto può richiedere l'erogazione anticipata di parte dell'indennità di fine mandato nella misura non superiore all'ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L'erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio.* ***(73)***

Art. 27
Disposizioni transitorie

1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale dell'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione: 5 percentuale sull'indennità mensile lorda: 30 per cento

anni di contribuzione: 6 percentuale sull'indennità mensile lorda: 33 per cento

anni di contribuzione: 7 percentuale sull'indennità mensile lorda: 36 per cento

anni di contribuzione: 8 percentuale sull'indennità mensile lorda: 39 per cento

anni di contribuzione: 9 percentuale sull'indennità mensile lorda: 42 per cento

anni di contribuzione: 10 percentuale sull'indennità mensile lorda: 45 per cento

anni di contribuzione: 11 percentuale sull'indennità mensile lorda: 48 per cento

anni di contribuzione: 12 percentuale sull'indennità mensile lorda: 51 per cento

anni di contribuzione: 13 percentuale sull'indennità mensile lorda: 54 per cento

anni di contribuzione: 14 percentuale sull'indennità mensile lorda: 57 per cento

anni di contribuzione: 15 percentuale sull'indennità mensile lorda: 6 0 per cento

anni di contribuzione: 16 e oltre percentuale sull'indennità mensile lorda: 63 per cento

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. ***(59)***

3. *Abrogato.* ***(78)***

4. I soggetti di cui all'articolo 1 in carica all'entrata in

vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall'Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.

Art. 27 bis
Riduzione temporanea dei vitalizi ***(79)***

1. *Per il quadriennio 2015-2018* ***(94)*** *sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione:*
   a) nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00;
   b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
   c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
   d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
   e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.
2. *Abrogato.* ***(92)***

Art. 27 ter
Destinazione dei risparmi di spesa (80)

1. *I risparmi di spesa determinati dall'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di presidenza.*

CAPO IV
Trattamento economico di missione e autovetture di servizio (60)

Art. 28
Trattamento di missione nel territorio regionale ***(61)***

Abrogato.

Art. 29
Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni ***(61)***

Abrogato.

Art. 30
Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio ***(61)***

Abrogato.

Art. 31
Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta ***(18)*** il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e, *limitatamente alle missioni all'estero,* ***(1)*** dal presidente della Giunta per i componenti della Giunta.
3. Il giorno, l'ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.

3 bis. *Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto in funzione dell'espletamento del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso delle spese.* ***(62)***

Art. 32
Ammontare dell'indennità ***(19)***

Abrogato.

Art. 33
Missioni all'estero ***(19)***

Abrogato.

Art. 34
Spese di alloggio e vitto ***(19)***

Abrogato.

Art. 35
Rimborsi spese di missione ***(63)***

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta:
   a) il rimborso delle spese di trasporto su mezzi pubblici o aereo, ove espressamente autorizzato, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;
   b) il rimborso del vagone letto o cuccetta;
   c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza;
   d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino;
   e) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
   f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.

Art. 36
Spese di rappresentanza

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

Art. 37
Anticipo della missione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l'anticipazione delle presumibili spese. ***(22)***

2. *Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione.* ***(23)***

Art. 37 bis
Autovetture di servizio ***(64)***

1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta (121) *al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,*

3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.

4. L'uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l'amministrazione regionale ed uguale efficacia.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.

Art. 38
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 39
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 concernente norme sulla previdenza l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
9) 28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana". Modifiche);
10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
11) 16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 "Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali" e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 "Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali". Modifiche);
12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 "Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali" e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni, e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana" e successive modificazioni);
13) 18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 "Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali");
14) 8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 "Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali". Modifiche);
15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana");
16) 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Legge finanziaria per il 2006").

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: "nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale".

2 bis. *Alla data di entrata in vigore dell'articolo 10 bis è abrogato l'articolo 154 della legge regionale 27*

dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). ***(65)***

Note

1. Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 37.
2-4. Note soppresse.
5. Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 4.
6-9. Note soppresse.
10. Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 83.
11. Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 84.
12. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 85.
13. Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 86.
14. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 87.
15. Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 1.
16. Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 2.
17. Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 3.
18. Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 4.
19. Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 5.
20-21. Note soppresse.
22. Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.
23. Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60, art. 7.
24. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 152.
25-27. Note soppresse.
28. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.
29-32. Note soppresse.
33. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 1.
34. Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
35. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
36. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
37. Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 2.
38. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 3.
39. Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 4.
40. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
41. Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
42. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 5.
43-45. Note soppresse.
46. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 7.
47. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 8.
48. Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
49. Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
50. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
51. Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
52. Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 9.
53. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 10.
54. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 11.
55. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 12.
56. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
57. Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
58. Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.
59. Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 14.
60. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 15.
61. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 16.
62. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 17.
63. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 18.
64. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 19.
65. Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 20.
66. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 12.
67. Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.
68. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.
69. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 14.
70. Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.
71. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.
72. Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
73. Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.
74. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 71.
75. Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.
76. Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.
77. Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 37.
78. Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 74.
79. Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 75.
80. Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 76.
81. Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14, art. 1.
82. Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69, art. 1.
83. Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69, art. 2.
84. Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 1.
85. Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 2.
86. Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.
87. Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.
88. Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 4.
89. Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 16.
90. Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 6.
91. Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 18.
92. Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 8.
93. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 18.
94. Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 2.
95. Capo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 1.
96. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 2.
97. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 3.
98. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 4.
99. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 5.
100. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 6.
101. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 7.
102. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 8.
103. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 9.
104. Articolo inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 10.
105. Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 11.
106. Parole inserite con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 12.
107. Comma inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.
108. Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.
109. Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 14.
110. Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 15.
111. Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 17.
112. Comma abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 17.
113. Allegato inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 10.
114. Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2020, n. 91, art. 1.
115. Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.
116. Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 2.
117. Comma inserito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92, art. 3.
118. Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 19, art. 1.
119. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, art. 1.
120. Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.
121. Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 4.

Allegati

All1 – Allegato A – Base Imponibile contributiva

All2 – Allegato B – Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione

All3 – Allegato C – Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto

Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014.

(Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14.06.2017)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)
Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
Art. 2 Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009
Art. 3 Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
Art. 4 Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009
Art. 5 Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009
CAPO II Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza
Art. 6 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 7 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali
Art. 8 Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Art. 9 Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa
Art. 10 Pubblicità dei dati dei consiglieri
Art. 11 Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Art. 12 Aggiornamenti
Art. 13 Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
Art. 14 Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia
Art. 15 Diffida e sanzioni amministrative
Art. 16 Abrogazione della l.r. 61/2012
CAPO III Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)
Art. 17 Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014
Art. 18 Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014
Art. 19 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014
Art. 20 Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della l.r. 40/2009, ha dato attuazione all'articolo 54 dello Statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione;

2. Il d.lgs. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicità ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare;

3. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel d.lgs. 33/2016; esso non ha più come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

4.Tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella l.r. 40/2009;

5. Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale;

6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella l. 241/1990. È inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata;

Per quanto concerne il capo II:

7. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi, nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la l.r. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione;

8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale;

9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni;

10. Le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite, altresì, prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;

11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della l.r. 61/2012;

Per quanto concerne il capo III:

12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione relativi al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), si rende necessario modificare le disposizioni della l.r. 55/2014, attuativa del richiamato decreto legislativo, con esso contrastanti;

Approva la presente legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009

1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:

"Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a

quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.".

Art. 2
Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009

1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: *"Accesso a dati e documenti amministrativi".*

Art. 3
Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

" Art. 5 Diritto di accesso

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.".

Art. 4
Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Provvedimenti organizzatori

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.

2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.".

Art. 5
Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009

1. Gli articoli da 6 a 9 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

CAPO II
Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza

Art. 6
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all'articolo 14.

3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.

Art. 7
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti. ***(1)***

Art. 8
Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale la dichiarazione sugli investimenti. ***(2)***

2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 9
Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. La mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 10
Pubblicità dei dati dei consiglieri

1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:

a) la dichiarazione sugli investimenti; ***(3)***
b) la sintesi del rendiconto ***(4)*** relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'articolo 7, comma 6, della l. 515/1993.
c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all'articolo 9, comma 1.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni. ***(5)***

4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1. ***(6)***

Art. 11
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori

1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:

a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore; ***(7)***
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali; ***(8)***
c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all'articolo 9, comma 2. ***(9)***

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 43/1995, quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina. ***(10)***

3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1. ***(11)***

Art. 12
Aggiornamenti

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti, ***(12)*** ai fini della pubblicazione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. ***(13)***

1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'articolo 13, comma 1. ***(14)***

Art. 13

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti ***(15)*** ai fini della pubblicazione.

1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica. ***(16)***

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 14

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia, che ricevono un'indennità continuativa di carica o di funzione, ***(18)*** rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:

a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

g) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. L'adempimento non è richiesto qualora sia stata presentata la dichiarazione di cui al comma 2 non oltre i sei mesi precedenti il predetto termine e sia stata allegata la copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno solare immediatamente precedente a quello corrente. ***(19)***

4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Qualora la scadenza naturale dell'incarico intercorra nei sei mesi successivi al termine di cui al comma 3, l'adempimento si considera assolto con la presentazione delle dichiarazioni annuali di cui al comma 3 stesso. ***(19)***

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Art. 15

Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti ***(17)*** da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti ***(17)*** da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

4. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3,

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.

6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.

7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:

a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);

b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9.

Art. 16
Abrogazione della l.r. 61/2012

1. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008), è abrogata.

CAPO III
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

Art. 17
Individuazione degli incarichi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) le parole: "*in tutte le loro funzioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*nelle loro funzioni*".

Art. 18
Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 4 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. ".

Art. 19
Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 6 della l.r. 55/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.".

Art. 20
Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 55/2014

1. L'articolo 3 della l.r. 55/2014 è abrogato.

Note

1. Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 1.
2. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2.
3. Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.
4. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.
5. Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.
6. Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3.
7. Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.
8. Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.
9. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.
10. Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.
11. Comma aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.
12. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.
13. Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.
14. Comma aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5.
15. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70,

art. 6.
16. Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6.
17. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7.
18. Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 14.
19. Periodo aggiunto con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 14.

Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza

Approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015 n. 103, 28 gennaio 2016, n. 7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016 n. 147, 16 maggio 2018 n. 57, 22 aprile 2020 n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024 n. 7 e 9 gennaio 2025.

SOMMARIO

PARTE I – Disposizioni inerenti all'attività dei consiglieri e degli organi consiliari

TITOLO I – Trasparenza

Art. 1 – Trasparenza

TITOLO II – Comportamento durante le sedute del Consiglio

Art. 2 – Comportamento dei consiglieri in aula

Art. 3 – Accesso all'aula

Art. 4 – Accesso e comportamento del pubblico in aula

Art. 5 – Accesso dei giornalisti e degli operatori radiotelevisivi durante le sedute del Consiglio

TITOLO III – Presenze dei consiglieri

Art. 6 – Registrazione delle presenze

Art. 7 – Accertamento delle assenze

Art. 8 – Applicazione agli assessori

TITOLO IV – Missioni dei consiglieri

CAPO I – Norme comuni

Art. 9 – Autorizzazione alla missione

Art. 10 – Limite di partecipanti

CAPO II – Missioni in Italia

Art. 11 – Motivazione della missione

Art. 12 – Trattamento economico di missione

CAPO III – Missioni all'estero

Art. 13 – Procedure organizzative, amministrative e contabili [(36)]

Art. 14 – Variazioni di programma e rinunce alla missione

Art. 15 – Limite del numero di missioni

Art. 16 – Spese di viaggio [(37)]

Art. 17 – Spese di soggiorno [(38)]

Art. 18 – Spese di iscrizione

Art. 19 – Pacchetti turistici

Art. 20 – Erogazione di valuta straniera

TITOLO V – Spese di rappresentanza
Art. 21 – Dotazione finanziaria
Art. 22 – Rimborso delle spese di rappresentanza effettuate direttamente [5]
Art. 23 – Spese di rappresentanza connesse ad iniziative consiliari
Art. 24 – Criteri e modalità di concessione dei contributi
Art. 25 – Criteri e modalità di concessione del marchio
TITOLO VI – Incarichi di consulenza e prestazioni libero professionale da parte dell'Ufficio di presidenza
Art. 26 – Ambito di applicazione
Art. 27 – Procedure di conferimento degli incarichi
Art. 28 – Procedura con avviso pubblico
Art. 29 – Procedura di selezione all'interno di elenchi
Art. 30 – Chiamata diretta
Art. 31 – Prescrizioni di carattere generale
Art. 32 – Contenuti generali e limiti della delibera di conferimento
Art. 33 – Adempimenti esecutivi
TITOLO VII – Disposizioni relative ai gruppi consiliari
CAPO I – Uditori presso le commissioni
Art. 34 – Autorizzazione [1]
Art. 35 – Requisiti degli uditori
Art. 36 – Obblighi
CAPO II – Uso di servizi
Art. 37 – Servizi tipografici [3] [29]
PARTE II – Sale e servizi
TITOLO I – Uso delle sale
Art. 38 – Concessione dell'uso delle sale [39]
Art. 39 – Programma delle iniziative
Art. 40 – Finalità [40]
Art. 41 – Presentazione della richiesta e istruttoria [41]
Art. 42 – Condizioni di uso
Art. 43 – Supporti tecnici e multimediali [42]
Art. 44 – Rimborso spese [30] [43] [46]
Art. 45 – Responsabilità dell'utente
Art. 46 – Orario e calendario [6] [44] [47]
Art. 47 – Limitazioni nel periodo elettorale
TITOLO II – Concessione in uso di beni e di mostre d'arte e documentali
Art. 48 – Concessione in uso di beni e mostre
Art. 49 – Soggetti legittimati a chiedere la concessione

Art. 50 – Modalità di presentazione della richiesta

Art. 51 – Condizioni della concessione

Art. 52 – Concessione dei locali del Consiglio per lo svolgimento di esposizioni di opere d'arte

TITOLO III – Autorizzazione per riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive dei beni di interesse storico, artistico e culturale

Art. 53 – Disposizioni generali per l'autorizzazione

Art. 54 – Modalità di richiesta e di svolgimento delle riprese

Art. 55 – Tariffe e condizioni

Art. 55 bis – Riproduzione di documenti di proprietà del Consiglio regionale aventi interesse storico, artistico e culturale conservati presso l'Archivio del Consiglio regionale [31]

TITOLO IV – Servizi

CAPO I – Mensa dei consiglieri

Art. 56 – Accesso alla mensa dei consiglieri

CAPO II – Mensa del personale

Art. 57 – Accesso alla mensa [21]

Art. 58 – Utenti esterni autorizzati [22]

Art. 59 – Speciali autorizzazioni [23]

Art. 60 – Bar interno

Art. 61 – Orari di accesso [24]

Art. 62 – Costo del servizio [4] [25]

Art. 63 – Divieto di acquisto

Art. 64 – Buono pasto [26]

Art. 65 – Abrogato [27]

Art. 66 – Commissione di vigilanza

CAPO III – Autoparco

Art. 67 – Organizzazione dell'autoparco

Art. 68 – Organizzazione delle attività [9] [32] [45]

Art. 69 – Personale addetto alla guida degli autoveicoli

Art. 70 – Rimborso spese di parcheggio [10]

Art. 71 – Attribuzioni del responsabile della struttura competente in materia di autoparco [11]

Art. 72 – Impiego delle autovetture [12]

Art. 73 – Impiego delle autovetture da parte del personale [13]

Art. 74 – Consegna autoveicoli e fogli di viaggio [14]

Art. 75 – Libretto macchina [15]

Art. 76 – Efficienza dell'autovettura [16]

Art. 77 – Custodia delle autovetture [17]

Art. 78 – Assicurazione [18]

Art. 79 – Rifornimento carburanti [19]

Art. 80 – Abrogato [20]

CAPO IV – Tecnologie informatiche

Art. 81 – Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

Art. 82 – Accesso ai servizi

Art. 83 – Catalogo dei servizi

Art. 84 – Postazioni di lavoro [7]

Art. 85 – Stampanti e fotocopiatrici

Art. 86 – Dotazione delle stampanti per gli uffici

Art. 87 – Servizi di telefonia fissa

Art. 88 – Servizi di telefonia mobile e connettività [8]

PARTE III – Disposizioni relative al personale

TITOLO I – Missioni all'estero

Art. 89 – Autorizzazione

Art. 90 – Adozione degli atti di impegno

Art. 91 – Modalità di svolgimento [35]

Art. 92 – Relazione

Art. 93 – Liquidazione

TITOLO II – Fornitura ed uso delle divise per il personale addetto a particolari servizi

Art. 94 – Fornitura di divise e accessori

Art. 95 – Caratteristiche delle divise e modalità di assegnazione

Art. 96 – Acquisto di calzature

PARTE IV – Formazione

TITOLO I – *Tirocini* formativi presso gli uffici del Consiglio

Art. 97 – Tirocini formativi [28]

PARTE V – Disposizioni relative agli atti dirigenziali [2] [33] [34]

TITOLO I – Controllo degli atti dei dirigenti

Art. 98 – Atti dirigenziali e controlli

Art. 99 – Controllo di legittimità

Art. 100 – Controllo di regolarità contabile

Art. 101 – Procedure per l'adozione dei decreti

Art. 102 – Controllo collaborativo

Art. 103 – Rilievi, adeguamento, conferma, decadenza dei decreti

Art. 104 – Certificazione, numerazione e conservazione dei decreti

Art. 105 – Procedura di adozione dei decreti in caso di guasti alla procedura informatica

Art. 106 – Controllo successivo a campione

Art. 107 – abrogato

Art. 108 – abrogato.

Art. 109 – abrogato

Allegato 1

Elenco delle valute straniere e relativi tempi di prenotazione presso gli istituti bancari

PARTE I

Disposizioni inerenti all'attività dei consiglieri e degli organi consiliari

TITOLO I

Trasparenza

Art. 1

Trasparenza

1. In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di trasparenza, l'Ufficio di presidenza adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Consiglio regionale, di seguito denominato Consiglio.
2. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità indica i dati e le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale del Consiglio con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, ed è aggiornato annualmente.
3. Nell'ambito del programma ed ai fini della pubblicazione, sono indicati, tra gli altri, i dati dei consiglieri regionali.

TITOLO II

Comportamento durante le sedute del Consiglio

Art. 2

Comportamento dei consiglieri in aula

1. Durante le sedute del Consiglio, i consiglieri in aula:
   a) garantiscono la puntuale presenza all'orario fissato per l'inizio e la ripresa della seduta;
   b) richiedono preventivamente alla presidenza di poter intervenire nella discussione utilizzando anche l'apposito tasto di prenotazione;
   c) intervengono in piedi dal posto assegnato, salvo motivate eccezioni;
   d) adottano un abbigliamento idoneo, con obbligo di giacca e cravatta per i signori consiglieri;
   e) per comunicare con l'esterno si avvalgono esclusivamente dei commessi d'aula o del personale autorizzato.
2. Durante le sedute del Consiglio, i consiglieri in aula, nell'anticamera consiliare e nella sala dell'Ufficio di presidenza:
   a) evitano dialoghi ad alta voce;
   b) tengono spenti i telefoni cellulari.

Art. 3

Accesso all'aula

1. Durante le sedute del Consiglio, l'accesso all'aula, oltre che ai consiglieri ed agli assessori, è consentito esclusivamente:
   a) al personale del Consiglio e della Giunta regionale, di seguito denominata Giunta, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di assistenza all'aula;
   b) al personale dei gruppi consiliari, negli spazi riservati al pubblico;
   c) ai cittadini invitati dalla Presidenza del Consiglio e dai gruppi consiliari ad assistere alla seduta;
   d) ai cittadini che accedono nelle forme e nei modi indicati all'articolo 4;
   e) ai giornalisti ed operatori radiotelevisivi accreditati, nelle forme e nei modi indicati all'articolo 5.
2. Il fascicolo d'aula è comunque consultabile, per tutti gli utenti, in formato digitale nel sito internet del Consiglio.

Art. 4

Accesso e comportamento del pubblico in aula

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto. I cittadini hanno facoltà di accedere ai locali per assistere alle sedute del Consiglio previa registrazione dei documenti presso la portineria della sede dell'aula consiliare.
2. L'accesso all'aula è consentito compatibilmente con la disponibilità dei posti. Il pubblico può accedere, una volta raggiunta la capienza massima dell'aula, ad una delle sale ove è trasmessa la ripresa video della seduta.

3. L’assistenza al pubblico è prestata dal personale addetto all’accoglienza.

4. Nel caso di richiesta di accesso da parte di un numero consistente di cittadini appartenenti ad associazioni, organizzazioni e movimenti, l’accesso è consentito limitatamente ad una delegazione.

5. I cittadini che assistono alle sedute consiliari, nell’aula o nella sala ove è trasmessa la ripresa video, devono:

   a) adottare un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione e al luogo, oltre che idoneo a consentirne l’identificazione;

   b) adottare un comportamento corretto, evitare dialoghi ad alta voce e l’uso di telefoni cellulari;

   c) astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai consiglieri ed all’andamento dei lavori consiliari;

   d) evitare di sostare nell’anticamera consiliare o in altri locali del Consiglio;

   e) astenersi dall’introdurre e dall’esporre bandiere, striscioni, stendardi e cartelli, nonché oggetti quali borse, zaini o similari.

Art. 5

Accesso dei giornalisti e degli operatori radiotelevisivi durante le sedute del Consiglio

1. I giornalisti e gli operatori radiotelevisivi, accreditati secondo le modalità definite dal responsabile della struttura competente in materia di informazione, assistono alle sedute del Consiglio negli spazi a loro appositamente riservati.

2. Le riprese radiotelevisive in diretta sono preventivamente comunicate alla struttura competente in materia di informazione.

3. In aula, nell’anticamera consiliare e nella sala dell’Ufficio di presidenza, i giornalisti e gli operatori radiotelevisivi sono tenuti al rispetto delle disposizioni di comportamento di cui all’articolo 4, comma 5, e in tali locali non possono effettuare interviste radiotelevisive.

TITOLO III

Presenze dei consiglieri

Art. 6

Registrazione delle presenze

1. Agli effetti del trattamento a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), sono considerati presenti alle sedute i consiglieri che:

   a) risultano registrati dal processo verbale;

   b) pur non risultando dal processo verbale, hanno sottoscritto il foglio delle rilevazioni delle presenze entro il termine di sessanta minuti dall’ora di convocazione della seduta;

   c) sono assenti autorizzati ai sensi dei commi da 5 a 8 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i dirigenti delle strutture di segreteria degli organi indicati all’articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009, predispongono un foglio di rilevazione delle presenze che deve essere ritirato, sotto la loro diretta responsabilità, trascorsi sessanta minuti dall’ora di convocazione della seduta.

3. Al di fuori dei casi di assenze autorizzate, richiamate alla lettera c) del comma 1, non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente articolo. Ai consiglieri assenti si applicano le riduzioni sul trattamento a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato previste dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009.

Art. 7

Accertamento delle assenze

1. Entro il giorno 10 di ogni mese i dirigenti delle strutture di segreteria degli organi indicati dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 3/2009, trasmettono alla struttura competente in materia di bilancio e finanze l’elenco delle assenze, relative al mese precedente, precisando la data delle stesse.

2. I consiglieri e gli assessori autorizzati ad effettuare missioni fuori del territorio regionale o incaricati di rappresentare il Consiglio e la Giunta devono far pervenire entro tre giorni dalla data dell’assenza alla segreteria dell’organo collegiale una autocertificazione con l’indicazione dei giorni di assenza per missione o per incarichi di rappresentanza del Consiglio o della Giunta.

Art. 8

Applicazione agli assessori

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 3/2009, le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano anche agli assessori intendendo sostituite le parole "Presidente del Consiglio" con le parole "Presidente della Giunta" e la parola "Consiglio" con la parola "Giunta".

TITOLO IV

Missioni dei consiglieri

CAPO I

Norme comuni

Art. 9

Autorizzazione alla missione

1. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, fatte salve le missioni nell'ambito del territorio regionale, autorizzate di diritto ai sensi dell'articolo 31, comma 3 bis, della l.r. 3/2009.
2. Le delegazioni miste, composte da consiglieri e da personale del Consiglio, sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza.
3. La richiesta di missione è corredata dalla seguente documentazione:
   a) motivazione della missione;
   b) programma e durata della missione;
   c) indicazione dei partecipanti, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10;
   d) preventivo di massima delle spese.
4. Qualora il Presidente della Giunta richieda ad un consigliere di partecipare ad iniziative in sua rappresentanza ciò non comporta un'autorizzazione a missione da parte del Consiglio. L'assenza del consigliere è giustificata e gli eventuali costi di missione sono a carico della Giunta.

Art. 10

Limite di partecipanti

1. Le delegazioni consiliari inviate in missione non possono essere formate da più di tre componenti e non possono essere accompagnate da più di un dipendente, salvo diversa decisione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO II

Missioni in Italia

Art. 11

Motivazione della missione

1. I consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione, con il riconoscimento del relativo rimborso spese previsto dalla normativa vigente, quando si tratti di trasferte:
   a) conseguenti ad iniziative ed attività del Consiglio o alla formazione di delegazioni in rappresentanza del Consiglio;
   b) per partecipare a convegni, manifestazioni o seminari, a carattere istituzionale e non di partito, o a riunioni di organismi a cui partecipa il Consiglio, ai quali il consigliere è invitato o partecipa in ragione della propria carica all'interno del Consiglio o in qualità di relatore.

Art. 12

Trattamento economico di missione

1. Ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta spetta il rimborso spese di missione, con esclusione di ulteriore indennità, come stabilito al Capo IV della l.r. 3/2009 secondo la specifica disciplina dettata dalle norme del presente testo unico.

CAPO III

Missioni all'estero.

Art. 13 [36]

Procedure organizzative, amministrative e contabili

1. Al fine dell'avvio delle procedure amministrative per l'organizzazione della missione, il consigliere interessato presenta, almeno dieci giorni prima della data di partenza, salvo casi di urgenza, alla struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne il programma della missione, corredato da una copia dell'autorizzazione alla stessa, *se non precedentemente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, in caso di delegazione.*
2. I consiglieri autorizzati alla missione possono chiedere l'anticipazione, alla struttura competente in materia di bilancio e finanze, delle presumibili spese di missione, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/2009, nella misura indicata dal decreto di impegno assunto a cura della struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne.
3. Ai fini della liquidazione e del rimborso delle spese sostenute, il consigliere, entro quindici giorni dalla fine della missione, presenta richiesta alla struttura competente in materia di bilancio e finanze mediante il modulo, predisposto da tale struttura, nel quale sono indicati il luogo, il motivo, la data e l'ora di inizio e termine della missione, l'eventuale fruizione gratuita di pasti e di alloggio, *nei casi di anticipo e/o rimborso spese.*
4. Il modulo di richiesta è corredato della documentazione comprovante le spese sostenute.
5. Qualora il consigliere, entro il termine previsto di quindici giorni, non provveda a presentare alla struttura competente in materia di bilancio e finanze, i moduli per il rimborso delle spese, gli anticipi sono comunque recuperati con la prima mensilità utile.
6. *È altresì possibile, per la struttura competente, avvalersi di un'agenzia di viaggi per l'organizzazione della missione. In tal caso la delegazione presenta al competente ufficio il programma di viaggio, con un anticipo di almeno 20 giorni lavorativi. L'ufficio provvederà ad avviare la procedura amministrativa per l'organizzazione della missione istituzionale.*
7. *In caso di affidamento del servizio ad un'agenzia di viaggi, il competente ufficio provvederà alla liquidazione delle spese, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione della prestazione richiesta, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore.*

Art. 14

Variazioni di programma e rinunce alla missione

1. In caso di annullamento dell'iniziativa programmata o di sopravvenute modifiche al programma della missione o di rinuncia alla stessa per oggettivo impedimento personale o per sopravvenuti motivi istituzionali, i consiglieri sono tenuti a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente del Consiglio e, per conoscenza, alla struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne, al fine di avviare le procedure per il recupero del costo dei servizi non utilizzati ed assumere i conseguenti atti amministrativi.
2. Restano a carico del Consiglio i costi dei servizi non utilizzati e non recuperati totalmente.

Art. 15

Limite del numero di missioni

1. Ciascun consigliere è di norma inviato per non più di una volta l'anno in missioni che implicano viaggi intercontinentali, ad eccezione dei membri dell'Ufficio di presidenza, qualora la loro presenza sia necessaria per la sottoscrizione di accordi, convenzioni, intese o attività similari.

Art. 16 [37]

Spese di viaggio.

1. Ai consiglieri in missione sono rimborsate *o riconosciute* le spese di viaggio relative a:
   a) biglietto ferroviario in prima classe, compresi vagone letto e cuccette;
   b) biglietto aereo in classe economica o*,* per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe *business*;
   c) taxi e mezzi di trasporto pubblico locale nella località di svolgimento della missione;
   d) noleggio di automezzi privati per spostamenti specifici e limitati in casi di motivata necessità;
   e) sosta del proprio automezzo al parcheggio dell'aeroporto.

Art. 17 [38]

Spese di soggiorno.

1. Ai consiglieri in missione sono rimborsate *o riconosciute* le spese di soggiorno in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso o categorie equivalenti all'estero.

Art. 18

Spese di iscrizione

1. Al consigliere in missione per partecipare a convegni e seminari sono rimborsate le spese per l'iscrizione ai medesimi.

Art. 19

Pacchetti turistici

1. Le limitazioni di classe aerea e di categoria alberghiera, indicate agli articoli 16 e 17, non si applicano nel caso di pacchetti turistici comprensivi di volo e soggiorno dei quali sia dimostrata la complessiva convenienza economica rispetto a quanto risultante dall'applicazione delle suddette limitazioni.

Art. 20

Erogazione di valuta estera

1. Il consigliere che deve recarsi in missione all'estero richiede all'ufficio economato della struttura competente in materia di bilancio e finanze l'anticipo di missione nella misura indicata dal decreto di impegno assunto a cura della struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne.
2. Il consigliere che deve recarsi in missione in Paesi esteri nei quali sono in vigore valute diverse dall'euro richiede all'ufficio economato l'acquisto della valuta estera necessaria, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1).
3. Il consigliere che ha necessità di utilizzare una valuta estera non compresa tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1) provvede personalmente all'acquisto di tale valuta nel paese sede della missione. In tal caso, il consigliere, prima di lasciare il paese sede della missione, provvede a riconvertire la valuta precedentemente acquistata e non utilizzata in euro o in altra valuta tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1).
4. Il consigliere, al rientro dalla missione, riconsegna la valuta residua, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1), all'ufficio economato che provvede a riconvertirla in euro. La valuta restituita deve essere composta solo da banconote.
5. Le spese per le commissioni di banca o di altri esercizi di cambio, per l'acquisto della valuta e per la vendita della valuta non utilizzata durante la missione sono poste a carico del Consiglio. Le differenze di cambio fra l'acquisto e la vendita della valuta sono a beneficio o a carico del Consiglio.

TITOLO V

Spese di rappresentanza

Art. 21

Dotazione finanziaria

1. Per le spese di rappresentanza previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), a ciascun titolare della funzione è assegnata la seguente dotazione finanziaria annua:
   a) Presidente: settemila (7.000,00) euro;
   b) Vicepresidenti: cinquemila (5.000,00) euro;
   c) altri componenti dell'Ufficio di presidenza: tremila (3.000,00) euro
   d) Presidenti delle commissioni consiliari: tremila (3.000,00) euro;
   e) Presidenti o titolari monocratici degli organismi istituzionali, istituiti con legge regionale presso il Consiglio: nel limite dei rispettivi stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio, fino ad un massimo di duemilacinquecento (2.500,00) euro per il Difensore civico e di millecinquecento (1.500,00) euro per gli altri titolari.
2. In caso di assunzione della carica nel corso dell'anno oppure di carica con una scadenza prestabilita inferiore all'anno, la dotazione finanziaria è proporzionalmente ridotta.
3. La dotazione finanziaria è assegnata a decorrere dalla data di nomina nella carica e, successivamente, dall'inizio di ogni anno.

4. La parte di dotazione finanziaria non utilizzata entro l'anno oppure entro la cessazione della carica non è ulteriormente utilizzabile e costituisce economia.

Art. 22 [5]

Rimborso delle spese di rappresentanza effettuate direttamente

1. Le spese di rappresentanza di cui all'articolo 21 sono effettuate direttamente dai titolari dell'attività di rappresentanza e rimborsate agli stessi con le seguenti modalità:

   a) il titolare dell'attività di rappresentanza provvede, di norma con periodicità mensile, ad autocertificare all'economato le spese sostenute, chiedendone il relativo rimborso;

   b) la documentazione contabile di tali spese, consistente in fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali recanti l'indicazione delle voci di spesa, unitamente alla copia dell'autocertificazione deve essere conservata dal soggetto titolare dell'attività di rappresentanza, per essere poi depositata all'archivio generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque entro 30 giorni dalla cessazione della titolarità dell'attività di rappresentanza;

   c) il titolare dell'attività di rappresentanza, per provvedere alle suddette spese, può richiedere all'economo un anticipo fino a mille (1.000,00) euro; tale anticipo in caso di mancato utilizzo, deve essere restituito all'economo entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività di rappresentanza ovvero dalla scadenza dell'assegnazione annuale non seguita da rinnovo della stessa.

1.bis In alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, il titolare della funzione di rappresentanza, all'atto della presentazione dell'autocertificazione, può impartire ordine all'economo di procedere al pagamento diretto al soggetto individuato nei cui confronti è stata disposta la spesa. In tale ipotesi il rimborso è effettuato con accredito in favore del fornitore, in nome e per conto del titolare della funzione di rappresentanza.

2. Le disposizioni dei commi 1 e *1 bis* si applicano anche alle spese di rappresentanza effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 4/2009.

2 bis. I rimborsi effettuati ai sensi del presente articolo sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008).

Art. 23

Spese di rappresentanza connesse ad iniziative consiliari

1. Per le spese di rappresentanza previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2009, e programmate ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della citata legge, la struttura competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base della deliberazione dell'Ufficio di presidenza indicante i limiti complessivi di spesa per le iniziative ed attività programmate.

Art. 24

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi si applicano le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di presidenza in materia.

Art. 25

Criteri e modalità di concessione del marchio

1. Per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione del marchio si applicano le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di presidenza in materia.

TITOLO VI

Incarichi di consulenza e prestazioni libero professionale da parte

dell'Ufficio di presidenza

Art. 26

Ambito di applicazione

1. Gli incarichi di cui all'articolo 13, comma 2 quater, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) sono conferiti dall'Ufficio di presidenza, nei casi previsti dalla stessa legge, per supportare, dal punto

di vista tecnico-scientifico, l'organo politico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, tenuto conto delle risorse professionali presenti nell'amministrazione.

2. La deliberazione di cui, rispettivamente, agli articoli 28, 29 e 30 dà espressamente atto della valutazione di opportunità di ricorso all'incarico.

Art. 27

Procedure di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 26 sono conferiti mediante le seguenti procedure:
   a) comparazione di curricula di candidati presentati a seguito di avviso pubblico;
   b) comparazione di curricula di candidati inseriti in apposito elenco precostituito a seguito di avviso pubblico;
   c) per chiamata diretta.

Art. 28

Procedura con avviso pubblico

1. L'Ufficio di presidenza con deliberazione individua la tipologia di incarico da conferire ed il relativo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), nel quale sono evidenziati, in particolare:
   a) l'oggetto della prestazione e degli obiettivi connessi alla stessa;
   b) la durata dell'incarico;
   c) il luogo ed eventuali ulteriori modalità di svolgimento dell'incarico;
   d) il compenso, predeterminato almeno nel massimo;
   e) i requisiti e le competenze professionali richieste;
   f) la documentazione da produrre, con il curriculum*;*
   g) il termine di presentazione delle candidature;
   h) i criteri di selezione del contraente;
   i) lo schema di contratto di incarico da sottoscrivere da parte del Presidente del Consiglio, o altro componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato, e del soggetto incaricato.
2. L'Ufficio di presidenza, con deliberazione, esprime, sulla base dei curricula e della documentazione prodotta, la valutazione delle candidature pervenute nei termini e conferisce conseguentemente l'incarico.

Art. 29

Procedura di selezione all'interno di elenchi

1. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 28, possono essere istituiti uno o più elenchi di esperti esterni in possesso di specifici requisiti professionali.
2. A tal fine, l'Ufficio di presidenza delibera un avviso, da pubblicare sul BURT, nel quale sono evidenziati gli elementi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 28 e il periodo di validità dell'elenco.
3. Gli elenchi hanno una durata massima di tre anni.
4. L'Ufficio di presidenza, valutate le candidature, e la relativa documentazione, presentate nei termini, delibera la formazione degli elenchi.
5. La mancata iscrizione negli elenchi per mancanza dei requisiti è tempestivamente comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, nella quale sono specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione.
6. Possono essere svolte in ogni tempo verifiche sulle dichiarazioni degli iscritti negli elenchi.
7. L'Ufficio di presidenza, qualora intenda conferire un incarico attinente ai requisiti richiesti per uno degli elenchi precostituiti, delibera detto conferimento, con il relativo schema di contratto, individuando tra gli iscritti all'elenco il soggetto cui conferire l'incarico.

Art. 30

Chiamata diretta

1. L'Ufficio di presidenza può derogare, in via eccezionale, alle procedure di cui agli articoli 28 e 29, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 26 e le condizioni di cui all'articolo 32, conferendo direttamente incarichi ad esperti di

riconosciuta autorevolezza nello specifico campo oggetto dell'incarico.

2. Il conferimento diretto di incarico è possibile quando siano state esperite senza esito le procedure di cui all'articolo 28 o all'articolo 29 oppure quando il soggetto cui si intende conferire l'incarico risulti essere, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, comprovate da idonea documentazione, qualificato in modo specifico, autorevole e riconosciuto in relazione all'oggetto dell'incarico, in modo tale da assicurare di poter fornire la prestazione con il massimo livello di approfondimento e completezza richiesti.

3. Nella delibera di conferimento, con il relativo schema di contratto, è dato atto dei motivi che giustificano la deroga.

Art. 31

Prescrizioni di carattere generale

1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche o giuridiche ovvero anche ad associazioni non riconosciute, che per le loro caratteristiche offrano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti specifici loro attribuiti e che siano in possesso di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.

2. Qualora l'incarico attenga ad attività di consulenza, la motivazione dell'atto deve evidenziare la competenza professionale desumibile da titoli di studio, scientifici e professionali.

3. Qualora l'incarico attenga ad attività di carattere libero-professionale, la motivazione dell'atto deve evidenziare le correlazioni fra l'oggetto dell'incarico e la complessiva esperienza acquisita e dimostrata dal soggetto incaricato, desumibile dal proprio curriculum.

4. Non possono essere conferiti più incarichi contemporanei ad un medesimo soggetto.

5. Non possono essere incaricati:

   a) soggetti titolari di cariche elettive, istituzionali, politiche o sindacali di livello nazionale, regionale o locale;

   b) soggetti che abbiano in essere rapporti professionali o di lavoro subordinato tali da determinare una incompatibilità per conflitto di interessi con l'incarico affidato;

   c) i soggetti di cui alla lettera h), comma 1, articolo 12, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

   d) soggetti che abbiano riportato condanne per reati di cui alle leggi antimafia o per reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.

6. In riferimento a specifici incarichi ed in relazione alla loro peculiarità, l'Ufficio di presidenza, negli atti di cui agli articoli 28 e 29, può stabilire ulteriori cause di incompatibilità e conflitto di interesse.

7. L'atto di incarico deve prevedere una specifica clausola risolutiva in caso di sopravvenute cause di incompatibilità e conflitto di interesse.

Art. 32

Contenuti generali e limiti della delibera di conferimento

1. La delibera di conferimento dell'incarico determina l'oggetto, i tempi di esecuzione, l'entità o i criteri di determinazione del corrispettivo, le modalità di pagamento nonché le penali per eventuali ritardi o inadempienze.

2. La delibera indica inoltre:

   a) la correlazione fra l'incarico conferito e la complessiva esperienza acquisita e dimostrata dal soggetto incaricato, in caso di prestazioni libero professionali, nonché la sussistenza della competenza professionale richiesta, in caso di attività di consulenza;

   b) l'assenza di cause di limitazione, divieto o incompatibilità di cui, rispettivamente, ai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 31 e delle altre eventuali cause di incompatibilità e conflitto di interesse ove disposte ai sensi dello stesso comma 6 dell'articolo 31;

   c) l'impossibilità di impiegare le risorse umane presenti all'interno dell'amministrazione per l'esecuzione dell'incarico affidato, fatti salvi i necessari contatti informativi e di carattere operativo.

3. Il corrispettivo deve rispettare lo stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio.

4. La delibera di affidamento dell'incarico può prevedere il rimborso delle spese per trasferte e missioni svolte in relazione all'incarico conferito, in misura pari a quello spettante ai dirigenti regionali.

5. La durata dell'incarico non può superare il periodo di un anno, salvi i casi particolari in cui l'oggetto della prestazione esiga una durata diversa.

6. Gli incarichi possono essere rinnovati osservando le stesse modalità del primo incarico.

Art. 33

Adempimenti esecutivi

1. In attuazione della delibera dell'Ufficio di presidenza di conferimento dell'incarico, ai sensi degli articoli 28, comma 2, oppure 29, comma 7, oppure 30, comma 3, il segretario generale o il dirigente responsabile del capitolo di bilancio interessato adotta il decreto di impegno di spesa previa verifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto cui si intende conferire l'incarico.
2. Il segretario generale o il dirigente responsabile del capitolo di bilancio interessato adotta altresì, previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico, i successivi atti di liquidazione del corrispettivo e degli eventuali rimborsi spese.

TITOLO VII

Disposizioni relative ai gruppi consiliari

CAPO I

Uditori presso le commissioni

Art. 34 (1)

Autorizzazione

1. *Le richieste di autorizzazione degli uditori, di cui all'articolo 37 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale), sono presentate entro tre mesi dall'inizio della legislatura oppure durante il corso della legislatura a seguito di variazioni intervenute nella composizione delle commissioni o a seguito di ulteriori motivate necessità.*
2. *Le richieste di autorizzazione sono formulate mediante apposito modulo disponibile e scaricabile dal sito internet del Consiglio e sono accompagnate dal curriculum personale dell'incaricato proposto.*
3. *L'autorizzazione è disposta dall'Ufficio di presidenza, che ne dà comunicazione ai presidenti delle commissioni interessate e soggetti richiedenti.*
4. *Le richieste di autorizzazione indicate al comma 1 sono presentate entro tre mesi dall'inizio della legislatura oppure durante il corso della legislatura a seguito di variazioni intervenute nella composizione delle commissioni.*
5. *L'autorizzazione ha carattere permanente e i nominativi indicati possono essere variati dall'Ufficio di presidenza, su domanda dei soggetti richiedenti, solo in caso di comprovate e motivate ragioni.*

Art. 35

Requisiti degli uditori

1. I soggetti per i quali si richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) maggiore età;
   b) domicilio in un comune della Regione Toscana;
   c) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di altro stato dell'Unione europea oppure regolare soggiorno nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 36

Obblighi

1. L'uditore non ha diritto di parola nel corso delle sedute della commissione. È tenuto, oltre al rispetto degli obblighi prescritti dall'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) ed e), in particolare:
   a) ad astenersi da qualsiasi forma di partecipazione attiva ai lavori della commissione;
   b) ad attenersi ad un comportamento conforme a dignità, discrezione e riservatezza, comunque tale da non ostacolare il libero e corretto funzionamento dei lavori della commissione;
   c) a mantenere il segreto d'ufficio.
2. L'autorizzazione è revocata qualora l'uditore non si attenga agli obblighi indicati al comma 1, ferma restando l'applicazione degli altri provvedimenti di legge.
3. I presidenti delle commissioni vigilano sull'osservanza degli obblighi suddetti e segnalano all'Ufficio di presidenza le

eventuali violazioni.

CAPO II

Uso di servizi

Art. 37

Servizi tipografici [3] [29]

1. Nell'ambito del contenimento della spesa e del processo di dematerializzazione, le strutture consiliari sono tenute a favorire prevalentemente l'utilizzo del formato digitale e ad evitare duplicazioni cartacee.
2. La tipografia del Consiglio provvede in via prioritaria alle esigenze tipografiche collegate alle funzioni istituzionali e di rappresentanza del Consiglio.
3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire della tipografia del Consiglio per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo. *Le richieste sono effettuate dal Presidente di ciascun gruppo o dal personale delle segreterie del gruppo, dallo stesso espressamente autorizzato*.
4. Per le spese di materiale cartaceo indicate al comma 3, ciascun gruppo consiliare dispone di un budget annuale complessivo pari a *tremilacentottantuno (3.181,00)* euro*, più seicentotrentasei (636,00)* euro per ogni consigliere aderente al gruppo. Tali importi sono aggiornati annualmente dalla struttura competente in materia di servizi tipografici in base alla variazione dell'indice Istat con arrotondamento all'euro.
5. Se le spese annuali eccedono il budget assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare.
6. Il budget annuale per il gruppo misto è stabilito con gli stessi criteri previsti per gli altri gruppi consiliari. Tale importo è ripartito in parti uguali tra i consiglieri aderenti al gruppo misto che lo utilizzano individualmente. La differenza tra la dotazione individuale e la maggiore spesa è posta a carico di ciascun consigliere aderente al gruppo misto, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2013, n. 29 (Criteri per la ripartizione delle risorse in caso di variazione dei gruppi consiliari).
7. La struttura competente in materia di servizi tipografici:

a) definisce le modalità per la richiesta dei servizi della tipografia da parte dei gruppi consiliari;

b) cura gli altri adempimenti necessari a dare attuazione alle norme del presente articolo;

c) comunica periodicamente i dati sull'utilizzo dei servizi della tipografia da parte dei gruppi consiliari alla struttura competente in materia di bilancio e finanze che procede al recupero delle somme dovute;

d) comunica a ciascun gruppo consiliare, a ciascun consigliere aderente al gruppo misto e al segretario generale gli aggiornamenti annuali del budget.

PARTE II

Sale e servizi

TITOLO I

Uso delle sale

Art. 38 [39]

Concessione dell'uso delle sale

1. L'aula consiliare è destinata, in via prioritaria, alle sedute del Consiglio.
2. L'aula consiliare può essere utilizzata, in caso di indisponibilità delle altre sale, per attività istituzionali degli organi del Consiglio quali sedute delle commissioni consiliari, della Conferenza di programmazione dei lavori e dell'Ufficio di presidenza.
3. L'aula consiliare può essere utilizzata altresì, per le sedute plenarie del Parlamento degli studenti.
4. L'uso della "sala Gonfalone", per il quale non si applicano gli articoli 41 e 44, è concesso dal Presidente del Consiglio ed è a titolo gratuito.
5. *Le altre sale delle sedi del Consiglio: "sala Amintore Fanfani"; "sala David Sassoli"; "sala Barile"; "sala Affreschi"; "Auditorium Giovanni Spadolini"; "sala delle Collezioni"; "sala delle Feste" sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività istituzionali degli organi del Consiglio.*

6. Fermo restando l'utilizzo in via prioritaria, di cui al comma 5, l'uso delle sale può essere concesso a titolo gratuito per iniziative degli organi ed uffici regionali, dei gruppi consiliari, degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a prevalente partecipazione regionale e degli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora sia prevista la partecipazione di soggetti esterni, pubblici o privati, la comunicazione riferita all'iniziativa e la conduzione della stessa deve comunque essere effettuata con la diretta partecipazione del soggetto istituzionale richiedente.
8. L'uso delle sale di cui al comma 5 può essere concesso a titolo oneroso ad utenti esterni pubblici o privati.
9. Il Consiglio può, a titolo di contributo di rappresentanza, concedere l'uso gratuito delle sale di cui al comma 5, ai soggetti e per le finalità di cui alla l.r. 4/2009, con le modalità di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza in materia di contributi e marchio.
10. Un'apposita sala può essere riservata a conferenze stampa o incontri con gli operatori dell'informazione dei soggetti indicati al comma 6 ed è concessa sentito il responsabile della struttura in materia di informazione.

Art. 39

Programma delle iniziative

1. Lo svolgimento di iniziative culturali quali conferenze, convegni, presentazioni di libri ed ogni altra manifestazione artistica, culturale e scientifica, ivi comprese le esposizioni di opere d'arte di cui all'articolo 52, presso le sedi consiliari avviene sulla base di un programma approvato dall'Ufficio di presidenza.
2. Le iniziative possono essere promosse dall'Ufficio di presidenza, dalle commissioni consiliari nonché dagli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio.
3. Le iniziative possono essere proposte all'Ufficio di presidenza anche dai singoli consiglieri.
4. Le esposizioni di opere d'arte possono essere proposte anche dall'artista interessato.
5. La proposta di programma delle iniziative è predisposta dagli uffici competenti sulla base delle richieste pervenute con la specificazione di ogni elemento utile, tra cui, in particolare, il programma dell'iniziativa, i relatori interni ed esterni, oltre che gli eventuali eventi correlati, i servizi di supporto richiesti alla cabina di regia (foto, registrazioni, proiezioni video), i servizi tipografici (locandine, depliant, brochure), i costi delle singole voci e l'eventuale richiesta di trasmissione via web sul sito del Consiglio.
6. Il materiale pubblicitario relativo alle iniziative promosse dall'Ufficio di presidenza reca il marchio del Consiglio e la dizione "Il Presidente del Consiglio invita".
7. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare integrazioni e modifiche al programma in corso.
8. Le iniziative di cui al presente articolo costituiscono iniziative istituzionali delle quali è data comunicazione all'esterno anche attraverso il sito internet del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2011 n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43).

Art. 40 [(40)]

Finalità

1. La concessione in uso delle sale è consentita per conferenze, convegni, manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, esposizioni che abbiano rilevanza regionale o nazionale.
2. È esclusa la concessione in uso delle sale per iniziative che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti, fatta salva la presentazione di pubblicazioni di carattere culturale, delle quali comunque è sempre vietata la commercializzazione all'interno dei locali del Consiglio.
3. *In occasione della presentazione di pubblicazioni sono consegnate all'ufficio del cerimoniale, di norma, n. 3 copie del volume per l'istruttoria dell'evento, per la comunicazione e per la conservazione presso la Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana.*

Art. 41 [(41)]

Presentazione della richiesta e istruttoria

1. La concessione in uso delle sale del Consiglio è subordinata alla presentazione di una richiesta rivolta alla struttura competente in materia di cerimoniale, salvo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38.
2. La richiesta da parte di utenti esterni è presentata mediante modulo predisposto dalla struttura competente in materia di cerimoniale e scaricabile dal sito internet del Consiglio. La richiesta specifica le finalità per le quali viene effettuata.

3. La richiesta è presentata in un termine compreso tra sessanta e quindici giorni antecedenti la data per la quale si richiede la disponibilità della sala, fatti salvi casi motivati di urgenza.

4. L'uso della sala è concesso nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati al presente titolo, fatta comunque salva la priorità riconosciuta all'utilizzo delle sale connesso ad esigenze istituzionali.

5. Nel caso di pluralità di richieste per una stessa data, la concessione è rilasciata secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

6. La concessione in uso delle sale potrà essere revocata per motivi di necessità dell'amministrazione regionale.

7. La richiesta di concessione in uso delle sale da parte delle articolazioni organizzative interne e dei consiglieri è presentata tramite la posta elettronica interna mediante modulo o procedura informatica predisposti dall'ufficio, con la specificazione delle finalità della richiesta stessa, di norma entro un termine di sette giorni lavorativi antecedenti la data per la quale si richiede la disponibilità della sala.

8. Le richieste di cui ai commi 2 e 7 specificano le attrezzature tecniche e multimediali necessarie per lo svolgimento delle singole iniziative. Sulla base delle specificazioni la struttura competente in materia di cerimoniale individua e provvede ad informare le strutture interne competenti a garantire l'assistenza richiesta.

Art. 42

Condizioni d'uso

1. Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità nelle quali normalmente si trovano e devono essere usate dall'utente in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno ad impianti, attrezzature, oggetti e ambiente in generale.

2. La capienza delle sale è determinata secondo le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

3. È vietato alterare gli impianti e gli arredi o modificarne la collocazione. L'uso di impianti o di arredi diversi da quelli esistenti, è autorizzato dalla struttura competente in materia di cerimoniale, previa valutazione da parte della struttura competente in materia di sedi e logistica.

4. È consentita l'affissione di manifesti, locandine o altro materiale informativo all'interno della sede del Consiglio solo se collegati ad iniziative istituzionali del Consiglio stesso. La struttura competente in materia di cerimoniale, verificato il collegamento all'iniziativa istituzionale, provvede all'affissione dei materiali negli appositi spazi.

Art. 43 [42]

Supporti tecnici e multimediali

1. Le sale consiliari sono attrezzate con strumentazione tecnica e multimediale anche ai fini della registrazione, della trasmissione via web, della navigazione internet e dello svolgimento di videoconferenze.

2. L'allestimento delle sale è effettuato su indicazione della struttura competente in materia di cerimoniale in base a quanto specificato nella richiesta di concessione. L'allestimento viene effettuato mediante le strutture organizzative del Consiglio o mediante ditte esterne e concerne l'apertura dei locali, la sorveglianza, l'illuminazione, la climatizzazione e le dotazioni tecniche, informatiche e multimediali (sedie, tavoli, impianti di amplificazione e di registrazione, attrezzature informatiche, ecc.).

3. La trasmissione in streaming sul sito del Consiglio o su siti esterni di tutte le iniziative deve essere autorizzata dall'Ufficio di presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio.

4. La struttura consiliare provvede, mediante un commesso, all'apertura e chiusura della sala ed alla sorveglianza interna durante lo svolgimento delle iniziative autorizzate.

5. Lo svolgimento del servizio di buffet è consentito esclusivamente nell'ambito delle iniziative per le quali è concesso l'uso delle sale.

6. Al termine dell'utilizzo, le sale devono essere restituite nelle stesse condizioni nelle quali sono state prese in consegna.

Art. 44 [30] [43] [46]

Rimborso spese

1. Per l'uso delle sale, l'utente è tenuto al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, nella seguente misura, IVA esclusa, rispettivamente per giornata intera o per frazione di giornata, intendendosi per giornata intera un utilizzo che impegni la sala per un tempo superiore alle cinque ore:

a)	*sala A. Fanfani*	*euro 251,00*	*o euro 157,00;*
b)	*sala Barile*	*euro 169,00*	*o euro 99,00;*

c) sala Affreschi *euro 336,00* *o euro 209,00;*

d) Auditorium G. Spadolini *euro 423,00* *o euro 251,00;*

e) sala delle Collezioni *euro 373,00* *o euro 226,00;*

f) sala delle Feste *euro 501,00* *o euro 315,00.* *(30) (46)*

Gli importi sopra indicati, IVA esclusa, sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT.

2. A richiesta dell'utente e compatibilmente con la disponibilità, possono essere forniti servizi tecnici aggiuntivi secondo il tariffario stabilito dalla struttura competente in materia.

3. Nel caso in cui, per lo svolgimento della manifestazione, occorrano servizi non compresi tra quelli indicati al comma 2, gli utenti provvedono in proprio, previo accordo con la struttura competente in materia.

4. La concessione in uso è rilasciata previa effettuazione del pagamento.

5. Il pagamento è dovuto anche qualora l'iniziativa si svolga con la partecipazione di rappresentanti di organi regionali o di gruppi consiliari.

6. Il pagamento non è invece dovuto qualora l'iniziativa si svolga con il patrocinio della Regione.

7. Le somme introitate affluiscono al capitolo di competenza della parte entrata del bilancio del Consiglio.

8. Gli importi indicati al comma 1 ed il tariffario indicato al comma 2 sono aggiornati annualmente dalla struttura competente in materia di cerimoniale, in base all'indice ISTAT con arrotondamento all'euro e al costo dei servizi generali.

Art. 45

Responsabilità dell'utente

1. L'utente, presa visione delle norme che regolano l'uso delle sale, sottoscrive l'atto di accettazione in conformità al modello predisposto dalla struttura competente in materia di cerimoniale ed è personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione.

2. La sala non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata richiesta.

3. L'utente è tenuto al risarcimento dei danni causati a persone e cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione, escludendo ogni responsabilità civile del Consiglio.

Art. 46 *(6) (44) (47)*

Orario e calendario

1. L'uso delle sale è concesso, di regola, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30.

2. L'uso delle sale non può, di norma, essere concesso:

   a) nei giorni nei quali si riuniscono il Consiglio o le commissioni;

   b) nei giorni di sabato e festivi;

   c) per manifestazioni di durata superiore a *due* giorni;

   d) al medesimo soggetto per più di *due* volte nel corso di uno stesso anno, ad eccezione delle iniziative proprie degli organi della Regione.

2-bis. Nei giorni di sabato è consentito l'utilizzo dell'Auditorium, a titolo gratuito, per le attività istituzionali degli organi del Consiglio regionale nonché per le iniziative dei gruppi consiliari e degli uffici regionali, con le modalità economico – organizzative in vigore.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni del comma 1 e del comma 2, lettera b) sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio tenuto conto dello svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio. Eventuali deroghe alla disposizione del comma 2, lettera a) sono autorizzate dal Presidente del Consiglio. I dirigenti competenti assicurano la presenza del personale necessario a garantire i servizi di apertura e chiusura delle sedi, di sorveglianza e di supporto tecnico e organizzativo. In relazione a tale presenza di personale, sono stabiliti eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.

3 bis. L'orario di accesso alle mostre ed esposizioni d'arte che si svolgono nei locali del Consiglio è fissato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00.

Art. 47

Limitazioni nel periodo elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali per elezioni o referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano, ai fini dell'uso delle sale del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).
2. L'Ufficio di presidenza delibera le specifiche disposizioni attuative e i conseguenti indirizzi per gli uffici.

TITOLO II

Concessione in uso di beni e di mostre d'arte e documentali

Art. 48

Concessione in uso di beni e mostre

1. Il Consiglio può concedere in uso a soggetti esterni beni, mostre d'arte e documentali di sua proprietà.
2. La concessione è deliberata dall'Ufficio di presidenza, previa istruttoria da parte della struttura responsabile della tenuta del bene o della mostra.
3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza individua il bene o la mostra concessi in uso, il concessionario, la durata della concessione e gli oneri a carico del concessionario.

Art. 49

Soggetti legittimati a chiedere la concessione

1. La concessione può essere effettuata in favore di regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni e fondazioni di rilievo regionale con finalità di promozione sociale e culturale.
2. La concessione può essere effettuata, altresì in favore dell'autore del bene o dell'opera richiesta.

Art. 50

Modalità di presentazione della richiesta

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta al Presidente del Consiglio.
2. La richiesta è presentata con congruo anticipo e deve indicare:
   a) generalità del richiedente;
   b) beni o mostra di cui viene chiesta la concessione;
   c) finalità della richiesta e programma dell'iniziativa;
   d) durata della concessione;
   e) luogo di allestimento o esposizione, specificandone le caratteristiche tecniche.

Art. 51

Condizioni della concessione

1. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:
   a) l'uso dei beni o della mostra non deve avere finalità di lucro;
   b) l'accesso dei visitatori all'iniziativa deve essere gratuito;
   c) il concessionario deve stipulare una polizza assicurativa prima del ritiro dei beni o della mostra;
   d) l'imballaggio ed il trasporto di andata e ritorno dei beni o della mostra è effettuato a cura e spese del concessionario e secondo le indicazioni della struttura tecnica del Consiglio;
   e) l'allestimento della mostra è a cura e spese del concessionario.
2. Resta salva la facoltà per il Consiglio di effettuare sopralluoghi per verificare l'idoneità dei luoghi prescelti per l'allestimento o l'esposizione e di chiedere le modifiche che siano ritenute necessarie a tutela del prestigio dei beni concessi in uso e della loro conservazione.

3. L'Ufficio di presidenza all'atto della concessione, ed in casi motivati in relazione al particolare interesse del Consiglio a favorire la circolazione dei beni o della mostra, può deliberare l'assunzione degli oneri di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

Art. 52

Concessione dei locali del Consiglio per lo svolgimento di esposizioni di opere d'arte

1. Il Consiglio ospita nei propri locali mostre ed esposizioni d'arte.
2. I locali del primo piano di Palazzo Panciatichi sono, di norma, riservati a mostre connesse con eventi istituzionali.
3. Le richieste per effettuare le esposizioni nei locali del Consiglio sono indirizzate al Presidente del Consiglio e sono istruite ai fini del loro inserimento nel programma di cui all'articolo 39, comma 1 dalla struttura competente in materia di cerimoniale che ne informa la struttura competente in materia di rappresentanza.
4. Nel caso in cui l'esposizione sia promossa dall'Ufficio di presidenza, la struttura competente provvede ad assicurare le opere sulla base del valore economico dichiarato dall'artista. Negli altri casi, l'artista che espone nei locali del Consiglio provvede ad assicurare le opere a proprie spese per danni o furti che le stesse dovessero subire durante il trasporto e l'esposizione, oppure a rilasciare una dichiarazione con la quale esonera il Consiglio da ogni responsabilità per le stesse fattispecie.
5. L'artista cede al Consiglio, a titolo gratuito, una delle opere esposte quale ringraziamento per l'ospitalità della propria esposizione nella sede del Consiglio.
6. La struttura competente in materia di rappresentanza cura le procedure per l'acquisizione dell'opera, secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana).

TITOLO III

Autorizzazione per riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive dei beni di interesse storico, artistico e culturale

Art. 53

Disposizioni generali per l'autorizzazione

1. Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive dei beni di interesse storico, artistico e culturale appartenenti al patrimonio immobiliare regionale in uso al Consiglio, come individuato dalle intese fra l'Ufficio di presidenza e la Giunta, ai sensi della l.r. 4/2008 e della l.r. 77/2004, sono consentite, a titolo oneroso, previa autorizzazione del dirigente del Consiglio competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare, fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni stessi.
2. Per i beni mobili, l'autorizzazione è disposta dal dirigente del Consiglio competente in relazione alla gestione del bene.
3. Le riproduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono consentite a titolo gratuito esclusivamente in caso di richiesta, da parte di soggetti pubblici e privati, per uso scolastico o per finalità di valorizzazione culturale e sociale, con esclusione di qualunque finalità commerciale.
4. Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati e non possono essere cedute a terzi.

Art. 54

Modalità di richiesta e di svolgimento delle riprese

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 53, i soggetti interessati devono presentare richiesta al dirigente competente.
2. La richiesta deve contenere le informazioni e i dati utili al fine della valutazione della domanda ed in particolare:
   a) il bene o i beni immobili da riprodurre;
   b) i mezzi e le modalità delle riprese;
   c) le finalità e la destinazione delle attività oggetto della richiesta.
3. Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive si svolgono, tenendo conto delle esigenze organizzative consiliari, nell'arco temporale di apertura delle sedi, salvo diverso accordo.
4. I richiedenti autorizzati sono accompagnati durante le riprese da personale consiliare o in servizio presso il Consiglio, con funzioni esclusivamente di sorveglianza.

Art. 55

Tariffe e condizioni

1. Le tariffe per la riproduzione dei beni immobili, indicate al netto di eventuali oneri fiscali se dovuti, sono determinate con atto del dirigente del Consiglio competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare, assumendo a riferimento i rimborsi spese di cui all'articolo 44.
2. Le tariffe per la riproduzione dei beni mobili sono determinate con atto del dirigente del Consiglio competente in relazione alla gestione del bene.
3. Le tariffe non includono il rimborso di eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal Consiglio per lo svolgimento delle attività richieste, da computarsi separatamente.
4. Con lo stesso atto di cui ai commi l e 2, sono disciplinate le modalità di gestione delle autorizzazioni e di effettuazione delle riprese.
5. Chi effettua riproduzioni fotografiche deve consegnare al settore competente una stampa o copia del file, se in formato digitale, di tutti i fotogrammi realizzati.
6. Nel caso in cui le riproduzioni fotografiche siano finalizzate ad una pubblicazione dovranno essere consegnate al settore competente tre copie di detta pubblicazione.
7. Chi effettua riproduzioni cinematografiche e televisive deve consegnare al settore competente una copia dell'originale in formato digitale.

Articolo 55 bis [(31)]

(Riproduzione di documenti di proprietà del Consiglio regionale aventi interesse storico, artistico e culturale conservati presso l'Archivio del Consiglio regionale)

1. *La riproduzione di documenti, su qualsiasi supporto, di proprietà del Consiglio regionale, aventi interesse storico, artistico e culturale conservati presso l'Archivio del Consiglio, è consentita previa autorizzazione del Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi dell'Area Organizzativa Omogenea del Consiglio regionale, individuato secondo le disposizioni degli articoli 50 e 61 del d.p.r. 445/2000. Le riproduzioni autorizzate sono effettuate tenuto conto delle esigenze d'integrità dei documenti.*
2. *Le modalità per il rilascio di copie e di copie autenticate, in attuazione della normativa sull'accesso, sono disciplinate dal relativo Regolamento consiliare. Sono fatte salve le disposizioni sui diritti spettanti agli autori nonché le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.*
3. *Le riproduzioni sono consentite a titolo gratuito esclusivamente per uso scolastico o per finalità di valorizzazione culturale e sociale; le riproduzioni per finalità commerciali sono consentite a titolo oneroso.*
4. *Le tariffe per la riproduzione di documenti a titolo oneroso sono determinate con provvedimento del dirigente del Consiglio regionale responsabile del Settore competente in materia di archivi; col medesimo provvedimento possono essere dettate specifiche ulteriori modalità operative per l'effettuazione delle riproduzioni.*
5. *Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare richiesta al Responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi.*
6. *Le richieste devono recare la sottoscrizione del richiedente e contenere ogni dato e informazione necessari per la valutazione delle stesse, in particolare:*
   a) *l'indicazione del documento, o delle parti di documento, da riprodurre;*
   b) *l'indicazione delle finalità e della destinazione, che specifichi se si tratta di destinazione alla mera divulgazione e pubblicazione ovvero finalizzata a scopo di lucro;*
   c) *l'impegno alla non divulgazione, diffusione, pubblicazione e concessione delle copie ottenute, nel caso la riproduzione sia richiesta a scopo di studio.*
7. *Le riproduzioni non possono essere duplicate e ulteriormente riprodotte, o comunque utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati.*
8. *Il Consiglio regionale si riserva tutti i diritti sulle riproduzioni concesse e pertanto il loro uso deve riportare l'indicazione "su concessione del Consiglio regionale della Toscana, Archivio storico" seguita dai riferimenti archivistici riguardanti l'unità riprodotta.*
9. *Una copia di ogni elaborato prodotto con le riproduzioni, o parti di esse, deve essere consegnata all'Archivio del Consiglio regionale, salvo diverse esigenze stabilite per casi specifici del provvedimento di cui al comma 4.*

TITOLO IV

Servizi

CAPO I

Mensa dei consiglieri

Art. 56

Accesso alla mensa dei consiglieri

1. I consiglieri regionali usufruiscono di un servizio mensa, con servizio al tavolo, presso locali appositamente riservati.
2. È consentita l'utilizzazione della mensa dei consiglieri ad assessori e consiglieri onorari nonché a soggetti ospiti degli stessi previa prenotazione, formulata con il più ampio anticipo possibile, e fino a un congruo numero di persone in relazione alle esigenze organizzative e di funzionalità del servizio.
3. Nelle giornate di seduta del Consiglio è consentita l'utilizzazione della mensa dei consiglieri ad assessori e consiglieri onorari nonché ad un solo accompagnatore per ciascun consigliere, assessore o consigliere onorario.

CAPO II

Mensa del personale

Art. 57 [(21)]

Accesso alla mensa

1. *L'utilizzazione del servizio mensa da parte del personale del Consiglio, delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, dei tirocinanti, nonché del personale della Giunta, avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:*
   - *a) è necessario essere effettivamente in servizio;*
   - *b) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;*
   - *c) deve essere esibito l'apposito tesserino di riconoscimento.*
   - *d) ai fini della fruizione della mensa con contributo regionale, è necessario che il dipendente (a tempo pieno e in part-time) presti effettivo servizio in orario antimeridiano e che, dopo aver effettuato la pausa pranzo, presti servizio per almeno un'ora in orario pomeridiano. Qualora ne ricorrano le condizioni nel caso di fruizione del servizio mensa il dipendente presenta il tesserino di riconoscimento alle casse di registrazione per l'addebito della quota parte in busta paga e l'ottenimento del previsto contributo regionale.*
   - *e) per il personale a turno nei giorni di effettuazione del turno pomeridiano, per la fruizione della mensa con contributo regionale, è necessaria la presenza in servizio di almeno un'ora prima della pausa pranzo.*
   - *f) il personale che non presta effettivo servizio per almeno un'ora in orario pomeridiano può usufruire della mensa e del bar interno per il pranzo, senza l'erogazione del contributo regionale.*

Art. 58 [(22)]

Utenti esterni autorizzati

1. Possono accedere al servizio mensa, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del servizio mensa e con esibizione del tesserino o altro documento di riconoscimento:
   - a) i giornalisti accreditati sia dal Consiglio che dalla Giunta;
   - b) il personale dipendente da imprese appaltatrici di servizi prestati per il Consiglio;
   - c) le persone presenti presso il Consiglio per partecipare a congressi, riunioni, convegni, incontri di lavoro, seminari, comitati, *Parlamento degli studenti* e commissioni che proseguono i lavori in orario pomeridiano, previa richiesta del dirigente responsabile dell'iniziativa;
   - d) il personale dipendente di altri enti, a seguito di convenzione su richiesta dell'amministrazione di appartenenza accolta dall'Ufficio di presidenza, previa verifica della compatibilità della fornitura del servizio;
   - e) le persone presenti presso il Consiglio per svolgere attività inerenti a rapporti di collaborazione e consulenza che proseguono i lavori in orario pomeridiano, previa richiesta del dirigente responsabile.

Art. 59 [23]

Speciali autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio può autorizzare l'uso della mensa ad ospiti esterni, per necessità di rappresentanza o di funzionamento istituzionale.

Art. 60

Bar interno

1. Per la consumazione dei pasti può essere utilizzato, in alternativa alla mensa, anche il bar interno, alle stesse condizioni stabilite per il servizio mensa.

Art. 61 [24]

Orari di accesso

1. Per la consumazione dei pasti, l'orario di accesso alla mensa dei consiglieri, a quella dei dipendenti e al bar interno è consentito dalle ore 13.00 alle ore 15.00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato.
2. È autorizzato l'accesso al servizio mensa anche dalle ore 12.30 nei casi seguenti:
   a) personale delle segreterie dei gruppi consiliari e delle strutture di supporto agli organismi politici;
   b) personale dipendente del Consiglio con orario di lavoro su turni. Per gli autisti, in caso di comprovate necessità di servizio, l'accesso può essere anticipato alle ore 12.00, previa autorizzazione della struttura competente in materia di provveditorato;
   c) giornalisti accreditati dal Consiglio e dalla Giunta;
   d) personale dipendente di imprese appaltatrici di servizi prestati per il Consiglio;
   e) personale dipendente del Consiglio per motivi di servizio eccezionali e contingenti o per documentati motivi di salute;
   f) nei soli giorni di seduta del Consiglio, previa richiesta motivata del dirigente competente per l'assistenza all'aula, il personale che svolge tali funzioni;
   g) altro personale eventualmente individuato con atto del segretario generale del Consiglio.
3. Il personale della Giunta è autorizzato all'ingresso dalle ore 13.20 alle ore 15.00.
4. Le persone presenti presso il Consiglio per partecipare a congressi, riunioni, convegni, incontri di lavoro, seminari, comitati e commissioni, possono essere autorizzati all'ingresso dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
5. Il personale dipendente di altri enti è autorizzato all'ingresso dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
6. Nel caso in cui la seduta del Consiglio debba essere effettuata o proseguire in periodo serale o notturno, può essere preventivamente richiesta l'apertura del bar interno o della mensa per i consiglieri e per il personale impegnato *nelle attività dell'Aula e* nei servizi di supporto.

Art. 62 [4] [25]

Costo del servizio

1. Il corrispettivo da pagare all'atto della fruizione del servizio della mensa dei consiglieri e di quella del personale o, in alternativa, del bar interno, anche tramite sistema automatico di addebito, è così determinato:
   a) consiglieri, consiglieri onorari, assessori e *loro* accompagnatori, anche se dipendenti regionali: costo unitario della consumazione risultante dalla convenzione di appalto del servizio e dai successivi adeguamenti;
   b) i soggetti di cui all'articolo 57, ad eccezione dei tirocinanti: un terzo del costo unitario della consumazione risultante dalla convenzione di appalto del servizio e dai successivi adeguamenti.
2. I soggetti autorizzati indicati all'articolo 58 ed i tirocinanti, ad eccezione del personale dipendente da imprese appaltatrici di servizi prestati per il Consiglio, quando usufruisce del servizio mensa, sono tenuti a pagare il prezzo intero risultante dalla convenzione, maggiorato da una quota forfettaria a titolo di rimborso, pari ad euro zero/50 (0,50).

Articolo 63

Divieto di acquisto

1. È fatto divieto di acquistare, presso la mensa, generi alimentari da consumare fuori dai locali preposti.

Art. 64 [26]

Buono pasto

1. *Il buono pasto per il pranzo in sostituzione del servizio mensa e bar è erogato ai dipendenti, alle stesse condizioni previste per fruire del contributo regionale:*

   a) la cui sede ordinaria di lavoro disti più di 300 metri dalla mensa;

   b) che, per ragioni di servizio, si trovino fuori della sede ordinaria in luogo distante più di 300 metri dalla mensa, ad eccezione della fattispecie della missione di durata non inferiore ad 8 ore. Il buono pasto è quindi corrisposto in caso di trasferte inferiori alle 8 ore, mentre in regime di missione di durata di almeno 8 ore non si usufruisce del buono pasto e si usufruisce invece del rimborso per i pasti previsto in caso di missione. Il dipendente in missione, in una delle sedi regionali con servizio mensa, fruisce del servizio mensa;

   c) in caso di non fruibilità della mensa per lavori, scioperi, turni ordinari di chiusura o altre oggettive situazioni di inagibilità.

   d) è altresì erogato il buono pasto, al personale del Consiglio che, per motivate esigenze di servizio, attestate dal dirigente cui è assegnato il personale stesso, prolunga l'orario di lavoro oltre la normale apertura serale degli uffici;

2. *Ai fini della corresponsione del buono pasto valgono le stesse disposizioni per l'accesso alla mensa come definite all'art. 57, lettera a), b), d) ed e).*

3. *Il buono pasto è:*

   a) strettamente personale;

   b) non è cedibile ad altri;

   c) non è commerciabile;

   d) non è cumulabile;

   e) non è convertibile in denaro neppure parzialmente;

   f) non dà diritto a resti in contanti;

   g) utilizzabile soltanto in cambio di servizi di ristorazione (somministrazione di pasti, acquisizione di alimenti e bevande) in qualsiasi punto di ristorazione convenzionato, liberamente scelto dal dipendente;

   h) non utilizzabile presso le mense regionali.

Art. 65 [27]

Rimborso spese

Abrogato.

Art. 66

Commissione di vigilanza

1. L'Ufficio di presidenza, sentite le organizzazioni sindacali, costituisce una commissione di vigilanza composta da consiglieri e dipendenti che ha il compito di valutare, anche sulla base delle segnalazioni degli utenti, la qualità e l'organizzazione del servizio di ristoro e di effettuare opportuni controlli volti anche a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del gestore.
2. La commissione è composta da sei membri così individuati: tre consiglieri indicati dall'Ufficio di presidenza e tre dipendenti del Consiglio, indicati dalle organizzazioni sindacali. L'Ufficio di presidenza indica quale dei tre consiglieri è competente a convocare e coordinare la commissione. Alle sedute della commissione partecipa, ove richiesto, il dirigente competente per materia.
3. La commissione tiene la prima riunione entro trenta giorni dalla sua nomina e si riunisce, di norma, almeno due volte per ogni anno solare o comunque quando sia richiesto dal coordinatore o da almeno due componenti. La commissione può dotarsi di un proprio disciplinare.

CAPO III

Autoparco

Art. 67

Organizzazione dell'autoparco

1. La struttura competente in materia di autoparco:

   a) provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto di persone e cose mediante la conduzione degli autoveicoli costituenti l'autoparco del Consiglio;

   b) provvede altresì alla gestione dell'autorimessa, all'acquisizione a qualsiasi titolo degli autoveicoli nonché ad ogni altra fornitura accessoria.

Art. 68 [(9) (32) (45)]

Organizzazione delle attività

1. *L'organizzazione del servizio, che tiene conto dei periodi di assenza degli autisti, è svolta avvalendosi della Struttura competente in materia di servizi di autoparco del Consiglio regionale.*
2. *Il servizio degli autisti è articolato in coerenza con gli accordi sindacali vigenti e con le disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro.*
3. *L'orario di lavoro del personale autista viene organizzato, sia per i periodi a disposizione dell'Amministratore (Presidente del Consiglio, consiglieri, autorità monocratiche di tutela e di garanzia, presidenti degli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio), sia per i periodi a disposizione degli uffici consiliari, in armonia con le vigenti disposizioni nazionali e contrattuali in materia.*
4. *Il personale autista quando non è in missione, ha diritto a fruire del servizio di mensa o ad un buono pasto giornaliero sostitutivo del servizio mensa, ai sensi degli artt. 57 e seguenti del presente Testo Unico.*
5. *Le eccedenze orarie fino ad un massimo di 21 ore e 36 minuti, potranno dar luogo a recuperi orari, da utilizzarsi nel mese immediatamente successivo a quello di maturazione, per ridurre la quota parte flessibile del monte orario o per riposi giornalieri compensativi.*
6. *Qualora l'eccedenza oraria mensile sia superiore a 21 ore e 36 minuti il plus orario oltre tale limite non è considerato utile e pertanto non è computabile ai fini dell'orario di servizio.*
7. *Sono computabili ai fini dell'orario di servizio le ore lavorate nelle giornate di domenica e festivi.*
8. *In nessun caso la prestazione lavorativa svolta in eccedenza oraria può dar luogo alla remunerazione per lavoro straordinario, né per altra diversa voce di salario accessorio.*
9. *Per quanto non previsto al presente titolo, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti per i dipendenti delle aree del Comparto Funzioni Locali e, in materia di orario di lavoro, le disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro dei dipendenti del Consiglio.*

Art. 69

Personale addetto alla guida degli autoveicoli

1. Al personale addetto alla guida degli autoveicoli, in conformità all'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), è fatto divieto di assumere sostanze alcoliche durante il servizio o nell'imminenza dell'entrata in servizio.
2. Il personale di cui al comma 1 è soggetto agli accertamenti sanitari periodici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza. L'effettuazione degli accertamenti, ed in particolare dell'alcol test, viene eseguita secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1065 (Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcool dipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi).
3. La mancata presentazione del dipendente, senza giustificato motivo, alla convocazione per gli accertamenti comporta la sospensione dalla mansione fino alla data di riconvocazione.
4. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è sanzionata in via disciplinare ai sensi del codice disciplinare di cui al CCNL comparto Regioni ed Enti locali 11 aprile 2008, articolo 3, comma 4, lettera d) e comma 5, lettera b), anche alla luce dei criteri dettati dal medesimo articolo 3, comma 1. Restano ferme le più gravi sanzioni previste dal vigente ordinamento per eventuali danni e lesioni a cose e persone.

5. Qualora in sede di accertamenti venga rilevato un tasso alcolico non ammesso è disposta a carico del dipendente, a scopo cautelativo dell'incolumità dei terzi trasportati e degli altri conducenti, la sospensione dall'attività di conduzione delle autovetture di servizio per la giornata di eventuale rilevazione della trasgressione e per la giornata successiva. Sono fatte salve le specifiche sanzioni di cui al codice disciplinare richiamato al comma 4.

Art. 70 (10)

Rimborso spese

1. *Agli autisti in servizio di accompagnamento dei consiglieri e degli altri soggetti previsti dalla normativa vigente sono rimborsate le eventuali spese sostenute per il parcheggio dell'auto di servizio e piccoli interventi imprevedibili ed urgenti, dietro rimborso delle spese sostenute. Se le spese sono sostenute in contanti, il rimborso è effettuato tramite la cassa economale.*
2. *Il personale autista può svolgere nell'arco di una giornata lavorativa una o più missioni che verranno separatamente autorizzate e rendicontate.*
3. *Le spese sostenute per le missioni del personale autista di rappresentanza saranno ammesse a rimborso con le modalità previste per il personale dipendente.*

Art. 71 (11)

Attribuzioni del responsabile della struttura competente in materia di autoparco

1. *Il responsabile della struttura competente in materia di autoparco provvede:*
   a) *a redigere:*
      1) *un riepilogo mensile dei servizi effettuati, sulla base dei fogli di viaggio indicati all'articolo 74;*
      2) *una relazione trimestrale sulle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo automezzo, indicando i chilometri percorsi;*
   b) *a curare e vigilare sulla regolare tenuta dei documenti indicati ai successivi articoli 74 e 79;*
   c) *a sovrintendere alla manutenzione dei veicoli.*

Art. 72 (12)

Impiego delle autovetture

1. *L'impiego delle autovetture costituenti l'autoparco del Consiglio è consentito esclusivamente per ragioni di rappresentanza istituzionale e di servizio.*
2. *Il Presidente del Consiglio ha a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio.*
3. *Gli autisti che svolgono questo servizio possono raggiungere la propria abitazione con l'autovettura assegnata nel caso straordinario in cui la prestazione si protragga oltre le ore 20.00, oppure inizi nel giorno successivo prima delle ore 8.00. I tragitti da e verso l'abitazione dell'autista con l'auto di servizio non sono in alcun modo conteggiabili ai fini dell'orario di lavoro.*
4. *I consiglieri possono utilizzare l'autovettura di servizio, nel rispetto dell'articolo 37 bis, commi 3, 4 e 5 della l.r. 3/2009 e compatibilmente con la disponibilità, previa richiesta scritta di autorizzazione da presentarsi, con anticipo di almeno 48 ore, al Capo di Gabinetto, esclusivamente:*
   a) *per rappresentare il Consiglio su delega del Presidente;*
   b) *per le attività istituzionali delle commissioni;*
   c) *per le attività istituzionali dei componenti dell'Ufficio di presidenza.*
5. *Le autorità monocratiche di tutela e di garanzia e gli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio possono essere autorizzati dal Capo di Gabinetto ad utilizzare l'autovettura di servizio, compatibilmente con le esigenze e secondo le modalità di cui al comma 3.*
6. *Le autovetture a guida libera, senza autista, possono essere utilizzate, con le stesse modalità di cui al comma 3, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4.*
7. *I soggetti di cui ai commi 3 e 4 possono essere accompagnati da dipendenti regionali nonché da persone estranee all'amministrazione, per motivi istituzionali, di rappresentanza e di servizio.*
8. *L'impiego di autovetture a guida libera da parte dei dipendenti del Consiglio è richiesto dal dirigente responsabile o dal responsabile dell'articolazione che deve utilizzare l'autovettura stessa, con anticipo di almeno 48 ore, al Capo di Gabinetto, che garantisce il servizio nei limiti delle disponibilità.*

9. *L'impiego di autovetture con autista può essere autorizzato dal Capo Gabinetto per i dipendenti del Consiglio, su richiesta del dirigente responsabile della struttura interessata con anticipo di almeno 48 ore, in caso di eccezionali e comprovate esigenze di servizio e qualora non sia possibile utilizzare l'autovettura a guida libera.*

Art. 73 [13]

Servizio a disposizione degli uffici del Consiglio Regionale

1. *Nei periodi in cui l'autista non è in servizio con il Presidente, i consiglieri, i presidenti degli organismi istituzionali, e le autorità monocratiche di tutela e di garanzia, il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto lo pone a disposizione della Struttura del Consiglio regionale competente in materia di servizi dell'autoparco.*
2. *Nei giorni in cui l'autista è a disposizione degli uffici del Consiglio Regionale, la prestazione lavorativa di norma non deve essere superiore le 7,12 ore di servizio giornaliere".*

Art. 74 [14]

Consegna autoveicoli e libretto macchina

1. *Gli autoveicoli di rappresentanza sono guidati dal personale autista in servizio a tempo indeterminato, come individuati dall'art. 53, comma 1 bis, della legge regionale n. 1/2009.*
2. *Gli autoveicoli vengono consegnati ai conducenti con verbale contenente le caratteristiche dell'automezzo e l'indicazione del consegnatario.*
3. *Il conducente è responsabile della autovettura assegnata nonché della regolare tenuta del libretto.*
4. *Ogni autoveicolo di rappresentanza è dotato di un libro macchina che serve anche come foglio di viaggio, dal quale deve risultare:*

   - le generalità del conducente

   - la data del viaggio

   - l'orario di inizio, di fine servizio e l'indicazione degli orari delle pause nell'attività lavorativa dell'autista, nel rispetto della normativa vigente

   - la località del viaggio

   - il chilometraggio percorso

   - le riparazioni eseguite.
5. *Il libro macchina deve essere, di volta in volta, firmato da chi ha condotto il mezzo e controfirmato dall'Amministratore (Presidente del Consiglio, consiglieri, autorità monocratiche di tutela e di garanzia, presidenti degli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio).*
6. *Le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada sono poste a carico dell'effettivo conducente della autovettura che con il proprio comportamento le abbia provocate.*

Art. 75 [15]

Efficienza dell'autovettura

1. *L'uso degli automezzi da parte dei conducenti consegnatari deve essere tale da garantire il mantenimento in efficienza dei veicoli.*
2. *Le riparazioni, la normale manutenzione e la revisione degli autoveicoli dell'autoparco sono eseguite secondo quanto stabilito nel contratto di acquisizione dell'autoveicolo stesso.*

Art. 76 [16]

Custodia delle autovetture

1. *Le autovetture di servizio sono custodite in spazi appositamente destinati e nella disponibilità del Consiglio.*
2. *Il responsabile dell'autoparco in casi eccezionali, e di volta in volta, può, di fronte a motivate ragioni di servizio, autorizzare per scritto la custodia notturna delle autovetture in altro luogo.*
3. *Al termine del servizio giornaliero, gli autisti dovranno ricondurre le autovetture presso i posti auto del Consiglio Regionale.*

Art. 77 [(17)]

Assicurazione

1. *Gli automezzi sono coperti da assicurazione per i seguenti rischi:*
   a) *infortuni del conducente e delle persone trasportate;*
   b) *responsabilità civile verso terzi;*
   c) *furto e incendio;*
   d) *danni che possono incorrere al veicolo per circostanze fortuite durante la normale circolazione su strada.*
2. *Il personale autista è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada nell'utilizzo delle auto di servizio, e ad un uso diligente del mezzo. Le sanzioni per eventuali infrazioni commesse sono sempre poste a carico del conducente.*
3. *Per la gestione dei procedimenti di recupero e pagamento il Responsabile dell'ufficio di gabinetto si avvale della Struttura competente in materia di autoparco.*
4. *In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo del Consiglio, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso alla struttura competente in materia di autoparco e, qualora gli autoveicoli siano a noleggio, secondo quanto previsto dal relativo contratto, ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione.*

Art. 78 [(18)]

Rifornimento carburanti

1. *Le forme di rifornimento dei carburanti e lubrificanti sono disposte dal responsabile del servizio competente.*
2. *L'approvvigionamento può avvenire, fra l'altro, mediante convenzione con stazioni di servizio, mediante l'utilizzo di buoni benzina, carte carburante elettroniche ed anche, in presenza di eccezionali e motivate necessità, attraverso acquisto diretto di limitati quantitativi, da parte dei conducenti, e successivo rimborso dietro esibizione della relativa ricevuta di pagamento.*

Art. 79 [(19)]

Registro di carico e scarico

1. *Il carico e lo scarico degli automezzi e il relativo movimento sono rilevati in apposito registro depositato presso l'autoparco.*

Art. 80 [(20)]

Registro di carico e scarico

(Abrogato)

CAPO IV

Tecnologie informatiche

Art. 81

Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

1. I servizi ICT descritti nel presente capo sono:
   a) applicazioni, servizi di rete e infrastruttura;
   b) configurazione e gestione sistemi per posto lavoro;
   c) servizi di telefonia fissa e mobile;
   d) dispositivi e tecnologie per fax / copia / stampa / digitalizzazione con dispositivi tradizionalmente indicati come fotocopiatrici.

Art. 82

Accesso ai servizi

1. I destinatari dei servizi informatici del Consiglio sono:
   a) i consiglieri;
   b) il personale dipendente del Consiglio a tempo determinato e indeterminato;

c) i tirocinanti, i collaboratori, i fornitori e gli ulteriori utenti in relazione a progetti o convezioni approvati dall'Ufficio di presidenza limitatamente ai servizi forniti.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotati delle strumentazioni relative alla postazione di lavoro di cui all'articolo 84, comma 2, sulla base delle indicazioni fornite dal settore competente in materia di status dei consiglieri e dai responsabili delle strutture di assegnazione del personale. Tali soggetti possono accedere al portale dei servizi informatici sulla base delle credenziali di autenticazione fornite dal settore competente in materia di tecnologie informatiche.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), le strumentazioni di cui al comma 2, sono fornite a seguito di richiesta del responsabile della struttura di riferimento.

4. Il settore competente in materia di tecnologie informatiche, sulla base delle richieste, registrate nell'apposito servizio in intranet, del responsabile delle strutture di assegnazione del personale o del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, abilita i soggetti di cui al comma 1 all'accesso agli archivi o alle procedure informatiche, anche in condivisione con gli altri uffici del Consiglio. I responsabili delle citate strutture di assegnazione provvedono altresì agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 83

Catalogo dei servizi

1. I servizi elencati all'articolo 81 sono descritti in dettaglio mediante un Catalogo dei Servizi accessibile a tutti gli utenti della rete del Consiglio.

2. Le modalità di fruizione dei servizi sono specificate con atto del responsabile del settore competente in materia di tecnologie informatiche.

Art. 84 [7]

Postazioni di lavoro

1. Con il termine postazione di lavoro s'intende l'insieme delle componenti hardware e software in dotazione ad un utente in virtù del suo ruolo e delle sue funzioni. Tale postazione è costituita secondo quanto indicato nel portale dei servizi informatici alla voce "Catalogo dei servizi – Postazioni di lavoro".

2. Agli utenti del Consiglio di cui all'articolo 82 è assegnata un'unica postazione di lavoro. Nel caso di personale in part time al 50 per cento assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari o, se presenti, alle strutture di supporto agli organismi politici, in base alle disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e della deliberazione del Consiglio in materia, la stessa postazione è condivisa tra i due utenti part time.

3. L'installazione di software aggiuntivi o di postazioni mobili sostitutive è richiesta dai dirigenti e dai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, con specifica motivazione tramite il portale dei servizi informatici.

4. Postazioni mobili aggiuntive e non sostitutive potranno essere assegnate per specifiche esigenze su richiesta motivata dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, previa valutazione del segretario generale.

4 bis. *Strumenti per il lavoro in mobilità possono essere assegnati ai Consiglieri regionali che ne facciano richiesta. Tali strumenti vengono forniti in alternativa alla documentazione cartacea prodotta a supporto dello svolgimento del mandato, quale la rassegna stampa, il fascicolo d'aula, il fascicolo delle sedute dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari.*

Art. 85

Stampanti e fotocopiatrici

1. Le funzioni di stampa, trasformazione in digitale da formato cartaceo, duplicazione di documenti e invio fax sono garantite attraverso le seguenti tipologie di attrezzature:

a) fotocopiatrici/multifunzioni in rete, a colori o in bianco e nero;

b) stampanti individuali, per gli uffici per i quali se ne rilevi l'utilità, per le sole funzioni di stampa.

2. Le fotocopiatrici/multifunzioni sono collocate in punti di prossimità a più uffici e sono fruibili da qualunque utente della rete interna e da qualunque postazione del Consiglio, tramite tesserino individuale**.**

3. Il rapporto sui consumi relativi all'uso delle fotocopiatrici/multifunzioni e dei toner delle stampanti, suddiviso per articolazioni organizzative e comprensivo delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, è predisposto semestralmente dal settore competente in materia di tecnologie informatiche ed è presentato al segretario generale.

Art. 86

Dotazione delle stampanti per gli uffici

1. Ferma restando la necessità di privilegiare l'uso delle stampanti di rete, il responsabile di ciascuna struttura del Consiglio, d'intesa con il settore competente in materia di tecnologie informatiche, individua, in base alle specifiche esigenze e alla sistemazione logistica della propria struttura, il numero di stampanti individuali o di rete ad essa necessarie.

Art. 87

Servizi di telefonia fissa

1. Il sistema di telefonia fissa del Consiglio è abilitato al raggiungimento dei numeri del distretto di Firenze, ma non comprende il raggiungimento dei numeri di telefonia mobile. È previsto il raggiungimento dei numeri fuori distretto e dei numeri di telefonia mobile tramite richiesta rivolta direttamente al centralino consiliare.
2. I consiglieri, i dirigenti e gli altri soggetti autorizzati sono abilitati al raggiungimento dei numeri telefonici di telefonia fissa Italia e di telefonia mobile.
3. Ogni eccezione all'abilitazione prevista dal comma 1 è autorizzata, su richiesta motivata dai dirigenti e dai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, previa valutazione del segretario generale.
4. Le spese telefoniche dei gruppi consiliari sono disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012). Per gli appartenenti al gruppo misto, il recupero delle spese telefoniche è effettuato in misura proporzionale fra i vari componenti, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione Ufficio di presidenza n. 29/2013.

Art. 88 [8]

Servizi di telefonia mobile e connettività

1. Il servizio di telefonia mobile del Consiglio prevede la connettività mobile per i consiglieri, per i dirigenti e per i soggetti specificamente autorizzati dal segretario generale sulla base delle richieste motivate dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, in relazione a specifiche attività di lavoro.
2. Le spese di telefonia mobile dei consiglieri sono sostenute per l'80 per cento dal bilancio del Consiglio e sono poste a carico dei consiglieri stessi per il restante 20 per cento del valore della fatturazione bimestrale. Nel caso la fatturazione bimestrale superi l'importo di cinquecento (500,00) euro, il 65 per cento del valore eccedente tale quota è posto carico del consigliere.
3. Per gli altri soggetti del comma 1, esclusi i consiglieri, è attivo un sistema di addebito delle chiamate personali.

3*bis. Le spese relative agli strumenti di cui all'articolo 84, comma 4 bis sono sostenute, quanto ai costi di dotazione, dal Bilancio del Consiglio regionale, quanto ai costi di connettività, dai Consiglieri regionali che abbiano in assegnazione le apparecchiature*.

PARTE III

Disposizioni relative al personale

TITOLO I

Missioni all'estero

Art. 89

Autorizzazione

1. Ogni missione all'estero del personale del Consiglio deve essere preventivamente autorizzata:
   a) dal Presidente, per il segretario generale;
   b) dal segretario generale per i dirigenti e i dipendenti, anche in caso di loro partecipazione a delegazioni con consiglieri.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettera b), l'autorizzazione è rilasciata previo:
   a) visto del direttore di area per i dirigenti dei settori inseriti nella direzione di area;
   b) visto del vertice dell'organismo istituzionale istituito presso il Consiglio, per i dirigenti del rispettivo settore di assistenza, ove questo non sia inserito in un'area;
   c) visto del vertice politico di riferimento, per i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari,

d) richiesta del direttore di area o del dirigente di settore per i dipendenti loro assegnati;

e) richiesta del responsabile della struttura di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, per i dipendenti addetti a tale struttura;

f) decisione dell'Ufficio di presidenza, nel caso di partecipazione a delegazioni miste insieme a consiglieri.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di partenza mediante il modulo predisposto dalla struttura competente in materia di personale.

4. La richiesta deve indicare il nominativo e la qualifica del personale che si reca in missione, la motivazione della missione, la sua durata ed il mezzo di trasporto da utilizzare.

Art. 90

Adozione degli atti di impegno

1. I provvedimenti per l'assunzione degli impegni di spesa sono adottati:

a) per il personale, i dirigenti ed il segretario generale, dal dirigente della struttura competente in materia di personale;

b) per le missioni all'estero di delegazioni miste, composte dai soggetti indicati alla lettera a) e da consiglieri o membri di organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio, dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne.

Art. 91 [(35)]

Modalità di svolgimento

1. Il personale da inviare in missione all'estero è scelto tra i dipendenti appartenenti a categoria non inferiore a D, salvo quanto diversamente disposto dal segretario generale, a seguito di motivata richiesta del dirigente della struttura interessata.

2. Il periodo di permanenza in missione deve essere commisurato alle reali esigenze organizzative ed ai compiti da adempiere.

3. L'arrivo nella località di destinazione è consentito, di norma, nel giorno immediatamente precedente a quello di svolgimento delle attività previste e la partenza nel giorno immediatamente successivo alla sua conclusione, salvo che la missione possa essere espletata con partenza o arrivo nei giorni stessi di svolgimento dell'attività.

4. In nessun caso può essere autorizzata, in partenza o in arrivo, una permanenza superiore ai due giorni oltre a quelli necessari per l'espletamento delle attività.

5. In nessun caso può essere superata la permanenza autorizzata dal segretario generale se non in caso di eventi gravi e comprovati.

5-bis. Al personale dipendente che partecipa alla delegazione consiliare, costituita ai sensi dell'articolo 10, si applicano le previsioni di cui all'articolo 16, primo comma – lettera b), ed all'articolo 17, in relazione alle spese di viaggio aereo ed alle spese di soggiorno.

Art. 92

Relazione

1. Il personale deve presentare individualmente al dirigente della struttura di appartenenza o, se dirigente, al segretario generale, una sintetica relazione degli esiti della missione entro quindici giorni dalla sua conclusione.

2. Nel caso in cui alla stessa missione abbiano partecipato più dipendenti, la relazione può essere redatta congiuntamente purché sottoscritta da tutti i partecipanti.

Art. 93

Liquidazione

1. I provvedimenti per la liquidazione delle competenze e il rimborso delle spese per le missioni all'estero del personale sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di personale.

2. A tal fine, entro una settimana dalla conclusione della missione, il personale deve inviare alla struttura competente in materia di personale la documentazione prevista dalla vigente normativa.

TITOLO II

Fornitura ed uso delle divise per il personale addetto a particolari servizi

Art. 94

Fornitura di divise e accessori

1. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di provveditorato, nel rispetto dei limiti di bilancio e degli accordi sindacali, predispone il disciplinare per la fornitura delle divise e del vestiario al personale in servizio preposto all'espletamento delle mansioni di anticamera e di autista; provvede, altresì, alla relativa fornitura.
2. Il Consiglio fornisce al personale indicato al comma 1 i seguenti accessori che dovranno essere indossati con le divise di servizio:
   a) distintivo in metallo argentato con lo stemma della Regione Toscana, per gli autisti ed i commessi;
   b) cartellino plastificato di riconoscimento con nome e cognome del dipendente, per i commessi;
   c) per le donne foulard e per gli uomini cravatta in stoffa con i colori dello stemma della Regione Toscana da indossare quotidianamente a corredo della divisa.
3. Il responsabile della struttura competente in materia di provveditorato provvede alla fornitura, al personale che svolge specifiche attività, dei dispositivi in materia di sicurezza sulla base della richiesta dei dirigenti competenti per materia.

Art. 95

Caratteristiche delle divise e modalità di assegnazione

1. Le caratteristiche delle divise e dei capi di vestiario e le modalità per la loro assegnazione sono stabilite dal dirigente responsabile del settore al quale risulta assegnato il personale destinatario delle divise.

Art. 96

Acquisto di calzature

1. Per particolari esigenze degli aventi diritto che hanno necessità di disporre, anche per motivi di salute, di calzature realizzate su misura, in alternativa alla fornitura delle calzature da parte dell'amministrazione, il dirigente responsabile del settore al quale è assegnato il personale interessato, a seguito di indagine di mercato, può autorizzare l'acquisto diretto da parte dello stesso personale, in occasione della prima fornitura o del rinnovo della stessa.
2. Nel caso del comma 1, il rimborso della spesa effettuata sarà corrisposto nei limiti dell'importo definito attraverso la citata indagine di mercato dei prezzi.

PARTE IV

Formazione

TITOLO I

Tirocini formativi presso gli uffici del Consiglio

Art. 97 [(28)]

Tirocini formativi

1. L'Ufficio di presidenza con deliberazione disciplina l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculari e non curriculari nell'ambito delle articolazioni organizzative del Consiglio individuate dal segretario generale, sentiti i dirigenti interessati.
2. *"L'Ufficio di presidenza può prevedere l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculari a titolo gratuito nell'ambito delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari individuate dal segretario generale, sentiti i responsabili di segreteria interessati, senza spese aggiuntive a carico del Consiglio regionale.*

PARTE V [2] [33] [34]

Disposizioni relative agli atti dirigenziali

TITOLO I

Controllo degli atti dei dirigenti

Art. 98

Atti dirigenziali e controlli

1. *Gli atti amministrativi adottati dai dirigenti del Consiglio regionale e loro delegati assumono la denominazione di decreto e, nel rispetto dei principi di legalità e libertà della forma, sono redatti in modo che la volontà dell'amministrazione sia percepibile all'esterno in modo chiaro, indicando gli elementi che consentono di comprenderne la provenienza, il contenuto e le ragioni che ne determinano l'adozione.*
2. *I decreti sono redatti, trasmessi e conservati per mezzo dei sistemi informativi gestionali condivisi con la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi dell'Ufficio di presidenza.*
3. *I decreti sono sottoposti al controllo interno di legittimità e al controllo interno di regolarità contabile nei casi, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal presente titolo.*
4. *I controlli interni di regolarità contabile e di legittimità sono completati entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione dei decreti tramite il sistema informativo gestionale.*
5. *I decreti sono esecutivi dalla data di adozione, corrispondente alla data di trasmissione da parte del dirigente ai settori competenti in materia di controllo secondo le modalità previste dall'articolo 101, comma 3, e sono efficaci a seguito della certificazione.*

Art. 99

Controllo di legittimità

1. *Il controllo di legittimità è esercitato dal dirigente del settore assistenza giuridica e legislativa, con il supporto del personale incaricato. In caso di assenza temporanea di tale dirigente, nonché per i decreti dal medesimo adottati, il controllo è esercitato dal segretario generale.*
2. *Sono sottoposti al controllo di legittimità esclusivamente i decreti ed i relativi allegati aventi ad oggetto:*

   a) le procedure di gara e ogni altra procedura di individuazione del contraente per lavori, forniture e servizi;

   b) le procedure per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca, di collaborazione coordinata e continuativa, altri incarichi assegnati sulla base di procedure selettive;

   c) le procedure per il conferimento di borse di studio;

   d) l'attribuzione di incentivi al personale dipendente per funzioni tecniche;

   e) le procedure per la concessione di contributi finanziari a soggetti di natura giuridica pubblica e privata, anche nella forma di compartecipazione;

   f) la delega di funzioni dirigenziali ai funzionari titolari di posizione organizzativa;

   g) l'approvazione di accordi, convenzioni e altri atti comunque denominati aventi medesima natura;

   h) l'alienazione dei beni regionali o la costituzione di diritti sui medesimi;

   i) i provvedimenti di sanatoria che comportano oneri finanziari a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. *L'esito positivo del controllo comporta l'apposizione del visto di legittimità e l'immediato passaggio alla fase di certificazione.*
4. *Gli estremi di registrazione del visto di legittimità sono riportati sul decreto.*

Art. 100

Controllo di regolarità contabile

1. *Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal funzionario titolare della posizione organizzativa competente in materia di contabilità del settore competente in materia di bilancio o, in caso di assenza temporanea, da un suo sostituto individuato in via permanente dal dirigente del settore competente in materia di bilancio tra i funzionari del settore con profilo professionale adeguato. L'esercizio della funzione di controllo di regolarità contabile è svolto dal titolare o suo sostituto in piena autonomia ed indipendenza e non è suscettibile di avocazione.*

2. *I decreti che accertano entrate, impegnano spese, o dispongono obbligazioni e impegni finanziari a carico del bilancio del Consiglio regionale sono sottoposti al controllo di regolarità contabile, che consiste nelle seguenti verifiche:*

   a) corretta imputazione al bilancio;

   b) sufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

   c) rispetto dei vincoli di finanza pubblica previa attestazione del soggetto proponente l'atto;

   d) corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;

   e) corretta applicazione della normativa contabile e del regolamento interno di amministrazione e contabilità;

   f) corretta e integrale compilazione delle griglie finanziarie.

3. *La verifica di regolarità contabile è svolta sulla base di quanto dichiarato nel decreto e sulla base di quanto risulta dai documenti parte integrante e sostanziale dello stesso.*

4. *L'esito positivo del controllo comporta l'apposizione del visto di regolarità contabile e la registrazione dell'accertamento in entrata o dell'impegno di spesa eventualmente previsti dal decreto, nonché l'immediato passaggio alla fase di certificazione.*

5. *Gli estremi di registrazione del visto di regolarità contabile sono riportati sul frontespizio del decreto.*

6. *Il visto di regolarità contabile è vincolante ai fini dell'efficacia dell'atto.*

Art. 101

Procedure per l'adozione dei decreti

1. *Il dirigente predispone il decreto con i relativi allegati e lo inserisce nel sistema informativo gestionale, attestando i seguenti dati nel frontespizio:*

   a) i controlli interni ai quali il decreto è soggetto;

   b) l'oggetto;

   c) la presenza o meno di allegati.

2. *Il decreto è sottoscritto con firma digitale dal dirigente. Gli allegati all'atto sono automaticamente contrassegnati dal sistema informativo gestionale con una stringa alfanumerica, che consente la verifica dell'autenticità e dell'integrità del documento.*

3. *Il dirigente trasmette il decreto ai settori competenti a effettuare i controlli ai quali l'atto è soggetto tramite il sistema informativo gestionale.*

Art. 102

Controllo collaborativo

1. *Il controllo interno di legittimità e il controllo interno di regolarità contabile sono esercitati in forma collaborativa per quanto attiene in particolare all'individuazione dei controlli ai quali i decreti devono essere sottoposti e all'elaborazione, redazione e correzione dei decreti medesimi.*

2. *Al fine di supportare l'attività amministrativa dei dirigenti, i settori competenti in materia di controllo possono elaborare e diffondere linee-guida e schemi-tipo degli atti di particolare complessità.*

Art. 103

Rilievi, adeguamento, conferma, decadenza dei decreti

1. *I settori competenti in materia di controllo, qualora non riscontrino vizi di legittimità o irregolarità contabili, appongono il visto di competenza e passano il decreto alla fase di certificazione.*

2. *I settori competenti in materia di controllo, qualora riscontrino vizi di legittimità o irregolarità contabili, formulano motivato e puntuale rilievo al dirigente proponente, segnalando, ove possibile, le correzioni del decreto necessarie.*

3. *Qualora il dirigente ritenga di adeguarsi ai rilievi formulati, esso provvede:*

   a) nel caso siano necessarie modifiche sostanziali, a reinserire nel sistema informativo gestionale il decreto corretto;

   b) nel caso di modifiche formali, alla correzione del decreto già adottato.

4. *Costituiscono modifiche formali, in particolare, quelle conseguenti a:*

   a) errata indicazione del regime di pubblicità del decreto o della tipologia di controllo;

b) richiamo a normative abrogate e sostituite o a provvedimenti amministrativi non più operanti;

c) omesso richiamo ad atti presupposti esistenti o ad attività preliminari regolarmente effettuate;

d) errori nel richiamo o nella descrizione degli allegati al provvedimento;

e) errori materiali che comportano discordanza fra parti dell'atto o fra l'atto e gli allegati;

f) errata applicazione della disciplina fiscale e previdenziale;

g) errori di calcolo, anche correlati alla determinazione degli interessi;

h) errori nell'indicazione del numero di prenotazione o di impegno;

i) non corretta qualificazione del destinatario del provvedimento e conseguente erronea individuazione della procedura di recupero coattivo di somme.

5. *Nel caso in cui il dirigente non intenda adeguarsi ai rilievi sostanziali di legittimità formulati, esso conferma il decreto e ne dà comunicazione al Settore competente al controllo di legittimità e al Segretario generale. Il Settore competente al controllo di legittimità provvede conseguentemente alla certificazione del decreto.*
6. *Il mancato adeguamento ai rilievi o la mancata conferma del decreto entro quindici giorni dalla data di formulazione dei rilievi comporta la conclusione della procedura.*

Art. 104

Certificazione, numerazione e conservazione dei decreti

1. *La certificazione è effettuata dal Settore competente a svolgere il controllo di legittimità tramite il sistema informativo gestionale ed è disposta per tutti i decreti, compresi quelli non soggetti a controlli interni.*
2. *La certificazione consiste nella numerazione e archiviazione del decreto e nella attivazione automatica delle forme di pubblicità e pubblicazione previste dal decreto.*
3. *In sede di certificazione il Settore assistenza giuridica e legislativa effettua la verifica della correttezza delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'atto. Nel caso il riscontro abbia esito negativo tale Settore provvede alla rettifica del relativo campo del frontespizio, dandone comunicazione al dirigente proponente.*
4. *I decreti sono numerati in un unico repertorio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106.*

Art. 105

Procedura di adozione dei decreti in caso di guasti alla procedura informatica

1. *Qualora, per cause tecniche, non sia possibile utilizzare la procedura informatica di adozione e inoltro dei decreti, il Settore competente in materia di sistemi informatici gestionali comunica ai settori competenti in materia di controllo di legittimità e di controllo di regolarità contabile il blocco del sistema.*
2. *In caso di atto urgente o indifferibile, su richiesta del dirigente competente, il dirigente del settore competente in materia di controllo di legittimità autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni e la formazione dell'atto in originale cartaceo.*
3. *La certificazione e numerazione del decreto avviene tramite iscrizione in un registro di emergenza, sul quale sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione e la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema.*
4. *Il decreto certificato manualmente viene inserito nel registro di emergenza con i seguenti dati identificativi: numero provvisorio, data di adozione, dirigente responsabile, oggetto. Al ripristino del sistema informativo il decreto acquisisce in via definitiva il numero immediatamente successivo all'ultimo certificato tramite sistema informatico prima dell'interruzione.*

Art. 106

Controllo successivo a campione

1. *Il responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della struttura preposta al controllo di legittimità, esercita un controllo successivo a campione sui decreti, con la finalità di estendere in forma collaborativa comportamenti omogenei di rispetto della legittimità, correttezza e regolarità amministrativa.*
2. *Sono sottoposte al controllo successivo a campione le seguenti tipologie di decreti:*

a) decreti non sottoposti a controllo di legittimità;

b) atti di autorizzazione dell'attività extra-impiego;

c) atti di liquidazione delle spese effettuate mediante buono economale.

3. *Il responsabile per la prevenzione della corruzione definisce i criteri per l'individuazione del campione pari almeno al 10 per cento del totale degli atti di cui al comma 2.*

4. *Il controllo a campione è effettuato sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevare eventuali scostamenti degli atti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:*

   a) trasparenza e tempestività delle procedure e degli atti adottati;

   b) rispetto dei tempi dei procedimenti;

   c) semplificazione e imparzialità dell'attività amministrativa;

   d) rispetto di procedure omogenee per l'adozione di atti aventi contenuto analogo.

5. Il controllo a campione è effettuato con cadenza *semestrale.* Entro il giorno quindici del mese successivo al *semestre* di riferimento, il responsabile trasmette i risultati istruttori al segretario generale e, in caso di riscontrata criticità, trasmette altresì le proprie osservazioni al dirigente che ha assunto l'atto, al fine dell'individuazione dei necessari interventi correttivi. In tale caso, il dirigente interessato comunica tempestivamente al segretario generale ed al responsabile per la prevenzione della corruzione le proprie conseguenti osservazioni e determinazioni.

Art. 107

Esecutività del decreto

Abrogato.

Art. 108

Consulenza e collaborazione

Abrogato.

Art. 109

Controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali

Abrogato.

Allegato 1

(*riferito all'articolo 20*)

Elenco delle valute straniere e relativi tempi di prenotazione presso gli istituti bancari

A) Banco Popolare Soc. Cooperativa *(tempo di prenotazione: 5 gg.)*

USD dollaro USA

GBP sterlina inglese

JPY yen giapponese

CHF franco svizzero

AUD dollaro australiano

CAD dollaro canadese

DKK corona danese

NOK corona norvegese

SEK corona svedese.

Note

(1) L'articolo 34 è stato modificato con deliberazione Ufficio di presidenza n. 68 del 10 settembre 2015. Gli effetti di tale modifica decorrono dalla data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 37 del Regolamento interno 27/2015, si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. [*Ogni gruppo consiliare può chiedere che un proprio incaricato ed un suo eventuale supplente sia autorizzato a partecipare come uditore alle sedute di ciascuna commissione consiliare.*

2. Le richieste di autorizzazione sono presentate entro tre mesi dall'inizio della legislatura oppure durante il corso della legislatura a seguito di variazioni intervenute nella composizione delle commissioni o a seguito di ulteriori motivate necessità.

3. Le richieste di autorizzazione sono formulate dal presidente del gruppo mediante apposito modulo disponibile e scaricabile dal sito internet del Consiglio e sono accompagnate dal curriculum personale dell'incaricato proposto.

4. L'autorizzazione è disposta dall'Ufficio di presidenza, che ne dà comunicazione ai presidenti delle commissioni interessate ed ai presidenti dei gruppi.

5. L'autorizzazione ha carattere permanente e i nominativi indicati possono essere variati dall'Ufficio di presidenza, su domanda del presidente del gruppo interessato, solo in caso di comprovate e motivate ragioni.

6. Nel caso del gruppo misto ogni singolo componente del gruppo presenta la richiesta relativa ai propri uditori ed agli eventuali sostituti.]

(2) La Parte V è stata modificata con deliberazione Ufficio di presidenza n. 68 del 10 settembre 2015. Si riporta di seguito il testo modificato:

[PARTE V Disposizioni relative agli atti dirigenziali

TITOLO I Controllo degli atti dei dirigenti

Art. 98 Sistema dei controlli degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi adottati dai dirigenti del Consiglio e loro delegati hanno forma di decreto e sono sottoposti ai controlli interni di regolarità contabile e di legittimità nei casi, nelle forme e secondo le procedure di seguito disciplinate.

2. I decreti di organizzazione della struttura e del personale, ivi compresi quelli di conferimento, revoca o presa d'atto della rinuncia di deleghe dirigenziali, sono esenti dal controllo sia contabile che di legittimità.

3. Il controllo di legittimità è esercitato, tramite la struttura incaricata, dal segretario generale oppure, in caso di sua assenza temporanea nonché per i decreti adottati dallo stesso segretario generale, dal direttore di area incaricato della sostituzione. Se quest'ultimo adotta il decreto in qualità di sostituto del segretario generale, il controllo è esercitato da altro direttore di area o, in assenza anche di questi, dal dirigente del settore di assistenza legislativa in materia istituzionale.

4. Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal funzionario titolare della posizione organizzativa competente in materia di contabilità del settore competente in materia di bilancio o, in caso di assenza temporanea, da un suo sostituto individuato in via

permanente dal dirigente del settore competente in materia di bilancio tra i funzionari del settore con profilo professionale adeguato. L'esercizio della funzione di controllo di regolarità contabile è svolta dal titolare o suo sostituto in piena autonomia ed indipendenza e non è suscettibile di avocazione.

Art. 99 Atti soggetti al controllo di legittimità

1. Sono sottoposti al controllo di legittimità gli atti ed i relativi allegati, aventi ad oggetto:

a) procedure aperte, ristrette, negoziate ed in economia per affidamento di forniture, servizi e lavori e loro modifiche ed integrazioni;

b) procedure per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative e loro modifiche ed integrazioni;

c) concessione di contributi finanziari anche in forma di compartecipazione;

d) provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 100 Atti soggetti al controllo contabile

1. Sono sottoposti al controllo contabile gli atti che impegnano spese o accertano entrate sul bilancio del Consiglio.

2. Il controllo contabile ha carattere preventivo e comporta la verifica della sufficiente disponibilità finanziaria, della corretta imputazione della spesa, della corretta applicazione della normativa fiscale e delle disposizioni contabili del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 101 Modalità del procedimento degli atti

1. Il procedimento degli atti e dei relativi allegati è effettuato con modalità informatica.

2. I termini procedurali indicati nella presente parte sono computati con riferimento alla procedura informatica.

3. Fino all'adozione della firma digitale, gli atti sono predisposti ed inoltrati sia mediante la procedura informatica che su supporto cartaceo.

4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3, l'esemplare cartaceo dell'atto costituisce l'originale dello stesso ed è trasmesso, al termine dell'iter, all'archivio generale del Consiglio per la conservazione.

Art. 102 Procedimento di adozione e registrazione degli atti

1. Il dirigente che assume il decreto attesta, all'atto dell'immissione nella procedura informatica, a quali controlli esso è soggetto o l'eventuale esenzione. L'attestazione è effettuata tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto, non rilevando la formale qualificazione giuridica espressa nell'oggetto del decreto.

2. Il dirigente, con l'immissione del decreto nella procedura, ne dispone la registrazione con l'attribuzione del numero progressivo e della data.

3. Il dirigente, effettuata la registrazione, trasmette l'atto alla struttura incaricata del controllo contabile, ove dovuto, oppure, se il controllo contabile non è dovuto, direttamente alla struttura incaricata del controllo di legittimità presso il segretario generale.

4. Per i decreti esenti da controllo ai sensi dell'articolo 98, comma 2, il procedimento si conclude con la registrazione. In tal caso il dirigente trasmette l'originale del decreto all'archivio generale del Consiglio in conformità all'articolo 101, comma 4.

5. Il dirigente può comunque, prima della conclusione del procedimento di controllo, provvedere a ritirare il decreto.

Art. 103 Controllo contabile

1. La struttura incaricata del controllo contabile, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del decreto, vi appone il visto di regolarità contabile.

2. In caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 2 e 3, del regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) 24 aprile 2013, n. 20.

3. Per i decreti soggetti al solo controllo contabile il procedimento si conclude con l'apposizione del visto di regolarità contabile. In tal caso, la struttura incaricata del controllo contabile trasmette l'originale del decreto vistato all'archivio generale del Consiglio, dandone comunicazione al dirigente che lo ha adottato.

4. Se il decreto è soggetto anche al controllo di legittimità, la struttura incaricata del controllo contabile trasmette il decreto vistato alla struttura incaricata del controllo di legittimità, presso il segretario generale.

Art. 104 Controllo di legittimità

1. Il segretario generale, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del decreto, verificatane la legittimità, attesta l'avvenuta conclusione del procedimento e, tramite la struttura incaricata, trasmette l'originale del decreto all'archivio del Consiglio, previa comunicazione al dirigente che ha adottato l'atto, e copia dello stesso alla Corte dei conti o ad altri soggetti, ove dovuto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 105 Effetti dei rilievi di legittimità

1. Il segretario generale, nel caso in cui, nel termine indicato all'articolo 104, riscontri rilievi di legittimità, rinvia il decreto al dirigente che ha assunto l'atto unitamente alle proprie osservazioni.

2. Il dirigente che ha assunto l'atto, entro i successivi cinque giorni lavorativi, adegua il decreto alle osservazioni di legittimità, se le condivide, o lo conferma sotto la propria responsabilità oppure lo ritira.

3. Il dirigente, se decide di ritirare il decreto, provvede ad annullare la registrazione, dandone comunicazione alle strutture competenti in materia di controllo contabile e di controllo di legittimità.

4. Il dirigente, se provvede alla modifica del decreto o alla sua motivata conferma, trasmette il testo definitivo del decreto, modificato o confermato, al segretario generale il quale, tramite la struttura incaricata del controllo di legittimità, attesta l'avvenuta conclusione del procedimento rispettivamente, "a seguito di controdeduzioni", se le osservazioni di legittimità sono state interamente recepite oppure, in caso contrario, "a seguito di conferma da parte del dirigente" e cura la trasmissione del decreto e delle sue copie come disposto all'articolo 104.

Art. 106 Correzione di errori materiali

1. Il segretario generale, tramite la struttura incaricata del controllo di legittimità, provvede, previo accordo con il dirigente interessato, alla correzione di errori materiali riscontrati nel testo dell'atto, ivi compresa l'erronea indicazione in merito alla sottoposizione dell'atto al controllo di legittimità.

Art. 107 Esecutività del decreto

1. Il decreto è esecutivo dalla data di registrazione indicata all'articolo 102.

2. L'avvenuto svolgimento di tutte le fasi procedimentali indicate al presente titolo risulta dal frontespizio del decreto mediante l'apposizione della firma del segretario generale e dei dirigenti e funzionari competenti per i diversi adempimenti.

3. L'esemplare cartaceo del decreto, come eventualmente modificato a seguito delle operazioni di controllo, recante le firme indicate al comma 2, costituisce l'originale dell'atto ed è conservato presso l'archivio generale del Consiglio.

Art. 108 Consulenza e collaborazione

1. Le strutture incaricate dei controlli assicurano con tempestività, ai dirigenti che lo richiedono, consulenza e collaborazione nella individuazione dei controlli a cui i decreti stessi devono essere sottoposti e nell'elaborazione, redazione e adeguamento dei decreti, provvedendo altresì a fornire linee guida e schemi tipo per la corretta redazione degli atti.

Art. 109 Controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della struttura preposta al controllo di legittimità, esercita un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali, con la finalità di estendere in forma collaborativa comportamenti omogenei di rispetto della legittimità, correttezza e regolarità amministrativa.

2. Sono sottoposte al controllo successivo a campione le seguenti tipologie di atti:

a) decreti dirigenziali non sottoposti a controllo di legittimità preventivo;

b) atti di autorizzazione dell'attività extra-impiego;

c) atti di liquidazione delle spese effettuate mediante buono economale.

3. Il responsabile definisce i criteri per l'individuazione del campione pari almeno al 10 per cento del totale degli atti di cui al comma 2.

4. Il controllo a campione è effettuato sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevare eventuali scostamenti degli atti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- *trasparenza e tempestività delle procedure e degli atti adottati;*
- *rispetto dei tempi dei procedimenti;*
- *semplificazione e imparzialità dell'attività amministrativa;*
- *rispetto di procedure omogenee per l'adozione di atti aventi contenuto analogo.*

5. Il controllo a campione è effettuato con cadenza quadrimestrale. Entro il giorno quindici del mese successivo al quadrimestre di riferimento, il responsabile trasmette i risultati istruttori al segretario generale e, in caso di riscontrata criticità, trasmette altresì le proprie osservazioni al dirigente che ha assunto l'atto, al fine dell'individuazione dei necessari interventi correttivi. In tale caso, il dirigente interessato comunica tempestivamente al segretario generale ed al responsabile per la prevenzione della corruzione le proprie conseguenti osservazioni e determinazioni.]

(3) L'articolo 37 è stato modificato con deliberazione Ufficio di presidenza n. 103 del 18 novembre 2015. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. Nell'ambito del contenimento della spesa e del processo di dematerializzazione, le strutture consiliari sono tenute a favorire prevalentemente l'utilizzo del formato digitale e ad evitare duplicazioni cartacee.

2. La tipografia del Consiglio provvede in via prioritaria alle esigenze tipografiche collegate alle funzioni istituzionali e di rappresentanza del Consiglio.

3. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, possono usufruire della tipografia del Consiglio per la stampa e la fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo.

4. Per le spese di materiale cartaceo indicate al comma 3, ciascun gruppo consiliare dispone di un budget annuale complessivo pari a tremilasei/74 (3.006,74) euro, più seicentouno/13 (601,13) euro per ogni consigliere aderente al gruppo. Tali importi sono aggiornati annualmente dalla struttura competente in materia di servizi tipografici in base alla variazione dell'indice Istat con arrotondamento all'euro.

5. Se le spese annuali eccedono il budget assegnato, la differenza è posta a carico del gruppo consiliare.

6. Il budget annuale per il gruppo misto è stabilito con gli stessi criteri previsti per gli altri gruppi consiliari. Tale importo è ripartito in parti uguali tra i consiglieri aderenti al gruppo misto che lo utilizzano individualmente. La differenza tra la dotazione individuale e la maggiore spesa è posta a carico di ciascun consigliere aderente al gruppo misto, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2013, n. 29 (Criteri per la ripartizione delle risorse in caso di variazione dei gruppi consiliari).

7. La struttura competente in materia di servizi tipografici:

a) *definisce le modalità per la richiesta dei servizi della tipografia da parte dei gruppi consiliari;*

b) *cura gli altri adempimenti necessari a dare attuazione alle norme del presente articolo;*

c) *comunica periodicamente i dati sull'utilizzo dei servizi della tipografia da parte dei gruppi consiliari alla struttura competente in materia di bilancio e finanze che procede al recupero delle somme dovute;*

d) *comunica a ciascun gruppo consiliare, a ciascun consigliere aderente al gruppo misto e al segretario generale gli aggiornamenti annuali del budget.*

(4) L'articolo 62 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 103 del 18 novembre 2015. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. Il corrispettivo da pagare all'atto della fruizione del servizio della mensa dei consiglieri e di quella del personale o, in alternativa, del bar interno, anche tramite sistema automatico di addebito, è così determinato:

a) *consiglieri, consiglieri onorari, assessori e accompagnatori, anche se dipendenti regionali: costo unitario della consumazione risultante dalla convenzione di appalto del servizio e dai successivi adeguamenti;*

b) *soggetti di cui all'articolo 57, ad eccezione dei tirocinanti: un terzo del costo unitario della consumazione risultante dalla convenzione di appalto del servizio e dai successivi adeguamenti.*

c) *I soggetti autorizzati indicati all'articolo 58 ed i tirocinanti sono tenuti a pagare il prezzo intero risultante dalla convenzione, maggiorato da una quota forfettaria a titolo di rimborso, pari ad euro zero/50 (0,50).*

d) *L'importo indicato al comma 2 è aggiornato annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo a cura della struttura competente in materia di provveditorato.*

(5) L'articolo 22 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 28 gennaio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. Le spese di rappresentanza di cui all'articolo 21 sono effettuate direttamente dai titolari dell'attività di rappresentanza e rimborsate agli stessi con le seguenti modalità:

a) *il titolare dell'attività di rappresentanza provvede, di norma con periodicità mensile, ad autocertificare all'economato le spese sostenute, chiedendone il relativo rimborso;*

b) *la documentazione contabile di tali spese, consistente in fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali recanti l'indicazione delle voci di spesa, unitamente alla copia dell'autocertificazione deve essere conservata dal soggetto titolare dell'attività di rappresentanza, per essere poi depositata all'archivio generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque entro 30 giorni dalla cessazione della titolarità dell'attività di rappresentanza;*

c) *il titolare dell'attività di rappresentanza, per provvedere alle suddette spese, può richiedere all'economo un anticipo fino a mille (1.000,00) euro; tale anticipo in caso di mancato utilizzo, deve essere restituito all'economo entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività di rappresentanza ovvero dalla scadenza dell'assegnazione annuale non seguita da rinnovo della stessa.*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle spese di rappresentanza effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 4/2009.

(6) Il comma 4 dell'articolo 46 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 28 gennaio 2016.

(7) Il comma 4 bis dell'articolo 84 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.62 del 11 maggio 2016

(8) Nella rubrica dell'art. 88 sono state inserite le parole "e connettività" ed il comma 3 bis dell'articolo 88 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.62 del 11 maggio 2016

(9) L'articolo 68 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1.Il servizio degli autisti è articolato in coerenza con gli accordi sindacali vigenti e con le disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro.

2.Il segretario generale stabilisce semestralmente il monte orario di lavoro straordinario da assegnare alla struttura dell'autoparco e il responsabile lo assegna ai singoli addetti secondo le esigenze del servizio. A tale monte orario sono aggiunte le ore di lavoro effettuate nei giorni festivi.

3.Il monte orario di lavoro straordinario per ciascun addetto non può superare il monte ore stabilito con accordo sindacale; raggiunto tale limite, l'addetto cessa di prestare servizio straordinario.

4.Per il servizio straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità dell'autoparco viene stabilito, nell'arco di un anno solare, un tetto massimo medio pro-capite, come stabilito con accordo sindacale, festività escluse, per dodici mensilità.

5.Il responsabile dell'autoparco garantisce il non superamento del plafond di lavoro assegnato semestralmente alla struttura con una corretta programmazione del lavoro e disponendo anche dei riposi compensativi.

6.Per quanto non previsto al presente titolo, si applicano le disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro dei dipendenti del Consiglio.

(10) L'articolo 70 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 70 Rimborso spese di parcheggio

1.Agli autisti in servizio di accompagnamento dei consiglieri e degli altri soggetti previsti dalla normativa vigente sono rimborsate le eventuali spese sostenute per il parcheggio dell'auto di servizio.

(11) L'articolo 71 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. Il responsabile della struttura competente in materia di autoparco provvede:

a) a redigere:

1)un riepilogo mensile dei servizi effettuati, sulla base dei fogli di viaggio indicati all'articolo 74;

2)una relazione trimestrale sulle spese di consumo, di manutenzione e di riparazione di ogni singolo automezzo, indicando i chilometri percorsi;

b) a curare e vigilare sulla regolare tenuta dei documenti indicati ai successivi articoli 74, 75 e 80;

c) a sovrintendere alla manutenzione dei veicoli.

(12) L'articolo 72 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

1. L'impiego delle autovetture costituenti l'autoparco del Consiglio è consentito esclusivamente per ragioni di rappresentanza istituzionale e di servizio.

2. Il Presidente del Consiglio ha a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio.

3. I consiglieri, le autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed i presidenti degli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio, nel rispetto dell'articolo 37 bis, commi 3, 4 e 5 della l.r. 3/2009 e compatibilmente con la disponibilità, possono utilizzare l'autovettura di servizio esclusivamente:

a) per rappresentare il Consiglio su delega del Presidente;

b) per le attività istituzionali delle commissioni e delle autorità monocratiche di tutela e di garanzia e degli organismi istituzionali istituiti presso il Consiglio;

c) per le missioni nel territorio regionale;

d) per le missioni fuori del territorio regionale;

e) per le attività istituzionali dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

4. Nei casi previsti al comma 3, ciascun soggetto provvede a chiedere l'uso dell'autovettura al responsabile dell'autoparco compilando il modulo che attesta la motivazione.

5. Le autovetture a guida libera, senza autista, possono essere utilizzate dai soggetti del comma 3, con le stesse modalità indicate al presente articolo.

6. I soggetti del comma 3 possono essere accompagnati da dipendenti regionali nonché da persone estranee all'amministrazione, per motivi istituzionali, di rappresentanza e di servizio.

7. E' vietato l'uso dell'autovettura a fini personali.

(13) L'articolo 73 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 73 Impiego delle autovetture da parte del personale

1. L'impiego di autovetture a guida libera da parte del personale è richiesto dal dirigente responsabile o dal responsabile dell'articolazione che deve utilizzare l'autovettura stessa, almeno il giorno precedente, al responsabile dell'autoparco che garantisce il servizio nei limiti delle disponibilità.

2. L'impiego di autovetture con autista può essere autorizzato dal segretario generale per i dipendenti del Consiglio, su richiesta del dirigente responsabile della struttura interessata, in caso di eccezionali e comprovate esigenze di servizio e qualora non sia possibile utilizzare l'autovettura a guida libera.

(14) L'articolo 74 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 74. Consegna autoveicoli e fogli di viaggio

1. Gli autoveicoli vengono consegnati ai conducenti con verbale contenente le caratteristiche dell'automezzo e l'indicazione del consegnatario.

2. Ogni autista e consegnatario di autovettura è munito di apposito "foglio di viaggio mensile" sul quale deve essere annotata giornalmente la data, l'ora di partenza e di arrivo, la denominazione della località o delle località raggiunte seguendo gli itinerari più brevi, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante effettuati i lubrificanti sostituiti.

3. Entro il quinto giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio al responsabile dell'autoparco.

(15) L'articolo 75 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 75. Libretto macchina

1.Ogni autoveicolo dell'autoparco è dotato di un libretto macchina sul quale vengono annotati:

a) le caratteristiche dell'automezzo;

b) le generalità dei conducenti consegnatari;

c) il chilometraggio giornaliero;

d) le riparazioni eseguite.

2. Il conducente è responsabile della autovettura assegnata nonché della regolare tenuta del libretto.

3. Le sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada sono poste a carico dell'effettivo conducente della autovettura che con il proprio comportamento le abbia provocate.

(16) L'articolo 76 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 76. Efficienza dell'autovettura

1. L'uso degli automezzi da parte dei conducenti consegnatari deve essere tale da garantire il mantenimento in efficienza dei veicoli.

2. Le riparazioni, la normale manutenzione e la revisione degli autoveicoli dell'autoparco sono eseguite secondo quanto stabilito nel contratto di acquisizione dell'autoveicolo stesso.

(17) L'articolo 77 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 77. Custodia delle autovetture

1 Le autovetture di servizio sono custodite in spazi appositamente destinati e nella disponibilità del Consiglio.

2. Il responsabile dell'autoparco in casi eccezionali, e di volta in volta, può, di fronte a motivate ragioni di servizio, autorizzare per scritto la custodia notturna delle autovetture in altro luogo.

(18) L'articolo 78 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 78 Assicurazione.

1.Gli automezzi sono coperti da assicurazione per i seguenti rischi:

a) infortuni del conducente e delle persone trasportate;

b) responsabilità civile verso terzi;

c) furto e incendio;

d) danni che possono incorrere al veicolo per circostanze fortuite durante la normale circolazione su strada.

2. In caso di sinistro in cui sia coinvolto un automezzo del Consiglio, il conducente deve tempestivamente trasmettere una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso alla struttura competente in materia di autoparco ai fini della denuncia nei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione.

(19) L'articolo 79 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 19 Rifornimento carburanti

1. Le forme di rifornimento dei carburanti e lubrificanti sono disposte dal responsabile del servizio competente.

2. L'approvvigionamento può avvenire, fra l'altro, mediante convenzione con stazioni di servizio, mediante l'utilizzo di buoni benzina ed anche, in presenza di particolari e motivate necessità, attraverso acquisto diretto di limitati quantitativi, da parte dei conducenti, e successivo rimborso dietro esibizione della relativa ricevuta di pagamento.

(20) L'articolo 80 è stato abrogato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 88 del 27 luglio 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo abrogato:

Art. 80. Registro di carico e scarico

1. Il carico e lo scarico degli automezzi e il relativo movimento sono rilevati in apposito registro depositato presso l'autoparco.

(21) L'articolo 57 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 57 Accesso alla mensa

1.L'utilizzazione del servizio mensa da parte del personale del Consiglio, delle strutture di supporto agli organismi politici e delle segreterie dei gruppi consiliari, dei tirocinanti nonché del personale della Giunta, avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è necessario essere effettivamente in servizio;

b) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;

c) deve essere esibito l'apposito tesserino di riconoscimento.

(22) Il comma 1 lett. c) dell'articolo 58 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016 con l'inserimento delle parole "Parlamento degli studenti" dopo la parola "comitati".

(23) Al comma 1 dell'articolo 59 sono state eliminate le parole "in tali casi, gli ospiti usufruiscono gratuitamente del servizio" dopo le parole "o di funzionamento istituzionale." con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. E' stato inoltre abrogato il comma 2.

(24) Il comma 2 dell'articolo 61 è stato abrogato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. Con la medesima deliberazione al comma 5 sono state sostituite le parole "dalle ore 14.15" con le parole "dalle ore 14.00" e al comma 6 sono state aggiunte le parole "nell'attività dell'Aula e" dopo le parole "per il personale impegnato".

(25) Al comma 1 lett. a) dell'articolo 62 è stata aggiunta la parola "loro" dopo le parole "consiglieri onorari, assessori e" con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. È stato inoltre abrogato il comma 3.

(26) L'articolo 64 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 64 Buono pasto

1. Il servizio mensa è sostituito dal buono pasto nelle ipotesi seguenti:

a) per il personale del Consiglio che presta servizio in una sede distante dai locali della mensa, secondo le previsioni del contratto di lavoro;

b) per il personale del Consiglio che, per ragioni di ufficio, ivi compresi i corsi di formazione, deve trattenersi nelle sedi indicate alla lettera a) per un'intera giornata;

c) in caso di non fruibilità della mensa per lavori, scioperi, turni ordinari di chiusura o altre oggettive situazioni di inagibilità.

2. Il buono pasto non può essere utilizzato presso la mensa o il bar interno.

(27) L'articolo 65 è stato abrogato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 91 del 3 agosto 2016. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato abrogato

Art. 65 Rimborso spese

1. Qualora non sia possibile usufruire del servizio di mensa regionale sono rimborsate le spese di vitto, nei limiti previsti per le missioni del personale esclusivamente a:

a) personale del Consiglio che, per motivate esigenze di servizio, attestate dal dirigente cui è assegnato il personale stesso, prolunga l'orario di lavoro oltre la normale apertura serale degli uffici;

b) autisti, nel caso in cui svolgano servizio di accompagnamento ai consiglieri per una durata inferiore alle otto ore o rimangano a disposizione in sede per il protrarsi degli impegni dei consiglieri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 72.

2. Le spese indicate al comma 1 sono corrisposte al personale tramite il fondo economale.

(28) Il comma 2 dell'articolo 97 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 126 del 2 novembre 2016. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

2. Non rientrano nelle articolazioni di cui al comma 1 le strutture di supporto agli organismi politici e le segreterie dei gruppi consiliari.

(29) Articolo 37, comma 4 – Gli importi sono stati aggiornati al 1° gennaio 2022 dalla struttura competente in materia di servizi tipografici, in base alla variazione dell'indice ISTAT, comunicati in data 21 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Testo Unico, approvato con Deliberazione U.P. 38/2015 e successive modifiche.

(30) Articolo 44, comma 1 - Gli importi delle sale sono stati aggiornati al 1° gennaio 2024, in base all'indice Istat e comunicati dalla struttura competente in materia di cerimoniale con nota del 15 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 44, comma 8.

(31) Articolo 55 bis aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 57 del 16 maggio 2018.

(32) I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 68 sono stati modificati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 57 del 16 maggio 2018. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

5. Le eccedenze orarie maturate nel limite di 14.24 mensili non potranno essere portate a recupero, e non danno diritto a riposi giornalieri compensativi, né essere utilizzate per ridurre la quota flessibile del monte orario giornaliero.

6. Eventuali eccedenze che superino le 14.24 ore mensili, fino ad un massimo di 21 ore e 36 minuti, potranno dar luogo a recuperi orari, da utilizzarsi nel mese immediatamente successivo a quello di maturazione, per ridurre la quota parte flessibile del monte orario o per riposi giornalieri compensativi.

7. Qualora l'eccedenza oraria mensile sia superiore a 21 ore e 36 minuti il plus orario oltre tale limite non è considerato utile e pertanto non è computabile ai fini dell'orario di servizio.

(33) Approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019 con la messa a regime della procedura informatica degli atti. Si riporta di seguito il testo della parte V che è stato variato:

Art. 98 Sistema dei controlli degli atti amministrativi

1. *Gli atti amministrativi adottati dai dirigenti del Consiglio e loro delegati hanno forma di decreto e sono sottoposti ai controlli interni di regolarità contabile e di legittimità nei casi, nelle forme e secondo le procedure di seguito disciplinate.*
2. *I decreti di organizzazione della struttura e del personale, ivi compresi quelli di conferimento, revoca o presa d'atto della rinuncia di deleghe dirigenziali, sono esenti dal controllo sia contabile che di legittimità.*
3. *Il controllo di legittimità è esercitato, tramite la struttura incaricata, dal dirigente del settore di assistenza legislativa e consulenza giuridica. In caso di assenza temporanea di tale dirigente, nonché per i decreti dal medesimo adottati, il controllo è esercitato dal segretario generale.*
4. *Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal funzionario titolare della posizione organizzativa competente in materia di contabilità del settore competente in materia di bilancio o, in caso di assenza temporanea, da un suo sostituto individuato in via permanente dal dirigente del settore competente in materia di bilancio tra i funzionari del settore con profilo professionale adeguato. L'esercizio della funzione di controllo di regolarità contabile è svolta dal titolare o suo sostituto in piena autonomia ed indipendenza e non è suscettibile di avocazione.*

Art. 99 Atti soggetti al controllo di legittimità

1. *Sono sottoposti al controllo di legittimità gli atti ed i relativi allegati, compresi gli atti di modifica e integrazione, aventi ad oggetto:*

a) procedure aperte, ristrette, negoziate ed in economia per affidamento di forniture, servizi e lavori;

b) procedure per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative;

c) concessione di contributi finanziari anche in forma di compartecipazione;

d) provvedimenti a sanatoria che comportano oneri finanziari a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 100 Atti soggetti al controllo contabile

1. *Sono sottoposti al controllo contabile gli atti che impegnano spese o accertano entrate sul bilancio del Consiglio.*
2. *Il controllo contabile ha carattere preventivo e comporta la verifica della sufficiente disponibilità finanziaria, della corretta imputazione della spesa, della corretta applicazione della normativa fiscale e delle disposizioni contabili del regolamento interno di amministrazione e contabilità.*

Art. 101 Modalità del procedimento degli atti

1. *Il procedimento degli atti e dei relativi allegati è effettuato con modalità informatica.*
2. *I termini procedurali indicati nella presente parte sono computati con riferimento alla procedura informatica.*
3. *Fino all'adozione della firma digitale, gli atti sono predisposti ed inoltrati sia mediante la procedura informatica che su supporto cartaceo.*
4. *Nel periodo transitorio di cui al comma 3, l'esemplare cartaceo dell'atto costituisce l'originale dello stesso ed è trasmesso, al termine dell'iter, all'archivio generale del Consiglio per la conservazione.*

Art. 102 Procedimento di adozione e registrazione degli atti

1. *Il dirigente che assume il decreto attesta, all'atto dell'immissione nella procedura informatica, a quali controlli esso è soggetto o l'eventuale esenzione. L'attestazione è effettuata tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto, non rilevando la qualificazione giuridica dello stesso espressa nell'oggetto del decreto.*

2. *Il dirigente, con l'immissione del decreto nella procedura, ne dispone la registrazione con l'attribuzione del numero progressivo e della data.*

3. *Il dirigente, effettuata la registrazione, trasmette l'atto alla struttura incaricata del controllo contabile, ove dovuto, oppure, se il controllo contabile non è dovuto, direttamente alla struttura incaricata del controllo di legittimità.*

4. *Per i decreti esenti da controllo ai sensi dell'articolo 98, comma 2, il procedimento si conclude con la registrazione. In tal caso il dirigente trasmette l'originale del decreto all'archivio generale del Consiglio in conformità all'articolo 101, comma 4.*

5. *Il dirigente può comunque, prima della conclusione del procedimento di controllo, provvedere a ritirare il decreto.*

Art. 103 Controllo contabile

1. *La struttura incaricata del controllo contabile, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del decreto, vi appone il visto di regolarità contabile.*

2. *In caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 2 e 3, del regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) 24 aprile 2013, n. 20.*

3. *Per i decreti soggetti al solo controllo contabile il procedimento si conclude con l'apposizione del visto di regolarità contabile. In tal caso, la struttura incaricata del controllo contabile trasmette l'originale del decreto vistato all'archivio generale del Consiglio, dandone comunicazione al dirigente che lo ha adottato.*

4. *Se il decreto è soggetto anche al controllo di legittimità, la struttura incaricata del controllo contabile trasmette il decreto vistato alla struttura incaricata del controllo di legittimità.*

Art. 104 Controllo di legittimità

1. *Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del decreto, verificatane la legittimità, attesta l'avvenuta conclusione del procedimento e, tramite la struttura incaricata, trasmette l'originale del decreto all'archivio del Consiglio, previa comunicazione al dirigente che ha adottato l'atto, e copia dello stesso alla Corte dei conti o ad altri soggetti, ove dovuto secondo le vigenti disposizioni di legge.*

Art. 105 Effetti dei rilievi di legittimità

1. *Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, nel caso in cui, nel termine indicato all'articolo 104, riscontri rilievi di legittimità, rinvia il decreto al dirigente che ha assunto l'atto unitamente alle proprie osservazioni.*

2. *Il dirigente che ha assunto l'atto, entro i successivi cinque giorni lavorativi, adegua il decreto alle osservazioni di legittimità, se le condivide, o lo conferma sotto la propria responsabilità oppure lo ritira.*

3. *Il dirigente, se decide di ritirare il decreto, provvede ad annullare la registrazione, dandone comunicazione alle strutture competenti in materia di controllo contabile e di controllo di legittimità.*

4. *Il dirigente, se provvede alla modifica del decreto o alla sua motivata conferma, trasmette il testo definitivo del decreto, modificato o confermato, al dirigente incaricato del controllo di legittimità, il quale, tramite la propria struttura, attesta l'avvenuta conclusione del procedimento rispettivamente, "a seguito di controdeduzioni", se le osservazioni di legittimità sono state interamente recepite oppure, in caso contrario, "a seguito di conferma da parte del dirigente" e cura la trasmissione del decreto e delle sue copie come disposto all'articolo 104.*

Art. 106 Correzione di errori materiali

1. *Il dirigente incaricato del controllo di legittimità, tramite la propria struttura, provvede, previo accordo con il dirigente interessato, alla correzione di errori materiali riscontrati nel testo dell'atto, ivi compresa l'erronea indicazione in merito alla sottoposizione dell'atto al controllo di legittimità.*

Art. 107 Esecutività del decreto

1. *Il decreto è esecutivo dalla data di registrazione indicata all'articolo 102.*

2. *L'avvenuto svolgimento di tutte le fasi procedimentali indicate al presente titolo risulta dal frontespizio del decreto mediante l'apposizione della firma dei dirigenti e funzionari competenti per i diversi adempimenti.*

3. *L'esemplare cartaceo del decreto, come eventualmente modificato a seguito delle operazioni di controllo, recante le firme indicate al comma 2, costituisce l'originale dell'atto ed è conservato presso l'archivio generale del Consiglio.*

Art. 108 Consulenza e collaborazione

1. *Le strutture incaricate dei controlli assicurano con tempestività, ai dirigenti che lo richiedono, consulenza e collaborazione nella individuazione dei controlli a cui i decreti stessi devono essere sottoposti e nell'elaborazione, redazione e adeguamento dei decreti, provvedendo altresì a fornire linee guida e schemi tipo per la corretta redazione degli atti.*

Art. 109 Controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali

1. *Il responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi della struttura preposta al controllo di legittimità, esercita un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali, con la finalità di estendere in forma collaborativa comportamenti omogenei di rispetto della legittimità, correttezza e regolarità amministrativa.*

2. *Sono sottoposte al controllo successivo a campione le seguenti tipologie di atti:*

a) *decreti dirigenziali non sottoposti a controllo di legittimità preventivo;*

b) atti di autorizzazione dell'attività extra-impiego;

c) atti di liquidazione delle spese effettuate mediante buono economale.

3. Il responsabile definisce i criteri per l'individuazione del campione pari almeno al 10 per cento del totale degli atti di cui al comma 2.

4. Il controllo a campione è effettuato sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevare eventuali scostamenti degli atti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- trasparenza e tempestività delle procedure e degli atti adottati;

- rispetto dei tempi dei procedimenti;

- semplificazione e imparzialità dell'attività amministrativa;

- rispetto di procedure omogenee per l'adozione di atti aventi contenuto analogo.

5. Il controllo a campione è effettuato con cadenza quadrimestrale. Entro il giorno quindici del mese successivo al quadrimestre di riferimento, il responsabile trasmette i risultati istruttori al segretario generale e, in caso di riscontrata criticità, trasmette altresì le proprie osservazioni al dirigente che ha assunto l'atto, al fine dell'individuazione dei necessari interventi correttivi. In tale caso, il dirigente interessato comunica tempestivamente al segretario generale ed al responsabile per la prevenzione della corruzione le proprie conseguenti osservazioni e determinazioni.

(34) Il comma 5 dell'articolo 106 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 22 aprile 2020. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

5. Il controllo a campione è effettuato con cadenza quadrimestrale. Entro il giorno quindici del mese successivo al quadrimestre di riferimento, il responsabile trasmette i risultati istruttori al segretario generale e, in caso di riscontrata criticità, trasmette altresì le proprie osservazioni al dirigente che ha assunto l'atto, al fine dell'individuazione dei necessari interventi correttivi. In tale caso, il dirigente interessato comunica tempestivamente al segretario generale ed al responsabile per la prevenzione della corruzione le proprie conseguenti osservazioni e determinazioni. (34)

(35) Il comma 5 bis dell'articolo 91 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 82 del 21 settembre 2023.

(36) L'articolo 13 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo dell'articolo che è stato variato:

Art. 13 Procedure organizzative, amministrative e contabili

1. Al fine dell'avvio delle procedure amministrative per l'organizzazione della missione, il consigliere interessato presenta, almeno dieci giorni prima della data di partenza, salvo casi di urgenza, alla struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne il programma della missione, corredato da una copia dell'autorizzazione alla stessa.

2. I consiglieri autorizzati alla missione possono chiedere l'anticipazione, alla struttura competente in materia di bilancio e finanze, delle presumibili spese di missione, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/2009, nella misura indicata dal decreto di impegno assunto a cura della struttura competente in materia di rappresentanza e relazioni esterne.

3. Ai fini della liquidazione e del rimborso delle spese sostenute, il consigliere, entro quindici giorni dalla fine della missione, presenta richiesta alla struttura competente in materia di bilancio e finanze mediante il modulo, predisposto da tale struttura, nel quale sono indicati il luogo, il motivo, la data e l'ora di inizio e termine della missione, l'eventuale fruizione gratuita di pasti e di alloggio.

4. Il modulo di richiesta è corredato della documentazione comprovante le spese sostenute.

5. Qualora il consigliere, entro il termine previsto di quindici giorni, non provveda a presentare alla struttura competente in materia di bilancio e finanze, i moduli per il rimborso delle spese, gli anticipi sono comunque recuperati con la prima mensilità utile.

(37) Il comma 1 dell'art 16 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

Art. 16 Spese di viaggio.

1. Ai consiglieri in missione sono rimborsate le spese di viaggio relative a:

biglietto ferroviario in prima classe, compresi vagone letto e cuccette;

a) biglietto aereo in classe economica o, per le tratte di durata superiore alle 8 ore di volo, in classe business;

b) taxi e mezzi di trasporto pubblico locale nella località di svolgimento della missione;

c) noleggio di automezzi privati per spostamenti specifici e limitati in casi di motivata necessità;

d) sosta del proprio automezzo al parcheggio dell'aeroporto.

(38) Il comma 1 dell'art 17 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

Art. 17 Spese di soggiorno.

1. Ai consiglieri in missione sono rimborsate le spese di soggiorno in albergo di categoria fino a 4 stelle non di lusso o categorie equivalenti all'estero.

(39) Il comma 5 dell'articolo 38 è stato sostituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

5. Le altre sale delle sedi del Consiglio: "sala Gigli"; "sala Barile"; "sala Affreschi"; "Auditorium"; "sala delle Collezioni"; "sala delle Feste" sono destinate, in via prioritaria, allo svolgimento delle attività istituzionali degli organi del Consiglio.

(40) Il comma 3 dell'articolo 40 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024.

(41) Il comma 7 dell'articolo 41 è stato sostituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

7. La richiesta di concessione in uso delle sale da parte delle articolazioni organizzative interne è presentata in forma libera, anche tramite la posta elettronica interna oppure mediante modulo o procedura informatica predisposti dall'ufficio, con la specificazione delle finalità della richiesta stessa, entro un termine di due giorni lavorativi antecedenti la data per la quale si richiede la disponibilità della sala.

(42) Il comma 3 dell'articolo 43 è stato sostituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

3. La trasmissione via web sul sito del Consiglio di tutte le iniziative deve essere autorizzata dall'Ufficio di presidenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio.

(43) Il comma 1 dell'articolo 44 è stato sostituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

Art. 44 Rimborso spese

1. Per l'uso delle sale, l'utente è tenuto al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, nella seguente misura, IVA esclusa, rispettivamente per giornata intera o per frazione di giornata, intendendosi per giornata intera un utilizzo che impegni la sala per un tempo superiore alle cinque ore:

sala Gigli (A.Fanfani)	*euro 246,00*	*o euro 154,00;*
sala Barile	*euro 166,00*	*o euro 97,00;*
sala Affreschi	*euro 330,00*	*o euro 206,00;*
Auditorium (G.Spadolini)	*euro 415,00*	*o euro 246,00;*
sala delle Collezioni	*euro 366,00*	*o euro 221,00;*
sala delle Feste	*euro 492,00*	*o euro 309,00.*

(44) Il comma 2 dell'articolo 46 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

2. L'uso delle sale non può, di norma, essere concesso:

a) nei giorni nei quali si riuniscono il Consiglio o le commissioni;

b) nei giorni di sabato e festivi;

c) per manifestazioni di durata superiore a tre giorni;

d) al medesimo soggetto per più di tre volte nel corso di uno stesso anno, ad eccezione delle iniziative proprie degli organi della Regione.

(45) Il comma 9 dell'articolo 68 è stato modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 11 gennaio 2024. Si riporta di seguito il testo del comma che è stato variato:

9. Per quanto non previsto al presente titolo, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti per i dipendenti delle categorie del Comparto Regioni-Autonomie Locali e, in materia di orario di lavoro, le disposizioni che disciplinano l'orario di lavoro dei dipendenti del Consiglio.

(46) Articolo 44, comma 1 - Gli importi delle sale sono stati aggiornati al 1° gennaio 2025, in base all'indice Istat e comunicati dalla struttura competente in materia di cerimoniale con nota del 9 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 44, comma 8.

(47) Il comma 2-bis dell'articolo 46 è stato aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 9 gennaio 2025.

PARTE VI

PARTECIPAZIONE

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

(Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30.11.2007)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
TITOLO II - Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione
CAPO I - Adempimenti preliminari
Art. 2 - Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum
Art. 3 - Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum
Art. 4 - Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale
CAPO II - Richiesta di referendum degli elettori
Art. 5 - Iniziativa
Art. 6 - Quesito referendario
Art. 7 - Verbale di deposito
Art. 8 - Presentazione di più richieste referendarie
Art. 9 - Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
CAPO III - Richiesta di referendum dei consiglieri regionali
Art. 10 - Iniziativa
CAPO IV - Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 11 - Raccolta delle firme
Art. 12 - Autenticazione delle firme
CAPO V - Indizione e svolgimento
Art. 13 - Indizione del referendum
Art. 14 - Periodi di sospensione
Art. 15 - Operazioni di voto
Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Art. 17 - Operazioni elettorali - rinvio
CAPO VI - Effetti
Art. 18 - Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
TITOLO III - Referendum abrogativo
CAPO I - Iniziativa
Art. 19 - Titolari dell'iniziativa referendaria
Art. 20 - Limiti di ammissibilità
Art. 21 - Presentazione del quesito referendario
Art. 22 - Verbale di deposito
Art. 23 - Trasmissione del verbale
Art. 24 - Presentazione di più richieste referendarie
Art. 25 - Quesito referendario
CAPO II - Verifica di regolarità e di ammissibilità
Art. 26 - Verifica di regolarità
Art. 27 - Verifica di ammissibilità
Art. 28 - Concentrazione di richieste referendarie
CAPO III - Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 29 - Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum
Art. 30 - Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
Art. 31 - Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
Art. 32 - Autenticazione delle firme
Art. 33 - Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
CAPO IV - Indizione e svolgimento del referendum
Art. 34 - Indizione del referendum
Art. 35 - Periodi di sospensione
Art. 36 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
Art. 37 - Disciplina della votazione
Art. 38 - Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
Art. 39 - Operazioni di voto
Art. 40 - Operazioni di scrutinio
Art. 41 - Proclamazione dei risultati
Art. 42 - Reclami
CAPO V - Effetti
Art. 43 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Art. 44 - Risultato del referendum contrario all'abrogazione
TITOLO IV - Referendum consultivo
CAPO I - Disposizioni comuni
Art. 45 - Diritto di partecipazione
Art. 46 - Limiti di ammissibilità
CAPO II - Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale
Art. 47 - Oggetto e indizione
CAPO III - Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori
Art. 48 - Oggetto
Art. 49 - Titolari dell'iniziativa referendaria
Art. 50 - Presentazione del quesito referendario
Art. 51 - Quesito referendario
Art. 52 - Verifica di ammissibilità
Art. 53 - Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità
CAPO IV - Indizione e svolgimento
Art. 54 - Rinvio
Art. 55 - Lista aggiunta
CAPO V - Effetti
Art. 56 - Esito del referendum
Art. 57 - Concorrenza di proposte
TITOLO V - Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione
CAPO I - Iniziativa e svolgimento
Art. 58 - Oggetto
Art. 59 - Consultazione dei comuni
Art. 60 - Deliberazione di svolgimento del referendum
Art. 61 - Diritto di partecipazione
Art. 62 - Indizione e svolgimento del referendum
Art. 63 - Svolgimento della votazione e scrutinio
Art. 64 - Ufficio circoscrizionale per il referendum
Art. 65 - Proclamazione dei risultati
Art. 66 - Reclami
Art. 67 - Esito del referendum
CAPO II - Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo
Art. 68 - Ambito applicativo
Art. 69 - Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 70 - Orari di votazione e scrutinio
Art. 71 - Ufficio circoscrizionale per il referendum
CAPO III - Svolgimento contestuale del referendum con

le elezioni regionali
Art. 72 - Ambito applicativo
Art. 73 - Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
Art. 74 - Orari di votazione e scrutinio
Art. 75 - Ufficio centrale circoscrizionale
TITOLO VI - Disposizioni comuni e finanziarie
CAPO I - Disposizioni comuni e finanziarie
Art. 76 - Assistenza ai promotori dei referendum
Art. 77 - Termini e depositi
Art. 78 - Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni
Art. 79 - Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali
Art. 80 - Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie
Art. 81 - Contributo per l'autenticazione delle firme
Art. 82 - Disposizioni finanziarie
Art. 83 - Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali
CAPO I - Disposizioni transitorie e finali
Art. 84 - Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
Art. 84 bis - Sospensione di termini
Art. 84 ter - Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale
Art. 85 - Abrogazioni

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina:
   a) il referendum eventuale sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione;
   b) la richiesta, l'indizione, i limiti di ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum abrogativo, consultivo, sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione degli articoli 75, 76, 77 e 78 dello Statuto.

TITOLO II
Referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione

CAPO I
Adempimenti preliminari

Art. 2
Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum

1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.):
   a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;
   b) l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge. Nell'avviso è indicato il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.

3. Alla pubblicazione di cui al comma 2 è allegato il modello, recante il quesito formulato ai sensi dell'articolo 6, da utilizzare, a pena di nullità, per l'esercizio dell'iniziativa referendaria di cui agli articoli 5 e 10, e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11.

Art. 3
Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul b.u.r.t., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)"."Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".

2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.

Art. 4
Disposizioni in caso di impugnativa da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul b.u.r.t., entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) è sospeso e, sino alla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte costituzionale, è preclusa

ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima *della sospensione* ***(7)*** conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Nel caso in cui la deliberazione statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione oggetto della sentenza perdono efficacia.

CAPO II
Richiesta di referendum degli elettori

Art. 5
Iniziativa

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della deliberazione statutaria di cui all'articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 12.

Art. 6
Quesito referendario

1. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Toscana concernente (titolo della deliberazione statutaria da sottoporre a referendum), approvato dal Consiglio regionale il giorno... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana numero... del ...?".

Art. 7
Verbale di deposito

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l'avvenuto deposito di cui all'articolo 5, comma 1, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
c) sull'assenza di firme doppie;
d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

3. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dalla redazione, trasmette copia del verbale di cui al comma 1 al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

Art. 8
Presentazione di più richieste referendarie

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.

2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.

Art. 9
Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

1. Entro quarantacinque giorni *lavorativi* ***(8)*** dalla trasmissione del verbale di cui all'articolo 7, comma 1, il Collegio di garanzia verifica:

a) che il numero delle firme dichiarate dai promotori corrisponda a quello delle firme presenti sui fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3;
b) che le firme richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) siano autenticate ai sensi dell'articolo 12.

2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 11, comma 3;
b) non regolarmente autenticate;
c) apposte su fogli non conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3;
d) per le quali non risulti l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum se il numero delle firme validamente autenticate è inferiore al numero richiesto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), o per effetto delle verifiche di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.

6. Nel caso di cui al comma 3, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, e qualora il Governo non abbia promosso questione di legittimità costituzionale, la deliberazione statutaria è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con le formule di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

8. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della

richiesta.

CAPO III
Richiesta di referendum dei consiglieri regionali

Art. 10
Iniziativa

1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta di referendum è depositata presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l'avvenuto deposito, indicando il giorno e l'ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione, ad iniziativa degli elettori.

CAPO IV
Raccolta e autenticazione delle firme

Art. 11
Raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il quesito referendario è stampato sui fogli, conformi al modello, sui quali verranno raccolte le firme.

3. L'elettore appone sui fogli conformi al modello di cui all'articolo 2, comma 3, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, *nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).* ***(3)***

Art. 12
Autenticazione delle firme

1. Le firme sono autenticate da uno dei *soggetti e secondo le modalità indicate* ***(4)*** dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.120.

2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

CAPO V
Indizione e svolgimento

Art. 13
Indizione del referendum

1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto *entro quindici giorni* ***(29)*** dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 9, *comma 8*. ***(1)*** Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t.

2. *La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso.* ***(15)***

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l'orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.

4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.

Art. 14
Periodi di sospensione

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;

2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una *data* ***(16)*** che cada nel periodo di cui all'articolo 13, comma 2, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima *data* ***(16)*** utile.

Art. 15
Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall'articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si" – "No".

3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

Art. 16
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

Art. 17
Operazioni elettorali rinvio

1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

CAPO VI
Effetti

Art. 18
Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria

1. Se le risposte "No"costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.

2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all'articolo 3, comma 1.

TITOLO III
Referendum abrogativo

CAPO I
Iniziativa

Art. 19
Titolari dell'iniziativa referendaria

1. In attuazione dell'articolo 75 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.

Art. 20
Limiti di ammissibilità

1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
   a) lo Statuto della Regione Toscana;
   b) i regolamenti interni degli organi regionali;
   c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
   d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;
   e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
   f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall'esito favorevole all'abrogazione non garantiscano il funzionamento o l'operatività degli organi e istituti stessi.

2. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.

3. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 21.

4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.

Art. 21
Presentazione del quesito referendario

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
   a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della

Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;

b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell'oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l'univocità, l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.

2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.

3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.

Art. 22
Verbale di deposito

1. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l'avvenuto deposito di cui all'articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l'ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a);
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);
d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.

3. I due delegati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.

4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 23
Trasmissione del verbale

1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all'articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 24
Presentazione di più richieste referendarie

1. Le richieste di referendum sono esaminate nell'ordine di presentazione.

2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell'ordine di presentazione.

Art. 25
Quesito referendario

1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Volete che sia abrogato/a…", seguito dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum abrogativo.

2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.

3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.

CAPO II
Verifica di regolarità e di ammissibilità

Art. 26
Verifica di regolarità

1. Entro quaranta giorni *lavorativi* ***(9)*** dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all'ammissibilità del quesito a norma dell'articolo 78 dello Statuto.

2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con apposito verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t., al Presidente del Consiglio regionale e ai delegati.

5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l'ammissibilità del quesito.

Art. 27
Verifica di ammissibilità

1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull'ammissibilità del quesito in relazione:

a) all'oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui

all'articolo 20;

c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;

d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.

4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

Art. 28
Concentrazione di richieste referendarie

1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all'articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.

2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall'adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.

CAPO III
Raccolta e autenticazione delle firme

Art. 29
Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito di cui agli articoli 27, comma 5, o 28, comma 2. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Sui fogli sui quali sono raccolte le firme è stampato il quesito referendario.

3. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, *nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000.* ***(5)***

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso il Collegio di garanzia.

5. Il Collegio di garanzia redige e rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l'avvenuto deposito, indicando il giorno e l'ora. Nel verbale sono raccolte le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e sul termine entro cui sono raccolte;

b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;

c) sull'assenza di firme doppie.

Art. 30
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.

2. I fogli sono vidimati:

a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;

b) presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 25 o 28. Il formato dei fogli è libero.

Art. 31
Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale

1. Nel caso di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.

2. Entro sette giorni *lavorativi* ***(10)*** dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 27, comma 5, o all'articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.

5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all'articolo 29, comma 1.

6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto.

7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni *lavorativi* ***(10)*** dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5.

8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni

deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.

Art. 32
Autenticazione delle firme

1. Le firme sono autenticate da uno dei *soggetti e secondo le modalità indicate* ***(6)*** dall'articolo 14, comma 1, della l. 53/1990, come modificato dall'articolo 1 della l. 130/1998 e dall'articolo 4 della l. 120/1999.

2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.

Art. 33
Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum

1. Entro sessanta giorni *lavorativi* ***(11)*** dal deposito di cui all'articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica:

a) che le firme dichiarate dai delegati, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;
b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all'articolo 29, comma 1;
c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell'articolo 32;
d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.

2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 3;
b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all'articolo 29, comma 1;
c) non regolarmente autenticate;
d) apposte su fogli non vidimati;
e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
f) per le quali non risulta l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all'articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.

4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.

6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l'improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.

7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

CAPO IV
Indizione e svolgimento del referendum

Art. 34
Indizione del referendum

1. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, *entro quindici giorni* ***(30)*** dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 33, comma 7, il referendum.

2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere *non meno di centoventi e non più di centottanta giorni.* ***(31)***

3. *Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all'interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.* ***(17)***

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica la data di svolgimento del referendum, l'orario delle operazioni di voto e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

6. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 35
Periodi di sospensione

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:

a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una domenica che cada *nei periodi* ***(32)*** di cui all'articolo 34, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima *data* ***(18)*** utile.

Art. 36
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i

delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull'ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.

3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all'articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell'atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.

5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 3.

Art. 37
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. *Abrogato.* ***(19)***

4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

5. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

6. Per l'esercizio del diritto di voto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Art. 38
Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali

1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d'appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25) e alla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

Art. 39
Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 25 o 28, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l'espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.

Art. 40
Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.

Art. 41
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di

scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

3. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

4. L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d'appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'articolo 75, comma 4, dello Statuto.

6. Il segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.

7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Art. 42
Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo 41, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

CAPO V
Effetti

Art. 43
Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.

2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 41, comma 6, sul b.u.r.t. e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 44
Risultato del referendum contrario all'abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 41, comma 6, dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t.

TITOLO IV
Referendum consultivo

CAPO I
Disposizioni comuni

Art. 45
Diritto di partecipazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:
   a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
   b) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);
   c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
      1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;
      2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al d.p.r. 223/1967.

Art. 46
Limiti di ammissibilità

1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
   a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all'articolo 20, comma 1;
   b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
   c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.

2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.

3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.

4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di

referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell'esito del referendum.

5. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

CAPO II
Richiesta di referendum consultivo da parte del Consiglio regionale

Art. 47
Oggetto e indizione

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, dello Statuto, finalizzati a conoscere l'orientamento degli elettori su proposte di legge regionale.

2. Sono oggetto di referendum solo le proposte di legge presentate ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale.

3. La deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da sottoporre agli elettori così formulato: "Volete che sia approvato il seguente progetto di legge…" seguito dall'indicazione della data, del numero e del titolo della proposta di legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare di cui al comma 1 da parte del Presidente del Consiglio regionale, disponendo che il testo della proposta di legge sia affisso nei seggi elettorali.

CAPO III
Richiesta di referendum consultivo da parte degli elettori

Art. 48
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento del referendum consultivo è finalizzato a conoscere l'opinione della popolazione regionale su proposte di particolare interesse per la popolazione stessa.

2. Si intendono per proposte di particolare interesse per la popolazione:

a) le proposte attuative di politiche regionali disciplinate da atti di natura legislativa, regolamentare o di programmazione generale, settoriale o intersettoriale, già in vigore;
b) le proposte di politiche in materie di competenza regionale e collegate all'esercizio di poteri nella disponibilità degli organi regionali.

3. Le sottoscrizioni per la richiesta di referendum consultivo nelle ipotesi di cui al comma 2 sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.

Art. 49
Titolari dell'iniziativa referendaria

1. In attuazione dell'articolo 76, comma 1, dello Statuto, il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto quando ne facciano richiesta trentamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.

Art. 50
Presentazione del quesito referendario

1. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, capi I, II e III della presente legge.

2. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.

3. La relazione illustrativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) contiene anche le motivazioni del quesito referendario.

Art. 51
Quesito referendario

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a…" seguito dalla data, numero e titolo dell'atto in cui è indicata.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: "Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a…".

3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia "si" o "no".

Art. 52
Verifica di ammissibilità

1. Il Collegio di garanzia decide sull'ammissibilità del quesito referendario e si pronuncia espressamente e motivatamente in merito:

a) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 46 e 48, comma 3;
b) alla chiarezza del quesito;
c) alla omogeneità delle questioni oggetto del quesito.

2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui il Collegio di garanzia esamina l'ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in termini semplici e chiari e conformi all'articolo 51.

4. Il Collegio di garanzia comunica, entro cinque giorni dall'adozione, la propria decisione ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che nei successivi dieci giorni ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.

5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.

6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.

Art. 53
Modifiche intervenute prima della verifica di ammissibilità

1. Qualora, prima della verifica di ammissibilità del quesito ai sensi dell'articolo 52, la proposta di legge di cui all'articolo 47 sia ritirata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, o gli atti che disciplinano le politiche di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a) siano abrogati o modificati, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, può riformulare il quesito.

2. I delegati, a seguito della riformulazione del quesito ai sensi del comma 1, possono ritirare con atto scritto la presentazione del quesito e quindi contestualmente rinunciare a dar corso all'iniziativa referendaria.

3. I delegati comunicano l'atto di cui al comma 2:
a) al Collegio di garanzia;
b) ai sottoscrittori mediante pubblicità su uno o più quotidiani locali.

CAPO IV
Indizione e svolgimento

Art. 54
Rinvio

1. Per la disciplina dell'indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disposto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo III, capo IV della presente legge.

Art. 55
Lista aggiunta

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo come definito dall'articolo 45, i comuni toscani istituiscono apposita lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal d.lgs. 197/1996.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea, i riferimenti del d.lgs. 197/1996 alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si intendono estesi alla partecipazione ai referendum consultivi previsti dallo statuto regionale.

3. Eccettuati i cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al d.lgs. 197/1996, gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta di cui al comma 1 specificando l'attuale residenza nonché quella nei cinque anni antecedenti la richiesta.

4. Alla lista elettorale aggiunta di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni del d.lgs. 196/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettera a), intendendosi aggiunte le parole "o la propria condizione di apolide";
b) articolo 1, comma 2, lettere c) e d), e comma 3;
c) articolo 1, comma 4, intendendosi omesse le parole "stato membro dell'Unione";
d) articolo 2, commi 1 e 2;
e) articolo 2, comma 3, lettera a), intendendosi omesse le parole "dell'Unione" intendendosi aggiunte dopo la parola "cittadini" le parole "e apolidi";
f) articolo 2, comma 3, lettera b);
g) articolo 3, comma 1, intendendosi "partecipazione ai referendum previsti dallo statuto regionale" al posto delle parole "elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale";
h) articolo 3, comma 2, intendendosi omesse le parole "del cittadino dell'Unione";
i) articolo 4, comma 1, intendendosi "gli aventi diritto" invece delle parole "i cittadini dell'Unione".

CAPO V
Effetti

Art. 56
Esito del referendum

1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 47 e 48, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell'esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un'apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo.

3. Alla seduta di cui al comma 2 sono invitati i promotori del referendum.

4. Nel caso del referendum consultivo di cui all'articolo 47, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.

5. Nel caso del referendum consultivo di cui all'articolo 48, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all'articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.

Art. 57
Concorrenza di proposte

1. Il Consiglio regionale decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge presentate dopo la verifica di regolarità delle firme di cui all'articolo 33 e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

TITOLO V
Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione

CAPO I
Iniziativa e svolgimento

Art. 58
Oggetto

1. L'istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente titolo.

2. Non si svolge il referendum consultivo di cui al comma 1:
a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza

nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni;

b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.

Art. 59
Consultazione dei comuni

1. Entro trenta giorni dall'assegnazione della proposta di legge di cui all'articolo 58, comma 1, presentata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, *predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge.* ***(20)***

1. bis *Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1.* ***(21)***

2. La consultazione è rivolta:

a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;

b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;

c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica *anche a seguito di istituzione di nuovi comuni;* ***(22)***

d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.

3. *Abrogato.* ***(23)***

Art. 60
Deliberazione di svolgimento del referendum ***(24)***

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.

2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 62.

Art. 61
Diritto di partecipazione

1. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo di cui al presente titolo i soggetti di cui all'articolo 45, così come individuati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.

2. In caso di referendum per l'istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.

3. In caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

4. In caso di referendum per l'incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

5. In caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.

6. In caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.

Art. 62
Indizione e svolgimento del referendum ***(12)***

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 60, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.

2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito *o i quesiti* ***(25)*** da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 60, comma 2, gli elettori chiamati alla votazione ai sensi dell'articolo 61 e fissa la data *in due giornate, domenica e lunedì,* ***(28)*** e l'orario della votazione.

2 bis. *Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.* ***(13)***

3. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

4. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 63
Svolgimento della votazione e scrutinio

1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili e se non diversamente disposto in questo titolo, le norme di cui al titolo III, capo IV *ad eccezione dell'articolo 34, commi 2 e 3* ***(14)*** e titolo IV, capo IV della presente legge.

Art. 64
Ufficio circoscrizionale per il referendum

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi

previsti dall'articolo 38.

Art. 65
Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

2. L'atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l'esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.

3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l'esito del referendum.

Art. 66
Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazione di votazioni e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza di cui all'articolo 65, comma 1, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3.

Art. 67
Esito del referendum

1. Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Il risultato del referendum è pubblicato sul b.u.r.t.

3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge di cui all'articolo 58.

4. La motivazione della legge di cui al comma 3 reca l'indicazione specifica del risultato della votazione dei singoli territori, evidenziando in modo distinto l'esito della consultazione della frazione o porzione di territorio direttamente interessata.

4 bis. *Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione.* ***(26)***

CAPO II
Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo

Art. 68
Ambito applicativo

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

Art. 69
Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.

2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.

Art. 70
Orari di votazione e scrutinio

1. L'orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell'elezione del Parlamento europeo.

Art. 71
Ufficio circoscrizionale per il referendum

1. L'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.

CAPO III
Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni regionali

Art. 72
Ambito applicativo

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate "elezioni regionali".

2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni regionali, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto in

questo capo, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, della presente legge.

Art. 73
Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.

2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.

Art. 74
Orari di votazione e scrutinio

1. L'orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto per le elezioni regionali.

2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello delle elezioni regionali.

Art. 75
Ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 2 della l.r. 74/2004 svolge le funzioni dell'ufficio circoscrizionale per il referendum di cui agli articoli 65 e 66.

TITOLO VI
Disposizioni comuni e finanziarie

CAPO I
Disposizioni comuni e finanziarie

Art. 76
Assistenza ai promotori dei referendum

1. I promotori dell'iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum ai sensi dei titoli III, IV della presente legge possono chiedere, ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto:

a) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione del quesito referendario e della relazione illustrativa che lo accompagna;
b) all'Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario di cui all'articolo 51;
c) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la stampa dei fogli per la raccolta delle firme in un numero non superiore al doppio dei fogli necessari per la raccolta del numero minimo di firme richieste ai sensi degli articoli 75 e 76 dello Statuto;
d) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ai sensi dell'articolo 30.

2. La verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico della Regione stessa che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare mediante consultazione diretta per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi, che rispondono entro quarantotto ore dalla relativa richiesta; in tal caso comune e Regione procedono via fax e con qualunque mezzo telematico o informatico.

3. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 2, i promotori dei referendum raggruppano le firme dei sottoscrittori per comune di iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 77
Termini e depositi

1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo, si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2. I depositi e i ritiri dei documenti presso gli uffici regionali e il Collegio di garanzia previsti nella presente legge si effettuano in un giorno lavorativo per gli uffici regionali, dalle ore nove alle ore tredici.

Art. 78
Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni

1. Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.

Art. 79
Ordine di scrutinio in caso di svolgimento contestuale dei referendum regionali

1. In caso di svolgimento contestuale dei referendum previsti dalla presente legge, sono effettuate per prime le operazioni di scrutinio relative al referendum di cui al titolo II, seguite dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo III, dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo IV e infine dalle operazioni di scrutinio di cui al titolo V.

Art. 80
Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie

1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto-legge 13

maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1991, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.

3. Ai fini dell'applicazione della l. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

4. L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

Art. 81
Contributo per l'autenticazione delle firme

1. La Regione eroga un euro per ogni firma raccolta fino al raggiungimento del numero minimo prescritto di firme autentiche, previsto dalla presente legge, per ogni tipologia di referendum.

2. Per i referendum abrogativo e consultivo il contributo è erogato qualora:

a) non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi degli articoli 27 e 52;
b) nel caso di referendum abrogativo, oltre al requisito di cui alla lettera a), sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente della Giunta regionale contenente l'indicazione del nome e cognome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 82
Disposizioni finanziarie

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle relative alle competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

3. Con atto del dirigente della struttura regionale competente sono fissate le voci e i relativi tetti massimi di spesa rimborsabili ai sensi del comma 2.

4. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse da stanziarsi con la legge di bilancio sulla unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale – spese correnti."

Art. 83
Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum

1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali

CAPO I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 84
Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità

1. A norma dell'articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell'articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un'apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull'ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale decide sull'ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.

4. Il referendum è dichiarato ammissibile:

a) se il Consiglio regionale ne dichiara l'ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;
b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.

Art. 84 bis
Sospensione di termini ***(2)***

1. Dal 1° settembre 2010, il decorso dei termini di cui all'articolo 26, comma 1, e all'articolo 33, comma 1, è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Art. 84 ter
Sospensione dei termini per chiusura estiva del Consiglio regionale ***(27)***

1. Salvo i casi previsti all'articolo 84 bis, i termini, di competenza consiliare, previsti dalla presente legge, sono sospesi per i giorni del mese di agosto per i quali è disposta la chiusura degli uffici consiliari. Le date di chiusura degli uffici sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. In particolare sono sospesi i termini dei procedimenti previsti:

a) dall'articolo 2, comma 1;
b) dall'articolo 7, comma 4;
c) dall'articolo 9, comma 1;

d) dall'articolo 10, comma 6;
e) dall'articolo 23, comma 1;
f) dall'articolo 31, comma 2 e 7;
g) dall'articolo 36, comma 4;
h) dall'articolo 52, comma 4;
i) dall'articolo 56, comma 2;
l) dall'articolo 59, comma 1.

Art. 85
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a) legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto);
   b) legge regionale 19 giugno 1989, n. 40 (Modifiche alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");
   c) legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");
   d) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto");
   e) legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 (Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione);
   f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione");
   g) legge regionale 24 novembre 2004, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6 "Disciplina del referendum sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione").

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 20.
2. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2010,n. 43, art. 1.
3. Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 11.
4. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 12.
5. Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 13.
6. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 14.
7. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 4.
8. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 5.
9. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 6.
10. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.
11. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 8.
12. Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3, art. 1.
13. Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3, art. 1.
14. Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3, art. 2.
15. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 1.
16. Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 2.
17. Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.
18. Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 4.
19. Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 5.
20. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.
21. Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.
22. Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.
23. Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.
24. Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 7.
25. Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 8.
26. Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 9.
27. Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 10.
28. Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 5.
29. Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 1.
30. Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.
31. Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.
32. Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 3.

Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 11.10.2010)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Iniziativa popolare delle leggi
Art. 2 - Requisiti generali
Art. 3 - Limiti
Art. 4 - Assistenza ai promotori dell'iniziativa
TITOLO II - Iniziativa degli elettori
Art. 5 - Requisiti dell'iniziativa degli elettori
Art. 6 - Inizio del procedimento e individuazione dei promotori
Art. 7 - Valutazione della procedibilità dell'iniziativa
Art. 8 - Stampa e vidimazione dei fogli per le firme
Art. 9 - Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 10 - Deposito della proposta di legge
Art. 11 - Spese
TITOLO III - Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 12 - Requisiti dell'iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 13 - Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati
Art. 14 - Valutazione della procedibilità
TITOLO IV - Disposizioni sul procedimento e finali
Art. 15 - Esame e discussione
Art. 16 - Sospensione dei termini
Art. 17 - Norma finanziaria
Art. 18 - Norma transitoria
Art. 19 - Abrogazione

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 74 dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione);

Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'approvazione dell'articolo 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si è manifestata la necessità di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);

2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché modifiche nell'organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;

3. Attesa l'esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l'interesse dell'elettore al funzionamento dell'istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volontà popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all'Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonché la facoltà degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;

4. Al fine di ricondurre l'iniziativa legislativa popolare nell'ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, é previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l'improcedibilità della proposta, con l'evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;

5. Per tutelare la volontà espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si è ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell'aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;

6. E' d'obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell'iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione; ***(6)***

7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, è stata prevista l'indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non dà luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.

Approva la seguente legge

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Iniziativa popolare delle leggi

1. L'iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, è esercitata, ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.

Art. 2
Requisiti generali

1. I soggetti titolari dell'iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformità

alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualità della normazione).

2. La proposta di legge è accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui siano previste spese o minori entrate. La relazione illustrativa sostituisce la relazione tecnico-normativa di cui alla l.r. 55/2008.

3. La proposta di legge che comporta spese o minori entrate per l'esercizio in corso, indica l'ammontare della spesa o minore entrata, i mezzi per farvi fronte, le conseguenti variazioni di bilancio.

4. L'assenza dei requisiti, di cui al presente articolo, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'iniziativa.

Art. 3
Limiti

1. L'iniziativa non è ammessa per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio.

2. La violazione dei limiti di cui al comma 1, comporta l'improcedibilità dell'iniziativa.

Art. 4
Assistenza ai promotori dell'iniziativa ***(1)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.

2. Al fine di ottenere l'assistenza di cui al comma 1, può essere presentata richiesta scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:

a) tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) il sindaco di un comune della Regione;
c) il presidente di una provincia della Regione;
d) l'organo di vertice di una città metropolitana della Regione, quando costituita.

3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per l'esercizio dell'iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 16 della stessa l.r. 36/2000.

4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:

a) il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;
b) una relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti della legge regionale;
c) nel caso di cui al comma 2, lettera a), duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all'articolo 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.

5. L'Ufficio di presidenza verifica la conformità della richiesta a quanto prescritto dall'articolo 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), oppure entro il termine di quaranta giorni lavorativi ***(7)***, nel caso di cui al comma 2, lettera a).

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l'assistenza venga prestata.

7. Nei casi cui al comma 2, lettere b), c) e d), l'assistenza non è prestata se sia stata già depositata presso il Consiglio regionale anche una sola deliberazione ai sensi dell'articolo 12.

TITOLO II
Iniziativa degli elettori

Art. 5
Requisiti dell'iniziativa degli elettori

1. L'iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall'articolo 2, sottoscritta da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6
Inizio del procedimento e individuazione dei promotori

1. Al fine di esercitare l'iniziativa, almeno tre elettori della Regione che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa presentano la proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale.

2. I promotori all'atto della presentazione, indicano il loro nome, cognome, domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax.

3. I promotori:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento relativo all'iniziativa, effettuate mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) intervengono nelle fasi del procedimento secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 7
Valutazione della procedibilità dell'iniziativa

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un'istruttoria tecnica svolta da parte degli uffici consiliari e sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia in ordine alla procedibilità dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità dell'iniziativa, ne dà comunicazione ai promotori ed individua il responsabile del procedimento nell'ambito degli uffici consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità, ne dà comunicazione ai promotori.

Art. 8
Stampa e vidimazione dei fogli per le firme

1. Per la raccolta delle firme, relative all'iniziativa dichiarata procedibile, sono utilizzati fogli di carta vidimati; ciascuno di essi riporta in epigrafe il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sé stante, unito a quello usato per la raccolta delle firme in

modo da non poterne essere disgiunto ed è vidimato contemporaneamente a quello.

2. I fogli possono essere stampati a cura e spese del Consiglio regionale. A tal fine, i promotori presentano all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il numero dei fogli richiesti, il testo della proposta e la relazione illustrativa da riprodurre sui fogli stessi.

3. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli. Il numero dei fogli complessivamente richiesti non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste dall'articolo 5.

4. I fogli sono vidimati dal responsabile del procedimento o da funzionari da lui delegati con l'apposizione del timbro, della data e della firma.

5. I fogli stampati e vidimati sono forniti dal Consiglio regionale entro dieci giorni lavorativi ***(8)*** dalla richiesta di cui ai commi 2 e 4.

6. I fogli stampati a cura dei promotori possono essere vidimati:

a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;

b) presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

7. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.

Art. 9
Raccolta e autenticazione delle firme

1. Gli elettori appongono la loro firma sui fogli vidimati, in calce alla proposta. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. I fogli recano uno spazio per l'indicazione, facoltativa, del numero di iscrizione nelle liste elettorali comunali.

3. Le firme sono autenticate, nello spazio del foglio a ciò dedicato, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

4. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

6. La verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico del Consiglio regionale che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

a) verificare direttamente mediante consultazione per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;

b) richiedere la verifica ai comuni stessi: in tal caso il Consiglio regionale e i comuni utilizzano il fax o qualunque mezzo telematico.

7. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 6, i promotori curano che ciascun foglio contenga le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un solo comune e raggruppano i fogli per comune di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

Art. 10
Deposito della proposta di legge

1. La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, è depositata presso il Presidente del Consiglio regionale a cura dei promotori.

2. Il responsabile del procedimento dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e la dichiarazione dei promotori sul numero delle firme raccolte.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica ed al computo delle firme degli elettori entro quaranta giorni lavorativi. ***(9)***

4. Il Presidente, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, dichiara la procedibilità o meno della proposta di legge, dandone comunicazione ai promotori.

Art. 11
Spese

1. Il Consiglio regionale, quando non è stata dichiarata l'improcedibilità della proposta ai sensi dell'articolo 10, eroga ai promotori un rimborso spese forfettario ***(2)*** per le spese di organizzazione nella misura di euro 5.000,00.

2. A tal fine i promotori depositano, insieme alla proposta di legge, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale contenente l'indicazione del promotore a cui va effettuato il rimborso delle spese con effetto liberatorio.

3. L'entità del rimborso di cui al comma 1, può essere aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con periodicità almeno biennale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
Iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali

Art. 12
Requisiti dell'iniziativa degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali

1. L'iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, della città metropolitana e del Consiglio delle autonomie locali si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge, nella forma indicata dall'articolo 2, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, di un consiglio provinciale, dell'organo deliberativo della città metropolitana o del Consiglio delle autonomie locali.

1.1. In deroga al comma 1, nel caso in cui l'istituzione di comuni, la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali o la fusione di comuni riguardi un solo comune o due comuni, la presentazione, nella forma indicata dall'articolo 2, delle relative proposte di legge, avviene con l'approvazione della deliberazione da parte del solo consiglio comunale o dei soli due consigli comunali

interessati all'istituzione, alle modifiche o alla fusione. ***(10)***

1 bis. Nel caso di iniziativa di due o più consigli ***(11)*** comunali le deliberazioni di ciascun consiglio devono avere ad oggetto l'identico testo della proposta di legge e delle relazioni di cui all'articolo 2, comma 2. Le deliberazioni devono essere depositate presso il Presidente del Consiglio regionale nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di adozione della prima deliberazione. ***(3)***

Art. 13
Deposito della proposta di legge e individuazione dei delegati

1. Ogni sindaco di comune, ogni presidente di provincia, l'organo di vertice della città metropolitana ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, depositano la proposta di legge presso il Presidente del Consiglio regionale.

2. La proposta è accompagnata, a pena di improcedibilità, dalle deliberazioni di approvazione degli enti promotori.

3. I soggetti di cui al comma 1, all'atto della presentazione, provvedono ciascuno all'indicazione di un proprio delegato. ***(4)***

4. Ai delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3.

Art. 14
Valutazione della procedibilità

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dagli uffici consiliari e sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si pronuncia sulla procedibilità della proposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, articolo 3, comma 2, e articolo 13, comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di procedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati ed individua il responsabile del procedimento nell'ambito degli uffici consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di dichiarazione di improcedibilità della proposta, ne dà comunicazione ai delegati.

TITOLO IV
Disposizioni sul procedimento e finali

Art. 15
Esame e discussione

1. La proposta di legge dichiarata procedibile è portata all'esame del Consiglio regionale, che la vota nel merito, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, dello Statuto, non oltre nove mesi dalla presentazione.

1 bis. Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine di cui al comma 1, è prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum. ***(12)***

2. La proposta di legge è portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti proposti dalla commissione consiliare referente sono trasmessi separatamente e con il parere dei promotori di cui all'articolo 6 o dei delegati di cui all'articolo 13.

3. I promotori, in rappresentanza dei sottoscrittori, e i delegati sono ammessi all'esame istruttorio della proposta di legge nei modi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 16
Sospensione dei termini ***(5)***

1. Il decorso dei termini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10, comma 3, è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 2010 con le risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale a copertura delle spese di cui alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi). Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 18
Norma transitoria

1. Per i procedimenti di presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, in corso all'entrata in vigore della presente legge, restano validi gli atti già compiuti ai sensi della l.r. 19/1972.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, per procedimenti in corso s'intendono le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali, all'entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata in Consiglio regionale la richiesta di fogli di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 19/1972 ovvero sia stata depositata, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la proposta di legge ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 19/1972.

Art. 19
Abrogazione

1. La legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), è abrogata.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 1.
2. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 2.
3. Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 3.
4. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 4.
5. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2011, n. 71, art. 5.
6. Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 19.
7. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 20.
8. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 21.
9. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 22.
10. Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 11.
11. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 11.
12. Comma inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 12.

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Titolo IV – Capo I)

Norme sul sistema delle autonomie locali.

(Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28.12.2011)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO IV - Riordino di enti
CAPO I - Norme sulla fusione di comuni
Art. 62 - Norme generali
Art. 63 - Fusione dei comuni dell'unione
Art. 64 - Contributi per fusioni e incorporazioni
Art. 65 - Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62, 64 e 66 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Visto l'articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2011");

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Visto il parere favorevole, con una condizione e raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 2 novembre 2011;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione delle disposizioni nazionali sopra richiamate in materia di comunità montane e unioni di comuni, si deve procedere a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio percorso di riforma complessiva dell'ordinamento locale, volto ad accrescerne l'efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento;

2. Tale percorso, che deve necessariamente avvenire nel quadro della riforma nazionale dell'ordinamento locale, ancora in corso di definizione, può comunque prendere le mosse, per quanto attiene alla Toscana, dalla presente legge e dalle indicazioni, in essa espresse, sulla collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali;

3. La Regione Toscana, nel perseguire i principi della massima collaborazione istituzionale tra la Regione stessa e gli enti locali e del rafforzamento della partecipazione di questi ultimi alle decisioni che riguardano le comunità locali, individua alcune sedi privilegiate di confronto istituzionale;

4. In particolare, si prevede l'istituzione di un'apposita commissione congiunta tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali (CAL), a cui viene attribuito il compito di elaborare, sulla base degli approfondimenti necessari e nelle more della definizione del quadro normativo nazionale, proposte per il riordino dell'ordinamento regionale degli enti locali e per l'individuazione dei principi, delle norme e delle politiche della cooperazione tra la Regione e gli enti locali stessi. Con l'istituzione della commissione congiunta si mira a valorizzare il ruolo del CAL quale organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della Toscana;

5. Si attribuisce, inoltre, rango legislativo al tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali, finora operante sulla base di un protocollo d'intesa, la cui attività dovrà svolgersi nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale e del ruolo che lo Statuto regionale assegna al CAL;

6. S'individuano le principali aggregazioni di livello intercomunale nell'ambito delle quali possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali, e si prefigura il ruolo dei comuni per l'attivazione di servizi di sportello ai cittadini e alle imprese e per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio;

7. Si stabiliscono i principi generali della cooperazione finanziaria tra la Regione e gli enti locali, si prevede l'istituzione del sistema informativo sulla finanza degli enti locali e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre a dettare la nuova disciplina del patto di

stabilità territoriale. Si ricollocano, inoltre, in una sede normativa unitaria, alcune norme relative alla partecipazione degli enti locali all'accertamento di tributi regionali e si stabiliscono misure di sostegno agli enti locali che procedono all'estinzione dei debiti;

8. Si dà attuazione alle norme del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni;

9. Per dare piena attuazione a tali norme statali, che dispongono sull'esercizio associato obbligatorio, mediante convenzione o unione, delle funzioni fondamentali dei comuni, si dettano anzitutto norme integrative su dette forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall'articolo 117 della Costituzione e degli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale circa il carattere tassativo delle materie indicate dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 stesso le norme integrative regionali sono comunque dettate nell'ambito dei principi del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

10. La disciplina delle unioni è dettata in legge con disposizioni in gran parte cogenti nei confronti degli statuti dell'unione, in alcuni casi cedevoli, in altre integrative nei confronti di quest'ultimi. Esse hanno l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento di un soggetto che è destinato ad assolvere ad un ruolo nuovo e di grande rilievo per i comuni di minore dimensione demografica obbligati dalla legge dello Stato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. L'unione deve perciò essere dotata di organi che siano in grado di costruire un indirizzo politico-amministrativo unitario e deve funzionare con continuità, adeguando la composizione dei propri organi al mutare degli organi dei comuni che la costituiscono;

11. Per la composizione dei consigli dell'unione, i criteri individuati dalla legge fanno riferimento ai limiti disposti dall'articolo 37 del TUEL in combinato con quanto affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 1506/2003, sezione I, 29.1.2003) sulla prevalenza del principio di rappresentanza delle minoranze rispetto alla necessità di limitazione numerica della rappresentanza stessa;

12. Si dispone pertanto che, in via ordinaria, per ogni singolo comune siano presenti, oltre al sindaco, due rappresentanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza, prevedendo poi che i comuni più grandi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano diritto ad esprimere un numero maggiore di rappresentanti e cioè quattro e che un eventuale ulteriore incremento di alcune unità possa prodursi, al fine di garantire una più ampia rappresentanza delle minoranze, comunque fino al limite massimo previsto dal TUEL;

13. Si favorisce la presenza, nel consiglio dell'unione, di consiglieri di entrambi i generi, con la disposizione di legge secondo la quale gli statuti devono prevedere norme atte ad assicurare la rappresentanza di genere e con lo stabilire lo scioglimento di diritto del consiglio nel caso in cui lo stesso risulti composto da soggetti di un unico genere;

14. Al fine di consentire ai comuni obbligati all'esercizio associato, mediante convenzione o unione, di adempiere a tale obbligo, la legge dà compiuta attuazione alle norme dell'articolo 14, commi da 26 a 30, del decreto-legge 78/2010, prevedendo l'identificazione di 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi tutti i 90 comuni tenuti a detto esercizio, identificati sulla base delle soglie di popolazione definite dalle norme statali, nonché, per favorire i processi di unità dell'amministrazione, anche comuni non obbligati all'esercizio associato;

15. Poiché la disciplina statale delle funzioni fondamentali è ancora in corso di completamento, con riguardo all'esatta identificazione del contenuto delle funzioni medesime, ed è necessariamente destinata ad essere integrata dalle discipline di settore, statali e regionali, è opportuno che, nel frattempo, vi siano indicazioni utili a consentire l'adempimento dei comuni. A tal fine, e per assicurare che il processo in corso si svolga in modo ordinato, la legge richiama in gran parte il contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a cui l'articolo 21, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) fa riferimento, e consente, nel periodo transitorio, l'esercizio associato di dette funzioni secondo quanto emerge dagli atti regionali che fino a oggi hanno regolato l'esercizio associato volontario;

16. Si disciplinano gli adempimenti della Regione e dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti relativi all'istituzione delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 per l'esercizio obbligatorio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici di cui sono titolari; si dettano norme, in particolare, sulla la proposta di aggregazione territoriale da parte dei comuni interessati e l'eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell'aggregazione stessa;

17. Si favoriscono processi aggregativi, anche attraverso l'incentivazione all'istituzione delle stesse unioni di comuni, che possano portare nel tempo a fusioni. E' stabilito, perciò, il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione;

18. Le comunità montane non sono individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i comuni possono esercitare le funzioni fondamentali. Se ne prevede pertanto l'estinzione. La disciplina dello scioglimento e dell'estinzione delle comunità montane sostanzialmente recupera e migliora (soprattutto per gli effetti successori) le norme della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). L'estinzione, perciò, avverrà anzitutto a seguito

della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, seguendo il sistema già vigente, come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) che comporta la successione dell'unione alla comunità montana estinta e l'esercizio delle funzioni regionali che risultano conferite alla comunità al momento dell'estinzione su tutto il territorio della comunità montana estinta. É necessario, pertanto, stabilire un termine entro il quale procedere alla trasformazione. Se alla trasformazione non si procederà nel termine, è previsto che alla comunità montana succeda la provincia, fermo restando il successivo riordino di tale ente ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), in relazione ai rapporti conseguenti all'esercizio delle funzioni in materia di forestazione, interventi di difesa del suolo, progetti finanziati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; per le funzioni di bonifica è prevista una successione in via transitoria; per tutti gli altri rapporti, è previsto che succedano i comuni. Sono altresì individuati gli obblighi dei comuni complessivamente interessati alla successione. Quanto al personale, occorre confermare il principio del trasferimento in relazione alle funzioni trasferite, garantendo i rapporti di lavoro in corso e individuando la provincia quale ente cui viene trasferito anche il personale che in questi anni ha supportato la generalità delle funzioni conferite alla comunità montana. Tutto ciò, al fine di completare, per quanto possibile, il processo di estinzione entro il 2011, in modo da facilitare l'allineamento degli adempimenti finanziari degli enti interessati;

19. Per esigenze di coordinamento e di allineamento della disciplina regionale in materie connesse, si rende necessario riprodurre nella legge, semplificandola, la disciplina della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio) sui piccoli comuni, sull'indicatore del disagio, sugli interventi regionali di sostegno;

20. Per le medesime finalità e, dovendosi provvedere all'abrogazione della l.r. 37/2008, occorre comunque confermare le norme sui territori montani e introdurre una nuova disciplina, incentrata sul fondo della montagna e sullo strumento negoziale, il patto per la montagna, destinato a darvi attuazione;

21. In coerenza con la legge 42/2009, la Regione intende prevedere misure di premialità per le unioni di comuni. Una disciplina specifica è dedicata, in questo quadro, al sostegno ai servizi di prossimità;

22. Nel confermare l'assegnazione delle risorse regionali per le funzioni conferite, è necessario prevedere criteri per il trasferimento del personale e delle relative risorse, quando tutte o parte di dette funzioni siano assegnate ad altro ente locale ed altre disposizioni di rilievo finanziario. In questo quadro, è altresì opportuno dettare la disciplina di principio e programmatica per l'attuazione del federalismo fiscale;

23. Si stabilisce la costante informazione del Consiglio regionale, attraverso specifiche relazioni della Giunta di cui agli artt.108-110, su tutti i fondamentali passaggi del percorso di riforma dei processi associativi e politiche per le aree disagiate;

24. Con disposizioni transitorie, occorre assicurare il passaggio dalla disciplina delle leggi abrogate a quella attuale, salvaguardando i procedimenti amministrativi in corso, anche di carattere finanziario. In tale contesto, di particolare rilievo è l'articolo 113. É altresì necessario stabilire termini per l'adeguamento degli statuti delle unioni alla disciplina della presente legge o a sue modifiche;

25. E' altresì necessario differire l'efficacia di alcune disposizioni e prevedere che alcune disposizioni di legge abrogate continuino ad essere applicate per l'anno 2011; in tal senso dispone l'articolo 112 della presente legge, per il fondo della montagna, per i contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, per i provvedimenti di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) per i requisiti per la concessione dei contributi degli articoli 82 e 90. E' altresì previsto che il controllo della Regione sui bilanci delle unioni decorra dal 2013;

26. Nell'articolo 113 sono infine dettate disposizioni per i procedimenti in corso che hanno comportato la nomina di commissari ai sensi degli articoli 9, 15 e 17 della l.r. 37/2008, ovvero ai sensi dell'articolo 141, commi 7 e 8, del TUEL; per dette attività commissariali sono previste disposizioni di raccordo, con salvezza degli atti adottati, nel caso di procedimento finalizzato all'estinzione dell'ente, per ragioni di uniformità di trattamento e al procedimento in corso non concluso si applicano le norme sopravvenute con la presente legge, sia per l'adeguamento del procedimento sia per gli effetti dell'estinzione;

27. Deve provvedersi, in relazione alle norme sulla cooperazione finanziaria, ad apportare conseguenti modifiche alle leggi regionali n. 12/2006 e n. 54/2009, nonché, in relazione all' estinzione delle comunità montane, alla modifica della l.r. 36/2000 sulla composizione del CAL;

28. Nel costante perseguimento delle finalità di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento regionale si dispone l'abrogazione delle leggi regionali o di singole norme delle stesse in relazione alle quali la presente legge provvede a dettare una disciplina sostitutiva o ad acquisirne il contenuto;

29. La presente legge tiene conto del parere espresso dal CAL nella seduta del 2 novembre 2011, adeguando il testo alla condizione ed alle raccomandazioni ivi contenute, in particolare prevedendo una specifica intesa tra il presidente della Giunta ed il presidente del CAL per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale;

30. Occorre, infine, prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in relazione all'urgenza degli adempimenti previsti dalla legge medesima

Approva la presente legge

omissis

TITOLO IV
Riordino di enti

CAPO I
Norme sulla fusione di comuni

Art. 62
Norme generali

1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l'avviso favorevole dei sindaci, compresa l'eventuale denominazione difforme da quella proposta. ***(228)***

3. Abrogato. ***(229)***

4. Dalla data di istituzione del nuovo comune ***(162)*** costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, ***(230)*** comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007. ***(163)***

Art. 63
Fusione dei comuni dell'unione

1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell'ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell'approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:

a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;

b) a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione.

3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un'unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l'unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune. Quando detti comuni sono tutti partecipanti all'unione, la composizione degli organi collegiali dell'unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell'unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.

Art. 64
Contributi per fusioni e incorporazioni

1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. ***(122)*** La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; ***(108)***

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82. ***(23)***

1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo. ***(109)***

1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti. ***(109)***

1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni

per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno tre ***(201)*** comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti; ***(202)***

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. ***(164)***

1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali. ***(164)***

2. ***(123)*** Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.

Art. 65

Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio

1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione.

2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione.

omissis

Note

23. Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 7.
108. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 36.
109. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 36.
160. Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 25.
161. Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 26.
162. Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 27.
163. Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 27.
164. Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 28.
202. Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 12.
228. Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 5.
229. Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 5.
230. Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 5.

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 07.08.2013)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I - Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
SEZIONE I - Principi
Art. 1 - Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione
SEZIONE II - Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 3 - Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione
Art. 4 - Procedure di nomina dell'Autorità
Art. 5 - Compiti dell'Autorità
Art. 6 - Sede, strutture e indennità dell'Autorità
CAPO II - Dibattito Pubblico regionale
Art. 7 - Definizione di Dibattito Pubblico regionale
Art. 8 - Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico
Art. 9 - Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale
Art. 10 - Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico
Art. 11 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico
Art. 12 - Conclusione del Dibattito Pubblico
CAPO III - Sostegno regionale ai processi partecipativi locali
SEZIONE I - Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione
Art. 13 - Soggetti e tipologie di sostegno
Art. 14 - Procedure di ammissione
Art. 15 - Valutazione dell'ammissibilità dei progetti
Art. 16 - Domande degli enti locali
Art. 16 bis - Domande presentate dalle imprese
Art. 17 - Criteri di priorità
Art. 18 - Ammissione definitiva
Art. 18 bis - Modalità di sostegno dei progetti ammessi
SEZIONE II - Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
Art. 19 - Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
CAPO IV - Strumenti di valorizzazione e promozione
Art. 20 - Protocollo fra Regione ed enti locali
Art. 21 - Attività di formazione
Art. 22 - Partecipazione e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
CAPO V - Norme finali
Art. 23 - Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio
Art. 24 - Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
Art. 25 - Dibattito Pubblico e referendum consultivo
Art. 26 - Processi partecipativi ed elezioni
Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 10/2010
Art. 28 - Modifiche all'articolo 42 della l.r. 10/2010
Art. 29 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 61/2012
Art. 30 - Norma transitoria
Art. 31 - Abrogazione
Art. 32 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma");

Vista la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");

Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente

del consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico); ***(25)***

Considerato quanto segue:

1. La partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell'ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni;

2. La Regione ha perseguito e favorito l'esercizio di tale diritto con l'approvazione, nel 2007, della l.r. 69/2007, una legge fortemente innovativa nel panorama nazionale, approvata a seguito di un ampio processo partecipativo e deliberativo e caratterizzata dal fatto di contenere già al proprio interno una disposizione recante il termine della propria vigenza al 31 dicembre 2012, al fine di imporre un momento di valutazione in merito al proseguimento o meno, ed in quali forme, dell'esperienza fino ad allora maturata;

3. La valutazione sugli esiti della l.r. 69/2007, effettuata al termine di un'indagine conoscitiva svolta dalla Prima commissione consiliare, di concerto con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su richiesta della Portavoce dell'opposizione, ha evidenziato differenti valutazioni sugli effetti prodotti dalla medesima legge, ma ha riconfermato, tuttavia, l'opportunità e la validità di uno strumento legislativo in tema di partecipazione, pur con l'introduzione di alcune importanti modifiche ed innovazioni che permettano di superare le criticità emerse;

4. In particolare, al termine del processo di valutazione, si è ritenuto di considerare i principi e le finalità enunciati nella citata l.r. 69/2007 tuttora pienamente validi, raccomandandone quindi la riconferma anche nell'impianto della nuova legge;

5. Tra le finalità generali enunciate dalla l.r. 69/2007 vanno riconfermate, in particolare, quella di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali; quella di un rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa; quella della diffusione e della concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive;

6. A seguito della citata indagine conoscitiva, ed al fine di dare piena attuazione agli intendimenti emersi, il Consiglio regionale ha orientato la formulazione della presente legge indicandone, nella sopracitata risoluzione 168/2012, gli elementi di base ed i punti fondamentali quali, ad esempio, il superamento del carattere monocratico dell'organo di garanzia ed il necessario raccordo dello stesso con la figura di garanzia prevista dalla legge regionale in materia di governo del territorio;

7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con particolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto;

8. Si ritiene, conseguentemente, confermando le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento del Dibattito Pubblico così come già definite nel testo della l.r. 69/2007, che a sua volta sostanzialmente si ispiravano al modello presente nella legislazione francese, di prevedere che:

a) per tutte le opere pubbliche di competenza regionale che superano la soglia di euro cinquanta milioni, il Dibattito Pubblico sia reso obbligatorio;

b) salvi i casi regolati dalla normativa in materia di governo del territorio, il Dibattito Pubblico sia obbligatorio per tutti i piani regionali di previsione localizzativa relativi ad opere pubbliche nazionali;

c) per tutte le opere private che superano la suddetta soglia finanziaria, il dibattito pubblico sia attivato previa valutazione dell'Autorità regionale e dopo aver acquisito la disponibilità del soggetto privato a concorrere finanziariamente alla realizzazione del dibattito stesso;

d) per tutte le opere, pubbliche e private, superiori alla soglia di dieci milioni di euro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di altri soggetti, possa valutare l'opportunità di attivare il Dibattito Pubblico, acquisendo, in caso di opere private, la collaborazione dei soggetti promotori;

e) per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l'Autorità possa promuovere forme di Dibattito Pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto delle procedure della legge statale.

9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative;

9 bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all'articolo 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme; ***(22)***

10. La stessa l.r. 69/2007 prevedeva il termine per la sua abrogazione al 31 dicembre 2012, successivamente prorogato al 31 marzo 2013: non si provvede dunque alla abrogazione di tale legge. Restano ovviamente salve le modifiche che la l.r. 69/2007 aveva apportato ad altre leggi regionali;

Approva la presente legge

CAPO I
Principi della legge e Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

SEZIONE I
Principi

Art. 1
Diritto di partecipazione e obiettivi della legge

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:

a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Art. 2
Titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi:

a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

SEZIONE II
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Art. 3
Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È composta da tre membri, nominati ***(27)*** dal Consiglio regionale ***(1)***, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

3. Abrogato. ***(28)***

4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati. ***(2)***

5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della l.r. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18. ***(2)***

5 bis. Abrogato. ***(3)***

Art. 4
Procedure di nomina dell'Autorità

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.

2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei tre ***(4)*** candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parità di genere.

3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati. ***(5)***

Art. 5
Compiti dell'Autorità

1. L'Autorità in particolare:

a) attiva d'ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2;
b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui

all'articolo 8, commi 3 e 5;
c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5;
f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

2. L'Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell'articolo 31.

3. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

Art. 6
Sede, strutture e indennità dell'Autorità ***(6)***

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.

2. I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.

3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell'Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l'Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l'ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). (7)

CAPO II
Dibattito Pubblico regionale

Art. 7
Definizione di Dibattito Pubblico regionale

1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Art. 8
Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico

1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.

2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L'entità del contributo viene definita d'intesa con l'Autorità, in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) Consiglio regionale;
c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.

4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:
a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato. ***(26)***

5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:

a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) elettrodotti;
c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
d) porti e aeroporti;
e) bacini idroelettrici e dighe;
f) reti di radiocomunicazione.

6. Per le opere di cui al comma 5:

a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;
b) l'Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario;
c) l'Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.

7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione nei casi di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), della stessa l.r. 10/2010. ***(23)***

8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni:

a) si applica il comma 6;
b) non si applica il comma 7.

Art. 9
Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale

1. Per le opere di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ***(24)*** il Dibattito Pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico.

2. Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio:

a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010;
b) della valutazione di impatto di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010.

3. Per le opere di cui all'articolo 8, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l'Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 10/2010.

Art. 10
Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico

1. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2:

a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all'Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull'opera prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della l.r. 10/2010;
b) l'Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
c) entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi, l'Autorità delibera ai sensi dell'articolo 11.

2. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, l'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell'articolo 11.

3. L'Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.

4. L'Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.

5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l'Autorità può procedere comunque all'attivazione del Dibattito Pubblico.

Art. 11
Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico

1. L'Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:

a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità;
d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.

3. In caso di dubbio l'Autorità indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.

4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

5. L'atto con cui si dispone l'apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT); resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

Art. 12
Conclusione del Dibattito Pubblico

1. Al termine del Dibattito Pubblico l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
b) proporre le modifiche che intende realizzare;
c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.

4. L'Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURT. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

CAPO III
Sostegno regionale ai processi partecipativi locali

SEZIONE I
Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione

Art. 13
Soggetti e tipologie di sostegno

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:

a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:
   1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
   2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
   3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
   4) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
   5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;
d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell'ente locale territorialmente interessato;
e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall'articolo 19.

2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.

2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità. ***(8)***

Art. 14
Procedure di ammissione ***(9)***

1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.

2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:

a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;

b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto; ***(10)***
f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;
f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto. ***(11)***

3. Le domande preliminari sono esaminate dall'Autorità in base all'ordine di presentazione. L'Autorità delibera sull'ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell'Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. ***(12)***

4. Abrogato. ***(13)***

5. Abrogato. ***(13)***

Art. 15
Valutazione dell'ammissibilità dei progetti ***(14)***

1. L'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della rilevanza dell'oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;
b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;
e) valutazione dell'indicazione di massima dei costi.

2. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull'ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell'avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:
a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.

Art. 16
Domande degli enti locali

1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 20;
c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.

Art. 16 bis
Domande presentate dalle imprese ***(15)***

1. Le domande presentate nella categoria "domande presentate dalle imprese" possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria "enti locali".

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l'incidenza sul valore totale dei costi

previsti per il processo.

Art. 17
Criteri di priorità

1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 14, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:

a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d) agevolano, attraverso l'individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura; ***(16)***
d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).

Art. 18
Ammissione definitiva ***(17)***

1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:
   a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
   b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
   c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;
   d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;
   e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all'uso del logotipo dell'Autorità medesima.
2. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.
3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.
4. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.
5. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.

Art. 18 bis
Modalità di sostegno dei progetti ammessi ***(18)***

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:
   a) sostegno finanziario;
   b) supporto metodologico;
   c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Il sostegno ai progetti ammessi è:
   a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
   b) subordinato alla presentazione:
      1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
      2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
   c) sospeso, sino all'avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
   d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

3. La consegna all'Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell'ultima rata del finanziamento da parte dell'Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell'Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.

SEZIONE II

Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie ***(19)***

Art. 19

Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie ***(20)***

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.

3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.

CAPO IV
Strumenti di valorizzazione e promozione

Art. 20

Protocollo fra Regione ed enti locali

1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.

2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione.

3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.

Art. 21

Attività di formazione

1. La Giunta regionale, sentita l'Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:

a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
c) progetti specifici;
d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.

2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.

3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:

a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c) studenti.

4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

Art. 22

Partecipazione e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. La Regione Toscana valorizza l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.

2. A tal fine, la Regione:

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. ***(21)***

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l'Autorità, d'intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all'interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).

CAPO V
Norme finali

Art. 23
Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio

1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.

Art. 24
Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale

1. Ogni anno l'Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.

2. Tale rapporto contiene:
   a) l'analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno;
   b) l'enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell'ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
   c) l'analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
   d) le considerazioni sull'impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.

3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall'Autorità ***(29)***.

4. Nell'anno antecedente la scadenza dell'Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l'obiettivo di valutare l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.

5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell'attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.

Art. 25
Dibattito Pubblico e referendum consultivo

1. L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l'inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 46, comma 1, lettera c), della stessa l.r. 62/2007.

Art. 26
Processi partecipativi ed elezioni

1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.

2. Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.

Art. 27
Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 9 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

"*Art.9 - Partecipazione*

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.".

Art. 28
Modifiche all'articolo 42 della l.r. 10/2010

1. Nella rubrica dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole "*l.r. 69/2007*" sono sostituite dalle seguenti: "*l.r. 46/2013*".

2. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole "*alla l.r. 69/2007*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)*".

3. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole "*l.r. 69/2007* "sono sostituite dalle seguenti: "*l.r. 46/2013*".

4. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010, rispettivamente, le parole "*di cui alla l.r. 69/2007*" e "*ai sensi della l.r. 69/2007*" sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole "*di cui all'articolo 14 della l.r. 69/2007*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 13 della l.r. 46/2013*".

6. Al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 10/2010 le parole "*dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 69/2007*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 46/2013*".

Art. 29
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 61/2012

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008) è sostituita dalla seguente: " *d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla l.r. 46/2013.* "

Art. 30
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l'emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell'Autorità.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l'intesa di cui all'articolo 6. L'intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.

Art. 31
Abrogazione

1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n.72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.

Art. 32
Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV "Strumenti", mediante gli stanziamenti della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 "Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2013

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 150.000,00;

- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale – Spese correnti", per euro 150.000,00.

Anno 2014

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 850.000,00;

- in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 150.000,00;

- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale – Spese correnti", per euro 700.000,00.

Anno 2015

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi – Spese correnti", per euro 850.000,00

- in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 150.000,00

- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale – Spese correnti", per euro 700.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note

1. Parole così sostituite con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.
2. Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1.
3. Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
4. Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.
5. Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 2.
6. Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9, art. 3.
7. Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23, art. 1.
8. Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 1.
9. Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.
10. Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.
11. Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.
12. Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.
13. Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.
14. Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 3.
15. Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 4.
16. Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 5.
17. Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 6.
18. Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 7.
19. Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 8.
20. Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 9.
21. Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 10.
22. Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 11.
23. Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 12.
24. Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 13.
25. Visto inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 17.
26. Lettera aggiunta con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 18.
27. Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

28. Comma abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
29. Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 73.

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 28.01.2002)

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Accreditamento dei gruppi d'interesse
Art. 3 - Modalità di tutela dell'interesse
Art. 4 – Sanzioni

Art. 1
Finalità

1. Ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento ai gruppi di interesse presenti nella società toscana, nonché al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, il Consiglio regionale riconosce tali gruppi e ne valorizza il ruolo in funzione dei principi sopradetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.
2. Il Consiglio regionale può recepire le richieste dei gruppi d'interesse, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.

Art. 2
Accreditamento dei gruppi d'interesse

1. I gruppi d'interesse toscani possono chiedere di essere accreditati presso il Consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
2. Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro, anche ai fini di quanto previsto dallo Statuto regionale in materia di partecipazione e consultazione, sono disciplinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.
3. I gruppi di cui al comma 1 devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.
4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.
5. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.
6. Ove da controlli successivi all'iscrizione nel registro, svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed alla eventuale cancellazione degli stessi dal registro.
7. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
8. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

Art. 3
Modalità di tutela dell'interesse

1. I gruppi iscritti nel registro di cui all' articolo 2 possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità.
2. Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione.
3. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio; possono seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
4. Possono inoltre accedere agli uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.
5. Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

Art. 4
Sanzioni

1. Gli atti formali dei gruppi accreditati e i componenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, commina sanzioni correlate alla gravità della stessa: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 18 marzo 2021, n. 31

Oggetto: Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica.

Sono presenti	ANTONIO MAZZEO	**Presidente del Consiglio regionale**
	MARCO CASUCCI	
		Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	FEDERICA FRATONI	
		Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati: 1

Note :Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), che riconosce i gruppi di interesse (es. associazioni, fondazioni ecc) presenti nella società toscana e ne valorizza il ruolo ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa, per garantire l'accesso e la partecipazione ad un numero sempre maggiore di soggetti e per assicurare il pluralismo economico, sociale e culturale e anche al fine di favorire i consiglieri nello svolgimento del mandato;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 novembre 2010, n. 85 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana – Modifica), con la quale è stata approvata l'ultima revisione del disciplinare attuativo della legge regionale citata, in base alla quale è stato istituito e disciplinato il "Registro dei gruppi di interesse";

Considerato che citato registro è suddiviso in base ai settori di interesse corrispondenti alla suddivisione per materia delle commissioni consiliari permanenti e contiene l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda e iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Rilevato l'accresciuto interesse manifestato nell'ultimo periodo dai gruppi di interesse presenti nella società toscana ad essere iscritti al registro di cui alla l.r. 5/2002, in riferimento non solo alle materie relative alle commissioni consiliari permanenti, ma anche alle materie riferite ad eventuali commissioni istituzionali costituite per la legislatura;

Rilevata la necessità, al fine di garantire una sempre più ampia trasparenza dell'attività politica e ampliare l'accesso e la partecipazione di un sempre maggior numero di soggetti, di modificare il citato disciplinare, con riferimento all'ampliamento della partecipazione anche su materie di competenza delle commissioni istituzionali, oltre che a quelle delle commissioni permanenti, nonché all'aggiornamento di alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo disciplinare (allegato A) relativo all'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), in sostituzione del precedente allegato A della citata deliberazione 85/2010;

A voti unanimi,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, il disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente allegato A della citata deliberazione 85/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Antonio Mazzeo	Silvia Fantappiè

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 5 (NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA)

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente disciplinare detta norme per l'attuazione della l.r. 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana).

Art. 2 *(Istituzione del Registro dei gruppi di interesse accreditati)*

1. E' istituito il Registro dei gruppi di interesse accreditati, organizzato per settori secondo le materie di competenza delle Commissioni consiliari permanenti ed istituzionali.
2. Il Registro è tenuto dal settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza.

Art. 3 *(Presentazione delle richieste di accreditamento)*

1. I gruppi interessati all'accreditamento, aventi i requisiti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 5/2002, presentano la relativa richiesta al Presidente del Consiglio regionale, usando l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. I gruppi interessati debbono indicare il settore o i settori per i quali si richiede l'accreditamento, in rapporto con le proprie finalità sociali, nonché i soggetti incaricati a rappresentare il gruppo presso il Consiglio regionale a seguito dell'accreditamento.
3. Le domande devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli atti necessari ad individuare chi abbia la rappresentanza legale del gruppo.

Art. 4 *(Istruttoria)*

1. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la completezza della documentazione e richiede al gruppo di interesse le integrazioni eventualmente necessarie.
2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza presenta, nella prima seduta utile dell'Ufficio di presidenza, i risultati dell'istruttoria con la proposta di accreditamento e l'indicazione dei settori per i quali opera l'accreditamento, o la proposta motivata di non accreditamento

Art. 5 *(Accreditamento)*

1. L'Ufficio di presidenza delibera l'iscrizione o la non iscrizione nel registro.
2. L'ufficio competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza comunica agli interessati la decisione dell'Ufficio di presidenza entro i 15 giorni successivi alla data di adozione dell'atto.
3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è pubblicata sulla banca dati web degli atti del Consiglio.

Art. 6 (*Soggetti accreditati automaticamente)*

1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si intendono automaticamente accreditati, per tutti i settori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, i gruppi ammessi, direttamente o indirettamente, al tavolo di concertazione.
2. I gruppi di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a comunicare, su richiesta, i soggetti incaricati a rappresentarli presso il Consiglio regionale a seguito dell'accreditamento.

Art. 7 ***(Attività di controllo)***

1. I soggetti accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio regionale di ogni variazione che possa incidere sui requisiti richiesti per l'accreditamento.

2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la permanenza dei requisiti per l'accreditamento, procedendo annualmente ai necessari accertamenti per un campione pari al 10 per cento dei soggetti accreditati e relazionando all'Ufficio di presidenza circa l'esito delle verifiche.

3. In caso di cessazione dei requisiti, l'Ufficio di presidenza, sentiti gli interessati, provvede con propria deliberazione alla cancellazione dal registro.

Art. 8 ***(Proposte da parte dei soggetti accreditati)***

1. I gruppi accreditati hanno la facoltà di presentare proposte relative ad argomenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte sono presentate al settore competente in materia di atti consiliari, che ne cura entro i successivi 5 giorni l'inoltro alle commissioni consiliari competenti se la proposta è relativa ad atti già all'esame delle commissioni stesse, ovvero a tutti i Gruppi consiliari nel caso opposto.
3. Per le proposte relative ad atti già all'esame delle commissioni, i gruppi accreditati hanno altresì la facoltà di chiedere di essere ascoltati dalle commissioni.

Art. 9 ***(Richieste di documenti e informazioni da parte dei soggetti accreditati)***

1. I soggetti incaricati dai gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse o per chiarimenti relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso.
2. I gruppi accreditati possono accedere ai documenti inerenti l'iter degli atti all'esame del Consiglio regionale, con esclusione dei documenti riservati sulla base della vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

Art. 10 ***(Modalità per assistere alle sedute delle Commissioni)***

1. I soggetti accreditati possono assistere alle sedute delle commissioni consiliari per via telematica, accedendo alla pagina del sito web del Consiglio regionale realizzata a tale scopo.
2. A tal fine, contestualmente all'invio della comunicazione dell'avvenuto accreditamento, saranno loro trasmessi il codice identificativo dell'utente e la password di accesso.
3. I soggetti accreditati sono tenuti alla riservatezza ed al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Art. 11 ***(Norme di comportamento e sanzioni)***

1. Nei rapporti con i consiglieri regionali e con le strutture consiliari, i rappresentanti dei soggetti accreditati debbono attenersi alle norme di comportamento di cui all'articolo 4, comma 1 della legge.
2. In caso di violazione di tali norme l'Ufficio di presidenza si pronuncia in merito, sulla base delle segnalazioni ricevute, comminando le sanzioni correlate alla gravità delle stesse: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.
3. Le deliberazioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni della sospensione temporanea o della revoca dell'iscrizione, sono pubblicate sulla Banca dati web degli atti del Consiglio.

SCHEMA DI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO (l.r.5/2002)

Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, n. 2
50129 FIRENZE

La/il_____, con sede legale in _____via _____, recapito telefonico _____, e-mail _____, sito web _____ chiede di essere iscritta nel registro dei soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), nei settori di seguito indicati *(barrare le caselle corrispondenti ai settori[1] d'interesse)*:

1. Affari istituzionali, programmazione, bilancio
2. Sviluppo economico e rurale
3. Sanità e politiche sociali
4. Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture
5. Istruzione, formazione, beni e attività culturali
6. Politiche europee e relazioni istituzionali
7. Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana .

A tale fine allega la seguente documentazione:
- copia dell'atto costitutivo
- copia dello statuto
- atti relativi alla rappresentanza legale

Comunica che i soggetti incaricati per i rapporti con il Consiglio regionale sono:

Nome e cognome	Cellulare e indirizzo e-mail

Si impegna ad attenersi alle disposizioni previste all'art. 4 "sanzioni" della l.r. 5/2002 ed al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai documenti allegati.

Il legale rappresentante
(nome e cognome)

[1] Si riporta l'elenco delle materie ricomprese in ciascun settore:. **Prima Commissione** - Affari istituzionali, programmazione, bilancio; **Seconda Commissione** - Sviluppo economico e rurale; **Terza Commissione** - Sanità e politiche sociali; **Quarta Commissione** – Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture; Quinta Commissione – Istruzione, formazione, beni e attività culturali; **Commissione politiche europee e relazioni internazionali** e **Commissione istituzionale** Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana

INFORMATIVA soggetti accreditati l.r. 5/2002
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informo che:

a) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono trattati ai fini dell'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana)

b) i dati (limitatamente alla denominazione e all'indirizzo di posta elettronica) sono comunicati alle competenti commissioni consiliari e pubblicati in internet all'interno dell'elenco dei soggetti accreditati per le finalità previste dalla normativa in materia;

c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento della procedura di autorizzazione;

d) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono conservati presso l'ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza e ne vengono a conoscenza solo gli incaricati del trattamento assegnati al citato ufficio;

e) rispetto al trattamento di dati suddetti potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679;

f) il Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;

g) il delegato dal titolare al trattamento dei dati è l'avv. Silvia Fantappiè, Segretario generale del Consiglio regionale.

PARTE VII

ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell'11.06.2008)

INDICE

TITOLO I - Collegio di garanzia
Art. 1 - Costituzione e sede
Art. 2 - Composizione e modalità di nomina
Art. 3 - Durata in carica
Art. 4 - Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza
Art. 5 - Presidente e Vicepresidente
TITOLO II - Funzioni
CAPO I - Verifica di conformità allo statuto
Art. 6 - Oggetto della verifica
Art. 7 - Procedimento della verifica
Art. 8 - Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio
Art. 9 - Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta
Art. 10 - Motivazione
Art. 11 - Conclusione del procedimento
CAPO II -Conflitti di attribuzione
Art. 12 - Conflitti di attribuzione
Art. 13 - Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione
CAPO III - Funzioni in materia di referendum regionali
Art. 14 - Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio
CAPO III bis - Funzioni di consulenza
Art. 14 bis - Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
TITOLO III - Autonomia
Art. 15 - Funzionamento
Art. 16 - Relazione annuale
Art. 17 - Risorse
Art. 18 - Indennità e rimborso spese
Art. 19 - Norma finanziaria
Art. 19 bis - Entrata in vigore e norma transitoria

TITOLO I
Collegio di garanzia

Art. 1
Costituzione e sede

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello Statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 - Composizione e modalità di nomina ***(13)***

1. *Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.*
2. *La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, dello Statuto.* ***(30)***
3. *Accedono all'elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:*
   a) *professori universitari* ***(31)*** *di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);* ***(20)***
   b) *magistrati fuori ruolo* ***(21)*** *o ex componenti della Corte costituzionale;*
   c) *avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette* ***(22)*** *anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;*
   d) *ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.*
4. *Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.* ***(30)***
5. *Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all'obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.* ***(30)***

Art. 3
Durata in carica ***(24)***

1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. ***(32)***
5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 4
Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza ***(25)***

1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. ***(33)***

1 bis. *È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.* ***(16)***

1 ter. *A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto.* ***(17)***

1 quater. *Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l'obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.* ***(18)***

2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.

3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell'organo per tre volte consecutive decade dalla carica.

4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'articolo 15. ***(27)***

Art. 5
Presidente e Vicepresidente

1. Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in tali cariche per trenta mesi ***(28)*** e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all'articolo 3.

3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Collegio.

4. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età.

TITOLO II
Funzioni

CAPO I - Verifica di conformità allo statuto

Art. 6
Oggetto della verifica

1. Il Collegio valuta la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti della Regione.

2. Il Collegio esprime il proprio giudizio sulle leggi ed i regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore.

Art. 7
Procedimento della verifica

1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo Statuto è espresso su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.

2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto. ***(5)***

3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del Collegio:
   a) il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;
   b) il Presidente della Giunta sospende l'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta.

4. Il Collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l'espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto. ***(6)***

5. Nel giudizio del Collegio è indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

6. Il giudizio del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il

Collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il Collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo Statuto dell'atto esaminato:

a) il Presidente del Consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell'emanazione;
b) il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza della Giunta.

Art. 8
Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio

1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesamini limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al Consiglio entro trenta giorni. Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni. ***(7)***
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.

Art. 9
Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta

1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dalla Giunta, quest'ultima delibera nuovamente l'atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.
2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del Consiglio.

Art. 10
Motivazione

1. Qualora il Consiglio o la Giunta ritengano di non adeguare l'atto ai rilievi del Collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto. Fino all'entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.

Art. 11
Conclusione del procedimento

1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del Collegio.

CAPO II - Conflitti di attribuzione

Art. 12
Conflitti di attribuzione

1. Il Collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il conflitto è sollevato avverso atti ***(8)*** o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.
3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l'atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Il Collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 7.

Art. 13
Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione

1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l'organo interessato l'obbligo di riesaminare l'atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio.
2. Ove ritenga di accogliere i rilevi del Collegio, l'organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del Collegio, l'organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.

CAPO III
Funzioni in materia di referendum regionali

Art. 14

Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio

1. Il Collegio esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità e di regolarità dei referendum attribuite dalla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

CAPO III bis
Funzioni di consulenza (9)

Art. 14 bis
Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.

TITOLO III
Autonomia

Art. 15
Funzionamento

1. Il Collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
   a) lo svolgimento dei lavori;
   b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell'atto;
   c) la verbalizzazione delle sedute;
   d) la comunicazione delle decisioni;
   e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza. ***(29)***
4. Il regolamento interno del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.

Art. 16 - Relazione annuale

1. Il Collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.

Art. 17
Risorse

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, provvede all'assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del Collegio.
2. Il responsabile della struttura di supporto al Collegio, o il funzionario da lui individuato, è segretario del Collegio stesso e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al funzionamento del Collegio. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.

Art. 18
Indennità e rimborso spese

1. Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14 bis, per ogni atto trasmesso nei termini ***(10)*** ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell'atto. ***(12)***

1.1. Per ogni parere di cui all'articolo 14 bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell'atto. ***(11)***

1 bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui ai commi 1 e 1.1., ***(10)*** tenendo conto della variazione intervenuta all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica. ***(4)***

2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.

Art. 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (UPB) 134 "Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti" del bilancio dell'esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19 bis
Entrata in vigore e norma transitoria ***(19)***

1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 (Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008), sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica all'articolo 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.

2. Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1, decade con l'elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.

Note

1. Nota soppressa.
2. Nota soppressa.
3. Nota soppressa.
4. Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.
5. Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 1.
6. Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 1.
7. Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 2.
8. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 3.
9. Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 4.
10. Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.
11. Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 5.
12. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
13. Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 1.
14. Nota soppressa.
15. Nota soppressa.
16. Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.
17. Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.
18. Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.
19. Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55.
20. Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.
21. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.
22. Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.
23. Nota soppressa.
24. Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 2.
25. Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 3.
26. Nota soppressa.
27. Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 3.
28. Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 4.
29. Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 5.
30. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.
31. Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.
32. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.
33. Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Deliberazione Collegio di garanzia statutaria 18 marzo 2011, n. 1
Regolamento interno del Collegio di garanzia della Regione Toscana.

TITOLO I
Organizzazione e funzionamento

Capo I
Organizzazione

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Toscana e della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), disciplina il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti l'attuazione dello Statuto e a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

Articolo 2
Prima seduta del Collegio

1. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età, che la presiede.
2. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica trenta mesi e possono essere riconfermati, fermo restando il limite di cinque anni come membri del Collegio.

Articolo 3
Attribuzioni del Presidente
e del Vicepresidente

1. Il Presidente:
a. rappresenta il Collegio;
b. lo presiede, dirige la discussione e assicura il buon andamento dei lavori;
c. convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto dei termini previsti dalla legge per l'espressione delle deliberazioni del Collegio e scegliendo, tra più date eventualmente possibili, la data che consente il maggior numero di presenze, oltre a quella del relatore designato;
d. designa i relatori sugli atti all'esame del Collegio nonché per le fasi istruttorie degli adempimenti in materia di referendum. Nell'individuare i relatori si seguono i criteri della rotazione e della disponibilità;
e. sovrintende alle attività del Collegio;
f. tiene i rapporti con gli organi regionali e ne è responsabile;
g. esercita ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalle leggi regionali;
h. adotta le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del Collegio, dandone atto nella prima seduta utile;
i. comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dal Collegio;
j. cura la redazione della relazione annuale sull'attività del Collegio di cui all'articolo 16 della legge regionale 34/2008.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. In caso di assenza di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

Articolo 4
Cause di decadenza

1. I membri del Collegio decadono dalla carica per:
a. incompatibilità;
b. tre assenze consecutive non giustificate;
c. impedimento permanente;
d. dimissioni.
2. La giustificazione dell'assenza deve pervenire alla segreteria prima della seduta del Collegio o, in caso di impossibilità, nei giorni immediatamente successivi, in forma scritta, per via telematica.
3. Il Presidente, conosciuta la notizia di cause di decadenza, convoca il Collegio per le decisioni conseguenti.
4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di decadenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente regolamento.
5. Il Collegio, ai fini dell'esercizio del potere di accertamento delle cause di decadenza, applica la normativa prevista per i consiglieri regionali nonché le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. E' altresì incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello.
7. Per l'accertamento dell'impedimento permanente collegato a uno stato di salute, il Collegio chiede al Consiglio regionale di provvedere all'acquisizione di un parere professionale in merito.
8. L'accertamento delle cause di decadenza è comunicato al Consiglio regionale ai fini della sostituzione del componente cessato che avverrà con la pubblicazione di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza.
9. Spetta inoltre al Collegio l'accertamento delle cause di conflitto di interesse secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
10. Il componente del Collegio che si trovi in un singolo procedimento in conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento.

11. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione il componente che non abbia rispettato l'obbligo di astensione personale. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento, la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.

Capo II
Funzionamento

Articolo 5
Struttura di supporto e segretario del Collegio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, assegna il personale della struttura di supporto, nonché i locali e ogni altro mezzo necessario per il funzionamento del Collegio, ivi compreso un sito Internet.
2. La struttura di supporto svolge ogni attività istruttoria richiesta dal Collegio.
3. Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte dal responsabile della struttura di supporto o dal funzionario da lui individuato.
4. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, è incaricato degli adempimenti attinenti al funzionamento del Collegio, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la tenuta del protocollo, la trasmissione delle decisioni, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni e l'aggiornamento del sito Internet.
5. Del funzionamento della struttura viene dato atto nella relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

Articolo 6
Verbali

1. Il segretario redige il verbale delle sedute, riportando l'ordine del giorno, il nome dei partecipanti, la discussione, le decisioni e le deliberazioni.
2. Il verbale è approvato, di regola, alla prima seduta successiva a quella a cui si riferisce.
3. Ogni giudizio sulle fonti normative e sui conflitti di attribuzione, nonché ogni atto che incide sul procedimento relativo ai referendum è approvato e redatto in forma di deliberazione.
4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 viene indicato se la decisione è stata assunta all'unanimità o a maggioranza. In caso di deliberazione a maggioranza, non si indica l'espressione di voto dei singoli membri.

Articolo 7
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. Il voto è espresso in forma palese, salvo nei casi previsti dalla legge.
3. Le sedute non sono pubbliche.

Articolo 8
Poteri in sede istruttoria

1. Il Collegio, ai fini della completezza istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessate.
2. Il Collegio ascolta, su loro richiesta, i soggetti richiedenti il giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative e sui conflitti di attribuzione.
3. In materia di referendum il Collegio procede all'audizione dei soggetti legittimati, ai sensi della normativa regionale.

Articolo 9
Modalità per le comunicazioni

1. Le convocazioni ed ogni altra comunicazione di atti, notizie e documenti, di cui al presente regolamento, sono validamente effettuate, all'interno del Collegio, nonché tra il Collegio ed i soggetti esterni, tramite posta elettronica, salvo specifici casi per i quali, motivatamente, il Collegio disponga in senso diverso.
2. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica non sono oggetto, di norma, di duplicazione in forma cartacea.

TITOLO II
Procedimenti

Capo I
Procedimento relativo al giudizio sulla conformità statutaria delle fonti normative

Articolo 10
Convocazione

1. Ricevuta la richiesta di pronuncia sulla conformità statutaria di fonti normative, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta, in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro trenta giorni dalla richiesta protocollata, ovvero entro dieci giorni, ove trattisi di leggi o regolamenti per i quali sia stato previsto un tempo abbreviato per l'entrata in vigore.

Articolo 11 Espressione del giudizio

1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta ed esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 12
Redazione e trasmissione del giudizio

1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.
2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 10, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.
3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Capo II Procedimento relativo al giudizio sui conflitti di attribuzione

Articolo 13
Convocazione
1. Ricevuta la richiesta di pronuncia su conflitti di attribuzione, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per l'espressione del giudizio e la trasmissione di esso entro venti giorni dalla richiesta protocollata.

Articolo 14
Espressione del giudizio
1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il proprio giudizio, con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 15
Redazione e trasmissione del giudizio
1. Il relatore redige tempestivamente il giudizio, con le relative motivazioni, che viene allegato alla deliberazione di approvazione come parte integrante.
2. L'atto viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 13, ai soggetti richiedenti, nonché agli altri soggetti titolari del potere di richiesta.
3. Il segretario cura la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Capo III Procedimento relativo alle pronunce
in materia di referendum

Articolo 16
Giudizi in materia di referendum sulla delibera statutaria, abrogativi e consultivi
1. Dopo che sono state esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum previsti dalla legge, il Collegio assume le deliberazioni relative alla pronuncia di regolarità e alla procedibilità dei referendum, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Collegio assume inoltre le seguenti deliberazioni:
a. esprime giudizio motivato di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativi e consultivi nel rispetto dei limiti e dei criteri, rispettivamente, previsti dallo Statuto e dalla legge. Nel formulare il giudizio, il Collegio dà conto dei documenti e delle relazioni presentate dai delegati dei promotori della richiesta referendaria secondo la procedura dettata dalla legge. In caso di non chiarezza ed omogeneità del quesito il Collegio, sentiti i delegati secondo la procedura prevista dalla legge, apporta le correzioni necessarie;
b. dispone, sentiti i delegati dei promotori del referendum con le modalità previste dalla legge, la concentrazione in un unico quesito delle richieste che presentano uniformità e analogia di materia;
c. stabilisce se la consultazione popolare debba avere luogo nell'ipotesi di abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum. Uguale giudizio è espresso nel caso che all'abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto del referendum segua altra disciplina che sostituisca o modifichi le disposizioni medesime. In caso di giudizio affermativo, specifica le disposizioni che debbono costituire oggetto del referendum e riformula il quesito. Il Collegio si pronuncia sentiti i delegati del comitato promotore secondo la procedura prevista dalla legge;
d. riformula il quesito del referendum consultivo qualora, prima della verifica di ammissibilità, sia stata ritirata la proposta di legge oggetto del referendum medesimo o siano stati abrogati o modificati gli atti oggetto delle proposte di cui all'art. 48 lett. a) della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62.
3. Al fine di assumere le decisioni di cui al comma 2, il Presidente del Collegio nomina il relatore, incaricato altresì della redazione del giudizio. Il giudizio viene allegato alla deliberazione come parte integrante. La deliberazione viene trasmessa ai delegati dei promotori del referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale
4. Per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla legge, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo III bis
Procedimento relativo alla funzione consultiva

Articolo 16 bis
Convocazione
1. Ricevuta la richiesta di parere, il Presidente del Collegio nomina il relatore e convoca contestualmente la seduta in tempo utile per la formulazione del parere e la trasmissione di esso entro il termine eventualmente assegnato, decorrente dalla richiesta protocollata.

Articolo 16 ter
Espressione del parere
1. Udita l'esposizione del relatore, il Collegio esprime il parere, con le modalità di cui all'articolo 7.
Articolo 16 quater Redazione e trasmissione del parere
1. Il relatore redige tempestivamente il parere, dando atto del voto espresso dal Collegio, esponendo sinteticamente eventuali orientamenti diversi emersi nella discussione, senza indicare l'espressione di voto dei singoli membri.
2. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, entro i termini di cui all'articolo 16 bis, al richiedente.

TITOLO III
Norma finale

Articolo 17
Approvazione e revisione del regolamento interno
1. Il regolamento interno è approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Salvo le modifiche imposte dalla legge e dai profili di raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale, il regolamento interno può essere modificato su proposta di almeno tre componenti del Collegio, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per i soli profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Le modifiche sono approvate con le modalità di cui all'articolo 7.

4. Il regolamento interno e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. *(6)*

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000)

INDICE

Art. 1 - Istituzione e composizione
Art. 2 - Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia
Art. 3 - Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali
Art. 4 - Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia
Art. 5 - Elezione dei presidenti dei Consigli comunali
Art. 6 - Elezione dei presidenti di unioni di comuni
Art. 7 - Nomina e insediamento
Art. 8 - Elezione degli organi e funzionamento
Art. 9 - Durata in carica, rinnovo e decadenza
Art. 10 - Partecipazione alle sedute
Art. 11 - Delega
Art. 12 - Competenze
Art. 13 - Termini
Art. 14 - Esito delle pronunce
Art. 15 - Seduta congiunta
Art. 16 - Struttura di supporto
Art. 17 - Indennità di carica e di presenza
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Norma transitoria
Art. 20 - Abrogazione

Art. 1
Istituzione e composizione

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.
2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:
   a) i presidenti delle Province *o i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico;* ***(5)***
   b) 2 presidenti di Consigli provinciali;
   c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
   d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;
   e) 2 presidenti di Consigli comunali;
   f) 3 presidenti di unioni di comuni. ***(3)***

Art. 2
Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.

Art. 3
Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 4
Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia

1. I ventitrè componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.
2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.
3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.
4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.
5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.
6. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.
7. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.
8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.
9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
10. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 5

Elezione dei presidenti dei Consigli comunali

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 6

Elezione dei presidenti di unioni di comuni ***(4)***

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle *unioni di comuni* ***(4)*** convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 7

Nomina e insediamento

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 8

Elezione degli organi e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.
4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.

Art. 9

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni e delle Province della regione.
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente *di unione di comuni* ***(4)*** di presidente di Consiglio comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6. ***(6)***
7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del

Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 10
Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11
Delega

1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12
Competenze

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.
5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13
Termini

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 14
Esito delle pronunce

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.
2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15
Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

Art. 16
Struttura di supporto

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

Art. 17

Indennità di carica e di presenza ***(1) (2)***

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

3. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

omissis

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Art. 19

Norma transitoria

1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della l.r. 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. n. 22/1998.

3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla l.r. 21 aprile 1998, n. 22.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

Art. 20

Abrogazione

1. La l.r. 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2.

Note

1. Articolo prima sostituito con l'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17.
2. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
3. Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 115.
4. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 115.
5. Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 1.
6. Si veda anche la l.r. 7 novembre 2014, n. 63.

Legge regionale 7 novembre 2014, n. 63

Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

(Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12.11.2014)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. Successivamente alla tornata elettorale amministrativa che ha interessato gli enti locali della Toscana nel corrente anno, si pone la necessità del rinnovo dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL), sussistendo le condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali);

2. Tuttavia, l'intervenuta riforma delle province, in ultimo con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente trasformato tali enti nella composizione degli organi e ha attivato gli organi dell'istituto delle città metropolitane, rende non coerente la rappresentazione che delle stesse la legislazione regionale vigente opera in seno al CAL;

3. Inoltre, è da tempo presente all'attenzione degli enti locali e della Regione l'esigenza di una rinnovata analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali a livello regionale;

4. Si rende pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina del CAL, da realizzare anche attraverso un confronto con l'associazionismo di rappresentanza degli enti locali della Toscana, recentemente rinnovatosi in alcuni dei propri organi;

5. Appare pertanto non coerente con il quadro sopra descritto, nonché in alcune parti non attuabile, il processo di rinnovo ordinario richiamato al punto 1; permane, invece, la necessità di garantire la continuità del funzionamento del CAL per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e dalla legge e in particolare per l'espressione dei pareri obbligatori di competenza;

6. Nelle more dell'approvazione della riforma del CAL, si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare in via straordinaria e transitoria il reintegro dei componenti decaduti nella sola misura necessaria a garantire la validità delle decisioni dell'organo, relativamente alle sole componenti previste dalla legge come di diritto, cioè i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province, assumendo come assolta la rappresentanza di questi ultimi quando, ai sensi della intervenuta riforma istituzionale, coincidenti coi primi, nonché la presa d'atto della permanenza nel Consiglio dei componenti elettivi che a seguito delle elezioni risultano confermati nella rispettiva carica amministrativa;

7. Per l'entrata in vigore della presente legge ricorrono le ragioni dell'urgenza, connesse alla già evidenziata necessità di assicurare l'operatività del CAL, sia pure in questa conformazione straordinaria e transitoria, nell'attuale fase finale della legislatura regionale;

Approva la presente legge

Art. 1
Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle Autonomie locali

1. Nelle more della riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 66 dello Statuto, in deroga alle ordinarie procedure di rinnovo di tale organismo di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio regionale delle autonomie locali), il Presidente della Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza dei componenti del CAL che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative svoltesi nell'anno 2014, siano cessati dalla propria carica e, contestualmente, alla sostituzione dei sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti delle province, quali componenti di diritto, ai sensi dell'articolo 9, primo periodo del comma 6, della l.r. 36/2000, nonché alla presa d'atto della permanenza nel CAL dei componenti elettivi che, a seguito delle suddette elezioni, sono stati confermati nella rispettiva carica amministrativa.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18.12.2009)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Commissione regionale per le pari opportunità
Art. 2 - Composizione e durata
Art. 3 - Dimissioni, decadenza, sostituzione
Art. 4 - Presidente, Ufficio di presidenza e regolamento
Art. 5 - Competenze
Art. 6 - Procedure per il rilascio e l'esame dei pareri
Art. 7 - Rapporti di collaborazione
Art. 8 - Struttura organizzativa
Art. 9 - Programma e relazione annuale
Art. 10 - Indennità e rimborsi
Art. 11 - Dotazione finanziaria
Art. 12 - Norme transitorie
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione

Visto l'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana

Considerato quanto segue:

1. Che la disciplina dell'attuale "Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo" deve essere adeguata alle nuove disposizioni statutarie ed in particolare all'articolo 55 che prevede l'istituzione di una commissione regionale per le pari opportunità, organismo autonomo di tutela e garanzia, con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione;

2. Che l'esigenza di rendere più efficace la tutela delle pari opportunità fra donna e uomo rende opportuno prevedere che la Commissione sia composta da sole donne e comunque dal solo genere meno rappresentato in Consiglio regionale e che di essa faccia parte anche la consigliera regionale di parità;

3. Che è opportuno prevedere che la composizione della Commissione esprima un'ampia rappresentatività del mondo femminile, garantendo al contempo la funzionalità operativa di questo organismo attraverso modalità semplificate di funzionamento;

4. Che la nuova legge deve indicare i compiti della Commissione ed i casi in cui essa deve esprimere pareri obbligatori o osservazioni facoltative sugli atti regionali, sotto il profilo del rispetto del principio di pari opportunità;

5. Che devono essere altresì regolati la nomina degli organi ed i casi di decadenza delle componenti della Commissione, in particolare a seguito di assenze non giustificate;

6. Che per le disposizioni di raccordo con le procedure interne del Consiglio regionale si debba fare rinvio al regolamento interno di quest'ultimo, mentre debba essere riservata ad un regolamento interno della stessa commissione la disciplina del funzionamento della commissione stessa.

Si approva la presente legge

Art. 1
Commissione regionale per le pari opportunità

1. In l'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di pari opportunità tra donna e uomo e dell'articolo 55 dello Statuto, la presente legge disciplina le modalità di costituzione e i compiti della Commissione regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è organismo autonomo di tutela e garanzia istituito presso il Consiglio regionale.

3. La Commissione determina l'attuazione dell'uguaglianza tra i generi e rimuove gli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.

4. La Commissione favorisce il raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.

Art. 2
Composizione e durata

1. La Commissione è composta:
   a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
   b) dalla consigliera regionale di parità.

2. Il numero delle componenti determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione rimane invariato per tutta la durata in carica della Commissione stessa.

3. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.

4. Per le indicazioni di candidatura e le proposte di nomina si applicano le disposizioni dell'articolo 7, *commi 1, 2, 3 e 5, **(1)*** della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Le indicazioni di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità.

6. *La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata.* ***(4)***

Art. 3
Dimissioni, decadenza, sostituzione

1. Le dimissioni da componente della Commissione sono efficaci dalla data della loro presa d'atto da parte della stessa Commissione.

2. La componente che, senza averne dato comunicazione prima dell'inizio della seduta, sia assente a tre sedute consecutive è dichiarata decaduta dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

3. Qualora si debba procedere a sostituzione di una componente della Commissione per dimissioni o decadenza o altra causa il Consiglio regionale provvede alla nomina della sostituta con le procedure di cui all'*articolo 17 della l.r. 5/2008*. ***(2)***

Art. 4
Presidente, Ufficio di presidenza e regolamento

1. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge, a maggioranza delle sue componenti, una Presidente e successivamente, in unica votazione con voto limitato, due Vicepresidenti. La Presidente e le Vicepresidenti sono scelte tra le componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di un terzo delle sue componenti e delibera validamente a maggioranza delle presenti, salvo i casi in cui è richiesta dalla presente legge o dal regolamento interno di cui al comma 5 una maggioranza qualificata per deliberare.

3. La Presidente e le Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza della Commissione. Le Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.

4. La Commissione, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva a maggioranza delle sue componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, ivi compresi la possibile costituzione di gruppi di lavoro per specifiche attività, le modalità per le consultazioni di cui all'articolo 5, comma 4, nonché gli eventuali casi per i quali è richiesta una deliberazione a maggioranza qualificata.

Art. 5
Competenze

1. La Commissione:
   a) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS);
   b) può esprimere osservazioni facoltative su tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili attinenti al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi;
   c) può presentare ai gruppi consiliari e alla Giunta regionale proposte di modifica della normativa esistente ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini;
   d) esprime osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione, utilizzando a tal fine anche i dati di monitoraggio comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 5/2008;
   e) cura gli adempimenti in materia di banca dati dei saperi delle donne, di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

2. La Commissione inoltre:
   a) svolge attività di monitoraggio sull'attuazione dei principi di pari opportunità fra donna e uomo nell'ambito delle politiche regionali;
   b) promuove iniziative di raccolta e diffusione di informazioni attinenti le pari opportunità;
   c) elabora progetti ed interventi tesi a:
      c.1) favorire una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni;
      c.2) favorire ed espandere l'accesso della donna al lavoro;
      c.3) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;
      c.4) sollecitare l'adozione di azioni positive previste dalla legislazione in materia di pari opportunità, verificandone l'esecuzione, l'attuazione e l'esito finale;
      c.5) sollecitare l'applicazione delle leggi statali e regionali a tutela delle donne.
   d) conduce indagini sulla condizione femminile nella regione, nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali, nelle istituzioni pubbliche e nella società civile;
   e) promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne in condizioni di disagio sociale, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna;
   f) sollecita la promozione e l'attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti soprattutto all'inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale;
   g) organizza iniziative ed eventi a carattere culturale, collaborazioni con emittenti televisive e case produttrici cinematografiche, con la stampa e con i

media, tese a promuovere la conoscenza della condizione femminile sul territorio;

h) promuove e organizza una rete di coordinamento fra gli organismi, le associazioni, i movimenti femminili operanti nel territorio;

3. Lo svolgimento delle competenze di cui al comma 2, è normalmente curato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, anche mediante l'attivazione di gruppi di lavoro, in conformità agli indirizzi espressi dalla Commissione stessa.

4. Qualora vi sia urgenza di deliberare i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma 1 e non sia possibile riunire la Commissione in tempo utile, l'Ufficio di presidenza all'unanimità può assumere le decisioni di competenza della Commissione, previa consultazione, anche in via telematica o telefonica, delle componenti della Commissione stessa, per quanto possibile.

5. Gli atti approvati dall'Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4, sono comunicati alla Commissione stessa nella sua prima seduta successiva.

6. La Presidente della Commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare i pareri o le osservazioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 6
Procedure per il rilascio e l'esame dei pareri

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i termini e le procedure per il rilascio dei pareri e delle osservazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e per il loro esame da parte delle commissioni consiliari competenti.

Art. 7
Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

a) con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) con le organizzazioni femminili nazionali ed estere, anche in riferimento alla condizione delle donne emigrate ed immigrate in situazione di particolare disagio sociale;

c) con commissioni, comitati, centri e tavoli di concertazione sulle politiche di genere e di pari opportunità, istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;

d) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.

2. I rapporti di cui al comma 1, sono attivati e curati dall'Ufficio di presidenza sulla base degli indirizzi formulati dalla Commissione.

Art. 8
Struttura organizzativa

1. Il Consiglio garantisce alla Commissione autonomia di funzionamento e assegna alla medesima risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

2. L'assegnazione del personale alla Commissione è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale sentita la Presidente della Commissione.

Art. 9
Programma e relazione annuale

1. La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo, con la relativa previsione di spesa. Tale previsione è valutata dal Consiglio regionale ai fini della formazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

2. Nel corso dell'anno, l'Ufficio di presidenza della Commissione può deliberare variazioni al programma che comportano minore spesa o non comportano variazioni di spesa, dandone comunicazione alla Commissione stessa e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le variazioni al programma che comportano maggiore spesa sono efficaci solo previo incremento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11.

3. La Commissione trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta.

Art. 10
Indennità e rimborsi

1. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, in relazione alle funzioni rispettivamente svolte, è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile spettante al consigliere regionale.

2. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che non risiedono nel luogo di riunione della Commissione, è dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro di cui fanno parte, il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

3. Alla Presidente ed alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, che, per documentate ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute della Commissione, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di trasferta previsto per i dirigenti del Consiglio regionale.

4. L'assenza ad una seduta della Commissione senza averne dato comunicazione prima dell'inizio comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

5. *Le missioni all'estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall'ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a*

valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11. ***(3)***

Art. 11
Dotazione finanziaria

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione dispone della dotazione finanziaria ad essa assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12
Norme transitorie

1. All'entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo, costituita ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), assume la denominazione e le funzioni di cui alla presente legge e le sue componenti rimangono in carica fino alla scadenza di cui all'articolo 2, comma 5, mantenendo il trattamento economico in essere.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione approva il regolamento interno con la procedura di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 14
Abrogazioni

1. La legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna), è abrogata.

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 90.
2. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 91.
3. Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43, art. 1.
4. Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81, art. 1.

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 06.05.2009)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I - Finalità e ambito di applicazione
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Funzioni del Difensore civico
Art. 3 - Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti
Art. 4 - Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici
CAPO II - Funzioni e compiti di tutela
Art. 5 - Cattiva amministrazione – definizione
Art. 6 - Intervento su richiesta
Art. 7 - Intervento d'ufficio
Art. 8 - Istruttoria
Art. 9 - Tutela della riservatezza e dei dati
Art. 10 - Intervento conciliativo
Art. 11 - Risultato degli interventi
Art. 12 - Intervento a tutela del diritto di accesso
Art. 13 - Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio
Art. 14 - Collaborazione con il Difensore civico
CAPO III - La difesa civica in ambito sanitario
Art. 15 - Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
Art. 16 - Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale
Art. 17 - Competenze del Difensore civico
Art. 18 - Gestione dei reclami tecnico-professionali
CAPO IV - La rete di difesa civica locale
Art. 19 - Promozione della rete
Art. 20 - Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana
Art. 21 - Rapporti con altri organismi di difesa civica
CAPO V - Requisiti e modalità per la nomina
Art. 22 - Requisiti per la nomina e cause di esclusione
Art. 23 - Cause di incompatibilità
Art. 24 - Durata del mandato e proroga delle funzioni
Art. 25 - Cause di scadenza anticipata
Art. 26 - Nomina del Difensore civico
Art. 27 - Indennità e rimborsi spese
Art. 28 - Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
CAPO VI - Sede, organizzazione, personale, finanziamento
Art. 29 - Sede
Art. 30 - Organizzazione e personale
Art. 31 - Risorse finanziarie
CAPO VII - Norme transitorie e finali
Art. 32 - Abrogazioni
Art. 33 - Disciplina transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;

considerato quanto segue:

1. la necessità di adeguare la disciplina vigente del difensore civico regionale alle disposizioni del nuovo Statuto, sviluppando gli elementi evolutivi di questa figura che ha maturato nella nostra Regione una pluriennale e vasta esperienza, confrontandosi con una molteplicità di casi concreti e di interlocutori sul piano nazionale ed internazionale;

2. la necessità di definire e qualificare in tale disciplina una nuova figura di difensore civico, valorizzando, a fianco delle tradizionali funzioni relative ai casi di cattiva amministrazione, anche le funzioni di proposta esercitate per il perseguimento degli obiettivi di buon andamento, trasparenza ed equità della pubblica amministrazione, le funzioni di raccordo e di mediazione tra i singoli e l'amministrazione, le funzioni di assistenza nei confronti degli immigrati e dei soggetti che hanno maggiori difficoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione;

3. la necessità di una più esatta delimitazione giuridica del campo di intervento proprio del difensore civico mediante la definizione, oggi assente nell'ordinamento regionale così come anche in quello nazionale, del concetto di cattiva amministrazione, che costituisce presupposto oggettivo dell'intervento dello stesso difensore civico;

4. l'opportunità di valorizzare il rilievo sociale della difesa civica, prevedendo la possibilità che l'intervento del difensore civico sia richiesto non solo da singoli soggetti in riferimento ad un caso concreto ma anche da soggetti portatori di interessi collettivi che, a partire da alcuni casi concreti, evidenzino la rilevanza diffusa degli interessi in questione e rispetto ai quali l'intervento del difensore civico costituisca una risposta la cui portata travalica il caso concreto esaminato;

5. l'opportunità di dettare specifiche disposizioni volte a definire con maggiore esattezza l'ambito di intervento del difensore civico in settori di particolare rilievo sociale, nei quali già da tempo la difesa civica è, del resto, particolarmente attiva, quali l'ambito sanitario, ove non siano state utilmente esperite le procedure interne di tutela già previste dall'ordinamento regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici e a tutela del diritto d'accesso;

6. l'opportunità di valorizzare la rete di difesa civica locale e di dettarne la disciplina;

si approva la presente legge

CAPO I
Finalità e ambito di applicazione

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.

2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2
Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'articolo 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3
Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall'articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.

3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Art. 4
Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ***(5)***

1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all'attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.

3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

CAPO II
Funzioni e compiti di tutela

Art. 5
Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:
   a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
   b) un atto sia stato formato o emanato oppure un'attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
   c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
   d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
   e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Art. 6
Intervento su richiesta

1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il Difensore civico favorisce, anche mediante attività d'informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.

3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.

4. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.

5. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e,

in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.

6. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7
Intervento d'ufficio

1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8
Istruttoria

1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

2. Il Difensore civico può:

a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l'intervento conciliativo ai sensi dell'articolo 10;
c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
d) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Con riferimento all'attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l'articolo 14, commi 2 e 3.

Art. 9
Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell'interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.

3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

Art. 10
Intervento conciliativo

1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.

2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11
Risultato degli interventi

1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.

2. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.

3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al Presidente della Giunta regionale l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).

4. Il Difensore civico informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all'articolo 6, comma 2, l'attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.

Art. 12
Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l'accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti,

affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.

2. L'accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.

3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l. 241/1990, anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13
Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all'articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.

3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.

4. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Art. 14
Collaborazione con il Difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

3. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico.

CAPO III
La difesa civica in ambito sanitario

Art. 15
Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.

2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.

3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16
Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.

2. Per favorire l'integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l'accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell'esito delle relative istruttorie.

3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e sollecitare l'azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17
Competenze del Difensore civico

1. Il Difensore civico interviene:
   a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;
   b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda.

2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.

3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell'attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni

organizzative ed interventi di formazione del personale.

4. Il Difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l'università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18
Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8:

a) chiede all'azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;
b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) può trasmettere, su delega dell'interessato, il reclamo agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul piano deontologico.

2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

CAPO IV
La rete di difesa civica locale

Art. 19
Promozione della rete

1. Il Difensore civico promuove, d'intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l'adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.

2. Il Difensore civico promuove l'istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell'attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.

3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.

Art. 20
Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

1. Il Difensore civico convoca, almeno due volte all'anno, la conferenza permanente dei difensori civici locali per l'esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica.

Art. 21
Rapporti con altri organismi di difesa civica

1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica.

CAPO V
Requisiti e modalità per la nomina

Art. 22
Requisiti per la nomina e cause di esclusione

1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non possono essere nominati:

a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;
d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.

Art. 23
Cause di incompatibilità

1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.

Art. 24
Durata del mandato e proroga delle funzioni

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato.

2. Il Difensore civico prosegue nell'esercizio delle proprie

funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 25
Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all'articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del Difensore civico.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del Difensore civico è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell'articolo 26, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 27.

Art. 26
Nomina del Difensore civico

1. Al procedimento per la nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. E' nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

Art. 27
Indennità e rimborsi spese ***(1)***

1. Spetta al Difensore civico un'indennità pari all'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento ***(3)*** *di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).* ***(2)***

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento dell'attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.

Art. 28
Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.

3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.

4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.

7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

CAPO VI
Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29
Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 30
Organizzazione e personale

1. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di *attività* ***(4)*** da svolgere.

Art. 31
Risorse finanziarie

1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.

3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le

procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

CAPO VII
Norme transitorie e finali

Art. 32
Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), è abrogata.

Art. 33
Disciplina transitoria

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 40.
2. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
3. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 14.
4. Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 17.
5. Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

(Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25.11.2009)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
Art. 4 - Cause di incompatibilità
Art. 5 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
Art. 6 - Cause di scadenza anticipata
Art. 7 - Trattamento economico
Art. 8 - Sede e organizzazione
Art. 9 - Accordi e protocolli di intesa
Art. 10 - Relazione annuale
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Abrogazione
Art. 13 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 3, e 4, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e articolo 4, commi c) e d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. È condivisa l'importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l'erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l'istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro;

2. È emersa la necessità di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della libertà personale;

3. Ritenuta l'esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato "garante".
2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2
Funzioni

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:
   a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
   b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità di cui all'articolo 1, o in qualsiasi altra forma;
   c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie

iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo;

e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;

g) promuove l'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.

Art. 3
Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

2. Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 4
Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;

c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

3. L'esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5
Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 6
Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'articolo 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità dal segretario generale del Consiglio.

Art. 7
Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto *della trattenuta del 17 per cento* ***(2)*** di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, *n. 3* ***(2)*** (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). ***(1)***

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per

i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 8
Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 9
Accordi e protocolli di intesa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:
   a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1;
   b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 10
Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12
Abrogazione

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana), è abrogato.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Note

1. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
2. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art 17.

Legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 09.03.2010)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Attività di tutela
Art. 4 - Rapporti con altri organismi di garanzia
Art. 5 - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità
Art. 6 - Cause di incompatibilità
Art. 7 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante
Art. 8 - Cause di scadenza anticipata
Art. 9 - Trattamento economico
Art. 10 - Sede e organizzazione
Art. 11 - Relazione annuale
Art. 12 - Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 13 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176;

Vista la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

3. Si ritiene di attribuire al Garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;

4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

5. Valutata l'importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'articolo 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante.
2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2
Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:
   a) diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
   b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
   c) rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
   d) accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre provvede a:
      1) fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;
      2) segnalare agli enti locali situazioni di minori a rischio e sollecitare le amministrazioni competenti ad adottare misure di aiuto e

sostegno;

3) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti nell'interesse dei minori;

4) trasmettere la segnalazione alle autorità competenti nei casi di ipotesi di reato.

e) svolge la funzione di verifica, prevista nell'ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, anche in sede di aggiornamento annuale, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di intesa con le amministrazioni locali, delle attività svolte dai servizi sociali in ordine alle attività di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, anche nel corso di svolgimento di procedimenti giudiziari;

f) collabora strettamente e si raccorda con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza e svolgono azioni e attività nelle politiche di sostegno, tutela e promozione dei minori; interviene per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i minori presenti in Toscana e provvede al monitoraggio del fenomeno del lavoro minorile e dell'accattonaggio;

g) interviene, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti dell'amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

h) formula proposte ed esprime parere su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

i) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) all'analisi e alla diffusione dei dati di vigilanza sulla programmazione televisiva e radiofonica, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano salvaguardati e tutelati i minori e gli adolescenti sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa; segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

j) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile e collabora agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

k) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti.

2. Il garante svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere j) e k), avvalendosi della collaborazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionale di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Art. 3
Attività di tutela

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il garante può:
   a) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività in sinergia con i soggetti territoriali e con i servizi sociali e nel pieno rispetto delle competenze attribuite;
   b) stabilire intese ed accordi con gli ordini professionali e gli organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
   c) intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
   d) attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.
2. È compito del garante promuovere la disponibilità fra i cittadini idonei ad assumere la funzione di tutela e di curatela dei minori, anche mediante la progettazione e l'organizzazione di idonei corsi ed iniziative di formazione.

Art. 4
Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Le funzioni e le attività di cui agli articoli 2 e 3, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il garante, il Difensore civico regionale e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 5
Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
   a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
   b) qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui

alla presente legge .

2. Non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, altresì, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 12 della medesima l.r. 5/2008.

Art. 6
Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:
   a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
   b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
   c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

Art. 7
Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 8
Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'articolo 7, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all'indennità, dal Segretario generale del Consiglio regionale.

Art. 9
Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto *della trattenuta del 17 per cento* ***(2)*** di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, *n. 3* ***(2)*** (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).***(1)***

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 10
Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. All'assegnazione del personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio, nonché alla fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso.

3. Gli oneri relativi all'attività per il garante sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale e determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal garante all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 11
Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il garante presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti.

2. La relazione è corredata da osservazioni e da eventuali proposte di atti normative ed amministrativi per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Toscana.

3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza il garante può inviare relazioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale o chiedere di riferire al Consiglio stesso.

4. Della relazione annuale è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e viene data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

Art. 12
Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e

dell'adolescenza, il garante organizza, ogni due anni, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con la struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2010 in euro 150.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Note

1. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
2. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 18.

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22.10.2012)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Denominazione dei beni regionali
Art. 2 - Consulta per la denominazione dei beni regionali
Art. 3 - Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali
Art. 4 - Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali
Art. 5 - Criteri per la denominazione dei beni regionali
Art. 6 - Proposte di denominazione
Art. 7 - Lapidi commemorative e monumenti
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La denominazione di beni regionali è attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

2. I beni rientranti nella titolarità della Regione Toscana risultano avere, in alcuni casi, una particolare rilevanza storica o sociale di carattere locale e regionale, che necessita quindi di essere valorizzata tramite un'appropriata denominazione di quest'ultimi;

3. La Regione Toscana ha, rispetto ad altre regioni, un'identità storica e territoriale che si pone in continuità con la presente, e che risale al 1555, anno in cui il Ducato di Firenze e la Repubblica di Siena furono unificati assumendo, il 5 marzo 1570, la denominazione di Granducato di Toscana;

4. Tutta la Regione è costellata di denominazioni, monumenti, epigrafi, segni di identificazione di una realtà granducale che con le dinastie, prima dei Medici e poi dei Lorena, giunge progressivamente ad assorbire quasi tutto il territorio della Toscana di oggi, arrivando con accentuata identità a proporsi quale "stato toscano" in occasione della costituzione dello Stato italiano fra il 1859 ed il 1861;

5. Iniziative che evidenziano questo percorso storico sono già emerse nel corso degli anni con quello spiccato senso di identità che si è espresso con la Festa della Toscana celebrata dal 2000 ad oggi;

6. Il ruolo della Regione è indispensabile in questo contesto perché più sensibile a valorizzare la dimensione regionale dell'identità storica più di quanto organicamente possono fare i singoli comuni, mantenendo comunque un adeguato livello di coordinamento con gli stessi;

7. Per questo appare opportuno un intervento legislativo volto a disciplinare la materia in questione, stabilendo la competenza per l'attribuzione dei nomi e la procedura ed i criteri per effettuarla;

8. La titolarità dell'attribuzione dei nomi spetta alla Giunta regionale;

9. La decisione della Giunta regionale viene tuttavia supportata dal parere di una consulta appositamente costituita, con sede presso il Consiglio regionale, la cui composizione, di politici ed esperti nella materia, assicura che la denominazione dei beni regionali avvenga sulla base dei necessari presupposti di conoscenze e di consenso politico;

10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie. ***(1)***

11. Occorre disciplinare l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni. ***(1)***

Approva la presente legge

Art. 1
Denominazione dei beni regionali

1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.

2. I nomi dei beni di cui all'articolo 1, sono deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all'articolo 2.

3. L'attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell'Unione europea.

Art. 2
Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. È istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta Regionale sulla denominazione dei beni regionali,

nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;

a bis) esercita l'iniziativa di cui all'articolo 7; ***(2)***

b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;

c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;

d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;

e) propone a comuni e province, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un'adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze ***(3)***

2. La consulta può disporre l'organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l'approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.

Art. 3
Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed è composta da:

a) quattro consiglieri regionali:

b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. La consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto.

3. La partecipazione alla consulta è a titolo onorifico.

4. La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale.

5. La consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.

Art. 4
Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali

1. La consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni della consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La consulta può disporre le audizioni che ritiene utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti nelle questioni all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni della consulta con i relativi atti istruttori sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, che provvede ad inoltrarli al Presidente della Giunta regionale al fine dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di proposte di denominazione provenienti dai soggetti di cui all'articolo 6, la trasmissione delle deliberazioni avviene solo nel caso di parere favorevole da parte della consulta.

4. Per l'attribuzione di nomi riferiti a persone fisiche o fatti storici accaduti da meno di dieci anni la consulta delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

Art. 5
Criteri per la denominazione dei beni regionali

1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l'identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.

2. L'attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.

3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.

Art. 6
Proposte di denominazione

1. Possono presentare proposte di denominazione di beni regionali alla consulta:

a) i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione; tali proposte hanno carattere prioritario nell'esame della consulta;

b) il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione;

c) almeno cento cittadini residenti nella Regione Toscana, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della consulta.

2. La consulta si esprime sulle proposte di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della loro presentazione.

Art. 7
Lapidi commemorative e monumenti

1. *Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa* ***(4)*** della consulta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, *lettera a bis)* ***(4)***, promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.

1 bis. *La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.* ***(5)***

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del

bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.

2 bis. *Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018 nel seguente modo:*

a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 03 "Altri fondi" – Titolo 2 "Spese in conto capitale";

b) annualità 2017 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" – Programma 03 "Altri Fondi" – Titolo 2 "Spese in conto capitale";

c) annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" – Programma 03 "Altri Fondi" – Titolo 2 "Spese in conto capitale". ***(6)***

2 ter. *Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.* ***(6)***

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Note

1. Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 1.
2. Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.
3. Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.
4. Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.
5. Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.
6. Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 4.

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10.04.2015)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità
Art. 2 Comitato di indirizzo
Art. 3 Rete degli osservatori regionali della legalità
Art. 3.1 Conferenza annuale
Art. 3 bis Clausola valutativa

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, "cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti", e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

3. L'intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

Art. 1
Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell'Osservatorio:

a) la raccolta di informazioni funzionali a verificare il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;

b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;

d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;

e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;

f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;

g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribuire all'educazione alla legalità e allo

sviluppo dei valori costituzionali e civici. ***(3)***

Art. 2
Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.

2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.

3. Il comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.

4. Il comitato d'indirizzo è composto da:

a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell'ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l'amministrazione di appartenenza ***(7)***;

b) il Presidente del Consiglio regionale;

c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;

d) un rappresentante della Giunta regionale;

e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);

f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;

i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;

l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza;

m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;

n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell'ordine italiane. ***(4)***

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture – uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e). ***(5)***

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.

10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

Art. 3
Rete degli osservatori regionali della legalità

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

Art. 3.1
Conferenza annuale ***(6)***

1. L'Osservatorio, d'intesa con il Consiglio regionale, organizza annualmente una conferenza quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguite.

2. L'Osservatorio presenta durante la conferenza annuale un rapporto sull'attività svolta.

3. La partecipazione alla conferenza annuale è aperta al pubblico.

Art. 3 bis
Clausola valutativa ***(2)***

1. Il comitato di indirizzo dell'Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l'attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l'avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2;

b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all'articolo 3, comma 1;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

Note

1. Nota soppressa.
2. Articolo inserito con l.r. 13 giugno 2018, n. 30, art. 1.
3. Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 1.
4. Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2.
5. Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 2.
6. Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2021, n. 20, art. 3.
7. Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 6.

PARTE VIII

QUALITA’ DELLA REGOLAMENTAZIONE

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29.10.2008)

INDICE

CAPO I - Qualità della normazione
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Principi in materia di qualità della normazione
Art. 3 - Programma di azione normativa
Art. 4 - Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi
Art. 4 bis Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa
Art. 5 - Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi
Art. 6 - Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari
Art. 7 - Documentazione a corredo delle proposte di legge
Art. 8 - Documentazione a corredo delle proposte di regolamento
Art. 9 - Motivazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 9 bis Clausola di neutralità finanziaria
Art. 10 - Coordinamento finale e formale delle leggi
Art. 11 - Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione
Art. 12 - Testi unici
Art. 13 - Manutenzione della normativa
Art. 14 - Comunicazione degli atti normativi
Art. 15 - Rapporto sulla normazione
Art. 16 - Strutture di supporto
CAPO II - Elementi formali delle fonti normative
Art. 17 - Formula di promulgazione delle leggi
Art. 18 - Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti
Art. 19 - Numerazione delle leggi e dei regolamenti
CAPO III - Disposizioni di attuazione
Art. 20 - Strumenti attuativi
Art. 21 - Disposizioni transitorie

CAPO I
Qualità della normazione

Art. 1
Finalità della legge

1. La presente legge, attuativa dell'articolo 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.
2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto.
3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 2
Principi in materia di qualità della normazione

1. La Regione Toscana persegue la qualità della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.
2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed in particolare a quelli di:
   a) programmazione normativa;
   b) snellezza delle procedure;
   c) semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme;
   d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
   e) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della normazione;
   f) contenimento degli oneri amministrativi.

Art. 3
Programma di azione normativa

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) *di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)* ***(9)*** contiene un'apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale, volti sia al riordino che all'innovazione, secondo i principi della presente legge.
2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell'ordinamento regionale.
3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l'aggiornamento e l'attuazione del PRS.

Art. 4
Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica, mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, degli effetti di detti interventi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. *L'AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini.* ***(1)***
2. L'analisi di fattibilità è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse.
3. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione*

dell'analisi di fattibilità e dell'AIR. ***(5)***

Art. 4 bis

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa (8)

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa"), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).

3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.

4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.

Art. 5

Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'articolo 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:
   a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;
   b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'articolo 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

Art. 6

Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari

1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualità normativa dei testi sottoposti all'esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 7

Documentazione a corredo delle proposte di legge ***(2)***

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto ***(10)****.*

3. La relazione tecnico-normativa indica l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.

4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:
   a) relazione sugli esiti dell'AIR;
   b) scheda di legittimità;
   c) scheda di fattibilità;
   d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.

Art. 8

Documentazione a corredo delle proposte di regolamento

1. Le proposte di regolamento sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali e della relazione tecnico-normativa, nonché, qualora il regolamento sia stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilità, della relazione sugli esiti delle medesime.

Art. 9

Motivazione delle leggi e dei regolamenti

1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai "visto" e dai "considerato".
2. I "visto" indicano:
   a) il quadro giuridico di riferimento;
   b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all'articolo 57 dello Statuto.
3. I "considerato" motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell'articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell'eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).
4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.
5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei "visto" e dei "considerato" possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.

Art. 9 bis

Clausola di neutralità finanziaria ***(11)***

1. *Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato "Clausola di neutralità finanziaria" e collocato in fine dell'articolato, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.*

Art. 10

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 11

Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione

1. La violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme statutarie in materia di qualità della normazione può essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia di cui all'articolo 57 dello Statuto, ai sensi e con le modalità della legge regionale che disciplina tale organo.

Art. 12

Testi unici

1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 dello Statuto.
2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.

Art. 13

Manutenzione della normativa ***(3)***

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:
   a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
   b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
   c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
   d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
   e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.

Art. 14

Comunicazione degli atti normativi

1. La Regione, ferme restando le disposizioni sulla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, favorisce la più ampia conoscenza dei propri atti normativi attraverso la comunicazione, anche in via telematica, dei loro contenuti essenziali e di ogni altro elemento informativo utile.

Art. 15

Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l'elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.
2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.
4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all'elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.

Art. 16

Strutture di supporto

1. Il Consiglio e la Giunta individuano le strutture tecniche per il presidio della qualità della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l'elaborazione del rapporto sulla legislazione,

assicurandone la congrua dotazione organica, l'elevata qualificazione ed il costante aggiornamento professionale.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1 assicurano l'assistenza ai titolari del potere di iniziativa legislativa per la formulazione delle proposte di legge e per la predisposizione della documentazione di accompagnamento.

CAPO II
Elementi formali delle fonti normative

Art. 17
Formula di promulgazione delle leggi

1. La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

(testo della legge)

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana."

Art. 18
Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti ***(4)***

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di "regolamento".

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

"La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana."

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana."

4. *Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge.* ***(6)***

Art. 19
Numerazione delle leggi e dei regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da "/R".

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.

4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all'entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l'ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO III
Disposizioni di attuazione

Art. 20
Strumenti attuativi

1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o più atti adottati d'intesa, ***(7)*** definiscono regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa.

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Note

1. Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 9.
2. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 34.
3. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 35.
4. Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 36.
5. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 10.
6. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 11.
7. Decreto 5 gennaio 2011, n. 1.
8. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 4.
9. Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11.
10. Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 4.
11. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 63.

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Deliberazione 27 settembre 2010, n. 65

Oggetto: Approvazione atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

Sono presenti	ALBERTO MONACI	**Presidente del Consiglio regionale**
	ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI GIULIANO FEDELI	**Vicepresidenti**
	GIAN LUCA LAZZERI	**Segretario questore**
	MARCO CARRARESI DANIELA LASTRI	**Segretari**

E' assente MAURO ROMANELLI **Segretario questore**

Presiede: Alberto Monaci Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alessandro Mazzetti - Segretario generale

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l'articolo 20 con il quale si rinvia ad atti adottati d'intesa tra il Consiglio e la Giunta per la definizione di regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla legge medesima ed in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le Regioni e fra le Regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione tra le strutture tecniche che presidiano la qualità della normazione

Visto il manuale adottato dalla Regione del dicembre 2007 recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" promosso dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il supporto tecnico dell'Osservatorio legislativo interregionale;

Vista la stesura tecnica dell'atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della Regione Toscana" predisposto dagli uffici giuridici e legislativi del Consiglio e della Giunta regionale in collaborazione tra loro;

Considerato che sulla base dello Statuto e della citata l.r. 55/2008 la cura della qualità dei testi normativi costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento della Regione Toscana;

Considerato che la citata l.r. 55/2008, in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto regionale, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la motivazione obbligatoria delle leggi e dei regolamenti, da esprimere in un preambolo che è parte integrante di detti atti normativi;

Considerato opportuno stabilire regole condivise, ai sensi dell'articolo 20 della citata l.r. 55/2008, per assicurare l'omogenea e corretta redazione del preambolo degli atti normativi, così come riportato nell'atto di intesa con la Giunta regionale "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della regione Toscana" (allegato A);

A voti unanimi

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 55/2008, l'atto di intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della Regione Toscana" (allegato A, parte integrante della presente deliberazione), dando mandato agli uffici di assicurarne l'attuazione ed il rispetto e di promuoverne l'aggiornamento e la manutenzione costanti, per quanto necessario;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Alberto Monaci Alessandro Mazzetti

Allegato A

Atto di intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale della Toscana,

premesso

che la cura della qualità dei testi normativi costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento della regione toscana, ai sensi dello Statuto e della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

che l'articolo 20 della l.r. 55/2008 rinvia ad atti adottati d'intesa tra il consiglio e la giunta per la definizione, in attuazione di quanto previsto dalla legge medesima ed in conformità a quanto stabilito, a questo riguardo, di comune accordo tra le regioni e tra queste e lo Stato, di regole sulla qualità normativa e di forme e modalità di collaborazione tra le competenti strutture tecniche;

che la regione ha adottato, a tal fine, il manuale del dicembre 2007 recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" promosso dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il supporto tecnico dell'Osservatorio legislativo interregionale;

che la citata l.r. 55/2008, in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto regionale, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la motivazione obbligatoria delle leggi e dei regolamenti, da esprimere in un preambolo che è parte integrante di detti atti normativi;

che è opportuno stabilire regole condivise per assicurare l'omogenea e corretta redazione del preambolo degli atti normativi;

adottano

d'intesa tra loro, ai sensi della normativa sopra richiamata, le seguenti "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della regione Toscana", dando mandato ai propri uffici di assicurarne l'attuazione ed il rispetto e di promuoverne l'aggiornamento e la manutenzione costanti, per quanto necessario.

Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della regione Toscana

Sommario

Parte prima - Linee guida per la motivazione delle leggi D) Redazione dei "Considerato" delle leggi

A) Profili generali della motivazione delle leggi

B) Redazione del Preambolo delle leggi

C) Redazione dei "Visto" delle leggi

E) Schema di redazione delle leggi e del loro preambolo

Parte seconda - Linee guida sulla motivazione dei regolamenti

A) Profili generali della motivazione dei regolamenti

B) Redazione dei "Visto" dei regolamenti

C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti

D) Schema di redazione dei regolamenti e del loro preambolo

Parte terza - I regolamenti interni

Parte prima - Linee guida per la motivazione delle leggi

A) Profili generali della motivazione delle leggi

1. La motivazione espressa nel preambolo costituisce parte integrante della legge. In quanto tale essa deve essere strettamente attinente al testo legislativo cui è riferita. Nella versione informatica del testo, essa deve essere contenuta nello stesso file dell'articolato.
2. Nel corso dell'iter consiliare, gli emendamenti all'articolato della legge che incidono anche sulla motivazione devono essere accompagnati da corrispondenti emendamenti al preambolo, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 142 del Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale, n. 12 del 27 gennaio 2010.
3. L'obbligo di motivazione sussiste anche per le leggi che modificano leggi anteriori al 2009 e quindi prive di motivazione; in tal caso la motivazione deve riferirsi alle sole disposizioni della legge di modifica e argomentare, in particolare, le ragioni che inducono ad innovare il testo vigente. Tali motivazioni non confluiscono nel testo coordinato di accompagnamento, che quindi continua a comprendere il solo articolato, come in origine.
4. Quando invece si è in presenza di leggi che modificano leggi motivate, occorre distinguere tra la motivazione delle ragioni che hanno indotto alla modifica – che è espressa nel preambolo della legge di modifica e non confluisce nel preambolo della legge modificata – e le motivazioni che, ponendosi a fondamento della nuova disposizione risultante dalla modifica, devono essere inserite all'interno della motivazione originaria mediante una specifica norma di modifica della stessa.

B) Redazione del Preambolo delle leggi

1. Per la redazione del preambolo, occorre seguire le regole di tecnica redazionale previste per gli atti normativi, in particolare per quanto riguarda la citazione di altri atti normativi.

2. La motivazione è preceduta dall'intestazione "Preambolo".
3. Dopo la parola "Preambolo", al rigo successivo è inserita, al centro, la scritta

"Il Consiglio regionale"

4. La suddetta scritta è seguita dall'elencazione dei "Visto" e successivamente da quella dei "Considerato".
5. Ai sensi della legge sulla normazione, per individuare le parti che compongono il preambolo si usano esclusivamente le espressioni: "Visto", ripetuta per ogni atto preso in esame e declinata secondo le regole di grammatica, e "Considerato quanto segue:" usata un'unica volta e seguita da un elenco punti numerati.
6. Alla fine del preambolo e prima dell'articolato, è inserita, al centro, la frase
"Approva la presente legge"
7. Per le proposte di legge di iniziativa della giunta, la motivazione, inizialmente predisposta dalla stessa giunta, è successivamente integrata nel corso dell'iter consiliare, a cura della commissione consiliare referente, come meglio specificato in seguito, con il supporto degli uffici di assistenza alla commissione e con la collaborazione degli uffici legislativi e del settore proponente della giunta.

C) Redazione dei "Visto" delle leggi

1. L'esposizione dei Visto deve rispettare la gerarchia delle fonti e, all'interno, seguire un ordine cronologico.
2. Occorre fare anzitutto riferimento all'articolo 117 della Costituzione ed al comma che identifica la specifica competenza esercitata: il comma terzo se concorrente, il comma quarto se residuale ed eventualmente entrambi ove la proposta riguardi materie a diversa competenza; qualora la legge sia attuativa di atti comunitari è necessario citare il comma quinto; nei casi in cui la legge contenga interventi specifici in materia di pari opportunità e politiche di genere è necessario citare anche il comma settimo.
3. Successivamente, si deve fare riferimento alla lettera dell'articolo 4 dello Statuto (Finalità principali) od eventualmente al comma dell'articolo 3 (Principi generali) cui la legge si riferisce; egualmente devono essere citati gli eventuali altri articoli dello Statuto di cui la legge costituisce attuazione.
4. In caso di recepimento di atti comunitari, va fatto riferimento agli stessi (riferimento che deve essere contenuto anche nel titolo della legge).
5. In caso di competenza concorrente, va citata la legge-quadro o comunque la legge o le leggi statali di riferimento per l'esercizio della competenza stessa.
6. In caso vi siano una o più norme statali che qualificano i livelli essenziali delle prestazioni considerati dalla legge, occorre fare riferimento ad esse, elencandole in ordine cronologico di approvazione.
7. Quando l'intervento legislativo sia imposto da una sentenza della Corte costituzionale o della Corte di giustizia delle Comunità europee, vanno citati gli estremi della sentenza.
8. Nel caso di legge di modifica testuale, nei "Visto" deve essere citata la legge regionale che viene modificata; se sono più d'una vanno elencate in ordine cronologico.
9. Invece, non deve essere fatto riferimento, nei "Visto", ad ulteriori atti normativi, anche se si tratta di atti citati nell'articolato; ugualmente, in una legge di abrogazione non deve essere citata, nei "Visto", la legge che si abroga.
10. <u>Per quanto riguarda la parte della motivazione che deve essere inserita nel corso dei lavori del consiglio:</u>

10.1. Nei "Visto" si devono richiamare i pareri obbligatori pervenuti alla commissione (parere istituzionale della prima commissione; parere del consiglio delle autonomie locali; parere della commissione per le pari opportunità; eventuale pronunciamento del collegio di garanzia); può altresì essere dato atto dei pareri secondari delle altre commissioni;

10.2. Se il parere è favorevole, si usa l'espressione "Visto il parere favorevole di ...." senza ulteriori richiami all'interno del "Considerato".

10.3. Se il parere è contrario o contiene osservazioni o condizioni, si usa l'espressione "Visto il parere di ....." e si procede come al punto 8) del paragrafo D) Redazione dei "Considerato" delle leggi.

D) Redazione dei "Considerato" delle leggi

1. Sotto un unico "Considerato quanto segue" devono essere elencate tutte le argomentazioni con le quali si esplicitano le ragioni della legge.
2. Le argomentazioni sono numerate analogamente a quanto viene fatto per i commi di un articolo e ogni argomentazione è chiusa con il punto e virgola. Non vanno inserite formule quali "Ritenuto opportuno", "Valutato", "Atteso", "Preso atto", "Tutto ciò premesso" e simili.
3. L'esposizione dei "Considerato" deve rispettare un ordine logico-cronologico.
4. Eventuali riferimenti nel "Considerato" alla legge che si sta motivando devono essere indicati usando l'espressione "la presente legge" e non "la presente proposta".
5. Ai sensi della legge sulla normazione, la motivazione non deve consistere nella mera riproduzione o parafrasi del contenuto dell'articolato, né in affermazioni generiche (quali ad esempio "*considerato necessario intervenire nella materia*" o simili).
6. La motivazione deve riferirsi, in particolare, ove ricorrenti nella fattispecie, ad aspetti quali:

a) il tipo di competenza esercitata (di norma, nei soli casi in cui l'individuazione della competenza si presenti particolarmente problematica);

b) le finalità dell'intervento (conseguentemente, di norma, non devono più essere inseriti nell'articolato articoli iniziali dedicati alla mera enunciazione delle finalità della legge);

c) l'indicazione degli strumenti attivati per conseguire le finalità;

d) le motivazioni delle esigenze di unitarietà per l'eventuale mantenimento alla regione di funzioni amministrative e gestionali, non conferite agli enti locali, o di regolazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite;

e) le motivazioni di eventuali specifiche disposizioni di carattere derogatorio, transitorio, di differimento dell'efficacia; di retroattività.

7. Nei casi di leggi a contenuto necessariamente non omogeneo (legge di manutenzione, legge di semplificazione, legge finanziaria, legge comunitaria e simili) è opportuno che i punti del "Considerato" corrispondano alle partizioni della legge, raggruppando le relative argomentazioni omogenee. Per la legge di approvazione del rendiconto, la motivazione, di norma, si limita a dare atto della rispondenza alle previsioni del bilancio.
8. Per quanto riguarda la parte della motivazione che deve essere inserita nel corso dei lavori del consiglio:
qualora siano pervenuti pareri che contengono osservazioni o condizioni o che sono contrari, nel "Considerato" si deve dare atto che le osservazioni e condizioni espresse sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo, oppure si deve esprimere la motivazione del mancato accoglimento, totale o parziale, del parere.
9. Ai fini del punto 8, i pareri devono indicare con chiarezza le specifiche disposizioni oggetto di osservazioni o condizioni ed i contenuti delle medesime.

E) Schema di redazione delle leggi e del loro preambolo

Secondo le regole sopra enunciate, lo schema a cui attenersi nella redazione della legge e del suo preambolo risulta quello di seguito esemplificato:

Titolo della legge Sommario Preambolo Capo I – Rubrica del capo Art. 1 – Rubrica dell'articolo Art. 2 – Rubrica dell'articolo Art. 3 – Rubrica dell'articolo etc.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma …., della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera …) dello Statuto;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio …;

Vista la legge …….;

Vista la legge regionale…….;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n…. del …..;

la seguente parte dei "Visto" deve essere inserita nel corso dell'iter consiliare

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione (del Consiglio delle autonomie locali, ecc.), espresso

nella seduta del…..; oppure Visto il parere istituzionale della prima commissione, espresso nella seduta del…..;
Considerato quanto segue:

oppure, nel caso di leggi a contenuto necessariamente disomogeneo

Considerato quanto segue, per quanto concerne il Capo I (Rubrica), Sezione I (Rubrica)

1. ……;
2. ……;
3. ……;

la seguente parte dei "Considerato" deve essere inserita nel corso dell'iter consiliare in caso di pareri con osservazioni o condizioni oppure contrari

4. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

oppure

4. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, ad eccezione dei seguenti punti ……., in quanto ……

oppure

4. di non accogliere il parere istituzionale della prima commissione per i seguenti motivi…….

Approva la presente legge

Capo I Rubrica

Art. 1 Rubrica

1. *Segue articolato*

Parte seconda - Linee guida sulla motivazione dei regolamenti

A) Profili generali della motivazione dei regolamenti

1. Per quanto non diversamente stabilito nei punti seguenti e fatti salvi gli opportuni adattamenti linguistici e procedurali connessi al tipo di atto, per la redazione del preambolo dei regolamenti si applicano le medesime regole stabilite per la redazione del preambolo delle leggi.
2. La motivazione dei regolamenti è inserita fin dal momento dell'adozione da parte della giunta dello schema di

regolamento e viene successivamente integrata in occasione della approvazione finale, dando atto delle fasi dell'iter procedurale ed integrando opportunamente il "Considerato". Anche lo schema di regolamento è approvato dalla giunta con deliberazione.
3. Dopo la parola "Preambolo", al rigo successivo è inserita, al centro, la scritta "La Giunta regionale"
4. Alla fine del preambolo e prima dell'articolato è inserita, al centro, la frase
"Approva il presente regolamento"
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l.r. 55/2008, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento deve essere indicato l'articolo e il comma della legge di cui quell'articolo del regolamento costituisce attuazione.

B) **Redazione dei "Visto" dei regolamenti**

1. Occorre fare riferimento all'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.
2. Occorre fare riferimento all'articolo 42 dello Statuto.
3. Deve essere citata la legge (o l'atto comunitario, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto) alla quale si dà attuazione e in particolare l'articolo o gli articoli nei quali è richiamato il regolamento, senza dettagliarne il contenuto.
4. In caso di modifica di un regolamento vigente, deve essere citato il regolamento che si modifica.
5. Occorre citare il parere del Comitato tecnico di direzione.
6. Citare i pareri delle strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1; non è necessario indicare le date in cui i pareri sono stati resi.
7. Nel caso in cui il regolamento sia riesaminato a seguito di pronuncia del Collegio di garanzia, citare tale pronuncia.
8. Nel preambolo del regolamento, fare riferimento alla preliminare deliberazione della giunta con la quale è stato adottato lo schema di regolamento.

Le disposizioni che seguono devono essere integrate in occasione del secondo passaggio in giunta per l'approvazione finale del regolamento

9. Dare atto del parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto; se il parere è favorevole darne indicazione, altrimenti si procede come al punto 4 del paragrafo C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti.
10. Dare atto dell'eventuale parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto; se il parere è favorevole darne indicazione, altrimenti si procede come al punto 4 del paragrafo C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti.
11. Nel caso ci sia una difformità tra il testo dello schema di regolamento adottato dalla giunta con la deliberazione preliminare e quello del regolamento approvato con la seconda deliberazione, occorre un nuovo parere del competente settore dell'area attività legislative della presidenza e, qualora la difformità non sia di carattere meramente redazionale, anche delle altre strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1. Di tali pareri occorre dare atto nel preambolo; non è necessario indicarne le date.
12. Deve essere citata la deliberazione finale con cui la giunta approva il regolamento.

C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti

1. La motivazione del regolamento, di norma, è più sintetica rispetto a quella delle leggi, delle quali le disposizioni regolamentari costituiscono mera attuazione; in ogni caso devono essere debitamente motivate tutte le disposizioni del regolamento, che secondo quanto previsto dalla relativa legge, apportino eventuali integrazioni al dettato della legge stessa.
2. Analogamente alla legge vanno puntualmente motivate le disposizioni a carattere derogatorio e quelle transitorie.
3. La motivazione dei regolamenti direttamente attuativi di atti comunitari, a seconda del grado di autonomia rimessa allo stato membro, deve essere analoga a quella delle leggi o a quella dei regolamenti attuativi di leggi regionali.
4. Per quanto riguarda i pareri obbligatori resi dalla competente commissione consiliare e dal Consiglio delle autonomie locali, nel caso in cui contengano osservazioni o condizioni o siano contrari, deve essere dato atto dell'accoglimento integrale delle osservazioni o condizioni espresse nel parere, con le conseguenti modifiche dell'atto, oppure motivare il non accoglimento, totale o parziale, del parere.
5. Ai fini del punto 4, i pareri devono indicare con chiarezza le specifiche disposizioni oggetto di osservazioni o condizioni ed i contenuti delle medesime.

D) Schema di redazione dei regolamenti e del loro preambolo

Secondo le regole sopra enunciate, lo schema a cui attenersi nella redazione del regolamento e del suo preambolo risulta quello di seguito esemplificato:

Titolo del regolamento

Sommario Preambolo Capo I – Rubrica Art. 1 – Rubrica *(recante l'indicazione dell'articolo e comma della legge di cui questo articolo del*

regolamento costituisce attuazione) Art. 2 – Rubrica *(idem)* etc.

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la direttiva ……;

Vista la legge……;

Vista la legge regionale ……..e in particolare l'articolo ….;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del …;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n 1;

la seguente parte dei "Visto" deve essere inserita in sede di deliberazione finale dell'atto

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del……..;

Visto il parere (favorevole) della … commissione consiliare, espresso nella seduta del……;

Visto il parere (favorevole) del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del……..;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo16, comma 4 del Regolamento

interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n.1.

Considerato quanto segue

1. ……;

2. ……;
3. ……;

la seguente parte dei "Considerato" deve essere inserita in sede di deliberazione finale dell'atto in caso di pareri con osservazioni o condizioni oppure contrari

4. di accogliere il parere della … commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

oppure

4. di accogliere il parere della … commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti ..., in quanto …

oppure

di non accogliere il parere della …commissione per i seguenti motivi …..

Approva il presente regolamento

Capo I Rubrica

Art. 1 Rubrica

(recante l'indicazione dell'articolo e comma della legge di cui questo articolo del regolamento costituisce attuazione)

1. *segue articolato*

Parte terza - I regolamenti interni

1. I regolamenti interni sia del consiglio che della giunta costituiscono una autonoma fonte di autorganizzazione interna di tali organi ed hanno acquisito, per effetto della l.r. 55/2008, una specifica e rispettiva numerazione progressiva.
2. Essi recano l'intestazione "Regolamento interno del consiglio regionale/della giunta regionale……(data e numero, come per le leggi anche se con rispettiva numerazione autonoma)…… (titolo)…… .
3. I regolamenti interni non contengono il preambolo con la motivazione, in quanto non compresi tra le fonti statutarie soggette a motivazione.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. *(14)*

(Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 02.05.2007)

INDICE

CAPO I - Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Validità degli atti pubblicati
Art. 3 - Articolazione del BURT
Art. 4 Parte prima
Art. 5 - Parte seconda
Art. 5 bis Parte terza
Art. 5 ter Parte quarta
Art. 6 Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza
Art. 7 Richiesta di pubblicazione
Art. 8 - Termini per la pubblicazione
Art. 9 - Correzione degli errori
Art. 10 - Testi coordinati degli atti normativi
Art. 11 - Periodicità della pubblicazione
CAPO II - Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 12 Ordinamento del Bollettino ufficiale
Art. 13 - Regole tecniche
Art. 14 Consultazione del BURT
Art. 15 - Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici
Art. 16 - Spese di pubblicazione
Art. 17 - Norma finanziaria
CAPO III - Banche dati
Articolo 18 Banche dati e protezione dei dati personali
Art. 19 - Disciplina delle banche dati
Art. 19 bis Disciplina di dettaglio tecnico
CAPO IV - Norme transitorie e finali
Art. 20 - Norma transitoria
Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 9/1995
Art. 22 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 9/1995
Art. 23 - Modifiche all' articolo 44 della l.r. 9/1995
Art. 24 - Decorrenza
Art. 25 - Abrogazioni

CAPO I
Disciplina della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato BURT, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 2
Validità degli atti pubblicati

1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.

2 bis. *Il BURT si articola in quattro parti.* (25)

2 ter. *I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi.* (25)

3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'articolo 10 ha solo carattere informativo.

Art. 3
Articolazione del BURT

*Abrogato **(26)***

Art. 4
*Parte prima **(27)***

1. *Sono pubblicati nella parte prima del BURT:*
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.

Art. 5
Parte seconda

1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
*a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); **(28)***

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); ***(28)***

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;

g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali; ***(28)***

h) abrogata; ***(3)***

i) abrogata; ***(3)***

j) abrogata; ***(3)***

k) abrogata. ***(3)***

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 5 bis
Parte terza ***(4)***

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.

Art. 5 ter
Parte quarta ***(29)***

1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:

a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;

b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6
Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza ***(12)***

1. La pubblicazione degli atti sul BURT avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6. (30)

2. Abrogato ***(31)***

Art. 7
Richiesta di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte ***(32)*** del BURT *individuata dalla presente legge*, ***(33)*** a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT *individuata dalla presente legge* ***(33)*** da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione. ***(19)***

Art. 8
Termini per la pubblicazione

1. I *l termine di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Toscana decorrono rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.* (34)

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURT.

Art. 9
Correzione degli errori

1. *Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso alla struttura competente per la pubblicazione, sul BURT è pubblicato un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.* ***(35)***

2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, la redazione del BURT *pubblica* ***(36)*** un comunicato del Presidente della Giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e il *testo corretto*. ***(36)*** Se necessario è ripubblicato l'intero testo.

2 bis. *Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed inequivoco* ***(18)*** *errore materiale, il dirigente dell'ufficio del BURT, d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l'errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e*

pubblicato, il dirigente del BURT provvede d'intesa con il dirigente dell'ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono. ***(10)***

2 ter. *L'avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione.* ***(10)***

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della Giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del BURT:
   a) dal direttore generale della direzione generale della Presidenza per gli atti della Giunta regionale;
   b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
   c) dal dirigente che ha adottato l'atto per gli atti dirigenziali.

Art. 10
Testi coordinati degli atti normativi ***(11)***

1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata "Raccolta normativa", nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche *normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.*

2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.

3. L'accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.

4. E' garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.

5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all' articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 11
Periodicità della pubblicazione

1. Il BURT è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

CAPO II
Ordinamento del Bollettino ufficiale

Art. 12
Ordinamento del Bollettino ufficiale ***(37)***

1. *La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.*

2. *Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.*

3. *Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).*

4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
   a) *le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;*
   b) *le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne* l'autenticità *e l'integrità;*
   c) *le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;*
   d) *le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.*

Art. 13
Regole tecniche ***(38)***

Abrogato

Art. 14
Consultazione del BURT ***(23)***

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della

Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

Art. 15

Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici ***(24)***

Abrogato

Art. 16

Spese di pubblicazione ***(13)***

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Le maggiori spese per l'attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l'anno 2007 ed euro 216.000,00 per l'anno 2008 da imputare all'unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento" e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione" del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
   Anno 2008
   - in diminuzione:
   UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti", per euro 327.000,00;
   UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00;
   - in aumento
   UPB di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento", per euro 60.000,00;
   Anno 2009
   - in diminuzione:
   UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti", per euro 267.000,00;
   UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

CAPO III
Banche dati

Articolo 18

Banche dati e protezione dei dati personali (39)

1. *Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:*
   a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
   b) delle regole tecniche sull'interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. *Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.*
3. *La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.*
4. *Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.*
5. *Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.*
6. *Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.*

Art. 19

Disciplina delle banche dati

1. *La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.* ***(16)***

2. Con atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della Giunta regionale e le strutture della Giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.
3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.
4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del *comma 2* ***(17)*** dell'articolo 18.

Art. 19 bis
Disciplina di dettaglio tecnico ***(40)***

1. *Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 1.*

CAPO IV
Norme transitorie e finali

Art. 20
Norma transitoria ***(15)***

Abrogato.

Art. 21
*Sostituzione dell'*articolo *42 della l.r. 9/1995* ***(15)***

Abrogato.

Art. 22
Modifiche all' articolo 43 della l.r. 9/1995 ***(15)***

Abrogato.

Art. 23
Modifiche all' articolo 44 della l.r. 9/1995 ***(15)***

Abrogato.

Art. 24
Decorrenza ***(15)***

Abrogato.

Art. 25
Abrogazioni ***(15)***

Abrogato.

Note

1. Nota soppressa.
2. Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 2.
3. Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 3.
4. Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 4.
5-6-7-8-9. Note soppresse
10. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 10.
11. Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 3.
12. Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 1.
13. Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 2.
14. Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.
15. Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 118.
16. Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.
17. Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6, art. 2.
18. Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 9.
19. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.
20-21-22. Note soppresse
21. Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3, comma 1.
22. Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 3, comma 2.
23. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 4
24. Articolo abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 5
25. Comma inserito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 1.
26. Articolo abrogato con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 2.
27. Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 3.
28. Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.
29. Articolo inserito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 5.
30. Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.
31. Comma abrogato con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.
32. Parola soppressa con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 7.
33. Parole inserite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 7.
34. Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 8.
35. Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.
36. Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.
37. Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 10.
38. Articolo abrogato con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 11.
39. Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 12.
40. Articolo inserito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 13.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

UFFICIO DI PRESIDENZA (VIII° Legislatura)

OGGETTO:	**ANNOTAZIONI**
Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi (terza edizione – dicembre 2007).	- Presidente - Componenti Ufficio di presidenza - Responsabile Ufficio di Gabinetto - Segreteria Presidente del Consiglio - Dirigenti di area - Dirigente settore bilancio e finanze

Deliberazione 22 aprile 2008, n. 35

Sono presenti	RICCARDO NENCINI	**Presidente del Consiglio regionale**
	ALESSANDRO STARNINI	**Vicepresidente**
	GIULIANA LORIS BAUDONE	
	BRUNA GIOVANNINI	**Segretari questori**
	GIUSEPPE DEL CARLO	
	GIANLUCA PARRINI	**Segretari**

E' assente il Vicepresidente Angelo Pollina.

Presiede: On. Riccardo Nencini
Segretario dell'Ufficio di presidenza: Alessandro Mazzetti - Segretario generale

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l'articolo 15 dello Statuto;
- l'articolo 23 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza della struttura operativa della Regione);
- l'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana del 30 marzo 1973;
- l'articolo 2 del regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) del 20 luglio 2004;
Richiamata la propria decisione 24 febbraio 1992, n. 65, poi modificata con decisione 10 giugno 2002, n. 11, relativa al documento "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" con la quale si stabiliva che tale documento doveva essere utilizzato nella predisposizione degli atti normativi approvati dal Consiglio regionale, dando incarico al Coordinatore, ora Segretario generale, di predisporre le necessarie indicazioni agli uffici per la sua applicazione;
Rilevato che uno specifico gruppo di lavoro, costituito con decreto del segretario generale 2 agosto 2006 n. 51 per il presidio dell'applicabilità e la verifica del manuale regionale unificato di drafting nell'ambito del Consiglio regionale, ha curato la redazione della Guida agli uffici per l'applicazione del documento in questione e il monitoraggio sulla relativa attuazione e che allo stesso gruppo hanno partecipato anche alcuni funzionari della Giunta regionale;
Evidenziato che:
1) un gruppo di lavoro interregionale, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale, ha elaborato un nuovo manuale regionale di drafting denominato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" pubblicato dalla Conferenza;
2) la Presidente della Conferenza, Monica Donini, con lettera in data 20 febbraio 2008, inviata ai Presidenti delle Assemblee ed ai Segretari generali, dopo aver espresso ampio apprezzamento per il documento, ha invitato gli stessi alla formalizzazione del manuale in modo che diventi strumento di lavoro per la predisposizione dei testi normativi;
Vista la nota in data 5 marzo 2008, predisposta dalla responsabile del citato gruppo di lavoro, con la quale è stato espresso l'interesse all'adozione ufficiale della nuova versione del manuale;
Ritenuto che il documento in questione possa costituire sin da ora un valido strumento per una migliore e più chiara formulazione degli atti normativi regionali;

A voti unanimi,
delibera

1. di prendere atto del documento "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" (terza edizione – dicembre 2007), allegato A, e di dare incarico al Segretario generale di fornire le necessarie indicazioni per la relativa applicazione da parte degli uffici nella predisposizione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della l.r. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento di competenza del Consiglio regionale, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale.(PBD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

On. Riccardo Nencini Alessandro Mazzetti

PARTE IX

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA, BIBLIOTECA

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

(Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 03.07.2002.)

Titolo I - *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

Art. 2 - Oggetto della legge

1. Sono oggetto della presente legge:

- **a)** la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;
- **b)** il concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;
- **c)** la disciplina dell'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- **d)** il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e comunicazione.

Titolo II - *INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*

Capo I - CRITERI GENERALI

Art. 3 - Informazione e comunicazione istituzionale

1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all'obiettivo generale di:

- **a)** far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;
- **b)** informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;
- **c)** consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;
- **d)** potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;
- **e)** garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all'estero;
- **f)** favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;
- **g)** contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza.
- **g bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale.27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (1)**

2. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.

3. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.

4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

Art. 4 - Programma annuale

1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l'attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale. *(5)*

Art. 5 - Piano triennale (16)

Abrogato.

Capo II - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

Art. 6 - Attività

1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:

a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.

Art. 7 - Strutture e personale

1. Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
5. I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

Art. 8 - Portavoce (2)

Abrogato.

Capo III - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Art. 9 - Strutture e funzioni

1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:
a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all' articolo 8 della legge n. 150 del 2000;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
d) le iniziative editoriali;
e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
f) la gestione delle procedure di reclamo.

Art. 10 - Personale delle strutture di comunicazione

1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.
2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni del personale che già opera, è subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni
3. Nessun titolo specifico è richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.

Art. 11 - Comunicazione di leggi e regolamenti

1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. *12 - Iniziative a supporto di interventi settoriali*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.

Art. *13 - Comunicazione con mezzi pubblicitari*

1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell'iniziativa di comunicazione con priorità per le imprese dell'informazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della l.r. 34/2013 (*11) (17)*
2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. ***14 - Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti***

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.

2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.

Art. ***15 - Messaggi di pubblica utilità***

1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivo pubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.

Art. ***16 - Ricerche e sondaggi***

1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri delle associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.

2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

Titolo III - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONEE COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17 - Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica

1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.

Art. ***18 - Interventi di sostegno***

1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.

2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all' articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.

3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.

4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.

Art. 19 - Altri interventi

1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.

2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizi analoghi.

3. Nell'ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare "stage" di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.

Titolo IV - DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Capo I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 20 - Definizione

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citato articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Autorità ai sensi della medesima disposizione.

Art. ***21 - Composizione***

1. Il CORECOM è costituito da cinque (4) *(7)* componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici,

economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.
2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro (4) componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due. *(4)*
3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta, il Comitato elegge il Vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. (18)

Art. ***22 - Incompatibilità (15)***

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell'esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Art. ***22 bis - Sospensione***

1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall'incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l'indennità di funzione.
3. È fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1. (9)

Art. ***23 - Decadenza***

1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 22, e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
- **a)** provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
- **b)** propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'Autorità.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale, a conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.

Art. ***24 - Dimissioni***

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale e comunicate al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

Art. ***25 - Funzioni del Presidente***

1. Il Presidente del CORECOM:
- **a)** rappresenta il Comitato;
- **b)** convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri; c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'Autorità e gli altri organi statali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. ***26 - Regolamento interno***

1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e definisce i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. ***27 - Indennità e rimborsi***

1. *(8)* Al Presidente ed ai componenti del CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

4. L'assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

Capo II - FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Funzioni

1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 .

Art. 29 - Funzioni proprie (19)

1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:

a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:

1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;

2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell'informazione;

3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza;

4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell'informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;

5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;

6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;

7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;

8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;

9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell'informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;

10) promuove l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione in ambito regionale;

11) promuove, quale organo funzionale dell'Autorità, nel mondo dell'informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell'Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

13) sottoscrive protocolli d'intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell'informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002);

14) predispone, d'intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;

15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);

b) Funzioni gestionali:

1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;

2) cura il censimento periodico dell'emittenza radiotelevisiva regionale, dell'editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.

2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Art. 30 - Funzioni delegate

1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato "regolamento dell'Autorità".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2 del regolamento dell'Autorità, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.
4. Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento dell'Autorità.

Art. 31 - Programmazione e rendicontazione dell'attività

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, (20) il CORECOM presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità il programma di attività per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate. (21)
3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.

Art. ***32 - Struttura organizzativa***

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

Art. **33 - *Dotazione finanziaria***

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale.

Titolo V *- INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE*

Art. 34 - Interventi di sostegno agli investimenti (12)

Abrogato.

Art. 35 - Condizioni per l'accesso alle agevolazioni (12)

Abrogato.

Art. ***36 - Procedure (12)***

Abrogato.

Art. ***37 - Formazione professionale (12)***

Abrogato.

Art. ***38 - Ricerche e rilevazioni***

1. La Giunta regionale promuove, anche tramite il CORECOM, ricerche sui consumi mediali, sulla diffusione di prodotti editoriali a stampa ed elettronici e sugli ascolti delle emittenti radiotelevisive, d'intesa ed in collaborazione con gli operatori del settore.

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

- **a)** quanto agli oneri di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 "Azioni di sistema Regioni-Enti locali" e nella U.P.B. 711 "Funzionamento della struttura regionale", definite con il Piano di formazione del personale di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;
- **b)** quanto agli oneri di cui all' articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall'esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per una quota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.

Art. ***40 - Abrogazioni***

1. Sono abrogate:

- **a)** la legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e all'editoria locale);
- **b)** la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
- **c)** la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 80 (modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni").

Art. ***41 - Disposizioni transitorie***

1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla effettiva costituzione del registro degli operatori

della comunicazione di cui all'articolo 34 della presente legge.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana spa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997, confluiscono nei fondi previsti dall'articolo 36, comma 1.
3. Per l'anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997.
4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.

Note
1. Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 12.
2. Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 73.
3. Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 20.
4. Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.
5. Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 9.
6. Nota soppressa.
7. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 64/2010prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
8. Si veda anche l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.
9. Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48, art. 1.
10. Nota soppressa.
11. Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 10.
12. Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 12.
13. Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 12.
14. Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47, art. 3.
15. Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10, art. 1.
16. Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 3.
17. Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 6.
18. Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.
19. Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.
20. Parole così sostituite con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 1.
21. Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 2.
22. Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Legge regionale 02 agosto 2006, n. 43

Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione. *(3)*

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 10.08.2006)

INDICE

Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Organizzazione
Art. 3 - Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione
Art. 4 - Personale giornalistico
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 1

Istituzione ***(3)***

1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 7, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale e Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.
2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, già proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2002:
   a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
   b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
   c) realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le Agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").
4. Il Portavoce del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed il Portavoce del Presidente della Giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all' articolo 8, comma 1 della l.r. 22/2002.
5. Le Agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

Art. 2

Organizzazione ***(3)***

1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale. ***(6)***

Art. 3

Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione ***(5)***

1. La responsabilità dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L'incarico di responsabile dell'Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l'esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L'incarico di responsabile dell'Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell'Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell'Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011).

Art. 4

Personale giornalistico ***(3)***

1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.
2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al

riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

4. *abrogato.* ***(7)***

Art. 5

Norma finanziaria ***(3)***

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dal 1° gennaio 2007 e stimati in euro 1.570.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono imputati alla UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008:

Anno 2007

In diminuzione:

- UPB 133 Attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 741 Fondi - spese correnti per euro 400.000,00

In aumento:

- UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00

Anno 2008

In diminuzione:

- UPB 133 Attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 741 Fondi - spese correnti per euro 400.000,00

In aumento

- UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali di cui all' articolo 4 della l.r. 22/2002 trovano copertura rispettivamente, sulla UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti e sulla UPB 133 Attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti come previsto dalla medesima legge.

Art. 6

Disposizioni di prima applicazione ***(3)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione delle Agenzie; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.
2. In sede di prima applicazione la direzione dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale è affidata al responsabile del settore Informazione e comunicazione del Consiglio regionale in servizio al 31 dicembre 2005.
3. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Agenzia è determinata *in diciassette unità a tempo indeterminato per l'Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l'Agenzia del Consiglio regionale.* ***(1)***
4. Abrogato. ***(7)***
5. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza, affine a quello attualmente posseduto.

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 24.
2. Nota soppressa.
3. Ai sensi della l.r. 9/2011, art. 8, comma 1, " 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale."
4. Nota soppressa.
5. Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4.
6. Parole abrogate con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 10.
7. Comma abrogato con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 10.

Legge regionale 09 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).
(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 11.03.2011)

INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Organizzazione
Art. 4 - Responsabile dell'Ufficio stampa
Art. 5 - Inquadramento del personale giornalistico
Art. 6 - Disposizioni finali
Art. 7 - Norma finanziaria
Art. 8 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale),

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 54/2010 ha sospeso per il Consiglio regionale l'applicazione della l.r. 43/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino in materia di informazione ed ha istituito, ai sensi della l. 150/2000, un ufficio stampa provvisorio nel quale sono confluiti i giornalisti della precedente Agenzia per l'informazione, con invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;

2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall'esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell'attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;

3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla l.r. 54/2010 e, conseguentemente, dispone l'abrogazione, oltre che della stessa l.r. 54/2010, anche delle disposizioni della l.r. 43/2006 nella parte in cui si riferiscono al Consiglio regionale ed all'Agenzia di informazione dello stesso Consiglio;

4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;

5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l'attuazione della precedente l.r. 43/2006;

6. La legge garantisce il passaggio dell'attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;

7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l'attività dell'Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell'abolizione della figura del direttore.

Approva la presente legge

Art. 1
Istituzione

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, è istituita, all'interno del segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2
Funzioni

1. L'ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:
   a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
   b) produzione e diffusione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio; ***(1)***
   c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche

a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.

2. L'ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

2 bis. *All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.* ***(9)***

Art. 3

Organizzazione ***(10)***

1. *All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso*

2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.

Art. 4

Responsabile dell'Ufficio stampa ***(11)***

1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:

a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;

b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.

Art. 5

Inquadramento del personale giornalistico ***(12)***

1. *Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.*

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.

Art. 6

Disposizioni finali ***(13)***

Abrogato.

Art. 7

Norma finanziaria ***(13)***

Abrogato.

Art. 8

Abrogazioni

1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.

2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Note

1. Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57, art. 1.
2-8. Note soppresse.
9. Comma aggiunto con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 5.
10. Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.
11. Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.
12. Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.
13. Articolo abrogato con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 10.

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.

(Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29.07.2020)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 Inquadramento del personale giornalista
Art. 2 Dotazione organica
Art. 3 Fondo salario accessorio del personale del comparto
Art. 4 Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006
Art. 5 Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011
Art. 6 Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011
Art. 7 Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011
Art. 8 Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011
Art. 9 Norma finanziaria
Art. 10 Abrogazioni
Art. 10 bis Norma transitoria
Art. 11 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l'equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'articolo 1, comma 160, che ha inserito il comma 5 bis nell'articolo 9 della l. 150/2000, secondo il quale: "Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro";

Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l'articolo 18 bis per l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, "le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria";

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l'applicazione, tra l'altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le agenzie di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 43/2006, nell'istituire le strutture speciali per le attività di informazione della Giunta regionale e del

Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 150/2000, ha provveduto, nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della medesima l. 150/2000, a riconoscere al personale giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso;

2. Nell'anno 2018, il CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di "giornalista pubblico", cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;

3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento;

4. La sentenza della Corte costituzionale 10/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 9/2017 nella parte in cui prevede l'applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte costituzionale 81/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l'applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;

5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 7/2001, nella parte in cui prevede l'applicazione al personale giornalista dell'ente del CNLG;

6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l'equiparazione indicata;

7. Solo con la l. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del "trattamento in godimento" e, quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno "ad personam" riassorbibile, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 165/2001, e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;

8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;

9. Nel perdurare della vigenza della l.r. 43/2006 e della l.r. 9/2011, la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale, per la definizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;

10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell'attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;

11. Nelle more dell'adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all'inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l'Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell'ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla l.r. 43/2006;

12. L'intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell'ambito della proposta di rendiconto per l'anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell'adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all'applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;

13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina

organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella l.r. 9/2001;

14. L'equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di "reformatio in pejus";

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Inquadramento del personale giornalista

1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale"), cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento. ***(2)***

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno "ad personam", ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo. ***(2)***

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019, le tabelle di equiparazione, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo. ***(2)***

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all'inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 e dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019. ***(2)***

Art. 2

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 43/2006, e la dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, incrementandole, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e nella dotazione organica del Consiglio regionale. Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Fondo salario accessorio del personale del comparto

1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stabilmente incrementato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), del CCNL funzioni locali 2016/2018, dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" di cui all'articolo 1, comma 2, oltre a quanto stanziato nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al numero di unità di cui all'articolo 2. ***(3)***

Art. 4

Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006

1. L'articolo 3 della l.r. 43/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. *3 Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione*

1. La responsabilità dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L'incarico di responsabile dell'Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l'esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L'incarico di responsabile dell'Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell'Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell'Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011). ".

Art. 5

Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:

" *2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.* ".

Art. 6

Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. *3 Organizzazione*

1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso

2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.".

Art. 7

Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. *4 Responsabile dell'Ufficio stampa*

1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:

a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;

b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale. ".

Art. 8

Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 5 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. *5 Inquadramento del personale giornalistico*

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo. " ***(2)***

Art. 9

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 2, comma 2, limitatamente al periodo dalle parole: “assunti a contratto” alle parole: “ruolo regionale”; l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 6, comma 4, della l.r. 43/2006.
   b) gli articoli 6 e 7 della l.r. 9/2011.

Art. 10 bis

*Norma transitoria **(1)***

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 9/2011 continua ad applicarsi al personale già destinatario dell’assegno ivi previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 6.

2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69

3. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

PARTE X

RAPPRESENTANZA E CONTRIBUTI

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 46

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana (33)

(Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.04.2015)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I Feste, celebrazioni, iniziative e premi
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto
CAPO II - Festa della Toscana
Art. 2 - Celebrazione della Festa della Toscana
Art. 3 - Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana
CAPO II bis Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana
Art. 3 bis - Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana
Art. 3 ter - Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana
Art. 3 quater - Celebrazione delle personalità storiche della Toscana
CAPO II ter Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano
Art. 3 quinquies Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano
CAPO III - Pianeta Galileo
Art. 4 - Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo
CAPO IV - Premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci
Art. 5 - Premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci
CAPO V - Premio regionale Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane
Art. 6 - Premio regionale "Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane"
CAPO VI - Norme finanziarie e finali
Art. 7 - Norma finanziaria
Art. 8 - Abrogazioni
TITOLO II Toscana 2050
CAPO I La Toscana del futuro
Art. 8 bis Iniziative relative a Toscana 2050
Art. 8 ter Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050
Art. 8 quater Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale, tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione, nonché iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano ***(34)***;

2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, le ricorrenze del Capodanno dell'Annunciazione (13), in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all'intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il "Pianeta Galileo", il premio regionale "Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci" (13) (14) ; ***(1)***

3. Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza;

4. La Festa della Toscana è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che, in Toscana, ha trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

4 bis. Con risoluzione 7 luglio 2015, n. 2 (Indirizzi per le funzioni di rappresentanza delle sedi consiliari) il Consiglio regionale ha approvato la relazione del Presidente del Consiglio regionale che detta indirizzi per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana, ulteriori rispetto a quella del 30 novembre, e che individua nel 25 marzo la celebrazione del capodanno dell'annunciazione, celebrato in Toscana fino al 1750 come primo giorno dell'anno; nel 27 aprile la ricorrenza dell'indipendenza toscana, quando con la partenza del Granduca da Firenze questi lasciò un sistema che, attraverso il governo provvisorio, portò la Toscana ad essere una regione autonoma; infine nel 13 luglio la ricorrenza dell'insediamento della prima assemblea regionale toscana, nel 1970, con la nomina del primo presidente del Consiglio regionale nella persona di Elio Gabbuggiani; ***(2)***

4 ter. Fu Papa Pio V ad "inventare" il titolo di Granduca di Toscana con una bolla papale del 27 agosto 1569, con cui attribuì al Duca di Firenze, Cosimo I, il titolo di Granduca di Toscana; un titolo che non lasciava dubbi sulla primazia dei Medici sugli altri principi italiani. Un atto importante, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva, infatti, Cosimo I, e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, di "reputazione", che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli Etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione regionale. Il 27 agosto, dunque, s'intende celebrare l'origine etrusca del territorio toscano, attraverso la "Giornata degli Etruschi" ed il sostegno alle iniziative tematiche promosse sul territorio dagli enti locali e dai musei civici della Toscana appartenenti agli enti locali; ***(2)***

4 quater. Nell'ambito delle attività istituzionali del Consiglio regionale s'inquadrano le celebrazioni di ricorrenze e personalità storiche (15) che possano assumere una particolare valenza per l'identità toscana. In quest'ottica è necessario prevedere la possibilità per l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire annualmente la celebrazione di tali ricorrenze e personalità storiche (13); ***(2)***

5. Pianeta Galileo è un programma di divulgazione scientifica attivato dal Consiglio regionale, a partire dal 2004, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera i), dello Statuto, con lo scopo di raccordare gli istituti scolastici con le università e gli enti che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica, per consentire alle giovani generazioni, agli studenti e, in generale, al più ampio pubblico, di accedere alla conoscenza scientifica intesa, non solo come possesso di competenze specifiche, ma, soprattutto, come capacità di capire le scienze e le sue applicazioni tecnologiche, di valutarne l'uso sociale e di comprenderne le finalità;

6. Il Consiglio regionale, con Pianeta Galileo, intende promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della libertà della ricerca scientifica, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e consapevole cittadinanza scientifica;

7. Il programma delle attività di Pianeta Galileo, così come si è articolato negli anni, si caratterizza come un'offerta educativa eterogenea, articolata in varie sezioni tematiche: lezioni-incontro, convegni, mostre, laboratori, seminari, visite guidate, ed altre iniziative collaterali tra le quali, in particolare, "Primo incontro con la Scienza", istituito nel 2008, e "Premio Giulio Preti", istituito nel 2006;

8. L'esperienza delle iniziative fin qui svolte per la promozione dell'innovazione, miratamente rivolte al mondo dell'imprenditoria, inducono a ritenere necessario ampliare il raggio d'intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica, che, da incentivo alle imprese a far proprie le pratiche innovative, si rivolga al sostegno e alla promozione dell'ideazione stessa dell'innovazione quale fenomeno complesso correlato anche alla possibilità di effettuare ricerca, e destinato a valorizzare iniziative di carattere artistico, didattico o culturale in genere così come a sostenere la competitività nei diversi comparti economici; ***(1)***

9. Per gli scopi del punto 8 si ritiene di attivare uno specifico intervento, nella forma del premio, denominato "Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci" (13), tale da valorizzare, sostenere e promuovere "start up" e progetti legati al campo della ricerca e dell'innovazione, provenienti prioritariamente dal mondo giovanile. Al fine di perseguire la massima valorizzazione di un'iniziativa premiale nel campo dell'innovazione si mira alla creazione di sinergie fra enti prevedendo la stipula di un apposito protocollo d'intesa fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e altri enti promotori interessati, per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio; ***(1)***

10. Abrogato; ***(16)***

10 bis. Il Consiglio regionale intende sostenere la ricerca e l'innovazione per garantire lo sviluppo sostenibile e favorire l'individuazione di strumenti utili a valutare l'impatto sulle generazioni future delle politiche economiche, sociali e ambientali, nella consapevolezza che l'impegno per promuovere uno sviluppo sostenibile richiede integrazione nelle azioni di un'ampia platea di soggetti pubblici, ma anche privati, e della società civile; ***(17)***

10 ter. Per perseguire le finalità del punto 10 bis, il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio, di ricerca ed eventi finalizzati a costruire le politiche regionali del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale; ***(17)***

11. Alla luce delle esperienze fin qui svolte, appare opportuno supportare il programma degli ***(3)*** eventi istituzionali di cui al punto 2, con una specifica ed unitaria fonte normativa, al fine di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti;

Approva la presente legge

TITOLO I
Feste, celebrazioni, iniziative e premi ***(18)***

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Oggetto

1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui

agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali ***(19)*** ed istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore ***(19)***, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.

3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.

CAPO II
Festa della Toscana

Art. 2
Celebrazione della Festa della Toscana

1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana.), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.

Art. 3
Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana

1. L'Ufficio di presidenza, anche d'intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.

2. L'Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articolo 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.

CAPO II bis
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle personalità storiche della Toscana ***(4) (20)***

Art. 3 bis
Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana ***(5)***

1. La celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione (21) si tiene il 25 marzo di ogni anno.
2. La celebrazione dell'indipendenza della Toscana si tiene il 27 aprile di ogni anno. La celebrazione della ricorrenza della prima seduta del Consiglio regionale della Toscana si tiene il 13 luglio di ogni anno.
3. La celebrazione della "Giornata degli Etruschi" si tiene il 27 agosto di ogni anno.

Art. 3 ter
Programmi e modalità organizzative delle celebrazioni istituzionali della Toscana ***(6)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, entro il termine di trenta giorni precedenti ciascuna delle ricorrenze di cui all'articolo 3 bis, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione dei relativi programmi celebrativi e approvazione dei relativi finanziamenti.

Art. 3 quater
Celebrazione delle personalità storiche della Toscana ***(7) (22)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può deliberare annualmente la celebrazione di personalità storiche della Toscana (23).
2. Per la programmazione e l'organizzazione delle celebrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 ter.

CAPO II ter
Iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano **(35)**

Art. 3 quinquies
Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio toscano (36)

1. Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento.

CAPO III
Pianeta Galileo

Art. 4
Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il programma di divulgazione scientifica Pianeta Galileo definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative dell'evento ed il relativo finanziamento.

CAPO IV
Premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci ***(8)***

Art. 5
Premio regionale Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci ***(24) (9)***

1. È istituito il premio regionale "Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci" (25), quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per la promozione dell'iniziativa giovanile.

2. Allo scopo di garantire la massima valorizzazione del premio regionale "Innovazione Toscana – Amerigo Vespucci" (25), il Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, stipula un protocollo d'intesa con altri enti promotori interessati per la costituzione del comitato promotore.

3. Il protocollo di cui al comma 2 è volto, in particolare, alla regolamentazione dei seguenti aspetti:

a) definizione puntuale delle caratteristiche del premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) definizione delle modalità organizzative del premio e del relativo finanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate.

CAPO V
Premio regionale Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane *(10) (26)*

Art. 6
*Premio regionale "Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane" **(11)***

CAPO VI
Norme finanziarie e finali

Art. 7
*Norma finanziaria **(12)***

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2017-2018-2019 nel modo seguente:

a) per la Festa della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo massimo di euro 350.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di euro 350.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di euro 350.000,00 relativo all'annualità 2019;
b) per Pianeta Galileo, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo massimo di euro 78.200,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di euro 124.200,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di euro 124.200,00 relativo all'annualità 2019;
c) per la celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Toscana, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo massimo di euro 200.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di euro 200.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di euro 200.00,00 relativo all'annualità 2019;
d) per la celebrazione di singoli anniversari storici, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo massimo di euro 25.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di euro 25.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di euro 25.000,00 relativo all'annualità 2019;
e) per il premio regionale Innovazione – Made in Tuscany, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titoli 1 "Spese correnti" per l'importo massimo di euro 100.000,00 relativo all'annualità 2017; per l'importo massimo di euro 100.000,00 relativo all'annualità 2018 e per l'importo massimo di euro 100.000,00 relativo all'annualità 2019;
f) abrogata. (27)

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Art. 8
Abrogazioni

1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.

TITOLO II
Toscana 2050 (28)

CAPO I
La Toscana del futuro (29)

Art. 8 bis
*Iniziative relative a Toscana 2050 **(30)***

1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell'immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.

Art. 8 ter
*Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050 **(31)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l'istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell'immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.

Art. 8 quater
*Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II **(32)***

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2022 alla Missione 14 "Sviluppo

economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti";

- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2023 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti";
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all'esercizio 2024 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca ed innovazione" Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

Note

1. Punto così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.
2. Punto inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.
3. Parole così sostituite con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 1.
4. Capo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 2.
5. Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 3.
6. Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 4.
7. Articolo inserito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 5.
8. Rubrica prima sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 6; poi così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 7.
9. Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 7.
10. Rubrica così sostituita con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 8.
11. Articolo prima sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 9; poi abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9.
12. Articolo così sostituito con l.r. 7 marzo 2017, n. 9, art. 10.
13. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.
14. Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.
15. Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.
16. Numero abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.
17. Numero inserito con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 1.
18. Titolo inserito con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 2. e poi così modificato con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 3.
19. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 3.
20. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 4.
21. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 5.
22. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6.
23. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 6.
24. Rubrica così sostituita con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.
25. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 8.
26. Capo abrogato con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9.
27. Lettera abrogata con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 9.
28. Titolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 10.
29. Capo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 10.
30. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 11.
31. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 12.
32. Articolo aggiunto con l.r. 24 dicembre 2021, n. 51, art. 13.
33. Titolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 1.
34. Punto così sostituito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 2.
35. Capo inserito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 4.
36. Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2025, n. 9, art. 5.

Deliberazione consiliare 18 dicembre 2002, n. 197
Istituzione Gonfalone d'argento.

omissis

1) È istituita una onorificenza del Consiglio regionale denominata "il Gonfalone d'argento";

2) l'onorificenza consiste nella riproduzione in argento del Gonfalone della Regione Toscana, con unita targhetta riportante la dicitura "Consiglio regionale", il nome del destinatario e la data del conferimento;

3) Il Gonfalone d'argento è conferito a persone fisiche italiane o straniere i cui riconosciuti meriti nel campo della scienza, della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport, delle relazioni internazionali, siano emersi in occasione di particolari eventi verificatisi nel corso dell'anno, recando lustro alla comunità toscana o significativi riflessi a onore della comunità nazionale o internazionale;

4) Il conferimento del Gonfalone d'argento è disposto dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione di membri del Consiglio regionale;

5) Il nominativo della persona che ha ottenuto l'onorificenza è iscritto in apposito albo conservato presso la Presidenza del Consiglio;

6) il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del B.U.R.T. e norme della pubblicazione degli atti della Regione Toscana) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n.63.

omissis

Legge regionale 04 febbraio 2009, n. 4

Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 11.02.2009)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Tipologia delle spese di rappresentanza
Art. 2 - Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
Art. 3 - Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza
Art. 4 - Partecipazione a comitati
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Abrogazione

PREAMBOLO

Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;

Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);

Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell'Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59;

considerato quanto segue:

1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di autonomia dell'Assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;

2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;

3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese;

4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.

Art. 1

Tipologia delle spese di rappresentanza

1. L'Assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e l'immagine del Consiglio, può effettuare le seguenti tipologie di spese di rappresentanza:
   a) spese riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;
   b) ***(1)*** spese per l'acquisto di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri analoghi eventi;
   c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a rapporti con soggetti esterni all'amministrazione.

3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità.

3 bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale). ***(2)***

Art. 2

Soggetti titolari della funzione di rappresentanza

1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente del Consiglio.
2. Le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche da:
   a) i componenti dell'Ufficio di presidenza;
   b) i presidenti delle commissioni consiliari;
   c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio, limitatamente alle attività di cui articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Le attività di rappresentanza possono essere delegate

dal Presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di presidenza.

Art. 3

Modalità di effettuazione delle spese di rappresentanza

1. Per le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Ufficio di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di ciascuno dei titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di autocertificazione con le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
3. Le ***(3)*** spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con deliberazione dell'Ufficio di presidenza e sono attuate con decreto del dirigente competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non precedentemente programmate e disposte dall'Ufficio di presidenza, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere effettuate direttamente dal Presidente o da altro consigliere delegato a rappresentarlo, con le modalità esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono disposte con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, fatta eccezione per quelle di importo non superiore ***(4)*** a 500,00 euro che possono essere disposte direttamente dal Presidente, e sono attuate con decreto del dirigente competente.

Art. 4

Partecipazione a comitati

1. Il Consiglio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall'Ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal capitolo 200 del bilancio di previsione del Consiglio e per gli anni successivi con l'apposito stanziamento previsto nel bilancio del Consiglio.
2. Nell'ambito del capitolo sono individuati articoli corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l'Ufficio di presidenza sull'andamento dell'utilizzo dello stanziamento.

Art. 6

Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale).

Note

1. Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 88.
2. Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 88.
3. Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 89.
4. Parola così sostituita l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 89.

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 21 giugno 2017, n. 59

Oggetto: Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015

Sono presenti	EUGENIO GIANI	**Presidente del Consiglio regionale**
	MARCO STELLA	**Vicepresidente**
	ANTONIO MAZZEO	**Consigliere segretario**
Sono assenti		
	GIOVANNI DONZELLI	**Consigliere segretari**
	LUCIA DE ROBERTIS	**Vicepresidente**

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la l.r. 23 febbraio 2010, n. 15 "Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015 n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 ottobre 2016, n. 85 "Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione";

Vista la deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

Vista la deliberazione 12 gennaio 2017, n. 9 "Sospensione contributi economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4" con la quale è stato stabilito di procedere, sulla base anche della l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013, alla revisione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti nel disciplinare di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 39/2015, e nelle more di tale revisione, di sospendere temporaneamente, la concessione di contributi economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 fino all'adozione dei nuovi criteri e delle nuove modalità; conseguentemente le domande pervenute dalla data di sospensione non sono state oggetto di valutazione;

Vista ed esaminata la relazione di approfondimento normativo e giurisprudenziale, predisposta dagli uffici, in merito alla disciplina dei contributi e nella quale sono state formulate tre ipotesi di revisione;

Ritenuto di individuare la terza ipotesi di revisione quale quella più rispondente alle esigenze manifestate e di procedere all'approvazione del nuovo disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ;

Ritenuto quindi di sostituire la sezione I° dell'allegato A della sopra citata deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015 relativa ai contributi con il testo indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi;

delibera

1. di modificare la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi sostituendo la sezione I° relativa ai contributi dell'allegato A della sopra citata deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015 con il testo indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la sospensione della concessione dei contributi economici prevista nella deliberazione 12 gennaio 2017, n. 9 "Sospensione contributi economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4" dalla data di pubblicazione del presente atto e del relativo disciplinare nel sito istituzionale del Consiglio regionale;
3. di incaricare con il presente atto il competente dirigente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD)

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

Eugenio Giani — Silvia Fantappiè

Allegato A

Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio
(Allegato A alla Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 - modificato con Deliberazione Ufficio di presidenza 14 marzo 2017, n. 27 e Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2017, n. 59)

SOMMARIO

Sezione I - Contributi
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Art. 3 - Tipologia delle iniziative
Art. 4 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda
Art. 5 - Istruttoria delle domande ed impegno di spesa
Art. 6 - Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa
Art. 7 - Limite del contributo
Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi
Art. 9 - Spese ammissibili a contributo finanziario
Art. 10 - Spese non ammissibili a contributo finanziario
Art. 11 - Cumulo dei contributi
Art. 12 - Revoca o rideterminazione del contributo finanziario
Art. 13 - Verifiche e controlli
Art. 14 – Pubblicità
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Art. 16 – Evidenza del contributo concesso
Art. 16 bis - Disposizione transitoria

Sezione II – Marchio
Art. 17 - Elementi caratterizzanti il marchio
Art. 18 - Criteri e modalità di concessione del marchio
Art. 19 - Riproduzione e corretto utilizzo del marchio
Art. 20 - Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale
Art. 21 - Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito
Art. 22 - Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari
Art. 23 - Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari

Sezione I – Contributi[1]

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente atto disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari e degli ausili e dei vantaggi economici in forma di servizi grafico-editoriali, tipografici e di uso gratuito di sale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), volti a sostenere iniziative ritenute particolarmente rilevanti poiché corrispondenti alle finalità istituzionali per le loro caratteristiche di promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva e idonee a valorizzare l'immagine e il ruolo del Consiglio regionale.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi nell'ambito degli eventi istituzionali (quali, ad esempio, Festa della Toscana, Pianeta Galileo, Capodanno toscano, Indipendenza della Toscana
3. e simili) le cui spese non costituiscono spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale n. 4/2009, sono disciplinati con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione dei programmi e delle modalità organizzative di ogni singola iniziativa. Per quanto non disposto dalla deliberazione, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.
4. Nel caso in cui il contributo sia finalizzato a finanziare un concorso, un premio, una borsa di studio e simili, da assegnarsi sulla base di un bando pubblico del Consiglio regionale, i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti nel bando stesso. Per quanto non disposto dal bando, si applicano le disposizioni del presente disciplinare.
5. Per i contributi finanziari che si concretizzano nell'erogazione di una somma a carico del Consiglio regionale per sostenere iniziative promosse da soggetti esterni, l'Ufficio di presidenza può individuare quadrimestralmente specifiche tematiche, coerenti con le finalità istituzionali di cui al comma 1, a cui le iniziative devono attenersi. L'Ufficio di presidenza delibera altresì l'ammontare delle risorse finanziarie erogabili nel periodo di riferimento.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, è disposta in favore di enti pubblici ed organizzazioni pubbliche e private che per natura giuridica o per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo non perseguano scopi di lucro, che abbiano sede legale in Toscana e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede legale fuori dal territorio toscano, propongano iniziative volte a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità toscana, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Non possono in ogni caso essere concessi i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, alle persone fisiche e alle società di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
3. Le iniziative e i progetti per cui sono concessi i contributi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale fatta eccezione per le richieste che propongano iniziative volte a valorizzare l'identità toscana in campo nazionale ed internazionale nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Lo stesso soggetto può presentare nel medesimo anno solare una sola domanda di concessione di contributo per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 (contributo finanziario, uso gratuito di sale, servizi grafico editoriali e tipografici).

Art. 3 - Tipologia delle iniziative

1. Le domande di concessione di contributo devono avere ad oggetto unicamente iniziative che siano particolarmente rilevanti per la rappresentatività del Consiglio regionale presso la società civile e risultino qualificanti per le finalità e le funzioni del Consiglio regionale.
2. L'accesso del pubblico all'iniziativa per la quale è chiesto il contributo deve essere gratuito. Nel caso di concessione dei servizi tipografici, la distribuzione delle pubblicazioni deve essere gratuita. L'obbligo di gratuità può essere derogato solo qualora l'eventuale concorso finanziario richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto a finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto in beneficenza, indicando in modo espresso il soggetto beneficiario.
3. Non sono ammesse a contributo le domande aventi ad oggetto l'attività ordinaria del soggetto richiedente.
4. Non sono ammesse domande di contributo finanziario per corsi di formazione e aggiornamenti, iniziative promosse da articolazioni di partito, sindacati e organizzazioni rappresentative di categoria.

Art. 4 - Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, presentano domanda di contributo al Presidente del Consiglio regionale utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "*Cittadini-contributi*".
2. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, nelle forme e con gli effetti previsti dagli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
   a) i dati riguardanti il soggetto richiedente;
   b) il tipo di iniziativa per la quale è richiesto il sostegno, con una descrizione che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva della stessa;
   c) le finalità, le modalità e i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
   d) l'assenza di finalità di lucro dell'iniziativa;
   e) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa, sollevando il Consiglio regionale da ogni eventuale pretesa;

f) il piano finanziario previsionale di spesa, nel quale sono indicate in modo analitico tutte le voci di spesa e le eventuali voci di entrata, il costo complessivo dell'iniziativa, le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati (specificando per ciascuno la denominazione), le spese non coperte e il contributo finanziario richiesto al Consiglio regionale;

g) relazione sintetica dell'iniziativa che illustri gli aspetti di promozione dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

h) nel caso la domanda venga presentata oltre il termine previsto dal comma 6, le motivazioni del ritardo, così da consentire la valutazione prevista al comma 7.

3. Alla domanda gli enti e le organizzazioni private devono allegare:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, redatto nelle forme previste dalla legge, o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, copia di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

5. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità :

a) tramite posta ordinaria o raccomandata all' Ufficio "Archivio e protocollo del Consiglio della Regione Toscana", via Cavour 2, 50129 Firenze;

b) di persona all'Ufficio "Archivio e protocollo" che *effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30*, salvo il periodo di chiusura estiva degli uffici;

c) per via telematica utilizzando le seguenti modalità:

c.1) tramite la piattaforma web ap@ci https://web.e.toscana.it/apaci selezionando come ente destinatario AOO-Consiglio regionale della Toscana;

c.2) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente/associazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale consiglioregionale@postacert.toscana.it.

6. La domanda deve essere presentata quarantacinque giorni prima della data di svolgimento della iniziativa.

7. La domanda può essere presentata in un termine temporale più ravvicinato alla data di svolgimento dell'iniziativa solo per eccezionali e motivate esigenze la cui valutazione è rimessa all'Ufficio di presidenza, e comunque non oltre il termine perentorio di 15 giorni antecedenti la data di realizzazione dell'iniziativa.
8. La domanda pervenuta oltre il termine perentorio di cui al comma 7 è irricevibile.

Art. 5 - Istruttoria delle domande ed impegno di spesa

1. Il settore competente verifica la completezza e la conformità della domanda rispetto ai requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4.
2. Nel corso della fase istruttoria possono essere richiesti, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti che devono pervenire entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione o entro 3 giorni dalla medesima data nel caso di presentazione della domanda entro i più brevi termini previsti dall'articolo 4, comma 7.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2 o di mancata risposta la domanda è irricevibile.
4. Il settore competente trasmette all'Ufficio di presidenza gli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute
5. Il settore competente, successivamente all'adozione del deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 6 e secondo le indicazioni di questa, provvede all'adozione degli atti di impegno,
6. Nel caso di contributi di importo non superiore a 500,00 euro, disposti direttamente dal Presidente ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4, il settore competente provvede all'adozione degli atti di impegno sulla base della disposizione del Presidente indicante l'importo da erogare.

Art. 6 - Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa

1. La concessione del contributo è disposta con delibera dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. n. 4/2009.
2. La concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
   a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
   b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana

c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.

Art. 7 - Limite del contributo

1. Per le iniziative ammesse a contributo finanziario, la somma erogabile non può superare i 2.000,00 euro, e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa.

Art. 8 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo, con le modalità comunicate dal settore competente ai sensi della normativa vigente, il soggetto beneficiario presenta, a firma del legale rappresentante:
a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale tipografico prodotto secondo le modalità comunicate dal settore competente;
b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Le spese devono essere chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia con riguardo alla data di realizzazione sia per la congruità della loro tipologia e della loro quantificazione. Al rendiconto finanziario sono allegate le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo finanziario concesso, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Il rendiconto deve essere coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
c) rendicontazione corredata della documentazione contabile probatoria dell'avvenuta erogazione, nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto per finalità di beneficenza.
2. Nel caso in cui il contributo si riferisca ad una pubblicazione da realizzare presso una tipografia esterna al Consiglio regionale, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 copie dell'opera al Consiglio regionale.
3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 9 - Spese ammissibili a contributo finanziario

1. Sono ammissibili al contributo finanziario unicamente le spese:

a) direttamente riferibili alla attuazione dell'iniziativa;

b) intestate al soggetto beneficiario;

c) risultanti effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente;

d) individuabili in una o più delle seguenti tipologie:

d.1) acquisto di beni strumentali non durevoli;

d.2) canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture;

d.3) allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;

d.4) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);

d.5) servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;

d.6) premi e riconoscimenti;

d.7) compensi per relatori, artisti, la cui prestazione fa parte del programma approvato, e le relative spese di viaggio, di vitto ed alloggio.

Art. 10 - Spese non ammissibili a contributo finanziario

1. Non sono ammissibili a contributo finanziario le seguenti tipologie di spesa:

a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;

b) acquisto di beni mobili registrati;

c) acquisto di beni durevoli;

d) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;

e) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;

f) mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. r. 4/2009.

Art. 11 - Cumulo dei contributi

1. Il contributo concesso dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente è cumulabile con altri contributi pubblici o privati concessi per la medesima iniziativa, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 12 - Revoca o rideterminazione del contributo finanziario

1. Il dirigente del Settore competente dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa;

b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 8;

c) inosservanza delle modalità indicate all'articolo 16.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo finanziario concesso, si procede d'ufficio alla proporzionale rideterminazione del contributo stesso.
3. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa il dirigente del settore competente, valutati i risultati conseguiti, ridetermina il contributo finanziario riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa realizzata.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettua verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Pubblicità

1. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il dirigente del settore competente è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

Art. 16 – Evidenza del contributo concesso

1. Il contributo concesso è evidenziato nelle seguenti forme:

a) nel caso di concessione di contributo finanziario, o di concessione a titolo di contributo di una sala del Consiglio regionale o del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di materiale pubblicitario, il materiale informativo, pubblicitario e di stampa deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Con il contributo del Consiglio regionale della Toscana"* o, in alternativa, la dicitura *"Con il contributo di"* abbinata al marchio del Consiglio regionale;

b) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio grafico-editoriale di un volume, del suo inserimento nella collana "Edizioni dell'Assemblea" e del conseguente servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale, il testo, al fine di assicurare

l'omogeneità grafica, deve essere impaginato dall'ufficio grafica del Consiglio regionale e il volume deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura *"Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009";*

c) nel caso di concessione, quale contributo, del servizio di stampa presso la tipografia del Consiglio regionale di una pubblicazione impaginato da soggetti terzi, il competente ufficio, comunque, deve verificare il rispetto delle linee guida di cui alla sezione II e il materiale da pubblicare deve riportare il marchio del Consiglio regionale e la dicitura "*Pubblicazione stampata dalla tipografia del Consiglio regionale della Toscana, quale contributo ai sensi della l.r. 4/2009".*

2. Nei casi di cui al comma 1, il marchio del Consiglio regionale deve essere riprodotto secondo le disposizioni della sezione II e posizionato in modo chiaramente distinto dai marchi degli altri promotori dell'iniziativa.

Art. 16 bis - Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente disciplinare sul sito istituzionale del Consiglio regionale, le domande di accesso a contributo possono essere presentate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, anche per iniziative che siano già state svolte nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda stessa.

Sezione II

Marchio

Art. 17
Elementi caratterizzanti il marchio

1. Il marchio del Consiglio regionale, come indicato nell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2010 n.15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), coincide con lo stemma.
2. Lo stemma, come definito nella legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma , del Gonfalone e del Sigillo della Regione Toscana) è costituito dai seguenti elementi grafici e testuali:

   a) scudo "sannitico" in colore rosso su cui campeggia un "Pegaso" in nero su bianco tratto da una medaglia attribuita a Cellini;

   b) logotipi "Regione Toscana" e "Consiglio Regionale" posizionati sopra e sotto lo scudo oppure lateralmente.

Art. 18
Criteri e modalità di concessione del marchio

1. Il Consiglio regionale concede l'uso del marchio, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2010, per:
   a) attività o iniziative di enti pubblici;
   b) eventi di carattere culturale, scientifico, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato;
   c) servizi o prodotti forniti da parte di soggetti terzi e conformi a quanto prescritto dal comma 5.
2. I promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono ottenere la concessione in uso del marchio a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, presentando apposita istanza al Presidente del Consiglio.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente ed illustrare in modo esauriente finalità, contenuti, sede, periodo, modalità di svolgimento e piano dei costi, con indicazione di eventuali altri soggetti che sostengono economicamente l'iniziativa e il relativo importo.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), possono ottenere la concessione in uso del marchio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, conseguente alla stipulazione di apposito contratto che ne definisce le modalità di utilizzo, ai sensi articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2010. A tal fine presentano apposita istanza al Presidente del Consiglio.
5. L'istanza di cui al comma 4, deve contenere le informazioni necessarie ad individuare il soggetto richiedente e illustrare le caratteristiche, le finalità e le modalità di utilizzo del prodotto o servizio che si vuole contraddistinguere con la riproduzione del marchio, tenuto conto che le modalità di utilizzo del marchio stesso devono presentare carattere consono alla natura istituzionale del Consiglio regionale.
6. Il Presidente del Consiglio, previa istruttoria del dirigente del settore competente in materia di rappresentanza, sottopone le istanze di cui ai commi 2 e 4 all'Ufficio di presidenza per la decisione in merito alla concessione.
7. La decisione in merito alla concessione o al diniego del marchio è comunicata al soggetto richiedente dal responsabile del settore competente in materia di rappresentanza. Nel caso dell'istanza di cui al comma 2, unitamente alla comunicazione della concessione, è allegato il file grafico del marchio con specificazione delle forme lecite del suo utilizzo. Nel caso

dell'istanza di cui al comma 4, il responsabile del settore competente in materia di rappresentanza fornisce il file grafico del marchio e provvede altresì alla stipulazione dell'apposito contratto che disciplina le modalità del suo utilizzo.

Art. 19
Riproduzione e corretto utilizzo del marchio

1. Il marchio è riprodotto in forma di file grafico ed è fornito nelle versioni allegate al presente atto, adatte a soddisfare la maggior parte delle situazioni concrete. Il marchio può essere ridimensionato per adattarlo alle caratteristiche del prodotto editoriale, ma non deve essere modificato in alcun modo. In particolare, non è consentito: deformarlo, ruotarlo, modificarne le proporzioni, separarne le componenti e/o modificarne la disposizione o i rapporti, modificarne i colori, la font o il testo, stamparne solo una parte.
2. L'area d'ingombro (rettangolo avente per lati le dimensioni del marchio) non deve essere occupata da elementi testuali o grafici.
3. La dimensione minima della larghezza dello scudo deve essere superiore a 10 millimetri.
4. Se utilizzato insieme ai marchi di altri enti o istituzioni, devono essere armonizzati i rapporti reciproci tenendo conto della gerarchia istituzionale.
5. In ogni caso, per esigenze particolari è possibile rivolgersi all'ufficio Grafica del Consiglio regionale.

Art. 20
Utilizzo del marchio per iniziative promosse dal Consiglio regionale

1. Sono autorizzati ad usare il marchio gli uffici del Consiglio regionale e i soggetti che hanno ricevuto apposita comunicazione dal competente ufficio consiliare e solo per il materiale illustrativo relativo all'iniziativa considerata; è esplicitamente escluso qualunque altro utilizzo.
2. Il marchio, per le iniziative promosse dal Consiglio regionale, deve essere posto nell'intestazione del materiale illustrativo, in posizione ben evidente, preferibilmente in alto.

Art. 21
Utilizzo del marchio concesso a titolo gratuito

1. Nei casi di concessione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2010, il marchio del Consiglio regionale deve essere posizionato nella parte inferiore o posteriore del materiale illustrativo e comunque distinto dai marchi dei

promotori dell'iniziativa.

2. Sullo stesso materiale deve essere collocata preferibilmente vicino al marchio e comunque nella stessa pagina anche la dicitura "*Marchio concesso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 15/2010*".

Art. 22
Utilizzo del marchio per le iniziative delle commissioni consiliari

1. Per pubblicizzare le loro iniziative, le commissioni consiliari utilizzano il marchio del Consiglio regionale, preferibilmente nella versione centrata, apponendo, al di sotto dello stesso, in posizione ben evidenziata, la denominazione della commissione (su una o più righe) utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.
2. Il testo deve essere dello stesso colore del logotipo, in minuscolo con solo le iniziali significative in maiuscolo e con corpo visivamente non superiore al logotipo.
3. In caso di utilizzo della versione centrata, le scritte devono essere centrate. In caso di utilizzo della versione a bandiera, le scritte devono essere allineate al margine sinistro dello scudo.
4. Nel caso di iniziative organizzate da più commissioni, le relative denominazioni devono essere poste una sotto l'altra, a seguire il marchio del Consiglio regionale, con le stesse modalità indicate per il caso singolo.

Art. 23[2]
Utilizzo del marchio per le iniziative dei gruppi consiliari

1. Per le iniziative dei gruppi consiliari, i medesimi utilizzano, oltre al simbolo del partito di riferimento del gruppo, il marchio del Consiglio regionale, affiancando allo scudo sannitico, invece della dizione "Regione Toscana Consiglio regionale", la denominazione "Gruppo consiliare, Regione Toscana, Nome gruppo".

2. La denominazione di cui al comma 1 è collocata a destra dello scudo, oppure in posizione centrata, secondo il dimensionamento e le proporzioni indicate nell'allegato al presente atto. Il testo della dizione deve essere tutto dello stesso colore, in minuscolo, con solo le iniziali significative in maiuscolo, utilizzando il tondo di una delle font seguenti: Times, Garamond o Palatino.

3. Il marchio del Consiglio regionale, come sopra descritto, è collocato in posizione subalterna rispetto al simbolo del partito di riferimento del gruppo consiliare, mai associato, ravvicinato o appaiato ad esso, e deve avere dimensioni comunque inferiori.

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle iniziative che coinvolgano più gruppi consiliari e più partiti, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente atto.

5. Durante il periodo elettorale è vietato l'uso dei simboli dei partiti negli elaborati grafici predisposti dagli uffici del Consiglio regionale.

.

[1] Sezione I sostituita con Deliberazione Ufficio di presidenza 21 giugno 2017, n.59
[2] Articolo 23 modificato con Deliberazione Ufficio di presidenza 14 marzo 2017, n. 27

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Utilizzo del marchio per iniziative dei gruppi consiliari

Iniziative di un gruppo consiliare

Gruppo consiliare
Regione Toscana
Nome Gruppo

Gruppo consiliare
Regione Toscana

Nome Gruppo

Iniziative di più gruppi consiliari

Gruppi consiliari
Regione Toscana
Nome Gruppo 1
Nome Gruppo 2
Nome Gruppo 3

Gruppi consiliari
Regione Toscana

Nome Gruppo 1
Nome Gruppo 2
Nome Gruppo 3

PARTE XI

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE

Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

(Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell'08.10.2014)

INDICE

PREAMBOLO
Art. 1 - Finalità dell'intervento
Art. 2 - Individuazione degli incarichi
Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi
Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi
Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti
Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house
Art. 7 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 39/2013 sancisce, all'articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

2. Il medesimo d.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;

3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;

4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità dell'intervento

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Art. 2
Individuazione degli incarichi

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal d.lgs. 39/2013, nonché quelli dei commissari che sostituiscono nelle loro funzioni ***(1)*** i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo d.lgs 39/2013.

Art. 3
Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi ***(4)***

Abrogato.

Art. 4
Dichiarazione della nullità degli incarichi ***(2)***

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.

Art. 5
Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento

del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 6
Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house ***(3)***

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 7
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 17.
2. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 18.
3. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 19.
4. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 20.

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13.02.2008)

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Competenze del Consiglio e degli organi di governo
Art. 3 - Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Art. 4 - Controllo preventivo del Consiglio
Art. 5 Elenchi regionali degli incarichi
Art. 5 bis Elenchi regionale dei revisori legali
Art. 6 - Strutture tecniche di supporto
Art. 7 Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina)
Art. 8 - Documentazione per la proposta di nomina
Art. 9 - Requisiti professionali
Art. 10 - Cause di esclusione
Art. 10 bis - Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
Art. 11 - Incompatibilità
Art. 12 - Conflitto di interesse
Art. 13 Limitazioni per l'esercizio degli incarichi
Art. 14 - Doveri inerenti il mandato
Art. 15 - Decadenza e revoca
Art. 16 - Sospensione dall'incarico
Art. 17 - Sostituzione
Art. 18 - Durata degli incarichi
Art.19 Rappresentanza di genere
Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
Art. 22 - Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali
Art. 22 bis - Nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012
Art. 23 - Abrogazioni

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione ***(2) (29)***

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.

1 bis. La presente legge non si applica:
a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;
b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale; ***(16) (48)***
c) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai commissari nominati dalla Regione. ***(3)***

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Art. 2
Competenze del Consiglio e degli organi di governo ***(29)***

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);
c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;
c) per incarichi direzionali;
d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
a) costituzione o scioglimento;
b) nomina degli organi;
c) approvazione dei bilanci;
d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
e) definizione di indirizzi e direttive;
f) disciplina dell'ordinamento interno;
g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione

dei componenti dell'organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale ***(4)*** se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore. ***(25)***

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.

8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale. ***(18)***

Art. 3
Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio ***(29)***

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell'articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

1 bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l'espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell'organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21, comma 6. ***(40)***

2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 4
Controllo preventivo del Consiglio

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

4. In caso di osservazioni del Consiglio, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

Art. 5
Elenchi regionali degli incarichi ***(49)***

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:
   a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
   b) la fonte normativa dell'incarico;
   c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
   d) i requisiti richiesti per l'incarico;
   e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;

f) i riferimenti normativi dell'indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.

4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.

5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l'elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Art. 5 bis
Elenchi regionale dei revisori legali ***(50)***

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L'elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma telematica.

3. Le modalità di istituzione e gestione dell'elenco sono disciplinate con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

4. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate da parte della persona direttamente interessata. Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco regionale.

5. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Il soggetto iscritto all'elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi compreso il curriculum vitae.

7. In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 6
Strutture tecniche di supporto

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:
   a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
   b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
   c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
   d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.

2. Le medesime strutture, inoltre:
   a) raccolgono le proposte di candidature ***(19)*** di cui all'articolo 7;
   b) verificano la completezza della documentazione prevista dall'articolo 8.

Art. 7
Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina ***(51)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:
   a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
   b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;
   c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
   d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
   e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);
   f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:
   a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;
   b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;
   c) il contenuto degli avvisi.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza.

4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all'articolo 8, sono presentate all'organo competente per la nomina o designazione da parte:
   a) delle organizzazioni sindacali regionali;
   b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
   c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;
   d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;
   e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.

6. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di

cui all'articolo 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.

7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:
   a) i presidenti dei gruppi consiliari;
   b) ciascun consigliere;
   c) la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.

Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis.

Art. 8
Documentazione per la proposta di nomina

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:
   a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
   b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
   c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
   d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
   e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
   f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
   g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 9
Requisiti professionali

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 10
Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
   a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
   b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
   c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione; ***(37)***
   d) coloro che siano stati condannati con sentenza

definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso. ***(7)***

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 10 bis
Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale ***(1)***

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 11
Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
   a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); ***(38)***
   b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
   c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
   d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
   e) difensore civico di regione, provincia o comune;
   f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana; ***(8)***
   g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
   g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b). ***(9)***

Art. 12
Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
   a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
   b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
   c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
   d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
   e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
   f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
   g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
   h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
   i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera a);

j) abrogata; ***(39)***

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi ***(52)***

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.
3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall'incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.
6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

Art. 14

Doveri inerenti il mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.
3. Il nominato ha l'obbligo:
   a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;
   b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).
4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

Art. 15

Decadenza e revoca

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:
   a) nel caso di cui all'articolo 13, comma 2;
   b) abrogata; ***(35)***
   c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 8, comma 1.
4. La revoca può essere disposta:
   a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
   b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.
5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. ***(11)***
6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del

Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, l'invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente. ***(12)***

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. L'organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17. ***(13)***

Art. 16
Sospensione dall'incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

Art. 17
Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.
2. Entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all'articolo 7, commi 7 e 8. ***(46)***

2 bis. Qualora l'incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. ***(47)***

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 18
Durata degli incarichi

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

Art.19
Rappresentanza di genere ***(53)***

1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità.
3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un'adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.
4. Le strutture tecniche di cui all'articolo 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.
5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell'anno successivo.
6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell'informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

Art. 20
Norme transitorie

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e

della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell'impegno che l'incarico comporta e della strategicità dell'ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell'anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l'avviso di cui all'articolo 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all'articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all'articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

Art. 21

Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell'organo sono nulli.

5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all'articolo 6, almeno quindici giorni ***(33)*** prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge. ***(24)***

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 22

Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11. ***(14)***

Art. 22 bis

Nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012 ***(36)***

1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
   a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;
   b) i dipendenti debbono essere in possesso di un'adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.

2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell'interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all'applicazione dell'articolo 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili

dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un'istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.

5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8.

6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un'intesa con la Regione, alla definizione dell'intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.

7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.

9. Nell'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell'articolo 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

Art. 23
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
   a) legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);
   b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 55 (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);
   c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all' art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31: "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali");
   d) legge regionale 8 aprile ***(28)*** 1995, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, concernente "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni").

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'articolo 22 della presente legge.

Note

1. Articolo inserito con l.r. 28 aprile 2008, n. 20 art. 18.
2. Rubrica così sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.
3. Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 1.
4. Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 2.
5-6. Note soppresse.
7. Parole aggiunte con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 4.
8. Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
9. Lettera aggiunta con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5.
10. Nota soppressa.
11. Periodo soppresso con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
12. Comma inserito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
13. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 7.
14. Comma aggiunto con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 8.
15. Nota soppressa.
16. Parole così sostituite con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 5.
17. Nota soppressa.
18. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 23.
19. Parole così sostituite con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22, art. 1.
20-23. Note soppresse.
24. Comma così sostituito con l.r. 26 febbraio 2010, n. 22, art. 3.
25. Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 15.
26. Nota soppressa.
27. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 17.
28. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 18.
29. Si veda l' articolo 4 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .
30-32. Note soppresse.
33. Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 13.
34. Nota soppressa.
35. Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10.
36. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 84, art. 1.
37. Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 7.
38. Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 8.
39. Lettera abrogata con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, n. 9.
40. Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66, art. 1.
41-45. Note soppresse.
46. Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66, art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6.
47. Comma inserito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66, art. 4.
48. Testo soppresso con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 1.
49. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 2.
50. Articolo inserito l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 3.
51. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art. 4.
52. Articolo così sostituito con l.r.5 agosto 2021, n. 28, art 5.
53. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 28, art, 7.

Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 07.11.2001)

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Presupposti per la nomina
Art. 3 - Diffida
Art. 4 - Preavviso
Art. 5 - Atto di nomina dei commissari
Art. 6 - Atti aggiuntivi
Art. 7 - Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti
Art. 8 - Attività dei commissari
Art. 9 - Anticipazioni per le attività commissariali
Art. 10 - Trattamento economico e giuridico dei commissari
Art. 11 - Sospensione e revoca degli incarichi
Art. 12 - Cessazione dell'attività commissariale
Art. 13 - Commissari previsti da specifiche disposizioni
Art. 14 - Disposizioni di attuazione
Art. 15 - Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 - Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali
Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina la nomina di commissari da parte della Regione per gli adempimenti previsti dalla legge stessa; stabilisce altresì gli effetti che derivano dalla nomina, i poteri e il trattamento economico e giuridico dei commissari.
2. Ai fini della presente legge, per ente sostituito si intende il soggetto nei cui confronti è disposto il commissariamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per l'esercizio di funzioni o attività di uno o più organi.

Art. 2
Presupposti per la nomina

1. La Regione ha facoltà di nominare commissari:
   a) quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi della Regione o la nomina di commissari da parte della Regione sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;
   b) quando la legge attribuisce alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza;
   c) relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo, ovvero si tratta di provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, per i quali l'ente risulti inadempiente;
   c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari; ***(3)***
   d) quando la legge regionale prevede lo scioglimento di enti ed occorre provvedere alla loro liquidazione.
2. La Regione ha, altresì, la facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni. La nomina può essere disposta anche in deroga a quanto previsto dal Titolo III della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), fatte salve le competenze attribuite agli organi di direzione politica.
3. Salvo che debba provvedersi per necessità e urgenza, la nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida ovvero da preavviso nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 ; la diffida e il preavviso sono comunicati ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge regionale che prevedono espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale.

Art. 3
Diffida

1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.
2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.
3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000.
4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

4 bis. *Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall'istanza di avvio del procedimento*

sostitutivo o dall'accertamento d'ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all'ente locale per accertare la sussistenza dell'inadempimento. ***(4)***

4 ter. *L'ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l'autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell'atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l'atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l'organo dell'ente locale competente all'adozione dell'atto in via sostitutiva, oppure, se l'atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l'ente locale adempie all'obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.* ***(4)***

Art. 4
Preavviso

1. La nomina è preceduta da congruo preavviso alle amministrazioni interessate quando la legge statale o regionale prevede la nomina di commissari per l'esercizio unitario di funzioni e attività ovvero per la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, che coinvolgono le competenze di una o di più amministrazioni.
2. Il preavviso contiene l'indicazione delle funzioni e delle attività che devono essere esercitati, ovvero degli interventi o delle opere che devono essere realizzati, nonché dei presupposti di legge per la nomina del commissario e degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina.
3. Nel caso in cui le amministrazioni interessate dichiarino, entro il termine previsto dall'atto di preavviso, la disponibilità a provvedere autonomamente nel senso indicato dall'atto medesimo, la Regione ha facoltà, in alternativa alla nomina del commissario, di accordare a tali amministrazioni un ulteriore termine entro il quale le amministrazioni stesse, anche sulla base di accordi e convenzioni, danno inizio all'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, ovvero in caso di ritardi nell'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, la Regione ha facoltà di procedere alla nomina del commissario.
5. All'atto di preavviso provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

Art. 5
Atto di nomina dei commissari

1. La nomina dei commissari è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi. *Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale.* ***(5)***

1 bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all'inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida. ***(6)***

2. Nell'atto di nomina sono indicati:
   a) le funzioni che devono essere esercitate dal commissario, le attività e gli atti singoli o tra loro collegati che devono essere portati a compimento;
   b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali"), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo; ***(7)***
   c) l'eventuale indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario, e le modalità della loro erogazione;
   d) gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7 , derivano dalla nomina;
   e) gli altri elementi espressamente previsti dalla presente legge.
3. Nel caso in cui l'attività commissariale concerna la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, l'atto di nomina indica, altresì, gli stanziamenti comunitari, statali, regionali o degli enti locali che devono essere preordinati allo scopo.
4. L'atto di nomina è comunicato ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

Art. 6
Atti aggiuntivi

.1. L'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di emanare direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina ha altresì facoltà:
   a) di rideterminare il contenuto del mandato commissariale per realizzare le medesime finalità stabilite dai presupposti di legge della nomina, ovvero per realizzare le finalità stabilite dall' articolo 7, comma 6, o dall' articolo 8, comma 9;
   b) di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario.
3. Gli atti aggiuntivi di cui al comma 2 producono gli stessi effetti dell'atto di nomina.

Art. 7

Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti

1. I commissari sostituiscono a tutti gli effetti, per le funzioni, le attività e gli atti indicati nell'atto di nomina, gli organi ordinari degli enti sostituiti, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di nomina.
2. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti sostituiti.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico degli enti sostituiti.
4. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando si provvede alla nomina previa diffida o previo preavviso, il commissario, al momento del suo insediamento e prima di esercitare le funzioni e le attività previste nell'atto di nomina, verifica se l'ente sostituito ha adempiuto in senso conforme all'atto di diffida o di preavviso entro la data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Il commissario, se accerta l'avvenuto adempimento nel termine suddetto, procede ai sensi dell'articolo 8, comma 10; diversamente, procede all'esercizio dei compiti attribuiti. L'adempimento non esonera l'ente sostituito dagli oneri finanziari per l'attività commissariale compiuta.
5. Gli enti sostituiti provvedono direttamente alle spese di cui al comma 3, compresi l'indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario; a tal fine, provvedono alle eventuali variazioni di bilancio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Nel caso in cui l'attività commissariale si svolga contestualmente in sostituzione di più amministrazioni, l'atto di nomina determina i criteri di ripartizione delle spese tra le amministrazioni competenti. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, quando ciò non è previsto, in proporzione al numero di residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.
6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, e in assenza di specifiche previsioni dell'atto di nomina, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di attribuire al commissario, previa diffida agli enti ad adempiere, il potere di disporre, in sostituzione degli organi competenti degli enti, gli atti relativi all'accertamento delle entrate e al pagamento degli oneri derivanti dall'attività commissariale.
7. A seguito della nomina, gli enti sostituiti sono tenuti ad assicurare al commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento della sua attività. In particolare, il commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali degli enti sostituiti, previa autorizzazione dei rappresentanti legali degli enti medesimi.
8. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, qualora nel corso dell'attività commissariale le funzioni, gli atti e le attività, per l'esercizio o il compimento dei quali è stato nominato il commissario, siano conferiti dalla legge statale o regionale alla competenza di un ente diverso da quello sostituito, detto conferimento ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale. Restano fermi gli effetti previsti dal presente articolo nei confronti del soggetto sostituito per tutte le funzioni, gli atti e le attività del commissario.
9. Nei confronti del commissario la Regione risponde delle sole obbligazioni espressamente previste a carico della Regione medesima nell'atto di nomina.
10. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando alla nomina del commissario si provvede ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera b), ovvero per l'esercizio di poteri straordinari che comportano l'esercizio coordinato o unitario di attività e funzioni della Regione e di altre amministrazioni, l'atto di nomina stabilisce i soggetti a cui sono imputati le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario. Nello stesso atto di nomina sono indicate le modalità dell'eventuale ripartizione degli oneri derivanti dall'attività commissariale.
11. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario medesimo sono direttamente e soggettivamente imputati alla Regione. Il commissario può avvalersi delle risorse strumentali e professionali della Regione, previa autorizzazione dei coordinatori dei dipartimenti interessati. Agli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dall'attività commissariale si provvede a carico del bilancio regionale; la Regione provvede al recupero delle somme nei confronti degli enti inadempienti anche quando la nomina del commissario regionale, disposta nell'ambito di procedimenti di sostituzione di detti enti, è volta allo svolgimento di attività propedeutiche all'esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi politici della Regione.
12. Restano ferme le norme statali o regionali che prevedono, a carico di altri soggetti pubblici o privati tenuti a determinate attività o interventi, l'addebito delle spese sostenute. Dette disposizioni si applicano anche quando le spese derivano dallo svolgimento delle attività commissariali di cui alla presente legge; in tali casi, salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge statale o regionale, al recupero delle somme provvede il soggetto a carico del quale sono posti, ai sensi del presente articolo, gli oneri finanziari dell'attività commissariale.

Art. 8

Attività dei commissari

1. Il commissario esercita le funzioni e i poteri indicati nell'atto di nomina e adotta gli atti tipici degli organi degli enti sostituiti, ovvero, nei casi previsti dalla

presente legge, degli organi regionali.

2. Il commissario non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuiti con l'atto di nomina.

3. Il commissario può avvalersi delle procedure amministrative semplificate previste dalla legge per l'esercizio delle funzioni e per il compimento degli atti e delle attività oggetto dell'incarico. Può, altresì, provvedere alla richiesta di finanziamenti, contributi e sovvenzioni previsti per le funzioni e le attività di competenza.

4. Il commissario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

5. Gli atti del commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria. Nei casi di cui all' articolo 2, comma 2 e nel caso di conferimento di poteri straordinari ai sensi delle leggi che li prevedono, l'atto di nomina può stabilire, anche in deroga alla legge regionale n. 26 del 2000, forme specifiche o semplificate di controllo degli atti del commissario.

6. Il commissario, qualora non possa avvalersi delle risorse professionali degli enti sostituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, ovvero queste non siano sufficienti per lo svolgimento dell'attività commissariale, può avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, se l'atto di nomina lo prevede e nei limiti di detta previsione; gli atti del commissario concernenti i rapporti di collaborazione o di consulenza sono comunicati al rappresentante legale dell'ente. Nei casi di cui agli articoli 2, comma 2, e 7 , comma 10, la Regione può provvedere ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero a conferire incarichi professionali o di consulenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale); resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2001 .

7. Quando la nomina del commissario è disposta per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico da eseguire mediante appalto o concessione, l'attività del commissario è limitata all'esercizio delle funzioni e al compimento degli atti e delle attività necessari per la conclusione dei procedimenti di aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti. Resta ferma la facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi per gli atti successivi, quando si tratta di atti singoli o tra loro collegati obbligatori per legge, per il compimento dei quali gli enti sostituiti risultino inadempienti.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di stabilire la prosecuzione dell'attività commissariale:

a) quando la nomina del commissario è stata disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2;

b) quando la nomina è stata disposta ai sensi di una legge regionale, che espressamente prevede la nomina di speciali commissari per realizzazione di determinati interventi o opere di interesse pubblico;

c) quando la nomina è stata disposta a seguito dell'inadempimento dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi o delle opere di interesse pubblico.

9. Quando il tipo di attività commissariale lo richiede, l'atto di nomina o un successivo atto aggiuntivo può attribuire al commissario, anche in deroga alle competenze degli enti interessati, la facoltà di acquisire o alienare beni, e di procedere ad occupazioni, espropri e alle attività ad essi preordinate. In tali casi, l'atto che conferisce dette facoltà dispone anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarità dei beni da acquisire.

10. Alla scadenza dell'incarico, il commissario presenta all'organo che lo ha nominato una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Nella relazione il commissario dà conto degli eventuali incarichi affidati e dei contenziosi insorti.

11. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alle strutture regionali competenti gli elementi necessari per la verifica dell'attività commissariale, secondo le procedure stabilite ai sensi degli articoli 12 e 14 e le prescrizioni eventualmente stabilite nell'atto di nomina.

Art. 9

Anticipazioni per le attività commissariali

1. Il commissario, qualora accerti la carenza di disponibilità finanziarie nel bilancio dell'ente sostituito preordinate alla copertura degli oneri per l'attività commissariale e l'impossibilità da parte dell'ente di provvedere tempestivamente agli atti necessari per far fronte alle spese dell'attività commissariale, può richiedere alla Regione una anticipazione, dandone comunicazione al rappresentante legale dell'ente sostituito.

2. La Regione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle finalità per le quali è stata disposta l'attività commissariale, può accreditare a favore dell'ente sostituito l'anticipazione di parte o di tutte le somme occorrenti, ivi comprese quelle necessarie per il pagamento dell'indennità e dei rimborsi spese del commissario.

3. Le somme anticipate sono recuperate con rateizzazioni senza interessi, entro un anno dalla cessazione dell'attività commissariale.

4. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alle anticipazioni con proprio decreto. Nel decreto sono stabiliti i termini e le modalità di recupero delle somme anticipate.

Art. 10

Trattamento economico e giuridico dei commissari

1. L'incarico di commissario è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti nell'atto di nomina.
2. Al commissario può essere attribuita, per l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all'incarico onorario, una indennità, determinata in misura forfetaria; al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute.
3. *I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all'incarico da conferire.* ***(8)*** Il regolamento di cui all' articolo 14 stabilisce, altresì, i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai commissari, anche in relazione a procedimenti penali in corso.
4. La nomina a commissario di soggetto dipendente di altra amministrazione pubblica è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione medesima, resa in conformità ai vincoli e alle condizioni previste dalla vigente legislazione.
5. La nomina a commissario di dipendente dell'amministrazione regionale è subordinata all'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. Ove la nomina sia in tutto o in parte inconciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 26 del 2000, può prevedere:
   a) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;
   b) la riduzione fino al cinquanta per cento dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico, ove lo stesso comporti una limitazione dell'impegno lavorativo fino al cinquanta per cento.
6. Anche nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, restano fermi i limiti previsti dall' articolo 59 della legge regionale n. 26 del 2000.
7. Nei casi di urgenza, la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 può essere effettuata entro dieci giorni successivi alla nomina.

Art. 11

Sospensione e revoca degli incarichi

1. Quando è accertata la temporanea impossibilità da parte del commissario di svolgere il mandato per un arco di tempo significativo in relazione alla natura e alla durata dell'attività commissariale, possono essere disposte la sospensione dell'incarico del commissario e la nomina, in sua vece, di un sostituto, ovvero la revoca dell'incarico.
2. Il commissario è revocato qualora l'organo che lo ha nominato accerti il venir meno dei requisiti o delle condizioni per la nomina previsti dall' articolo 10, commi 3, 4 e 5. Può essere, altresì, revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale.
3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono disposti dall'organo che ha provveduto alla nomina.
4. Durante la sospensione il commissario sostituito non percepisce indennità né rimborsi spese.
5. La revoca dell'incarico per inadempienze o gravi irregolarità comporta la riduzione totale o parziale dell'indennità originariamente prevista. La riduzione dell'indennità è stabilita con l'atto di revoca.
6. Delle gravi irregolarità della gestione commissariale, che siano state accertate ai sensi del comma 2, il commissario risponde agli organi dell'ente cui gravano gli oneri dell'attività commissariale.

Art. 12

Cessazione dell'attività commissariale

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la cessazione dell'attività commissariale, per i commissari da lui nominati, ai sensi della presente legge, previo accertamento, tramite il dipartimento competente nelle materie oggetto dell'attività commissariale, della conclusione dell'attività medesima.
2. Per i commissari nominati da altri organi, alla dichiarazione di cessazione provvede, ove necessario, l'organo che ha disposto la nomina, previo accertamento della conclusione dell'attività commissariale.
3. La cessazione può essere dichiarata anche relativamente a singole parti del mandato conferito.
4. Per quanto non indicato nell'atto di nomina, l'atto di cessazione individua i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.
5. Con il medesimo atto possono essere individuati gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

Art. 13

Commissari previsti da specifiche disposizioni

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.
2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3.
3. *Abrogato.* ***(9)***
4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto

dalle leggi che li prevedono.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).
6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, *provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti,* ***(10)*** che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 14
Disposizioni di attuazione ***(11)***

1. Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge; i regolamenti definiscono, in particolare:
   a) i procedimenti per la nomina, la sospensione e la revoca dei commissari, le forme e i procedimenti per la verifica e la dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale;
   b) i tempi e le modalità di espressione del parere del comitato tecnico della programmazione per la nomina dei commissari di cui all' articolo 2, comma 2;
   c) i procedimenti di attuazione dell'articolo 9;
   d) i requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui all' articolo 10, comma 3, e le procedure di accertamento;
   e) i criteri per la determinazione delle eventuali indennità, individuate in forma forfetaria per l'intero mandato commissariale in relazione agli organi sostituiti, alla complessità dell'incarico e alle diverse tipologie di commissariamento; i limiti minimi e massimi di dette indennità; i criteri per la determinazione dei rimborsi spese da corrispondere.

Art. 15
Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale

1. Gli atti di nomina dei commissari disposti dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività commissariali in corso e su quelle concluse nell'anno precedente.

Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano anche alle attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono state disposte con atto del Presidente della Giunta regionale. L'applicazione delle suddette disposizioni decorre dalla data di emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, dei relativi decreti di adeguamento; i decreti sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le attività commissariali di cui al comma 1 rientrino nelle fattispecie di cui all' articolo 8 , comma 8, l'eventuale prosecuzione dell'attività commissariale è disposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i decreti di adeguamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Salvo che si procede ai sensi del comma 2, le attività commissariali che sono state disposte dal Presidente della Giunta regionale per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi mediante appalto o concessione, e per le quali sono stati conclusi i procedimenti di aggiudicazione e sono stati stipulati i relativi contratti, cessano di diritto il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati i soggetti che, ai sensi delle disposizioni della presente legge, subentrano nei rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, nella titolarità dei beni acquisiti con l'attività commissariale e nelle controversie derivanti dagli atti del commissario; con lo stesso atto si provvede alla definizione degli oneri da carico degli enti sostituiti.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all' articolo 14 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 27 settembre 1999 (Modifica deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 1997 n. 1130. Approvazione "Dispositivo organico in attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 7, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1994. Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").
5. Per il pagamento degli oneri derivanti dalle attività commissariali di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 16 giugno 1994 n. 45 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), qualora ciò sia espressamente previsto dai decreti ***(1)*** di cui al presente articolo.

Art. 17
Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge regionale n. 45 del 1994, e l'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 61 (Bilancio di Previsione 1995, 1 variazione).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rinvii contenuti nelle disposizioni di legge regionale, relativi all'applicazione della disciplina della legge regionale n. 45 del 1994 per la nomina di commissari da parte della Regione, si intendono sostituiti dal rinvio alla presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) al comma 14 dell'articolo 38, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per

l'organizzazione del servizio sanitario regionale), sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione della Giunta medesima";

b) al comma 3 dell'articolo 28, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del Diritto allo Studio Universitario), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa";

c) al comma 7 dell'articolo 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana - APET -), le parole da "la Giunta regionale" fino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta regionale procede al commissariamento dell'APET con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.";

d) al comma *2* ***(2)*** dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";

e) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";

f) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima, ";

g) al comma 1 dell'articolo 19, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta,";

h) *abrogata;****(12)***

i) *abrogata;****(12)***

j) il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), è sostituito dal seguente:

"8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui al comma 7, la Regione può sostituirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione da parte di questi di atti obbligatori. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta.";

k) al comma 2 dell'articolo 39, della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali), le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta regionale";

l) *abrogata;****(12)***

m) *abrogata;****(12)***

n) al comma 1 dell'articolo 15, della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA -), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa e";

o) al comma 1 dell'articolo 16, della legge regionale n. 37 del 1993, sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione del Consiglio regionale e".

Art. 18
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con gli stanziamenti previsti negli stati di previsione della competenza e della cassa di bilancio di previsione 2001 approvato con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001); le declaratorie dei capitoli della spesa sono modificati come di seguito:

Uscita

Cap. 28240 - Anticipazioni di somme agli enti sostituiti per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Cap. 28250 - Spese per gestioni commissariali a carico della Regione di cui alla legge regionale n. 53/01: indennità e rimborsi; acquisizione di beni strumentali; contratti, incarichi e consulenze di cui all'articolo 8, comma 6, della legge medesima.

Entrata

Cap. 24110 - Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti competenti per le anticipazioni ai commissari di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.

Note

1. v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.
2. Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 8.
3. L1ettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 1.
4. Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 2.
5. Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.
6. Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.
7. Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.
8. Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 4.
9. Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 5.
10. Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 5.
11. Regolamento regionale 5 agosto 2009, n. 49/R.
12. Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.

PARTE XII

PARTECIPAZIONI A SOCIETA’

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 07.05.2008)

INDICE

CAPO I - Norme generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Principi
CAPO II - Partecipazione ad associazioni
Art. 4 - Adesione ad associazioni esistenti
Art. 5 - Costituzione di associazioni nuove
Art. 6 - Recesso
CAPO III - Partecipazione a fondazioni
Art. 7 - Adesione a fondazioni esistenti
Art. 8 - Costituzione di fondazioni nuove
CAPO IV - Partecipazione a società
Art. 9 - Partecipazione a società esistenti
Art. 10 - Costituzione di società nuove
Art. 11 - Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni
Art. 12 - Scelta dei soci
CAPO V - Governo delle partecipazioni
Art. 13 - Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni
Art. 14 - Esercizio delle prerogative di socio nelle società
Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale
Art. 16 - Coordinamento delle partecipazioni
CAPO VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
Art. 17 - Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 18 bis - Esclusione
CAPO VII - Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
Art. 19 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione
Art. 20 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali
Art. 21 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste
Art. 22 - Emolumenti
Art. 22 bis - Esclusione
CAPO VIII - Pubblicità dei dati
Art. 23 - Pubblicità dei dati
CAPO IX - Norma transitoria
Art. 24 - Norma transitoria

CAPO I
Norme generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Art. 2
Finalità

1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
   b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
   c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione.
2. *Abrogato.* ***(2)***

Art. 3
Principi

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.
2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l'attività dell'associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
4. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

CAPO II
Partecipazione ad associazioni

Art. 4
Adesione ad associazioni esistenti

1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all'adesione.
2. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta

regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonché eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.

4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.

Art. 5
Costituzione di associazioni nuove

1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell'associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell'associazione.

Art. 6
Recesso

1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all'articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999.

CAPO III
Partecipazione a fondazioni

Art. 7
Adesione a fondazioni esistenti

1. L'adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.

Art. 8
Costituzione di fondazioni nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.

CAPO IV
Partecipazione a società

Art. 9
Partecipazione a società esistenti

1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l'entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
Costituzione di società nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l' entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.

Art. 11

Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni

1. La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999.
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell'entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all'articolo 15.

Art. 12

Scelta dei soci

1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all'articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all'articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

CAPO V
Governo delle partecipazioni

Art. 13

Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato.
2. *In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.* ***(8)***

Art. 14

Esercizio delle prerogative di socio nelle società

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.
2. *In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.* ***(9)***

Art. 15

Relazioni al Consiglio regionale ***(10)***

1. *Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.*
2. *La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull'andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.*

Art. 16

Coordinamento delle partecipazioni

1. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l'elaborazione, da parte di un'unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.

CAPO VI
- Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 17

Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l'amministratore unico.
3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

omissis ***(1)***

[art18bis]*Art. 18 bis*

Esclusione ***(3)***

1. *Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.*

CAPO VII
Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 19

Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento

dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

2. Per i soggetti di cui al comma1, lo statuto o l'organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata. ***(4)***

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione. ***(5)***

3 ter. *In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3 bis possono cumularsi.* ***(11)***

4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 20
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

1 . Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 19.

2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.

3 . Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 21
Compensi degli organi amministrativi delle società miste

1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la *maggioranza assoluta del capitale sociale* ***(12)***, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 19.

2. Nelle società a partecipazione mista *a controllo pubblico* ***(13)***, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2 bis. *Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al capo VII.* ***(14)***

3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 22
Emolumenti

1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Art. 22 bis
Esclusione ***(6)***

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.

CAPO VIII
Pubblicità dei dati

Art. 23
Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale ***(7)*** pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l'ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente collegati in modo da garantire all'utente agevole consultazione e lettura.

3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.

CAPO IX
Norma transitoria

Art. 24
Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.

3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5
2. Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 24.
3. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 25.
4. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 26.
5. Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 26.
6. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 27.
7. Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 9.
8. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 56.
9. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 57.
10. Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1, art. 30.
11. Comma inserito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 2.
12. Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.
13. Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.
14. Comma inserito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.

PARTE XIII

PROGRAMMAZIONE, ORDINAMENTO CONTABILE E PATRIMONIO

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008. *(1)*

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14.01.2015)

INDICE

PREAMBOLO
CAPO I Principi della programmazione
Art. 1 Principi generali e criteri guida
Art. 2 Raccordi istituzionali
Art. 3 Concertazione o confronto e partecipazione
Art. 4 Raccordo con la pianificazione del territorio
Art. 5 Raccordo con la programmazione locale
CAPO II Strumenti della programmazione regionale
SEZIONE I Strumenti della programmazione regionale
Art. 6 Strumenti della programmazione regionale
SEZIONE II Programma regionale di sviluppo (PRS)
Art. 7 Programma regionale di sviluppo (PRS)
SEZIONE III Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Art. 8 Contenuti del DEFR
Art. 9 Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
SEZIONE IV Altri strumenti della programmazione regionale
Art. 10 Programmazione regionale di settore
Art. 11 Indirizzi per l'elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
Art. 12 Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea affidati alla gestione della Regione
SEZIONE V Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 13 Legislazione ordinaria
Art. 14 Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali
Art. 15 Fondi speciali
Art. 16 Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
Art. 17 Relazione tecnico-finanziaria
Art. 18 Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio
Art. 19 Bilancio finanziario gestionale e variazioni
SEZIONE VI Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 20 Valutazione degli strumenti di programmazione
Art. 21 Nucleo unificato regionale di valutazione
Art. 22 Monitoraggio
CAPO III Disposizioni in materia di procedure contabili
Art. 23 Assegnazioni con vincolo di destinazione
Art. 24 Indebitamento regionale
Art. 25 Gestione delle entrate e delle spese
Art. 26 Modalità semplificate di gestione della spesa
Art. 27 Competenze gestionali
Art. 28 Servizio di tesoreria
Art. 28 bis Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio
CAPO IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 Disposizioni transitorie
Art. 29 bis Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità
Art. 30 Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 20/2008
Art. 31 Regolamento di attuazione
Art. 32 Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 32, 46, 48 e 49, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Considerato quanto segue:

1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità;

2. In particolare è necessario adeguare la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio;

3. È opportuno ribadire che la programmazione è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali; per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia e della società toscane;

4. E' opportuno conformare anche la nuova legislazione agli obiettivi, già perseguiti con la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), di razionalizzazione e semplificazione, al fine di sviluppare l'efficacia e l'efficienza della programmazione regionale, anche in termini di spesa, favorendo l'integrazione delle politiche settoriali, di aggiornare gli strumenti e le modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti relativi, di valorizzare e promuovere la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, e con l'obiettivo di snellire i tempi del sistema della programmazione regionale, coordinandone al tempo stesso le cadenze con quelle degli atti europei e nazionali che condizionano le scelte e le disponibilità finanziarie della

Regione e garantendo comunque che al Consiglio regionale sia assicurato un congruo termine di decisione, per tutti gli approfondimenti e le valutazioni necessarie;

5. È necessario affiancare agli strumenti della programmazione regionale un compiuto sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a fornire al Consiglio regionale, ma anche alla stessa Giunta regionale, gli strumenti di conoscenza indispensabili per un esercizio consapevole delle proprie competenze;

6. Con riferimento alla materia della contabilità regionale, è necessario legiferare nei limitati spazi residuati alla competenza regionale dopo le modifiche apportate al d.lgs.118/2011, che detta una disciplina compiuta di gran parte degli istituti e, di conseguenza, è necessario abrogare la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ridisciplinando nella presente legge le parti su cui la Regione ha margine di disciplina legislativa;

7. È opportuno, in conformità alle previsioni del d.lgs 118/2011, individuare uno strumento idoneo a dare copertura alle leggi di iniziativa consiliare che comportano spese, quale la previsione di un fondo speciale appositamente dedicato nel bilancio regionale;

Approva la presente legge

CAPO I
Principi della programmazione

Art. 1
Principi generali e criteri guida

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 46 dello Statuto, si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7;

b) integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;

c) concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

d) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;

e) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

h) flessibilità degli strumenti, come possibilità di aggiornare almeno annualmente il quadro degli obiettivi e delle priorità delle politiche regionali.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

2 bis. La programmazione regionale dispone la transizione verso l'economia circolare anche attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l'individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti dal PRS medesimo. ***(16)***

3. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del PRS, del documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 9, e degli altri atti della programmazione regionale, e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

Art. 2
Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.

4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull'individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla

presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.

6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

Art. 4
Raccordo con la pianificazione del territorio

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio di cui al piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

Art. 5
Raccordo con la programmazione locale

1. La Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la sottoscrizione di intese con i vari livelli di governo locale, per l'individuazione di priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

2. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale le intese approvate e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Le intese di cui al comma 1, possono essere attuate attraverso accordi, con la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati che ne rappresentano l'articolazione operativa, per individuare specifici progetti, interventi e risorse per l'attuazione.

CAPO II
Strumenti della programmazione regionale

SEZIONE I
Strumenti della programmazione regionale

Art. 6
Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché mediante:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine, le strategie di intervento per la legislatura e gli obiettivi e contenuti minimi dei piani di settore regionali; ***(17)***
b) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento integrati dai contenuti programmatici di cui agli articoli 8 e 9;
c) le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;
d) i piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
e) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale;
f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al presente capo II.

SEZIONE II
Programma regionale di sviluppo (PRS)

Art. 7
Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all'articolo 32 dello Statuto, definisce:

a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;
d bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l'economia circolare; ***(18)***
e) l'indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea;
f) il programma di azione normativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria risoluzione entro sei mesi dalla data del ricevimento, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. Il PRS ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.

5. Le modifiche di cui al comma 4, sono effettuate con gli strumenti e le procedure di cui alla SEZIONE III. ***(21)***

SEZIONE III
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Art. 8
Contenuti del DEFR

1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare. ***(9)***

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. Contestualmente all'approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, specifici indirizzi per la Giunta regionale per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

5. Al DEFR non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio. ***(10)***

Art. 9
Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR

1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell'ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.

2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all'individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.

3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:

a) l'aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;
b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, e dell'andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
c) l'eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).

SEZIONE IV
Altri strumenti della programmazione regionale

Art. 10
Programmazione regionale di settore

1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento. ***(19)***

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell'Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.

3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l'analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.

4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso.

5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell'Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.

6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.

Art. 11
Indirizzi per l'elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione

1. Al fine di definire la posizione della Regione all'avvio dell'elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale presenta una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.

2. Il Consiglio regionale approva, in base alla comunicazione di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.

Art. 12

Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea affidati alla gestione della Regione

1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea di cui l'amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti.

SEZIONE V

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 13

*Legislazione ordinaria **(7)***

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;
b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;
c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;
d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi.

2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per gli esercizi successivi.

3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l'onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

Art. 14

Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali

1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

2. Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:

a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.

3. Costituisce copertura mediante interventi normativi, la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni che stabilivano direttamente la somma da stanziare ovvero che determinavano automatismi di spesa.

4. Per le leggi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell'andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell'attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). (22)

5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura individuando le spese a carattere continuativo da ridurre nell'anno in cui l'onere si manifesta.

Art. 15

Fondi speciali

1. L'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio.

2. L'elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.

3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. ***(7)***

4. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi

speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.

Art. 16
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale ***(2)***

1. Nell'ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.

Art. 17
Relazione tecnico-finanziaria

1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008. ***(23)***

2. La relazione tecnico-finanziaria:
   a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;
   b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
   c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
   d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 9 bis della l.r. 55/2008 ***(26)***, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

3. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.

Art. 18
Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio ***(24)***

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso d.lgs. 118/2011, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l'approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell'ordine:
   a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
   b) la proposta di legge di stabilità;
   c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
   d) la proposta di legge di bilancio.
6. L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.

Art. 19
Bilancio finanziario gestionale e variazioni ***(7)***

1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli.

2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.

3. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale.

5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all'istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all'articolo 51, comma 6, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per

conto di terzi.

SEZIONE VI
Valutazione, monitoraggio e verifica

Art. 20
Valutazione degli strumenti di programmazione

1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, contengono:
a) l'analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione di cui al comma 1. ***(19bis)***

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della stessa l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.

Art. 21
Nucleo unificato regionale di valutazione

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 22
Monitoraggio

1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all'elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:
a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;
c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.

3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l'indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.

4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

CAPO III
Disposizioni in materia di procedure contabili

Art. 23
Assegnazioni con vincolo di destinazione ***(6)*** *(12)*

Abrogato.

Art. 24
Indebitamento regionale

1. La Regione può ricorrere al mercato finanziario, anche con riferimento alle anticipazioni a breve termine, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale.

2. Il ricorso al mercato finanziario avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno economiche di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti.

3. La Regione, in relazione alla tipologia di investimenti, può fare ricorso diretto ai finanziamenti offerti dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 25
Gestione delle entrate e delle spese

1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.

2. Gli atti deliberativi e i decreti dirigenziali che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei necessari requisiti, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno.

3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini nel corso dell'esercizio.

4. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, il dirigente competente della specifica entrata non dà corso all'attivazione di procedure di recupero quando le prevedibili spese da sostenere sono superiori alle somme da riscuotere.

5. Con la legge di bilancio è determinato annualmente l'importo dei crediti di modesta entità per i quali non si

procede a recupero.

Art. 26
Modalità semplificate di gestione della spesa

1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati.

2. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. È inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell'esercizio o comunque all'avvenuto esaurimento delle somme.

3. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economali, ai fini dell'erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento

4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 31, disciplina l'impiego di carte di credito aziendali e l'utilizzazione di supporti magnetici o informatici quali mezzi di pagamento, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione e verifica delle spese.

Art. 27
Competenze gestionali

1. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono assunti con atto dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

2. Gli atti di liquidazione sono assunti dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Le note di liquidazione possono essere sottoscritte anche dai dipendenti titolari di posizione organizzativa, previa autorizzazione del dirigente.

3. Gli ordinativi di incasso e pagamento sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di registrazioni contabili, o dai titolari di posizione organizzativa a ciò autorizzati.

4. Nell'ambito del processo di riaccertamento dei residui di competenza della Giunta regionale, i dirigenti competenti per materia, coordinati dal dirigente competente per la redazione del rendiconto d'esercizio, svolgono sui residui oggetto di riesame le valutazioni di sussistenza e competenza finanziaria.

Art. 28
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, affidato previo espletamento di gara di durata almeno triennale, viene disciplinato da apposita convenzione, nel rispetto delle normative, anche nazionali, vigenti.

2. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Art. 28 bis
Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione. (20)

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 29
Disposizioni transitorie

1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.

1 bis. Abrogato. ***(14)***

1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15) si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. ***(13)***

2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.

3. L'atto di indirizzo programmatico dell'attività di governo della Regione per l'anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell'anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.

4. Ai fini del passaggio all'ordinamento contabile armonizzato si applicano, per l'esercizio 2015, le disposizioni di cui a all'articolo 11, comma 12, e all'articolo 51, comma 10, del d.lgs. 118/2011.

Art. 29 bis
Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità ***(3)***

Abrogato.

Art. 30
Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 20/2008

1. L'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:

" *Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale*

1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull'andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1. ".

Art. 31
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro:

a) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi e la relazione tecnico-finanziaria;
b) le modalità per le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
c) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
d) le disposizioni operative inerenti la gestione dell'entrata e dell'indebitamento;
e) le disposizioni operative inerenti la gestione della spesa;
f) le modalità di gestione inerenti le fasi dell'incasso delle entrate, con riferimento sia all'attivazione di procedure bonarie, sia di procedure coattive;
g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione; ***(7)***
h) le modalità per la gestione del registro unico delle polizze fideiussorie attive;
i) abrogata; ***(25)***
l) ogni altro oggetto per il quale il d.lgs. 118/2011 e i principi contabili applicati, dispongano un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"), in quanto compatibili con il d.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso allegati.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto del d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili generali e applicati ad esso allegati.

4. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana");
c) comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana");
h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).

2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Note

1. v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.
2. Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31.
3. Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66, art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 33.
4-5. Note soppresse.
6. La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23.
7. La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
8. Nota soppressa.
9. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.
10. Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.
11. Nota soppressa.
12. Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 3.
13. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.
14. Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 15.
15. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.
16. Comma inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 1.
17. Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2.
18. Lettera inserita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 3.
19. Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4.
19 bis. Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R, emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.
20. Articolo inserito con l.r. 29 maggio 2020, n. 30, art. 1.

21. Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.
22. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30.
23. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32.
24. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33.
25. Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 34.
26. Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 64.

Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12.07.2017)

INDICE

TITOLO I Norme generali di amministrazione
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Separazione delle competenze
TITOLO II Programmazione e bilancio
CAPO I Programmazione
Art. 3 Gli strumenti della programmazione
Art. 4 Relazione previsionale e programmatica
CAPO II Bilancio
Art. 5 Pareggio di bilancio
Art. 6 Il bilancio di previsione finanziario
Art. 7 Procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione
Art. 8 Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio
Art. 9 Le variazioni al bilancio previsionale
CAPO III Bilancio gestionale
Art. 10 Il bilancio gestionale
Art. 11 Struttura e caratteristiche del bilancio gestionale
Art. 12 Adozione del bilancio gestionale
Art. 13 Piano degli indicatori
Art. 14 Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dell'Ufficio di presidenza
Art. 15 Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dei dirigenti di settore
TITOLO III Gestione del bilancio
CAPO I Gestione delle entrate
Art. 16 Entrate del Consiglio regionale
Art. 17 Fasi delle entrate
Art. 18 Accertamento
Art. 19 Riscossione
Art. 20 Versamento
Art. 21 Richiesta di pagamento di crediti per entrate non tributarie
Art. 22 Interessi su somme oggetto di recupero
Art. 23 Dilazioni di pagamento
Art. 24 Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione
Art. 25 Residui attivi
CAPO II Gestione delle spese
Art. 26 Procedimento della spesa
Art. 27 Prenotazione di impegno
Art. 28 Prenotazione delle spese in conto capitale per lavori di manutenzione straordinaria
Art. 29 Impegno di spesa
Art. 30 Impegni di spesa automatici
Art. 31 Impegni pluriennali
Art. 32 Passività pregresse
Art. 33 Liquidazione della spesa
Art. 34 Liquidazione tecnica
Art. 35 Liquidazione amministrativa
Art. 36 Liquidazione contabile
Art. 37 Reimputazione degli impegni non liquidati
Art. 38 Ordinazione
Art. 39 Ordinazione di pagamento urgente
Art. 40 Il pagamento
Art. 41 Altre forme di pagamento
Art. 42 Debiti fuori bilancio
Art. 43 Residui passivi
CAPO III Servizio di tesoreria
Art. 44 Servizio di tesoreria
Art. 45 Archiviazione degli atti
TITOLO IV Economato e gestione del fondo economale
CAPO I Servizio economato
Art. 46 Economato
Art. 47 Assunzione e cessazione delle funzioni di economo
Art. 48 Assegnazione delle risorse per le spese economali
CAPO II Gestione del fondo economale
Art. 49 Fondo economale
Art. 50 Tipologia delle spese economali
Art. 51 Apertura di conto corrente presso il tesoriere
Art. 52 Effettuazione delle spese economali
Art. 53 Anticipazioni di contanti
Art. 54 Rimborso spese sostenute dai dipendenti
Art. 55 Contabilità della cassa economale
Art. 56 Rendicontazione delle spese economali
Art. 57 Verifiche di cassa
TITOLO V I risultati della gestione
CAPO I Rendiconto generale e assestamento
Art. 58 Contenuti del rendiconto
Art. 59 Relazioni finali di gestione dei dirigenti
Art. 60 La relazione sulla gestione
Art. 61 Il riaccertamento dei residui attivi e passivi
Art. 62 Procedimento per l'approvazione del rendiconto di gestione
Art. 63 Assestamento del bilancio
TITOLO VI Gestione patrimoniale
CAPO I Beni e consegnatari
Art. 64 Beni immobili
Art. 65 Beni mobili in uso al Consiglio regionale
Art. 66 Sede inventariale del Consiglio regionale
Art. 67 Consegnatari dei beni mobili
Art. 68 Conto giudiziale dei consegnatari
Art. 69 Assegnazione in uso dei locali
CAPO II Inventari del Consiglio regionale
Art. 70 Inventario generale
Art. 71 Beni di rappresentanza, cerimoniale e relazioni esterne
Art. 72 Inventariazione dei beni della biblioteca del Consiglio regionale
Art. 73 Rendiconto inventariale
CAPO III Dichiarazione di fuori uso e cessione di beni mobili
Art. 74 Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili
Art. 75 Destinazione dei beni dichiarati fuori uso
Art. 76 Cessione di beni mobili in conto prezzo
CAPO IV Gestione dei beni di facile consumo
Art. 77 Gestione dei beni di facile consumo
TITOLO VII Attività contrattuale
CAPO I Disposizioni generali
Art. 78 Ambito di applicazione
Art. 79 Programmazione contrattuale
Art. 80 Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento
Art. 81 Incentivi
CAPO II Procedure di scelta del contraente
Art. 82 Decreto a contrarre
Art. 83 Procedure di acquisizione e organizzazione amministrativa

Art. 84 Indagini di mercato
Art. 85 Procedura di scelta del contraente per forniture e servizi
Art. 86 Criteri di aggiudicazione
Art. 87 Controlli
Art. 88 Documentazione relativa alle procedure di affidamento dei contratti
Art. 89 Affidamenti con modalità telematica
CAPO III Acquisizioni sotto soglia di lavori, servizi e forniture
Art. 90 Procedure di scelta del contraente per le acquisizioni sotto soglia
Art. 91 Garanzie
Art. 92 Collaudo dei lavori, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione
Art. 93 Ufficiale rogante
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 94 Norme di rinvio
Art. 95 Abrogazione

TITOLO I
Norme generali di amministrazione

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di autonomia consiliare stabiliti dall'articolo 28 dello Statuto, disciplina l'ordinamento contabile e contrattuale del Consiglio regionale nel rispetto:

a) dei principi contabili e di bilancio sanciti:

1) dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008);

3) dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

b) dei principi in materia contrattuale sanciti:

1) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

2) dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Art. 2
Separazione delle competenze

1. L'Ufficio di presidenza, nell'ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto e in conformità alle linee di attività definite dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4, definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), detta le conseguenti direttive, verifica i risultati della gestione amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza dell'attività svolta alle direttive impartite.

2. Nel rispetto del principio distinzione delle competenze, all'autonomia della dirigenza è demandata l'attività gestionale ed attuativa degli obiettivi e degli indirizzi individuati dall'Ufficio di presidenza.

TITOLO II
Programmazione e bilancio

CAPO I
Programmazione

Art. 3
Gli strumenti della programmazione

1. Il processo di programmazione è caratterizzato dal confronto dialettico tra organi politici e dirigenza, nel rispetto del principio distinzione delle competenze.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la relazione previsionale e programmatica, che include gli elementi della nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 per quanto applicabili al bilancio del Consiglio;
b) il bilancio di previsione triennale;
c) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio;
d) il bilancio gestionale;
e) il piano degli indicatori di bilancio;
f) le variazioni di bilancio;
g) il rendiconto della gestione.

3. Gli strumenti della programmazione operano in coerenza e interdipendenza con gli altri strumenti della programmazione consiliare e in particolar modo con:

a) il piano triennale anticorruzione;
b) il piano della prestazione;
c) gli atti di programmazione contrattuale.

Art. 4
Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, approvata congiuntamente al bilancio di previsione del Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza, individua le linee di attività per l'esercizio di riferimento con proiezione triennale, illustra le iniziative da sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle finalità del bilancio triennale, e definisce le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa.

2. La relazione previsionale e programmatica, nell'ambito di ogni programma di bilancio previsto dal d.lgs. 118/2011, individua gli obiettivi strategici da realizzare nel triennio di riferimento. Annualmente gli obiettivi strategici sono verificati e, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, adeguatamente riformulati.

3. Il Segretario generale, con il supporto tecnico delle strutture competenti, predispone la documentazione necessaria per la redazione della proposta di relazione previsionale e programmatica da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO II
Bilancio

Art. 5
Pareggio di bilancio

1. Il bilancio si considera in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese.

2. Il pareggio di bilancio deve essere garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio.

Art. 6
Il bilancio di previsione finanziario

1. Il bilancio di previsione finanziario ha valenza triennale.

2. Il Consiglio annualmente approva il bilancio di previsione finanziario articolato:

a) nelle entrate per titoli e tipologie;

b) nelle spese per missioni e programmi.

3. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nella relazione previsionale e programmatica, è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al d.lgs. 118/2011.

4. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

5. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria n. 16 dell'allegato n. 1 del d.lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:

a) la previsione delle entrate rappresenta quanto il Consiglio ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità;

b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:

1) per le spese in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;

2) per le previsioni di competenza, che gli stanziamenti sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

3) che l'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del d.lgs. 118/2011.

Art. 7
Procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti, coerentemente agli strumenti di programmazione pluriennale comunicano:

a) al Segretario generale e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, la proposta per i fabbisogni finanziari, con le indicazioni da inserire nel bilancio gestionale per il triennio successivo, anche al fine della predisposizione della relazione previsionale e programmatica;

b) al Segretario generale, al dirigente della struttura competente in materia di contratti e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, l'elenco delle forniture, dei servizi e dei lavori propedeutico alla predisposizione del programma degli acquisti di cui all'articolo 21 del d.lgs. 50/2016.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la struttura competente in materia di bilancio predispone la bozza di bilancio che è trasmessa all'Ufficio di presidenza entro il 31 luglio di ogni anno.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza determina l'ammontare definitivo del fabbisogno del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio lo comunica al Presidente della Giunta ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 4/2008.

5. L'Ufficio di presidenza presenta al Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno la proposta di bilancio con i relativi allegati tecnici, il parere del Collegio dei revisori e la relazione previsionale e programmatica, sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del comma 4.

6. A fini conoscitivi, contestualmente alla proposta di bilancio, l'Ufficio di presidenza trasmette al Consiglio la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati e delle tipologie di entrata in categorie.

7. Il bilancio previsionale del Consiglio è approvato non prima di quindici giorni dalla trasmissione da parte dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 5, nella stessa seduta consiliare antecedentemente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

8. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo di funzionamento da parte della Giunta è commisurato alla durata dello stesso.

Art. 8
Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio

1. L'Ufficio di presidenza, nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio previsionale da parte del Consiglio, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio contenente la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.

2. Al documento tecnico di accompagnamento sono

allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 118/2011.

Art. 9
Le variazioni al bilancio previsionale

1. Le variazioni al bilancio finanziario che comportano variazioni agli stanziamenti tra titoli e tipologie per le entrate e missioni e programmi per le spese sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Sono fatte salve le ipotesi, per quanto applicabili al bilancio finanziario del Consiglio, previste dall'articolo 51, comma 6, del d.lgs. 118/2011, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell'esercizio con riferimento sia agli stanziamenti di competenza che agli stanziamenti di cassa.

3. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.

4. Le proposte di variazione sono inoltrate al Consiglio dall'Ufficio di presidenza in base alle necessità segnalate dai dirigenti dei settori interessati, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

CAPO III
Bilancio gestionale

Art. 10
Il bilancio gestionale

1. Il bilancio gestionale, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell'attività gestionale, costituisce l'atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dall'Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell'ente. Tale documento è finalizzato alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.

2. Il bilancio gestionale:
   a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
   b) ha natura previsionale e finanziaria;
   c) ha contenuto programmatico e contabile;
   d) può contenere dati di natura extracontabile;
   e) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dall'Ufficio di presidenza rispetto all'attività di gestione dei dirigenti ed in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai dirigenti;
   f) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
   g) costituisce la base di riferimento per il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Art. 11
Struttura e caratteristiche del bilancio gestionale

1. Il bilancio gestionale è redatto ispirandosi alle caratteristiche del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio del d.lgs. 118/2011 di cui all'allegato n. 4/1, parte II, punti da 10.1 a 10.3, per quanto applicabili.

2. Per ciascun settore/centro di responsabilità il bilancio gestionale deve comunque individuare:
   a) il dirigente e la posizione organizzativa responsabile;
   b) gli obiettivi di gestione attraverso la definizione degli stessi in coerenza con il bilancio previsionale e la relazione previsionale e programmatica;
   c) gli indicatori ed i target per il monitoraggio del loro raggiungimento;
   d) i capitoli di entrata e di spesa raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 del d.lgs. 118/2011, con eventuale ulteriore articolazione da raccordare al V livello dello stesso piano dei conti.

Art. 12
Adozione del bilancio gestionale

1. La proposta di bilancio gestionale è costruita in concomitanza alla formazione degli strumenti di bilancio.

2. Il Segretario generale, avvalendosi della collaborazione del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, propone all'Ufficio di presidenza il bilancio gestionale per la sua approvazione.

3. Entro il termine di trenta giorni successivi alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione l'Ufficio di presidenza adotta il bilancio gestionale che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei dirigenti.

4. Contestualmente l'Ufficio di presidenza approva il programma delle acquisizioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 50/2016.

5. L'Ufficio di presidenza effettua con cadenza periodica, almeno semestrale, la verifica sull'andamento del bilancio gestionale.

Art. 13
Piano degli indicatori

1. Il Piano degli indicatori di cui all'articolo 18 bis del d.lgs. 118/2011 è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Il piano è predisposto coerentemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1, punto n. 11, ed è redatto secondo le modalità ed i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Oltre agli indicatori previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'Ufficio di presidenza potrà determinare ulteriori indicatori di quantità, di efficienza e di efficacia.

3. Il piano degli indicatori è adottato dall'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione

"Amministrazione Trasparente."

Art. 14
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dell'Ufficio di presidenza

1. Le variazioni al bilancio gestionale che comportano variazioni agli stanziamenti all'interno della stessa tipologia per le entrate e allo stesso programma per le spese sono di competenza dell'Ufficio di presidenza, salvo quelle di competenza dei dirigenti e del Segretario generale, e sono adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Sono fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dall'articolo 9, comma 1, secondo periodo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

2. In caso di necessità il Segretario generale, nell'ambito delle risorse assegnate ai dirigenti, può:

a) effettuare variazioni compensative tra capitoli, compresa l'istituzione di nuovi, della medesima categoria per l'entrata e del medesimo macroaggregato per la spesa;
b) effettuare le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.

4. Sono vietate le variazioni compensative tra programmi e macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

5. Le variazioni al bilancio effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.

Art. 15
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dei dirigenti di settore

1. I dirigenti dei settori, con decreto, possono, nell'ambito delle risorse loro assegnate, effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio previsionale variazioni compensative del bilancio gestionale fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. Tali variazioni compensative sono effettuate limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di terzo livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale che sono di competenza dell'Ufficio di presidenza.

2. Tali variazioni sono comunicate nella prima seduta utile dell'Ufficio di presidenza a cura del settore competente in materia di bilancio.

TITOLO III
Gestione del bilancio

CAPO I
Gestione delle entrate

Art. 16
Entrate del Consiglio regionale

1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono previste dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 4/2008. In ogni caso costituiscono risorse del Consiglio tutte le entrate per le quali sussiste il diritto a riscuotere in virtù di leggi statali, regionali, regolamenti, contratti e ogni altro titolo.

2. Le entrate sono iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.

3. Per le entrate che non sono previste in bilancio rimane impregiudicato il diritto del Consiglio a riscuoterle e l'obbligo, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 17
Fasi delle entrate

1. Il procedimento amministrativo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è articolato secondo le distinte fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. Le fasi dell'accertamento e della riscossione sono essenziali per tutte le entrate; la fase del versamento è solo eventuale.

3. Per talune entrate le fasi possono essere in tutto o in parte simultanee.

Art. 18
Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata è disposto con decreto del dirigente a cui è attribuito il procedimento di gestione della singola entrata che attesti, sulla base di idonea documentazione:

a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'esatta identificazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la scadenza del credito nell'esercizio in corso o in quelli successivi.

2. L'accertamento dell'entrata è effettuato nell'esercizio finanziario in cui si perfeziona l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito.

3. Al dirigente di cui al comma 1, compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell'accertamento, verificando costantemente le ragioni del credito.

4. Nel provvedimento di accertamento sono distinte le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 118/2011. Al dirigente compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.

5. L'accertamento è efficace soltanto dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sui controlli interni da parte della struttura competente in materia di bilancio, cui segue l'annotazione nelle scritture contabili dell'ente. Nel caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile la proposta viene restituita, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi e l'atto non acquista efficacia, secondo quanto previsto dalle disposizioni sui controlli interni.

6. Ogni accertamento di entrata assunto sui capitoli delle contabilità speciali comporta automaticamente l'assunzione di un impegno di spesa di pari ammontare sui corrispondenti capitoli di bilancio.

7. In ragione della particolare natura delle entrate, l'accertamento viene assunto direttamente dalla struttura competente in materia di bilancio, previa comunicazione del dirigente competente per materia, nelle seguenti ipotesi:

a) entrate derivanti da ritenute erariali, previdenziali e assistenziali successivamente riversate alla Giunta regionale;
b) entrate per recupero anticipi economali;
c) entrate per incasso delle quote associative degli ex consiglieri regionali;
d) entrate per ritenute obbligatorie di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
e) entrate derivanti da trasferimenti della Regione Toscana.

8. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito accertamento sui relativi stanziamenti a partite di giro per le entrate collegate ai corrispondenti impegni di spesa automatici di cui all'articolo 30.

9. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli accertamenti di cui al comma 7 subito dopo l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni.

10. In conformità al principio di economicità dell'azione amministrativa il dirigente del settore cui l'entrata si riferisce, con decreto motivato, da trasmettere alla struttura competente in materia di bilancio, può stabilire di non procedere all'acquisizione di entrate di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla legge regionale di bilancio o, in caso di mancata previsione, per un importo non superiore a trenta euro per ciascun credito comprensivo di eventuali interessi.

Art. 19
Riscossione

1. La riscossione delle somme dovute all'ente è disposta mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e trasmessi al tesoriere dell'ente.

2. Gli ordinativi di riscossione devono contenere:

a) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
b) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
c) la denominazione dell'ente;
d) gli estremi del provvedimento amministrativo o altro valido titolo in forza del quale l'ordinativo è emesso;
e) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
f) l'indicazione del debitore, la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale o la partita IVA;
g) la causale del versamento;
h) la codifica di bilancio ed il codice Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
i) l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
l) il codice della transazione elementare e l'anno di riferimento cui l'entrata è imputata.

3. Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

4. Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il quinto giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa emissione dei relativi ordinativi di incasso.

5. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell'ente senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, salvo darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato.

6. Il dirigente competente in materia di bilancio comunica, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, la situazione degli accertamenti di entrata ai competenti responsabili del procedimento per l'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute all'ente.

7. I dirigenti, secondo le rispettive competenze, previa costituzione in mora del debitore, provvedono alla compilazione di elenco dei debitori insolventi con l'indicazione di tutti gli elementi necessari ed avviano la procedura di riscossione coattiva, dandone comunicazione al dirigente competente in materia di bilancio.

8. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere del Consiglio regionale, nel limite massimo di euro 500,00, possono essere incassate dall'economo del Consiglio o suo sostituto, con l'obbligo di rendicontazione e di versamento delle somme sul conto di tesoreria.

Art. 20
Versamento

1. Le entrate riscosse a qualsiasi titolo sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavorativo, salvo diverso termine prescritto da legge, regolamento o atto amministrativo.

2. Le entrate riscosse dal tesoriere sono versate nello stesso giorno nelle casse dell'ente.

3. La struttura competente in materia di bilancio comunica tempestivamente ai relativi settori gli ordinativi non riscossi ai fini dell'avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito.

Art. 21
Richiesta di pagamento di crediti per entrate non tributarie

1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l'accertamento.

2. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione,

la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 23 e 24.

3. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

4. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.

Art. 22
Interessi su somme oggetto di recupero

1. Le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura, degli interessi e dell'eventuale rivalutazione monetaria. Gli interessi sono applicati dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da deliberazioni, atti amministrativi, contratti e convenzioni. In carenza di tali atti sono applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da specifica normativa.

Art. 23
Dilazioni di pagamento

1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 4, il dirigente competente per materia, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto una dilazione del termine ultimo di pagamento.

2. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.

3. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per l'avvio delle necessarie procedure di recupero.

Art. 24
Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione

1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, il dirigente competente per materia, con congrua motivazione, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto un pagamento in forma rateizzata sino ad un massimo di dodici mesi, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento per importi non inferiori a euro 5.000,00.

2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.

3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell'istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.

4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.

5. L'istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo termine dilazionato.

6. L'istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi alla scadenza dell'ultima rata.

7. Per crediti complessivi superiori ad euro 5.000,00, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultima rata.

Art. 25
Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente come creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del d.lgs 118/2011.

3. A tal fine i dirigenti dei settori competenti per materia, periodicamente e comunque ai fini del riaccertamento ordinario dei residui, verificano la sussistenza dei crediti di pertinenza del loro settore e attestano, con motivata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio, le somme da conservare a residui attivi.

4. Le somme di cui al comma 2 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi, oppure siano estinti per prescrizione o venuti meno per le ragioni indicate al comma 3.

5. È vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del presente regolamento e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell'Ente. Per l'eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, si provvede a seguito di motivate comunicazioni del dirigente del settore competente. A tal fine si applica quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto n. 9.1.

CAPO II
Gestione delle spese

Art. 26
Procedimento della spesa

1. Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio è preordinato secondo regole procedimentali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell'attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno definitivo, ordinazione delle forniture o prestazioni, liquidazione, ordinazione di pagamento, pagamento.

Art. 27
Prenotazione di impegno

1. La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, non definitivamente determinato nell'entità, sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l'effettuazione delle spese programmate.

2. Il dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso assegnati, può procedere, mediante l'adozione di decreto, all'assunzione di prenotazioni di impegno.

3. Il provvedimento deve contenere l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l'ammontare presunto della spesa con la relativa imputazione a carico dell'esercizio finanziario di riferimento. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, il relativo decreto a contrattare deve contenere il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

4. I decreti di prenotazione dell'impegno, debitamente numerati, datati e sottoscritti, sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio, per il rilascio del parere di regolarità contabile, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle disposizioni sui controlli interni.

5. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.

6. Gli impegni prenotati ai quali, entro il termine dell'esercizio non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, come comunicate dal dirigente competente per materia, sono riconosciuti decaduti a cura del responsabile della struttura competente in materia di bilancio e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti.

7. Le prenotazioni di impegno sono trasformate, prima di effettuare la spesa, in impegni giuridicamente vincolanti con successivi atti da parte del dirigente competente per materia.

8. La struttura competente in materia di bilancio effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno assunte su richiesta dei dirigenti responsabili, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia per il controllo sul processo di formazione dell'obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Art. 28
Prenotazione delle spese in conto capitale per lavori di manutenzione straordinaria

1. Le voci di spesa approvate nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori di manutenzione straordinaria, di cui dell'articolo 3, comma 1, lettera ll), numero 1), del d.lgs. 50/2016, prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione.

2. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno, sulla base di apposita motivata richiesta del dirigente del settore competente che attesta la riconducibilità dell'intervento nell'ambito del comma 1, il responsabile della struttura competente in materia di bilancio, senza ulteriori atti, provvede a rettificare l'impegno prenotato iscrivendo il suddetto importo nel fondo pluriennale vincolato – parte spese.

3. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo, il dirigente competente in materia di bilancio con provvedimento, provvede a ridurre il fondo pluriennale di pari importo e a far confluire le economie di bilancio nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale.

Art. 29
Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare nei confronti del soggetto creditore, indicando la relativa ragione e scadenza. L'impegno costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con il visto di regolarità contabile.

2. L'impegno di spesa è adottato con decreto. Il provvedimento deve contenere la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il dirigente proponente verifica la completezza e regolarità della documentazione richiamata o allegata all'atto, nonché la corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria. Al decreto dovrà altresì essere allegato un cronoprogramma dei pagamenti da effettuare che attesti la coerenza con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti posti all'effettuazione delle spese dalla normativa vigente.

3. L'impegno di spesa è assunto dal dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso assegnati. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di pagamento delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.

4. Il dirigente responsabile della spesa assume l'impegno al momento in cui l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile.

5. A seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile è effettuata la registrazione dell'impegno da parte della struttura competente in materia di bilancio. Nel caso in cui, la citata struttura, rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero

carenza di copertura finanziaria, il visto di regolarità contabile non è apposto e l'atto viene restituito, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi per la mancata apposizione del visto, precludendone l'efficacia.

6. La verifica di regolarità contabile è svolta sulla base di quanto dichiarato nell'atto e sulla base di quanto risulta dai documenti parti integranti e sostanziali dello stesso. Nel controllo di regolarità contabile è preclusa ogni verifica in merito alla legittimità dell'atto, la cui responsabilità resta in capo al dirigente proponente.

7. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 118/2011.

8. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, eccetto le spese derivanti da contratti di locazione, di somministrazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile.

Art. 30
Impegni di spesa automatici

1. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese:

a) per il trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e per i relativi oneri accessori;
b) per il trattamento economico e relativi oneri accessori dei consiglieri ed assessori regionali cessati dalla carica o dei loro aventi diritto;
c) per il trattamento economico dei titolari degli organismi consiliari e per i relativi oneri accessori;
d) per contratti di locazione e di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente, previa comunicazione del dirigente del settore competente;
e) per imposte e tasse, commissioni bancarie e bolli di quietanza;
f) per le partite di giro relative a ritenute erariali, previdenziali, anticipi economali e altre trattenute obbligatorie sulle competenze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), previste dalla normativa vigente;
g) per le trattenute obbligatorie derivanti da irregolarità contributive e fiscali accertate dagli enti preposti.

2. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli impegni di cui al comma 1, subito dopo l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni.

Art. 31
Impegni pluriennali

1. Gli impegni di spesa pluriennali sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario triennale, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

2. Il decreto di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio triennale.

3. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio triennale, il dirigente competente in materia di bilancio provvede ad effettuare apposita annotazione al fine dell'inserimento nei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.

4. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d'ufficio la struttura competente in materia di bilancio all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 32
Passività pregresse

1. Nel caso in cui l'impegno originario, esclusivamente per cause sopraggiunte ed imprevedibili, risulti insufficiente si può procedere all'integrazione dell'impegno assunto nell'esercizio finanziario in cui tali cause si sono manifestate.

Art. 33
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione della somma certa e liquida spettante al creditore, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e dell'idoneità della stessa a comprovare l'esigibilità del diritto di credito del soggetto, nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.

2. La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:

a) la liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione, nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica può risultare da una relazione, da un verbale, o comunque da una certificazione allegata alla fattura;
b) la liquidazione amministrativa, che consiste nell'adozione, da parte del dirigente, del provvedimento formale con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione, in suo favore, dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto e al pertinente stanziamento di bilancio;
c) la liquidazione contabile, che consiste nel rilascio del visto di liquidazione contabile, da parte della struttura competente in materia di bilancio, sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente competente per materia, deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto

esecutivo ed il numero e l'anno dell'impegno di spesa;
e) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) l'eventuale differenza da ridurre rispetto alla somma impegnata;
g) l'eventuale scadenza;
h) il visto di liquidazione tecnica di cui all'articolo 34.

4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni dell'ente.

5. Il dirigente competente per materia può procedere alla liquidazione di somme correlate ad entrate accertate, ma non ancora incassate, nei casi in cui c'è certezza dell'introito. Detta valutazione, che verrà riportata nell'atto, spetta esclusivamente al responsabile che sottoscrive l'atto di liquidazione.

6. Le fatture ricevute che non trovano riscontro in regolari atti di impegno o in contratti in precedenza approvati, dopo la loro registrazione, debbono essere restituite al fornitore entro quindici giorni, a cura del dirigente competente per materia.

Art. 34
Liquidazione tecnica

1. L'assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta dall'accertamento circa l'esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche e ai campioni.

2. A prestazione avvenuta, il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato.

3. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.

4. Per ogni fattura ricevuta, il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede ai seguenti adempimenti:
a) controlla che essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l'osservanza delle disposizioni fiscali e/o previdenziali specifiche in materia;
d) accerta la regolarità contributiva attestando che la relativa documentazione è acquisita agli atti dell'ufficio competente.

5. Nel caso di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e prestazioni professionali si applicano le medesime modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Al termine di tale procedura il responsabile dell'esecuzione del contratto attesta la regolarità tecnica con le modalità di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a).

Art. 35
Liquidazione amministrativa

1. Sulla base delle verifiche compiute in virtù dell'articolo 34, il dirigente del settore competente adotta l'atto di liquidazione.

2. La liquidazione della spesa è disposta dal dirigente della struttura che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e comporta la responsabilità di chi la sottoscrive in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti per la sua liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto e agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare e alla sua conformità rispetto alla somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;
e) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
f) all'avvenuta verifica che le prestazioni eseguite o le forniture corrispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
g) all'avvenuta verifica circa l'esito positivo del collaudo, se ed in quanto richiesto;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento;
i) alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di interessi di mora per ritardato pagamento;
l) alla attivazione del procedimento di inventariazione o registrazione come beni di facile consumo con la contestuale trasmissione dei documenti giustificativi dell'acquisto dei beni al consegnatario competente.

3. L'atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente del settore è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, alla struttura competente in materia di bilancio per i conseguenti adempimenti.

4. Nei casi in cui il creditore sia assente, minorenne, interdetto, inabilitato ovvero in caso di fallimento o morte dello stesso, la liquidazione è effettuata a favore del rappresentante, del tutore, del curatore e degli eredi. Alla documentazione giustificativa di cui al comma 2, lettera d), deve essere unito l'atto che provi le qualità indicate.

5. In attuazione del principio di economicità degli atti, in casi adeguatamente motivati, l'impegno di spesa e la liquidazione della stessa, pur rimanendo come distinte fasi del procedimento, possono essere ascritte al medesimo atto, in caso di obbligazioni che, al momento del loro perfezionamento nell'esercizio corrente, originano nei confronti del creditore una contestuale esigibilità.

Art. 36
Liquidazione contabile

1. L'atto di liquidazione, firmato dal dirigente del settore competente, è inoltrato alla struttura competente in materia di bilancio per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno assunto secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni sui controlli interni.

2. La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche:

a) che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso atto di impegno di spesa; esecutivo e che la relativa documentazione giustificativa risulti con esso coerente;
b) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
c) che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale.

3. Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, non si procede alla registrazione contabile e l'atto viene restituito al settore proponente secondo le modalità e nei termini di cui alle disposizioni sui controlli interni, con l'indicazione degli adempimenti da promuovere per la sua regolarizzazione.

4. Ove non vengano riscontrate irregolarità, l'obbligazione è liquidabile e l'atto, munito del visto di regolarità contabile, viene registrato contabilmente.

Art. 37
Reimputazione degli impegni non liquidati

1. Alla fine dell'esercizio gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e reimputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile. Possono essere considerate, a tal fine, esigibili e quindi liquidabili, in conformità a quanto disposto dal punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011), le spese impegnate nell'esercizio precedente le cui fatture pervengono entro due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e per le quali il dirigente responsabile dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

2. La reimputazione degli impegni è effettuata, con provvedimento dell'Ufficio di presidenza, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Art. 38
Ordinazione

1. L'ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell'ente, di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati di pagamento, individuali o plurimi, firmati dal dirigente competente in materia di bilancio o da un suo sostituto in caso di assenza. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.

2. Prima dell'approvazione del rendiconto possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.

3. In nessun caso possono essere emessi mandati di pagamento quando i pagamenti già fatti, sommati all'importo del mandato da emettere andrebbero a superare lo stanziamento del pertinente capitolo.

4. I mandati di pagamento devono comunque contenere:
a) la denominazione dell'ente;
b) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
c) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
d) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesti;
e) l'ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
f) la causale del pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) missione, programma e titolo di bilancio e capitolo su cui effettuare il pagamento;
i) il codice SIOPE;
j) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
k) l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
l) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
m) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del d.lgs. 118/2011.

5. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari o di legge, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio per consentirne la regolarizzazione entro i successivi trenta giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.

6. I mandati sono emessi in ordine cronologico.

7. Il tesoriere estingue i mandati di pagamento e provvede alla loro restituzione alla struttura competente in materia di bilancio in conformità alle disposizioni della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Art. 39
Ordinazione di pagamento urgente

1. Nei casi di scadenze immediate e non dilazionabili che possano produrre danni all'ente per interessi di ritardato pagamento, il settore competente per la liquidazione evidenzia e segnala alla struttura competente in materia di bilancio tale situazione almeno tre giorni prima della scadenza.

2. Il responsabile della struttura competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta motivata di cui al comma 1, può emettere nei confronti del tesoriere del Consiglio regionale sospesi di cassa, provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi di pagamento sui relativi capitoli entro i successivi quindici giorni.

Art. 40
Il pagamento

1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del

procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, in esecuzione all'ordine contenuto nel mandato, per conto dell'ente, provvede ad estinguere l'obbligazione verso il creditore.

2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo del bilancio ad eccezione dei pagamenti inerenti alle partite di giro. A tale fine l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato, nonché copia di tutte le deliberazioni di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.

3. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:

a) pagamenti in contanti presso tutte le filiali del tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a richiesta del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rischio e spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

4. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.

5. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere, in:

a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.

6. Agli effetti del rendiconto del Consiglio regionale e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 5 si considerano pagati.

7. Decorso un mese senza che l'assegno emesso ai sensi del comma 5, lettera a), sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a introitare le somme.

Art. 41
Altre forme di pagamento

1. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio, su richiesta motivata del dirigente competente per materia, può emettere nei confronti del tesoriere del Consiglio regionale ordini di domiciliazione per i pagamenti relativi a canoni, utenze e altre spese assimilabili.

2. I pagamenti di cui al comma 1, una volta eseguiti dal tesoriere del Consiglio regionale, sono liquidati dal dirigente competente per materia al fine di consentire alla struttura competente in materia di bilancio l'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.

Art. 42
Debiti fuori bilancio

1. I debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in difformità dalle procedure stabilite dalle norme di contabilità.

2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è effettuato con deliberazione del Consiglio regionale per spese derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, nel limite dell'accertata utilità per l'ente.

3. Il dirigente che deve procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, al fine di avviare la relativa procedura, presenta al Segretario generale una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito, esplicitando le motivazioni in merito all'accertamento dell'utilità che deriva dal suo riconoscimento. Contestualmente chiede al settore competente in materia di bilancio la predisposizione della eventuale conseguente variazione per il finanziamento dell'importo da riconoscere.

4. Il Consiglio regionale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, con apposita deliberazione si pronuncia sul riconoscimento del debito ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari al relativo ripiano.

5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta.

6. A seguito dell'adozione della deliberazione di riconoscimento del debito ed accertata la copertura finanziaria, il dirigente competente provvede con decreto al pagamento di quanto dovuto al soggetto creditore.

Art. 43
Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano conservate tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che

costituisca il Consiglio debitore della correlativa spesa, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del d.lgs.118/2011.

3. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio del bilancio in cui sono state iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili nel corso dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35.

4. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.

CAPO III
Servizio di tesoreria

Art. 44
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli altri adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale può essere affidato allo stesso istituto di credito individuato dalla Giunta regionale. In caso contrario il servizio deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pubblica.

3. I rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere sono disciplinati da apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio.

Art. 45
Archiviazione degli atti

1. Il tesoriere rimette periodicamente i mandati e le reversali estinti alla struttura competente in materia di bilancio che vi allega i relativi atti di gestione e ogni altro documento giustificativo per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei controlli.

TITOLO IV
Economato e gestione del fondo economale

CAPO I
Servizio economato

Art. 46
Economato

1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento degli uffici del Consiglio per le quali non è possibile esperire le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi è istituito il servizio di economato.

2. L'economato è organizzato come distinto ufficio nell'ambito del settore competente in materia di bilancio.

3. Il dirigente del settore competente in materia di bilancio nomina un funzionario appartenente alla categoria D, responsabile dell'economato. Nel caso in cui l'economato assuma la rilevanza di posizione organizzativa il responsabile dell'economato è il titolare della stessa.

4. L'economo, nell'esercizio delle sue funzioni, assume la responsabilità dell'agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e giudiziale.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di economo possono essere svolte da altro dipendente di ruolo appartenente alla categoria D, incaricato con ordine di servizio da parte del dirigente competente in materia di bilancio.

Art. 47
Assunzione e cessazione delle funzioni di economo

1. La gestione amministrativa e di cassa dell'economo ha inizio dalla data di conferimento dell'incarico e termina il giorno della cessazione dello stesso.

2. Al momento dell'assunzione dell'incarico e alla sua cessazione è redatto verbale dal quale risulta rispettivamente il debito che l'economo assume e il risultato finale della sua gestione. In caso di assenza o impedimento temporaneo superiore a trenta giorni deve essere redatto verbale per il passaggio delle consegne con il soggetto subentrante.

3. Le operazioni di cui al comma 2 si svolgono congiuntamente tra i soggetti interessati alla presenza del dirigente del settore competente in materia di bilancio.

Art. 48
Assegnazione delle risorse per le spese economali

1. Per la gestione delle spese economali, in sede di assegnazione delle risorse, sono individuati nel bilancio appositi capitoli di spesa.

2. Il dirigente competente in materia di bilancio, all'inizio dell'esercizio finanziario assume la prenotazione di impegno sui capitoli di spesa di cui al comma 1, per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dell'economo, costituendo vincolo di indisponibilità delle relative somme.

CAPO II
Gestione del fondo economale

Art. 49
Fondo economale

1. All'economo, per le spese di propria competenza, all'inizio di ciascun esercizio finanziario è attribuito, con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, uno stanziamento mediante emissione di un mandato di anticipazione da contabilizzare a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro del bilancio di previsione dell'anno finanziario di competenza.

2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l'esercizio finanziario, previa presentazione periodica del rendiconto della gestione documentato delle spese effettuate di cui all'articolo 56.

3. Il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi l'equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro del bilancio di previsione dell'anno di competenza.

4. La partita contabile è regolarizzata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione relativa all'ultimo periodo dell'anno di riferimento, con l'emissione dell'ordinativo di riscossione da registrare sull'importo del capitolo di cui al comma 3, in conto residui.

5. L'economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono

state concesse.

Art. 50
Tipologia delle spese economali

1. L'economo provvede, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte dei dirigenti dei settori:

a) all'acquisizione di beni e servizi che, per la loro natura di spese minute o urgenti, non sono suscettibili di esaustiva programmazione e non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di acquisto previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, entro il limite massimo di euro 500,00 IVA compresa;
b) alle spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato in contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. L'economo provvede, inoltre:

a) al rimborso delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ai soggetti aventi diritto individuati dall'articolo 2 della medesima legge;
b) ad effettuare anticipazioni di contanti nei casi previsti dall'articolo 53;
c) ad erogare rimborsi ai dipendenti nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 54.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie:

a) acquisto di stampati, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici;
b) acquisto di piccole attrezzature, anche informatiche, necessarie per il funzionamento degli uffici;
c) acquisto di materiale di ferramenta vario;
d) spese postali e per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;
e) imposte e tasse a carico dell'ente;
f) acquisto di valori bollati e altri generi di monopolio;
g) acquisto di materiale di ricambio, carburante e piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle auto di servizio dell'ente.

4. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite indicato.

Art. 51
Apertura di conto corrente presso il tesoriere

1. Per la gestione delle somme derivanti dalle anticipazioni dei fondi economali di cui all'articolo 49, è istituito, presso il tesoriere del Consiglio regionale, uno specifico conto corrente intestato a Consiglio regionale della Toscana-ufficio economato;

2. A tale scopo i mandati di attribuzione dei fondi di anticipazione sono emessi distintamente per la gestione del fondo di cassa contanti e per la gestione del conto corrente bancario.

3. Gli interessi attivi netti maturati sul conto corrente bancario sono a vantaggio del conto di tesoreria intestato al Consiglio regionale e sono versati, a cura dell'economo, a seguito di apposita comunicazione dell'istituto di credito, a scadenza del periodo di maturazione.

Art. 52
Effettuazione delle spese economali

1. L'ordinazione della spesa economale è disposta mediante l'emissione, da parte dell'economo, di buono d'ordine, su richiesta motivata del dirigente del settore interessato.

2. I buoni d'ordine sono numerati progressivamente con l'indicazione del fornitore, della qualità e quantità dei beni, servizi e prestazioni, dei relativi prezzi e delle modalità di pagamento. Devono contenere il riferimento alle tipologie di spesa consentite dal presente regolamento e alla prenotazione di impegno sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di competenza.

3. Con l'emissione del buono d'ordine l'economo costituisce impegno di spesa sul pertinente capitolo nell'ambito della prenotazione assunta.

4. Il pagamento delle spese ordinate, avente valore di attestazione di regolarità della fornitura effettuata e di conformità alle condizioni pattuite in relazione alla qualità, quantità, prezzi unitari e importo fatturato o addebitato, è effettuato dall'economo con l'emissione del buono di pagamento.

5. I buoni di pagamento, datati e numerati progressivamente devono contenere:

a) la causale del pagamento;
b) i dati identificativi del creditore;
c) l'importo corrisposto;
d) l'indicazione del capitolo di bilancio e dell'impegno di spesa su cui deve essere imputata la spesa;
e) la sottoscrizione dell'economo che dispone il pagamento.

6. I buoni di pagamento costituiscono documentazione necessaria ai fini della resa del conto. Ad essi sono allegati i documenti giustificativi della spesa, regolari agli effetti fiscali, nonché i buoni d'ordine.

7. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della spesa.

Art. 53
Anticipazioni di contanti

1. È consentita l'anticipazione di contanti, indipendentemente dall'importo ma in correlazione alle esigenze specifiche connesse alle singole richieste, per le seguenti tipologie di spesa:

a) anticipi di missione per Consiglieri, Difensore civico, componenti organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio e dipendenti del Consiglio;
b) anticipi agli autisti per eventuali spese impreviste inerenti alle auto di servizio, per i viaggi di lunga distanza, su specifica richiesta del responsabile della gestione dell'autoparco;
c) anticipi per spese di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2009, ai soggetti aventi diritto individuati dall'articolo 2 della medesima legge, secondo le modalità previste con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza;

d) anticipi a dipendenti, Consiglieri e componenti degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio per quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio da pagarsi in contanti presso la sede di svolgimento del corso.

Art. 54
Rimborso spese sostenute dai dipendenti

1. Per le tipologie di spesa previste dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), è ammesso, in casi eccezionali, il rimborso delle spese anticipate dai dipendenti per ragioni di urgenza, previa richiesta scritta del dirigente del settore competente per materia e consegna all'economo, da parte del dipendente, dell'originale del documento giustificativo della spesa sostenuta.

2. L'economo provvede in tal caso all'emissione del buono d'ordine e del buono di pagamento a favore dello stesso dipendente.

Art. 55
Contabilità della cassa economale

1. L'economo ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili, redatti mediante appositi supporti informatici, anche eventualmente inseriti sul programma di contabilità dell'ente:

a) giornale cronologico di cassa, nel quale sono annotate quotidianamente le operazioni di incasso e pagamento con riferimento alla data dell'operazione contabile, il soggetto destinatario del pagamento o nei confronti del quale è stato operato l'incasso, il saldo iniziale di cassa, le entrate e le uscite giornaliere, il saldo finale;
b) il registro dei buoni d'ordine;
c) il registro dei buoni di pagamento;
d) il registro delle anticipazioni;
e) il registro dei rimborsi;
f) il registro dei rendiconti.

2. I registri contabili di cui al comma 1 sono tenuti distintamente per la cassa contanti e per il conto corrente economale.

Art. 56
Rendicontazione delle spese economali

1. L'economo deve rendere il conto della propria gestione al dirigente del settore competente in materia di bilancio periodicamente e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico.

2. Il rendiconto deve dare dimostrazione:

a) dell'entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e dell'esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli capitoli del bilancio;
b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'agente.

3. Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d'ordine e dei buoni di pagamento, nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.

4. I rendiconti riconosciuti regolari sono approvati con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, avente valore formale di discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente si provvede:

a) alla liquidazione, a favore dell'economo, delle singole spese a carico dei capitoli di bilancio di previsione cui le spese medesime si riferiscono;
b) all'emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.

Art. 57
Verifiche di cassa

1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti nonché della gestione dei fondi assegnati all'economo, l'organo di revisione effettua periodicamente apposite verifiche ordinarie di cassa.

2. Sono previste, inoltre, verifiche straordinarie di cassa:

a) in ogni momento per iniziativa del dirigente del settore competente in materia di bilancio;
b) a seguito del mutamento nella figura dell'economo.

3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale firmato da tutti gli intervenuti.

TITOLO V
I risultati della gestione

CAPO I
Rendiconto generale e assestamento

Art. 58
Contenuti del rendiconto

1. Il rendiconto del Consiglio evidenzia i risultati della gestione, con la finalità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull'andamento economico dell'ente.

2. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

3. Il rendiconto del Consiglio e degli enti strumentali di questo fanno parte del rendiconto consolidato della Regione Toscana.

Art. 59
Relazioni finali di gestione dei dirigenti

1. I dirigenti redigono e presentano all'Ufficio di presidenza entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione riferita all'attività svolta nell'anno finanziario precedente.

2. La relazione assume almeno il contenuto di seguito indicato:

a) riferimento ai programmi e agli obiettivi individuati e approvati dagli organi di governo;
b) riferimento alle entrate e alle spese assegnate, con particolare riguardo alle somme accertate/impegnate, incassate/liquidate dando specifica motivazione delle economie registrate;
c) riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
d) valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia in relazione agli indicatori e target stabiliti nel bilancio gestionale;
e) valutazione dei risultati dell'esercizio anche in

relazione ai residui attivi e passivi del settore di cui all'articolo 60.

3. Il settore competente in materia di bilancio, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i settori ai fini della predisposizione delle loro relazioni.

Art. 60
La relazione sulla gestione

1. Sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili dei settori di cui all'articolo 59, il settore competente in materia di bilancio predispone la relazione sulla gestione.

2. La relazione contiene un'analisi complessiva dei risultati della gestione e illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti e altri finanziamenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti e altri finanziamenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi;
f) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio mobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
g) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Art. 61
Il riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. La ricognizione e il riaccertamento dei residui avviene con le modalità previste dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

2. Ciascun responsabile delle articolazioni organizzative a tal fine presenta un'apposita relazione concernente la puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi con le connesse congrue motivazioni per la loro cancellazione o reimputazione o per il loro mantenimento in tutto o in parte.

Art. 62
Procedimento per l'approvazione del rendiconto di gestione

1. Lo schema del rendiconto di gestione, corredato con gli allegati previsti dalla legge, è predisposto dalla struttura competente in materia di bilancio e trasmesso al Segretario generale entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.

2. La proposta di rendiconto generale è approvata dall'Ufficio di presidenza e trasmessa al Collegio dei revisori dei conti ed alla Commissione consiliare di controllo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime il parere entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

4. La Commissione consiliare di controllo esprime il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.

5. Il rendiconto è approvato con deliberazione consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce e comunque prima dell'approvazione del rendiconto generale della Regione.

6. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale al Presidente della Giunta al fine dell'inserimento delle risultanze finali nel rendiconto consolidato della Regione.

Art. 63
Assestamento del bilancio

1. L'assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. Con la delibera di assestamento generale è indicata la destinazione dell'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, ovvero, in caso di disavanzo, i provvedimenti idonei al suo assorbimento.

2. L'assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio di ciascun anno su proposta dell'Ufficio di presidenza.

3. In sede di assestamento viene effettuata la verifica degli equilibri di bilancio.

TITOLO VI
Gestione patrimoniale

CAPO I
Beni e consegnatari

Art. 64
Beni immobili

1. I beni immobili concessi in uso dalla Giunta al Consiglio regionale sono inseriti all'interno del registro dei beni del patrimonio immobiliare tenuto presso la struttura competente della Giunta regionale.

2. La struttura competente per la gestione dei beni immobili del Consiglio regionale svolge compiti riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti e con le modalità definite dall'articolo 1, comma 1-ter, della l.r. 77/2004.

Art. 65
Beni mobili in uso al Consiglio regionale

1. I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio sono disciplinati, ai sensi l.r. 77/2004, dalle

disposizioni del presente capo e, per quanto in esso non diversamente disposto, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana". Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Art. 66
Sede inventariale del Consiglio regionale

1. Ai fini dell'individuazione della sede inventariale di cui all'articolo 14 del d.p.g.r. 61/2005, la sede inventariale del Consiglio è unica.

Art. 67
Consegnatari dei beni mobili

1. Nell'ambito della sede inventariale, come definita dall'articolo 66, il Segretario generale nomina, su proposta dei dirigenti competenti, uno o più consegnatari dei beni mobili con riferimento alle seguenti tipologie di beni:

a) beni e apparecchiature informatiche;
b) beni librari;
c) beni necessari per l'attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale;
d) opere d'arte;
e) beni mobili e strumentali non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono nominati anche uno o più dipendenti, denominati vice-consegnatari, che coadiuvano i rispettivi consegnatari e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Gli incarichi di consegnatario sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C.

4. Gli incarichi di sostituto o vice-consegnatario sono conferiti:

a) a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C;
b) a dipendenti inquadrati nella categoria B, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.

5. Gli incarichi di consegnatario, sostituto e vice consegnatario sono conferiti per un periodo massimo di cinque anni e sono rinnovabili.

6. Il consegnatario assume il debito di custodia per i beni inventariati di rispettiva competenza giacenti presso il proprio magazzino, sino all'assegnazione agli utilizzatori finali. Per i beni di facile consumo appartenenti alle tipologie di cui al comma 1, lettere a) ed e), i consegnatari assumono il debito

Art. 68
Conto giudiziale dei consegnatari

1. Al termine di ogni esercizio ciascun consegnatario di beni avente debito di custodia presenta il proprio conto giudiziale.

2. Il consegnatario dei beni librari della biblioteca regionale non è tenuto alla resa del conto giudiziale in virtù di quanto disposto dall'articolo 627 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

3. All'interno del conto giudiziale sono riportate, in termini di quantità e valore, la consistenza iniziale, i movimenti di carico e di scarico, nonché la consistenza finale dei beni giacenti presso i magazzini di ciascun consegnatario e quindi non assegnati agli uffici di relativa competenza. Nel conto giudiziale è indicata altresì la consistenza iniziale e finale dei beni assegnati agli uffici affinché il soggetto competente alla parifica effettui i necessari riscontri rispetto ai dati iscritti nei singoli registri inventariali di ciascun consegnatario.

4. Ciascun consegnatario annota in apposito registro di carico e scarico e in ordine cronologico, ogni operazione di entrata e di uscita dal rispettivo magazzino indicando il numero di inventario oggetto della variazione, la sua descrizione, il suo valore e la causale del movimento. Tutte le operazioni di entrata e di uscita sono corredate dalla necessaria documentazione giustificativa conservata da ciascun consegnatario.

5. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferiscono, ciascun consegnatario trasmette al settore competente alla parifica il proprio conto giudiziale unitamente ai registri di carico e scarico, con attestazione che i documenti giustificativi di ogni singola movimentazione sono conservati agli atti a cura dello stesso consegnatario.

Art. 69
Assegnazione in uso dei locali

1. L'assegnazione di ogni singolo locale delle sedi del Consiglio regionale ai dirigenti delle strutture organizzative e ai responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari è disposta dal Segretario generale avvalendosi del supporto del settore competente in materia di logistica.

2. L'assegnazione ad ogni singola struttura organizzativa del Consiglio regionale avviene tenendo conto del prevalente utilizzo e delle finalità a cui è destinato ogni singolo locale e, in particolare:

a) i locali tecnici e di servizio, come individuati dal settore competente in materia di logistica, sono assegnati al settore competente alla gestione della manutenzione delle sedi;
b) le stanze, le sale e comunque ogni locale utilizzato per convegni, seminari, mostre, esposizioni e gallerie, sono assegnati al settore competente in materia di cerimoniale;
c) la sala del Consiglio è assegnata al settore di supporto ai lavori dell'aula;
d) i locali non assegnati rimangono a disposizione del Segretario generale.

3. I dirigenti delle strutture del Consiglio e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari provvedono ad assegnare le stanze loro attribuite al relativo personale ovvero allo stesso dirigente o responsabile se i locali sono utilizzati per esigenze comuni al settore. Di tale assegnazione, nonché di ogni successiva variazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione al settore competente in materia di logistica.

4. Ogni movimentazione dei beni all'interno del Consiglio regionale deve essere effettuata tramite il consegnatario competente il quale avrà cura di predisporre, compilare, sottoscrivere congiunta-mente alle parti interessate e conservare, i documenti giustificativi di tali movimenti. Il consegnatario dà conto di tali movimentazioni effettuando le dovute registrazioni inventariali e aggiornando l'apposita scheda descrittiva di ogni singolo locale, elaborata e consultabile attraverso l'applicativo informatico di gestione dell'inventario.

5. I dirigenti delle strutture del Consiglio regionale e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso e sulla funzionalità dei beni in uso presso la propria struttura. In caso di omessa o carente vigilanza, essi sono responsabili per il deterioramento oltre il normale uso e per la perdita dei beni.

CAPO II
Inventari del Consiglio regionale

Art. 70
Inventario generale

1. Ogni consegnatario è responsabile dell'aggiornamento dei dati del registro inventariale dei beni mobili di propria competenza. A tal fine i consegnatari provvedono, sulla base di idonea documentazione giustificativa, ad effettuare tutte le variazioni conseguenti a trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili. Per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi dei vice consegnatari di cui all'articolo 67, comma 2.

2. Ai fini della tenuta dell'inventario generale ciascun consegnatario trasmette alla struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale il proprio registro consuntivo entro il giorno 15 del mese di gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

3. L'inventario generale dei beni mobili in uso presso il Consiglio regionale, costituito dai registri inventariali annuali di ciascun consegnatario, è conservato presso la struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale i cui compiti sono:

a) coordinamento dell'attività dei consegnatari tramite la raccolta degli elenchi consuntivi dei registri inventariali tenuti da ogni Consegnatario;
b) aggiornamento delle procedure inventariali.

4. Tutti gli atti di acquisto o che comunque determinano una variazione dello stato patrimoniale dei beni mobili in uso al Consiglio regionale, devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente responsabile della spesa al consegnatario competente per consentire a quest'ultimo di effettuare le necessarie registrazioni in ordine alla sua imputazione tra i beni inventariati o quelli di facile consumo.

5. L'inventario indica, per i singoli beni:

a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
b) il numero progressivo;
c) il locale in cui sono collocati;
d) il valore all'atto dell'acquisizione.

6. Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario dal consegnatario competente. Ciascun consegnatario dispone di una specifica numerazione distinta per la tipologia di beni di propria competenza.

7. In caso di donazione o cessione a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 77/2004, un dipendente, inquadrato nel ruolo regionale in categoria professionale non inferiore alla D e di idoneo profilo tecnico, provvede, ai soli fini dell'iscrizione nell'inventario, ad individuare il valore da assegnare al bene. Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria).

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1 quinquies, della l.r. 77/2004, in materia di cessioni a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale di beni mobili di non elevato valore, si considerano tali quei beni, ivi comprese le opere d'arte, il cui valore di stima non supera i 5.000,00 euro.

9. L'inventariazione delle opere d'arte acquisite dal Consiglio regionale è effettuata dalla struttura competente in materia di rappresentanza.

Art. 71
Beni di rappresentanza, cerimoniale e relazioni esterne

1. I beni necessari per le attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale, destinati sin dall'origine a soggetti esterni, sono considerati come universalità di beni ai sensi dell'articolo 816 del codice civile, sono gestiti dal consegnatario competente tramite registro e non confluiscono nell'inventario generale. Lo stesso consegnatario, che assume nei confronti di tali beni il debito di custodia ed è tenuto alla presentazione del conto giudiziale ai sensi dell'articolo 68, registra le movimentazioni in aumento e diminuzione di ogni singolo bene incluso nella sopra citata universalità aggiornandone periodicamente il valore.

Art. 72
Inventariazione dei beni della biblioteca del Consiglio regionale

1. I beni librari afferenti alla biblioteca sono gestiti dalla competente struttura individuata all'interno dell'articolazione organizzativa del Consiglio regionale. Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale:

a) i beni relativi ai fondi librari e documentari che presentano particolare rilevanza storico e/o culturale e pertanto identificati come beni culturali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono qualificabili come beni demaniali e non sono assoggettati ad ammortamento;
b) i beni librari facenti parte della biblioteca, la cui consultazione e utilizzo rientrano nell'attività istituzionale dell'ente e che pertanto costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, sono qualificabili come patrimonio

indisponibile e sono soggetti ad ammortamento.

2. Ai fini della gestione dei beni di cui al comma 1, lettera a), è istituito presso la biblioteca un registro in cui sono riportati almeno i seguenti elementi:

a) numero identificativo progressivo con data di presa in carico del bene;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione e consistenza dei beni;
d) valore dei beni;
e) tipo di amministrazione, diretta o indiretta, ente preposto ed eventuale titolo di utilizzazione;
f) titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
g) utilizzazioni e relativi titoli.

3. L'inventariazione di libri e pubblicazioni della biblioteca è effettuata dalla struttura competente secondo i criteri di inventariazione vigenti. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria. Per unità documentaria si intende:

a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM.

4. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento, i prodotti digitali, i periodici e le monografie in dotazione agli uffici dell'ente.

5. Il valore d'inventario è dato:

a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento;
c) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal valore di un centesimo di euro per ogni pagina;
d) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00;
e) per i beni librari ricevuti in donazione qualificabili come beni culturali ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 42/2004, il valore è assegnato con le modalità previste dall'articolo 70, comma 7, e, per quanto in esso non previsto, dai criteri di cui dall'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

6. Il dirigente responsabile della biblioteca, sulla base della proposta del consegnatario competente, provvede all'individuazione dei materiali di scarto e con atto procede alla dichiarazione di accertamento di fuori uso, allegando l'elenco dei relativi beni. Conseguentemente il consegnatario provvede agli adempimenti di cui all'articolo 75, commi 5 e 6. In caso di furto o smarrimento il consegnatario provvede alla trasmissione dell'elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente responsabile della biblioteca e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.

7. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.

Art. 73
Rendiconto inventariale

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base degli elenchi consuntivi trasmessi da ciascun consegnatario predispone, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto riepilogativo articolato per ogni diversa categoria di beni che evidenza la consistenza iniziale e finale dell'inventario generale dei beni mobili, nonché le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

2. La ricognizione straordinaria dell'inventario è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

CAPO III
Dichiarazione di fuori uso e cessione di beni mobili

Art. 74
Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili

1. I beni mobili divenuti inutili e inservibili per gli uffici sono dichiarati fuori uso quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale e il ripristino non sia possibile o conveniente. In ciascuno dei seguenti casi perde efficienza funzionale:

a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale collegato a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.

2. Ciascun consegnatario propone alla commissione tecnica di cui al comma 3, l'elenco dei beni mobili di propria competenza da dichiarare fuori uso in quanto hanno perso efficienza funzionale indicandone i dati inventariali. La proposta del consegnatario è vistata anche dal relativo dirigente responsabile e, ai fini della successiva destinazione dei beni, attesta alternativamente che i beni mobili oggetto della proposta:

a) presentano ancora un valore ritenuto congruo da giustificare la procedura di alienazione;
b) presentano un valore ritenuto non congruo da giustificare la procedura di alienazione ma sono ancora suscettibili di utilizzazione e possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro;
c) devono necessariamente essere smaltiti tramite discarica in quanto non presentano i requisiti di cui alle lettere a) e b).

3. La struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale convoca la commissione tecnica istituita presso il Consiglio che provvede all'accertamento della condizione di fuori uso previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dalla convocazione. Di tale sopralluogo viene redatto verbale con il quale si accerta la sussistenza dei requisiti per la destinazione dei beni ai fini del comma 2.

4. La commissione di cui al comma 3, denominata

Commissione per il fuori uso, è di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti individuati con decreto del Segretario generale tra il personale di ruolo del Consiglio regionale inquadrato in categoria non inferiore alla D, in possesso di adeguata professionalità.

5. Con atto il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 3, avvia le conseguenti procedure per la destinazione dei beni.

6. In caso di furto o smarrimento, il consegnatario provvede alla trasmissione dell'elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.

Art. 75
Destinazione dei beni dichiarati fuori uso

1. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale attiva le procedure per la vendita a terzi applicando la normativa vigente in materia. In caso di infruttuoso esito di tale procedura gli stessi beni sono ceduti gratuitamente secondo le modalità definite nel comma 2.

2. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, provvede a pubblicare un avviso nel sito istituzionale dell'ente al fine di rendere nota la lista dei beni disponibili per la cessione gratuita. Al fini dell'assegnazione, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato avviso. Decorso tale termine l'assegnazione dei beni viene disposta dal dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale. Per l'assegnazione ai soggetti destinatari dovranno essere rispettati i principi di rotazione, equità e parità di trattamento nei limiti della disponibilità dei beni. Qualora, in applicazione dei suddetti criteri, eventualmente dovessero risultare richieste di beni totalmente insoddisfatte, le stesse decadono a seguito dell'adozione del decreto di assegnazione. Ai soggetti che hanno presentato tali richieste, nel caso in cui dovessero partecipare a successivi avvisi, deve essere riconosciuta una precedenza nell'assegnazione dei beni tenendo altresì conto del criterio della rotazione.

3. Il soggetto assegnatario, salvo casi debitamente motivati, è tenuto a ritirare i beni entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza. I soggetti decaduti dall'assegnazione o che vi abbiano rinunciato senza adeguata motivazione sono esclusi dalle successive procedure per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione.

4. I beni inseriti nell'avviso e non assegnati a causa di mancanza di richieste ovvero non ritirati a seguito di decadenza dall'assegnazione o di rinuncia alla stessa, sono resi nuovamente disponibili nell'avviso immediatamente successivo. Qualora, al termine di tale procedura, tali beni dovessero risultare ancora non assegnati, con provvedimento del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, si dispone lo smaltimento tramite discarica.

5. Nel caso in cui i beni siano destinati alla discarica, il consegnatario competente provvede alla consegna al soggetto incaricato del servizio di smaltimento individuato dal settore competente.

6. I beni dichiarati fuori uso rimangono in carico al consegnatario competente fino all'effettiva consegna, risultante da verbale, al soggetto destinatario. Contestualmente, ciascun consegnatario procede alla cancellazione dei singoli beni dal registro inventariale di propria competenza tramite idoneo documento attestante lo scarico.

Art. 76
Cessione di beni mobili in conto prezzo

1. La cessione in conto prezzo di beni mobili è ammessa a titolo di parziale corrispettivo in caso di acquisto di altro bene. Il dirigente responsabile dell'acquisto è tenuto a darne adeguata motivazione nel provvedimento di spesa, indicando espressamente il prezzo di cessione, le ragioni di convenienza e utilità per l'amministrazione nonché il numero di inventario, la descrizione e ogni altro elemento utile all'identificazione dei beni oggetto di cessione. La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.

2. Il provvedimento che dispone la cessione è tempestivamente trasmesso al consegnatario competente che conseguentemente procede alle dovute registrazioni secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma 6.

CAPO IV
Gestione dei beni di facile consumo

Art. 77
Gestione dei beni di facile consumo

1. I beni di facile consumo, come individuati ed identificati dall'articolo 28, comma 1, del d.p.g.r. n. 61/2005, non vengono inventariati e sono destinati alla costituzione di scorte operative.

2. Gli uffici deputati alla gestione delle scorte operative curano la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate.

3. Con provvedimento del Segretario generale possono essere individuati eventuali altri beni che, in relazione alla loro natura ed al loro rapido consumo, sono da considerare beni di facile consumo.

TITOLO VII
Attività contrattuale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 78
Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'attività contrattuale del Consiglio regionale in attuazione del d.lgs. 50/2016.

Art. 79
Programmazione contrattuale

1. L'attività contrattuale del Consiglio regionale è organizzata e svolta secondo il principio di programmazione.

2. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali individuano i beni e i servizi, di importo stimato superiore a 20.000,00 euro IVA esclusa, di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, suddivisi per settori omogenei, indicando:

a) la struttura competente;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo stimato e i relativi riferimenti di bilancio;
d) il termine presunto dell'avvio del procedimento;
e) l'indicazione degli acquisti verdi e delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati.

3. Per importi pari o inferiori a 20.000,00 euro è redatto, secondo le stesse tempistiche del programma biennale, un elenco annuale da trasmettere al Segretario generale per la sua valutazione e presa d'atto.

4. La programmazione degli appalti di lavori di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 77/2004 è disciplinata dall'articolo 21 del d.lgs. 50/2016.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio regionale inviano al settore provveditorato gare e contratti la programmazione di propria competenza relativa a servizi, forniture e lavori.

6. Il settore provveditorato, coordinando le richieste pervenute, predispone gli atti di programmazione in forma di proposta e li trasmette al Segretario generale per la presentazione all'Ufficio di presidenza, previa armonizzazione delle previsioni formulate.

7. L'Ufficio di presidenza approva, contestualmente alla proposta di bilancio del Consiglio regionale, la proposta degli atti di programmazione contrattuale che acquistano efficacia con la successiva approvazione del bilancio gestionale di cui all'articolo 12, comma 4.

8. Il settore provveditorato gare e contratti raccoglie le richieste di variazione del programma e le trasmette al Segretario generale.

9. Le variazioni comportanti l'inserimento di procedure contrattuali originariamente non previste nel programma sono deliberate dall'Ufficio di presidenza.

10. Le variazioni dell'importo già programmato in misura superiore al 20 per cento sono autorizzate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, dal Segretario generale, che ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.

11. Le variazioni dell'importo già programmato in misura inferiore al 20 per cento, sono disposte dal dirigente responsabile del contratto, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15.

12. Nei casi in cui circostanze imprevedibili e urgenti rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il dirigente responsabile del contratto provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione al Segretario generale per la presa d'atto da parte dell'Ufficio di presidenza.

13. Il Segretario generale trasmette al settore provveditorato gare e contratti le variazioni approvate o autorizzate per consentire l'aggiornamento e la pubblicazione della programmazione contrattuale.

Art. 80
Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, nomina con atto formale, tra i dipendenti di ruolo, un responsabile unico del procedimento con adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe per natura, importo e/o complessità della singola procedura e in possesso di specifica formazione professionale nel rispetto della normativa di riferimento.

2. Il dirigente responsabile del contratto individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione ovvero nel primo atto della procedura per le esigenze non incluse in programmazione.

Art. 81
Incentivi

1. In materia di incentivi per lavori, forniture e servizi si applicano le norme di cui alla regolamentazione specifica approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

CAPO II
Procedure di scelta del contraente

Art. 82
Decreto a contrarre

1. Il decreto a contrarre è l'atto del dirigente responsabile del contratto che precede l'avvio della procedura di scelta del contraente.

2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, il decreto a contrarre contiene almeno i seguenti elementi:

a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
c) importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile;
d) procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
e) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
f) gli elementi essenziali del contratto.

3. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 si può procedere ad affidamento diretto, tramite decreto a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

4. È inoltre consentito procedere con un unico atto in caso di adesione a convenzione Consip, accordi quadro o convenzione del soggetto aggregatore per qualsiasi importo.

Art. 83

Procedure di acquisizione e organizzazione amministrativa

1. Fatti salvi i casi di ricorso al soggetto aggregatore regionale, per le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori mediante confronto competitivo le competenze delle strutture amministrative sono individuate dai commi successivi. Le modalità operative e organizzative di dettaglio sono disciplinate con atto del Segretario generale.

2. Al dirigente responsabile del contratto competono:

a) la predisposizione della relazione di progetto, ove non affidata al responsabile unico del procedimento, o comprensiva dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del d.lgs. 50/2016, dell'individuazione della procedura prescelta, del capitolato e delle condizioni contrattuali, da trasmettere al settore provveditorato per un preventivo riscontro;
b) l'adozione del decreto a contrarre;
c) l'adozione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione e di impegno di spesa;
d) la stipulazione del contratto;
e) l'esecuzione del contratto;
f) gli adempimenti in materia di trasparenza.

3. Al dirigente del settore provveditorato compete la gestione della procedura di gara ed in particolare:

a) l'avvio della procedura con la predisposizione degli atti per lo svolgimento della stessa in conformità a quanto stabilito con il decreto a contrarre di cui al comma 2, lettera b);
b) la presidenza in seduta pubblica del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa;
c) l'avvio del soccorso istruttorio;
d) l'approvazione e pubblicazione dell'elenco ammessi ed esclusi
e) l'adozione del decreto di esclusione dell'offerta anomala;
f) l'adozione del decreto di aggiudicazione e approvazione dei verbali di gara;
g) l'effettuazione dei controlli di legge.

4. Al Segretario generale, nel caso di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, compete la nomina della commissione giudicatrice e la cura degli adempimenti di trasparenza ad essa connessi.

5. Per le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori mediante affidamento diretto, la competenza, ivi compresi i controlli, è propria del settore responsabile del contratto che può avvalersi della consulenza del settore provveditorato.

Art. 84

Indagini di mercato

1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure di gara sotto soglia, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, la struttura competente in materia di provveditorato, predispone e pubblica un avviso sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START), sul profilo di committente e sul sito dell'osservatorio regionale sui contratti pubblici assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.

2. L'avviso di cui al comma 1 indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di partecipazione richiesti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso l'Amministrazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

3. Se non diversamente indicato da specifica previsione normativa, alla consultazione devono essere invitati almeno dieci operatori economici che hanno manifestato interesse.

4. Nel caso in cui non vi siano manifestazioni di interesse o le stesse siano inferiori al numero indicato al comma 3, il dirigente del settore provveditorato procede ad invitare un numero di operatori economici fino alla concorrenza dei minimi previsti dalla legge, se sussistono soggetti idonei in tale numero.

5. Resta salva la facoltà del dirigente del settore provveditorato, qualora lo ritenga motivatamente utile, di ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori che hanno manifestato interesse.

Art. 85

Procedura di scelta del contraente per forniture e servizi

1. Per le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria il Consiglio regionale si avvale:

a) delle convenzioni o accordi quadro Consip, ovvero ne utilizza i parametri prezzo qualità come limiti massimi da porre a base di gara;.
b) delle convenzioni del soggetto aggregatore, ove obbligatorie.

2. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, il Consiglio regionale ricorre alternativamente:

a) al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici;
b) al sistema telematico START messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
c) alle convenzioni del soggetto aggregatore, ove obbligatorie.

3. In caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai commi precedenti, ovvero per impossibilità di utilizzo dei sistemi telematici del comma 2, si può procedere, con adeguata motivazione, con modalità non telematiche.

4. Per le procedure attinenti a beni e servizi informatici e di connettività si applicano le disposizioni dettate da specifica normativa.

5. Resta salva la possibilità di fare ricorso, attraverso il negozio elettronico della piattaforma START, alle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale in qualità di centrale di committenza.

Art. 86

Criteri di aggiudicazione

1. Negli appalti di lavori, servizi e forniture la miglior

offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. 50/2016, ovvero del solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Art. 87
Controlli

1. Nelle procedure negoziate relative a lavori, forniture e servizi, di cui all'articolo 36 del d.lgs 50/2016, e nei contratti esclusi dall'applicazione del d.lgs. 50/2016, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario.

2. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è acquisita presso la Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'articolo 81 del d.lgs. 50/2016.

3. In attesa dell'operatività della banca dati, è consentito accettare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in merito al possesso dei requisiti in caso di affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro se acquistati attraverso il catalogo MEPA ovvero per importi inferiori a 5.000,00 euro effettuati con procedure diverse dal catalogo MEPA.

4. Non si procede ad effettuare controlli nel caso di procedure di adesione a convenzioni o accordi quadro Consip, o del soggetto aggregatore/negozio elettronico Start.

5. I controlli sono sempre effettuati per importi superiori a quelli indicati al comma 3 e in tutte le procedure competitive.

Art. 88
Documentazione relativa alle procedure di affidamento dei contratti

1. La struttura organizzativa competente in materia di provveditorato predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 89
Affidamenti con modalità telematica

1. Le procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico START di cui all'articolo 47 della l.r. 38/2007, ovvero attraverso il sistema telematico messo a disposizione da Consip.

CAPO III
Acquisizioni sotto soglia di lavori, servizi e forniture

Art. 90
Procedure di scelta del contraente per le acquisizioni sotto soglia

1. Fatta salva la possibilità di procedere attraverso un confronto concorrenziale e fatta salva la possibilità di utilizzo degli acquisti a catalogo sul MEPA per importi inferiori a euro 40.000,00, IVA esclusa, nel rispetto del principio di rotazione:

a) per importi fino ad euro 20.000,00 IVA esclusa per lavori, forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria di cui all'articolo 157 del d.lgs. 50/2016, gli uffici possono procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) per importi superiori a quelli individuati alla precedente lettera a), inferiori a euro 40.000,00 IVA esclusa, tenendo conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione delle prestazioni, gli uffici procedono all'affidamento diretto, previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, con modalità che garantisca la contemporaneità delle richieste;

c) per importi pari o superiori a euro 40.000,00 IVA esclusa e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 gli uffici utilizzano la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 preceduta da apposita manifestazione di interesse se utilizzato il sistema telematico Start, ovvero utilizzando il criterio di rotazione se utilizzato il sistema telematico MEPA.

Art. 91
Garanzie

1. Le garanzie contrattuali sono disciplinate dagli articoli 93 e 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 92
Collaudo dei lavori, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione

1. Collaudo dei lavori, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione sono disciplinati dall'articolo 102 del d.lgs. 50/2016.

Art. 93
Ufficiale rogante

1. Per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa il Consiglio regionale si avvale dell'ufficiale rogante presso la Giunta regionale.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 94
Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dai titoli da I a VI, si applicano le diposizioni di legge riferite ai Consigli regionali o agli organismi strumentali delle regioni ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011.

2. Per quanto non disciplinato dal titolo VII si applicano le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e della l.r. 38/2007.

Art. 95
Abrogazione

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), è abrogato.

Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell'IRPET.

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell'08.08.1996)

INDICE

Art. 1 - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Organi
Art. 4 - Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento
Art. 5 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze
Art. 6 - Presidente
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica
Art. 8 - Competenze del collegio dei revisori dei conti
Art. 9 - Direttore
Art. 9 bis - Attribuzioni del Direttore
Art. 10 - Comitato scientifico
Art. 10 bis - Conferenza consultiva
Art. 11 - Controllo sugli atti
Art. 12 - Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione
Art. 13 - Gettone di presenza
Art. 14 - Rimborsi spese
Art. 14 bis - Indirizzi regionali
Art. 15 - Programma di attività
Art. 15 bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 16 - Attività comuni con la Regione ed altri enti
Art. 17 - Regolamenti
Art. 18 - Uffici e personale
Art. 19 - Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità
Art. 19 bis - Disposizioni in materia di personale
Art. 20 - Abrogazioni

Art. 1
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

1. La presente legge disciplina, a norma dell'art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
2. *L'Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell'articolo 2.* ***(24)***

Art. 2
Compiti

1. *Sono compiti dell'Istituto, in particolare:*
a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). ***(49)***
e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c). ***(15)***

2. L'Istituto, nell'ambito delle medesime materie compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati *diversi dalla Regione.* ***(19)***
3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'istituto:
   a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
   b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

Art. 3
Organi ***(28)***

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ***(52)***

Art. 4
Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento ***(29)***

1. *Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:*
   a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
   b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
   c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. *La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.*
3. *Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.*
4. *Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.*
5. *Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.*
6. *Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).*

Art. 5

*Comitato di indirizzo e controllo: competenze **(30)***

1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:

*a) delibera il programma **(56)** di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis entro il 30 novembre; **(57)***

b) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) nomina i componenti del Comitato scientifico.

2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:

a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

Art. 6

Presidente

*Abrogato. **(31)***

Art. 7

*Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica **(32)***

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.

4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.

Art. 8

*Competenze del collegio dei revisori dei conti **(47)***

1. Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 9

*Direttore **(33)***

1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'IRPET.

7. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il

dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

10 bis. La valutazione del Direttore dell'Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione. ***(58)***

11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.

b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 15 bis. ***(59)***

b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. ***(60)***

Art. 9 bis
Attribuzioni del Direttore ***(53)***

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.

2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:

a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo; ***(61)***

b) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti dell'Istituto;

d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione; ***(62)***

e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;

f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;

g) dispone l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.

Art. 10
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.

3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale. ***(34)***

4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del *Presidente del Comitato di indirizzo e controllo.* ***(35)***

5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere:

a) parere preventivo sul programma di attività; ***(63)***

b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;

c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

Art. 10 bis
Conferenza consultiva ***(11)***

1. Il *Presidente del Comitato di indirizzo e controllo* ***(36)*** indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività ***(64)***, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell'Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del *Comitato di indirizzo e controllo* ***(36)*** dell'Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.

3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma ***(65)*** di attività.

Art. 11
Controllo sugli atti

Abrogato. ***(37)***

Art. 12
Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione

Abrogato. ***(37)***

Art. 13
Gettone di presenza (***12) (54)***

1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

2. Abrogato. ***(55)***

3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 14
Rimborsi spese ***(38)***

1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

Art. 14 bis
Indirizzi regionali ***(66)***

1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività, di cui all'articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 15
Programma di attività ***(67)***

01. *L'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un programma annuale con proiezione triennale.* ***(68)***

1. *La proiezione triennale del programma* ***(69)*** indica le linee generali dell'attività di ricerca dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma annuale di attività si articola nel:
   a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento ***(43)***;
   a bis) programma delle attività comuni di cui all'articolo 16; ***(20)***
   b) programma delle altre attività dell'Istituto.

3. *Abrogato.* ***(70)***

3 bis. *Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, commi da 3 a 3 quater.* ***(44)***

4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

Art. 15 bis
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione ***(71)***

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Istituto.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16
Attività comuni con la Regione ed altri enti

1. L'Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di *analisi e* ***(21)*** documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari.

2. L'Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici privati.

Art. 17
Regolamenti ***(13)***

1. *I regolamenti dell'Istituto disciplinano:*
   a) il funzionamento degli organi;
   b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
   c) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
   d) le modalità e i criteri di contabilità.

Art. 18
Uffici e personale

1. Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell'Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

2. *Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul*

*personale). **(9)***

3. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attività da svolgere.

*3 bis. L'istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione. **(7)***

4. L'Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

*4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. **(50)***

*4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. **(50)***

Art. 19
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:
   *a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all' art. 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio. **(48)***
   *a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a bis); **(22)***
   b) con i proventi derivanti da attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.

2. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con l'1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 bis. *I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. **(72)***

*3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell'Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. **(73)***

3 bis. *In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. **(74)***

*3 ter. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio. **(75)***

*3 quater. Ai fini dell'espressione del parere consiliare, al bilancio preventivo economico è allegato il programma di attività. **(76)***

*4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell'Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. **(39)***

5. *Abrogato. **(14)***

6. *Abrogato. **(17)***

7. *Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). **(46)***

7 bis. *Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento. **(23)***

Art. 19 bis
*Disposizioni in materia di personale **(51)***

1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all'articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 "Nuova disciplina dell'IRPET".
2. A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET" e 2 maggio 1985, n. 49 "Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET - Modifiche e integrazioni alla L.R. 29-5-1980, n. 74 ".

Note

1-6. Note soppresse.
7. Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10, art.5.
8. Nota soppressa.
9. Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15, art. 3.
10. Nota soppressa.
11. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54, art. 2.
12. Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 36.
13. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54, art. 4.
14. Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38.
15. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 163.
16. Nota soppressa.
17. Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70, art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.
18. Nota soppressa.
19. Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 14.
20. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 15.
21. Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 16
22. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.
23. Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.
24. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 34.
25-27. Note soppresse.
28. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 27.
29. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 28.
30. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 29.
31. Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 30.
32. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 31.
33. Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 63.
34. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.
35. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.
36. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 34.
37. Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 35.
38. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 37.
39. Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
40-42. Note soppresse.
43. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1.
44. Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
45. Nota soppressa.
46. Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 22.
47. Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 4.
48. Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.
49. Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 1.
50. Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.
51. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 3.
52. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 62.
53. Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 64.
54. Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 65.
55. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 65.
56. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 1.
57. Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 1.
58. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.
59. Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.
60. Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.
61. Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.
62. Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.
63. Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 4.
64. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.
65. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.
66. Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 6.
67. Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
68. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
69. Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
70. Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
71. Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 8.
72. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
73. Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
74. Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
75. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
76. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

PARTE XIV

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16.01.2009)

INDICE

CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Principi e finalità
Art. 1 bis - Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale
Art. 2 - Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza
CAPO II - Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale
SEZIONE I - Struttura operativa della Giunta regionale
Art. 3 - Struttura organizzativa
Art. 4 - Direzione generale della Giunta regionale
Art. 4 bis - Direttore generale
Art. 4 ter - Direzioni
Art. 5 - Comitato di direzione
Art. 6 - Settori e posizioni dirigenziali individuali
SEZIONE II - Dirigenti regionali
Art. 7 - Direttore
Art. 7 bis - Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 8 - Coordinatore di area
Art. 9 - Responsabile di settore
Art. 9 bis Soggetti delegati al trattamento dei dati personali
Art. 10 - Delega di funzioni dirigenziali
Art. 11 - Posizioni dirigenziali individuali
Art. 12 - Accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 13 - Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 14 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori
Art. 15 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori
Art. 16 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico
Art. 17 - Incarichi di responsabile di settore
Art. 18 - Mobilità dei dirigenti
Art. 18 bis - Comando e trasferimento dei dirigenti
SEZIONE III - Sistema di valutazione
Art. 19 - Soggetti della valutazione
Art. 20 - Criteri e procedure per la valutazione
Art. 21 - Comitato dei garanti
CAPO III - Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso
SEZIONE I - Dotazione organica e articolazione degli organici
Art. 22 - Dotazione organica e articolazione degli organici
Art. 22 bis Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti
Art. 23 - Piano dei fabbisogni di personale
SEZIONE II - Accesso
Art. 24 - Reclutamento del personale
Art. 25 - Requisiti generali per l'accesso
Art. 26 - Titoli di studio
Art. 27 - Posti disponibili da coprire mediante selezione
Art. 28 - Graduatorie delle selezioni pubbliche
Art. 29 - Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione
CAPO IV - Incarichi extraimpiego dei dipendenti
Art. 30 - Ambito di applicazione
Art. 31 - Attività incompatibili
Art. 32 - Attività extraimpiego compatibili
Art. 33 - Incarichi extraimpiego autorizzabili
Art. 33 bis - Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso
Art. 34 - Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali
Art. 34 bis - Limiti dei compensi
CAPO V - Azioni positive per le dipendenti regionali
Art. 35 - Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni
Art. 36 - Piano delle azioni positive
Art. 37 - Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive
Art. 38 - Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale
Art. 39 - Finanziamenti
CAPO VI - Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione
Art. 40 - Strutture di supporto agli organi di governo
Art. 41 - Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 42 - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 43 - Portavoce del Presidente della Giunta regionale
Art. 44 - Personale delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 45 - Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 46 - Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica
Art. 47 - Prestazioni esterne
CAPO VII - Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 48 - Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale
SEZIONE II - Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 49 - Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
Art. 50 - Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 51 - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 52 - Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale
Art. 53 - Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 54 - Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
SEZIONE III - Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato
Art. 55 - Segreterie dei gruppi consiliari
Art. 56 - Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari
Art. 57 - Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari
Art. 58 - Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari
Art. 59 - Struttura speciale di segreteria del gruppo misto

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)
Art. 60 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2008
Art. 61 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008
Art. 62 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 4/2008
Art. 63 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 4/2008
Art. 64 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008
Art. 65 - Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 4/2008
Art. 66 - Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 4/2008
Art. 67 - Inserimento dell'articolo 27 ter nella l.r. 4/2008
Art. 68 - Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 4/2008
Art. 68 bis - Norma finanziaria
CAPO VIII - Disposizioni finali
Art. 69 - Regolamento
Art. 70 - Disposizioni di coordinamento
Art. 71 - Disposizione transitoria
Art. 72 - Modifiche alla l.r. 27/2007
Art. 73 - Abrogazioni
Art. 74 - Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore
Art. 74 bis - Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate
Art. 75 - Entrata in vigore

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Principi e finalità

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 1 bis
*Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale **(79)***

1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all'applicazione del comma 1.

Art. 2
Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
   a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;
   b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
   c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
   d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
   *e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis; **(80)***
   f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;
   g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
   *h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti; **(80bis)***
   *h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7. **(81)***
3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.
4. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

CAPO II
Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale

SEZIONE I
Struttura operativa della Giunta regionale

Art. 3
Struttura organizzativa (***26)***

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
   a) Direzione generale della Giunta regionale;
   b) direzioni e Avvocatura regionale;
   c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è

collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.

3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.

Art. 4
Direzione generale della Giunta regionale ***(82)***

1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:

a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;

b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.

Art. 4 bis
Direttore generale ***(83)***

1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.

2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale.

3. In particolare il Direttore generale:

a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;

d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;

f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (165)**,** *ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;*

g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all'articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell'ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); (166)

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;

i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;

j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all' articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;

k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 40 e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;

l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;

m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;

n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.

Art. 4 ter
Direzioni ***(84)***

1. Le direzioni sono istituite per:

a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;

b) l'attuazione delle politiche settoriali; (167)

b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o

la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. ***(168)***

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.

2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell'ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. (169)

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.

Art. 5
Comitato di direzione ***(27)***

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (170)*, e dall'Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.*

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.

Art. 6
Settori e posizioni dirigenziali individuali (***28)***

1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.

2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l'individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all'espletamento dell'attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

SEZIONE II
Dirigenti regionali

Art. 7
Direttore (***29)***

1. Il direttore assicura l'unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l'integrazione con le altre direzioni;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all'attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un'istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;

h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell'ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l'attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;

(180)

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;

*k) individua, ai sensi dell'*articolo *1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;* ***(190)***

k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all' articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, ***(191)*** *istituite per l'istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all'erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;* (171)

k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica. (172)

1 bis. *Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.* ***(181)***

2. Il direttore promuove l'azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.

3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale. (173)

4. All' Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.

Art. 7 bis

Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ***(3)***

1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore ***(85)*** *che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l'articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto stesso.*

2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all'ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs 81/2008.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 81/2008. ***(86)***

4. Abrogato. ***(30)***

Art. 8

Coordinatore di area (***31)***

Abrogato.

Art. 9

Responsabile di settore ***(87)***

1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso ***(174)*** *di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:*

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;

b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;

b bis) assicura, nei casi di cui all'articolo 4 ter, comma 2 bis, l'apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis); (175)

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all'ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;

e) garantisce l'integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;

f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l'attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.

g) fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell'ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 .

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro

dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale. ***(192)***

Art. 9 bis

Soggetti delegati al trattamento dei dati personali ***(233)***

1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.

Art. 10

Delega di funzioni dirigenziali ***(88)***

1. *I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all'articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.*

2. *La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo* ***(280)*** *inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.*

3. *La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 26 bis, comma 6* ***(189),*** *della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).*

Art. 11

Posizioni dirigenziali individuali ***(89)***

Abrogato.

Art. 12

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un'unica qualifica.

2. *L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:*
   - *a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;*
   - *b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;*
   - *c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'*articolo *1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;*
   - *d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.* ***(240)***

2 bis. Per le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all'accesso dall'esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale. ***(275)***

2 ter. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 13. ***(275)***

2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all'unità superiore. ***(275)***

2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001. ***(275)***

Art. 13

Dirigenti con contratto a tempo determinato ***(90)***

1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti ***(259)*** *della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.*

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. ***(276)***

*3. Il contratto di cui al comma 1, **(242)** non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.*

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 14

*Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori **(91)***

*1. Abrogato. **(260)***

2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.

*4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale **(182)** , dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.*

*4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. **(277)***

*5. I requisiti dell'Avvocato generale sono definiti dall'articolo 3 bis della l.r. 63/2005. All'Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16 **(261)**.*

*6. Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale **(268)** provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.*

Art. 15

*Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori **(92)***

1. L'incarico di *Direttore generale **(93)** **(262)*** è attribuito con contratto ***(281)*** di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2. ***(282)***.

1 bis. *L'incarico di direttore è attribuito con contratto **(281)** di durata da tre a cinque anni, rinnovabile. **(263)***

*2. L'incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all'articolo 32 e all'articolo 33 bis, comma 2. **(193)** Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato **(264)** dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. **(94)***

3. *Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili **(283)*** ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell'anzianità di servizio.

4. *Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l'inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso. **(284)***

5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, *il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari **(93ter)*** di nome o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all'articolo *70 **(4)***, comma 2.

Art. 16

*Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico **(285)** **(95)***

*1. Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori **(266)**. **(243)***

2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di Direttore generale e di direttore, o in caso di vacanza dell'incarico, (176) *il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile motivatamente per non più di due volte. **(286)**. **(258)***

*3. Abrogato. **(287)***

*4. Abrogato. **(287)***

*5. Abrogato. **(287)***

Art. 17

*Incarichi di responsabile di settore **(41)***

*1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili. **(234)***

*1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. **(235)** **(244)***

2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall'articolo 18, comma 3, l'incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.

Art. 18
Mobilità dei dirigenti ***(96)***

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. *Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:*
   a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
   b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
   c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato. ***(236)***

3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale. ***(98)***

4. *Abrogato.* ***(42)***

5. *Abrogato.* ***(178)***

Art. 18 bis
Comando e trasferimento dei dirigenti ***(99)***

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, ***(278)*** *a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.*

2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.

3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato. ***(194)***

SEZIONE III
Sistema di valutazione ***(43)***

Art. 19
Soggetti della valutazione (***44)***

1. La valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione ***(269)****.*

2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.

4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

Art. 20
Criteri e procedure per la valutazione ***(45)***

1. Con il regolamento di cui all'articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:
   a) l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all'amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;
   b) l'indennità da corrispondere ai componenti dell'organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all'impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;
   c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;
   d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.

2 bis. La Giunta regionale può, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell'adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato. ***(73)***

3. I componenti dell'organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale.

Non si procede all'intesa nel caso in cui l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale *del Consiglio regionale.*

*4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l'inosservanza delle direttive impartite dal Direttore generale o dal direttore **(100)** possono comportare la revoca dell'incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.*

*5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all'articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni. **(101)***

*6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro quarantacinque **(270)** giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal Direttore generale o dal direttore **(100bis)** interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.*

Art. 21
Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:
   a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;
   b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;
   c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

2. Il Comitato dura in carica tre anni.

2 bis. *Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o* rimborsi *spese. **(195)***

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.

CAPO III
Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso

SEZIONE I
Dotazione organica e articolazione degli organici

Art. 22
Dotazione organica e articolazione degli organici

1. Con propria deliberazione*, su proposta del Direttore generale, **(102)*** la Giunta regionale determina la dotazione organica della propria struttura e i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente.

Art. 22 bis
Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti (228)

Abrogato.

Art. 23
*Piano dei fabbisogni di personale **(245)***

1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all'attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.

SEZIONE II
Accesso

Art. 24
Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:
   a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;
   b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
   c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;
   d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.

2. *Con il regolamento di cui all'articolo 69 sono disciplinate:*
   *a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall'esterno; **(288)***
   *b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato anche attraverso l'utilizzo di modalità informatiche e digitali **(289)**;*
   c) le categorie riservatarie e le preferenze;
   d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;
   e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);
   *f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte. **(246)***

2 bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell'orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata. ***(247)***

2 ter. Gli incarichi di cui al comma 2 bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione. ***(247)***

2 quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo). ***(247)***

3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l'indicazione dei posti per ambito provinciale.

3 bis. *I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.* ***(290)***

3 ter. *Il regolamento di cui all'articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.* ***(291)***

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.

5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5 bis. *I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.* ***(271)***

6. *Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).* ***(62)***

7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.

8. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 69.

8 bis. L'amministrazione, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. ***(7)***

Art. 25
Requisiti generali per l'accesso

1. *L'accesso all'impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:*
   a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana:
      1) *essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;*
      2) *essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea (UE);*
      3) *essere familiare di cittadino di uno stato membro dell'UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell'UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;*
      4) *essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;*
   b) la maggiore età;
   c) l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all'impiego;
   d) il titolo di studio prescritto dal bando. ***(292)***

2. *L'accesso all'impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.* ***(71)***

3. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

4. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

Art. 26
Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:
   a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
   b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste;
   c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
   d) categoria D:
      1) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1: laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall'ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;
      2) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente ovvero titolo equivalente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.
2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale).
3. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.

3 bis. Abrogato. ***(50)***

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale. *Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.* ***(105)***

Art. 27
Posti disponibili da coprire mediante selezione ***(293)***

1. *I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.*
2. *Ai fini di cui all'articolo 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della Regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.*
3. *La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.*

Art. 28
Graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
2. *I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.* ***(248)***
3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.
4. *Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.* ***(197)***

4 bis. *Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo.* ***(198)***

4 ter. *In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.* ***(199)***

5. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.
6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.
7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

7 bis. *Abrogato.* ***(72)***

8. *La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi*

profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi. ***(200)***

8 bis. Con le intese di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, ivi compresa l'eventuale corresponsione di un contributo da parte dell'ente o amministrazione utilizzatrice, a titolo di rimborso di una quota delle spese sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso. ***(279)***

Art. 29

Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione ***(229)***

1. La mobilità dei dipendenti *tra le strutture di vertice della Giunta regionale* ***(107) (165)*** e tra queste e il Consiglio regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La Regione può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa. ***(108)***

4. La Regione può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

5. Il personale regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera.

6. Il comando di cui al comma 5, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

7. La Regione può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale.

8. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

9. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.

9.1. *La disposizione di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165/2001 non si applica ai comandi e ai distacchi di personale regionale presso enti dipendenti, enti vigilati e aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché ai comandi e ai distacchi del personale dei suddetti enti ed aziende presso la Regione.* ***(294)***

9 bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, e non può superare cinque anni. L'assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta. ***(230) (249)***

9 ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, e non può superare cinque anni. L'assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta. ***(230) (249)***

9 quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 18 bis. ***(230)***

10. Il dipendente regionale a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.

11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell'UE.

CAPO IV
Incarichi (201) extraimpiego dei dipendenti

Art. 30
*Ambito di applicazione **(202)***

1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all'articolo 31, commi 2 e 2 bis.

3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.

Art. 31
Attività incompatibili

1. Il dipendente non può:
   a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;
   b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;
   c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;
   d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 33.

*d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti. **(109)***

2. *Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal Segretario Generale, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all'articolo 63 del d.p.r. 3/1957. **(203)***

2 bis. *Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza. **(204)***

Art. 32
*Attività extraimpiego **(205)** compatibili*

*1. Il dipendente può svolgere, fermi restando i divieti di cui all'articolo 31, le attività extraimpiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività extraimpiego: **(206)***
   a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
   b) l'utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

*c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore. **(111)***

*c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica. **(112)***

2. Ai dipendenti *cui è attribuito il profilo di funzionario giornalista pubblico **(272)*** il comma 1 si applica limitatamente alle attività *extraimpiego **(207)*** di cui alle *lettere b), c) e c) bis. **(113)***

3. Possono altresì essere svolti:
   a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;
   b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. *Le attività extraimpiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere*, (***208)*** qualora comportino un compenso, sono comunicate all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 69.

Art. 33
*Incarichi extraimpiego autorizzabili **(209)***

1. Il dipendente può essere autorizzato all'assunzione di:
   a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
   *b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, associazioni, **(238)** organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.*

2. Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:
   a) i criteri di individuazione degli incarichi extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
      ***1)** natura dell'incarico extraimpiego;*
      ***2)** durata, tempi e modi di espletamento*

dell'incarico extraimpiego;

3) *sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 34.*

b) modalità e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all'assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito. ***(273)***

4. Abrogato. ***(274)***

5. Il dirigente competente in materia di attività extra impiego effettua ***(250)*** *le segnalazioni per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 53, commi 7 bis e 9, del d.lgs. 165/2001.*

6. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è negato qualora i compensi per l'assunzione dell'incarico extraimpiego per il quale si richiede l'autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'articolo 34 bis.

8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell'incarico extraimpiego e al soggetto committente.

9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell'incarico extraimpiego e all'incremento del compenso.

10. Il regolamento di cui all'articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico extraimpiego sulla base dei seguenti elementi:

a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;

b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento il dipendente chiede l'autorizzazione.

Art. 33 bis

Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso ***(117)***

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all'amministrazione regionale gli incarichi extraimpiego privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.

2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.

3. Gli incarichi extraimpiego di cui al comma 1 sono comunicati all'amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 34

Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali ***(210)***

1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extraimpiego non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna. Spetta al Segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna del Consiglio regionale.

4. Gli incarichi extraimpiego dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 33.

5. Il regolamento di cui all'articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) obblighi dell'incaricato;

2) conciliabilità degli incarichi extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.

b) gli incarichi extraimpiego o le tipologie di incarichi extraimpiego aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l'istituzione dei relativi registri regionali;

c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell'orario di lavoro;

d) gli incarichi extraimpiego in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.

Art. 34 bis
Limiti dei compensi ***(211)***

1. Tutti gli incarichi extraimpiego conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all'articolo 41 nell'anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all'articolo 50, ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all'amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.

9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

CAPO V
Azioni positive per le dipendenti regionali

Art. 35
Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni ***(212)***

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e *parità di genere* ***(213)*** nell'accesso all'impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

Art. 36
Piano delle azioni positive ***(251)***

1. *La Giunta regionale approva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il piano delle azioni positive diretto specificamente a:* ***(252)***
   a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nelle posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere;
   b) favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa;
   c) agevolare il reinserimento delle lavoratrici al rientro dal congedo per maternità, anche attraverso il mantenimento delle proprie mansioni o di mansioni equivalenti e l'accesso alla formazione;
   d) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;
   e) *prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all'accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;* ***(295)***
2. *Il piano di cui al comma 1 si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.* ***(253)***

Art. 37
Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive ***(254)***

1. *Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 69.*

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.

3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.

Art. 38
Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale

1. *Abrogato.* ***(255)***

2. La direzione ***(119)*** competente in materia di personale e di pari opportunità predispone un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive.

3. *Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle organizzazioni sindacali.* ***(56)***

Art. 39
Finanziamenti

1. Il bilancio regionale finanzia le attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità proposti dal *Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* ***(57)*** e le azioni positive non riconducibili a attività regionali già finanziate da appositi stanziamenti regionali. La Regione ricerca i collegamenti a livello europeo e nazionale al fine di utilizzare i fondi delle rispettive programmazioni.

CAPO VI
Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

Art. 40
Strutture di supporto agli organi di governo

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all'interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all'articolo 43.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori. ***(120)***

3 bis. *Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale.* ***(64)***

4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma. ***(120bis)***

4 bis. *Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 43, si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.* ***(214)***

Art. 41
Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:
   a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;
   b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
   c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti

professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico. ***(74)***

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.

4. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

Art. 42
Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente. ***(75)***

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3 bis. *Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7.* ***(65)***

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

8. La Giunta regionale determina, ***(256)*** il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.

9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui. ***(121)***

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9. ***(121bis)***

11. *Abrogato.* ***(122)***

12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Art. 43
Portavoce del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico. ***(123)***

3. L'incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato,

rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. *Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.* ***(123bis)***

6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4.

7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Art. 44
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'articolo 40 può essere scelto:
   a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
   b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;
   c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

1 bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell'unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia. ***(183)***

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto.

3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

4 bis. *Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7.* ***(66)***

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

5 bis. *Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis.* ***(183)***

6. *Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti.* ***(124)***

6 bis. *Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.* ***(125)***

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

7 bis. *Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 41.* ***(46)***

8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Art. 45
Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Al personale di cui all'articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che

integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 46
Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.
2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la *Direzione generale della Giunta* ***(126)*** e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.
3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 47
Prestazioni esterne

1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.
2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.

CAPO VII
Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale

SEZIONE I
Disposizioni generali ***(215)***

Art. 48
Coordinamento con le disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale ***(216)***

1. *Il presente capo, per quanto non previsto dalla l.r. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l'organizzazione e l'ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.*

SEZIONE II
Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

Art. 49
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria *organizzativa* e le relazioni interne ed esterne. ***(128) (275)***
2. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, il Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto, *ove istituito,* ***(130)*** nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.

4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ***(257)*** *la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.* ***(131)***

4 bis. *La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:*

a) per l'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell'Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il limite disposto dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012). ***(132)***

4 bis 1. *Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2* ***(223)*** *si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.* ***(217)***

4 ter. *In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l'operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.* ***(132 bis)***

Art. 49 bis

Criteri prioritari di selezione del personale ***(133)***

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo*, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nell'ultima legislatura* ***(162).***

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell'ultima legislatura. ***(163)***

3. L'elenco reca per ogni nominativo:

a) dati anagrafici;

b) titoli di studio;

c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;

d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;

e) ulteriori esperienze lavorative;

f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 40 ***(164)*** *per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata.*

5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.

6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.

6 bis. *Il presente articolo non si applica al responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio.* ***(184)***

Art. 50

Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. *L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso.* Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'ufficio di segreteria del Portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2 dello Statuto*, ove istituito,* sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato. ***(134)***

2. *Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto:* ***(136)***

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico. ***(76)***

2 bis. *Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c bis),* ***(77)*** *al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.* ***(11)***

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

Art. 51

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):

a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione;

b) è rinnovabile;

c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione;

d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti. ***(78)***

2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non

godute.

2 bis. *Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.* ***(224)***

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare ***(179)***. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3 bis. *Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2.* ***(67)***

4. *Abrogato.* ***(139)***

5. *Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all'articolo 20 della l.r. 4/2008 con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.* ***(140)***

6. *Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.* ***(12)***

6 bis. *Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale.* ***(13)***

7. *Abrogato.* ***(141)***

7 bis. *Abrogato.* ***(141)***

8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo.

9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.

10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.

13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Art. 52

Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale ***(185)***

1. *Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione.* ***(186)***

2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o *tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1* ***(142)*** e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto con *decreto del Presidente* ***(142bis)*** del Consiglio regionale.

3 bis. *Al personale di cui al comma 1 si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo del d.l. 78/2010.* ***(225)***

4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. *Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all'articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.* ***(143)***

6. *Abrogato.* ***(144)***

7. Qualora il portavoce *o il responsabile delle relazioni istituzionali* ***(187)*** sia scelto fra dipendenti della

Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano *in quanto compatibili* le disposizioni di cui *agli articoli 50 e 51.* ***(145)***

8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Art. 53
Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, *ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis,* ***(147)*** può essere scelto:
   a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;
   b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione; ***(15)***
   c) tra *soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati* ***(148)*** con le modalità di cui all'articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

1 bis. *Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all'articolo 53, comma 8 bis, non si applica l'articolo 51, comma 8.* ***(188)***

2. *Abrogato.* ***(149)***

3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 ***(16)*** provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.

4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1 ***(16)*** ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tale caso all'interessato è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4 bis. *Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.* ***(226)***

5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

5 bis. *Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.* ***(68)***

6. Il trattamento ***(150)****, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.* ***(17)***

6 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 50. ***(47)***

7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

8 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12. ***(18)***

Art. 54
Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale ***(151)***

Abrogato.

SEZIONE III
Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato

Art. 55
Segreterie dei gruppi consiliari

1. *Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.* ***(227)*** ***(218)***

1 bis. Abrogato. ***(219)***

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate

con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente *il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b).* ***(152)***

3. *Abrogato.* ***(153)***

4. *Abrogato.* ***(153)***

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.

Art. 56
Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari ***(58)***

1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari *ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis* ***(154)*** può essere scelto:
   a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;
   b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione; ***(19)***
   c) tra *soggetti non dipendenti* ***(155)*** da pubbliche amministrazioni.

2. Abrogato. ***(20)***

3. *Il personale di cui al comma 1 è posto* ***(21)*** alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.

5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, ***(22)*** provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all'articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4.

7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

8. *Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell'interessato, nei seguenti casi:*
   a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un altro componente dell'Ufficio di presidenza;
   b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;
   c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
   d) qualora siano modificate le responsabilità previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso. ***(220)***

8 bis. *Abrogato.* ***(221)***

9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.

10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.

12. L'assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.

13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri

l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

14 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 8, 10 e 12. ***(23)***

Art. 57

Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ***(58)***

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.
2. Il trattamento ***(156)***, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.

2 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all'articolo 58. ***(48)***

3. *Abrogato.* ***(157)***

Art. 58

Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari

1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all'articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l'incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D, (***158)*** salvo quanto previsto dal comma 3.
3. *Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l'insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13.* ***(159)***

Art. 59

Struttura speciale di segreteria del gruppo misto ***(24)***

1. *Per il gruppo misto, di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della l.r. 83/2012.* ***(160)***
2. *Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall'articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1,* ***(161)*** *al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.*

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 60

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.

2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l'attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l'oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell'attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.".

Art. 61

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 4/2008

1. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

"j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale, ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell'area di assegnazione, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.".

Art. 62

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 4/2008

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r 4/2008 è sostituita dalla seguente:

"h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale direttamente assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale e nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione stessa." .

Art. 63

Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non

superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore dell'area di destinazione nel caso in cui l'incarico debba svolgersi all'interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'articolo 29, comma 6.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.

4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.".

Art. 64
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'Ufficio di presidenza può attribuire l'incarico stesso ad un dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.

2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l'Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.

2 quater. Al dirigente incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. L'incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.".

2. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:

"5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l'attribuzione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.".

Art. 65
Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.

3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Alle modalità ed alle procedure per l'attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all'articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest'ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.

5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell'area di appartenenza del dirigente interessato.".

Art. 66
Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell'utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il

dipendente e i direttori di area interessati.

3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell'area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d'intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.

7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all'articolo 29, comma 6.

9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.".

Art. 67
Inserimento dell'articolo 27 ter nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 27 bis della l.r.4/2008 è inserito il seguente:

"Art. 27 ter Attività extraimpiego del personale

1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 3 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale.

2. All'attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all'articolo 69 della l.r. 1/2009.

4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all'articolo 53 del d.lgs.165/2001.".

Art. 68
Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 4/2008

1. L'articolo 30 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 1/2009.".

Art. 68 bis
Norma finanziaria ***(5)***

1. Agli oneri di cui all'articolo 7 bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 – 2011 annualità 2010 e 2011.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.

CAPO VIII
Disposizioni finali

Art. 69
Regolamento ***(52)***

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e nel disciplinare delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2004, n. 632, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.

Art. 70
Disposizioni di coordinamento

1. *Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3,* ***(222)*** le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.

3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.

Art. 71
Disposizione transitoria

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della legislatura, i contratti in essere, rispettivamente, del portavoce del Presidente della Giunta regionale e del portavoce del Presidente del Consiglio regionale incaricati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 72
Modifiche alla l.r. 27/2007

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 3 *maggio **(51)*** 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") è così sostituita: "Enti ed organismi dipendenti della Regione".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 27/2007 le parole "di cui all'articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,".

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: "di cui all'articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

4. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: "di cui all'articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,".

5. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: "di cui all'articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale".

6. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: "di cui all'articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,".

Art. 73
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
   a) articoli 1, da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161 e 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);
   b) legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali);
   c) legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);
   d) legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26);
   e) legge regionale 11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell'art. 5 "Disposizioni di bilancio" della l.r. 11 luglio 2000, n. 61);
   f) legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale");
   g) legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b);
   h) legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");
   i) legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni" e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58);
   l) legge regionale 1 marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 "Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto").

2. E' altresì abrogato l'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Art. 74
Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti leggi e disposizioni:
   a) articoli 99, 144, 149, 150, 151, 152 e 160, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);
   b) articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");
   c) legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della

legislazione regionale in materia di organizzazione e personale'").

Art. 74 bis

Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate ***(6) (232)***

1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini relativi agli anni 2005 e 2006 per i quali la Regione Toscana è stata soggetta a limitazioni delle assunzioni.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 75

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1-2. Note soppresse.
3. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 101.
4. Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 102.
5. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 103.
6. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 104.
7. Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4, art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 55.
8-10. Note soppresse.
11. Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 43, comma 3, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
12. Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 2,da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 3.
13. Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 4. da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
14. Nota soppressa.
15. Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 1.
16. Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 1.
17. Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 1.
18. Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 1.
19. Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
20. Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
21. Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
22. Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
23. Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 2.
24. Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38, art. 3.
25. Nota soppressa.
26. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 3.
27. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 7.
28. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art.8.
29. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art.9.
30. Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 6.
31. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art.11.
32-40. Note soppresse.
41. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 19.
42. Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 15.
43. Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 16.
44. Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 22.
45. Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 18.
46. Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 19.
47. Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 20.
48. Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57, art. 21.
49. Nota soppressa.
50. Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 26.
51. Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 75.
52. Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R.
53-55. Note soppresse.
56. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 152.
57. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 153.
58. Si veda l'articolo 8 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 83.
59-61. Note soppresse.
62. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 109.
63. Nota soppressa.
64. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 112.
65. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 113.
66. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 114.
67. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 115.
68. Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 116.
69-70. Note soppresse.
71. Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 56.
72. Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7.
73. Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 6.
74. Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 2.
75. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 3.
76. Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 4.
77. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 4.
78. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 5.
79. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 1.
80. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 2, comma 1.
80 bis. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 2, comma 2.
81. Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 2, comma 3.
82. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 4.
83. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 5.
84. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 6.
85. Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 10.
86. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 10.
87. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 12.
88. Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 2.
89. Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 14.
90. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art.

15.
91. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 16.
92. Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 1.
93. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 2.
93 bis. Nota soppressa.
93 ter. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 5.
94. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 17, comma 3.
95. Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 18.
96. Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 20, comma 1.
97. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 20, comma 2.
98. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 20, comma 3.
99. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 21.
100. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 1.
100 bis. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 3.
101. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 23, comma 2.
102. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 24.
103. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 25, comma 1.
104. Nota soppressa.
105. Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 26, comma 2.
106. Nota soppressa.
107. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 28, comma 1.
108. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 28, comma 2.
109. Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 29, comma 1.
110. Nota soppressa.
111. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 30, comma 2.
112. Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 30, comma 3.
113. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 30, comma 4.
114. Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 31, comma 1.
115-116. Note soppresse.
117. Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 13. Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
118. Nota soppressa.
119. Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 34, comma 1.
120. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 35, comma 1.
120 bis. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 35, comma 2.
121. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 1.
121 bis. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 2.
122. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 3.
123. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 37, comma 1.
123 bis. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 37, comma 2.
124. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 38, comma 1.
125. Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 38, comma 2.
126. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 39, comma 1.
127. Nota soppressa.
128. Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 1, lettera a) e b), da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
129. Nota soppressa.
130. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
131. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 3, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
132. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 4, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
132 bis. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 41, comma 5.
133. Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 42, , da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24, art. 1.
134. Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 43, comma 1, lettera a) e b), da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
135. Nota soppressa.
136. Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 43, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
137-138. Note soppresse.
139. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 1; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
140. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
141. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 44, comma 5; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
142. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
142 bis. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
143. Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 3,da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85, e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
144. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 4; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art.

85.
145. Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 45, comma 5, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
146. Nota soppressa.
147. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 46, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
148. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 46, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
149. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 46, comma 3; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
150. Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 46, comma 4, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
151. Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 47; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
152. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 48, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
153. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 48, comma 2; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
154. Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 49, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
155. Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 49, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
155 bis. Nota soppressa.
156. Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 50, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
157. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 50, comma 2; da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
158. Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 51, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
159. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 51, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
160. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 52, comma 1, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
161. Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 52, comma 2, da modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 85.
162. Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58, art. 1.
163. Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58, art. 1.
164. Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58, art. 1.
165. Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.
166. Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.
167. Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.
168. Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.
169. Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.
170. Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 3.
171. Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.
172. Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.
173. Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 4.
174. Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 5.
175. Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 5.
176. Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 6.
177. Nota soppressa.
178. Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 7.
179. Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 8.
180. Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 1.
181. Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 1.
182. Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 3.
183. Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 5.
184. Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 5.
185. Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
186. Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
187. Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 6.
188. Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 7.
189. Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 12.
190. Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1.
191. Parole soppresse con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 1.
192. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 2.
193. Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 3. Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
194. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 4.
195. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 5.
196. Nota soppressa.
197. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7. Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27.
198. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7. Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27.
199. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7. Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27.
200. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 7. Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27.
201. Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 8. Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
202. Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 9. Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
203. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10. Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
204. Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 10. Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
205. Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11. Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
206. Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11. Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al

d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
207. Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11. Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
208. Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 11. Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
209. Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 12. Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
210. Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 14. Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
211. Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 15. Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
212. Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 16.
213. Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 16.
214. Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 17.
215. Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 18.
216. Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 19.
217. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 20.
218. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21.
219. Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 21, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 17.
220. Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 22.
221. Comma abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 22.
222. Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 23. Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64, sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.
223. Parole abrogate con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 13.
224. Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 14.
225. Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 15.
226. Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 16.
227. Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 17.
228. Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32, art. 5; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 21.
229. Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32, art. 6.
230. Comma inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32, art. 6.
231. Nota soppressa.
232. Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 5.
233. Articolo inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 4.
234. Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 9.
235. Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 9.
236. Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 11.
237. Nota soppressa.
238. Parola inserita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 15.
239. Nota soppressa.
240. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 1.
241. Nota soppressa.
242. Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 2.
243. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 3.
244. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 4.
245. Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 5.
246. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 6.
247. Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 6.
248. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 7.
249. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 8.
250. Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 9.
251. Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 10.
252. Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 10.
253. Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 10.
254. Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 11.
255. Comma abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 12.
256. Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 13.
257. Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 14.
258. Vedi deroga in l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 47.
259. Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 1.
260. Comma abrogato con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 2.
261. Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 2.
262. Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.
263. Comma inserito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.
264. Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 3.
265. Nota soppressa.
266. Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 4.
267. Parole soppresse con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 5.
268. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 18.
269. Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 19.
270. Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 20.
271. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 22.
272. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 23.
273. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 24.
274. Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 24.
275. Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 1.
276. Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 2.
277. Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 3.
278. Parole soppresse con l.r. 10 maggio 2022, n. 14, art. 4.
279. Comma aggiunto con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 1.
280. Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 52.
281. Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53.
282. Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53.
283. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53.
284. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 53.
285. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 54.
286. Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 54.
287. Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 54.
288. Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 55.
289. Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 55.
290. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 55.
291. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 55.
292. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 56.
293. Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 57.
294. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 58.
295. Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 59.

Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16

Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 14.12.2011)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Principi di organizzazione
Art. 3 - Principi di funzionamento
TITOLO II - Ufficio di Presidenza
Art. 4 - Competenze dell'ufficio di presidenza in materia di organizzazione
TITOLO III - Strutture organizzative
CAPO I - Costituzione delle strutture e nomina dei responsabili
Art. 5 - Costituzione delle direzioni di area
Art. 6 - Nomina dei direttori di area
Art. 7 - Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili
Art. 8 - Costituzione delle posizioni organizzative, nomina dei responsabili, delega di funzioni
CAPO II - Comitato di direzione
Art. 9 - Competenze del comitato di direzione
Art. 10 - Modalità di funzionamento del comitato di direzione
Art. 11 - Segreteria del comitato di direzione
Art. 12 - Verbalizzazione delle riunioni
TITOLO IV - Sistema di valutazione per i dipendenti del Consiglio regionale
CAPO I - Sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale
Art. 13 - Principi generali
Art. 14 - Definizioni e obiettivi
Art. 15 - Prestazione organizzativa
Art. 16 - Prestazione individuale
Art. 17 - Soggetti valutatori
Art. 18 - Organismo indipendente di valutazione
Art. 18 bis - Disposizioni transitorie
Art. 19 - Fasi del ciclo di gestione della prestazione
Art. 20 - La programmazione per la gestione della prestazione
Art. 21 - Il monitoraggio per la gestione della prestazione
Art. 22 - La rendicontazione dei risultati per la gestione della prestazione
CAPO II - Merito e premi
Art. 23 - Finalità
Art. 24 - Sistema incentivante
Art. 25 - Premio di efficienza
Art. 26 - Progressioni economiche
Art. 27 - Progressioni di carriera
Art. 28 - Attribuzione di incarichi
Art. 29 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Art. 30 - Comitato dei garanti
CAPO III - Disposizioni attuative
Art. 31 - Definizione annuale delle risorse
Art. 32 - Disposizioni sulla trasparenza
Art. 33 - Attuazione delle disposizioni regolamentari
Art. 34 - Disposizioni transitorie
TITOLO V - Ordinamento del personale
CAPO I - Dotazione organica
Art. 35 - Determinazione della dotazione organica
CAPO II - Ordinamento della dirigenza
Art. 36 - Normativa di riferimento
Art. 37 - Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
Art. 38 - Fascicoli personali dei dirigenti
Art. 39 - Responsabilità della dirigenza
CAPO III - Ordinamento del personale
Art. 40 - Profili professionali
Art. 41 - Normativa di riferimento per l'ordinamento del personale
Art. 42 - Procedure concorsuali per l'accesso del personale
Art. 43 - Commissioni esaminatrici
Art. 44 - Fascicoli del personale
Art. 45 - Mobilità
Art. 46 - Trattamento previdenziale - Rinvio
TITOLO VI - Formazione professionale
Art. 47 - Caratteri della formazione professionale
Art. 48 - Piano della formazione
Art. 49 - Tirocini formativi
Art. 50 - Disciplina della formazione e dei tirocini formativi
TITOLO VII - Relazioni sindacali
Art. 51 - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 52 - Caratteri del sistema di relazioni sindacali
Art. 53 - Gestione delle relazioni sindacali
TITOLO VIII - Strutture speciali
Art. 54 - Organizzazione del lavoro del personale delle strutture di supporto agli organismi politici e dei gruppi consiliari
TITOLO IX - Ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale
Art. 55 - Organizzazione del lavoro del personale giornalistico
TITOLO X - Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale
CAPO I - Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi
Art. 56 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3)
Art. 57 - Strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi consiliari
Art. 57 bis Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico
Art. 58 - Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 6)
Art. 59 - Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3)
Art. 60 - Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1)
Art. 61 - Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d'interessi (l.r. 1/2009, articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis)
Art. 62 - Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009, articolo 33)
Art. 63 - Modalità telematica di presentazione delle domande

CAPO II - Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 64 - Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 3 e 5)
Art. 65 - Registri regionali (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5, lett. b)
Art. 66 - Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 4 e 5)
Art. 67 - Incarichi di docenza e tutoraggio (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 4 e 5)
Art. 68 - Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5)
Art. 69 - Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009, articolo33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b)
Art. 70 - Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 8)
Art. 71 - Attuazione dell'articolo 27 ter, lr. 4/2008
TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 72 - Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale
Art. 73 - Abrogazioni
Art. 74 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 6 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)

Visto il regolamento interno 11 novembre 2008, n. 7 (Regolamento interno di organizzazione)

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 10 Ottobre 2011;

Vista la preliminare approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nella seduta del 15 novembre 2011.

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) demanda ad apposito regolamento la disciplina attuativa del reclutamento di personale, del rapporto di lavoro a tempo parziale e degli incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi o conferiti dalla regione ai propri dipendenti

2. La legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'assemblea legislativa regionale" stabilisce:
- la definizione degli ambiti di autonomia del Consiglio regionale menzionando fra questi in particolare quello organizzativo;
- i principi di funzionamento, in base ai quali l'esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese la definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali; l'acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari e la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
- l'inquadramento del personale del consiglio regionale in un autonomo ruolo unico;
- che per l'esercizio autonomo delle competenze funzionali ed organizzative del Consiglio regionale il Consiglio stesso approvi un regolamento interno di organizzazione;
- che all'attuazione delle disposizioni del capo IV della lr 1/2009 per le attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale il Consiglio stesso provveda con proprio regolamento interno.

3. La vigenza degli accordi risultanti dai protocolli d'intesa siglati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attraverso i quali, ai sensi della lr 4/2008, articolo 29, comma 6, hanno trovato definizione i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della citata legge regionale 4/2008 per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.

4. Il nuovo quadro delle norme nazionali intervenute dall'anno 2008 in materia di pubblico impiego ha reso necessario un aggiornamento delle disposizioni del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale n. 7/2008, fino ad oggi vigente, che pertanto si va a sostituire con il presente testo normativo.

Approva il seguente regolamento.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del consiglio regionale, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale), di seguito nominata legge regionale, e della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), capi IV e VII.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale, dal presente regolamento e dai protocolli d'intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, di cui all'articolo 29, comma 6 della stessa legge regionale, di seguito nominati protocolli d'intesa, continuano ad applicarsi le norme di legge, di regolamento e le disposizioni di organizzazione vigenti per la Regione.

3. E' fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.

Art. 2
Principi di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale, l'organizzazione degli uffici è regolata in modo da:

a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza e del suo presidente da quelli propri della dirigenza;
b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini e di rappresentanza della società toscana.

2. L'organizzazione degli uffici è finalizzata, inoltre, a:

a) sviluppare l'efficienza delle strutture di supporto alle funzioni legislative, d'indirizzo, di rappresentanza, di controllo e amministrative, di competenza del consiglio e dei singoli consiglieri;
b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti e del personale;
c) programmare gli obiettivi e le attività e verificare i risultati conseguiti;
d) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo, in relazione al ruolo dell'assemblea legislativa regionale;
e) aumentare la flessibilità dell'organizzazione;
f) semplificare i procedimenti;
g) sviluppare l'utilizzo di procedure e comunicazioni informatiche, evitando ogni duplicazione cartacea non indispensabile.

3. Gli atti organizzativi sono adottati nel rispetto dei diritti di informazione e delle procedure previste dai contratti di lavoro, al fine di assicurare il corretto sviluppo delle relazioni sindacali.

Art. 3
Principi di funzionamento

1. L'organizzazione degli uffici assicura la gestione delle funzioni amministrative direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del consiglio, tra le quali sono comprese, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale:

a) la definizione dell'organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) l'acquisizione, la selezione, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e la gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative non comprese tra quelle di cui al comma 1 è svolto mediante gli uffici della giunta regionale, secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa, o mediante altri enti regionali, tramite apposite convenzioni, e riguarda, tra l'altro: tenuta dei fascicoli del personale; sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro; rapporti di lavoro atipico; rapporti di lavoro part-time; calcolo ed erogazione degli stipendi; erogazione delle indennità particolari; riscatti e ricongiunzioni di servizi pregressi e degli studi universitari; gestione della previdenza e del trattamento di fine rapporto; anticipi su pensione e liquidazione; gestione della tassazione sugli stipendi; gestione delle procedure per l'acquisizione delle risorse professionali; progressioni verticali ed economiche orizzontali; gestione degli istituti contrattuali in genere, se non diversamente assegnati.

3. I protocolli di intesa individuano le specifiche competenze che devono essere trasferite alla diretta gestione del consiglio, fermo restando che tutte le funzioni amministrative e gestionali non espressamente indicate continuano ad essere svolte dai competenti uffici della giunta anche in riferimento al personale ed alla struttura del consiglio.

4. I protocolli di intesa sono definiti in modo da evitare ogni duplicazione di personale e di strutture non strettamente indispensabile al corretto funzionamento amministrativo.

TITOLO II
Ufficio di Presidenza

Art. 4
Competenze dell'ufficio di presidenza in materia di organizzazione

1. Ai sensi della legge regionale di cui al presente regolamento e della l.r. 1/2009 l'ufficio di presidenza, sulla base degli indirizzi emanati dal consiglio regionale mediante la relazione previsionale e programmatica:

a) definisce le priorità, gli obiettivi e le direttive per la gestione del consiglio;
b) formula la proposta di regolamento interno di organizzazione;
c) determina la dotazione organica del consiglio, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali;
d) approva gli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;
e) delibera la nomina e la revoca del segretario generale, su proposta del presidente;
f) costituisce le direzioni di area e ne determina le competenze;
g) approva il programma delle attività contrattuali;
h) formula indirizzi riguardo alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali, previo confronto con la Giunta ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale, ed individua i componenti delle delegazioni trattanti per la parte pubblica;
i) determina i criteri per l'individuazione dei settori e per la differenziazione dei medesimi in relazione alla complessità delle funzioni svolte;
j) determina i criteri per la costituzione di posizioni dirigenziali individuali;
k) determina i criteri per la delega di talune attività a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale;
l) attribuisce gli obiettivi annuali al segretario generale;
m) definisce criteri e procedure per la valutazione del segretario generale ed effettua tale valutazione;

n) stabilisce l'attribuzione al segretario generale di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
o) definisce i criteri per l'esercizio del controllo strategico e di gestione;
p) disciplina le procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
q) delibera la promozione e la resistenza alle liti;
r) delibera in merito alle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale.

TITOLO III
Strutture organizzative

CAPO I
Costituzione delle strutture e nomina dei responsabili

Art. 5
Costituzione delle direzioni di area

1. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dalla deliberazione di nomina del segretario generale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale, sentito lo stesso segretario generale e tenuto conto della dotazione organica del consiglio, costituisce, con propria deliberazione, le direzioni di area, entro il numero massimo previsto dalla legge regionale e ne determina le competenze e l'eventuale differenziazione.

2. L'ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, può modificare le direzioni di area costituite.

Art. 6
Nomina dei direttori di area

1. Il segretario generale, entro trenta giorni dalla costituzione o dalla modifica delle direzioni di area, nomina i direttori di area, tenuto conto, in riferimento alle rispettive competenze delle direzioni di area, dei titoli posseduti, della qualificazione ed esperienza professionali, dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi, con particolare riferimento a quelli inerenti ad analoghe strutture, dell'attitudine alla direzione di strutture complesse.

2. Il segretario generale comunica la nomina dei direttori di area all'ufficio di presidenza, il quale, sentito il segretario generale, individua tra i direttori di area l'incaricato per la sostituzione del segretario generale in caso di sua assenza o impedimento superiore a sessanta giorni.

Art. 7
Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei responsabili

1. Il segretario generale, subito dopo la nomina dei direttori di area, convoca il comitato di direzione, di cui all'articolo 9, che, sulla base dei criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza, definisce la specifica articolazione delle funzioni attribuite alle direzioni di area e le modalità per la costituzione delle altre strutture interne del segretariato generale e per la loro differenziazione, nel limite del numero dei dirigenti e del personale stabilito dalla dotazione organica approvata dall'ufficio di presidenza e delle risorse finanziarie disponibili.

2. I direttori di area, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1, entro il termine assegnato dal segretario generale, trasmettono a quest'ultimo le specifiche indicazioni per la costituzione delle strutture dirigenziali interne alle rispettive direzioni di area e per la loro differenziazione e le designazioni dei relativi responsabili, motivate sulla base dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dagli accordi sindacali.

3. Il segretario generale, sulla base delle indicazioni e designazioni pervenute, previa eventuale richiesta di chiarimenti in ordine alle medesime, costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali interne alle direzioni di area, ne determina l'eventuale differenziazione e ne nomina i responsabili.

4. Il segretario generale costituisce i settori e le posizioni dirigenziali individuali esterne alle direzioni di area e ne nomina i responsabili.

5. In riferimento all'articolo 17, comma 4, della legge regionale, il segretario generale può costituire specifiche strutture dirigenziali per lo svolgimento di funzioni a carattere integrato e trasversale, equiparate, in relazione alla loro complessità, alle strutture di cui alla l.r. 1/2009 articolo 6, comma 4, definendone gli obiettivi d'interesse interdirezionale o generale ed i termini per il conseguimento degli stessi.

Art. 8
Costituzione delle posizioni organizzative, nomina dei responsabili, delega di funzioni

1. In conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali, sono costituite, nell'ambito delle direzioni di area o dei settori oppure alle dirette dipendenze del segretario generale, posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, dalla specializzazione professionale; dall'autonomia delle competenze e dei procedimenti attribuiti.

2. La nomina dei responsabili delle posizioni organizzative è effettuata in conformità a quanto stabilito dagli accordi sindacali.

3. Il comitato di direzione stabilisce l'ammontare ed il riparto delle risorse disponibili ai fini della delega di funzioni a responsabili di posizioni organizzative da parte del segretario generale, dei dirigenti di area e dei dirigenti di settore, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale.

CAPO II
Comitato di direzione

Art. 9
Competenze del comitato di direzione

1. Il comitato di direzione, composto dal segretario generale e dai direttori di area, è convocato e presieduto dal segretario generale.

2. Il comitato è organismo di supporto all'esercizio delle funzioni del segretario generale e di coordinamento dell'esercizio delle funzioni dei direttori di area.

3. Il comitato:
a) assicura l'integrazione funzionale delle strutture;
b) definisce, su proposta del segretario generale, criteri generali omogenei per l'organizzazione e il funzionamento della struttura, per la programmazione ed il controllo delle attività della struttura, per le procedure amministrative;
c) formula osservazioni e proposte su richiesta del segretario generale.

4. Il comitato, in particolare, assicura che siano predisposti:

a) la documentazione e le proposte per l'ufficio di presidenza per l'attuazione delle decisione del medesimo;
b) i programmi di attività attinenti al funzionamento della struttura organizzativa;
c) il piano di formazione professionale;
d) la disciplina dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura degli uffici del consiglio regionale.

5. Il comitato, inoltre, definisce, su proposta del segretario generale:
a) i criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;
b) il numero massimo di settori e posizioni organizzative che possono essere costituiti all'interno delle direzioni di area e le risorse a disposizione di ogni direzione di area ai fini della differenziazione di tali strutture;
c) i criteri per l'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alle direzioni di area;
d) l'assegnazione di risorse finanziarie alle direzioni di area per straordinari e missioni;
e) gli obiettivi dei dirigenti;
f) la disciplina del controllo strategico e di gestione, sulla base dei criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza;
g) la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali.

6. Il comitato definisce inoltre ogni altra questione ad esso sottoposta dal segretario generale, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza.

Art. 10
Modalità di funzionamento del comitato di direzione

1. Le riunioni del comitato di direzione sono convocate dal segretario generale, con cadenza di norma quindicinale e ogni volta che sia necessario, mediante posta elettronica, con l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e ordine del giorno.

2. Ciascun direttore di area può chiedere l'iscrizione di un determinato argomento di propria competenza all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione, corredato della relativa documentazione, è inviato, salvo casi d'urgenza, tre giorni prima della riunione.

4. Il segretario generale può invitare a partecipare alle riunioni del comitato di direzione, a titolo consultivo, i dirigenti e i funzionari dei quali ritiene opportuna la presenza in relazione agli argomenti che devono essere trattati.

Art. 11
Segreteria del comitato di direzione

1. Il segretario generale individua la struttura cui è affidata la segreteria del comitato di direzione.

Art. 12
Verbalizzazione delle riunioni

1. Le riunioni del comitato di direzione sono verbalizzate a cura della segreteria del comitato.

2. Il verbale riporta sinteticamente gli argomenti trattati, le posizioni espresse e le decisioni assunte.

3. Il verbale è inviato per posta elettronica dalla segreteria del comitato ai componenti del comitato stesso, i quali possono chiedere modifiche entro tre giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il verbale diviene definitivo.

TITOLO IV
Sistema di valutazione per i dipendenti del Consiglio regionale

CAPO I
Sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale

Art. 13
Principi generali

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, definisce ed utilizza un sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti al fine di:
a) migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'istituzione;
b) migliorare la qualità delle prestazioni;
c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione ed ai risultati;
e) favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 14
Definizioni e obiettivi

1. Gli obiettivi programmati, monitorati e misurati ai fini della valutazione, sono gli obiettivi del Consiglio regionale, come definiti nella relazione previsionale e programmatica di cui al regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), articolo 3.

2. Gli obiettivi sono declinati in obiettivi strategici e di articolazione organizzativa, e costituiscono il riferimento per la valutazione della prestazione dei dipendenti.

3. Gli obiettivi devono essere accompagnati da indicatori misurabili e devono assumere a riferimento:
a) la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi;
b) l'incremento delle competenze e delle capacità professionali in relazione all'attuazione di piani e programmi;
c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni e delle forme di partecipazione dei cittadini;
d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con il contenimento e la riduzione dei costi, nonché con l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati anche in riferimento al grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni destinatari delle attività;
f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 15
Prestazione organizzativa

1. La prestazione organizzativa è riferita agli obiettivi del Consiglio regionale e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta attraverso la propria azione al raggiungimento di tali obiettivi.

2. Gli obiettivi di prestazione organizzativa soddisfano i seguenti criteri:

a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) valutazione della capacità dell'amministrazione di utilizzare al meglio le risorse a disposizione;
c) comparabilità, se definita, con altri consigli regionali.

3. La misurazione della prestazione organizzativa consente l'individuazione del grado di conseguimento dei risultati collegati agli obiettivi attribuiti al dirigente ed all'articolazione di riferimento.

Art. 16
Prestazione individuale

1. La prestazione individuale si sostanzia nel contributo dei singoli dipendenti, dirigenti e personale non dirigente, al raggiungimento degli obiettivi dell'articolazione di appartenenza e dell'istituzione nel suo complesso.

2. Il sistema di valutazione della prestazione individuale tiene conto di tre distinti fattori:

a) percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati;
b) comportamenti organizzativi;
c) competenze esercitate nello svolgimento del proprio ruolo.

3. La misurazione e la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti sono collegate a:

a) indicatori di prestazione relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura;
d) competenze professionali e manageriali dimostrate;
e) capacità di valutazione dei propri collaboratori tramite la differenziazione delle valutazioni, nel pieno rispetto del principio del merito.

4. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione individuale del personale del comparto, comprese le posizioni organizzative, sono collegate a:

a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) qualità del contributo assicurato alla prestazione dell'unità organizzativa di appartenenza;
c) competenze professionali dimostrate;
d) comportamenti organizzativi.

Art. 17
Soggetti valutatori

1. La funzione di valutazione della prestazione è svolta:

a) dall'ufficio di presidenza, che valuta i risultati organizzativi del Consiglio regionale evidenziati nella relazione sulla prestazione e la prestazione individuale del segretario generale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione;
b) dal segretario generale, che valuta la prestazione individuale dei direttori delle direzioni di area, dei dirigenti e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
c) dai direttori delle direzioni di area, che valutano la prestazione individuale dei dirigenti di settore e del personale a diretto riferimento, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa;
d) dai dirigenti di settore, che valutano la prestazione individuale del personale assegnato, compresa quella dei titolari di posizione organizzativa.

Art. 18
Organismo indipendente di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge le seguenti funzioni:

a) verifica il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne monitorizza l'applicazione;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza ed al segretario generale;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi, con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al presente regolamento, ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e con riferimento alla deliberazione di approvazione del piano della prestazione approvata dall'Ufficio di presidenza;
d) propone all'Ufficio di presidenza la valutazione annuale del segretario generale e l'attribuzione allo stesso dei premi;
e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
g) valida la relazione sulla prestazione del Consiglio regionale;
h) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni l'OIV è supportato dall'articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione.

3. L'OIV è costituito, secondo quanto previsto dall'articolo 15 ter della legge regionale ed è formato da componenti esterni all'ente, in possesso di specifiche competenze e conoscenze in materia di management, pianificazione, valutazione delle prestazioni e del personale delle amministrazioni pubbliche e, specificamente, dei seguenti titoli:

a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.

4. Nel caso in cui l'Ufficio di presidenza proceda alla costituzione di un OIV autonomo per il Consiglio regionale,

nomina uno o tre componenti sulla base della verifica del percorso formativo, del curriculum professionale e di un colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e capacità dei singoli interessati.

5. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 5/2008, articoli 11 e 12 relativamente a incompatibilità e conflitto d'interessi, nonché quelle del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni), articolo 14, comma 8.

6. L'incarico all'OIV consiliare è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di tre cicli di valutazione ed è rinnovabile una sola volta. ***(3)***

7. L'incarico dei componenti può essere revocato dall'Ufficio di presidenza con atto motivato e con il preavviso di un mese. L'OIV consiliare decade allo scadere della legislatura, fatta salva l'eventuale conferma entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Ufficio di presidenza.

8. Ai componenti l'OIV consiliare spetta un'indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura determinata dall'Ufficio di presidenza, all'atto della nomina. ***(3)***

9. L'OIV consiliare opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato all'Ufficio di presidenza. L'organismo si rapporta alla struttura consiliare tramite il segretario generale e l'articolazione di cui al comma 2.

Art. 18 bis
Disposizioni transitorie ***(4)***

1. L'OIV in carica per il ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 18, ivi comprese le funzioni relative all'avvio del ciclo di valutazione per l'anno 2015, fino alla conclusione del suddetto ciclo 2014. A tal fine ai componenti è corrisposta un'indennità commisurata alla durata effettiva del mandato.

2. L'OIV nominato per i cicli di valutazione 2015, 2016 e 2017, provvede agli adempimenti previsti per il ciclo di valutazione 2015 non ancora espletati alla data della sua entrata in carica. Ai componenti è corrisposta un'indennità commisurata all'attività effettivamente svolta in relazione al ciclo di valutazione 2015.

Art. 19
Fasi del ciclo di gestione della prestazione

1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 13, il ciclo di gestione della prestazione è sviluppato in coerenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica, di cui al regolamento interno del Consiglio regionale 5/2004. articolo 14, comma 8.

2. Il ciclo di gestione della prestazione si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;
b) assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali;
c) monitoraggio in corso di esercizio delle attività correlate agli obiettivi e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale ed applicazione del sistema premiante;
e) rendicontazione dei risultati conseguiti e pubblicazione dei risultati e delle valutazioni ai fini della trasparenza.

Art. 20
La programmazione per la gestione della prestazione

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso il piano della prestazione, approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'ufficio di presidenza, su base triennale e con valenza annuale scorrevole, in coerenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica.

2. In coerenza con il piano della prestazione sono sviluppati i piani di lavoro delle articolazioni dirigenziali che sono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e non.

3. Il piano della prestazione rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche della relazione previsionale e programmatica e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria della prestazione attesa dell'ente.

4. Il piano della prestazione viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Art. 21
Il monitoraggio per la gestione della prestazione

1. Il monitoraggio in corso di esercizio dell'attuazione degli obiettivi programmati è realizzato dall'articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, attraverso la predisposizione di report periodici da inviare all'Ufficio di presidenza, all'OIV, al segretario generale e a tutti i dirigenti.

2. In costanza del monitoraggio, deve, comunque, essere effettuata almeno una verifica intermedia entro il 30 giugno di ogni anno.

3. A seguito delle verifiche sono proposti eventuali interventi correttivi necessari per l'effettiva realizzazione degli obiettivi, secondo le linee di indirizzo dell'Ufficio di presidenza, ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 22
La rendicontazione dei risultati per la gestione della prestazione

1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione della relazione sulla prestazione, da parte dell'articolazione organizzativa consiliare competente in materia di programmazione delle attività e misurazione della prestazione, validata dall'OIV e approvata entro il 30 aprile di ogni anno dall'Ufficio di presidenza.

2. La relazione sulla prestazione evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi

e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

3. La validazione e l'approvazione della relazione sulla prestazione costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti del sistema premiante.

4. La relazione sulla prestazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

CAPO II
Merito e premi

Art. 23
Finalità

1. Il Consiglio regionale promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l'attribuzione selettiva di riconoscimenti sia economici che di carriera.

2. Il sistema di incentivazione del Consiglio regionale comprende l'insieme degli strumenti finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.

Art. 24
Sistema incentivante

1. Il sistema incentivante è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva dei premi ai dirigenti ed al personale non dirigenziale del Consiglio regionale.

2. Il premio annuale sulla prestazione è attribuito con riferimento alla valutazione della prestazione organizzativa ed individuale, ed è differenziato in relazione ai diversi livelli di responsabilità e di ruolo esercitato all'interno del Consiglio regionale (dirigenti, posizioni organizzative, personale delle categorie).

3. I fondi destinati al sistema incentivante comprendono:
   a) la quota delle risorse per la remunerazione del contributo al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente;
   b) la quota delle risorse per la remunerazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti agiti nello svolgimento del ruolo individuale.

4. Il sistema è articolato su distinti fattori di valutazione:
   a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della prestazione;
   b) raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo (questi ultimi solo per il personale non dirigente) assegnati;
   c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi agiti nello svolgimento del proprio ruolo;
   d) per i dirigenti, capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione e la differenziazione dei giudizi.

5. Con riferimento alla prestazione organizzativa, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera a) è effettuata, nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi del Consiglio regionale, come definiti nel piano della prestazione, e remunera il contributo di cui al fattore di valutazione del comma 4, lettera a).

6. Con riferimento alla prestazione individuale, la distribuzione della quota di cui al comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata in relazione al raggiungimento di livelli di risultato classificati in un numero di fasce non inferiore a tre, in base alla graduazione delle valutazioni riportate.

7. Il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate a seguito di contrattazione con le rappresentanze sindacali.

8. Ai dipendenti collocati nella fascia di merito più alta è attribuita la quota prevalente delle risorse per la prestazione individuale.

9. A ciascun dipendente è garantita la possibilità di accesso a ciascuna fascia di merito, senza condizioni ostative preliminari.

10. Il premio spettante al segretario generale per la qualità della prestazione organizzativa e la qualità della prestazione individuale viene attribuito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 25
Premio di efficienza

1. Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno del Consiglio regionale può essere destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. I risparmi conseguiti devono essere validati dall'OIV, nell'ambito della relazione sulla prestazione.

2. I criteri per l'attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell'ambito della deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 33.

Art. 26
Progressioni economiche

1. L'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per il personale non dirigenziale è disciplinata avendo riguardo, tra l'altro, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della prestazione del Consiglio regionale.

Art. 27
Progressioni di carriera

1. Le progressioni di carriera, da effettuarsi per la copertura di posti disponibili della dotazione organica, mediante concorsi pubblici e con possibile riserva dei posti non superiore al 50 per cento per il personale interno, saranno disciplinate prevedendo che costituisce titolo di rilievo l'essere collocati nella fascia di merito più alta della prestazione individuale per tre anni consecutivi o per cinque anni non consecutivi.

Art. 28
Attribuzione di incarichi

1. Nell'attribuzione di incarichi ai dipendenti consiliari, deve essere tenuto conto della crescita professionale attestata dal nuovo sistema di valutazione e dei risultati conseguiti nella prestazione individuale, secondo criteri definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 29
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

1. Il Consiglio regionale promuove, per la crescita professionale dei propri dipendenti, l'accesso a percorsi di alta formazione in ambito nazionale ed internazionale e l'effettuazione di periodi di lavoro presso altre istituzioni, tenendo conto delle prestazioni individuali fornite nell'ambito del nuovo sistema di valutazione, secondo criteri definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 30
Comitato dei garanti

1. Il comitato dei garanti costituito ai sensi della l.r. 1/2009, articolo 21, esercita le proprie competenze in relazione agli appartenenti alla qualifica dirigenziale del ruolo consiliare, nella composizione a tal fine stabilita dallo stesso articolo 21.

CAPO III
Disposizioni attuative

Art. 31
Definizione annuale delle risorse

1. L'ammontare complessivo annuo delle risorse per la retribuzione accessoria, definito nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa, comprende quelle destinate alle diverse tipologie di premialità incentivante.

2. Le voci stipendiali da comprendere nel trattamento accessorio complessivo sono individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in analogia a quanto definito dalla Giunta regionale per il proprio personale. Eventuali risorse aggiuntive, finalizzate all'incentivazione, possono essere previste dall'amministrazione, nel rispetto dei CCNL, dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e dei principi in materia di valutazione, di merito e di premialità precedentemente regolati.

Art. 32
Disposizioni sulla trasparenza

1. La disciplina e gli atti relativi al sistema di programmazione, misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale ed il sistema premiante, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella partizione dedicata alla trasparenza.

2. Nella partizione di cui al comma 1 sono pubblicati i contenuti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.

Art. 33
Attuazione delle disposizioni regolamentari

1. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti annualmente:

a) gli strumenti e le modalità di misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali;
b) le procedure di realizzazione degli adempimenti e le relative scadenze.

Art. 34
Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all'anno 2011 il termine di approvazione della relazione sulla prestazione è fissato al 30 aprile 2012.

2. Nel corso del 2011 sarà perfezionato l'intero sistema di valutazione con particolare riferimento alle metodologie, strumenti e metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa.

TITOLO V
Ordinamento del personale

CAPO I
Dotazione organica

Art. 35
Determinazione della dotazione organica

1. L'ufficio di presidenza determina la dotazione organica della struttura consiliare, corrispondente all'ammontare del fabbisogno stimato in relazione allo svolgimento ottimale delle funzioni istituzionali del consiglio, come definite dallo statuto e dalla legge regionale.

2. La dotazione organica è stabilita per numero complessivo di dirigenti e per numero di unità di personale suddiviso per categorie.

3. Alla determinazione della dotazione organica del consiglio regionale contribuisce un numero di posti indisponibili equivalente, per quantità e categorie, a quello dei dipendenti di ruolo del consiglio assegnati alle strutture speciali di supporto del consiglio e della giunta e dei dipendenti in comando o in aspettativa di lungo periodo.

4. L'ufficio di presidenza delibera gli indirizzi per l'individuazione annuale del fabbisogno di risorse professionali.

5. Il comitato di direzione determina i criteri per il monitoraggio costante delle assegnazioni di personale a ciascuna articolazione organizzativa a copertura delle posizioni di lavoro.

6. Il segretario generale, sulla base dei criteri di cui al comma 5, approva il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie.

CAPO II
Ordinamento della dirigenza

Art. 36
Normativa di riferimento

1. L'ordinamento della dirigenza del consiglio, ai sensi della l.r. 1/2009, continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto, dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni relative: all'accesso alla qualifica dirigenziale, alla mobilità dei dirigenti regionali ed al

conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui, rispettivamente, alla l.r. 1/2009, articoli 12, 13 e 18.

Art. 37
Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza

1. Spettano al Consiglio regionale l'individuazione dei posti da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d'esame.

2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza è gestito dagli uffici della Giunta, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R/2010 (regolamento interno di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)e , con riferimento agli aspetti legati all'attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici stabiliti dal segretario generale, in coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d'intesa, per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento.

3. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento della dirigenza regionale sono disciplinate dall'articolo 43.

Art. 38
Fascicoli personali dei dirigenti

1. I protocolli d'intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare dei dirigenti, in modo che ne sia assicurato in ogni momento l'accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.

Art. 39
Responsabilità della dirigenza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 72, nell'ambito della responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto:

a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti;
b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all'ufficio di presidenza e al suo presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nell'ambito della quota di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti;
f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle procedure amministrative interne al consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.

2. I dirigenti assicurano piena disponibilità temporale e reperibilità in relazione alle attività degli organi politici.

3. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato.

CAPO III
Ordinamento del personale

Art. 40
Profili professionali

1. L'ufficio di presidenza delibera i profili professionali del personale, su proposta del segretario generale, formulata con la collaborazione del comitato di direzione, nel rispetto del contratto di lavoro vigente.

2. I profili professionali sono definiti tenuto specificamente conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legislativa, assistenza all'aula, alle commissioni e agli organismi del consiglio o comunque istituiti presso di esso, controllo istituzionale, valutazione delle leggi e delle politiche, rappresentanza, supporto tecnico-amministrativo, tipiche della struttura consiliare, individuando la tipologia delle capacità e delle competenze richieste, ivi compresa l'eventuale abilitazione all'esercizio di professioni e l'iscrizione ad albi professionali.

3. I profili professionali attinenti allo svolgimento di funzioni non aventi le caratteristiche di tipicità di cui al comma 2 sono definiti in modo uniforme rispetto agli analoghi profili del personale della giunta.

4. L'ufficio di presidenza, con le modalità del comma 1, delibera le variazioni dei profili professionali per assicurare la gestione flessibile delle risorse umane in relazione al variare delle funzioni di competenza del consiglio.

Art. 41
Normativa di riferimento per l'ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale del consiglio continua ad essere regolato, per quanto non diversamente disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento, ai sensi della l.r. 1/2009 e del d.p.g.r. 33/R/2010.

Art. 42
Procedure concorsuali per l'accesso del personale

1. Spettano al Consiglio regionale l'individuazione dei posti e dei profili professionali da mettere a concorso, nonché la determinazione delle tipologie concorsuali da attivare, dei titoli da valutare e dei contenuti delle prove, della composizione delle commissioni d'esame.

2. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso del personale è gestito dagli uffici della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2009 e dal d.p.g.r. 33/R/2010, con riferimento agli aspetti legati all'attivazione ed effettuazione delle procedure stesse ed in attuazione dei contenuti specifici dei bandi di concorso e della composizione delle commissioni esaminatrici, che deve tener conto di criteri di idoneità di qualificazione e di equilibrio di genere, stabiliti dal segretario generale, in

coerenza con il fabbisogno della struttura consiliare e con i protocolli d'intesa.

Art. 43
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni indette per la copertura di posti del Consiglio regionale sono nominate con decreto del dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento di personale, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale, in coerenza con i vigenti protocolli d'intesa. Le commissioni sono formate avendo riferimento alla specializzazione dei commissari in relazione ai contenuti di merito delle prove, e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dal d.p.g.r. 33/R/2010, articolo 9.

2. Il compenso dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari delle commissioni esaminatrici, quando esterni all'amministrazione regionale, è fissato in misura non superiore ai seguenti importi:

a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi;
c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi;
d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.

3. L'ammontare del compenso è determinato dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di reclutamento del personale tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.

4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni, i compensi di cui al comma 2 sono attribuiti ai componenti esterni delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

5. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.

6. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aggiornati con decreto del dirigente del Consiglio regionale competente in materia di personale con cadenza biennale.

7. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.

8. Ai componenti esterni delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio del consiglio regionale è corrisposto il compenso di cui al comma 2 in misura ridotta fino al 30 per cento.

9. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2010, capo II, sezione II.

Art. 44
Fascicoli del personale

1. I protocolli d'intesa definiscono le modalità di tenuta dei fascicoli personali e dello stato matricolare del personale, in modo che, ne sia assicurato in ogni momento l'accesso diretto, la disponibilità e la possibilità di uso da parte del competente personale del Consiglio.

Art. 45
Mobilità

1. La mobilità del personale nell'ambito del Consiglio regionale è disposta:

a) dal segretario generale, sentito il comitato di direzione, tra le direzioni di area del Consiglio;
b) dal direttore dell'area, all'interno di ciascuna direzione di area.

2. La mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio e della Giunta è disciplinata dai protocolli d'intesa di cui alla legge regionale, che individuano procedure semplificate al fine di favorire l'attuazione dell'istituto.

Art. 46
Trattamento previdenziale Rinvio

1. Le disposizioni in materia di trattamento previdenziale di cui alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), continuano ad applicarsi anche al personale del ruolo del Consiglio. Ove tali disposizioni prevedono adempimenti da parte della Regione, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio; ove tali disposizioni prevedono adempimenti nei confronti del personale regionale, essi si intendono da svolgere anche nei confronti del personale del ruolo del Consiglio.

TITOLO VI
Formazione professionale

Art. 47
Caratteri della formazione professionale

1. La formazione professionale permanente è strumento strategico per il costante aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale di tutto il personale, a supporto dei processi di cambiamento, anche in riferimento alle conoscenze specifiche che caratterizzano le attività del consiglio.

2. La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza. La formazione è organizzata e svolta assicurando il rispetto delle pari opportunità per tutti i dipendenti.

Art. 48
Piano della formazione

1. Gli interventi di formazione professionale sono attuati secondo un metodo di programmazione, attraverso il piano della formazione, biennale, a scorrimento annuale, che definisce le iniziative da svolgere, le modalità operative, i soggetti interessati, le risorse finanziarie. Le iniziative previste nel piano e non ancora concluse o non ancora avviate dopo il primo anno possono essere confermate nel nuovo piano formativo.

2. Il piano biennale è redatto dal settore competente in materia di formazione, di norma entro il mese di gennaio del primo anno del biennio di riferimento, sulla base delle esigenze formative indicate dai direttori di area e dal segretario generale per le strutture ad esso direttamente afferenti e per le strutture speciali di supporto agli organi politici e istituzionali e definite dal comitato di direzione, di norma entro il mese di dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento del piano. La redazione del piano tiene conto degli indirizzi eventualmente espressi dall'Ufficio di presidenza ai sensi della lr 4/2008, articolo 26.

3. Il segretario generale, sentito il comitato di direzione e previa contrattazione con le rappresentanze sindacali, approva con proprio atto il piano.

4. Il settore competente in materia di formazione, entro il mese di febbraio, trasmette al segretario generale una relazione di consuntivo e valutazione degli esiti delle attività formative svolte nell'anno precedente, anche sulla base dei dati rilevati dal monitoraggio delle attività svolte effettuato con i docenti ed i partecipanti alle attività stesse.

Art. 49
Tirocini formativi

1. Il Consiglio regionale favorisce lo svolgimento di tirocini formativi presso i propri uffici, finalizzati a far conoscere ai tirocinanti la realtà organizzativa ed operativa del Consiglio, da parte di studenti iscritti ad un ciclo di studi presso università, di laureati che frequentano scuole o corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, nonché di allievi che frequentano scuole o corsi di specializzazione post secondari anche non universitari.

2. Il Consiglio promuove la definizione di condizioni di reciprocità con gli organismi di cui al comma 1 per lo svolgimento di tirocini da parte del personale del Consiglio presso tali organismi.

3. Il piano di formazione può prevedere lo svolgimento di tirocini da parte del personale del Consiglio anche al di fuori dei casi di cui al comma 2.

Art. 50
Disciplina della formazione e dei tirocini formativi

1. Le fasi procedurali e di gestione della formazione e dei tirocini formativi sono disciplinate con atto del segretario generale, sentito il comitato di direzione.

TITOLO VII
Relazioni sindacali

Art. 51
Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali del consiglio, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comprende:
   a) la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
   b) l'interpretazione autentica dei contratti decentrati integrativi;
   c) l'informazione;
   d) la concertazione;
   e) la consultazione.

2. La disciplina delle attività oggetto delle relazioni sindacali è definita da appositi protocolli a livello di contrattazione integrativa aziendale.

Art. 52
Caratteri del sistema di relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali sono svolte, nel rispetto della distinzione dei ruoli tra amministrazione ed organizzazioni sindacali.

2. L'amministrazione promuove un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, orientato alla prevenzione dei conflitti e in grado di fornire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità previste dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra organi di governo e parti sociali.

3. L'amministrazione definisce con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dipendente e dei dirigenti le procedure e le metodologie per l'applicazione e il corretto sviluppo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa, in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione e nel rispetto delle regole, per garantire i reciproci diritti, doveri e ruoli e per assicurare l'omogeneità e la correttezza dei comportamenti delle parti attraverso la puntuale osservanza delle regole medesime.

Art. 53
Gestione delle relazioni sindacali

1. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, individua i componenti, oltre al segretario generale, delle delegazioni trattanti per la parte pubblica.

2. L'ufficio di presidenza attiva periodicamente il confronto con la Giunta regionale sulle politiche del personale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione, tra i due organi, degli istituti contrattuali.

3. I protocolli d'intesa di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale definiscono la gestione delle relazioni sindacali da parte dei responsabili delle due delegazioni di parte pubblica, tenuto conto dell'istituzione di un autonomo ruolo unico del personale del Consiglio.

4. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali avvalendosi della struttura competente e relaziona periodicamente all'ufficio di presidenza sull'andamento delle relazioni sindacali.

TITOLO VIII
Strutture speciali

Art. 54
Organizzazione del lavoro del personale delle strutture di supporto agli organismi politici e dei gruppi consiliari

1. Le strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e le strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari sono disciplinate ai sensi della l.r. 1/2009, capo VII, sezioni I, II e III.

2. In considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali cui sono preposte le strutture di cui al comma 1 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale, le modalità di organizzazione del lavoro e di applicazione degli istituti per il personale di tali strutture sono definite, nei limiti di quanto disposto dalla normativa generale e dalle disposizioni contrattuali in materia, dai rispettivi responsabili e il relativo svolgimento è documentato secondo le procedure predisposte dall'ufficio del Consiglio

regionale competente in materia di personale.

TITOLO IX
Ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale

Art. 55
Organizzazione del lavoro del personale giornalistico

1. Le modalità di utilizzazione dell'orario di lavoro dovuto dal personale giornalistico, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e l'organizzazione dell'orario di servizio sono definite dal capo ufficio stampa, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale), articolo 4, comma 4.

TITOLO X
Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale

CAPO I
Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi

Art. 56
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3)

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui alla l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1, lettere a) e b), presenta domanda al segretario generale del Consiglio regionale o al dirigente da questi delegati ***(1)*** che è competente al rilascio della relativa autorizzazione.

2. Il segretario generale, tenuto conto dell'eventuale delega di cui al comma 1, ***(1)*** individua la struttura cui è affidata l'istruttoria delle domande di autorizzazione.

3. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi di valutazione:

a) natura dell'incarico;
b) durata, periodo e modalità di svolgimento
c) entità del compenso. ***(5)***

4. Alla domanda è allegata la richiesta d'incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 3.

5. Il segretario generale o il dirigente da questi delegato ***(1)*** nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione può richiedere ulteriori elementi di valutazione.

6. Il dipendente acquisisce dal dirigente responsabile della struttura di propria assegnazione l'attestazione di conciliabilità dell'attività extraimpiego con l'organizzazione e le funzioni dell'articolazione di appartenenza. I dirigenti acquisiscono analoga attestazione dai direttori dell'area di coordinamento di loro assegnazione.

6 bis. Il Segretario generale acquisisce preliminarmente l'attestazione del rispetto da parte del dipendente del limite dei compensi rilasciata dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale. ***(6)***

6 ter. Il Segretario generale assume le proprie determinazioni entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'attestazione di cui al comma 6 bis. ***(6)***

7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui alla l.r. 1/2009 e al presente regolamento, eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l'incarico, intervenute in corso di svolgimento dell'attività extraimpiego autorizzata, sono tempestivamente comunicate dal dipendente al segretario generale o al dirigente da questi delegato. ***(1)***

8. L'assunzione di incarichi da parte del segretario generale è autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale. L'assunzione di incarichi da parte dei direttori di area è autorizzata dal segretario generale. ***(2)***

Art. 57
Strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi consiliari

1. Il dipendenti assegnati alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e alle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari, qualora interessati ad assumere un incarico di cui alla lr 1/2009, articolo 33, presentano domanda ai sensi dell'articolo 56.

2. L'attestazione di conciliabilità dell'attività extraimpiego, da rendere secondo quanto stabilito all'articolo 58, viene effettuata dal responsabile amministrativo delle strutture di cui al comma 1, se trattasi di attività extraimpiego del personale, dal responsabile politico se trattasi di attività extraimpiego del responsabile amministrativo preposto alla struttura stessa.

Art. 57 bis
Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico ***(7)***

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni contrattuali relative ai dipendenti addetti alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, i dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico che intendano svolgere le attività dell'articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2009 presentano domanda di autorizzazione al responsabile dell'ufficio stampa del Consiglio regionale, il quale procede alle valutazioni e agli adempimenti necessari al rilascio o meno dell'autorizzazione.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 58.

Art. 58
Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 6)

1. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente o il direttore di area di coordinamento di appartenenza del dirigente e i soggetti di cui all'articolo 57 esprimono il parere in ordine alla conciliabilità dell'incarico con i compiti d'ufficio. A tal fine tengono conto dei criteri espressi agli articoli 59 e 60 e valutano la gravosità e complessità dell'incarico, con particolare riguardo agli elementi di cui all'articolo 60, comma 4, nonché l'eventuale configurazione di cumulo di incarichi.

1 bis. Al fine di consentire all'amministrazione la verifica della compatibilità con l'orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni od ore da destinare allo svolgimento dell'incarico. ***(8)***

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:

a) attività preparatoria o di redazione di piani o

progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;

b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;

c) attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione stessa.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore del Consiglio regionale o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni relative a dette attività.

4. Nel caso in cui sussista un finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l'erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.

Art. 59
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3)

1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio.

2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui alla l.r. 1/2009, articolo 33, per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l'assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno.

2 bis. La proroga dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi svolti per conto di soggetti privati e per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso può essere richiesta una sola volta. ***(9)***

3. Fermo restando il divieto di svolgimento di attività professionale di cui alla l.r. 1/2009, articolo 31, per la durata del periodo di prova è compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è sempre vietata la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola. ***(10)***

Art. 60
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1) ***(11)***

1. Ai sensi della l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1, lettera a), si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacità lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo.

2. Possono essere autorizzate, previo accertamento dell'assenza di contrasto con l'attività lavorativa:

a) le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

b) le prestazioni svolte a titolo gratuito;

c) l'assunzione di cariche in associazioni.

Art. 61
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d'interessi (l.r. 1/2009, articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis) ***(12)***

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attività compatibili di cui alla l.r. 1/2009, articolo 32 e per le attività di cui all'articolo 33 bis della stessa l.r. 1/2009 ***(13)*** lo comunica al segretario generale e al dirigente responsabile del settore di assegnazione.

1 bis. I dirigenti che intendano assumere gli incarichi richiamati al comma 1 effettuano la comunicazione al direttore dell'area di loro assegnazione, ove nominato, e al Segretario generale nei termini di cui allo stesso comma 1. ***(14)***

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni.

2 bis. Il Segretario generale, in raccordo con il dirigente di cui al comma 1, o con il direttore di area di cui al comma 1 bis, effettua la valutazione circa la sussistenza o meno del conflitto d'interessi e comunica l'esito di questa al dipendente o al dirigente che ha effettuato la comunicazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, segnalando il divieto di svolgimento dell'attività per la quale sia stato riscontrato il conflitto d'interessi. ***(14)***

Art. 62
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009, articolo 33)

1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti del Consiglio regionale ***(15)*** che prestano servizio, anche tramite comando o distacco, presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti od organismi, richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 56.

2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'amministrazione, ente od organismo di assegnazione attestante la conciliabilità dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la compatibilità fra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l'incarico sia l'amministrazione, l'ente o l'organismo stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta che l'attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.

Art. 63
Modalità telematica di presentazione delle domande ***(16)***

1. Le domande di cui agli articoli 56 e 57 e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

CAPO II
Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa

Art. 64
Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 3 e 5)

1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui all'articolo 34, comma 2, della l.r. 1/2009 ad un dipendente del Consiglio regionale, la struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008, articolo 6, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi: ***(17)***

a) natura e durata dell'incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza in capo al dipendente di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione dell'incarico con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione nell'ambito oggetto dell'incarico.

2. Gli atti d'incarico, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, attestano la conciliabilità dell'incarico stesso con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludono il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente; danno, altresì, atto del rispetto del limite dei compensi, previa acquisizione di specifica attestazione della struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta Regionale.

3. Il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente dà atto della conciliabilità dell'incarico attraverso comunicazione trasmessa alla struttura tecnica di cui al comma 1.

4. L'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente è effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"); tale accertamento è effettuato dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui alla l.r. 5/2008, articolo 6.

5. Copia dell'atto finale di nomina, per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni, è trasmessa alla struttura competente alla tenuta dell'anagrafe stessa, individuata ***(18)*** in base alle intese di cui di cui all'articolo71.

Art. 65
Registri regionali (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5, lett. b)

1. Il conferimento degli incarichi retribuiti è effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri.

2. Al fine di evitare la duplicazione di uffici nell'ambito della Regione il Consiglio regionale, per la tenuta dei registri, si avvale dell'apposita struttura istituita presso la direzione generale competente in materia di personale della Giunta regionale.

3. La disciplina dei registri regionali è dettata dall'articolo 36 del reg. int. g.r. 33/R/2010. ***(19)***

4. Abrogato. ***(20)***

5. Abrogato. ***(20)***

Art. 66
Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 4 e 5)

1. Gli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente, possono essere conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, incluso il segretario generale, e a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Abrogato. ***(21)***

3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti dal segretario generale, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce sentito il dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente da incaricare o, qualora nominato, il direttore d'area del dirigente da incaricare ***(22)***.

4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell'attività oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attività connessa all'incarico.

5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:

a) docenza e tutoraggio presso scuole o corsi organizzati o finanziati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, anche su proposta dell'avvocatura regionale.

6. La proposta di cui al comma 3 contiene:

a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
c) la durata ***(23)*** dell'incarico;
d) l'indicazione del compenso ***(23)***.

7. Il dirigente che propone il conferimento dell'incarico, effettua d'ufficio la verifica dell'iscrizione del dipendente nel registro di cui all'articolo 65, dandone atto nella proposta d'incarico. Con tale proposta richiede, altresì, alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti ***(24)***.

8. La proposta d'incarico è presentata al segretario generale del Consiglio e, da questo trasmessa alla struttura della Giunta regionale competente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 7.

9. Il Segretario generale conferisce l'incarico entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'attestazione da parte del competente ufficio della Giunta regionale.

10. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e lo comunica al segretario generale e alla struttura competente in base alle intese di cui all'articolo 71, al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni.

11. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"), articolo 21 ter, si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attività extraimpiego della Giunta regionale l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

12. Nel caso degli incarichi di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113. ***(25)***

Art. 67
Incarichi di docenza e tutoraggio (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 4 e 5)

1. Per i corsi di formazione promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana, i dipendenti incaricati dell'attività di docenza e tutoraggio, comprensiva della produzione dell'ordinario materiale di supporto, percepiscono un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.

3. Al personale dirigente non compete la corresponsione dei compensi di cui ai commi1 e 2.

Art. 68
Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5) ***(26)***

1. Non si considera utile ai fini del computo orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34, comma 1, della l.r. 1/2009 e degli incarichi di verificazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

2. Sono riconosciuti utili ai fini del computo dell'orario giornaliero lo svolgimento di incarichi interni di docenza o tutoraggio a titolo gratuito.

Art. 69
Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009, articolo33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b) ***(27)***

Abrogato.

Art. 70
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 8)

1. Gli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali nell'ambito di comitati o altri organismi collegiali ricorrono in presenza delle seguenti condizioni: ***(28)***

a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato od organismo collegiale;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta scritta di un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.

Art. 71
Attuazione dell'articolo 27 ter, lr. 4/2008

1. Le attività inerenti all'anagrafe delle prestazioni e le comunicazioni di cui al d.lgs. 165/2001, articolo 53, sono svolte d'intesa fra i competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale

TITOLO XI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 72
Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale

1. Il comportamento dei dipendenti si ispira a criteri di pieno adempimento dei propri compiti, d'imparzialità e di trasparenza.

2. Il dipendente, nell'esercizio delle proprie competenze, si attiene al rispetto dei codici di comportamento di cui al d.lgs. 165/2001, articolo 54, ed è soggetto alle responsabilità penali, amministrative e disciplinari conseguenti alla violazione delle disposizioni vigenti.

3. I codici di comportamento di cui al comma 2 e la regolamentazione del procedimento disciplinare di cui al d.lgs. 165/2001, i codici disciplinari inseriti nei vigenti contratti collettivi di lavoro e alla relativa normativa regionale di attuazione, sono comunicati al dipendente all'atto della presa di servizio.

Art. 73
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Regolamento 9 novembre 1994, n. 2 (Diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi del Consiglio regionale);
b) Regolamento 11 novembre 2008, n. 7 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale).

Art. 74
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Parole inserite con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.
2. Parole aggiunte con Regolamento interno 23 luglio 2013, n. 22, art. 1.
3. Comma così sostituito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 1.
4. Articolo inserito con Regolamento interno 7 ottobre 2014, n. 25, art. 2.
5. Lettera così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.
6. Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 1.
7. Articolo inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 2.
8. Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 3.
9. Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.
10. Comma aggiunto con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 4.
11. Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 5.
12. Rubrica così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.
13. Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.
14. Comma inserito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 6.
15. Parola così sostituita con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 7.
16. Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 8.
17. Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.
18. Parole inserite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 9.
19. Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 10.
20. Comma abrogato con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 10.
21. Comma abrogato con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.
22. Parole aggiunte con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.
23. Parola soppressa con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.
24. Parole così sostituite con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.
25. Comma così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 11.
26. Articolo così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 12.
27. Articolo abrogato con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 13.
28. Alinea così sostituito con Regolamento interno 14 maggio 2019, n. 30, art. 14.

PARTE XV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa. (33)

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29.07.2009)

INDICE

PREAMBOLO
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Obiettivi e strumenti d'intervento
Art. 1 bis - Sessione per la semplificazione
Art. 2 - Programmazione delle strategie di semplificazione
Art. 2.1 - Riordino di organi collegiali
Art. 2 bis - Riduzione degli oneri amministrativi
Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione
Art. 4 - Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali
Art. 4 bis - Azioni per la promozione della TS-CNS
Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi
TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale
CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
SEZIONE I - Accesso a dati e documenti amministrativi
Art. 5 - Diritto di accesso
Art. 6 - Documenti accessibili
Art. 7 - Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso
Art. 8 Istanza
Art. 9 Procedura
Art. 10 - Provvedimenti organizzatori
SEZIONE II - Responsabile del procedimento
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi
Art. 11 ter - Pubblicità
Art. 11 quater - Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi
SEZIONE III - Riduzione dei tempi burocratici
Art. 12 - Certezza dei termini di conclusione del procedimento
Art. 13 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione
Art. 14 - Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche
Art. 14 ter Banca dati dei pareri regionali
Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini
Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali
Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
Art. 17 - Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana
SEZIONE IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
Art. 18 - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
Art. 19 - Modifiche alla l.r. 9/1995
Art. 20 - Abrogazione
SEZIONE V BIS - Disposizioni di rinvio
Art. 20.1 - Rinvio
CAPO I bis - Carta dei servizi e delle funzioni
Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni
CAPO II - Disciplina della conferenza di servizi
Art. 21 - Disciplina della conferenza di servizi
Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi
Art. 23 - Convocazione
Art. 24 - Svolgimento dei lavori
Art. 24 bis - Acquisizione della VIA
Art. 25 - Partecipazione alla conferenza
Art. 25 bis - Rappresentante unico regionale
Art. 26 - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione
Art. 26 bis - Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni
Art. 26 ter - Formazione della posizione unica regionale
Art. 27 - Dissenso e assenso condizionato
Art. 28 - Adempimenti successivi alla determinazione finale
Art. 29 - Effetti del dissenso
Art. 30 - Svolgimento dei lavori in modalità telematica
Art. 31 - Efficacia di disposizioni statali
Art. 32 - Modifiche alla l.r. 76/1996
Art. 33 - Abrogazioni
Art. 34 - Norma transitoria
CAPO II bis Disciplina degli accordi di programma
Art. 34 bis - Oggetto
Art. 34 ter - Iniziativa
Art. 34 quater - Conferenza di servizi
Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo
Art. 34 sexies - Firma approvazione e pubblicazione
Art. 34 septies - Effetti
Art. 34 octies - Vigilanza
Art. 34 novies - Norma transitoria
CAPO II ter – Intese con amministrazioni pubbliche locali
Art. 34 decies - Intese con amministrazioni pubbliche locali
CAPO III - Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
Art. 35 - Definizioni
Art. 36 - Punto unico di accesso
Art. 37 - Svolgimento del procedimento in via telematica
Art. 38 - Assistenza agli utenti dei SUAP
Art. 39 - Sistema toscano dei servizi per le imprese
Art. 40 - Rete regionale dei SUAP
Art. 41 - Sito istituzionale regionale per le imprese
Art. 42 - Banca dati regionale SUAP
Art. 43 - Siti istituzionali dei SUAP
Art. 44 - Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP
Art. 45 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi
Art. 46 - Condizione per l'accesso ai finanziamenti

regionali
CAPO IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche
Art. 47 - Subingresso e variazioni societarie
Art. 48 - Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale
Capo IV bis - Controlli sulle imprese
Art. 48 bis Agenda regionale dei controlli sulle imprese
TITOLO III - Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati
CAPO I - Fatturazione elettronica
Art. 49 - Fatturazione elettronica
Capo I bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
CAPO II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
Art. 50 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 51 - Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005
Art. 52 - Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005
Art. 53 - Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005
Art. 54 - Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005
Art. 55 - Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005
Art. 56 - Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005
Art. 57 - Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 58 - Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005
Art. 59 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005
Art. 60 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005
Art. 61 - Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005
Art. 62 - Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005
CAPO V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 63 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005
CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)
Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999
CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)
Art. 65 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007
TITOLO IV - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
CAPO I - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")
Articolo 66 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000
SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 67 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995
SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)
Art. 68 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008
SEZIONE IV - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68
Art. 69 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68
TITOLO V - Semplificazione del sistema normativo regionale
CAPO I - Semplificazione del sistema normativo regionale
Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali
TITOLO VI - Disposizioni finali
CAPO I - Disposizioni finali
Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale
Art. 72 - Clausola valutativa
Art. 73 - Disposizioni finanziarie

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET").

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi): (121)

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;

2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;

3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla l. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;

2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;

3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;

4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;

2. La Regione inoltre adotta un'apposita "carta delle funzioni" per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha modificato la l. 241/1990, la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;

2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;

3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della l. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni;

4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla l. 241/1990. (112)

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia

delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;

5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;

6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;

2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):

1. L'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell'articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'articolo 4 della l.r. 36/1999;

2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi;

3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola"):

1. È opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell'articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l'omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento;

si approva la presente legge

TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Obiettivi e strumenti d'intervento

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
b) la riduzione dei tempi burocratici;
c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.
2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. (34)
3. Abrogato. (35)
4. Abrogato. (35)
5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 1 bis
Sessione per la semplificazione (103)

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di

opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 2

Programmazione delle strategie di semplificazione

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (129), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.
2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

Art. 2.1

Riordino di organi collegiali (104)

1. In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.

Art. 2 bis

Riduzione degli oneri amministrativi (28) (98)

1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. (36)
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell'ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). (37)

Art. 3

Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale: (38)
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (39)
3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. (39)
4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. (39)
5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Art. 4

Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), (40) istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.
2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.
2 bis. L'archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l'estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. (41)
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando

l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.
4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 4 bis

Azioni per la promozione della TS-CNS (29)

1. Al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l'attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.

Art. 4 ter

Interoperabilità dei sistemi informativi (30)

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.
4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

TITOLO II

Interventi di semplificazione di carattere generale

CAPO I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

SEZIONE I

Accesso a dati e documenti amministrativi (122)

Art. 5

Diritto di accesso (123)

1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l. 241/1990 e del capo I bis del d.lgs. 33/2013.

Art. 6

Documenti accessibili (125)

Abrogato.

Art. 7

Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso (125)

Abrogato.

Art. 8

Istanza (125)

Abrogato.

Art. 9

Procedura (125)

Abrogato.

Art. 10

Provvedimenti organizzatori (124)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

SEZIONE II

Responsabile del procedimento (51)

Art. 11

Responsabile del procedimento (52)

1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la

responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, (99) comma 3, della l.r. 1/2009.
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.

Art. 11 bis
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53)

1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009; (109)
b) dal direttore (110) per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) (110), della l.r. 1/2009.
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 11 ter
Pubblicità (55)

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

Art. 11 quater
Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56)

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990.
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.
5. Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'articolo 14.

SEZIONE III
Riduzione dei tempi burocratici

Art. 12
Certezza dei termini di conclusione del procedimento (25)

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. (57)
2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)
2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)
2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)
2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all'Ufficio di presidenza. (58)
3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. (11)
3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)

3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)

Art. 13

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. (113)

Art. 13 bis

Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l'amministrazione richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L'avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la decadenza dell'istanza medesima.

Art. 14

Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, (13) i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 14 bis

Pareri e valutazioni tecniche (14) (25)

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;

b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 14 ter

Banca dati dei pareri regionali (105)

1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.

Art. 15

Ulteriore riduzione dei termini

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:

a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;

c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.

3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi,

per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione. (106)

Art. 15 bis

Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

Art. 16

Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art. 17

Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.

4. Abrogato. (62)

SEZIONE IV

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18

Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale. (64)

4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19

Modifiche alla l.r. 9/1995 (95)

Abrogato.

Art. 20

Abrogazione (95)

Abrogato.

SEZIONE V BIS

Disposizioni di rinvio (100)

Art. 20.1

Rinvio (101)

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

CAPO I bis

Carta dei servizi e delle funzioni (65)

Art. 20 bis

Carta dei servizi e delle funzioni (66)

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.

3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.

4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.

5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.

CAPO II

Disciplina della conferenza di servizi

Art. 21

Disciplina della conferenza di servizi (114)

1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della l. 241/1990, con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l. 241/1990.

Art. 22
Ricorso alla conferenza di servizi (120)
Abrogato.
Art. 23
Convocazione (120)
Abrogato.
Art. 24
Svolgimento dei lavori (120)
Abrogato.
Art. 24 bis
Acquisizione della VIA (95)
Abrogato.
Art. 25
Partecipazione alla conferenza (77)
1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.
3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione. (115)
Art. 25 bis
Rappresentante unico regionale (116)
1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito "RUR", di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.
Art. 26
Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione (18)
1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.
2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.
Art. 26 bis
Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni (117)
1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.
2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.
3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2009, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.
4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del d.lgs. 50/2016, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.
5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:
a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;
b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.

Art. 26 ter
Formazione della posizione unica regionale (118)
1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.
2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.
4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.
5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.
6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.

Art. 27
Dissenso e assenso condizionato (95)
Abrogato.

Art. 28
Adempimenti successivi alla determinazione finale (81)
1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 29
Effetti del dissenso (95)
Abrogato.

Art. 30
Svolgimento dei lavori in modalità telematica (119)
1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.
2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.
3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.

Art. 31
Efficacia di disposizioni statali (95)
Abrogato.

Art. 32
Modifiche alla l.r. 76/1996 (95)
Abrogato.

Art. 33
Abrogazioni (95)
Abrogato.

Art. 34
Norma transitoria (95)
Abrogato.

CAPO II bis
Disciplina degli accordi di programma (84)

Art. 34 bis
Oggetto (85)
1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.

Art. 34 ter
Iniziativa (86)
1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:
a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;
b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;
c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;
d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.
2. Qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'accordo in conformità a quanto previsto all'articolo 34 quinquies, comma 1.

Art. 34 quater
Conferenza di servizi (87)
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all'accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l'altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo;

b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l'approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l'accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all'accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest'ultima conferenza di servizi.

Art. 34 quinquies
Contenuto dell'accordo (88)

1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.

Art. 34 sexies
Firma approvazione e pubblicazione (89)

1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 34 septies
Effetti (90)

1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

Art. 34 octies
Vigilanza (91)

1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale. (128)
4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.
6. Il collegio di vigilanza:
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
7. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.
10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un'amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.

Art. 34 novies
Norma transitoria (92)

1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 34 quinquies, comma 1.

CAPO II ter

Intese con amministrazioni pubbliche locali (134)

Art. 34 decies

Intese con amministrazioni pubbliche locali (135)

1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.

2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell'intesa.

CAPO III

Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);

b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

Art. 36

Punto unico di accesso

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). (24)

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 37

Svolgimento del procedimento in via telematica

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Art. 38

Assistenza agli utenti dei SUAP

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

Art. 39

Sistema toscano dei servizi per le imprese

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;

b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;

c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;

d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;

e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

Art. 40

Rete regionale dei SUAP

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 41

Sito istituzionale regionale per le imprese

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;

b) le banche dati dei SUAP della Toscana;

c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese); (130)

d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;

f) le informazioni relative alle attività formative.

Art. 42

Banca dati regionale SUAP

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 43

Siti istituzionali dei SUAP

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;

c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;

d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

Art. 44

Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 45

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (131), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 149 della l.r. 65/2014 (131), le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42.

Art. 46

Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

CAPO IV
Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

Art. 47
Subingresso e variazioni societarie

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:
a) subingresso;
b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
c) variazione del legale rappresentante;
d) mutamento della denominazione sociale.
2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

Art. 48
Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

Capo IV bis
Controlli sulle imprese (107)

Art. 48 bis
Agenda regionale dei controlli sulle imprese (108)

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:
a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.
4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
a) i dati identificativi dell'impresa;
b) l'elenco dei controlli effettuati;
c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
d) la data e la tipologia di controllo espletato;
e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.
6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).

TITOLO III
Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati (93)

CAPO I
Fatturazione elettronica

Art. 49
Fatturazione elettronica

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.
2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma

211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

Capo I bis

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (126)

Art. 49 bis Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (127)

1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi. (132) (133)

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico.

CAPO II

Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

Art. 50

Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e). (21)

a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;

e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;

f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;

g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;

h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;

i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;

j) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;

k) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;

m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;

n) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;

o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;

p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 51

Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 52

Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 53

Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 54

Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 55

Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 56

Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 57

Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 58

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 59

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 60

Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 61

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

Art. 62

Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 63

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005 (96) (97)

Abrogato.

CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

Art. 64
Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999 (96) (97)
Abrogato.

CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

Art. 65
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007 (96) (97)
Abrogato.

TITOLO IV
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

CAPO I
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")

Articolo 66
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000 (96) (97)
Abrogato.

SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995 (96) (97)
Abrogato.

SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008 (96) (97)
Abrogato.

SEZIONE IV
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 (96) (97)
Abrogato.

TITOLO V
Semplificazione del sistema normativo regionale

CAPO I
Semplificazione del sistema normativo regionale

Art. 70
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali (96) (97)
Abrogato.

TITOLO VI
Disposizioni finali

CAPO I
Disposizioni finali

Art. 71
Adeguamento della normativa regionale (96) (97)
Abrogato.

Art. 72
Clausola valutativa (94)
1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:
a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;
b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;
c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 73
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2009
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2010
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2011
Anno 2011
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.
3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note
1-10. Note soppresse.
11. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.
12. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.
13. Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.
14. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 45.
15-17. Note soppresse.
18. Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25, art. 6.
19-20. Note soppresse.
21. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.
22-23. Note soppresse.
24. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.
25. Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.
26. Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.
27. Nota soppressa.
28. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 97.
29. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 98.
30. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.
31-32. Note soppresse.
33. Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.
34. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.
35. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.
36. Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.
37. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.
38. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.
39. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.
40. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.
41. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.
42-50. Note soppresse.
51. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 9.
52. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 10.
53. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 11.
54. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.
55. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 13.
56. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 14.
57. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
58. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.
59. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.
60. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 17.
61. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
62. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.
63. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
64. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.
65. Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 20.
66. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 21.
67. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 22.
68-76. Note soppresse.
77. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 27.
78-80. Note soppresse.
81. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 9.
82-83. Note soppresse.
84. Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 31.
85. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 32.
86. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 33.
87. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 34.
88. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 35.
89. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 36.
90. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 37.
91. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 38.
92. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 39.
93. Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 1.
94. Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 41, ed ora così sostituito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 11.
95. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 42.
96. Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 9.
97. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.
98. Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 20.
99. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.
100. Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 22.
101. Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 23.
102. Nota soppressa.
103. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 5.
104. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 6.
105. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 7.
106. Comma aggiunto con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 8.
107. Capo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 9.
108. Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 10.
109. Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.
110. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 10.
111. Nota soppressa.
112. Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 1.
113. Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 2.
114. Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 3.
115. Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 4.
116. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 5.
117. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 7.
118. Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 8.
119. Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 10.
120. Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 11.
121. Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 1.
122. Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 2.
123. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 3.
124. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 4.
125. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 5.
126. Capo inserito con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 2.
127. Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1, art. 3.
128. Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 16.
129. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 53.
130. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 54.
131. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 55.
132. Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17, art. 1.
133. La Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), articolo che modificava il comma 1 dell'articolo 49 bis della presente legge.
134. Capo inserito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 32, art. 1.
135. Articolo inserito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 32, art. 2.

Allegati

All1 – Allegato A - *omissis*
All2 – Allegato B - *omissis*